



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prezzo di vendita: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 50 — Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio richiesto per le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo delle abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —

Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Salati Ali Afgot. (1)

Pag. 7

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —

Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Hagi Habidullahi Belet Uen. (2)

» 7

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hassan Abdi Gole Mogadiscio. (3)</i>	»	8
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ali Gassim Jaffer Mogadiscio. (4)</i>	»	8
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Rasiklal Mohantal Bechardas Mogadiscio. (5)</i>	»	9
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Società Cooperativa Commerciale Industriale «NURAL» Mogadiscio. (6)</i>	»	9
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Megne Said Mohamed Brava. (7)</i>	»	10
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abuçar Said Mohamed Hagi Brava. (8)</i>	»	10
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Salah Mo- hamed Salah Mogadiscio. (9)</i>	»	11
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ismail Rashid Mooraj Mogadiscio. (10)</i>	»	11
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Uarsama Mussa Iusuf Bosaso. (11)</i>	»	12
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi Nas- ser Salem Omar Mogadiscio. (12)</i>	»	12
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Iusufali Raschid Muragi Mogadiscio. (13)</i>	»	13
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Salem Sa- lah Mohamed Mogadiscio. (14)</i>	»	13

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Lipton Ltd. London - Inghilterra. (15)</i>	»	14
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Lipton Ltd. London - Inghilterra. (16)</i>	»	15
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società British-American Tobacco Company Ltd. London - Inghilterra. (17)</i>	»	16
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società British-American Tobacco Company London-Inghilterra. (18)</i>	»	17
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Cussons (International) Ltd. Manche- ster-Inghilterra. (19)</i>	»	18
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società J. A. Patteiouex (Overseas) Ltd. London-Inghilterra. (20)</i>	»	19
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta B. & J. B. Machado Tobacco Company Ltd. Kingston-Giamaica. (21)</i>	»	20
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta S. A. Vautier Freres & Cie Svizzera (22).</i>	»	21
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Cluett Peabody & Co. Inc. New York - U.S.A. (23)</i>	»	22
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Carven - Società Anonima Francese Parigi - Francia. (24)</i>	»	23

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Winthrop Productions Inc. Società dello Stato di Delaware S.U.A. (25)</i>	»	24
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta F. L. Smith Ltd. London - Inghilterra. (26)</i>	»	25
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società S. T. Regis Tobacco Corporation Ltd. Vaduz-Liechtestien. (27)</i>	»	26
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Carreras Ltd. Essex-Inghilterra. (28)</i>	»	27
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Frisco Foods Corporation Delaware U.S.A. (29)</i>	»	28
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Gallaher Ltd. Belfast - Irlanda. (30)</i>	»	29
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Sumitomo Chemical Co. Ltd. Osaka - Giappone. (31)</i>	»	30
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Carlo Erba S.p.A. Milano-Italia. (32)</i>	»	31
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Carreras Ltd. Essex - Inghilterra. (33)</i>	»	32
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Abdul Wahid Bin Fadil Al-Amire Aden. (34)</i>	»	33

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Ruton N. V. Aia-Olanda. (35)</i>	»	34
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. (36)</i>	»	35
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. (37)</i>	»	36
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Prodotti Alimentari Knorr Thaugen - Svizzera. (38)</i>	»	37
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Ruton N. V. Aia-Olanda. (39)</i>	»	38
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Ammortamento assegno circolare intestato al Sig. Farah Musse Islaw. (40)</i>	»	39
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Avviso di vendita immobiliare promossa dal Sig. Aden Ghedi Ahmed. (41)</i>	»	39
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Avviso di vendita immobiliare promossa dal Credito Somalo. (42)</i>	»	40
S.A.G. — SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (Chisi- maio) — <i>Avviso di convocazione di Assemblea Ge- nerale Ordinaria e Straordinaria. (43)</i>	»	40
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Rasiklal Mohantal Mogadiscio. (44)</i>	»	41
UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — <i>Costituzione della Società per Azioni «AR.GO.S.», con sede in Mogadiscio. (45)</i>	»	42

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — <i>Costituzione della Società Benadir con sede a Mo-</i> <i>discio. (46)</i>	»	42
UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — <i>Costituzione della Società per Azioni «Somali</i> <i>Super Coke S. p. A.» con sede in Mogadiscio. (47)</i>	»	43
UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — <i>Costituzione della Società «Altobenadir» S. p. A.</i> <i>con sede in Mogadiscio. (48)</i>	»	43
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponendum</i> <i>a favore del Sig. Hagi Mohamed Gure. (49)</i>	»	44
MINISTERO DELLE FINANZE — <i>Rettifica avviso ad</i> <i>opponendum a favore del Sig. Ahmed Mohamed</i> <i>detto «Guni». (50)</i>	»	44

PARTE PRIMA

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Salah Ali ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Afgoi.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1964.

(1)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Hagi Habibullahi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Belet Uen.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1964.

(2)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hassan Abdi Gole ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1964.

(3)

**IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ali Gassim Jaffer ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1964.

(4)

**IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi,
profumeria, abbigliamento ed affini**

Si rende noto che il Sig. Rasiklal Mohanlal Bechardas ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1964.

(5)

IL DIRETTORE
Mughe Cassim Seek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero

Si rende noto che la Spett.le Società Cooperativa Commerciale Industriale «NURAL» ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1964.

(6)

IL DIRETTORE
Mughe Cassim Seek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Megne Said Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Brava.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

(7)

**IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abubacar Said Mohamed Hagi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Brava.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

(8)

**IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Salah Mohamed Salah ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1964.

(9)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessuti, profumeria, abbigliamenti ed affini

Si rende noto che il Sig. Ismaïl Rashid Mooraj ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessuti, profumeria, abbigliamenti ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1964.

(10)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Uarsama Mussa Iusuf ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Bosaso.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1964.

(11)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Hagi Nasser Salem Omar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1964.

(12)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi,
tessili, profumeria, abbigliamento ed affini**

Si rende noto che il Sig. Iusufali Rascid Muragi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1964.

(13)

**IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Salem Salah Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1964.

(14)

**IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851661 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Ditta LIPTON LIMITED, con sede legale in 179 189 City Road, London E. C., in Inghilterra, il giorno 26 maggio 1964 — alle ore 11,45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola distintiva «BONGO»».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Ditta LIPTON LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «The e Caffè e loro estratti ed essenze nonché preparazione di surrogati» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Ditta LIPTON LIMITED.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851662 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Ditta LIPTON LIMITED, con sede legale in 179-189 City Road, London E. C., in Inghilterra, il giorno 26 maggio 1964 — alle ore 11,45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla figura di un tamburo africano in unione alla parola distintiva «BONGO»».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Ditta LIPTON LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «The e Caffè e loro estratti ed essenze nonchè preparazione di surrogati «di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LIPTON LIMITED.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

(16)

IL MINISTRO
Osman Mohamud Adde

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851664 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD., con sede legale in Westminster House, 7, Millbank, London, S. W. Gran Bretagna, il giorno 26 maggio 1964 — alle ore 11.45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare divisa in tre pannelli. Al centro vi è una banda nera orizzontale che occupa tutta la estensione della etichetta e che porta, nella parte centrale, la parola distintiva «CRESTA». Questa stessa parola è ripetuta ad angolo retto con la parola centrale in ciascuna estremità della banda nera, corrispondente al primo e terzo pannello della etichetta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manufatti e non manufatti» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

(17)

IL MINISTRO
Osman Mohamud Adde

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851663 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LTD., con sede legale in Westminster House, 7, Millbank, London, S. W., Gran Bretagna, il giorno 26 maggio 1964 — alle ore 11.45, ha validamente depositata presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola distintiva «SPRITE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manufatti e non manufatti» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, LTD.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851668 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le DITTA CUSSONS (INTERNATIONAL) LTD. con sede legale in Kersal Vale Works, Moor Lane, a Manchester, Gran Bretagna, il giorno 13 giugno 1964 — alle ore 11.45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola distintiva CUSSONS sormontata da una linea partente dalla «S» finale e che copre tutta la parola esclusa la iniziale».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA CUSSONS (INTERNATIONAL) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Profumi, preparazioni da toeletta non medicinali, cosmetici, dentifrici, depilatori, articoli da toletta, shampoos, saponi ed oli essenziali» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851670 di prot

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' J. A. PATTREIOUEX (Overseas) Ltd., con sede legale al n. 10 di Smith Square, Westminster House, in London, S. W., Gran Bretagna, il giorno 13 giugno 1964 — alle ore 10.30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da una etichetta rettangolare che ha nella parte superiore tre strisce, di cui due nere e quella centrale punteggiata. L'etichetta è suddivisa in tre parti. In quella destra vi è una figurazione ovale, il cui orlo è una ghirlanda di fiori, sormontata da una corona. Entro l'ovale vi è la figura di un vascello a vela. Sotto la figurazione vi sono le parole distintive SENIOR SERVICE. Le stesse parole sono ripetute, in senso verticale, nella parte centrale dell'etichetta. Nella parte sinistra della detta etichetta figura un'ancora inclusa in una ghirlanda e sormontata da una corona. Al di sopra vi sono le parole distintive SENIOR SERVICE, mentre al di sotto vi è il nome della Ditta produttrice».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' J. A. PATTREIOUEX (Overseas) Ltd.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manufatti e non manufatti» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' J. A. PATTREIOUEX (Overseas) Ltd.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851676 di prol.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le DITTA B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY, Ltd., con sede legale a Park Lodge, Victoria Avenue, Kingston, nella Giamaica, il giorno 2 luglio 1964 — alle ore 11.20, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalle due parole distinive LA TROPICAL al disopra di una scena tropicale comprendente la figura di una casa su di una spiaggia, delle palme ed altre piante. In basso, in posizione centrale, vi è il contorno di uno scudo araldico. Al disotto della figura appare il nome e l'indirizzo della Ditta proprietaria».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY Ltd.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manifatturati e non manifatturati» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY Ltd.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

IL MINISTRO
Osman Mohamud Adde

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851669 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le DITTA S. A. VAUTIER FRERES & CIE, con sede legale a Gardson, Yverdon, Vaud, in Svizzera, il giorno 29 giugno 1964 — alle ore 9.45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sotto-descritto:

«Il marchio è costituito dalla figura della linea esterna di una campana sormontata da una corona, con al disotto della campana la parola distintiva VAUTIER».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA S. A. VAUTIER FRERES & CIE».

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manufatti e non manufatti» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA S. A. VAUTIER FRERES & CIE.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851678 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le CLUETT, PEABODY & Co. INC. Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di New York, e con sede al 350 Fifth Avenue, New York. 36 N. Y. (S. U. A.), il giorno 25 agosto 1964 — alle ore 11,35, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «ARROW» attraversata da una freccia».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le CLUETT, PEABODY & Co. INC.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Articoli di abbigliamento» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le CLUETT, PEABODY & Co. INC.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

IL MINISTRO
Osman Mohamud Adde

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851671 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le CARVEN, Società Anonima Francese, con sede a Paris 8, 6, Rond Point des Champs Elyées, (Francia), il giorno 25 agosto 1964 — alle ore 11,35, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione del Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «CARVEN» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le CARVEN.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Saponi, prodotti di profumeria, acqua di Colonia e di toeletta, lozioni per i capelli, la barba, la pelle e la toeletta, prodotti di bellezza e prodotti cosmetici comprese creme, ciprie, belletti per il viso, rossetti per le labbra, lozioni e creme per il viso e le mani, prodotti per togliere il trucco, cosmetici per il trucco degli occhi, lacche e solventi per le unghie» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le CARVEN.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851667 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le WINTHROP PRODUCTS INC. SOCIETA' costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware, S. U. A., con sede al 1450 Broadway, Città e Stato di New York, S. U. A., il giorno 25 agosto 1964 — alle ore 11,35, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «WINTOMYLON» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le WINTHROP PRODUCTS INC.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotta su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Preparazioni medicinali e farmaceutiche» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le WINTHROP PRODUCTS INC.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851673 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le F. L. SMITH LIMITED, a Westminster House, 7 Millbank, London, Gran Bretagna, il giorno 9 agosto 1964 — alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da una etichetta rettangolare che comprende dall'alto al basso sul fondo chiaro una prima striscia orizzontale di tono semiscuro separata da una stretta fascia chiara, da una seconda striscia scura, sotto la quale si ha una striscia a righe verticali scure. Nella fascia di tono semiscuro in lettere stampatelle maiuscole chiare si hanno le parole DUAL FILTER. Sulla fascia scura in caratteri stampatelli maiuscoli chiari si ha la parola ALBANY. Sul fondo chiaro dell'etichetta, sotto le strisce prima descritte si hanno, l'una sopra l'altra due corone chiare. Sotto l'impronta così descritta, in caratteri stampatelli maiuscoli scuri la parola KINGS».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le F. L. SMITH Ltd.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, impallaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo o lavorato» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le F. L. SMITH LIMITED.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851675 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' S. T. Regis Tobacco Corporation Ltd, domiciliata a Straedlle 308, Vaduz Liechtestien, il giorno 10 settembre 1964 — alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola GOLD BAND a caratteri maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero ed a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' S. T. Regis Tobacco Corporation Ltd.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco, carta per sigarette, articoli per fumatori, sigari e sigarette, fiammiferi, e accendifuoco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' S. T. Regis Tobacco Corporation Ltd.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

IL MINISTRO
Osman Mohamud Adde

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851666 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD, domiciliata a Christopher Martin Road, Basildon Essex, Inghilterra, il giorno 10 settembre 1964 — alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «STRATHMUIR» a caratteri maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero ed a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, tabacco e sigari» (Classe 32) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LIMITED.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851679 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' FRISCO FOODS CORPORATION, domiciliata a 100 West Tenth Street, Wilmington 99 Delaware U. S. A., il giorno 4 ottobre 1964 — alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «FRISCO» a caratteri stampatelli maiuscoli di qualunque calligrafia in nero e a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colori sui prodotti della Spett.le SOCIETA' FRISCO FOODS CORPORATION.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Succhi di frutta, acque minerali, gassose, sciroppi ed altre bevande non alcoliche» (Classe n. 40) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' FRISCO FOOD CORPORATION.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851674 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' GALLAHER LIMITED, 134-148 York Street Belfast, Irlanda del Nord, il giorno 4 ottobre 1964 — alle ore 9,20, ha validamente depositata presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola «PARK DRIVE» in tutti caratteri stampatelli maiuscoli di qualunque calligrafia in nero o a colori. I colori delle lettere portano essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colori sui prodotti della Spett.le SOCIETA' GALLAHER LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo o lavorato, sigarette, tabacco e sigari, fiammiferi e accendi fuoco» (classe 32) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' GALLAHER LIMITED.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851679 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SUMITOMO CHEMICAL Co. LTD., Società costituita secondo le leggi del Giappone, e con sede al N. 15,5-chone, Kitahama, Higashi-ku, Osaka, Giappone, il giorno 29 settembre 1964 — alle ore 11,00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sotto-descritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «SUMITHION» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SUMITOMO CHEMICAL Co. LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sostanze chimiche usate per la prevenzione di epidemie» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SUMITOMO CHEMICAL Co. LTD.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851677 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le CARLO ERBA S. p. A., Società Italiana, con sede a Milano, (Italia), Via Imbonati, n. 24, il giorno 20 ottobre 1964 — alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalle parole «TREPASEN ERBA» comunque scritte».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le CARLO ERBA S. p. A.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici farmaceutici e veterinari» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le CARLO ERBA S. p. A.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851665 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD., il cui indirizzo è: Christopher Martin Road, Basildon Essex, Inghilterra, il giorno 21 ottobre 1964 — alle ore 10,45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da una etichetta rettangolare divisa in due bande. Sull'etichetta è impressa la medaglia il nastrino della medaglia e il nome PICCADILLY. Sotto il nome Piccadilly è impresso il nome «number one». Sulla banda superiore del rettangolo è impresso il nastrino. La medaglia, costituita da cinque raggi con al centro, racchiusa in un cerchio nero, una corona. La striscia al centro del nastrino nero, la medaglia, e il nome «number one» hanno lo stesso colore che potrebbe essere argento o bianco argento. I colori e il nome non possono essere alternati.»

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampata, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo o lavorato, sigarette, tabacco e sigari, fiammiferi e accendi fuoco» (Classe 32) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LIMITED.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 891648 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le DITTA ABDUL WAHID BIN FADIL AL-AMRIE, con sede in Aden, Section «B», Street, N. 2, P. O. Box 326, il giorno 21 novembre 1964 — alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da una etichetta in forma rettangolare recante lungo i quattro lati una fascia di colore azzurro sulla quale in caratteri latini e posta la scritta: «DIATANGGUNG TIDAK-LUNTER — KWALITEIT N. 1 — TENUNAN e in caratteri arabi la scritta ABUTAG MUMTAZ ANTAG AL AMRIE WA OWLADU. Ai quattro angoli un disegno a più colori raffiguranti due mele e un tralcio verde. Al centro su fondo giallo sono posti in alto la scritta in colore rosso «MANGGIS», al centro la figura di un leone sormontata dalla scritta «AMRIE SONS» e più in basso due mele di colore rosso unite a un tralcio verde».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA ABDUL WAHID BIN FADIL AL-AMRIE.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «PRODOTTI TESSILI» di fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA ABDUL WAHID BIN FADIL AL-AMRIE.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851746 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

VISTO il Decreto n. 50143 del 26 Marzo 1960, del Ministero Industria e Commercio — pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2-5-1960, relativo all'avvenuto deposito, ai fini della protezione nella Repubblica, del marchio d'impresa della Spett.le Electricische Apparaten — En Metaalwarenfabrieken Rudolf Bilk N. V., Società costituita ed esistente secondo le leggi del Regno di Olanda, Televisionstraat Hoek Rutonweg, l'AIA, (Olanda), e consistente in un'etichetta portante la parola «RUTON»;

VISTA la domanda, depositata in data 12 Novembre 1964, alle ore 9,30, dal Dr. Athos Bartolucci, intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le Electricische Apparaten — En Metaalwarenfabrieken Rodolf Blik N. V., che l'uso del marchio «RUTON» registrato rispettivamente al n.410 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, venga trasferita dalla Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN — EN METAALWARENFABRIEKEN RUDOLF BLIK N. V., alla Spett.le RUTON N. V. con sede a l'AIA, Olanda BEZUIDENHOUSEWEG 161, in conformità al contratto di trasferimento di uso del marchio di fabbrica stipulato fra la Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN — EN METAALWARENFABRIEKEN RUDOLF BLIK N. V. e la Spett.le RUTON N. V., e qui depositato in copia autentica.

CERTIFICA:

che l'uso del marchio concesso alla Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN EN WETAWARENFABRIEKEN RUDOLF M. V., registrato al n. 410 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene trasferito alla Spett.le RUTON N. V., con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 50143 in data 26 Marzo 1956 del Ministero Industria e Commercio.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851748 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

VISTO il decreto n. 251230 del 22 agosto 1958, del Ministero per gli Affari Economici — pubblicato sul Bollettino Ufficiale Suppl. n. 1 al n. 9 del 15 settembre 1958 relativo all'avvenuto deposito, ai fini della protezione nel Territorio del marchio d'impresa della Ditta THE CHISWICK POLISH COMPANY (Overseas) Ltd., con sede legale in Londra (Inghilterra), Burlington Lane, Chiswick, e consistente in un'etichetta portante le parole distintive: «CHERRY BLOSSOM»;

VISTA la domanda, depositata in data 16 novembre 1964 — alle ore 11,30, dall'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Ditta THE CHISWICK POLISH COMPANY (Overseas) Ltd, con sede legale in Londra (Inghilterra), Burlington Lane, Chiswick, che l'uso del marchio «CHERRY BLOSSOM» registrato al n. 292 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene trasferito alla citata Ditta RECKITT & COLMAN, (Overseas) Ltd, e qui depositato in copia autentica;

CERTIFICA:

che l'uso del marchio concesso alla Ditta RECKITT & COLMAN (Overseas) Ltd., con le modalità ed entro i limiti previsto del decreto n. 251230 in data 22 agosto 1958, del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — viene trasferito alla citata Ditta RECKITT & COLMAN (Overseas) Ltd.

Mogadiscio, li 19 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851747 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

VISTO il decreto n. 251227 del 22 agosto 1958, del Ministero per gli Affari Economici — pubblicato sul Bollettino Ufficiale Suppl. n. 1 al n. 9 del 15 settembre 1958 relativo all'avvenuto deposito, ai fini della protezione nel Territorio del marchio d'impresa della Ditta THE NUGGET POLISH COMPANY (SALES) Ltd., con sede legale in Londra (Inghilterra), Burlington Lane, Chiswick, e consistente in un'etichetta portante la parola distintiva: «NUGGET»;

VISTA la domanda, depositata in data 16 novembre 1964 — alle ore 11,30, dell'Avv. Gaetano Chapron intesa ad ottenere, in nome e per conto della Ditta THE NUGGET POLISH COMPANY (SALES) Ltd., con sede legale in Londra (Inghilterra), Burlington Lane, Chiswick, che l'uso del marchio «NUGGET» registrato al n. 291 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene trasferito alla citata Ditta RECKITT & COLMAN (Overseas) Ltd., e qui depositato in copia autentica;

CERTIFICA:

che l'uso del marchio concesso alla Ditta RECKITT & COLMAN (Overseas) Ltd., con le modalità ed entro i limiti previsto del decreto n. 251227 in data 22 agosto 1958, del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni, viene trasferito alla citata Ditta RECKITT & COLMAN (Overseas) Ltd.

Mogadiscio, li 19 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851744 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

VISTO il decreto n. 249296 del 3 marzo 1958, del Ministero per gli Affari Economici — pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 del 1° aprile 1958 relativo all'avvenuto deposito, ai fini della protezione nel Territorio del marchio d'impresa della Ditta CYKLUS SOCIETE ANONYME AROSA, con sede a Thayngen (Svizzera); e consistente in un'etichetta portante la parola «KNORR» scritta in caratteri di fantasia;

VISTA la domanda, depositata in data 12 novembre 1964, alle ore 09,30, dal Dr. Athos Bartolucci, intesa ad ottenere, in nome e per conto della Ditta PRODOTTI ALIMENTARI KNORR THAINGEN, con sede a Thaingen (Svizzera), che l'uso del marchio «KNORR» registrato al n. 275 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene trasferito alla citata Ditta «KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT»;

CERTIFICA:

che l'uso del marchio concesso alla Ditta PRODOTTI ALIMENTARI KNORR THAINGEN, con le modalità ed entro i limiti previsto del decreto n. 249296 in data 3 marzo 1958, del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni, viene trasferito alla citata Ditta «KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT».

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 851745 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

VISTO il Decreto n. 50142 del 26 marzo 1960, del Ministero Industria e Commercio — pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 maggio 1960 relativo all'avvenuto deposito, ai fini della protezione nella Repubblica, del marchio d'impresa della Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN — EN METAALWARENFABRIEKEN RUDOLF BLIK N. V., Società costituita ed esistente secondo le leggi del Regno di Olanda, Televisiestraat hock Rutonweg, l'AIA (Olanda), e consistente in un'etichetta portante la parola «RUTON»;

VISTA la domanda, depositata in data 12 novembre 1964, alle ore 9,30, dal Dr. Athos Bartolucci intesa ad ottenere, in nome e per conto della Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN — EN METAALWARENFABRIEKEN RUDOLF BLIK N. V., che l'uso del marchio «RUTON» registrato rispettivamente al n. 409 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, venga trasferito dalla Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN — EN METAALWARENFABRIEKEN RUDOLF N. V. alla Spett.le RUTON N. V. con sede a l'AIA, Olanda, Bezuidenhoutseweg 161, in conformità al contratto di trasferimento di uso del marchio di fabbrica stipulato fra la Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN — EN METAALWARENFABRIEKEN RUDOLF BLIK N. V. e la Spett.le RUTON N. V., e qui depositato in copia autentica.

CERTIFICA:

che l'uso del marchio concesso alla Spett.le ELECTRISCHE APPARATEN — EN METAALWARENFABRIEKEN RUDOLF N. V., registrato al n. 409 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene trasferito alla Spett.le RUTON N. V., con la modalità ed entro i limiti del Decreto n. 50142 in data 26 marzo 1960 del Ministero Industria e Commercio.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

IL MINISTRO

Osman Mohamud Adde

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale;

Letta l'istanza che precede, ritenuta l'attendibilità dei fatti ivi esposti, anche in relazione di quanto comunicato dalla Banca Nazionale Somala con nota 24258 del 20-12-1964; ritenuta la propria competenza;

Visti gli artt. 69 e 74 del D. 21-12-1933 n. 1736;

DECRETA l'ammortamento dell'assegno circolare n. 09084 del 15-11-1964 della Banca Nazionale Somala, intestato a Farah Musse Islaw di Sh. So. 800 (ottocento).

AUTORIZZA l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dell'assegno dopo trascorso un termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione del detentore.

DISPONE che il duplicato dell'assegno venga consegnato personalmente a Farah Musse Islaw, o eventualmente a persona da lui indicata munita di regolare e formale procura scritta.

MANDA al ricorrente di provvedere alla notifica del presente decreto alla Filiale di Mogadiscio della Banca Nazionale Somala, la quale lo terrà affisso per la durata di giorni 15 nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 26 dicembre 1964.

Il Cancelliere Dirigente
(*Omar Abdulle*)
(40)

Il Giudice Regionale
(*Dr. I. dall'Asta*)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Avviso di vendita immobiliare

Il sottoscritto Cancelliere;

RENDE NOTO

che il Giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare promossa da:

ADEN GHEDI AHMED, rappresentato dall'Avv. M. S. Gabiou, contro:

ROSSI PRUDENTE TOMMASO.

HA FISSATO

l'udienza del 17 febbraio 1965 ore 9, per la comparizione del creditore procedente, del debitore, dei creditori iscritti ed intervenitori, onde provvedere in ordine alla vendita.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1964.
(41)

Il Cancelliere Dirigente
(*Omar Abdulle*)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Avviso di vendita immobiliare

Il sottoscritto Cancelliere

RENDE NOTO

che il Giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare promossa dal:

CREDITO SOMALO, in persona del suo Direttore Rag. Francesco Franceschi, rappresentato dall'Avv. M. Santaniello, contro:
KASSAMALI GULAMHUSSEIN & BROS.

HA FISSATO

l'udienza del 17 febbraio 1965 ore 9, per la comparizione del creditore procedente, del debitore, dei creditori iscritti ed interventori, onde provvedere in ordine alla vendita.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1964.

Il Cancelliere Dirigente
(Omar Abdulle)

(42)

S.A.G. — SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA S. p. A. — Chisimaio
Capitale Sociale Sh. So. 1.100.00 — Sede Legale Chisimaio

**Avviso di convocazione di Assemblea Generale
Ordinaria e Straordinaria**

Gli Azionisti della Società Agricoltori Giuba sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria nei locali della Società in Chisimaio per le ore 9 del giorno 25 Gennaio in prima convocazione ed, occorrendo il giorno 5 febbraio 1965 in seconda convocazione alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

1. — Approvazione del Contratto per la vendita F.O.B. delle banane del Comprensorio del Giuba.
2. — Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1. — Modifica del 1° capoverso dell'art. n. 23 dello Statuto Sociale che viene sostituito come segue:

«La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea».

2. — Elezione eventuale di due Consiglieri per integrare il Consiglio d'Amministrazione in aderenza alla modifica di cui al punto primo dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria.

3. — Varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le deleghe e le procure rilasciate per l'Assemblea Generale Ordinaria del 26 novembre 1964 saranno ritenute valide anche per la nuova Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria di cui al presente avviso.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

(43)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Rasiklal Mohanlal ha presentato domanda ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

IL DIRETTORE

(44)

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA
Costituzione della Società per Azioni «AR.GO.S.»
con sede in Mogadiscio

AVVISO

Il 15 novembre 1964, con atto a mio rogito n. 4998 di repertorio, registrato a Mogadiscio in data 18 novembre 1964 al n. 908 atti pubblici vol. 15, è stata costituita una società per Azioni AR.GO.S., avente lo scopo di sviluppare attività industriali connesse con la fabbricazione di articoli in gomma e plastica destinati a qualsiasi impiego.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice Regionale del Benadir in data 25 novembre 1964.

L'Amministratore Unico, al quale è conferita la rappresentanza della Società e la firma sociale è il Signor Hagi Dirie Herzi.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1964.

(45)

IL NOTAIO
Michael Joseph Mariano

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA
Costituzione della Società a Responsabilità BENADIR
con sede in Mogadiscio

AVVISO

Il 14 novembre 1964, con atto mio rogito n. 4997 di repertorio, registrato a Mogadiscio in data 19 novembre 1964 al n. 907 atti pubblici vol. 15, è stata costituita la Società Benadir, avente lo scopo della fabbricazione e lavorazione di acque minerali, bibite, conserve alimentari, affini e derivanti.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir, con decreto del 21 novembre 1964 e trascritto al n. 117 del registro d'ordine e al n. 538 del registro delle Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Signor Hagi Dirie Erzi.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1964.

(46)

IL NOTAIO
Michael Joseph Mariano

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA
Costituzione della Società per Azioni «SOMALI SUPER COKE»
con sede in Mogadiscio

-----0-----

AVVISO

Il 3 novembre 1964, con atto a mio rogito n. 4928 di repertorio, registrato a Mogadiscio in data 7-11-1964 al n. 870 atti pubblici vol. 15, è stata costituita la Società per Azioni «Somali Super Coke», avente lo scopo della fabbricazione di acqua minerale, coke e nel contempo la loro distribuzione e vendita nel territorio della Repubblica Somala.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir con decreto in data 11 novembre 1964 e trascritto al n. 108 del registro d'ordine al n. 531 del registro delle società.

Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale è conferita la rappresentanza della Società e la firma sociale, è il Signor Giama Abdullahi Galib.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1964.

(47)

IL NOTAIO
Michael Joseph Mariano

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA
Costituzione della Società «ALTOBENADIR» S. p. A.
con sede in Mogadiscio

AVVISO

Il giorno 15 Dicembre 1964, con atto a mio rogito n. 7129 di repertorio, registrato a Mogadiscio al n. 1009 Atti Pubblici Vol. 15 in data 20-12-1964, è stata costituita la Società «ALTOBENADIR» S. p. A., avente per scopo la vendita di generi alimentari all'ingrosso ed al dettaglio, nonché materiale da costruzione.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir in data 24-12-1964 e registrato il 27-12-1964 al n. 460 Vol. VI Atti Giudiziari e trascritto al n. 137 del Registro d'Ordine e al n. 548 del Registro delle Imprese.

Mogadiscio, li 29 Dicembre 1964.

(48)

IL NOTAIO
(Dr. M. Uarsama Ali-Danet)

REGIONE DEL BASSO GIUBA
Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 1-9-1962, il Signor Hagi Mohamed Gure, ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.900, sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 1 ottobre 1962.

IL COMMISSARIA DISTRETTUALE
Abdi Mire Nur

(49)

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento Fondiario e del Demanio
Atto di rettifica dell'avviso ad apponendum
a favore del Signor Ahmed Mohamed detto Giuni

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la domanda avanzata dal Sig. Ahmed Mohamed detto Giuni;

Visti gli atti di ufficio relativi alla richiesta di un appezzamento di terreno a scopo edilizio, l'avviso ad opponendum trasmesso in data 3-1-1963 per l'affissione all'albo Municipale e Distrettuale pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 1 al N. 1 in data 10 gennaio 1963 deve essere rettificato nel modo seguente:

La concessione edilizia deve essere intestata ai Sigg. Ahmed Mohamed detto Giuni e Uarsame Barre Giumale e non come erroneamente comunicato, al Sig. Ahmed Mohamed detto Giuni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Hagi Salah Scek Omar

(50)



PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO**PARTE PRIMA****LEGGI E DECRETI**

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
16 Ottobre 1964, n. 1: *Nomina di Ministro «ad interim» della Istruzione Pubblica.* Pag. 7
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
26 Ottobre 1964, n. 2: *Istituzione di una Legazione presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.* » 8
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
26 Ottobre 1964, n. 3: *Nomina di S. E. il Dr. Mohamed Sceh Hassan a Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.* » 9
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
11 Novembre 1964, n. 4: *Istituzione in Al Kuwait (Stato del Kuwait) di una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.* » 10

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 Novembre 1964, n. 5: *Nomina di S. E. il Signor
Ali Scido Abdi ad Ambasciatore ad Al Kuwait.* » 11
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 Novembre 1964, n. 6: *Nomina Capo Dipartimen-
to, Sig. Ali Issa Farah.* » 12
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 Novembre 1964, n. 7: *Assunzione a seguito di
concorso esterno per titoli ed esami di n. 10 posti
Ufficiali Sanitari Cat. «B» grado IX, Sh. So. 350,
e n. 13 posti di Ostetriche-Infermiere Cat. «C»
grado XI, Sh. So. 250.* » 13
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 Novembre 1964, n. 8: *Compensi speciali per il
personale del Ministero delle Informazioni.* » 14
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 Novembre 1964, n. 9: *Nomina Membri Com-
missione Disciplina.* » 16
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 Novembre 1964, n. 10: *Cessazione del servizio
giudiziario e trasferimenti di Magistrati.* » 17
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 Dicembre 1964, n. 11: *Nomina del Direttore Gene-
rale della Direzione Generale per la Pianificazione
e per le Ricerche e Cartografia.* » 18
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 Dicembre 1964, n. 12: *Nomina Capo Dipartimen-
to Amministrativo, Sig. Hagi Elmi Abdulle.* » 19
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 Dicembre 1964, n. 13: *Personale Giudiziario, tra-
sferimenti e cessazione servizio.* » 21
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 Dicembre 1964, n. 14: *Nomina di Ministro «ad
interim» delle Informazioni.* » 22
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 Novembre 1964, n. 15: *Graduatoria del concorso
per l'assunzione di n. 3 impiegati, 2 assistenti ed 8
infermieri di categoria «C» grado XI, con lo stipen-
dio lordo mensile di Sh. So. 250, e n. 23 subalterni
da inquadrare nella categoria «D» grado XV, con lo
stipendio lordo mensile di Sh. So. 125.* » 23

- DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 3 Ottobre 1964, n. 16: *Istituzione Tribunali Distrettuali.* » 25
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 18 Febbraio 1964, n. 17: *Decreto di approvazione della Convenzione di credito dell'ammontare di scellini somali tre milioni, stipulata tra il Governo Somalo e la Banca Nazionale Somala.* » 26
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 5 Maggio 1964, n. 18: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Iusuf Mohamed.* » 27
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 18 Maggio 1964, n. 19: *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Marziano Salvatore.* » 28
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 21 Giugno 1964, n. 20: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A.* » 30
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 23 Giugno 1964, n. 21: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ibrahim Ali Okeru.* » 31
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13 Agosto 1964, n. 22: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A.* » 33
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13 Agosto 1964, n. 23: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A.* » 34
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19 Ottobre 1964, n. 24: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ali Issa Ali.* » 36
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19 Ottobre 1964, n. 25: *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamied Ugass Aden.* » 37


- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19
Ottobre 1964, n. 26: *Concessione di area di terreno demaniale a favore di Sig. Osman Ali Auadi.* » 38
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19
Ottobre 1964, n. 27: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore di Sig. Amin Adde Osman.* » 39
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 28
Ottobre 1964, n. 28: *Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg. Ali Dirie Uarsama ed Abdulcadir Scek Abdulla Mohamud.* » 41
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 18
Novembre 1964, n. 29: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Elmi Mohamud.* » 42
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 24
Novembre 1964, n. 30: *Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Signor Ahmed Dahir Hassan.* » 44
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 24
Novembre 1964, n. 31: *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamud Mohamed Sobrie.* » 45
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 24
Novembre 1964, n. 32: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hussein Jamal Virjee.* » 46
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 24
Novembre 1964, n. 33: *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Razahussein Ahmed Muraji.* » 48
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 1° Dicembre 1964, n. 34: *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Garofalo Luciano.* » 50
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 15 Dicembre 1964, n. 35: *Nomina Commissione esaminatrice per il reclutamento di n. 10 Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza.* » 51

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 16 Settembre 1964, n. 36: <i>Conferimento incarico d'insegnamento nelle scuole primarie a maestri diplomati, per l'anno scolastico 1964-65.</i>	» 53
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 17 Settembre 1964, n. 37: <i>Riconferma incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, per l'anno scolastico 1964-65, al maestro «non diplomato», Sig. Ahmed Salah Mohamud.</i>	» 55
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 20 Settembre 1964, n. 38: <i>Revoca incarico d'insegnamento a due istruttori pratici, Signori Abdi Mohamed Hirmoghe ed Aden Mohamed Mohamud.</i>	» 56
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 27 Settembre 1964, n. 39: <i>Retribuzione spettante all'Istruttore pratico, Sig. Abucar Gabò Sobrie, per l'anno scolastico 1964-65.</i>	» 57
DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 27 Settembre 1964, n. 40: <i>Riconferma incarico d'insegnamento, nelle scuole secondarie, per l'anno scolastico 1964-65, al maestro Signor Ahmed Salah Abdillahi.</i>	» 58

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D.P.R. 16 Ottobre 1964, n. 1.

Nomina di Ministro «ad interim» dell'Istruzione Pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» dell'Istruzione Pubblica, essendo il Titolare On. Kenadit Ahmed Yusuf, in data 16 ottobre 1964 partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro «ad interim».

DECRETA:

Con decorrenza 16 ottobre 1964 il Ministro di Stato On. Ali Omar Scego è nominato Ministro «ad interim» dell'Istruzione Pubblica.

Mogadiscio, li 16 ottobre 1964.

*Il Presidente dell'Assemblea Nazionale
ff. da Presidente della Repubblica*

AHMED SCEK MOHAMED ABSIA

Il Primo Ministro «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

D.P.R. 26 Ottobre 1964, n. 2.

Istituzione di una Legazione presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 della Costituzione;

VISTO la Legge 20 Settembre 1960, n. 4;

SENTIEO il Consiglio dei Ministri (deliberazione del 13 Ottobre 1964);

SULLA PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una Legazione presso il Sovrano Militare Ordine di Malta avente Sede a Roma.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 26 Ottobre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri a. i.
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Ministro delle Finanze a. i.
ABDULKADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 206.

Mogadiscio, li 26 novembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 26 Ottobre 1964, n. 3.

Nomina di S. E. il Dr. Mohamed Scek Hassan a Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 87 della Costituzione;
VISTO la Legge 20 Settembre 1960, n. 4;
VISTO il D.P.R. n. 131376 del 26 Ottobre 1964;
SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

S. E. il Dr. Mohamed Scek Hassan, Ambasciatore della Repubblica presso la Repubblica Italiana, è nominato in duplice accreditamento Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 2.

Il presente Decreto ha decorrenza dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 26 Ottobre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri a. i.
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Ministro delle Finanze a. i.
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 99.
Mogadiscio, li 26 novembre 1964.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 11 Novembre 1964, n. 4.

Istituzione in Al Kuwait (Stato del Kuwait) di una Ambasciata e di una Cancelleria Consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 20 Settembre 1960 n. 4;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri di Concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita in Al Kuwait (Stato del Kuwait) una Ambasciata.

Art. 2.

E' stituita in Al Kuwait (Stato del Kuwait) una Cancelleria Consolare, alle dipendenze della Ambasciata con la seguente circoscrizione: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 11 Novembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro degli Affari Esteri

AHMED YUSUF DUALEH

Il Ministro delle Finanze a. i.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 207.

Mogadiscio, li 26 novembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 11 Novembre 1964, n. 5.
Nomina di S. E. il Signor Ali Scido Abdi ad Ambasciatore a El Kuwait.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 87 della Costituzione;
VISTA la Legge 20 Settembre 1960 n. 4;
VISTO il D.P.R. 11 Novembre 1964 n. 131446;
SULLA PROPOSTA del Ministero degli Affari Esteri;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

S. E. il Signor Ali Scido Abdi è nominato Ambasciatore della Repubblica Somala a Al Kuwait (Stato del Kuwait).

Art. 2.

Il presente Decreto ha decorrenza dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 11 Novembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro degli Affari Esteri
AHMED YUSUF DUALEH

Il Ministro delle Finanze a. i.
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 98.
Mogadiscio, li 26 novembre 1964.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 19 Novembre 1964, n. 6.
Nomina Capo Dipartimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 della Costituzione;

VISTO l'Art. 45 del D. A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO l'Art. 9 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

CONSIDERATO che il Funzionario ALI ISSA FARAH (Cat. «A» Grado IV) ha ricoperto di fatto la carica di Capo Dipartimento del Bilancio presso il Ministero delle Finanze per il periodo dal 13 novembre 1963 al 1° maggio 1964;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, alla nomina di diritto, al fine di sanare la posizione amministrativa del predetto Funzionario, onde poter corrispondere le indennità di carica e di alloggio spettanti al predetto;

SENTITO il Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 1964;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. ALI ISSA FARAH è nominato, ora per allora, Capo Dipartimento del Bilancio presso il Ministero delle Finanze per il periodo dal 13 novembre 1963 al 1° maggio 1964.

Art. 2.

Al predetto Funzionario per il periodo di tempo di cui all'Art. 1, saranno corrisposte le indennità di carica e di alloggio previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Titolo 3 Capitolo 3, relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Mogadiscio, li 19 novembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 123.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 25 Novembre 1964, n. 7.

**Assunzione, a seguito di concorso esterno per titoli ed esami, di
n. 10 Ufficiali Sanitari «Cat. B, grado IX, Sh. So. 350» e n. 13
Ostetriche Infermiere «Cat. C, grado XI, Sh. So. 250».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 Ordinamento del Go-
verno;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7 Ordinamento del Per-
sonale;

VISTO il bando di concorso allegato al Decreto n. 62954 del
3 aprile 1963;

VISTO il Decreto della Graduatoria n. 71452 del 6 novembre
1963;

SENTITA la Commissione del Pubblico Impiego nella quinta
sessione del 5 febbraio 1963;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 febbraio
1963;

DECRETA:

Art. 1.

In via provvisoria, ai sensi dell'art. 38 dell'Ordinamento del
Personale Civile dello Stato e fino all'istituzione dei ruoli degli
organici del personale, ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento stes-
so e successiva proroga i sottototati partecipanti al concorso ester-
no di cui sopra che hanno superato gli esami, risultando vincitori
del concorso stesso, sono inquadrati, a decorrere dal 1° Gennaio
1963, con la qualifica di allievo aiuto sanitario e con funzione di
Ufficiali Sanitari i primi 10 nominativi e con la qualifica di «allie-
ve ostetriche infermiere» le altre 13 alla categoria, grado e stipen-
dio lordo mensile come segnato accanto a ciascuno di essi:

ALLIEVO AIUTO SANITARIO

1) Abdurahman Mohamud Mohamed F.N.	7158	B-9°	Sh. So.	350
2) Ahmed Iusuf Alio	» 7159	»	»	»
3) Mohamed Abdi Mohamud	» 7160	»	»	»
4) Abdulcadir Hussen Koihie	» 7161	»	»	»
5) Hassan Ossoble Omar	» 7162	»	»	»
6) Mumin Omar Ahmed	» 7163	»	»	»
7) Ibrahim Abdulle Hassan	» 7164	»	»	»
8) Ahmed Mohamed Ali	» 7165	»	»	»
9) Calif Egal	» 7166	»	»	»
10) Abdurahman Mohamud Uehelie	» 7167	»	»	»

ALLIEVA OSTETRICA - INFERMIERA

1) Faduma Hagi Mohamed	F. N. 7168	C-II	Sh.	So. 250
2) Faduma Giama Dirie	» 7169	»	»	»
3) Asli Farah Hassa	» 7170	»	»	»
4) Faduma Omar Mallim	» 7171	»	»	»
5) Mariam Omar Mohamed	» 7172	»	»	»
6) Mumina Afrah Hirave	» 7173	»	»	»
7) Asli Soleman Guled	» 7174	»	»	»
8) Cadigia Abucar Scek	» 7175	»	»	»
9) Mariam Hagi Abdullahi	» 7176	»	»	»
10) Ascia Gurre Farah	» 7177	»	»	»
11) Habiba Elmi Osman	» 7178	»	»	»
12) Zahra Mohamed Elmi	» 7179	»	»	»
13) Safia Hagi Maò	» 7180	»	»	»

Art. 2.

La relativa spesa graverà sul Titolo 10/ Cap. 10 dell'esercizio finanziario 1963 e corrispondente al Titolo dell'esercizio finanziario 1964.

Mogadiscio, li 25 novembre 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro della Sanità

MOHAMED MOHAMUD ADDAN

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 110.

Mogadiscio, li 30 novembre 1963.

Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

D.P.R. 26 Novembre 1964, n. 8.

Compensi speciali per il personale del Ministero delle Informazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 prima parte della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

CONSIDERATO che parte del personale del Ministero delle Informazioni, oltre ai normali compiti di ufficio, svolge speciale attività continuativa di redazione, controllo ecc., attività esplicata anche in ore notturne e in giorni festivi;

RITENUTA in conseguenza la necessità di attribuire al predetto personale un compenso mensile, per l'anno finanziario in corso;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le Informazioni di concerto con il Ministero delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Con decorrenza 1° aprile 1964 e per la durata dell'anno finanziario in corso al personale del Ministero delle Informazioni sono attribuiti i seguenti compensi lordi:

Direttore Corriere della Somalia	Sh. So.	300 (trecento)
Redattore Corriere della Somalia	» »	400 (quattrocento)
Redattore Sauta Somali	» »	300 (trecento)
Redattore Prog. Radiodiff.	» »	300 (trecento)
Operatore Telescrivente	» »	150 (centocinquanta)
Direttore del Somali News	» »	300 (trecento)
Direttore Radio Mogadiscio	» »	300 (trecento)
Redattore dei programmi in lingua Italiana	» »	300 (trecento)
Redattore dei programmi in lingua Somala	» »	300 (trecento)
Radio operatori (n. 4) ciascuno	» »	100 (cento)
Capo tecnico di Radio Mogadiscio	» »	300 (trecento)
Segretario del Ministero e Capo Ufficio corrispondenza	» »	300 (trecento)
Direttore Sonna	» »	300 (trecento)

Art. 2.

La relativa spesa farà carico sul Titolo 8 Capitolo 10 del Bilancio dello Stato relativo all'esercizio finanziario in corso.

Mogadiscio, li 26 novembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

Il Ministro delle Informazioni
IUSUF ADEN BOWKAH

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 112.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti.
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 29 Novembre 1964, n. 9.
Nomina Membri Commissione Disciplina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 prima parte della Costituzione;
VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7 «Ordinamento del Personale Civile dello Stato»;
VISTO l'Art. 21 della summenzionata legge, 15 Marzo 1962;
RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Presidente e dei Membri della Commissione di Disciplina;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Con decorrenza 20 Novembre 1964 i sottoindicati sono nominati rispettivamente Presidente e Membri della Commissione di Disciplina per la durata di due anni:

On.le Ministro di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	On.le Mohamud Abdi Nur	Presidente
Sig.	Mohamed Ahmed Abdilleh	Membro
»	Mohamed Hagi Hussein	»
»	Mohamud Mursal Ali	»
»	Aden Farah Abrar	»
»	Abdurahman Giama Barre	»
»	Ali Aden Musse	»
»	Mohamed Ahmed Mohamud	»
»	Mohamed Abukar Abati	»
»	Ali Hersi Farah	»
»	Mohamed Ganni Mohamed	»

Mogadiscio, li 29 novembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 107.
Mogadiscio, li 8 dicembre 1964.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.M. 3 Novembre 1964, n. 10.

Cessazione dal servizio giudiziario e trasferimenti di Magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 della Costituzione;

VISTO l'Art. 83 della Costituzione;

VISTO l'Art. 96 n. 3 della Costituzione, in relazione all'Art. 24 n. 2 dell'Ordinamento Giudiziario, per la destinazione di magistrati ad altra sede;

VISTO l'Art. 24 n. 2 del sopra specificato Ordinamento Giudiziario relativo alla destinazione dei magistrati ad altra sede;

VISTO l'Art. 23 lettera (f) della legge 15 marzo 1962 n. 7 relativo alla cessazione dal servizio;

VISTO l'Art. 17 comma 2 della legge 15 marzo 1962 n. 7 relativo al trattamento di previdenza;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore Giudiziario giusta delibera 18 luglio 1964.

DECRETA:

Art. 1.

Il seguente personale giudiziario cessa dal servizio per le ragioni segnate a fianco di ciascun nominativo:

1) Il magistrato Omar Osman Yaleh per volontarie dimissioni rassegnate tramite il Consiglio dei Ministri con foglio 73063 in data 22-12-63 per essere collocato a riposo;

2) Il Cancelliere Ismail Mohamed Ali cessa dal servizio di Cancelleria giudiziaria ai sensi dell'art. 4 della legge sulle elezioni Politiche;

3) Il magistrato Scek Mohamed Ahmed cessa dal servizio giudiziario per dimissioni volontarie rassegnate con foglio 0/48715 datato 9-5-64 e foglio 0/48478 datato 9-5-64, del Dipartimento del Personale;

4) Il magistrato Dr. Abdulaziz Nur Herzi cessa dal servizio giudiziario per dimissioni volontarie rassegnate come da foglio 425471 datato 3-5-64 della Corte Suprema della Somalia;

5) Il magistrato Ibrahim Ali Atteyeh cessa dal servizio giudiziario per dimissioni volontarie rassegnate come da foglio ER/PER/2 datato 11-6-64 della Regione di Burao.

Art. 2.

Trasferimento personale giudiziario:

1) Il magistrato Scek Nur Ali Osman è trasferito a domanda datata 8-9-64 dalla sede di Bardera alla Sezione Civile distaccata di Ionte del Tribunale Distrettuale di Chisimaio;

2) Il magistrato Scek Mohamed Iusuf Ber è trasferito, a domanda datata 8-6-64, dalla Sezione Civile distaccata a Hordio alla Sede di Scusciuban;

3) Il magistrato Scek Mohamed Issak è trasferito, a domanda datata 6-4-64, dalla Sezione distaccata a Mahaddei, del Tribunale Distrettuale di Giohar, alla sede di El Bur.

Art. 3.

Revoca trasferimento personale giudiziario:

1) Per ragioni di salute ed in seguito a istanza è revocato il trasferimento da Mogadiscio a Chisimaio del magistrato Scek Mohamed Ali Iare, trasferimento che era stato disposto con D.P.R. 5 aprile 1964.

Mogadiscio, li 3 novembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro di Grazia e Giustizia
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 92.

Mogadiscio, li 15 novembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 8 Dicembre 1964, n. 11.

Nomina del Direttore Generale della Direzione Generale per la Pianificazione e per le Ricerche e Cartografia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 prima parte della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto P. R. 17 dicembre 1962, n. 316, sull'Organizzazione generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

VISTO il Rapporto della Commissione per l'inquadramento del personale Civile dello Stato;

RITENUTA la necessità di nominare un Direttore Generale per la Direzione Generale per la Pianificazione e per le Ricerche e Cartografia;

SENTITO quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 1964;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Articolo Unico

Con decorrenza 21 maggio 1964, il Consigliere di 3a Classe A/6° Dr. Abdurahman Mohamed Hassan F. n. 1223 è nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la Pianificazione e per le Ricerche e Cartografia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la retribuzione delle indennità di carica e di alloggio, prescrittegli dalla legge.

Mogadiscio, li 8 dicembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 113.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 13 Dicembre 1964, n. 12.

Nomina Capo Dipartimento Amministrativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 75 prima parte della Costituzione;

VISTO l'Art. 45 del D. A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO l'Art. 9 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

CONSIDERATO che il Funzionario Hagi Elmi Abdulle — F. N. 2940 c/c 4437 (Cat. «A» Grado 7°) ha ricoperto la carica di Capo Dipartimento Amministrativo presso il Ministero della Pubblica Istruzione per il periodo dal 1° luglio 1960, al 31 dicembre 1962;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, alla nomina di diritto, al fine di sanare la posizione amministrativa del predetto Funzionario, onde poter corrispondere le indennità di carica e di alloggio spettanti al predetto;

SENTITO il Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1964;
SU PROPOSTA del Ministro della Pubblica Istruzione;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Hagi Elmi Abdulle è nominato, ora per allora, Capo Dipartimento Amministrativo presso il Ministero della Pubblica Istruzione per il periodo dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1962;

Art. 2.

Al predetto Funzionario per il periodo di tempo di cui all'art. 1, saranno corrisposte le indennità di carica e di alloggio previste dalle disposizioni vigenti;

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Titolo 9 Capitolo 3, relativo al Ministero della Pubblica Istruzione, del Bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Mogadiscio, li 13 dicembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Dr. KENADIT AHMED JUSUF

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLEH FARAH

VISTO e Registrato, - Reg. n. 2 foglio n. 122.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 20 Dicembre 1964, n. 13.

Personale giudiziario. Trasferimenti e cessazione dal servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 75 e 83 della Costituzione;

VISTO l'Art. 96 n. 3 della Costituzione in relazione all'art. 24 n. 2 dell'Ordinamento Giudiziario per la destinazione di magistrati ad altre sedi;

VISTO l'Art. 24 n. 2 del Decreto Legislativo 12 giugno 1962, n. 3 «Ordinamento Giudiziario» relativo alla destinazione dei magistrati ad altra sede;

VISTO l'Art. 32 lettera (f) della legge 15 marzo 1962, n. 7 relativo alla cessazione dal servizio;

VISTO l'Art. 17 comma 2 della legge 15 marzo 1962, n. 7 relativo al trattamento di previdenza;

SENTITO il parere favorevole del Consiglio Superiore Giudiziario;

DECRETA:

Art. 1.

Con effetto immediato si dispone il trasferimento del seguente personale giudiziario:

1) il magistrato Scek Abdulcadir Dagane — F. N. 1360 — è trasferito a domanda, dalla sede del Tribunale Distrettuale di Merca alla sede della Sezione distaccata a Chisimaio della Corte di Appello;

2) il magistrato Scek Aues Scek Mohamed Ali — F. N. 6175 — è trasferito per esigenza di servizio dalla sede di Rahole alla sede del Tribunale Distrettuale di Merca;

3) il magistrato Scek Omar Moalim Iusuf — F. N. 1141 — è trasferito per esigenze di servizio dalla sede del Tribunale Distrettuale di Chisimaio alla sede del Tribunale Distrettuale di Gelib;

4) il magistrato Scek Mohamed Gassim Farah — F. N. 1576 — è trasferito per esigenze di servizio dalla sede del Tribunale Distrettuale di Gelib alla sede del Tribunale Distrettuale di Chisimaio;

5) il magistrato Scek Mohamed Abdurahman — F. N. 6861 — è trasferito per esigenze di servizio dalla sede del Tribunale Distrettuale di Chisimaio alla sede del Tribunale Distrettuale di Balad;

6) il magistrato Scek Mohiddin Mohamed Issak — F. N. 1147 — è trasferito dalla sede del Tribunale Distrettuale di Moga-dico alla sede del Tribunale Distrettuale di Chisimaio;

7) il magistrato Scek Abdurahim Scek Omar — F. N. 1306 è trasferito per esigenze di servizio dalla sede del Tribunale Distrettuale di Balad alla sede del Tribunale Distrettuale di Mogadiscio;

8) il magistrato Scek Mohamed Giama Uarfa — F. N. 1043 — è trasferito per esigenze di servizio dalla sede del Tribunale Distrettuale di Giohar alla sede del Tribunale Distrettuale di Mogadiscio;

9) il magistrato Scek Ibrahim Abicar Scego — F. N. 2974 — è trasferito per esigenze di servizio dalla sede del Tribunale Distrettuale di Lugh alla sede del Tribunale Distrettuale di Giohar.

Art. 2.

Con lo stesso effetto immediato il magistrato Scek Mohamed Ugas Aden — F. N. 6167 — cessa dal servizio giudiziario per dimissioni volontarie rassegnate con domanda del 10-8-64, trasmessa con foglio n. 426006 della Corte Suprema dell'11 agosto 1964, e viene messo a disposizione del Dipartimento del Personale per le determinazioni di competenza.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1964. **ADEN ABDULLA OSMAN**

Il Ministro di Grazia e Giustizia

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 136.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D.P.R. 26 Dicembre 1964, n. 14.

Nomina di Ministro «ad interim» delle Informazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 78 della Costituzione;

VISTO l'Art. 8 (1) della Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un Ministro «ad interim» delle Informazioni essendo il Titolare, On. Yusuf Aden Boukae, in data 26 dicembre 1964, partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 26 dicembre 1964 il Primo Ministro On. Abdilrizak Hagi Hussen, è nominato Ministro «ad interim» delle Informazioni.

Mogadiscio, li 26 dicembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.M. 30 Novembre 1964, n. 15.

Graduatoria del concorso per l'assunzione di n. 3 impiegati, 2 assistenti e 8 infermieri di categoria «C», grado X¹, con lo stipendio lordo mensile di Sh. So. 250, e n. 23 subalterni da inquadrare nella categoria «D», grado XV, con lo stipendio lordo mensile di Sh. So. 125.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'Art. 83 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTO il foglio n. 526983 del 24-1-1963, col quale il Ministero della Sanità Veterinaria e Lavoro ravvisata l'urgente necessità di dovere assumere il personale in oggetto;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 0/46532, in data 15-11-1963, registrato dal Magistrato ai Conti registro n. 4, foglio n. 47, in data 30-11-1963, che bandisce il concorso, suindicato, e nomina allo stesso tempo la Commissione Esaminatrice;

VISTO l'Art. 5 del predetto bando di concorso;

VISTI i prospetti ed i verbali degli esami per tutti i tre gruppi: impiegati, assistenti ed infermieri, subalterni;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice del concorso sopra citato;

GRADUATORIA DEI VINCITORI

		<i>Voti riportati</i>
<i>A) Impiegati:</i>		
1)	Awes Abdullahi Omar	285
2)	Abdullahi Ali Haile	280
3)	Mustafa Hagi Ahmed	270
<i>Idonei:</i>		
4)	Zahra Said Ahmed	pari merito 255
5)	Mohamed Ahmed Hussein	» » 255
6)	Musse Raghe Dini	» » 250
<i>B) Assistenti ed Infermieri:</i>		
1)	Scerif Osman Mahadi	» » 75
2)	Hussen Sigulle Hassan	» » 75
3)	Salah Sceek Ali	» » 73
4)	Nura Hassan Giumale	» » 72
5)	Ibrahim Herzi Diriz	» » 70
6)	Mohamed Farah Hassan	» » 66
7)	Abò Maio Osmar	» » 66
8)	Shamis Guled Guma	» » 66
9)	Aden Hirre Awod	» » 60

C) *Subalterni — Aggrudicazione:*

a) *Piantoni*

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1) Osman Hussen Culmie | 10-10 |
| 2) Mohamed Sceek Sirat | 9-10 |
| 3) Mohamed Mursal Aden | 6-10 |
| 4) Ali Giumale Abdi | 8-10 |
| 5) Ibrahim Adan Abdi | 8-10 |
| 6) Mohamed Diblave Ossoble | 7-10 |
| 7) Habiba Hussen Gagale | 6-10 |
| 8) Mariam Hussen Dahir | 6-10 |
| 9) Fatuma Hagi Gaal | 6-10 |

b) *Cuochi*

- | | |
|----------------------|------|
| 1) Aden Ker Alio | 7-10 |
| 2) Iusuf Elmi Farah | 7-10 |
| 3) Amina Hassan Daud | 6-10 |

c) *Lavandai*

- | | |
|----------------------------|------|
| 1) Mariam Abdulcadir Farah | 6-10 |
| 2) Abdi Giama Samantar | 7-10 |
| 3) Abdi Ali Said | 6-10 |

d) *Guardiani*

- | | |
|--------------------------|------|
| 1) Malak Alio Ahmed | 7-10 |
| 2) Hussen Culmie Giumale | 6-10 |

e) *Spazzini*

- | | |
|------------------------|------|
| 1) Edagò Aden Gelle | 7-10 |
| 2) Saida Auod Abdulle | 6-10 |
| 3) Osman Sceek Ibrahim | 8-10 |
| 4) Mohamed Nur Hassan | 7-10 |
| 5) Aden Sceek Ibrahim | 8-10 |

f) *Camalo*

- | | |
|------------------|------|
| 1) Ali Abdi Adan | 7-10 |
|------------------|------|

Art. 2.

Nel gruppo degli impiegati i primj tre sono dichiarati vincitori;
— nel gruppo degli infermieri ed assistenti i primj due sono dichiarati assistenti sanitari, gli altri sette sono dichiarati infermieri;

— nel gruppo dei subalterni, i primj nove sono dichiarati piantoni, i rimanenti sono dichiarati: tre cuochi, tre lavandai, due guardiani, cinque spazzini e uno camalo.

Mogadiscio, li 30 novembre 1963.

p. IL PRIMO MINISTRO
Mohamed Sceek Mohamed Daher

VISTO e Registrato - Reg. n. 4 foglio n. 64.

Mogadiscio, li 30 novembre 1963.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

D.M. 3 Ottobre 1964, n. 16.

Istituzione Tribunali Distrettuali

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 2 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con Decreto Legislativo 12 giugno 1962 n. 3;

VISTO l'Art. 32 del sopra citato Ordinamento Giudiziario;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1963 n. 17 pubblicato nel Bollettino Ufficiale 26 febbraio 1964 Suppl. n. 3 al n. 2 relativo alla istituzione di Distretti;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1963 n. 15 pubblicato nel predetto Bollettino Ufficiale relativo alla istituzione del Distretto di Coriolei;

SENTITO il parere favorevole del Consiglio Superiore Giudiziario, fornito con delibera 18 luglio 1964.

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1964 sono istituiti i seguenti Tribunali Distrettuali:

- Tribunale Distrettuale di Buhodle;
- Tribunale Distrettuale di Las Gorei;
- Tribunale Distrettuale di Garadag;
- Tribunale Distrettuale di Goriolal.

Mogadiscio, li 3 Ottobre 1964.

IL MINISTRO

Abdourahman Haji Mutin

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 18 Febbraio 1964, n. 17.

Decreto di approvazione della Convenzione di credito dell'ammontare di scellini somali tre milioni stipulata fra il Governo Somalo e la Banca Nazionale Somala.

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83 della Costituzione;

VISTO l'Art. 3 della legge 30 ottobre 1961, n. 28, relativo all'autorizzazione concessa al Governo di contrarre con la Banca Nazionale Somala un prestito senza interessi di durata non inferiore a venti anni e di ammontare non superiore a scellini somali tre milioni:

VISTA la convenzione di credito stipulata in data 1° febbraio 1964 tra il Governo Somalo e la Banca Nazionale Somala relativa alla concessione di un prestito venticinquennale di scellini somali tre milioni:

DECRETA:

Art. 1.

Con le decorrenze in essa indicata, è approvata e resa esecutiva la convenzione di credito stipulata in data 1° febbraio 1964 tra il Governo Somalo e la Banca Nazionale Somala, relativa alla concessione, da parte di quest'ultima al Governo medesimo, di un prestito venticinquennale senza interessi dell'ammontare di Shs. So. 3.000.000 (tre milioni).

Il presente decreto sarà inviato al Magistrato ai conti per la registrazione, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1964.

IL MINISTRO

Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 217.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 6 Maggio 1964, n. 18.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Iusuf Mohamed.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 10-10-1956, presentata dal Sig. Hagi Iusuf Mohamed intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Villani;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 6 del 1° Giugno 1957, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 13657 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 231° seduta del 9 Dicembre 1958;

VISTO il progetto n. 11189 variante al progetto n. 13657 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 257° seduta del 7 Settembre 1961 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA le bollette numeri 253 e 284 in data 29-5-1958 e 17-6-1958, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hagi Iusuf Mohamed ha pagato la somma di So. 3.672, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio, della superficie di mq. 1224, sito in Mogadiscio — in via Villani;

VISTO il verbale di consegna in data 27 Ottobre 1958, redatto dal Servizio Tecnico Erariale, dal quale si rileva che, per ragioni di lottizzazione, è stata consegnata al Sig. Hagi Iusuf Mohamed una superficie di mq. 865, cioè inferiore di mq. 359, a quella che il predetto Sig. Hagi Iusuf Mohamed ha pagato con sopraddette bollette numeri 253 e 284 in data 29-5-1958 e 17-6-1958;

VISTA la dichiarazione del Sig. Omar Hagi Mohamed nella qualità di procuratore generale del cugino Hagi Iusuf Mohamed, con la quale rinuncia alla restituzione della somma pagata in più per mq. 359, della maggiore superficie di terreno in un primo tempo accertata e poi modificata per ragioni di piano di lottizzazione;

VISTO il foglio n. 600039 di prot. in data 9 Gennaio 1964 del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 7 Ottobre 1961, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Via Villani, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 7002 di prot. in data 3 Luglio 1962;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Hagi Iusuf Mohamed la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 865, sito in Mogadiscio — in Via Villani.

Mogadiscio, li 5 maggio 1964.

IL MINISTRO
Abdulkadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 142.

Mogadiscio, li 21 giugno 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

Reg. a Mogadiscio il 4-11-1964 al N. 861 Atti Pubblici Vol. 15.

Esatti So. 324,50 (Duecentotrentaquattro e 50 centesimi.)

IL PROCURATORE

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 18 Maggio 1964, n. 19.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Marziano Salvatore.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83; secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le con-

cessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 16-12-1961, presentata dal Sig. Mohamed Abdulcadir Ismail Iusuf intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — V Km. per Afgoi;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 5 al n. 6 del 20 Giugno 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 292ª seduta del 15-8-1962;

VISTA la Bolletta n. 012560 in data 5 Giugno 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Abdulcadir Ismail ha pagato la somma di So. 480, quale prezzo di concessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta mq. 960, è stata consegnata al Sig. Mohamed Abdulcadir Ismail, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23-6-1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 3183 di Rep. in data 27 Novembre 1963, registrato a Mogadiscio il 3 Ottobre 1963 al n. 805 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Micheal Joseph Mariano con il quale il Sig. Mohamed Abdulcadir Ismail cede e trasferisce al Sig. Marziano Salvatore tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 960, sito in Mogadiscio — V Km. per Afgoi;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Marziano Salvatore l'area di terreno demaniale di mq. 960, sito in Mogadiscio — V Km. per Afgoi, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 18 Maggio 1964 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Marziano Salvatore.

Mogadiscio, li 18 maggio 1964.

IL MINISTRO
Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 117.

Mogadiscio, li 6 maggio 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

Reg. a Mogadiscio il 23-11-1964 al n. 926 Atti Pubblici, Vol. 15.
Esatti Sh. So. 65,95 (Sessantacinque e 95 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 21 Giugno 1964, n. 20.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società AGIP (Somalia) S. p. A.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 21-11-1961, presentata della Società AGIP (Somalia) S. p. A. intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'abo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 7 del 10 Luglio 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 288° seduta del 18-7-1962;

VISTA la bolletta n. 005344 in data 13-1-1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Società AGIP (Somalia) S.p.A. ha pagato la somma di So. 419,45, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 419,45, è stata consegnata alla Società AGIP (Somalia) S.p.A. come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 25-4-1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 14 Giugno 1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 18-7-1962, è stata realizzata conformemente al progetto stesso,

VISTO il nulla-osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, IV Km. per Afgoi, rilasciato dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 10513 di prot. in data 27 Agosto 1963;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A. la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 419,45, sito in Mogadiscio — IV Km: per Afgoi;

Mogadiscio, li 21 Giugno 1964.

IL MINISTRO
Abdulkadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 209.

Mogadiscio, li 18 luglio 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. Ali AHMED OMAR

Reg. a Mogadiscio il 6-8-1964 al N. 585 Atti Pubblici Vol. 15.

Esatti Sh. So. 48,85 (Quarantaotto e 85 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 23 Giugno 1964, n. 21.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ibrahim Ali Okera.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 16-6-1959, presentata dal Sig. Ibrahim Ali Okera intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appazzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Medina;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 4 del 1 Aprile 1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 11014 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella 261° seduta del 29 Ottobre 1960;

VISTO il progetto n. 3197 variante al progetto n. 11014 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 328° seduta del 16-3-1964 e concernente la costruzione di un edificio ad uso Stazione di Servizio;

VISTA la bolletta n. 234 in data 15 Gennaio 1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ibrahim Ali Okera ha pagato la somma di So. 2.422,50, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 4.845, è stata consegnata al Sig. Ibrahim Ali Okera come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Aprile 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 15-6-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 16-3-1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Via Medina, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 9486 in data 14 Giugno 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ibrahim Ali Okera la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 4.845, sito in Mogadiscio — in Via Medina.

Mogadiscio, li 23 Giugno 1964.

IL MINISTRO
Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 199.

Mogadiscio, li 12 luglio 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

*Reg. a Mogadiscio, il 15-8-1964, al N. 586 Atti Pubblici Vol. 15.
Esatti So. 163,90 (Centosessantatre e 90 centesimi).*

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 13 Agosto 1964, n. 22.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea; approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 10 Luglio 1959, presentata dal Sig. Abdulcadir, Mohamed Aden intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via IV Km. per Afgoi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 4 al n. 12 del 26-12-1959, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 332° seduta del 6 Giugno 1964;

VISTA la bolletta n. 4418 in data 6-5-1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Abdulcadir Mohamed Aden ha pagato la somma di So. 215, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta mq. 430, è stata consegnata al Sig. Abdulcadir Mohamed Aden come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Gennaio 1962;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 15-6-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 6 Giugno 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio in via IV Km. per Afgoi rilasciata dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 9485 di prot. in data 14 Giugno 1964;

VISTA la scrittura privata in data 22 Agosto 1962 n. 1438 di Rep. registrato a Mogadiscio il 11-10-1962 al n. 653 Atti Pubblici Vol. 12 Notaio Joseph Michael Mariano, con il quale il Sig. Abdulkadir Aden cede e trasferisce a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A. tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 412,50, sito in Mogadiscio — in via IV Km. per Afgoi;

VISTO l'atto aggiunto in data 4-7-1964 n. 3990, a rogito Notaio Michael Joseph Mariano dal quale si rileva che la superficie del terreno ceduta all'AGIP (Somalia) S.p.A. dal Sig. Abdulkadir Mohamed Aden di mq. 430, e non di mq. 412,50, come erroneamente scritto nella sopracitata scrittura privata;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A. la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 430, sito in Mogadiscio — in Via IV Km. per Afgoi;

Mogadiscio, li 13 Agosto 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 2.

Mogadiscio, li 18 agosto 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

Reg. a Mogadiscio l'11-11-1964 al N. 800 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 57,20 (Cinquantesette e 20 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 13 Agosto 1964, n. 23.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 27 Gennaio 1962, presentata della Società AGIP (Somalia) S.p.A. intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 4 al n. 10 del 15-10-1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 326° seduta del 27 Gennaio 1964;

VISTA la bolletta n. 25295 in data 7-6-1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Società AGIP (Somalia) S.p.A. ha pagato la somma di So. 514, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta è di mq. 257, è stata consegnata alla Società AGIP (Somalia) S.p.A. come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 21 Giugno 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 1-8-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 27 Gennaio 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in via IV Km. per Afgoi rilasciata dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 9483 di prot. in data 14 Giugno 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Società AGIP (Somalia) S.p.A. la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 257, sito in Mogadiscio — in via IV Km. per Afgoi.

Mogadiscio, li 13 agosto 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 1.

Mogadiscio, li 18 agosto 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

*Reg. a Mogadiscio l'11-11-1964 al N. 879 Atti Pubblici, Vol. 15.
Esatti Sh. So. 72,55 (Settantadue e 55 centesimi).*

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 19 Ottobre 1964, n. 24.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ali Issa Ali.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 11-12-1958, presentata dal Sig. Bascir Ali Hagi intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Talmone;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 5 del 2 Maggio 1959, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 892 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 233° seduta del 24 Gennaio 1959;

VISTO il progetto n. 2599 variante al progetto n. 892 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 286° seduta del 30-5-1962 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 3383 in data 12 Dicembre 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Bascir Ali Hagi ha pagato la somma di So. 10.080, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 840, è stata consegnata al Sig. Bascir Ali Hagi come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 13 Dicembre 1960;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 21-9-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 30-5-1962, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Via Talmone rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 12704 di prot. in data 17 Agosto 1964;

VISTO l'atto n. 15.920 di Rep. in data 14 Dicembre 1960, registrato a Mogadiscio il 17 Dicembre 1960 al n. 287 Atti Pubblici Vol. XI a rogito Notaio Mario Ciotola con il quale il Sig. Bascir

Ali Hagi cede e trasferisce al Sig. Ali Issa Ali tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 840, sito in Mogadiscio — in Via Talmone;

CONSIDERATO che, sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ali Issa Ali la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 840, sita in Mogadiscio — in Via Talmone.

Mogadiscio, li 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO
Awil Hagi Abdullahi Farah:

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 181.

Mogadiscio, li 28 ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio il 15-11-1964 al N. 889 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 587,40 (Cinquecentottantasette e 40 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 19 Ottobre 1964, n. 25.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Ugass Aden.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 28-4-1963, presentata dal Sig. Mohamed Ugass Aden intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Valle Nord;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 10 al n. 12 del 30-12-1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 329ª seduta del 13 Aprile 1964;

VISTA la bolletta n. 23363 in data 9 Maggio 1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Ugas Aden ha pagato la somma di So. 405, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 405, è stata consegnata al Sig. Mohamed Ugass Aden, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 5 Luglio 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Mohamed Ugass Aden l'area di terreno demaniale di mq. 405, sito in Mogadiscio — in Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 11-10-1964 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Mohamed Ugass Aden.

Mogadiscio, li 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 182.

Mogadiscio, li 28 ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio il 23-11-1964 al N. 927 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 40,60 (Quaranta e 60 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 19 Ottobre 1964, n. 26.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Osman Ali Auadi.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 3-11-1962, presentata dal Sig. Osman Ali Auadi intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Valle nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 1 al n. 1 del 10 Gennaio 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 307ª seduta del 11-3--1963;

VISTA la bolletta n. 008600 in data 26 Marzo 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Osman Ali Auadi ha pagato la somma di So. 202,50, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 405, è stata consegnata al Sig. Osman Ali Auadi, come si rivela dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Aprile 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Osman Ali Auadi l'area di terreno demaniale di mq. 405, sito in Mogadiscio — in Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 11-10-1964 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Osman Ali Auadi.

Mogadiscio, li 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 183.

Mogadiscio, li 28 ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio il 30-11-1964 al N. 941 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 39,30 (Trentanove e 30 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 19 Ottobre 1964, n. 27.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Amin Adde Osman.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 21-3-1961, presentata dal Sig. Amin Adde Osman intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Ghislemi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Suppl. n. 6 al n. 11 del 25 Novembre 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 324° seduta del 19 Dicembre 1963;

VISTA la bolletta n. 18566 in data 29 Dicembre 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Amin Adde Osman ha pagato la somma di So. 2.070, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 207, stata consegnata al Sig. Amin Adde Osman come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 6 Gennaio 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 24 Settembre 1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 13-12-1963, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Via Ghislemi — rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 2840 di prot. in data 17 Maggio 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Amin Adde Osman la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 207, sita in Mogadiscio — in Via Ghislemi.

Mogadiscio, li 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 160.

Mogadiscio, li 20 ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio il 22-10-1964 al N. 827 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 138,35 (Centotrentotto e 35 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 28 Ottobre 1964, n. 28.

Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg. Ali Dirie Uarsame e Abdulcadir Scek Abdalla Mohamud.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 11-10-1960, presentata dai Sigg. Ali Dirie Uarsame e Abdulcadir Scek Abdalla intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Colombia;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge a l'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 3 del 1° Marzo 1962, senza opposizioni da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 290° seduta del 11-7-1962;

VISTA la bolletta n. 7236 in data 6-8-1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che i Sigg. Ali Dirie Uarsame e Abdulcadir Scek Abdalla hanno pagato la somma di So. 3.000, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 500, è stata consegnata ai Sigg. Ali Dirie Uarsame e Abdulcadir Scek Abdalla, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 18 Agosto 1962;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio ai Sigg. Ali Dirie Uarsame e Abdulcadir Scek Abdalla l'area di terreno demaniale di mq. 500, sito in Mogadiscio — in Via Colombia, di cui alla planimetria allegata

alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 25-10-1964 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e gli interessati Sigg. Ali Dirie Uarsame e Abdulcadir Scek Mohamud.

Mogadiscio, li 28 ottobre 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 196.

Mogadiscio, li 7 novembre 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

*Reg. a Mogadiscio il 15-12-1964 al N. 986 Atti Pubblici, Vol. 15.
Esatti Sh. So. 184 (Centottantaquattro).*

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 18 Novembre 1964, n. 29.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Haji Elmi Mohamud.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 28-3-1962, presentata dal Sig. Haji Elmi Mohamud intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Belet-Uen;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini legge all'albo del Distretto di Belet-Uen, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 al n. 10 del 20 Ottobre 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di negozi e trattoria è stato approvato dal Servizio Tecnico Erariale in data 24 Luglio 1962;

VISTA la bolletta n. 8943 in data 29 Ottobre 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Sig. Hagi Elmi Mohamud ha provveduto al pagamento della somma di So. 162,25, quale prezzo di cessione dell'area richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di mq. 324,50, è stata consegnata all'interessato Sig. Hagi Elmi Mohamud, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 3 Marzo 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il foglio n. 949-V-22 di prot. in data 17 Agosto 1964, della Regione dell'Hiran dal quale risulta che la costruzione è stata eseguita conformemente al progetto approvato dal Servizio Tecnico Erariale in data 24 Luglio 1964;

VISTO il nulla-osta di abitabilità rilasciato dal Municipio di Belet-Uen con n. 182-17 di prot. in data 30-9-1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Hagi Elmi Mohamud la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 324,50 — sita in Belet-Uen.

Mogadiscio, li 18 novembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Hagi Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 221.

Mogadiscio, li 26 novembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 24 Novembre 1964, n. 30.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Dahir Hassan.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 274 di Rep. in data 23 Ottobre 1962, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 12 del 1° Dicembre 1962, con cui veniva dato al Sig. Ahmed Dahir Hassan in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi, della superficie di mq. 1050;

VISTO il progetto n. 4311 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 286° seduta del 30-5-1962;

VISTO il progetto n. 9521 variante al progetto n. 4311 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 318° seduta del 9-9-1963 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTO il verbale di accertamento in data 29-10-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 9-9-1963, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, IV Km. per Afgoi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 15937 di prot. in data 8 Agosto 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ahmed Dahir Hassan la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1050, sito in Mogadiscio — IV Km. per Afgoi.

Mogadiscio, li 24 novembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 222.

Mogadiscio, li 26 novembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio il 16-12-1964 al N. 997 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 17,55 (Diciassette e 55 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 24 Novembre 1964, n. 31.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamud Mohamed Sobrie.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA la domanda in data 11-10-1961, presentata dal Sig. Mohamud Mohamed Sobrie intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Valle Nord;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 4 al n. 6 del 25 Giugno 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 320° seduta del 14 Ottobre 1963;

VISTA la bolletta n. 18550 in data 22 Dicembre 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamud Mohamed Sobrie ha pagato la somma di So. 741, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta di mq. 741, è stata consegnata al Sig. Mohamud Mohamed Sobrie, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 31 Dicembre 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Mohamud Mohamed Sobrie l'area di terreno demaniale di mq. 741, sito in Mogadiscio — in Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 23 Novembre 1964, fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Mohamud Mohamed Sobrie.

Mogadiscio, li 24 novembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 225.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio l'8-12-1964 al N. 967 Atti Pubblici, Vol 15.

Esatti Sh. So. 59,05 (Cinquantanove e 0,5 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 24 Novembre 1964, n. 32.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hussein Jamal Virjee.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n.5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 24 Febbraio 1959, presentata dal Sig. Hussein Jamal Virjee intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 6 del 6 Giugno 1959, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 10982 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 245° seduta del 5 Novembre 1959;

VISTO il progetto n. 13129 variante al progetto n. 10982 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 294° seduta del 17-9-1962 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 6831 in data 29 Dicembre 1959, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hussein Jamal Virjee ha pagato la somma di So. 864, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 576, è stata consegnata al Sig. Hussein Jamal Virjee come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 22 Agosto 1960;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTA la 2° domanda in data 30-10-1961, presentata dal Sig. Hussein Jamal Virjee con la quale viene richiesto in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti in ampliamento alla concessione originaria;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta in ampliamento è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 7 del 10 Luglio 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un muro di cinta che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 294^o seduta del 17-9-1962;

VISTA la bolletta n. 8346 in data 8 Ottobre 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hussein Jamal Virjee ha pagato la somma di So. 288, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in ampliamento a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta in ampliamento di mq. 144, è stata consegnata al Sig. Hussein Jamal Virjee, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 14 Ottobre 1962;

VISTA la 3^o domanda in data 12-12-1962, presentata dal Sig. Hussein Jamal Virjee con la quale viene richiesto in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti in ampliamento alla concessione originaria;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta in ampliamento è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 6 del 1^o Giugno 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un muro di cinta che è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 319^o seduta del 9 Settembre 1963;

VISTA la bolletta n. 16430 in data 19 Ottobre 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hussein Jamal Virjee ha pagato la somma di So. 180, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in ampliamento a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta in ampliamento di mq. 90, è stata consegnata al Sig. Hussein Jamal Virjee, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 22 Ottobre 1963;

VISTO il verbale di accertamento in data 15-11-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 17-9-1962, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Villaggio Anzilotti rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 1169 di prot. in data 9 Giugno 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DÉCRETA

E' riconosciuta a favore del Sig. Hussein Jamal Virjee la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 810, sito in Mogadiscio — in Villaggio Anzilotti.

Mogadiscio, li 24 novembre 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 231.

Mogadiscio, li 3 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio il 15-12-1964 al N. 987 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 135,25 (Centotrentacinque e 25 centesimi).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 24 Novembre 1964, n. 33.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Razahusein Ahmed Muraji.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 16 Maggio 1960, presentata dal Sig. Scek Mohamed Mohamud Harir intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — a Nord del V Km. per Afgoi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 5 del 20 Maggio 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 318° seduta del 2 Settembre 1963;

VISTA la bolletta n. 16410 in data 7 Ottobre 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Scek Mohamed Mohamud Harir ha pagato la somma di So. 1.820, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 3.640, è stata consegnata al Sig. Scek Mohamed Mohamud Harir, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 Novembre 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 3854 di Rep. in data 4 Giugno 1964, registrato a Mogadiscio, l'8 Luglio 1964 al n. 475 Atti Pubblici Vol. 14 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Scek Mohamed Mohamud Harir cede e trasferisce al Sig. Razahussen Ahmed Muraji - minore - rappresentato dal procuratore e tutore Sig. Ali Mohamed Ahmed Muraji giusta procura n. 1974 di repertorio, registrata a Mogadiscio il 3 Marzo 1963 al n. 169 Atti Pubblici Vol. 13, a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq 3.640, sito in Mogadiscio — a Nord del V Km. per Afgoi;

DECRETA:

È concesso a scopo edilizio al Sig. Razahussen Ahmed Muraji l'area di terreno demaniale di mq. 3.640, sito in Mogadiscio — a Nord del V Km. per Afgoi, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 23 Novembre 1964, fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Razahussen Ahmed Muraji.

Mogadiscio, li 24 novembre 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 227.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Reg. a Mogadiscio il 5-12-1964 al N. 956 Atti Pubblici, Vol. 15
Esatti Sh. So. 122,10 (Centoventidue e 10 centesimi).*

IL PROCURATORE (Firma illeggibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 1 Dicembre 1964, n. 34.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Garofolo Luciano.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 11 Maggio 1960, presentata dal Sig. Garofolo Luciano intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Vitali;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2 del 1° Agosto 1960, senza opposizioni da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 3058 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 307° seduta del 11-3-1963;

VISTO il progetto n. 3930 variante al progetto n. 3058 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 329° seduta del 13 Aprile 1964, e concernente la costruzione di una recinzione;

VISTA la bolletta n. 008592 in data 24 Marzo 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Garofalo Luciano ha pagato la somma di So. 576, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 96, è stata consegnata al Sig. Garofalo Luciano come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 2-4-1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 3-8-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 13 Aprile 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio Via Vitali rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 3930 d prot. in data 2 Giugno 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Garofalo Luciano la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 96, sito in Mogadiscio — in Via Vitali.

Mogadiscio, li 1° dicembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 233.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Reg. a Mogadiscio il 12-12-1964 al N. 972 Atti Pubblici, Vol. 15.

Esatti Sh. So. 59 (Cinquantanove).

IL PROCURATORE (Firma illegibile)

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 15 Dicembre 1964, n. 35.

Nomina Commissione esaminatrice per il concorso per il reclutamento di n. 10 Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza.

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, cpv. 2°, della Costituzione;

VISTE le designazioni fatte dai Ministeri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, per quanto concerne la nomina del Presidente e di uno dei membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso per il reclutamento di n. 10 Allievi Ufficiali nel Corpo della Guardia di Finanza;

PER IL DISPOSTO dell'art. 6 del Decreto Presidenziale, n. 534.752 del 7 dicembre 1964, con cui è stato bandito il menzionato concorso;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione che dovrà procedere agli esami sulla regolarità delle domande prodotte e del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di cui alle pre-

messe, nonchè a sottoporre alle prove d'esami previsti dal relativo bando di concorso i candidati ammessi, è composta come segue:

Dr. DALL'ASTA Isidoro — Magistrato	Presidente
Ten. Col. ABDULLAHI Farah Ali — Comandante della Guardia di Finanza	Membro
Sig. HAGI Salah Scek Omar — Funzionario del Ministero delle Finanze	Membro
Prof. RODOLFO Stanish — Insegnante Scuole Medie	Membro
Ten. Col. ABDULLAHI Ahmed Addou — Vice Comandante della Guardia di Finanza	Membro
Magg. HUSSEN Farah — Ufficiale della Guardia di Finanza	Membro
S. Ten. ABU' Hagi Mugne — Ufficiale della Guardia di Finanza	Membro e Segretario.

Art. 2.

In considerazione che gli Allievi Ufficiali che risulteranno vincitori al concorso, dovranno frequentare i regolari corsi biennali presso l'Accademia della Guardia di Finanza Italiana, su designazione del Ministero delle Finanze, alla Commissione di cui al precedente articolo, parteciperà quale Ufficiale di collegamento il Cap. SAN MARTINO Giuseppe, Ufficiale Italiano che esplica le funzioni di esperto presso il Comando della Guardia di Finanza della Somalia.

Mogadiscio, 15 dicembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Hagi Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 118.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D.M. 16 Settembre 1964, n. 36.

Conferimento incarico d'insegnamento, nelle scuole primarie, a maestri diplomati per l'anno scolastico 1964-65.

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato»;

VISTO il decreto 12 febbraio 1957, n. 22, «Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole primarie»;

RITENUTO di dover procedere, per inderogabili esigenze di servizio, al conferimento dell'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, per l'anno scolastico 1964-65, ad un gruppo di maestri diplomati;

CONSIDERATA la impossibilità di far gravare le relative retribuzioni sul Tit. 9 dell'esercizio 1964;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1964-65 (dal 1° Settembre 1964 al 30 giugno 1965), è conferito l'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie ai seguenti maestri «diplomati», con assegnazione alla sede a fianco di ciascuno indicata:

- 1) — Abdi Ahmed Mohamed — ALULA (Gheselei)
- 2) — Abdi Hassan Cubo — EIL (Centro)
- 3) — Abdi Mohamed Aden — GALCAIO (Centro)
- 4) — Abdullahi Hussen Ibrahim — CANDALA (Magalayar)
- 5) — Abdullahi Mohamed Hassan — MERCA (Wagadi)
- 6) — Abdullahi Osman Hussen — EL BUR (Galhareri)
- 7) — Abdulcadir Abdi Keire — ADEN YAVAL (Centro)
- 8) — Abdulcadir Abdi Mohamed — ALULA (Centro)
- 10) — Abdulcadir Mohamed Moallim — EL DERE (Bud-Bud)
- 10) — Ahmed Gudle Ibrahim — SCUSCIUBAN (Centro)

- 11) — Ali Farah Abdi — ADEN YAVAL (Adadoi)
- 12) — Aminia Maio Omar — MOGADISCIO
- 13) — Fatuma Abdulcadir Moallim — CHISIMAIO
- 14) — Fatuma Ali Mohamed — CHISIMAIO (Centro)
- 15) — Hassan Gurhan Ibrahim — LUG GANANE (Tumalabadan)
- 16) — Hussein Mohammed Baadle — GIAMAMA (Kansumo)
- 17) — Ibrahim Mohammed Nur — SCUSCIUBAN (Centro)
- 18) — Ibrahim Ahmed Osman — EL DERE (Misiguai)
- 19) — Ibrahim Nur Ali — BULO BURTU (Magas)
- 20) — Ibrahim Yusuf Aden — CANDALA (Centro)
- 21) — Ischia Abucar Sceikh Mohamed — MOGADISCIO
- 22) — Khadigia Mussa Mudej — MOGADISCIO
- 23) — Maawilya Hilole Ali — GALCAIO (Centro)
- 24) — Mana Scerifa Ali Abo — MOGADISCIO
- 25) — Mohammed Ahmed Awad — GALCAIO (Beira)
- 26) — Mahmud Elmi Ali — HODDUR (Centro)
- 27) — Mohammed Scire Omar — BUR HACABA (Doi-Gab)
- 28) — Nur Sceikh Mohammed Abdi — GALCAIO (Centro)
- 29) — Said Ali Hagi Omar — SCUSCIUBAN (Hafun)
- 30) — Salah Hagi Murscid Mohammed — AFGOI (Bulolo)
- 31) — Scerifa Hagi Hussein Aden — MOGADISCIO.

Art. 2.

Ai medesimi spetta il trattamento economico mensile lordo di Sh. So. 300 (trecento) più le indennità e le gratifiche alle quali hanno diritto i maestri diplomati di ruolo.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Tit. 9, Cap. 1, dell'esercizio finanziario 1965.

Mogadiscio, li 16 Settembre 1964.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA
Dr. Kenadit Ahmed Yusuf

Il Primo Ministro a. i.
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 72.
Mogadiscio, li 27 ottobre 1964.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D. M. 17 Settembre 1964, n. 37.

Riconferma incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, per l'anno scolastico 1964-65, a maestro «non diplomato».

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del Personale civile dello Stato»;

VISTO il D. A. 12 febbraio 1957, n. 22, «Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole primarie»;

VISTO il proprio decreto 20 maggio 1964, n. 704.830 di prot., registrato al Reg. n. 1, foglio n. 245, col quale veniva conferita la supplenza d'insegnamento nelle scuole primarie, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1964, al maestro non diplomato Ahmed Salah Mahmud;

RITENUTO di dover procedere, per esigenze di servizio, alla riconferma dell'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, per l'anno scolastico 1964-65, a favore dello stesso insegnante;

SU PROPOSTA dal Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1964-65 (dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965), viene confermato l'incarico d'insegnamento, nelle scuole primarie, con assegnazione alla sede di Mogadiscio, a favore del maestro «non diplomato» Ahmed Salah Mahmud.

Art. 2.

Al medesimo spetta il trattamento economico mensile lordo di Sh. So. 200 (duecento), più le indennità e le gratifiche alle quali hanno diritto i maestri coadiutori del grado iniziale.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Tit. 9, Cap. 1 dell'esercizio finanziario 1964 e sul corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1965.

Mogadiscio, li 17 settembre 1964.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA,

Il Primo Ministro a. i.

Dr. Kenadif Ahmed Yusuf

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 73.

Mogadiscio, li 27 ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D.M. 20 Settembre 1964, n. 38.

Revoca incarico d'insegnamento a due istruttori pratici.

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTO il proprio decreto 28 luglio 1964, n. 707.598 di prot., registrato il 9-8-1964, Reg. n. 1, foglio n. 248, concernente il conferimento dell'incarico d'insegnamento nelle scuole secondarie a carattere tecnico-professionale, per l'anno scolastico 1964-65, agli istruttori pratici Abdi Mohammed Hirmoghe e Aden Mohammed Mahmud;

RITENUTO di dover revocare l'incarico conferito ai predetti istruttori pratici in quanto sotto la data del 29-8-1964 hanno cessato di prestare servizio perchè assegnatari di borse di studio all'estero;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Articolo Unico

Con effetto dal 1° settembre 1964 è revocato l'incarico d'insegnante conferito agli istruttori pratici Abdi Mohammed Hirmoghe e Aden Mohammed Mahmud col decreto ministeriale 28-7-1963 n. 707.598, registrato il 9-8-1964 al Reg. n. 1, foglio n. 248, indicato nelle premesse.

Mogadiscio, 20 settembre 1964.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA

Dr. Kenadif Ahmed Yusuf

Il Primo Ministro a. i.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 74.

Mogadiscio, li 27 ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D.M. 27 Settembre 1964, n. 39.

Retribuzione spettante all'istruttore pratico Abucar Gabò Sobrie per l'anno scolastico 1964-65.

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato»;

VISTO il decreto 17 gennaio 1955, n. 9, modificato dal decreto 30 marzo 1955, n. 44, contenente disposizioni per l'assunzione di istruttori pratici nelle scuole secondarie a carattere tecnico professionale;

VISTO il proprio decreto 28 luglio 1964, n. 707.598 di prot., registrato il 9-8-1964 al Reg. n. 1, foglio n. 248, in virtù del quale l'istruttore pratico Abucar Gabò Sobrie è stato riconfermato nell'incarico d'insegnamento per l'anno scolastico 1964-65 con lo stipendio lordo di Sh. So. 300.

CONSIDERATO il lodevole e lungo servizio dallo stesso prestato presso la Scuola di Avviamento Professionale a tipo Industriale;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

A parziale rettifica del proprio decreto 28 luglio 1964, n. 707.598 di prot., registrato il 9-8-1964 al Reg. n. 1, foglio n. 248, la retribuzione mensile spettante al lordo all'istruttore pratico Abucar Gabò Sobrie è stabilita nella misura di Sh. So. 350 (trecentocinquanta) per l'anno scolastico 1964-65 (dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965).

Art. 2.

La maggiore spesa graverà sullo stesso Tit. 9, Cap. 2, dello esercizio finanziario 1964 e sul corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1965.

Mogadiscio, 27 settembre 1964.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Il Primo Ministro a. i.

Dr. Kenadit Ahmed Yusuf

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 75.

Mogadiscio, li 27 ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D.M. 27 Settembre 1964, n. 40.

Riconferma incarico d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1964-65.

IL MINISTRO

VISTO l'Art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato»;

VISTO il decreto 3 febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'ordinanza 18 gennaio 1958, n. 1, contenente disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie;

VISTO il proprio decreto 23 agosto 1964, n. 708.730 di prot., registrato il 23 settembre 1964 al Reg. n. 2, foglio n. 55, col quale veniva conferita la supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie al maestro Ahmed Salah Abdillahi per il periodo 1° gennaio — 30 giugno 1964;

RITENUTO di dover riconfermare, per esigenze di servizio, la supplenza d'insegnamento allo stesso insegnante per l'anno scolastico 1964-65;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art.1.

Per l'anno scolastico 1964-65 (dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965) è riconfermata la supplenza d'insegnamento, per 20 ore settimanali di lingua inglese, presso la Scuola Media Inferiore di Mogadiscio, al maestro Ahmed Salah Abdillahi.

Art. 2.

Il trattamento economico spettante al predetto insegnante è di Sh. So. 350 (trecentocinquanta) lordi mensili, più due gratifiche pari ciascuna ad un quarto dello stipendio mensile, in ricorrenza delle festività del Ramadàn e dell'Arafa, per ogni anno di effettivo servizio prestato.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Tit. 9, Cap. 2, dell'esercizio finanziario 1964 e sul corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio 1965.

Mogadiscio, 27 settembre 1964.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA

Dr. Kenadif Ahmed Yusuf

Il Primo Ministro a. i.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 76.

Mogadiscio, li 27 ottobre 1964.


Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.





DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 30 Gennaio 1965 Suppl. N. 2 al N. 1

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 Novembre 1964, n. 41 — *Revoca provvedimento di cessazione dal servizio del Magistrato Scek Ali Farah Ali.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 Dicembre 1964, n. 42 — *Nomina dei rappresentanti dei consumatori e delle categorie economiche del Comitato Controllo Prezzi.* » 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 Gennaio 1965, n. 43 — *Nomina di Ministro «ad interim» delle Informazioni.* » 5
- DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 4 Gennaio 1965, n. 44 — *Nomina a Funzionario Delegato del Sig. Alberto Angelucci.* » 5
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 9 Giugno 1964, n. 45 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg. Hassan Ahmed Mohamed e Mohamed Hadafo Mohamed Ossoble.* » 6

- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 20
Agosto 1964, n. 46 — *Concessione di area di terreno
demaniale a favore del Sig. Mohamed Ahmed
Wehelie.* » 8
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 1° Di-
cembre 1964, n. 48 — *Concessione e conseguente li-
bera disponibilità di area di terreno demaniale a
favore del Sig. Calif Sudi Hassan.* » 9
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 22 Di-
cembre 1964, n. 49 — *Concessione e conseguente li-
bera disponibilità di area di terreno demaniale a
a favore del Sig. Abdulcadir Mohamed Nur.* » 11
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 17
Gennaio 1965, n. 50 — *Delega al Direttore Generale
Sig. Ali Said Arraleh per la firma dei contratti sti-
pulati dal Ministero delle Finanze nell'esercizio
finanziario 1965.* » 12
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 17
Gennaio 1965, n. 51 — *Delega al Direttore Generale
Sig. Ali Said Arraleh di autorizzazione delle spese
relative al Bilancio Ordinario 1965.* » 13
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
PUBBLICA 15 Ottobre 1964, n. 52 — *Conferimento
supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie
per l'anno scolastico 1964-65.* » 14

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

D. P. R. 21 Novembre 1964, n. 41.

Revoca provvedimento di cessazione dal servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 96 n. 5 della Costituzione; 23-28 e 31 dell'Ordinamento Giudiziario; 31 e 32 dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO il D. P. R. 5 aprile 1964, n. 152, con il quale, tra altri, era dichiarato cessato dal servizio, per raggiunti limiti di età, il Magistrato Scek Ali Farah Ali;

RITENUTO che il predetto Magistrato ha proposto istanza di revoca, per quanto lo concerne, del decreto in questione, allegando di non avere ancora raggiunto il sesantesimo anno di età;

CONSIDERATO che da accertamenti effettuati dal Dipartimento del Personale sin dal 1963 e non comunicati all'epoca al Ministero di Grazia e Giustizia, nonché dalla documentazione prodotta dall'interessato è risultato essere lo Scek Ali Farah Ali nato nell'anno 1906;

che, conseguentemente, è di giustizia revocare nei confronti del medesimo Magistrato il richiamato provvedimento di cessazione dal servizio, stante l'evidente errore di fatto;

SU PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

SENTITO il Consiglio Superiore Giudiziario, il quale ha espresso parere favorevole;

DECRETA:

E' revocato nei confronti del Magistrato Scek Ali Farah Ali, con effetto dalla sua emanazione, il D. P. R. 5 aprile 1964, n. 152, con il quale il predetto era dichiarato cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

Mogadiscio, li 21 Novembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro di Grazia e Giustizia
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 149.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 16 Dicembre 1964, n. 42.

Nomina dei rappresentanti dei consumatori e delle categorie economiche del Comitato Controllo Prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 83, comma 2, della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza 10 Marzo 1953, n. 6;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti dei consumatori e delle categorie economiche nel Comitato Controllo Prezzi per il biennio 1964-65;

VISTI i fogli n. 0825 del 13 Ottobre 1964 e n. 18132/64 del 12 Settembre 1964, rispettivamente dell'Assemblea Nazionale e della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia, relativi alle designazioni dei rappresentanti dei consumatori e delle categorie economiche, come previsto dall'art. 3 — secondo capoverso — della citata Ordinanza;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

DECRETA:

Articolo Unico

Ai sensi dell'art. 3 — secondo capoverso — della sopra citata Ordinanza, sono nominati, per il biennio 1964-1965, a rappresentare i consumatori e le categorie economiche nel Comitato Controllo Prezzi i seguenti signori:

- On. Mohamed Ahmed Hagi Saleh;
- On. Omar Mohamed Abdirahim;
- On. Abdullahi Ossoble Siad;
- On. Ali Alio Mohamed Barre;
- On. Hagi Mussa Bogor;
- Sig. Hassan Barre Toho;
- Dr. Athos Bartolucci;
- Sig. Hagi Salah Salim Bin Naghib.

Mogadiscio, li 16 Dicembre 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MOHAMUD ADDE ALI

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 152.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 17 Gennaio 1965 n. 43.

Nomina di Ministro «ad interim» delle Informazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTO il D. P.R. n. 14 del 26 dicembre 1964 di Nomina di Ministro «ad interim» delle Informazioni;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Ministro «ad interim» delle Informazioni, in sostituzione del precedente;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 12 Gennaio 1965 il Ministro On. Ahmed Yusuf Dualeh, Ministro degli Affari Esteri, è nominato Ministro «ad interim» delle Informazioni, in sostituzione del Primo Ministro che in pari data cessa dalle funzioni di Ministro «ad interim» delle Informazioni.

Mogadiscio, li 17 Gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D. P. R. 4 Gennaio 1965, n. 44.

Nomina a Funzionario Delegato del Sig. Alberto Angelucci.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 1961, n. 2, Ordine Amministrativo-Contabile;

VISTO l'art. 9 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, Ordine del Governo;

VISTO l'art. 20 — secondo comma — del D. P. R. 13 giugno 1964, n. 171;

RITENUTA necessaria la nomina di un Funzionario Delegato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè per tutti gli altri Organi, Uffici e Servizi indicati nella Legge n. 13 in data 31 dicembre 1964, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale supplemento n. 9 al n. 12 del 31 dicembre 1964, con potere di esigere le anticipazioni e far fronte alle spese di funzionamento e che provveda inoltre a redigere i rendiconti giustificativi delle anticipazioni fatte;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Alberto Angelucci, è nominato Funzionario Delegato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli Organi, Uffici e Servizi di cui alle premesse a decorrere dal 1° gennaio 1965;

Art. 2.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Mogadiscio, li 4 Gennaio 1965.

Abdirizak Hagi Ussen

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 3.
Mogadiscio, li 11 Gennaio 1965.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAME HAG IOSMAN*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 9 Giugno 1964, n. 45.

Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg. Hassan Ahmed Mohamed e Mohamed Hadafo Mohamud Ossoble.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizia contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 29 Gennaio 1963, presentata dai Sigg. Hassan Ahmed Mohamud e Mohamud Hadafo Mohamud Ossoble intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Belet Uen;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 9 del 1° Settembre 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 16103 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 325° seduta del 7 Gennaio 1964;

VISTA la Bolletta n. 19557 in data 19 Gennaio 1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che i Sigg. Hassan Ahmed Mohamud e Mohamud Hadafo Mohamud Ossoble hanno pagato la somma di So. 840, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta mq. 420, è stata consegnata ai Sigg. Hassan Ahmed Mohamud e Mohamud Hadafo Mohamud Ossoble come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 8 Febbraio 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio ai Sigg. Hassan Hamed Mohamud e Mohamud Hadafo Mohamud Ossoble l'area di terreno demaniale di mq. 420, sito in Mogadiscio — Via Belet Uen, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 6 Giugno 1964, fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e gli interessati Sigg. Hassan Ahmed Mohamud e Mohamud Hadafo Mohamud Ossoble.

Mogadiscio, li 9 Giugno 1964.

IL MINISTRO
Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 172.

Mogadiscio, li 29 Giugno 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. AHMED DAHIR

*Registrato a Mogadiscio il 5 gennaio 1965 al n. 9 atti pubblici,
Vol. 16, con Shs. So. 89,15.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 20 Agosto 1964, n. 46.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Ahmed Wehelie.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 14 Aprile 1958, presentata dal Sig. Mohamed Issa Ossoble intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge al albo Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 8 del 1° Agosto 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nello sua 298° seduta del 29 Ottobre 1962;

VISTA la bolletta n. 9889 in data 15 Dicembre 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Issa Ossoble ha pagato la somma di So. 2.400 quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1.200, è stata consegnata al Sig. Mohamed Issa Ossoble, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 6 Febbraio 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 2951 di Rep. in data 28 Settembre 1963, registrato a Mogadiscio il 1° Ottobre 1963 al n. 658 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Mohamed Issa Ossoble cede e trasferisce al Sig. Mohamed Ahmed Wehelie tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.200, sito in Mogadiscio — in Via Barone Franchetti;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio al Sig. Mohamed Ahmed Wehelie l'area di terreno demaniale di mq. 1.200, sita in Mogadiscio -- in Via Barone Franchetti, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 19-8-1964 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Mohamed Ahmed Wehelie.

Mogadiscio, li 20 Agosto 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 23.

Mogadiscio, li 27 Agosto 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

Registrato a Mogadiscio il 29 dicembre 1964, al n. 1019 atti pubblici, Vol. 15, con Shs. So. 158,75.

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 1 Dicembre 1964, n. 48.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Calif Sudi Hassan.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 24-4-1962, presentata dal Sig. Bascir Nur Ali intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio -- in Valle Nord;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Sppl. n. 1 al n. 9 del 10 Settembre 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 9636 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 295^o seduta del 24 Settembre 1962;

VISTO il progetto n. 4963 variante al progetto n. 9636 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 331^o seduta del 1-6-1964 e concernente la costruzione di un edificio ad uso abitazione;

VISTA la bolletta n. 8936 in data 25-10-1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Bascir Nur Ali ha pagato la somma di So. 2.130, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1065, è stata consegnata al Sig. Bascir Nur Ali come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 Ottobre 1962;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 29-10-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 1-6-1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Valle Nord rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 2829 di prot. in data 15 Settembre 1964;

VISTO l'atto n. 0538 di Rep. in data 29 Agosto 1964, registrato a Mogadiscio il 30 Agosto 1964 al n. 640 Atti Pubblici Vol. 15 a rogito Notaio Omar Hagi Mohamed Bod, con il quale il Sig. Bascir Nur Ali cede e trasferisce al Sig. Calif Sudi Hassan tutti i diritti presente e futuri sul terreno della superficie di mq. 1065, sito in Mogadiscio — in Valle Nord;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Calif Sudi Hassan la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1065, sita in Mogadiscio — in Valle Nord.

Mogadiscio, li 1 Dicembre 1964.

IL MINISTRO
Awil Hagi Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 275.

Mogadiscio, li 21 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 6-1-1965 al n. 13 Atti Pubblici, Vol. 16
con Sh. So. 152,65.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 22 Dicembre 1964, n. 49.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdulcadir Mohamed Nur.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep. ;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 1° Febbraio 1958, presentata dal Sig. Abdulcadir Mohamed Nur intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Villaggio Hagi Ragiab — Hamar Geb-Geb;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 5 del 2 Maggio 1958, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 225ª seduta dell'11 Settembre 1958;

VISTA la bolletta n. 477 in data 11 Novembre 1958, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Abdulcadir Mohamed Nur ha pagato la somma di So. 187.50, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 375, è stata consegnata al Sig. Abdulcadir Mohamed Nur come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 16 Gennaio 1959;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 5-12-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 11-9-1958, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Villaggio Hagi Ragiab — Hamar Ge-Geb rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 15475 di prot. in data 20 Ottobre 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposto per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Abdulcadir Mohamed Nur la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 375, sita in Mogadiscio — in Villaggio Hagi Ragiab — Hamar Geb-Geb.

Mogadiscio, li 22 Dicembre 1964.

IL MINISTRO
Awil Hagi Abduilahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 313.
Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 9 gennaio 1965, al n. 52 atti pubblici
Vol. 16, con Shs. So. 128,30.

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 17 Gennaio 1965, n. 50.

Delega al Direttore Generale Sig. Ali Said Arraleh, per la firma dei contratti stipulati dal Ministero delle Finanze nell'esercizio finanziario 1965.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 1961, n. 2, relativo all'Ordinamento Amministrativo Contabile;

VISTO il D. P. R. 17 dicembre 1962, n. 317, relativo al Regolamento della Contabilità dello Stato;

VISTA la Legge 31 dicembre 1964, n. 13 che approva il Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965;

RAVVISATA la necessità di delegare la firma dei contratti stipulati dal Ministero delle Finanze nell'esercizio finanziario del 1965, nell'ambito della propria competenza, al Direttore Generale Signor Ali Said Arraleh;

DECRETA:

Il Direttore Generale Sig. Ali Said Arraleh è delegato a firmare i contratti stipulati dal Ministero delle Finanze nell'ambito della propria competenza.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1964 e deve essere trasmesso al Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 17 Gennaio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 10.
Mogadiscio, li 21 Gennaio 1965.
Il Magistrato ai Conti:
Dr. ALI AHMED OMAR

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 17 Gennaio 1965, n. 51.

Delega al Direttore Generale Sig. Ali Said Arraleh, di autorizzazione delle spese relative al Bilancio Ordinario 1965.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 1961, n. 2, relativo all'Ordinamento Amministrativo Contabile;

VISTO l'art. 56 del D. P. R. 17 dicembre 1962, n. 317, relativo al Regolamento della Contabilità di Stato;

VISTA la legge 31 dicembre 1964, n. 13 che approva il Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965;

RAVVISATA la necessità di delegare il potere di autorizzare le spese del Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965 al Direttore Generale Sig. Ali Said Arraleh;

DECRETA:

Il potere di autorizzare le spese del Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965, nell'ambito della competenza del Ministero delle Finanze, è delegato al Direttore Generale Signor Ali Said Arraleh.

Il presente decreto ha effetto dal 1° Gennaio 1965 e deve essere trasmesso al Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 17 Gennaio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registraeto - Reg. n. 1 foglio n. 9.

Mogadiscio, li 21 Gennaio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

Dr ALI AHMED OMAR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D. M. 15 Ottobre 1964, n. 52.

Conferimento supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1964-65.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del Personale Civile dello Stato»;

VISTO il decreto 3 febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'ordinanza 18-1-1958, n. 1, contenente disposizioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie;

RITENUTO di dover procedere, per esigenze di servizio, al conferimento della supplenza d'insegnamento per l'anno scolastico 1964-65, a cinque insegnanti di materie scientifiche per coprire altrettante cattedre vacanti nelle scuole secondarie;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1964-65, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1964 al 30 giugno 1965, viene conferita la supplenza d'insegnamento di materie scientifiche, per 20 ore settimanali di

lezione, ai seguenti nominativi, muniti della licenza della Scuola Media Superiore, con assegnazione alla scuola a fianco di ciascuno indicata:

- 1) — ABDO' GASSIM NAGI — Istituto Professionale — Genale;
- 2) — ALI SALIM NASSER — Addetto al Gabinetto Scientifico della Scuola Media Superiore — Mogadiscio;
- 3) — HASSAN ALI MOHAMMED — Scuola Media Inferiore — Chisimaio;
- 4) — IBRAHIM MOHAMMED ABDI — Scuola Media Superiore — Mogadiscio;
- 5) — MOHAMMED ABDI ROBLE — Scuola Media Superiore — Mogadiscio;

Art. 2.

Il trattamento economico mensile spettante ad ciascuno di essi è stabilito nella misura di Sh. So. 450 (quattrocentocinquanta) lordi mensili, ad eccezione del Sig. Ibrahim Mohammed Abdi, per il quale la misura della retribuzione lorda mensile è di Sh. So. 600 (seicento), più due gratifiche pari a ciascuna ad un quarto dello stipendio mensile, in ricorrenza delle festività del Ramadàn e dell'Arafa, per ogni anno di effettivo servizio prestato.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Tit. 9/2 dell'esercizio finanziario 1964 e corrispondente al capitolo di spesa dell'esercizio 1965.

Mogadiscio, li 15 Ottobre 1964.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA

Il Primo Ministro

Kenadif Ahmed Yusuf

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 135.


Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE





DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 1° Febbraio 1965

N. 2

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

—○—

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 Gennaio 1965, n. 1 — *Conversione in Legge del Decreto-Legge 5 Ottobre 1964, n. 13, concernente la proroga del termine per l'istituzione dei ruoli e degli organici del personale civile dello Stato.*

Pag. 3

LEGGE 26 Gennaio 1965, n. 2 — *Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati politici e militari.*

» 4

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Ammortamento assegno circolare intestato al Sig. Hassan Khairy Ali (51).* » 5
- Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Ammortamento assegno circolare intestato al Sig. Hagi Ahmed Mohamed (52).* » 6
- AGIP (Somalia) S.p.A. — *Estratto verbale Assemblea Straordinaria (53).* » 7
- S.I.S.BA. Società Italo Somala Bananicoltura (Afgoi) — *Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria (54).* » 7
- S.A.G. Società Agricoltori Giuba S.p.A. (Chisimaio) — *Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria (55).* » 8
-

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 Gennaio 1965 N. 1.

Conversione in legge del Decreto-legge 5 ottobre 1964 n. 13 concernente la proroga del termine per l'istituzione dei ruoli e degli organici del personale civile dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

E' convertito in legge il Decreto-legge 5 ottobre 1964 n. 13 concernente la proroga del termine per l'istituzione dei ruoli e degli organici permanenti del personale civile dello Stato.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 20 gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

LEGGE 26 Gennaio 1965, N. 2.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati politici e militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per tutti i reati politici e militari commessi anteriormente al 1° Dicembre 1963.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Repubblica.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 26 gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro della Difesa
ADEN ISSAK AHMED

Il Ministro di Grazia e Giustizia
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale;

Letta l'istanza che precede; ritenuta l'attendibilità dei fatti ivi esposti, anche in relazione a quanto comunicato dalla Banca Nazionale Somala con nota del 23 gennaio 1965 n. 1.820; ritenuta la propria competenza; visti gli artt. 69 e 74 del D. 21-12-1933 n. 1736;

DECRETA l'ammortamento dell'assegno circolare n. 05260 del 30-11-64 della Banca Nazionale Somala intestato al Signor Hassan Khairy Ali di Sh. So. 2.600 (duemilaseicento).

AUTORIZZA l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dell'assegno dopo trascorso un termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

DISPONE che il duplicato dell'assegno stesso venga consegnato personalmente al Signor Hassan Khairy Ali, od eventualmente a persona da lui indicata munita di regolare e formale procura scritta.

MANDA al ricorrente di provvedere alla notifica del presente decreto alla Banca Nazionale Somala — Filiale di Mogadiscio — la quale lo terrà affisso per la durata di gg. 15 nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 23 gennaio 1965.

Il Cancelliere dirigente

OMAR ABDULLE

Il Giudice Regionale

Dr. I. DALL'ASTA

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale;

letta l'istanza che precede;

ritenuta l'attendibilità dei fatti ivi esposti, anche in relazione di quanto comunicato dalla Banca Nazionale Somala, con atto n. 2005 del 26-1-65;

ritenuta la propria competenza;

visti gli artt. 69 e 74 del D. 21-12-63 n. 1736;

Decreta l'ammortamento dell'assegno circolare n. 016910 del 26-12-64 della Banca Nazionale Somala, intestato al Signor Hagi Ahmed Mohamed, di Sh. So. 3.280 (tremiladuecentottanta).

AUTORIZZA l'istituto emittente a rilasciare il duplicato dell'assegno dopo trascorso un termine di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

DISPONE che il duplicato dell'assegno stesso venga consegnato personalmente al Signor Hagi Ahmed Mohamed, o eventualmente a persona da lui indicata munita di regolare e formale procura scritta.

MANDA al ricorrente di provvedere alla notifica del presente decreto alla filiale di Mogadiscio della Banca Nazionale Somala, la quale lo terrà affisso, per la durata di gg. 15 nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 27 gennaio 1965.

Il Cancelliere Dirigente

OMAR ABDULLE

Il Giudice Regionale

Dr. I. DALL'ASTA

AGIP (Somalia) S.p.A.
Con sede in Mogadiscio — Capitale Sh. So. 4.000.000 int. vers.

L'Assemblea degli azionisti dell'AGIP (Somalia) S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria il giorno 29-12-1964, in Mogadiscio presso la Sede Sociale, in via Mohamed Kamal Eddin Salah, ha approvato l'aumento di capitale sociale da Sh. So. 3.000.000,= a Sh. So. 4.000.000,= mediante emissione di n° 1.000 nuove azioni del valore nominale di Sh. So. 1.000,= (mille) ciascuna.

Le n° 1.000 azioni di nuova emissione saranno cedute gratuitamente agli azionisti dell'AGIP (Somalia) S.p.A., in proporzione di n° 1 azione nuova per ogni n° 3 azioni vecchie possedute.

I Sigg. Azionisti sono pertanto pregati di volere ritirare le azioni gratuite loro spettanti presso la Sede Sociale, in Mogadiscio, Via Mohamed Kamal Eddin Salah.

Mogadiscio, li 26 gennaio 1965.

(53)

S.I.S.BA. SOCIETA' ITALO SOMALA BANANICOLTURA
SEDE LEGALE AFGOI

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I signori Soci della S.I.S.BA., sono invitati a partecipare alla assemblea generale ordinaria della Società che si terrà nella sede aziendale di Giamama il giorno 6 febbraio 1965 alle ore 10 in prima convocazione ed il giorno 7 febbraio 1965 stessa ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione relazioni e bilancio relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 1963.
- 2) Elezioni cariche sociali.
- 3) Varie ed eventuali.

Mogadiscio, li 19 gennaio 1965.

(54)

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

S.A.G. SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA
S.p.A. Chisimaio — Capitale Sociale Sh. So. 1.100.000
SEDE LEGALE CHISIMAIO

**Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e
Straordinaria**

Gli Azionisti della Società Agricoltori Giuba sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria nei locali della Società in Chisimaio per le ore 9 del giorno 18 febbraio in prima convocazione ed, occorrendo il giorno 20 febbraio 1965 in seconda convocazione alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 1) Approvazione del Contratto per la vendita F.O.B. delle banane del Comprensorio del Giuba.
- 2) Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

1) Modifica del I° capoverso dell'art. 23 dello statuto Sociale che viene sostituito come segue:

«La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea».

2) Elezione eventuale di due Consiglieri per integrare il Consiglio d'Amministrazione in aderenza alla modifica di cui al punto primo dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria.

- 3) Varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le deleghe e le procure rilasciate per l'Assemblea Generale Ordinaria del 26 novembre 1964 saranno ritenute valide anche per la nuova Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria di cui al presente avviso.



PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 7 Febbraio 1965, N. 1 — *Modificazioni alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14, relativa all'Ordinamento del Governo.* Pag. 2
- DECREE-LAW 7 February 1965, No. 1 — *Amendments to Law No. 14 of 3 June 1962 on the Organisation of the Government.* » 9

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto Legge 3 Febbraio 1965, n. 1.

Modificazioni alla legge 3 giugno 1962, n. 14, relativa all'Ordinamento del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTO che, a seguito delle mutate esigenze delle attività di Governo, è necessario ed urgente provvedere all'emanazione di norme modificatrici della Legge 3 giugno 1962, n. 14, relativa all'Ordinamento del Governo, anche al fine di adeguare, di conseguenza la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1.

L'art. 1 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 è sostituito dal seguente:

(Composizione del Governo)

1. Il Governo è composto del Primo Ministro e dei Ministri.
2. Ogni Ministro è preposto di regola ad un Ministero.
3. Possono altresì essere nominati a far parte del Governo uno o più Ministri di Stato senza portafoglio, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Agli effetti della Legge 3 giugno 1962, n. 14, della presente o delle eventuali successive modifiche, quando le parole Ministro o Ministri non seguite da alcuna specificazione, le stesse si intendono indicare sia un Ministro o i Ministri Titolari di Dicastero che un Ministro o i Ministri di Stato senza portafoglio.

Art. 2.

L'art. 2 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Nomina e revoca del Primo Ministro, dei Ministri di Stato senza portafoglio, dei Ministri e dei Sottosegretari).

1. Il decreto presidenziale di nomina del Primo Ministro è da lui stesso controfirmato; quello di revoca è controfirmato dal suo successore.

2. I decreti presidenziali di nomina o di revoca dei Ministri o dei Sottosegretari di Stato sono controfirmati dal Primo Ministro.

3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono controfirmati i decreti di nomina e di revoca dei Ministri di Stato senza portafoglio.

Art. 3.

L'art. 3 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Attribuzioni del Primo Ministro, dei Ministri di Stato, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

1. Il Primo Ministro determina l'azione politica del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo del Governo coordinando e promuovendo l'attività dei Ministri e dei Ministri di Stato senza portafoglio. Convoca e presiede il Consiglio dei Ministri, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno. E' direttamente preposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I Ministri dirigono gli affari di competenza dei rispettivi Ministeri, e ne sono individualmente responsabili. Adottano, direttamente o a mezzo di funzionari competenti, i provvedimenti inerenti al funzionamento dell'amministrazione cui sono preposti.

3. I Ministri di Stato senza portafoglio dirigono gli affari di competenza secondo le attribuzioni loro delegate dal Primo ^{M:}

Art. 4.

L'Art. 4 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Consiglio dei Ministri)

1. La riunione collegiale del Primo Ministro e dei Ministri costituisce il Consiglio dei Ministri.

2. Al Consiglio dei Ministri partecipano, a titolo consultivo, e senza diritto di voto, i Sottosegretari di Stato. Possono inoltre essere chiamati a partecipare alla riunione del Consiglio stesso senza diritto di voto, funzionari ed esperti.

3. Le funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri sono esercitate dall'Ufficio del Capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Primo Ministro e i Ministri sono collegialmente responsabili degli atti e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

L'art. 7 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 è sostituito dal seguente:

(Attribuzioni del Consiglio dei Ministri)

1. In materia di personale, il Consiglio dei Ministri delibera sulla nomina:

a) del Presidente e dei Membri della Corte Suprema, del Procuratore Generale, del Magistrato ai Conti e dell'Avvocato Erariale;

b) dei Capi delle Rappresentanze diplomatiche e consolari;

c) dei Direttori Generali dei Ministeri;

d) dei Comandanti e degli Ufficiali dell'Esercito, dell'Forze di Polizia e degli altri Corpi Militari;

e) dei Presidenti e dei Direttori degli Enti di diritto pubblico;

f) dei Membri di Commissioni e di Comitati interministeriali;

g) degli altri funzionari specificamente indicati dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti.

2. I relativi provvedimenti sono emanati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 87 della Costituzione.

Nelle forme di cui al precedente comma sono emanati

nomina, promozione, trasferimento e

Art. 6.

L'Art. 8 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Sostituzione temporanea dei Membri del Governo)

1. In caso di assenza ed impedimento del Primo Ministro, le funzioni vengono temporaneamente assunte da un Ministro designato dallo stesso Primo Ministro.

2. In caso di assenza o impedimento di un Ministro, le relative funzioni vengono temporaneamente assunte dal Primo Ministro o da un Ministro designato dal Primo Ministro.

Art. 7.

L'Art. 9 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è alle dirette dipendenze del Primo Ministro e provvede all'esecuzione delle sue disposizioni.

2. Provvede altresì alla recenzione degli atti di competenza del Consiglio dei Ministri, alla convocazione dei Ministri, alla preparazione dell'ordine del giorno della seduta, alla redazione e custodia dei relativi verbali, alla tenuta del registro generale delle deliberazioni del Consiglio, alla trasmissione al Presidente della Repubblica degli atti da sottoporre alla sua firma, alla trasmissione all'Assemblea Nazionale dei disegni di legge, all'invio al Magistrato ai Conti dei decreti amministrativi soggetti a registrazione, alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, al Repertorio e all'Archivio delle Leggi e Decreti, al Sigillo di Stato, nonchè alla Avvocatura Erariale:

3. Provvede infine alla trattazione degli affari generali del Governo, a tutti gli atti amministrativi relativi al personale dello Stato, che non siano espressamente riservati dalla legge a singoli Ministeri, alla pianificazione, ai servizi statistici.

Art. 8.

L'Art. 10 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Ministeri)

Il Governo si riparte nei sottoindicati Ministeri con il seguente ordine di precedenza:

1. Ministero degli Affari Esteri;
2. Ministero dell'Interno;
3. Ministero della Difesa;
4. Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi;
5. Ministero delle Informazioni;
6. Ministero delle Finanze;
7. Ministero della Sanità e del Lavoro;
8. Ministero dell'Istruzione Pubblica;
9. Ministero dei Lavori Pubblici;
10. Ministero delle Comunicazioni e Trasporti;
11. Ministero dell'Industria e del Commercio;
12. Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia.

Art. 9.

L'Art. 12 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Ministero dell'Interno)

1. Il Ministero dell'Interno provvede alla trattazione delle materie relative alla organizzazione amministrativa territoriale dello Stato, alla vigilanza sugli enti locali, alla sicurezza interna e all'ordine pubblico.

2. Dal Ministro dell'Interno dipende l'organizzazione centrale e periferica delle Forze di Polizia e degli Ilalo.

Art. 10.

L'Art. 14 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi)

1. Il Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi provvede alla trattazione delle materie relative alla organizzazione amministrativa degli Organi giudiziari, alla disciplina giuridica delle libere professioni e del Notariato, ai Rapporti con il Consiglio Superiore Giudiziario e con il Consiglio Forense, ai provvedimenti di grazia e commutazione di pena da sottoporre al Presidente della Repubblica, agli Affari Religiosi, allo studio ed alla redazione di progetti di provvedimenti legislativi e regolamentari.

2. Dal Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi dipende l'organizzazione delle carceri e degli altri istituti di pena, nonchè delle Guardie Carcerarie.

Art. 11.

L'Art. 16 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Ministero delle Finanze)

1. Il Ministero delle Finanze provvede alla trattazione delle materie relative alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo dello Stato, alle variazioni di bilancio, ai servizi di ragioneria, alla organizzazione monetaria e bancaria, ai servizi tributari e doganali, alla gestione delle entrate, alla polizia tributaria e doganale, alla vigilanza sui tributi locali, al Provveditorato generale dello Stato.

2. Dal Ministero delle Finanze dipende l'organizzazione centrale e periferica del Corpo delle Guardie di Finanza.

Art. 12.

L'Art. 17 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Ministero della Sanità e del Lavoro)

Il Ministero della Sanità e del Lavoro provvede alla trattazione delle materie relative:

a) alla sanità ed igiene pubblica, alla polizia sanitaria, all'assistenza profilassi e medicina sociale, all'organizzazione degli ospedali, degli ambulatori, delle case di cura, dei laboratori e soccorsi sanitari, nonchè alla vigilanza sui servizi degli enti locali o di privati;

b) all'ordinamento del lavoro in tutte le sue forme, alla tutela delle categorie professionali, alla disciplina dei rapporti di lavoro, al collocamento, alla assistenza e previdenza sociale, nonchè alla vigilanza su tutti gli enti, diretti alla tutela e all'elevazione morale, professionale e sociale dei lavoratori.

Art. 13.

L'Art. 19 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dai seguenti:

Art. 19

(Ministero dei Lavori Pubblici)

Il Ministero dei Lavori Pubblici provvede alla trattazione delle materie relative alla organizzazione dei Lavori Pubblici di pertinenza dello Stato, alla predisposizione dei piani e progetti di opere

pubbliche, alla viabilità, ai piani regolatori, alla edilizia e all'urbanistica, ai servizi fondiari e ai lavori di ricerca topografica e cartografica.

Art. 19 bis

(Ministero delle Comunicazioni e Trasporti)

Il Ministero delle Comunicazioni e Trasporti provvede alla trattazione delle materie relative ai porti, agli aeroporti, alle acque pubbliche, ai servizi postali, telegrafici e radio-telegrafici, telefoni e radio-telefoni, alle linee di comunicazione terrestre, marittima ed aerea.

Provvede inoltre ai servizi di trasporti governativi e ai relativi lavori di manutenzione.

Art. 14.

L'art. 21 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, è sostituito dal seguente:

(Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia).

1. Il Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia provvede alla trattazione delle materie relative alla organizzazione delle attività agricole, alle imprese di colonizzazione, ai consorzi agrari, alle opere di bonifica e trasformazione fondiaria ed agraria, ai servizi forestali, ai servizi di ricerca agraria, alla protezione della flora e della fauna, alla disciplina della caccia e della pesca.

2. Provvede, altresì, alla trattazione delle materie relative alla organizzazione delle attività zootecniche, dei servizi veterinari, alla polizia veterinaria, alla vigilanza sui servizi veterinari degli enti locali e dei privati.

Art. 15.

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle del presente Decreto-legge è abrogata.

Art. 16.

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge, ai termini dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 7 febbraio 1965.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

FIRST PART

LAWS AND DECREES

Decree-Law No. 1 of 7 february 1965.
Amendments to Law n. 14 of 3 June 1962 on the «Organisation of the Government».

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Art. 63 of the Constitution;

CONSIDERING that, in view of the exigencies arising out of the activities of the Government, it is necessary and urgent to amend Law no. 14 of 3 June 1962 on the Organisation of the Government, thus bringing about reorganisation of the Public Administration;

ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES

Article 1.

Art. 1 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Composition of the Government)

1. The Government shall consist of the Prime Minister and the Ministers.

2. Each Minister shall normally be in charge of a Ministry.

3. One or more Ministers of State without portfolio may also be appointed in the Government and attached to the Presidency of the Council of Ministers.

4. For the purpose of the law no. 14 of 3 June 1962, of this amendment and of any subsequent amendments, the words Minister or Ministers, where no indication is given as to the portfolio they are holding, shall mean both a Minister or Ministers with portfolio, as well as a Minister or Ministers of State without portfolio.

Article 2.

Art. 2 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Appointment and dismissal of the Prime Minister, the Ministers, the Ministers of State without portfolio, and the Under-Secretaries of State).

1. A Presidential decree appointing the Prime Minister shall be countersigned by the Prime Minister himself; a Presidential decree dismissing the Prime Minister shall be countersigned by his successor.

2. A Presidential decree appointing or dismissing Ministers or Under-Secretaries of State shall be countersigned by the Prime Minister.

3. A Presidential decree appointing or dismissing Ministers of State without portfolio shall be countersigned by the Prime Minister.

Article 3.

Art. 3 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Powers of the Prime Minister, the Ministers of State, the Ministers and the Under-Secretaries of State)

1. The Prime Minister shall direct the general policy of the Government and shall be responsible therefor. He shall maintain the unity of the Government's policy by coordinating and promoting the activities of the Ministers and the Ministers of State without portfolio. He shall convene and preside over meetings of the Council of Ministers and determine the agenda. He shall be directly in charge of the Presidency of the Council of Ministers.

2. The Ministers shall direct the affairs within the competence of their respective Ministries and shall be individually responsible therefor. They shall, directly or through competent officers, take measures connected with the functioning of the Ministry of which they are in charge.

3. The Ministers of State without portfolio shall direct the affairs within the ambit of the functions delegated to them by the Prime Minister.

4. The Under-Secretaries of State shall exercise the functions delegated to them by decree of the competent Minister.

Article 4.

Art. 4 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Council of Ministers).

1. The Prime Minister and the Ministers assembled together shall constitute the Council of Ministers.

2. The Under-Secretaries of State shall participate in meetings of the Council of Ministers in an advisory capacity, without the right to vote. Officers and experts may also be called upon to participate without the right to vote.

3. The duties of the Secretary of the Council of Ministers shall be performed by the Office of the Chief of Cabinet of the Presidency of the Council of Ministers.

4. The Prime Minister and the Ministers shall be jointly responsible for the acts and decisions of the Council of Ministers.

Article 5.

Art. 7 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Powers of the Council of Ministers).

1. In personnel matters, the Council of Ministers shall deal with the appointment of:

a) the President and the Members of the Supreme Court; the Attorney General, the Magistrate of Accounts, and the State Attorney;

b) the heads of diplomatic and consular missions;

c) the Directors General of the Ministries;

d) Commanders and officers of the Army, Police, and any other military force;

e) Presidents and managers of public bodies;

f) the members of Commissions and Inter-Ministerial Committees;

g) other officers expressly indicated in the Constitution, laws or regulations.

2. The above mentioned appointments shall be made by the President of the Republic in accordance with Article 87 of the Constitution.

3. The same procedure shall govern the posting, promotion, transfer and termination of service of the above mentioned officers.

Article 6.

Art. 8 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Temporary Substitution of the Members of the Government).

1. In case of the absence or incapacity of the Prime Minister, his functions shall be temporarily assumed by a Minister designated by the Prime Minister himself.

2. In case of the absence or incapacity of a Minister, his functions shall be temporarily assumed by the Prime Minister or by a Minister designated by the Prime Minister.

Article 7.

Art. 9 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Presidency of the Council of Ministers).

1. The Prime Minister shall be directly in charge of the Presidency of the Council of Ministers, which shall provide for the execution of his decisions.

2. The Presidency of the Council of Ministers shall receive documents intended for the Council of Ministers, convene meetings of the Ministers, prepare the agenda of the meetings, provide for the drafting and the custody of the records of meetings, maintain a register of the decisions of the Council of Ministers, transmit to the President of the Republic the acts requiring his signature, transmit draft laws to the National Assembly, forward to the Magistrate of Accounts administrative decrees for registration, arrange for the publication of the Official Bulletin, be responsible for the Repertory and the Archives of law and decrees, for the State Seal and for the Office of the State Attorney.

3. The Presidency of the Council of Ministers shall also deal with matters affecting the Government in general, all administrative acts relating to personnel employed by the State, which are not expressly reserved by law to individual Ministries; Planning and Statistical Services.

Article 8.

Art. 10 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Ministries).

There shall be the under-mentioned Ministries, which shall have precedence in the following order:

1. Ministry of Foreign Affairs;
2. Ministry of Interior;
3. Ministry of Defence;
4. Ministry of Justice and Religious Affairs;
5. Ministry of Information;
6. Ministry of Finance;
7. Ministry of Health and Labour;
8. Ministry of Education;
9. Ministry of Public Works;
10. Ministry of Communications and Transports;
11. Ministry of Industry and Commerce;
12. Ministry of Agriculture and Zootechnia.

Article 9.

Art. 12 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Ministry of Interior).

1. The Ministry of Interior shall deal with the territorial administrative organisation of the State, the supervision over local bodies, and the internal security and public order.

2. The central and local organisation of the Police and the Ilalos shall be under the Ministry of Interior.

Article 10.

Art. 14 of the Law n. 14 of 3 June 1962 shall be replaced by the following:

(Ministry of Justice and Religious Affairs).

1. The Ministry of Justice and Religious Affairs shall deal with the administrative organisation of judicial organs, the juridical regulation of independent professions and notaries, relations



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 20 Febbraio 1965 Suppl. N. 2 al N. 2

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino l'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Scek Adamo Aves - Baidoa. (56)</i>	Pag. 3
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ali Moha- med Ali - Mogadiscio. (57)</i>	» 3
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Qadi Mohamed - Bardera. (58)</i>	» 4
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Maktal Daher Ahmed - Mogadiscio. (59)</i>	» 4
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ali Abdul- lahi Issa - Merca. (60)</i>	» 5

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Kalif Nur Osman - Mogadiscio. (61)</i>	»	5
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Mohamud Ali detto Allore - Mogadiscio. (62)</i>	»	6
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Aden Ali Mohamed Ali - Bosaso. (63)</i>	»	6
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Farah Issa Mussa - Gardo. (64)</i>	»	7
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Uarsama Duale Ahmed - Gardo. (65)</i>	»	7
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Elhadi Attik Abo - Brava. (66)</i>	»	8
DISTRETTO DI BAIDOA — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Sceh Mohamed Dahir (67)</i>	»	8
DISTRETTO DI BAIDOA — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Sceh Mohamed Dahir (68)</i>	»	9
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponen- dum a favore del Sig. Abdi Nur Mohamed Hussen (69)</i>	»	9
UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — <i>Co- stituzione della Società «Somali Handgraphs East Africa Corporation — S.H.E.A.C.» con sede a Mo- gadiscio. (70)</i>	»	10
BANCO DI ROMA — <i>Delibera Comitato Esecutivo (71)</i>	»	10
F.I.M.A. S. p. A. Mogadiscio — <i>Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria. (72)</i>	»	11
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Ammortamento titoli azionari a favore del Sig. Hussen Auale. (73)</i>	»	11
SOCIETA' SOMALA IMBARCHI E SBARCHI MER- CA-MOGADISCIO S. p. A. — <i>Avviso convocazione Assemblea Ordinaria. (74)</i>	»	12
S.A.G. SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA — <i>Avviso convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria. (75)</i>	»	13

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ahmed Scek Adamo Aves ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Baidoa.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 10 Gennaio 1965.

(56)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ali Mohamed Ali ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 13 Gennaio 1965.

(57)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Qadi Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione e esportazione in Bardera.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 16 Gennaio 1965.

(58)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mahad Daber Mined ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 19 Gennaio 1965.

(59)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ali Abdullahi Issa ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Merca.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 20 Gennaio 1965.

(60)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. On le Kalif Nur Osman ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 25 Gennaio 1965.

(61)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig Ahmed Mohamud Ali (detto Allore) ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 7 Febbraio 1965.

(62)

IL DIRETTORE
Mugne Gassim Scek

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Aden Ali Mohamed Ali ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Bosaso.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 10 Febbraio 1965.

(63)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Farah Issa Mussa ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Gardo.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 11 Febbraio 1965.

(64)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Uarsama Duale Ahmed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Gardo.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 11 Febbraio 1965.

(65)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Elhadi Attik Abo ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Brava.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 14 Febbraio 1965.

(66)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

REGIONE ALTO GIUGA — Distretto di Baidoa

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 10-4 1964, il Sig. Mohamed Seek Mohamed Dahir ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.380, sito in Baidoa, Via Bardera, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Baidoa, li 13 Aprile 1964

(67)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Mohamed Hagi Adnan

REGIONE ALTO GIUGA — Distretto di Baidoa

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 13-4-1964, il Sig. Mohamed Scek Mohamed Dahir ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno, della superficie di mq. 3.300, sito in Baidoa, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per eventuali opposizioni.

Baidoa, li 16 Aprile 1964.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Mohamed Haji Adnan

(68)

REGIONE DEL BASSO GIUBA — Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 1° novembre 1960, il Sig. Abdi Nur Mohamed Hussen, ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2.000, sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 16 Aprile 1960.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Abdi Mire Nur

(69)

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA REPUBBLICA — MOGADISCIO

A V V I S O

**Costituzione della Società Somaly Handgraphs East Africa
Corporation — S.H.E.A.C. con sede a Mogadiscio**

Con atto a mio rogito n. 7080 del 15 Novembre 1964, Registrato a Mogadiscio al n. 962 — Atti Pubblici Vol. 15 è stata costituita la «Società Somaly Handgraphs East Africa Corporation» avente lo scopo di migliorare la produzione dell'artigianato locale, di importazione e di esportazione.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Giudice Regionale del Benadir in data 6-1-1965 e registrato a Mogadiscio al n. 3 Atti Giudiziari Vol. VI, e trascritto al n. 1 del Registro d'Ordine e al n. 550 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 7 Gennaio 1965.

(70)

IL NOTAIO

Dr. Mohamed Uarsama Ali-Danet

BANCO DI ROMA

Delibera Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo del Banco di Roma nella seduta del 22 dicembre 1964 ha deliberato:

Il Sig. Aldo Leschi, Direttore, passa a disposizione della Direzione Centrale.

Il Sig. Flavio Corna, Condirettore, è incaricato di dirigere la filiale con eguale grado.

Mogadiscio, li 25 Gennaio 1965.

(71)

BANCO DI ROMA - Filiale di Mogadiscio
Firmato: Corna e Massimino

FIMA S. p. A. — MOGADISCIO

Avviso di Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

Per il giorno 16 Aprile 1965, alle ore 17, è convocata, nella Sede Sociale, in Mogadiscio, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della FIMA S. p. A.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale, la riunione, in seconda convocazione avrà luogo il giorno 23 Aprile 1965, stessi luogo ed ora.

Sarà discusso il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Relazione dell'Amministratore Unico;
- 2) — Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) — Bilancio e Conto Economico al 31 Dicembre 1964;
- 4) — Nomina dell'Amministratore Unico;
- 5) — Varie ed eventuali.

Per intervenire alla Assemblea è necessario esibire il certificato, rilasciato dalla Società, attestante che le Azioni sono state depositate nelle casse sociali almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(72)

FIMA S. p. A.
L'Amministratore Unico

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Ammortamento titoli azionari

Con decreto in data 13 Febbraio 1965, il Giudice Regionale del Benadir, ha dichiarato l'ammortamento di numero 10 titoli azionari dal n. 216 al n. 225 emessi dalla Società «STAR» per il valore nominale di Sh. So. 1.000 cadauno.

Ha autorizzato la Società emittente di rilasciare duplicato dei certificati di cui sopra, dopo trascorso il termine di 90 giorni e

non superiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Ha disposto, altresì, che i duplicati dei certificati di cui sopra, vengano consegnati personalmente al Sig. Hussen Auale.

Per estratto conforme all'originale.

Mogadiscio, li 14 Febbraio 1965.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Omar Abdulle Iusuf

(73)

SOCIETA' SOMALA IMBARCHI E SBARCHI MERCA-MOGADISCIO
S. p. A. — con Sede in Mogadiscio
Capitale Sociale Sh. So. 2.200.000 interamente versato

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Si avvertono gli azionisti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci, in sessione ordinaria, in prima convocazione per il giorno 11 Marzo 1965 alle ore 8,00 nei locali della Società, recinti doganali, in Mogadiscio e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 Marzo 1965 alla stessa ora e luogo.

Gli azionisti che vogliono partecipare all'Assemblea dovranno depositare, almeno cinque giorni prima delle date sopraindicate, i titoli azionari di cui sono possessori presso le sedi delle seguenti Banche:

- BANCA NAZIONALE SOMALA — Mogadiscio
- BANCO DI ROMA -- Mogadiscio
- BANCO DI NAPOLI — Mogadiscio
- CREDITO SOMALO — Mogadiscio
- BANCO DI ROMA — Merca

facendosi rilasciare la relativa scheda di ammissione.

L'ORDINE DEL GIORNO E' IL SEGUENTE:

- 1) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) — Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 1964 e ripartizione degli utili;
- 3) — Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 4) — Varie ed eventuali.

(74) **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

S.A.G. — SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA — Soc. per Az.
Capitale Sociale So. 1.100.000 — Sede in Chisimaio

**Avviso convocazione di Assemblea Generale
Ordinaria e Straordinaria**

I Soci della Società Agricoltori Giuba (S.A.G.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria nei locali della Società in Chisimaio per le ore 9 del giorno 8 marzo 1965 in prima convocazione e per le ore 9 del 10 marzo 1965 in seconda convocazione per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 1) — Approvazione del Contratto per la vendita F.O.B. delle banane del Comprensorio del Giuba.
- 2) — Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

- 1) — Modifica del 1° capoverso dell'articolo n. 23 dello Statuto Sociale che viene sostituito come segue:

«La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea».

- 2) — Elezione eventuale di due Consiglieri per integrare il Consiglio di Amministrazione in aderenza alla modifica di cui al punto primo dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria.
- 3) — Varie ed eventuali.


Le deleghe e le procure rilasciate per l'Assemblea Generale Ordinaria del 26 novembre 1964 saranno ritenute valide anche per la nuova Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria di cui al presente avviso.


Mogadiscio, li 20 Febbraio 1965.

(75)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE









Anno V

Mogadiscio, 28 Febbraio 1965 Suppl. N. 3 al N. 2

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società American-Cigarette Company (Overseas) Ltd. Vaduz-Liechtenstein. (76) Pag. 5
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società John Sinclair Ltd. Portland-Inghilterra. (77) » 6
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Carreras Ltd. Essex-Inghilterra. (78) » 7
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società American Cigarette Company (Overseas) Ltd. Vaduz-Liechtenstien. (79) » 8

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Culemborg Exploitatie Maatschappij
N. V. Amsterdam-Olanda. (80)* » 9
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The American Tobacco Company
New Jersey-S.U.A. (81)* » 10
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The American Tobacco Company
New Jersey S.U.A. (82)* » 11
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (83)* » 12
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (84)* » 13
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (85)* » 14
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (86)* » 15
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Nyanza Textile Industries Ltd. Jinja
Uganda. (87)* » 16
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società di fatto Fratelli Branca e Compagni
Milano - Italia. (88)* » 17
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Columbia Broadcasting System, INC
New York - S.U.A. (89)* » 18
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società F. Hoffmann-La Roche & Co. Ltd.
Compagnia Svizzera. (90)* » 19

ERRATA CORRIGE

al Bollettino Ufficiale Suppl. N. 3 al N. 2 del 28 Febbraio 1965

Sul frontespizio del presente Bollettino Ufficiale
dopo le parole

« PARTE PRIMA »


LEGGI E DECRETI

N. N.

LEGGASI

« PARTE SECONDA »

« Disposizioni, Comunicati, Avvisi, Varie »



- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Groundfoss Bjerringbro Pumrefabrik A S Bjerringbro-Danimarca. (91) » 20
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società The American Tobacco Company New Jersey - S.U.A. (92) » 21
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società B. & J. B. Machado Tobacco Company Ltd. Kingston-Giamaica. (93) » 22
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Anton Justman (Amsterdam & London) Ltd. Inghilterra. (94) » 23
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società La Compagnie Francaise Des Petroles Parigi - Francia. (95) » 24
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società La Compagnie Francaise Des Petroles Parigi - Francia. (96) » 25
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. Yorkshire - Gran Bretagna. (97) » 26
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Reckitt & Colman (Overseas) Ltd. Yorkshire - Gran Bretagna. (98) » 27
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Farbwerk Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Brunning - Frankfurt. (99). » 28
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —**
Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Farbwerk Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Brunning - Frankfurt. (100) » 29

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Ditta Lipton Ltd. London - Inghilterra. (101)* » 30
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (102)* » 31
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (103)* » 32
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (104)* » 33
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (105)* » 34
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (106)* » 35
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società La Compagnie Francaise Des Petroles
Parigi - Francia. (107)* » 36
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Ditta Iganga Industries & Produce Ltd.
Jinja - Uganda. (108)* » 37

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010011 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) Ltd. di Stedtle 380, Vaduz Liechtenstien, il giorno 5 dicembre 1964 — alle ore 9,45, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare nel cui interno sulla facciata destra è scritto PETER STUYVESANT. Sotto si trova una stemma araldico sotto del quale è scritto Rich Choice Tobaccos King Size. E in forma circolare a sinistra: Filter Tipped Cigarettes. Sulla facciata sinistra sempre dello stesso rettangolo altra scritta Peter Stuyvesant con una scritta sotto Filter Tipped Rich Choice Tobaccos. In fondo a questa facciata nel rettangolo: Easy Draw More Flavour More Satisfaction. In mezzo alle due facciate: Peter Stuyvesant The Name Who Founded New York 1653. Al centro del rettangolo una faccia nera in cui è scritto King Size Filter con una freccia bianca al lato sinistro indicente la sezione di un filtro di cui sono fornite le singole sigarette. Sottostante al rettangolo esiste un rettangolo più piccolo in cui è scritto Stuyvesant che il costone del pacchetto che contiene le sigarette»

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà

infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualsiasi altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco sia lavorato che non lavorato, sigarette tabacco e sigari, fiammiferi accendifuoco (Classe 32)» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.
(76)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010012 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' JOHN SINCLAIR LTD., il cui indirizzo è: 5 Portland Terrace Jesmond Newcastle upon Tyne 2; (Inghilterra), il giorno 9 dicembre 1964, alle ore 9,35, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «FAIRWAY» in tutti i caratteri stampatelli maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero o a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' JOHN SINCLAIR LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o, anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette sigari e tabacchi, tabacco sia lavorato che non lavorato, fiammiferi accendifuoco (Classe 32)» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' SINCLAIR LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.
(77)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010013 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD., Christopher Martin Road, Basildon, Essex, (Inghilterra), il giorno 11 novembre 1964, alle ore 10.00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sotto-descritto».

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «PICCADILLY» in tutti caratteri stampatelli maiuscoli in qualunque calligrafia in nero o colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo o lavorato, sigarette, tabacco e sigari, fiammiferi e accendifuoco (Classe 32)» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' CARRERAS LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010014 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD., di Stadtle 380, Vaduz Liechtenstien, il giorno 5 dicembre 1964, alle ore 9,45, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante le parole «PETER STUYVESANT» in tutti i caratteri stampatelli maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero o a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco sia lavorato che non lavorato, sigarette, tabacco e sigari, fiammiferi e accendifuoco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(79)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji-Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010015 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' CULEMBORG EXPLOITATIE MAAT-SCHAPPIJ N. V. il cui indirizzo è: Frederiksplein 52, Amsterdam C., Olanda, il giorno 11 novembre 1964, alle 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta a forma ellittica, internamente contornata da una fascia ellittica in cui vi è inserito, in lettere maiuscole stampatelle, «CULEMBORG 3 KRONEN BIER». Nell'interno esiste un altro ellisse concentrico al primo in cui sono stampate tre corone».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' CULEMBORG EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ N. V. il cui indirizzo è: Frederiksplein 52 Amsterdam C., Olanda.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Liquori, Birra chiara e Birra scura, vini, acquavite, alcool, bevande alcoliche diverse» (Classe 39) di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' CULEMBORG EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ N. V.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(80)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010016 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di New Jersey, S. U. A., e con sede a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 150 East, 42° Strada, il giorno 29 ottobre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta che consiste nel pannello frontale dell'astuccio di sigarette HALF AND HALF, cosiraffigurato. Il detto pannello è attraversato diagonalmente da sinistra a destra, dall'alto in basso, da una striscia bianca nella quale è inserito «HALF AND HALF», nel triangolo superiore del detto pannello è riportato il disegno di un «UOMO CON CAPPELLO» mentre il triangolo in basso è a tinta unita».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco manufatturati compreso tabacco da pipa e sigarette» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010017 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di New Jersey, S. U. A., e con sede a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 150 East 42° Strada, il giorno 29 ottobre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodecritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno raffigurante la forma stilizzata di un UOMO CON CAPPELLO».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore ai prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco manifatturati compreso tabacco da pipa e sigarette» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010018 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede a JINJA, (Uganda), il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30; ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «NYTIL» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTIL INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010019 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede a JINJA, (Uganda), il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno diamanti-forme, formato da rombi concentrici recanti in croce al centro la parola «NYTIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010020 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede in JINJA, (Uganda), il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno ellittiforme che rinchioda fra fregi mimmetrici un cerchio che racchiude le parole «Nyanza Textile Industries Ltd., Jinja», e nel centro in un quadrato romboidale è posta in croce la parola «NYTIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010021 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede in Uganda, il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante una Striscia in ovale sulla quale è ripetuta in alto e in basso, separata da freggi, la frase «MANUFACTURED BY NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LIMITED JINJA», detta striscia racchiude al centro una fascia sulla quale è scritta la frase «NYTIL-JINJA-FABRIC» e sopra e sotto la fascia sono disegnati animali della fauna Africana e fregi vari».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, 11 febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010022 di prot.

Omissis

IL MINISTRO

DECRETA:

La Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD., Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di Uganda, con sede a JINJA, (Uganda); il giorno 12 novembre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante un disegno circolare recante all'intorno la ragione sociale della richiedente e l'indicazione della sede e al centro in croce le parole «NYTIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti Tessili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le NYANZA TEXTILE INDUSTRIES LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(87)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010023 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le SOCIETA' DI FATTO Fratelli Branca e Compagni, costituita dai Signori: Conte Pierluigi Branca di Romanico, Conte Stefano Branca di Romanico, Conte Giuseppe Branca di Romanico, Conte Carlo-Ranieri Branca di Romanico, Avv. Fernando Bussolera, tutti cittadini Italiani, con sede in Milano, (Italia), Via Broletto n. 35, il giorno 2 dicembre 1964, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da tre etichette che compongono l'abbigliamento delle bottiglie di FERNET BRANCA e cioè: 1 — etichetta rettangolare FERNET BRANCA sormontata dal disco «aquila e globo»; 2 — collarino con la firma «Fratelli Branca»; 3 — capsula marcata «Fratelli Branca Milano».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le SOCIETA' DI FATTO: Fratelli Branca.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Bevande alcoliche» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le SOCIETA' DI FATTO: Fratelli Branca.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010024 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM, INC., Società costituita e operante secondo le leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d'America, con sede a New York 19, Stato di New York, 799 Seventh Avenue, S.A.U., il giorno 12 gennaio 1965, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante da un quadrato entro il quale sono poste in alto le lettere C. B. S. e sotto un disegno di fantasia raffigurante tre ellissi concentriche sostenute da un piedestallo».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM, INC.

Esso potrà essere accompagnato o no della ragione sociale delle Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Registrazioni fonografiche, strumenti, apparecchi, applicazione loro parti per la registrazione dei suoni, riproduzione dei suoni e amplificazione dei suoni, strumenti, apparecchi, applicazione loro parti per la televisione» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM, INC.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010025 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO. LTD., COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi della SVIZZERA, il giorno 12 gennaio 1965, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «ROCHE» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO. LTD., COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «Prodotti chimici a scopo medicinale e igieniche, preparazioni farmaceutiche, disinfettanti, prodotti veterinari; profumeria, cosmetici, dentifrici, saponi, pettini ed altri articoli da toeletta, aromatici; sostanze nutrienti e additivi nutrienti per animali» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le F. HOFFMANN - LA ROCHE & CO. LTD., COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010026 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le GRUNDFOSS BJERRINGBRO PUMREFABRIK A. S., Società costituita e operante secondo le leggi del Regno di Danimarca, con sede a BJERRINGBRO, (Danimarca), il giorno 2 dicembre 1964, alle ore 10,10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia, dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dalla parola «GRUNDFOSS» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente, o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le GRUNDFOSS BJERRINGBRO PUMREFABRIK A. S.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere. «Pompe di ogni specie, comprese le pompe per rifornimento idrico e a scopo industriale, per olio combustibile, per compressori idraulici e ad aria, per valvole, per filtri e loro parti, per purificatori e loro parti tali come i purificatori per condensamento ad acqua e i purificatori automatici per tubi e fianchi, per i sistemi di purificazione ad acqua, ecc.» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le GRUNDFOSS BJERRINGBRO PUMREFABRIK A. S.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(91)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010027 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita e operante secondo le leggi di New Jersey, S.U.A., e con sede a New York, Stato di New York, Stati Uniti d'America, 150 East, 42° Strada, il giorno 29 ottobre 1964, alle ore 9,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante le parole «HALF AND HALF» comunque scritte».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accomagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco manufatturati, compreso tabacco da pipa e sigarette» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010028 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY LTD., con sede legale in Park Lodge, Victoria Avenue, KINGSTON, in Giamaica, il giorno 29 novembre 1964, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la figura ellittica contenente nella parte superiore il nome distintivo MACHADO e nella parte centrale una elissi minore avente il bordo interno costituito da un disegno in nero di forma irregolare».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manifatturati e non manifatturati» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le B. & J. B. MACHADO TOBACCO COMPANY LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010029 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le ANTON JUSTMAN (AMSTERDAM & LONDON) LTD., con sede n. 2 di Dean Stanley Street, in London, S. W., Inghilterra, Manifattura di Tabacchi, il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare avente intorno una cornice contenente un certo numero di cerchi regolarmente spaziali, alcuni dei quali contengono la iniziale «A» o «J», che si riferiscono ai nomi della Ditta. Lo sfondo della etichetta vuole simulare una tavoletta di legno, e, quasi al centro appare la raffigurazione di una nave a vela con la parola inventata e distintiva MINAROS scritta all'angolo attraverso le vele. Sul lato sinistro dell'etichetta, verso l'alto, appare anche il nome ANTON JUSTMAN»

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le ANTON JUSTMAN (AMSTERDAM & LONDON) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica, o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacchi manifatturati e non manifatturati di propria fabbricazione e commercio della Spett.le ANTON JUSTMAN.

8 Febbraio 1965.

IL MINISTRO

Abraham Hani Hussein

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010030 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «TOTALGREASE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010031 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «TOTALUBE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010032 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le DITTA RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD., con sede legale in Danson Lane, Hull, nello YORKSHIRE in Gran Bretagna, il giorno 22 dicembre 1964, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la figura circolare che presenta la parte inferiore completamente nera e nella parte superiore un largo cerchio nero. Nella parte superiore circondata dal cerchio nero, su fondo bianco vi è un triangolo quadrato al centro del quale figura la lettera «n» minuscola. Sotto il triangolo vi è, su fondo bianco, la parola distintiva NUGGET in lettere maiuscole nere. In quattro punti del cerchio esterno, sul fondo nero, nella posizione dei quattro punti cardinali, appare la lettera n minuscola, in bianco, con la base verso l'esterno. A destra, in alto, ed a sinistra in basso, sul cerchio nero vi è, in bianco, la parola «NUGGET».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo e in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Lucidi per cuoio» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010033 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD. con sede legale in Danson Lane, Hull, YORKSHIRE, in Gran Bretagna, il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante una figura avente due settori curvi neri, quello in basso più piccolo, mentre quello in alto, più ampio, porta la scritta CHERRY BLOSSOM. Tra i due settori vi è la figura di un mazzetto di quattro ciliege i cui gambi partono dallo stesso ramoscello, al quale sono attaccate anche alcune foglie».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Lucidi per cuoio» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010034 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le **FARBWERK HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNNING**, con sede legale a **FRANKFURT AM MAIN-HOECHST**, Bruningstrasse, 45, il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva **HOECHST**, inclusa in un cerchio che comprende anche la raffigurazione di un ponte».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le **FARBWERK HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING**.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici e farmaceutici, colori, materiali per tessitura, fibre, naturali ed artificiali, prodotti protettivi per l'agricoltura, fertilizzanti, tessuti e prodotti di plastica» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le **FARBWERK HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING**.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010035 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING, con sede legale a FRANKFURT AM MAIN-HOECHST, Bruningstrasse, 45, il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «BERENIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS MEISTER LUCIUS & BRUNING.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti veterinarii» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le FARBWERK HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS LUCIUS & BRUNING.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. II MINISTRO
Mohamed Hagi Hussan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010036 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le DITTA LIPTON LIMITED, con sede legale in 179-189 City Road, London, E. C., in Inghilterra, il giorno 16 novembre 1964, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva «KETTLE».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA LIPTON LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: Latte in scatola di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA LIPTON LTD.

Mogadiscio , li 8 Febbraio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010037 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLS, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante le parole distintive «TOTAL OIL MARINE

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili, fossili solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLS.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010038 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAIS DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta delimitata da una linea ellittica di larghezza maggiore della altezza. Sia nella parte inferiore che nella parte superiore vi sono due tratti azzurri semi ellittici, tra i quali è scritta in rosso la parola «TOTAL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, ionica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PEROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

(103)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussein

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010039 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante da un disegno rappresentante una base orizzontale e due doppie colonne verticali. Al centro della figura vi è la rappresentante di due semicerchi e tra di essi una fiamma stilizzata. Al di sopra vi è la parola «TOTAL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010049 di prof.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la figura di una latta di quelle che si usano per contenere olii minerali, avente nella parte inferiore una striscia tratteggiata, una striscia immediatamente superiore punteggiata e la parte superiore bianca. Nella faccia più larga della latta, al centro della striscia punteggiata vi è un disegno rappresentante due semicerchi tratteggiati e tra di essi il disegno di una fiamma stilizzata. Nella parte bianca della latta, sulla faccia maggiore vi è la scritta TOTAL in lettere tratteggiate. Nella faccia minore della latta, sempre nella parte bianca, vi è una striscia tratteggiata sormantata dalla scritta TOTAL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili, fossili solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965

p. IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010041 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DÈCRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare nella quale figurano nella parte superiore ed in quella inferiore due triangoli tratteggiati con la ipotenusa l'uso di fronte l'altro. Nello spazio tra i due triangoli vi è la parola TOTAL in lettere tratteggiate.

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili, fossili solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010042 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES, con sede legale in Rue Michel-Ange 5, a Parigi, 16, (Francia), il giorno 22 novembre 1964, alle ore 9,20, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola distintiva TOTALOIL».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «Minerali, terre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati, essenze, oli e grassi non commestibili, sostanze per nettare» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le LA COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussein

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificato N. 1010043 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

DECRETA:

La Spett.le DITTA IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD., con sede legale in JINJA (Uganda), il giorno 6 dicembre 1964, alle ore 10, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante da un disegno raffigurante due pappagalli contrapposti sopra un ramo e sotto la scritta «CHAPA KASUKU» e il peso in libbre. Al disotto del disegno la scritta «SUPER QUALITY BLEACHED AND DEODORISED - DOUBLE REFINED - EDIBLE OIL - PRODUCT OF IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD., P. O. BOX 241 - JINJA - (UGANDA)».


Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le DITTA IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD.


Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altri tipo.


Esso serve a contraddistinguere: «Olio commestibile» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le DITTA IGANGA INDUSTRIES & PRODUCE LTD.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussein









PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 Gennaio 1965, n. 53 — <i>Cessazione dalle funzioni nell'ordine giudiziario somalo, Dr. Fulvio Tulli.</i>	Pag. 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Gennaio 1965, n. 54 — <i>Aumento temporaneo del limite dei saldi passivi su anticipazioni di Tesoreria.</i>	» 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Gennaio 1965, n. 55 — <i>Nomina a Tenenti in s.p.e. della Guardia di Finanza.</i>	» 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 Gennaio 1965, n. 56 — <i>Nomina a Tenenti in s.p.e. della Guardia di Finanza.</i>	» 8

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 Febbraio 1965, n. 57 — *Nomina di Ministro «ad interim» delle Informazioni, On.le Aden Issak Ahmed.* » 9
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 Febbraio 1965, n. 58 — *Cessazione dalla carica di Ministro di Stato dell'On.le Mohamud Abdi Nur e sua nomina a Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.* » 9
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 23 Dicembre 1964, n. 59 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Giana Warfa.* » 10
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 31 Dicembre 1964, n. 60 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg. Mohamed Haschi Mohamed ed Ali Hassan Giumale.* » 11
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 17 Gennaio 1965, n. 61 — *Delega al Comandante della Guardia di Finanza, per la firma dei contratti di fornitura di acquisto di beni mobili e d'affitto per conto della Guardia di Finanza.* » 13
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 14 Febbraio 1965, n. 62 — *Delega al Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah, di autorizzazione delle spese relative al Bilancio Ordinario 1965.* » 14
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 14 Febbraio 1965, n. 63 — *Delega al Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah, per la firma dei contratti stipulati dal Ministero delle Finanze nell'esercizio finanziario 1965.* » 15
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 12 Gennaio 1965, n. 64 — *Nomina funzionario delegato, Sig. Hassan Aden Gudal.* » 16
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 8 Febbraio 1965, n. 65 — *Revoca nomina funzionario delegato conferita al Sig. Hassan Aden Gudal.* » 17
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO 1° Febbraio 1965, n. 66 — *Nomina del Sig. Ahmed Ali Bei quale membro del Comitato per le licenze per operazioni economiche in merci, servizi e capitali, in sostituzione del Sig. Adan Amir* » 18

DECRETO DEL MINISTRO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 Gennaio 1965, n. 67 — *Approvazione del contratto stipulato fra il Ministro di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dott. Nicola Ciafrè.*

» 18

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Avviso ad opponendum a favore del Sig. Dero Hagi Ali Ibrahim - Merca. (109)

» 20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamud Hassan Mohamed - Coriolei. (110)

» 20

DISTRETTO DI CHISIMAIO — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Maò Culmie. (111)*

» 21

DISTRETTO DI CHISIMAIO — *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi Abdullahi Hagi Addò. (112)*

» 21

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO-SOMALA S.C.I.S.
Mogadiscio — Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria. (113)


» 22

SEFERIAN & CO. (SOMALIA) S.p.A. Mogadiscio —
Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria. (114)

» 22

SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE SOMALA
S.p.A. Mogadiscio — *Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria. (115)*

» 23



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 9 Gennaio 1965, n. 53.

Cessazione dalle funzioni nell'Ordine Giudiziario Somalo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 96, commi terzi e quinto della Costituzione;

VISTI gli artt. 16, 28, 31, e 35 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il D. Legislativo 12 giugno 1962, n. 3;

RITENUTO che alla data del 15 febbraio 1965 sarà venuta meno la necessità di trattenere in servizio, quale Magistrato nel quadro dell'A.T.S., il dr. Fulvio Tulli, stante la progressiva somalizzazione della Magistratura;

SU PROPOSTA del Ministro della Giustizia e AA. Religiosi;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Superiore Giudiziario;

DECRETA:

Con decorrenza dal 15 febbraio 1965, il Dr. Fulvio Tulli, Magistrato nel quadro dell'A.T.S., è dichiarato, cessato dalle sue funzioni nell'Ordine Giudiziario Somalo.

Mogadiscio, li 9 Gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro della Giustizia e degli Affari Religiosi
ABDURAHMAN HAGI MUMIN MOHAMED

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 15.

Mogadiscio, li 27 Gennaio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

D. P. R. 26 Gennaio 1965, n. 54.

Aumento temporaneo del limite dei saldi passivi su anticipazioni di Tesoreria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO l'art. 12 del D. L. 30 giugno 1960, n. 3, convertito, con modifiche, nella Legge 13 gennaio 1961, n. 2;

RITENUTA la necessità contingente di procurare al Governo i mezzi per fare fronte ai pagamenti non dilazionabili in relazione ad una eccezionale situazione di tesoreria;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro, di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 e sino al 31 dicembre 1965, gli eventuali saldi passivi derivanti da anticipazioni della Banca Nazionale Somala al Governo, nell'ambito del servizio di tesoreria svolto dalla Banca predetta per conto del Governo, potranno raggiungere il limite massimo del quindici per cento delle entrate fiscali dell'esercizio finanziario precedente.

Mogadiscio, li 26 Gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 4.

Mogadiscio, li 9 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

ADEN HAGI OSMAN

D. P. R. 26 Gennaio 1965, n. 55.
Nomina a Tenente in s. p. e. della Guardia di Finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA l'Ordinanza n. 23 del 23-12-1955 relativa al trattamento economico;
VISTO la Legge 3 giugno 1962, n. 14;
VISTO il Decreto di nomina a Sottotenenti;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Con decorrenza dal 1° agosto 1964 ed a tutti gli effetti, i sottelencati sottotenenti sono promossi al grado di Tenente in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza.

- 1) — S. Ten. MOHAMUD GHELLE ELMI
- 2) — » MOHAMED IUSUF MOHAMED
- 3) — » ELMI SAHAL ALI
- 4) — » ABDULLAHI UARSAMA NUR
- 5) — » DAHIR MOHAMED DIRIE
- 6) — » AHMED ABDULLE ALESSO'
- 7) — » HUSSEN UEHELIE SCIURIE
- 8) — » SCERIF AHMED IAHA
- 9) — » MOHAMED MUSSA GIAMA
- 10) — » AHMED GRASSE HASSAN

Mogadiscio, li 26 Gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 17.
Mogadiscio, li 28 Gennaio 1965.
Il Magistrato ai Conti:
Dr. ALI AHMED OMAR

D. P. R. 26 Gennaio 1965, n. 56.

Nomina a Tenenti in s. p. e. della Guardia di Finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 23-12-1955 relativa al trattamento economico;

VISTO la Legge 3 giugno 1962, n. 14;

VISTO il Decreto di nomina a Sottotenenti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Con decorrenza dal 1° agosto 1964 ed a tutti gli effetti, i sottotenenti Sottotenenti, appartenenti al ruolo speciale del Corpo della Guardia di Finanza, sono promossi al grado di Tenente in servizio permanente effettivo:

- 1) — S. Ten. HASSAN AHMED IMAN
- 2) — » MOHAMED ARTAN ISMAIL
- 3) — » MOHAMED GAAL MOHAMUD
- 4) — » HASSAN ALI MALLIM
- 5) — » ABU' HAGI MUGNE
- 6) — » MUSSA OMAR HASSAN

Mogadiscio, li 26 Gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 18.

Mogadiscio, li 28 Gennaio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

D. P. R. 23 Febbraio 1965, n. 57.

Nomina del Ministro «ad interim» delle Informazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, secondo comma della Legge 3 giugno 1962, n. 14, Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro «ad interim» delle Informazioni, essendo il Titolare, On. Yusuf Aden Boukah, partito per l'estero in data 23-2-1965;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza dal 23 febbraio 1965, il Ministro della Difesa, On. Aden Issak Ahmed e nominato Ministro «ad interim» delle Informazioni.

Mogadiscio, li Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D. P. R. 24 Febbraio 1965, n. 58.

Cessazione dalla carica di Ministro di Stato dell'On.le Mohamud Abdi Nur e sua nomina a Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 31 Agosto 1964, n. 238, concernente la nomina a Ministro di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'On. Mohamud Abdi Nur;

VISTI gli artt. 2 e 13 del Decreto Legge 7 febbraio 1965 n. 1, recante modificazioni alla legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

CONSIDERATO che in base all'art. 13 del sopracita Decreto legge 7 febbraio 1965 n. 1, è stato istituito il Ministero delle Comunicazioni e Trasporti;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina del Ministro Titolare del nuovo Dicastero, nella persona dell'On. Mohamud Abdi Nur che, di conseguenza, cessa dalla carica di Ministro di Stato;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza immediata l'On. Mohamud Abdi Nur cessa dalla carica di Ministro di Stato ed è nominato con la stessa decorrenza Ministro delle Comunicazioni e Trasporti

Mogadiscio, li 24 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 23 Dicembre 1964, n. 59.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Giama Warfà.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.P.R. 23 Maggio 1961, n. 144 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 15-10-1962, presentata dal Sig. Mohamed Aves Ali intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Valle Nord;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 al n. 11 del 20 novembre 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 322ª seduta del 11 novembre 1963;

VISTA la bolletta n. 17878 in data 2 dicembre 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Aves Ali ha pagato la somma di So. 240, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 480, è stata consegnata al Sig. Mohamed Aves Ali, come si rileva dal ver-

bale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 27 Giugno 1964;
VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 4007 di Rep. in data 13 Luglio 1964, registrato a Mogadiscio il 15-7-1964 al n. 498 Atti Pubblici Vol. 14 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Mohamed Aves Ali cede e trasferisce al Sig. Ahmed Giama Warfa tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 480, sito in Mogadiscio — in Valle Nord;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio al Sig. Ahmed Giama Warfa l'area di terreno demaniale di mq. 480, sita in Mogadiscio — in Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 17 Dicembre 1964 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Ahmed Giama Warfa.

Mogadiscio, li 23 Dicembre 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 310.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 31 Dicembre 1964, n. 60.

Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg. Mohamed Hasci Mohamed e Ali Hassan Giumale.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. P.R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 28 Luglio 1963, presentata dalla

Sig.ra Isnina Mohamed Roble intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio in Valle Nord;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 4 al n. 10 del 15-10-1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 329^o seduta del 13 Aprile 1964;

VISTA la bolletta n. 2388 in data 27-5-1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Sig.ra Isnina Mohamed Roble ha pagato la somma di So. 495, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 495, è stata consegnata alla Sig.ra Isnina Mohamed Roble, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Luglio 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n.6418 di Rep. in data 26 Luglio 1964, registrato a Mogadiscio il 2-8-1964 al n. 539 Atti Pubblici Vol. 14 a rogito Notaio Dott. Mohamed Uarsama Ali-Danet, con il quale la Sig.ra Isnina Mohamed Roble cede e trasferisce ai Sigg. Mohamed Hasci Mohamed e Ali Hassan Giumale tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie dimc. 495, sito in Mogadiscio — in Valle Nord;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio ai Sigg. Mohamed Hasci Mohamed e Ali Hassan Giumale l'area di terreno demaniale di mq. 495, sita in Mogadiscio — in Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 31 Dicembre 1964 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e gl'interessati Sigg. Mohamed Hasci Mohamed e Ali Hassan Giumale.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 319.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 17 Gennaio 1965, n. 61.

Delega al Comandante della Guardia di Finanza, per la firma dei contratti di fornitura di acquisto di beni mobili e d'affitto per conto della Guardia di Finanza.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 1961, n. 2, relativo all'Ordinamento Amministrativo Contabile;

VISTO il D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 317, relativo al Regolamento della Contabilità di Stato;

VISTA la legge 31 dicembre 1964, n. 14 che approva il Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965;

RAVVISATA la necessità di delegare la firma dei contratti di fornitura, di acquisto di beni mobili e di affitto per conto della Guardia di Finanza, al Comandante della Guardia di Finanza;

DECRETA:

Il Comandante della Guardia di Finanza è delegato a firmare i contratti di fornitura, di acquisto di beni mobili e di affitto per conto del Corpo della Guardia di Finanza.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1965 e deve essere trasmesso al Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 17 Gennaio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 14.
Mogadiscio, li 24 Gennaio 1965.
Il Magistrato ai Contt:
Dr. ALI AHMED OMAR

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 14 Febbraio 1965, n. 62.

Delega al Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah, di autorizzazione delle spese relative al Bilancio Ordinario 1965.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il D. Legislativo 29 dicembre 1961, n. 2, relativo all'Ordinamento Amministrativo-Contabile;

VISTO l'art. 56 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 317, relativo al Regolamento della Contabilità di Stato;

VISTA la legge 31 dicembre 1964, n. 13 che approva il Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965;

VISTO il D. M. n. 550.233 in data 17 gennaio 1965, con il quale veniva attribuita la delega di autorizzazione delle spese al Sig. Ali Said Arrale, già Direttore Generale di questo Ministero, recentemente trasferito ad altro Dicastero;

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere alla sua sostituzione e di attribuire il potere di autorizzare le spese del Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965 al Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah;

DECRETA:

Il potere di autorizzare le spese del Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965, nell'ambito della competenza del Ministero delle Finanze, è delegato al Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso al Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 14 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg.n. 1 foglio n. 30.

Mogadiscio, li 18 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 14 Febbraio 1965, n. 63.

Delega al Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah, per la firma dei contratti stipulati dal Ministero delle Finanze nell'esercizio finanziario 1965.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il D. Legislativo 29 dicembre 1961, n. 2, relativo all'Ordinamento Amministrativo-Contabile;

VISTO il D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 317, relativo al Regolamento della Contabilità dello Stato;

VISTA la legge 31 dicembre 1964, n. 13 che approva il Bilancio Ordinario dell'esercizio finanziario 1965;

VISTO il D. M. n. 550.234 in data 17 gennaio 1965, con il quale è stata autorizzata e di attribuire la delega per la firma dei contratti stipulati dal Ministero delle Finanze, al Sig. Ali Said Arrale, già Direttore Generale di questo Ministero, recentemente trasferito ad altro Dicastero;

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere alla sua sostituzione e di attribuire la delega per la firma dei contratti stipulati dal Ministero delle Finanze nell'esercizio finanziario 1965, al Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah;

DECRETA:

Il Reggente Direttore Generale Sig. Ali Issa Farah è delegato a firmare i contratti stipulati dal Ministero delle Finanze nell'ambito della propria competenza.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso al Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 14 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 29.

Mogadiscio, li 18 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
D. M. 12 Gennaio 1965, n. 64.
Nomina Funzionario Delegato.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTO il D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316 «Organizzazione generale degli uffici centrali dei ministeri»;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 1961, n. 2 «Ordinamento amministrativo contabile»;

VISTO il D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 317 «Regolamento della contabilità dello Stato»;

VISTA la legge 31 dicembre 1964, n. 13, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965;

VISTO il proprio decreto 12 gennaio 1964, n. 60 di Rep., registrato il 21-1-1964 al Reg. n. 1 foglio n. 14, in virtù del quale il Sig. Hagi Elmi Abdulle Dirir veniva nominato funzionario Delegato del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

VISTO il D.P.R. 23 febbraio 1964, n. 046.673 di prot. in virtù del quale il Sig. Hassan Aden Gudal è nominato Direttore Generale del Ministero stesso;

RITENUTO necessario ed in conformità dell'art. 56 del Regolamento della Contabilità dello Stato, delegare il potere di autorizzare le spese sul bilancio ordinario e di sviluppo dell'esercizio 1965 al Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data odierna, il Direttore Generale Sig. Hassan Aden Gudal è delegato al poter di autorizzare le spese sul bilancio ordinario e di sviluppo 1965 del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il Sig. Hagi Elmi Abdulle Dirir cessa dalla carica di Funzionario Delegato.

Mogadiscio, li 12 Gennaio 1965.

IL MINISTRO
Kenadit Ahmed Iusuf

VISTO e Registrato - Reg. n.1 foglio n. 5.
Mogadiscio, li 16 Gennaio 1965.
Il Magistrato ai Conti:
Dr. ALI AHMED OMAR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
D. M. 8 Febbraio 1965, n. 65.
Revoca nomina funzionario delegato.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;
VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14: «Ordinamento del Governo»;
VISTO il D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: «Organizzazione generale degli uffici centrali dei Ministeri»;
VISTO il Decreto Legislativo 29 dicembre 1961, n. 2: «Ordinamento amministrativo contabile»;
VISTO il D. P.R. 17 dicembre 1962, n. 317: «Regolamento della contabilità dello Stato»;
VISTA la Legge 31 dicembre 1964, n. 13, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965;
VISTO il proprio decreto 12 gennaio 1965, n. 300.307 di prot. registrato il 16 gennaio 1965 al Reg. n. 1 foglio n. 5, in virtù del quale il Sig. Hassan Aden Gudal, Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica, è stato delegato al potere di autorizzare le spese sul bilancio ordinario e di sviluppo dell'esercizio 1965 del Ministero stesso;
CONSIDERATO che il Sig. Hassan Aden Gudal è cessato dalle funzioni di Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Articolo Unico

La nomina di funzionario delegato, conferita al Sig. Hassan Aden Gudal col decreto citato nelle premesse, è revocata dalla data ordierna.

Mogadiscio, li 8 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Kenadit Ahmed Isuf

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 28.
Mogadiscio, li 17 Febbraio 1965.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

D. M. 1 Febbraio 1965, n. 66.

Nomina del Sig. Ahmed Ali Bei quale membro del Comitato per le licenze per operazioni economiche in merci, servizi e capitali, in sostituzione del Sig. Aden Amin Awil.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legge 26 settembre 1964, n. 12 convertito in Legge 29-10-1964, n. 8 sull'ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;

VISTO il D.P.R. 26-9-1964 n. 203 che stabilisce le norme integrative del sopracitato Decreto Legge;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato per le licenze per operazioni economiche in merci, servizi e capitali;

VISTE le designazioni dei Ministri interessati e del Presidente della Banca Nazionale Scmla;

DECRETA:

Ai sensi dell'art. 8 del richiamato D.P.R. 26-9-1964 n. 203 è nominato il Signor Ahmed Ali Bei in sostituzione del Signor Aden Amin Awil, quale rappresentante del Ministero dell'Industria e Commercio Membro e Segretario.

Mogadiscio, li 1 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Osman Mahamud Adde

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 21.

Mogadiscio, li 9 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. M. 19 Febbraio 1965, n. 67.

Approvazione del contratto d'impiego stipulato fra il Ministro di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dott. Nicola Ciafrè.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il Decreto del Primo Ministro del 1-10-1964, n. 274;

VISTO l'art. 9 della legge 3-6-1962, n. 14 sull'ordinamento del Govern;

VISTA la convenzione fra il Governo della Repubblica Somala e l'Organizzazione Mondiale Sanità (O.M.S.) stipulato in Mogadiscio l'8-23 Novembre 1963 per lo sviluppo dei Servizi Sanitari nel territorio della Repubblica;

VISTO il contratto di impiego stipulato dallo scrivente con il Dottor Nicola Ciafrè in data 7 Gennaio 1965, per l'incarico di Direttore del Servizio Nazionale per il controllo sulla tubercolosi, in base alla precitata convenzione;

RITENUTO la necessità di approvare e rendere esecutivo il predetto contratto;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo a decorrere dalla data del 1° Gennaio 1965, il contratto di impiego stipulato fra il Ministro di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dottor Nicola Ciafrè relativo all'incarico a quest'ultimo di Direttore del Servizio Nazionale per il controllo sulla tubercolosi (O.M.S.).

Il testo originale del precitato contratto di impiego è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Le spese relative al presente contratto di impiego, in ragione di Shs. So. 900 mensile, graveranno sul titolo 10 Capitolo 21 del Bilancio di previsione del Ministero Sanità Veterinaria e Lavoro per l'esercizio finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo di esercizio finanziario 1966 fino alla estinzione del sopradetto contratto.

Mogadiscio, li 19 Gennaio 1965.

IL MINISTRO DI STATO
Mohamed Abdi Nur

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 16.

Mogadiscio, li 27 Gennaio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Dero Hagi Ali Ibrahim ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Merca.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 24 Febbraio 1965.

(109)

p. IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamad Hassan Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Coriolei.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 24 Febbraio 1965.

(110)

p. IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

REGIONE DEL BASSO GIUBA
Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 5 Maggio 1963, il Sig. Mohamed Maò Culmie, ha chiesto in concessione edilizia, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1350, sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione nell'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 5 Giugno 1964.

(111)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Mahdi Abdi Ali

REGIONE DEL BASSO GIUBA
Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 15-5-1961, il Sig. Hagi Abdullahi Hagi Addò, ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 302, sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 7 Agosto 1961.

(112)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Mohamed Hagi Adnan

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA — S.p.A. (S.C.I.S.)
Sede Legale: MOGADISCIO (Somalia)
Capitale Versato: Shs. So. 4.000.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società Commerciale Italo Somala — S.C.I.S. — sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Lugano — Via Pioda, 8 — presso la Soc. E.I.F.A. — S.A. — il giorno 24 marzo alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 31 marzo alla stessa ora, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

- 1) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e Rapporto del Collegio Sindacale;
- 2) — Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso al 31-12-1964 e deliberazioni relative;
- 3) — Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4) — Nomina del Collegio Sindacale a norma di Legge.

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) — Aumento del Capitale Sociale da 4 a 5 milioni di scellini somali;
- 2) — Modifica Art. 5 dello Statuto Sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel libro Soci, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, 22 Febbraio 1965.

(113)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEFERIAN & Co. (SOMALIA) Ltd. — S.p.A.
Sede di Mogadiscio - Capitale Sociale Shs. So. 400.000

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono pregati di intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria indetta per il giorno 16 marzo 1965, ore 9, in

primo convocazione, oppure per il giorno 20 marzo 1965, ore 10, in seconda convocazione, nei locali dello Sede sociale in Mogadiscio, Corso Somalia 96, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;
- 2) — Approvazione del Bilancio e relativo Conto Perdite e Profitti chiuso al 31 Dicembre 1964;
- 3) — Dimissioni del Collegio Sindacale per compiuto triennio e nomina del nuovo Collegio;
- 4) — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, 23 Febbraio 1965.

(114) L'AMMINISTRATORE UNICO
Agop K. Seferian

SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE SOMALA — S. p. A.
Sede MOGADISCIO

Avviso convocazione Assemblea Generale Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 31 marzo 1965, alle ore 18 (diciotto) in prima convocazione per deliberare e discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Approvazione del Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 1964.
- 2) — Emolumenti ai Sindaci.
- 3) — Varie ed eventuali.


In mancanza del numero legale degli Azionisti l'Assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 1 (uno) Aprile 1965, alle ore 18 (diciotto) nei locali della Sede Sociale — Piazza Parlamento.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare, giusto disposto dell'Art. 12 dello Statuto, le Azioni di loro proprietà presso la sede della Società.

Mogadiscio, li 26 Febbraio 1965.

(115)

IL PRESIDENTE





DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 10 Marzo 1965

Suppl. N. 1 al N. 3

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 Febbraio 1965, n. 68 — <i>Cessazione dalla carica e nomina nuovo sostituto P. M.</i>	Pag. 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Febbraio 1965, n. 69 — <i>Accettazione dimissioni del Dr. Giuseppe Papale.</i>	» 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° Marzo 1965, n. 70 — <i>Nomina del Dr. Peronaci Aldo a Presidente della Corte Suprema.</i>	» 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 Marzo 1965, n. 71 — <i>Prolungamento del servizio per Magistrati.</i>	» 8
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 Febbraio 1965, n. 72 — <i>Assunzione di N. 1 Im- piegata nella categoria «C» grado XI a seguito di concorso pubblico, Sig.na Zahra Said Ahmed</i>	» 9

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI RELIGIOSI 21 Febbraio 1965, n. 73 — *Delega al Sottosegretario di Stato per l'esercizio dei poteri e delle facoltà di competenza del Ministero della Giustizia e AA. Religiosi, relativamente alla materia di Ordinamento Giudiziario e di Affari Religiosi.* » 10
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13 Gennaio 1965, n. 74 — *Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Haji Mohamed Abù Mohamed.* » 11
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13 Gennaio 1965, n. 75 — *Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ali Haji Hussen.* » 13
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13 Gennaio 1965, n. 76 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Scerij Scek Abubacar.* » 14
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 9 Febbraio 1965, n. 77 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Razahussen Ahmed Muragi.* » 15
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 16 Febbraio 1965, n. 78 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Amin Scek Abù Maie.* » 17
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 16 Febbraio 1965, n. 79 — *Concessione di libera disponibilità delle seguenti aree demaniali: area di mq. 252,50 a favore del Sig. Said Ahmed Hussen; area di mq. 252,50 a favore del Sig. Mohieddin Abù Abascek; area di mq. 252,50 a favore del Sig. Scek Mohamud Abdulcaçir ed area di mq. 252,50 a favore del Sig. Mohieddin Abù Abascek.* » 18
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 12 Gennaio 1965, n. 80 — *Conferimento supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1964-65 alla Sig.ra Anita So-leiman.* » 20
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA 12 Gennaio 1965, n. 81 — *Trattamento economico dovuto all'insegnante supplente Evelyne Gutale Murdoch per l'anno scolastico 1964-65.* » 21

DECREE OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE 18th February 1965, No. 82 — <i>Estab- lishment of a Licensing Committee in all the Regions.</i>	» 22
---	------

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Uarsama Uador-Afgoi — (116).</i>	» 24
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Abdi Mohamed Lugh Ganana — (117).</i>	» 24
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore dei Sig.ri Abubacar Mohamed Abdulcadir e Said Mohamed Abdulcadir Mogadiscio — (118).</i>	» 25
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Saied Abu- bacar Gassim — Mogadiscio (119).</i>	» 25
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scerif Taher Hussen Ahmed — Mogadiscio (120).</i>	» 26
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Amir Said — Mogadiscio (121).</i>	» 26
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Adda Mugne Abdalla — Brava (122).</i>	» 27
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Iusuf Hussen — Gardo (123).</i>	» 27

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore del Laboratorio Chimico Farmaceutico E. Granelli, tra- sferito alla Società Saprochi S. A. (124).</i>	» 28
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Iusuf Mohamed (125).</i>	» 28
DISTRETTO DI GIOHAR — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hassan Osman Iusuf detto Deghei (126).</i>	» 29
DISTRETTO DI GIOHAR — <i>Avviso ad opponendum a favore dell'On.le Rascid Ali Giumale (127).</i>	» 29
ITALSO S. p. A. MOGADISCIO — <i>Avviso di convoca- zione di Assemblea Generale Ordinaria (128).</i>	» 30
FIAT SOMALIA S. p. A. MOGADISCIO — <i>Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria (129).</i>	» 30

D. P. R. 23 Febbraio 1965, n. 68.
Cessazione dalla carica e nomina a nuovo Sostituto Pubblico Ministero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 96 della Costituzione;

VISTO gli articoli 24 e 31 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1962 con il quale il Signor Igbal Singh veniva nominato Sostituto Pubblico Ministero della Repubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964 registrato dal Magistrato ai Conti al foglio 187 del Reg. n. 1 in data 23-5-1964 con il quale il Signor Ahmed Scek Mohamud veniva destinato al Tribunale Regionale di Hargeisa;

VISTO le dimissioni rassegnate dal Signor Igbal Singh;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione del dimissionario;

SENTITO il conforme parere del Consiglio Superiore Giudiziario;

SU PROPOSTA del Ministero di Grazia e Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il Signor Igbal Singh cessa dalle funzioni di sostituto Pubblico Ministero per dimissioni volontarie.

Art. 2.

Il magistrato Ahmed Scek Mohamud, con il proprio consenso, cessa dalla destinazione del Tribunale Regionale e viene nominato Sostituto Pubblico Ministero della Repubblica con destinazione a Hargeisa.

Mogadiscio, li 23 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro di Grazia e Giustizia
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 41.

Mogadiscio, li 25 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 28 Febbraio 1965, n. 69.
Accettazione dimissioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 96, commi terzo e quinto, della Costituzione;
VISTI gli artt. 16, 28, comma secondo; 31, comma primo, e 35 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 giugno 1962, n. 3;

VISTO l'art. 7, comma primo, della legge 3 giugno 1962 n. 14, sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTO che con nota del 16 giugno 1964, n. 425671, il Dr. Giuseppe Papale, Magistrato della Repubblica Italiana in servizio A. T. S., ebbe a presentare le proprie dimissioni dalle funzioni di Presidente Provvisorio della Corte Suprema; che con nota 30 giugno 1964, n. 411891, il Governo della Repubblica Somala, rigettò le dimissioni medesime, sull'accettazione delle quali, peraltro, il predetto Magistrato ha insistito;

SU PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Superiore Giudiziario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Sono accettate, con decorrenza dalla data odierna, le dimissioni del Dr. Giuseppe Papale dalla carica di Presidente Provvisorio della Corte Suprema.

Mogadiscio, li 28 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro di Grazia e Giustizia
ABDURAHMAN HAGI MUMJN MOHAMED

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 50.

Mogadiscio, li 4 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 1 Marzo 1965, n. 70.

Nomina del Dr. Peronaci Aldo a Presidente della Corte Suprema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 prima parte e 96 della Costituzione;

VISTI gli artt. 5, 28, 31 e 35 dell'Ordinamento Giudiziario, approvato con Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Presidente della Corte Suprema;

SULLA PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi;

SU PARERE conforme del Consiglio Giudiziario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Con decorrenza immediata il Dr. Peronaci Aldo è nominato Presidente della Corte Suprema.

Mogadiscio, li 1° Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi
ABDURAHMAN HAGI MUMIN MOHAMED

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 49.

Mogadiscio, li 2 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 6 Marzo 1965, n. 71.

Prolungamento del servizio per Magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 e 96 quinto comma della Costituzione;

VISTO l'art. 23 secondo comma del Decreto Legislativo 12 giugno 1962, n. 3 sull'Ordinamento Giudiziario;

VISTO l'art. 31 secondo comma della Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'«Ordinamento del personale civile dello Stato»;

RITENUTO che, per eccezionali motivi d'ufficio, appare opportuno mantenere in servizio oltre il limite di età di anni sessanta, e fino al limite massimo danni sessantacinque, i Magistrati di cui al presente Decreto, al fine di assicurare la continuità e la regolarità del lavoro nei rispettivi Uffici giudiziari;

IN VIRTU' dei poteri eccezionali relativi al prolungamento del servizio civile, previsti nell'art. 31 secondo comma della citata Legge n. 7 del 1962, ed applicabile anche ai Magistrati a norma dell'art. 23 secondo comma del citato Decreto Legislativo n. 3 del 1962, ferma restando la competenza presidenziale di cui all'art. 96 quinto comma della Costituzione;

SU PROPOSTA del Ministro della Giustizia e degli Affari Religiosi;

SENTITO il parere conforme del Consiglio Superiore Giudiziario (deliberazione 13 dicembre 1964);

DECRETA:

Art. 1.

In parziale revoca del D. P. R. 5 aprile 1964 n. 152 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 20-6-1964, suppl. n. 2 al n. 6), i Magistrati Scek Ali Mahallim Aden Farah (F. N. 1808), Scek Mohamed Omar Golej (F. N. 1551) e Scek Mahallim Abdio Iero (F. N. 1415) sono mantenuti in servizio nei rispettivi Uffici giudiziari, col loro consenso, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 2.

Il presente Decreto ha la stessa decorrenza del precedente D. P. R. n. 152 del 1964.

Mogadiscio, li 6 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro di Giustizia e Affari Religiosi
ABDURAHMAN HAGI MUMIN MOHAMED

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 56.
Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 2 Febbraio 1965, n. 72.

Assunzione di n. 1 Impiegata nella categoria «C» grado XI a seguito di concorso Pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14 Ordinamento del Governo;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7 Ordinamento del Personale;

VISTO il Decreto n. 46532 del 30-11-1963 che bandisce il concorso Pubblico per assunzione di: 2 Assistenti Sanitari, 8 Infermieri e 3 Impiegati da inquadrare nella categoria «C» grado XI;

VISTO il Decreto n. 72556 del 30 Novembre 1963 che stabilisce la graduatoria degli esami del concorso;

VISTO la domanda di rinuncia dell'impiego presentato dal Signor Abdullahi Ali Haile in data 2 Ottobre 1964;

VISTO il Decreto 5 Maggio 1956 n. 84 di Rep.;

SENTITO il Consiglio dei Ministri: su proposta del Ministero della Sanità Veterinaria e Lavoro;

SENTITO la Commissione del Pubblico Impiego;

DECRETA:

Art. 1.

In via provvisoria, ai sensi dell'art. 38 dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato, e fino dell'istituzione dei ruoli degli organici permanenti del personale, ed ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento stesso e successive proroghe, la denominata Zahra Said Ahmed viene proclamata vincitrice del concorso pubblico menzionato nelle premesse ed assunta alla categoria «C» grado XI con lo stipendio mensile lordo di Sh. So. 250.

Art. 2.

La decorrenza avrà inizio per gli effetti giuridici a partire dal 30 Novembre 1963, mentre gli effetti economici avranno inizio dalla data in cui la predetta inizierà a prestare effettivo servizio.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul titolo 10 Capitolo 1 del Ministero della Sanità Veterinaria e Lavoro del corrente esercizio finanziario 1964.

Mogadiscio, li 2 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

Il Ministro della Sanità Veterinaria e Lavoro
ABDULLAHI ISSA

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 77.

Mogadiscio, li 4 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Cont:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED AFFARI RELIGIOSI

D. M. 21 Febbraio 1965, n. 73.

Delega al Sottosegretario di Stato per l'esercizio dei poteri e delle facoltà di competenza del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi, relativamente alla materia di Ordinamento Giudiziario e di Affari Religiosi.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 79 ed 83 della Costituzione;

VISTO la Legge 3 giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 1965, n. 1, portante modificazioni alla precitata Legge sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di delegare al Sottosegretario di Stato presso al Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi alcune delle proprie funzioni, particolarmente in materia di Ordinamento Giudiziario e di Affari Religiosi;

DECRETA:

E' delegato al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi, On. Scek Hassan Abdullahi Farah, l'esercizio dei poteri e delle facoltà di competenza del Ministro della Giustizia e degli Affari Religiosi:

a) in materia di Ordinamento Giudiziario, a norma degli artt. 2, comma quinto; 19, comma primo; 19, comma terzo; 24, comma terzo; 26, comma primo; 28, lettera c) del comma secondo, eccezion fatta per quanto concerne i Magistrati non cittadini somali; 32, comma secondo, dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 giugno 1962, n. 3;

b) in materia di studi e consulenze religiose.

Mogadiscio, li 21 Febbraio 1965.

IL MINISTRO

Abdurahman Haji Mumin Mohamed

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 42.

Mogadiscio, li 25 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 13 Gennaio 1965., n. 74

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Haji Mohamed Abù Mohamed.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956 n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 197 di Rep. in data 28 Dicembre 1959, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 1 del 1° Gennaio 1961, con cui veniva dato al Sig. Scerif Ali Bin Salah Dib in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 576, sito in Mogadiscio — nei pressi dell'ex fornace da calce di Hamar Geb-Geg;

VISTO il verbale di accertamento in data 30-12-1964, dal quale risulta che lacostruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 1 Settembre 1959, è stata realizzata conformemente al progetto stesso,

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, nei pressi dell'ex fornace da calce di Hamar Geb-Geb rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 15942 di prol. in data 10 Ottobre 1964;

VISTO l'atto n. 14.077 di Rep. in data 17 Maggio 1960, registrato a Mogadiscio il 18 Maggio 1960 al n. 396 Atti Pubblici Vol. X a rogito Notaio Mario Ciotola, con il quale il Sig. Scerif Ali Bin Salahi Dib cede e trasferisce al Sig. Abdurahman Mohamed Nur tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 576, sito in Mogadiscio — nei pressi dell'ex fornace da calce di Hamar Geb-Geb;

VISTO l'atto n. 1482 di Rep. in data 25 Ottobre 1962, registrato a Mogadiscio il 27 Ottobre 1962 al n. 693 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Abdurahman Mohamed Nur cede e trasferisce al Sig. Hagi Mohamed Abù Mohamed tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 576, sito in Mogadiscio — nei pressi dell'ex fornace da calce di Hamar Geb-Geb;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Hagi Mohamed Abù Mohamed la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 576 — sito in Mogadiscio — nei pressi dell'ex fornace da calce di Hamar Geb-Geb.

Mogadiscio, li 13 Gennaio 1965.

IL MINISTRO

Awil Hagi Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 2.

Mogadiscio, li 28 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio al n. 173 Atti Pubblici, Vol. 16, in data 9 marzo 1965 con Sh. So. 18,20.

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 13 Gennaio 1965, n. 75.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ali Haji Hussen.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 28 di Rep. in data 25 Dicembre 1962, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 1 al n. 2 del 10 Febbraio 1963, con cui veniva dato al Sig. Ali Haji Hussen in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1.500 — sito in Mogadiscio — Valle Nord;

VISTO il progetto n. 11601 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 297^o seduta del 15-3-1962;

VISTO il progetto n. 2921 variante al progetto n. 11601 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 307^o seduta del 11-3-1963 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTO il verbale di accertamento in data 27-12-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 11 Marzo 1963, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Valle Nord rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 16346 di prot. in data 25 Novembre 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ali Haji Hussen la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1.500 — sito in Mogadiscio — Valle Nord.

Mogadiscio, li 13 Gennaio 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 9.

Mogadiscio, li 3 Marzo 1965.

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 6 marzo 1965 al n. 167, Vol. 16, Atti Pubblici con Sh. So. 30.20.

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 13 Gennaio 1965, n. 76.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Scerif Scek Abubaker.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 16-5-1958, presentata dal Sig. Scerif Scek Abucar intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Arabo;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 al n. 9 del 25 Settembre 1959, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 1223 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 251° seduta dell'18 Febbraio 1960;

VISTO il progetto 13671 variante al progetto n. 1223 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 338° seduta del 31-8-1964 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 1863 in data 20 Aprile 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Scerif Scek Abucar ha pagato la somma di So. 216 quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiestain concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 144, è stata consegnata al Sig. Scerif Scek Abucar come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 Aprile 1960;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 6-12-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 31-8-1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Villaggio Arabo rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 3077 di prot. in data 20 Luglio 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Scerif Sceek Abubacar la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 144, sita in Mogadiscio — in Villaggio Arabo.

Mogadiscio, li 13 Gennaio 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 8.

Mogadiscio, li 3 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 6 marzo 1965 al n. 165 Atti Pubblici
Vol. 16, con Sh. So. 36,25.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 9 Febbraio 1965, n. 77.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Razahussen Ahmed Muragi.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D.P.R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 6 Settembre 1958, presentata dal Sig. Razahussen Ahmed Muragi intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Villaggio Anzillotti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 12 del 1° Dicembre 1958, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 235° seduta del 12 Marzo 1959;

VISTA la belletta n. 1510 in data 4 Aprile 1959, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Razahussen Ahmed Muragi ha pagato la somma di So. 294,20 quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 588,04, è stata consegnata al Sig. Razahussen Ahmed Muragi come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 27 Aprile 1959;

VISTA la 2° domanda in data 30-6-1963, presentata dal Sig. Razahussen Ahamed Muragi con la quale viene richiesto in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Villaggio Anzillotti in ampliamento alla concessione originaria;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta in ampliamento è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 6 al n. 11 del 25 Novembre 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un muro di cinta che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 342° seduta del 6 Ottobre 1964;

VISTA la bolletta n. 30992 in data 31 Ottobre 1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Razahussen Ahmed Muragi ha pagato la somma di So. 576, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in ampliamento a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta in ampliamento di mq. 288, è stata consegnata al Sig. Razahussen Ahmed Muragi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 5 Novembre 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 25 Gennaio 1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 12 Marzo 1959, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Villaggio Anzillotti rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 3254 di prot. in data 7 Aprile 1960;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Razahussen Ahmed Muragi la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 876,04, sita in Mogadiscio — in Villaggio Anzillotti.

Mogadiscio, li 9 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

*VISTO e Registrato - Reg. n.1 foglio n. 10.
Mogadiscio, li 3 Marzo 1965.*

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio 9 Febbraio 1965 al n. 161 Atti Pubblici.
Vol. 16, Sh. So. 87,15.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 16 Febbraio 1965, n. 78.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Amin Scek Abù Maie.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 6 Novembre 1950, presentata dal Sig. Amin Scek Abù intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Roma;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 7 del 1° Luglio 1951, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 203° seduta del 6 Dicembre 1956;

VISTA la bolletta n. 35 in data 12 Gennaio 1957, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Amin Scek Abù Maie ha pagato la somma di So. 560, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1024, è stata consegnata al Sig. Amin Scek Abù Maie, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Gennaio 1957;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio al Sig. Amin Scek Abù Maie l'area di terreno demaniale di mq. 1024, sita in Mogadiscio — Via Roma, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'ultimo disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 16 Febbraio 1965 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Amin Scek Abù Maie.

Mogadiscio, li 16 Febbraio 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato, - Reg. n. 1 foglio n. 11.

Mogadiscio, li 3 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 6 marzo 1965 al n. 166 Atti Pubblici,
Vol. 16, con Sh. So. 159,80.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 16 Febbraio 1965, n. 79.

Concessione di libera disponibilità delle seguenti aree demaniali:
area di mq. 252,50, a favore del Sig. Said Ahmed Hussen Sagaf;
area di mq. 252,50, a favore del Sig. Mohieddin Abù Abascek;
area di mq. 252,50, a favore del Sig. Scek Mohamud Abdulcadir
e area di mq. 252,50, a favore del Sig. Mohieddin Abù Abascek.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. M. n. 176 di Rep. in data 10 Luglio 1959, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 8 del 1° Agosto 1964, con cui veniva dato alla Sig.ra Bibi Abuker Mohamed in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1010, sito in Mogadiscio — Via Roma;

VISTO l'atto di cessione di diritti e ragioni n. 11.166 del 10 Luglio 1959 con il quale la Sig.ra Bibi Abucar Mohamed Abò cede e trasferisce ai Sigg. Said Hamza Abdulauahab, Muridi Scek Abubaker, Scerif Hascim Said Ahmed e Said Ahmed Hussen Sagaf tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1010, sito in Mogadiscio — in Via Roma;

VISTO l'atto di divisione e cessione dei diritti n. 13.346 di Rep. in data 19-2-1960 con il quale i Sigg. Said Ahmed Hussen Sagaf, Muridi Scek Mohamed Abubaker, Said Hanza Abdulauahab e Scerif Hascim Said Ahmed si assegnano per ciascuno un'area delle superficie di mq. 252,50, suddividendo così l'originario lotto in 4 distinti lotti e successivamente con il medesimo atto il Sig. Said Hamza Abdulauahab cede tutti i diritti e le regioni della sua quota di mq. 252,50, al Sig. Scek Mohamud Abdulcadir Umuro;

VISTO l'atto di cessione di diritti e ragioni n. 14942 di Rep. in data 24-8-1960 con il quale il Sig. Scerif Hascim Said Ahmed cede e trasferisce al Sig. Mohieddin Abù Abascek tutti i diritti presenti e futuri della porzione di terreno di mq. 252,50;

VISTO l'atto di cessione di diritti e ragioni su superficie n. 16.296 di Rep. in data 31-1-1961 con il quale il Sig. Muridi Scek Mohamed Abubaker cede e trasferisce al Sig. Mohieddin Abù Abascek tutti i diritti presenti e futuri della porzione di terreno di mq. 252,50;

VISTO l'atto n. 17031 di Rep. in data 7-5-1961 con il quale vengono rettificati i confini dell'appezzamento di terreno di mq. 252,50, i cui diritti e regioni vennero ceduti dal Sig. Muridi Scek Mohamed Abdulcadir al Sig. Mohieddin Abù Abascek con atto n. 16.296 di Rep. in data 31-1-1961;

VISTO il verbale di accertamento in data 25-1-1965, dal quale risulta che la costruzione eseguita dal Sig. Said Ahmed Hussen Sangaf è conforme al progetto di variante approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 14-10-1963 nella 320° seduta;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio Via Roma, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio in data 10-9-1964 con foglio n. 12333;

VISTO il verbale di accertamento in data 25-1-1965 dal quale risulta che la costruzione eseguita dal Sig. Mohieddin Abù Abaseck è conforme al progetto di variante approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 10 Giugno 1961 nella 271° seduta;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio Via Roma, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio in data 16 Giugno 1964 con foglio n. 15330;

VISTO il verbale di accertamento in data 25-1-1965 dal quale risulta che la costruzione eseguita dal Sig. Scek Mohamud Abdulkadir Umuro è conforme al progetto di variante approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 5 Novembre 1959 nella 245° seduta;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio — Via Roma, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio in data 12 Gennaio 1965 con foglio n. 10580;

VISTO il verbale di accertamento in data 25-1-1965 dal quale risulta che la costruzione eseguita dal Sig. Mohieddin Abù Abaseck è conforme al progetto di variante approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 10 Settembre 1960 nella 259° seduta;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio — Via Roma, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio in data 16 Giugno 1964 con foglio n. 15331;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta la libera disponibilità delle seguenti aree demaniali area di mq. 252,50 a favore del Sig. Said Ahmed Hussen Sangaf, area di mq. 252,50 a favore del Sig. Mohieddin Abù Abaseck, area di mq. 252,50 a favore del Sig. Scek Mohamud Abdulkadir Umuro e area di mq. 252,50 a favore del Sig. Mohieddin Abù Abaseck — sito in Mogadiscio — Via Roma.

Mogadiscio, li 16 Febbraio 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 1.

Mogadiscio, li 24 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio 1 marzo 1965 al n. 149 Atti Pubblici, Vol. 16, con Sh. So. 54,90.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D. M. 12 Gennaio 1965, n. 80.

Conferimento supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1964-65 alla Sig.ra Anita Soleiman.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del Personale Civile dello Stato»;

VISTO il Decreto 3 febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'Ordinanza 18 gennaio 1958, n. 1, contenente disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie;

CONSIDERATA la necessità di coprire una cattedra vacante per l'insegnamento di 20 ore settimanali di lingua inglese presso il Collegio «Benadir» di Mogadiscio:

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1964-65 (dal 1° settembre 1964 al 30 giugno 1965) è conferita la supplenza per l'insegnamento di 20 ore settimanali di lingua inglese alla Sig.ra Anita Soliman, con assegnazione al Collegio «Benadir» di Mogadiscio.

Art. 2.

Il trattamento economico dovuto alla predetta insegnante è stabilito nella misura lorda mensile di Sh. So. 1.000 (mille), più le gratifiche annuali previste dalle leggi in vigore.

Art. 3.

La spesa relativa graverà sul Titolo 9, Cap. 2, dell'esercizio finanziario 1965.

Mogadiscio, li 12 Gennaio 1965.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Il Primo Ministro

Dr. Kenadit Ahmed Jusuf

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 52.

Mogadiscio, li 7 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D. M. 12 Gennaio 1965, n. 81.

Trattamento economico dovuto all'insegnante supplente Evelyne Gutale Murdoch per l'anno scolastico 1964-65.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo»;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del Personale Civile dello Stato»;

VISTO il decreto 3 febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'Ordinanza n. 1 del 18 gennaio 1958, contenente disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie;

VISTO il proprio Decreto 29 luglio 1964, n. 707.650 di prot., registrato il 9-8-1964 al Reg. n. 1, foglio 249, col quale è stata riconfermata la supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie, per l'anno scolastico 1964-65, alla Sig.ra Evelyne Gutale Murdoch (n. 17 d'ordine) con la retribuzione mensile lorda di Sh. So. 600 (seicento);

CONSIDERATO il lodevole servizio svolto dalla insegnante predetta e la sua particolare attività esplicata durante il periodo in cui è stata alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione Pubblica della Repubblica Somala;

RITENUTO che, per evidenti motivi di equità, il trattamento economico della Sig.ra Evelyne Gutale Murdoch non debba essere inferiore a quello degli insegnanti stranieri in servizio nelle scuole secondarie della Repubblica Somala, i cui emolumenti sono a carico del bilancio di questo Ministero;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DI CONCERTO col Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

A parziale modifica del proprio Decreto 29-7-1964, n. 707.650 di prot., registrato il 9-8-1964, al Reg. n. 1, foglio 249, il trattamento economico dovuto alla Sig.ra Evelyne Gutale Murdoch, per il periodo dal 1° Luglio 1964 al 30 giugno 1965, è quello previsto dalla Tab. C annessa al D. 3-2-1954, n. 10, registrato dal Magistrato ai Conti il 24-2-1954, Reg. 2, foglio 163.

Art. 2.

La maggiore spesa graverà sul Tit. 9, Cap. 2, dell'esercizio finanziario 1965.

Mogadiscio, li 12 Gennaio 1965.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA
Dr. Kenadif Ahmed Jusuf

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 53.
Mogadiscio, li 7 Marzo 1955.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE
Ministerial Decree 18th February 1965, No. 82.
Establishment of a Licensing Committee in all the Regions.

THE MINISTER

HAVING SEEN Article 85 of the Constitution,

HAVING SEEN Article 35 of Decree-Law No. 12 of 26th September, 1964, converted in Law No. 8 of 29th October 1964,

HAVING SEEN Article 15 of Ministerial Decrees No. 204 of 26th September, 1964, which deals with Trade Transactions with Neighbouring countries,

HAVING SEEN Article 8 paragraph 4, of Presidential Decree No. 203 of 26th September, 1964 which empowers the Minister of Industry and Commerce to appoint in certain areas of the Republic one or more Licensing Committees,

HAVING CONSIDERED the shortage of staff and funds to establish Local Licensing Committees in all the Regions for sometime,

RECOGNISING the urgent necessity to allow traders residing in areas where a Licensing Committee has not yet been established to carry on their traditional trade with their neighbouring countries.

ON THE PROPOSAL of the Advisory Commission on Foreign Economic Transactions established under Article 7 of Presidential Decree No. 203 of 26th September 1964,

DECREES

In accordance with Article 15 paragraph 1, of Ministerial Decree No. 204 of 26th September, 1964:

«Persons residing in areas of the Somali Republic, which are specified below and travelling with goods to neighbouring countries which are also specified below, shall be entitled, without further authorisation, to sell the goods in these countries and to use the proceeds for the purchase and import of goods in and from such countries, provided the total value of such transactions does not exceed Sh. So. 10.000 per month for each person.

Any balance of the proceeds not used as described above shall be subject to the declaration and surrender requirements of Article 14 of Ministerial Decree No. 204 of 26th September, 1964».

Schedule of Areas or Region

Hiran
Mudugh
Majertenia
Lower Juba
Upper Juba.

Schedule of Neighbouring countries

Aden
D'jibouti
Mukalla
Ethiopia
Kenya.

Mogadiscio, 18th February 1965.

THE MINISTER

Osman Mohamud Adde Ali

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Uarsama Uador ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Afgoi.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 1 Marzo 1965

(116)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ahmed Abdi Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Lugh Ganana.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 1 Marzo 1965

(117)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del Commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini

Si rende noto che i Sigg. Abubacar Mohamed Abdulcadir e Said Mohamed Abdulcadir hanno presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 1 Marzo 1965

(118)

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del Commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini

Si rende noto il Sig Saied Abubacar Gassim ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 1 Marzo 1965

(119)

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del Commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini

Si rende noto che il Sig. Scerif Taher Hussein Ahmed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, lì 1 Marzo 1965

(120)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hussein

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del Commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini

Si rende noto che il Sig. Ahmed Amir Said ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, 1° Marzo 1965

(121)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hussein

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ahmed Adda Mugne Abdalla ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Brava.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 4 Marzo 1965

(122)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Iusuf Hussen ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Gardo.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 4 Marzo 1965

(123)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Certificati N. 1010321

IL MINISTRO

Omissis:

DECRETA:

che l'uso del marchio concesso al Laboratorio Chimico Farmaceutico E. GRANELLI, registrato al n. 105 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica, viene trasferito alla SAPROCHI S. A., con le modalità ed entro i limiti previsti nel Decreto n. 571634 in data 7 novembre 1959 del Ministero Affari Economici — Dipartimento Industria Trasporti e Comunicazioni — Ufficio Brevetti.

Mogadiscio, li 1 Marzo 1965.

(124)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

REGIONE DEL BASSO GIUGA
Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 31-12-1963, il Sig. Mohamed Iusuf Mohamed, ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni di legge, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3.000, sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 12 Gennaio 1965.

(125)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Abdi Mire Nur

DISTRETTO DI GIOHAR

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 28 Dicembre 1964, il Sig. Hassan Osman Iusuf detto «De-ghai», ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3.000 (tremila) sito in Bender Bubay, come meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Archivio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Giohar, li 10 Gennaio 1965.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Ahmed Dahir Hassan Farah

(126)

DISTRETTO DI GIOHAR

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 13-1-1965, l'On.le Rascid Ali Giumale ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5.000 (cinquemila) sito in Bender Bubay, come meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di Pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Giohar, li 13 Gennaio 1965.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Ahmed Dahir Hassan Farah

(127)

ITALSO S. p. A. — MOGADISCIO

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

Per il giorno 25 Aprile 1965 alle ore 10,00 nella Sede Sociale in Mogadiscio è indetta l'assemblea generale ordinaria dei Soci della ITALSO S. p. A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) — Relazione del consiglio di amministrazione sull'esercizio chiuso al 31-12-1964.
- 2) — Relazione del collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31-12-1964.
- 3) — Approvazione del bilancio e del conto economico al 31-12-1964.
- 4) — Varie ed eventuali.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è rinviata in seconda convocazione per il successivo giorno 26 Aprile 1965 alla stessa ora e stesso luogo.

Per partecipare all'assemblea i Sigg. Azionisti devono comprovare di aver depositato le azioni presso Istituto di Credito della Somalia, o presso le casse Sociali, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Mogadiscio, 6 Febbraio 1965.

(128)

IL PRESIDENTE
Rag. G. Marini

FIAT SOMALIA S. p. A.
Capitale Sociale Sh. So. 500.000 interamente versato
Sede in Mogadiscio

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale alle ore 9 del giorno 31 Marzo oppure del giorno 6 Aprile in seconda convocazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'Esercizio 1964.
- 2) — Approvazione del Bilancio Patrimoniale e del Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1964.
- 3) — Varie.


Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

FIAT SOMALIA S. p. A.

(129)

Dott. Alessandro Piantini

Procuratore





DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 25 Marzo 1965

Suppl. N. 2 al N. 3

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 27 Febbraio 1965, n. 2 — *Modifiche alla Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato, concernenti l'inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo.* Pag. 3
- DECREE-LAW 27 February 1965, No. 2 — *Amendments to Law No. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service, concerning the establishment, appointments and promotions, and increases in salary, of civil servants.* » 4
- DECRETO-LEGGE 27 Febbraio 1965, n. 3 — *Inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali. Disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile.* » 6

DECREE-LAW 27 February 1965, No. 3 — *Establishment of personnel not belonging to the Civil Service, employed by State Administrations — Temporary appointments.*

» 9

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE

» 12

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1965, N. 2.
Modificazioni alla Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato, concernenti l'inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 63 della Costituzione;
RITENUTA l'urgenza e la necessità di emanare norme modificatrici della Legge 15 marzo 1962, n. 7 al fine di meglio adeguare l'inquadramento del personale civile dello Stato alle nuove esigenze della Pubblica Amministrazione, e ciò in relazione alla scadenza del termine per l'inquadramento stesso fissato al 31 marzo 1965;
SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

L'inquadramento del personale civile dello Stato, lo svolgimento della sua carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio, sono, in via transitoria, disciplinati come segue:

1. Un funzionario può essere nominato e confermato ad un posto a «livello di avanzamento» con un grado inferiore a quello del posto stabilito dalla Legge 15 marzo 1962, n. 7 e dall'organico approvato.
2. Peraltro, un funzionario di grado inferiore a «A5-Iniziale» non potrà essere nominato Direttore Generale o equivalente.
3. Un funzionario di grado inferiore a «A6-Iniziale» non potrà essere nominato Direttore o equivalente.
4. Un funzionario di grado inferiore a «A7-Scatto 2» non potrà essere nominato Consigliere o equivalente.
5. Un funzionario di grado inferiore a «A7-Iniziale» non potrà essere nominato Capo Servizio, Capo Sezione o equivalente.

6. A deroga di quanto sopra, mentre è in corso il lavoro di re-inquadramento del personale civile dello Stato, un funzionario nominato a un posto di grado A6, A5, o A4 potrà ricevere all'inizio, un aumento di stipendio non superiore a 1/3 di quello attualmente percepito.

7. Le ulteriori promozioni verso il grado approvato per il posto a «livello di avanzamento» potranno essere accordate ogni due anni, calcolati dalla data della nomina.

Art. 2.

1. Il presente Decreto-legge sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. Il predetto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 27 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECREE-LAW n. 2 of 27 February 1965.
Amendments to Law n. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service, concerning the establishment, appointments and promotions, and increases in salary, of civil servants.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Art. 63 of the Constitution;
CONSIDERING the urgent necessity to amend Law n. 7 of 15 March 1962 in order to conform the permanent establishment of the Civil Service to the new exigencies of the Public Administration, in connection with the expiry of the time-limit for the formation of the permanent establishment extended to 31 March 1965;
ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;
HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES

Article 1.

The establishment of civil servants, their appointments and promotions, and increases in salary, shall be, as a transitional measure, as follows:

1. An officer may be appointed to and confirmed in a promotion post at a grade lower than of the post as set out in Law n. 7 of 15 March 1962 or in the approved establishment.

2. However, no officer below «A5-Initial» may be appointed as Director General or equivalent.

3. No officer below «A6-Initial» may be appointed as Director or equivalent.

4. No officer below «A7-Step 2» may be appointed as Counsellor or equivalent.

5. No officer below «A7-Initial» may be appointed as Head of Service, Head of Section or equivalent.

6. Notwithstanding the above, during the completion of the re-establishment of the civil service, an officer appointed to a promotion post of A6, A5 or A4 may be initially restricted to an increase in salary not higher than one-third of his present salary.

7. Further promotions toward the grade of the promotion post may be made at intervals of two years from the date of appointment.

Article 2.

1. This Decree-law shall be presented to the National Assembly under the terms and for the purpose of Art. 63 of the Constitution.

2. This Decree-law shall be included in the Official Compilation of Laws and Regulations of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadishu, 27 February 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI USSEN

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1965, N. 3.

Inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali — Disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA l'urgenza e la necessità, in relazione alla scadenza del termine previsto dall'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe, che il Governo provveda all'inquadramento anche del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e nello stesso tempo provveda, altresì, a disciplinare le assunzioni temporanee di personale civile;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

1. L'inquadramento del personale civile nei ruoli e negli organici permanenti previsto dall'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe, è esteso con le stesse modalità e negli stessi termini, ivi previsti, al personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

2. Il personale civile non di ruolo di cui al precedente comma potrà anche essere inquadrato con l'attribuzione di un grado in più del grado iniziale della categoria a cui verrà assegnato.

3. Per personale civile non di ruolo si intende quello che, essendo cittadino somalo, è stato assunto senza concorso pubblico della Amministrazione Statale con la qualifica di giornaliero o di avventizio o con qualsivoglia altra qualifica equivalente e con retribuzione corrisposta a giornate oppure a mese e con qualsivoglia altra forma di retribuzione.

Art. 2.

Dopo il termine per l'inquadramento di cui al primo comma dell'articolo precedente, è vietata qualsiasi assunzione di personale civile anche nelle forme di cui al comma terzo del precedente articolo, se non per mezzo di pubblico concorso nazionale, e per gli effetti della Legge 15 marzo 1962 n. 7.

Art. 3

1. In deroga all'Art. 7 della Legge 15 Marzo 1962, è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9, della stessa Legge, in via eccezionale ed in caso di urgenza e di necessità, è permessa l'assunzione di personale cittadino somalo soltanto per determinati compiti o lavori da eseguirsi in brevissimo tempo, non superiore comunque a tre mesi, e semprechè detti compiti o lavori non possono essere eseguiti da personale civile statale per indisponibilità o per mancanza di specializzazione del medesimo.

2. Le sopradette assunzioni sono effettuate con decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro competente.

Il provvedimento di assunzione deve specificare, a pena di nullità:

- 1) il tipo e la natura del compito o del lavoro, e la motivazione della sua urgente necessità;
- 2) le generalità complete della persona;
- 3) la indicazione del termine iniziale e di quello di scadenza del compito o del lavoro assegnati;
- 4) il compenso lordo da corrispondersi ragguagliato a giornate oppure a ore, a seconda che trattasi di impiegato o di operaio;
- 5) se trattasi di compito o lavoro la cui retribuzione è da corrispondersi non a ore lavorative ma ad una determinata quantità di lavoro, l'indicazione del massimo di tale quantità e della relativa retribuzione lorda ragguagliata a unità di quantità e non a ore di lavoro;
- 6) la indicazione della esistenza del titolo di spesa messo a bilancio per far fronte al pagamento della retribuzione.

3. Il personale civile di cui al comma precedente non potrà mai essere inquadrato nei ruoli civili permanenti dello Stato se non partecipando a concorso pubblico nazionale.

Art. 4.

1. In via transitoria e al di fuori degli Accordi di assistenza tecnica conclusi dalla Repubblica Somala con Stati esteri e con Organizzazioni Internazionali, possono essere, in caso di necessità assoluta dell'Amministrazione Statale con contratto di impiego a determinata quantità e tempo determinato, cittadini stranieri.

2. I cittadini stranieri assunti in base al comma precedente sono assoggettati, in quanto applicabili, alle norme della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e del D.P.R. 28 marzo 1964, n. 104.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino Ufficiale No. 11 in data 1° Novembre 1964, è stata pubblicata la Legge 29 Ottobre 1964, n. 9, che tratta della conversione in Legge del D. L. 6 Settembre 1964, n. 10, concernente «La proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare», il cui articolo unico così statuisce:

«E' convertito in Legge il Decreto-legge 6 Settembre 1964, n. 10, concernente la proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare».

A seguito della nota n. 085 in data 8 Febbraio 1965, della Assemblée Nazionale, il predetto articolo unico

DEVE LEGGERSI

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 6 Settembre 1964, n. 10, con la seguente modifica:

«Art. 1 — Il termine previsto dall'Articolo 52 della Legge 14 Agosto 1963 n. 19, ai sensi del quale il Governo è delegato a stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare in conformità dell'Articolo 30 della presente Legge, è prorogato fino al 30 Giugno 1965».



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 1° Aprile 1965

N. 4

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 Marzo 1965, n. 83 — <i>Revoca del precedente Presidente e nomina del nuovo Presidente dell'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero, Sig. Hagi Iahia Abdullahi.</i>	Pag. 3
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 Marzo 1965, n. 84 — <i>Nomina Direttore Generale dell'E.N.C.E., Sig. Ali Hagi Hashi Deria.</i>	» 4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 Marzo 1965, n. 85 — <i>Restrizione in conformità all'Ordinamento delle Operazioni economiche con l'estero.</i>	» 5
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI 10 Marzo 1965, n. 86 — <i>Nomina degli Assessori della Corte di Assise per l'anno 1965.</i>	» 6

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E
AFFARI RELIGIOSI 10 Marzo 1965, n. 87 — *No-*
mina degli Assessori della Corte di Assise di Ap-
pello per l'anno 1965. » 8
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13
Gennaio 1965, n. 88 — *Concessione di libera dispo-*
nibilità di area di terreno demaniale a favore del
Sig. Mohamed Ahmed Salah. » 9
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13
Febbraio 1965, n. 89 — *Concessione e conseguente*
libera disponibilità di area di terreno demaniale a
favore della Società Industria Somala Accumulatori
(I.S.A.) con sede in Mogadiscio. » 10

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, AVVISI, COMUNICATI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 24 Marzo 1965, n. 83.

Revoca del precedente Presidente e nomina del nuovo Presidente dell'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 prima parte e 87 della Costituzione;

VISTI gli artt. 7 lettera f) e 19 della legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la legge 12 Giugno 1962, n. 16: Istituzione dell'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero;

RITENUTA la necessità di provvedere nell'interesse dell'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero alla revoca e alla sostituzione immediata del Presidente dell'Ente predetto;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata il Sig. Hagi Iahia Abdullahi è nominato Presidente dell'Ente Nazionale del Commercio con l'Estero, in sostituzione del Sig. Ismail Nahar che è revocato e cessa dalla carica.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 24 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MAHAMUD ADDE

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 67.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 24 Marzo 1965, n. 84.

Nomina Direttore Generale dell'E.N.C.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO l'art. 6 comma 2, della Legge istitutiva dell'Ente Nazionale Commercio con l'Estero n. 16, pubblicata sul Bollettino Ufficiale supplemento n. 4 al n. 6 del 12 Giugno 1962;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Direttore Generale dell'Ente di cui sopra, avendo il precedente Sig. Abdurahman Nur Hersi rassegnate le proprie dimissioni in data 30 settembre 1964;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata il Sig. Ali Hagi Hashi Deria viene nominato Direttore Generale dell'Ente Nazionale Commercio Estero.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 24 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MAHAMUD ADDE

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 66.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 24 Marzo 1965, n. 85.

Restrizione in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTI gli artt. 18 e 20 del Decreto Legge 26 Settembre 1964, n. 12, convertito in legge 29 ottobre, n. 8, relativo all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. del 26 settembre 1964, n. 203 ed il relativo allegato B «lista di importazione» concernente le restrizioni in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

CONSIDERATO che si sono create scorte di riso fornite gratuitamente sufficienti a coprire per un certo periodo le esigenze del mercato nazionale;

RITENUTA la necessità di includere temporaneamente il riso nella lista di merci soggette a licenza d'importazione;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

L'importazione del riso è temporaneamente soggetta a licenza d'importazione.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti dello Stato.

Mogadiscio, li 24 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MAHAMUD ADDE

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 64.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. M. 10 Marzo 1965, n. 86.

Nomina degli Assessori della Corte d'Assise per l'anno 1965.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, capoverso 2 della Costituzione;

VISTO l'ordinamento del Governo emanato con la Legge n. 14 del 3 Giugno 1962;

VISTO l'art. 14 primo comma della stessa Legge che istituisce il Ministero di Grazia e Giustizia;

VISTO l'art. 7 della Legge 20 Febbraio 1958, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo n. 3 del 12 Giugno 1962;

DECRETA:

I seguenti Signori sono nominati Assessori della Corte di Assise per l'anno 1965:

1. — ABDULLAHI HASSAN ADDO — Biblioteca Universitaria
2. — ABDISALAM SCEK HUSSEN — Ministero Istruzione Pubblica.
3. — BUE BANA BARRO' — Banca Nazionale Somala
4. — CALIF SUDI HASSAN — Pubbico Reg. Automobilistico
5. — HASCI MOHAMED SCILALE — UNICEF
6. — SCEK SAID MOHAMED — Ministero LL. PP.
7. — IUSUF MOHAMUD MOHAMED — Dogana Mogadiscio
8. — SCERIF ABDULCADIR ABUBAKAR — Municipio di Mogadiscio
9. — IMAN MOHAMED IMAN AHMED -- Distretto Mogadiscio
10. — MOHAMED ADEN ARALE — Ospedale «De Martino»
11. — ABDI MAHALLIM ABDULLE ABDI — Municipio di Mogadiscio
12. — ALI HAGI -- Municipio Mogadiscio
13. — MOHAMED SCEK MAIE CATIB — Municipio Mogadiscio
14. — SCEK SCIBLE AUES — Ministero Pubblica Istruzione
15. — SCIRE ALI AUALE — Dogana Mogadiscio
16. — MOHAMED ALI ISLAUENE -- Stamperia Governo
17. — SCERIF DAHIR SCERIF HABIBI — Somalbanca
18. — SCERIF ABUCAR MOHAMED — Somalbanca

19. — ABDULLAHI ALI AHMED — Ospedale «De Martino»
20. — AHMED SCEK ALI — Distretto Mogadiscio
21. — MOHAMED SABRIE — Assemblea Nazionale
22. — SCERIF ZEN SCERIF ABO' — Credito Somalo
23. — ABUCAR ABATI MAIE BAHAMISC — Ministero Pubblica Istruzione
24. — SCERIF ABBAS ABO' — Ministero Industria
25. — ABDULHAZIZ HAGI MOHAMED — Ministero Finanze
26. — MOHAMED YASSIN ABDI «Archi» — Presidenza Consiglio dei Ministri
27. — ABDURAHIM HAGI MOHAMED — Ufficio ex Militari
28. — MOHAMED FARAH «Farinacci» — Ragioneria
29. — AMIN ADDE OSMAN — Ministero Industria
30. — HASSAN HERZI ELMI «Carab» — Ministero LL. PP.
31. — ALI MOHAMED NUR «Ali Madove» — Ministero Interno
32. — ADEN ADDE OSMAN — Distretto Magadiscio
33. — HASSAN ABDI HAGI — Ministero Interno
34. — MOHAMED GIUMALE BARRE — Distretto Mogadiscio
35. — KORFA KARANE AHMED — Ministero Pubblica Istruzione
36. — GIAMA NUR GIBRIL — Ospedale Forlanini
37. — AHMED HASSAN ALI — Ministero Interno
38. — ISLAO MOHAMED NUR — Economato
39. — ABDI ENO MOHAMED — Ministero Interno
40. — IBRAHIM HASSAN IBRAHIM — Regione Benadir
41. — GEILANI MALAK OSMAN — Ministero Finanze
42. — GIAMA ADEN — Ditta Besse
43. — SCERIF MUCTAR IBRAHIM — Credito Somalo
44. — OMAR HUSSEN GIUMALE — Ministero Informazioni
45. — ISSE EIMOI ALI — Ministero Sanità.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

IL MINISTRO

Abdurahman Haji Mumin Mohamed

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 57.

Mogadiscio, li 15 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. M. 10 Marzo 1965, n. 87.

Nomina degli Assessori della Corte di Assise di Appello per l'anno 1965.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo capoverso della Costituzione;

VISTO l'Ordinamento del Governo emanato con la Legge n. 14 del 3 Giugno 1962;

VISTO l'art. 14 primo comma della stessa Legge che istituisce il Ministero di Grazia e Giustizia;

VISTO l'art. 7 della Legge 20 Febbraio 1958, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo n. 3 del 12 Giugno 1962;

DECRETA:

I seguenti Signori sono nominati Assessori della Corte d'Assise di Appello per l'anno 1965:

1. — HAGI OSMAN MOHAMED — Presidente Assicurazioni
2. — DAHIR HAGI OSMAN — Direttore Gen. Ministero Interno
3. — HASSAN ABDI AMALO' — Assicurazioni Sociali
4. — ISLAO MAHADALLE MOHAMED — Ministero Giustizia
5. — ALI HERZI FARAH — Ministero Finanze
6. — HAGI YAHIA HAGI ABDULLAHI — Direttore ENCE
7. — ISLAO OMAR ALI — Pubblico Impiego
8. — BASCIR HAGI ALI — Segretario dello Sport
9. — SCERIF NUR IMANCHIO — Segretario Capo Municipio
10. — SCERIF HASSAN SAID — Ministero Finanze
11. — ABDULLAHI ELMI BARCADLE —
12. — ABDULQADIR AHMED SAMANTAR — Distretto di Mogadiscio
13. — HAIDER MOHAMED NUR — Ispettore Reg.le del Lavoro
14. — GIAMA SALAD TACCAR — Ispettore Distrett. del Lavoro
15. — HAGI MOHAMED ALI NUR —
16. — GEILANI GAZALI — Presidenza Consiglio dei Ministri
17. — ABDULLAHI MOHAMED ADDE — Ministero Finanze
18. — ABDULLAHI HAGI MOHAMED — Presidenza Consiglio dei Ministri
19. — HUSSEN SCEK HASSAN — Direttore Reg.le della Sanità
20. — HAGI ABUCAR ASCIR DINLE — Capo Sezione LL. PP. Benadir
21. — MOHAMUD MURSAL — Direttore Affari Interni
22. — ADEN MACCARAN MOHAMED — Vice Segretario Capo Municipio di Mogadiscio
23. — SCEK MUGNE GASSIM — Ragioneria

24. — MOHAMED OMAR MOHEDDIN — Ragioneria
25. — HUSSEN ALI AHMED — Ragioneria
26. — ADEN FARAH — Ministero Sanità
27. — GEILANI SCEK BIN SCEK — Ministero Informazioni
28. — SCIAMUN HAGI HUSSEN — Ministero Finanze
29. — OMAR NUR ABDULLE — Sindacato Lavoratori
30. — HUSSEN NUR WARSAMA — Ministero Finanze
31. — YASSIN ALI SAKIR — Ministero Interno
32. — AHMED MOHAMED SIAD — Ospedale Farlanini.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

IL MINISTRO
Abdurahman Haji Mumin Mohamed

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 58.
Mogadiscio, li 15 Marzo 1965.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. M. 13 Gennaio 1965, n. 88.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Ahmed Salah.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 113 di Rep. in data 28 Ottobre 1962, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 6 del 1° Giugno 1964, con cui veniva dato al Sig. Mohamed Ahmed Salah in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1,200, sito in Mogadiscio — Via Filippine;

VISTO il progetto n. 12737 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 276° seduta del 15-11-1961;

VISTO il progetto n. 5190 variante al progetto n. 12737 approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 310ª seduta del 13 Maggio 1963 e concernente la costruzione di un edificio di abitazione e negozi;

VISTO il verbale di accertamento in data 17-9-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 13 Maggio 1963, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in via Filippine rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 13674 di prot. in data 8-12-1963;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Mohamed Ahmed Salah la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1,200, sita in Mogadiscio — in Via Filippine.

Mogadiscio, li 13 Gennaio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 3.
Mogadiscio, li 28 Febbraio 1965.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN*

D. M. 13 Febbraio 1965, n. 89.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società Industria Somala Accumulatori I. S. A. con sede in Mogadiscio.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 26 Agosto 1960, presentata dal Sig. Vaccari Giuseppe, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Garibaldi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 al n. 6 del 15 Dicembre 1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 265° seduta del 18 Gennaio 1961;

VISTA la Bolletta n. 2978 in data 4 Aprile 1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Vaccari Giuseppe ha pagato la somma di So. 9.900, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1100, è stata consegnata al Sig. Vaccari Giuseppe come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 20 Aprile 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 24-12-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 18-1-1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in via Garibaldi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 16483 di prot. in data 11-11-1964;

VISTO l'atto n. 16.900 di Rep. in data 19 Aprile 1961, registrato a Mogadiscio il 20 Aprile 1961 al n. 201 Atti Pubblici Vol. XI a rogito Notaio Mario Ciotola, con il quale il Sig. Vaccari Giuseppe cede e trasferisce alla Società Industria Somala Accumulatori — I. S. A. con sede in Mogadiscio tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1100, sito in Mogadiscio — in Via Garibaldi;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Società Industria Somala Accumulatori I. S. A. con sede in Mogadiscio la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1100, sita in Mogadiscio — in Via Garibaldi.

Mogadiscio, li 13 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 12.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

Art. 3.

1. In deroga all'Art. 7 della Legge 15 Marzo 1962, è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9, della stessa Legge, in via eccezionale ed in caso di urgenza e di necessità, è permessa l'assunzione di personale cittadino somalo soltanto per determinati compiti o lavori da eseguirsi in brevissimo tempo, non superiore comunque a tre mesi, e semprechè detti compiti o lavori non possono essere eseguiti da personale civile statale per indisponibilità o per mancanza di specializzazione del medesimo.

2. Le sopradette assunzioni sono effettuate con decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro competente.

Il provvedimento di assunzione deve specificare, a pena di nullità:

- 1) il tipo e la natura del compito o del lavoro, e la motivazione della sua urgente necessità;
- 2) le generalità complete della persona;
- 3) la indicazione del termine iniziale e di quello di scadenza del compito o del lavoro assegnati;
- 4) il compenso lordo da corrispondersi ragguagliato a giornate oppure a ore, a seconda che trattasi di impiegato o di operaio;
- 5) se trattasi di compito o lavoro la cui retribuzione è da corrispondersi non a ore lavorative ma ad una determinata quantità di lavoro, l'indicazione del massimo di tale quantità e della relativa retribuzione lorda ragguagliata a unità di quantità e non a ore di lavoro;
- 6) la indicazione della esistenza del titolo di spesa messo a bilancio per far fronte al pagamento della retribuzione.

3. Il personale civile di cui al comma precedente non potrà mai essere inquadrato nei ruoli civili permanenti dello Stato se non partecipando a concorso pubblico nazionale.

Art. 4.

1. In via transitoria e al di fuori degli Accordi di assistenza tecnica conclusi dalla Repubblica Somala con Stati esteri e con Organizzazioni Internazionali, possono essere, in caso di necessità assunti in amministrazione statale con contratto di impiego e retribuzione, cittadini stranieri.

STATE COUNSEL

2. I cittadini stranieri assunti in base al comma precedente sono assoggettati, in quanto applicabili, alle norme della Legge 15 marzo 1962, n. 7 e del D.P.R. 28 marzo 1964, n. 184 e loro eventuali successive modificazioni, e per quanto non previsto da tali norme, da quelle del Codice del Lavoro e dalle altre leggi e regolamenti e loro eventuali successive modificazioni, vigenti in Somalia.

3. Le assunzioni previste dal presente articolo sono effettuate con decreto del Primo Ministro, sulla proposta del Ministro competente e sentito il Consiglio dei Ministri.

4. In caso di necessità ed urgenza, possono essere assunti cittadini stranieri con le modalità, termini e finalità previsti dal precedente art. 3.

Art. 5.

Ogni norma contraria o incompatibile con quelle del presente Decreto-legge è abrogata.

Art. 6.

1. Il presente Decreto-legge sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. Il predetto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 27 febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECREE-LAW n. 3 of 27 February 1965.

Establishment of personnel not belonging to the Civil Service, employed by State Administrations — Temporary appointments.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Art. 63 of the Constitution;

CONSIDERING that, in view of the expiry of the time-limit referred to in art. 35 of Law n. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service and its subsequent extensions, it is urgent and necessary for the Government to provide for the establishment of personnel not belonging to the Civil Service employed by State Administrations, and to make provisions for temporary appointments;

ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES

Article 1.

1. The provisions concerning the placement of civil servants in the categories and posts of the civil service provided for in art. 35 of Law n. 7 of 15 March 1962 and its subsequent extensions, shall apply, in the same manner and within the same time-limits, to personnel not belonging to the civil service employed by State Administrations.

2. Personnel not belonging to the civil service referred to in the preceding paragraph may be appointed to the grade immediately above the initial grade of the category in which such personnel is placed.

3. Personnel not belonging to the civil service shall include any Somali citizen employed, not on the basis of open competitive examination, by the State Administration as a daily employee, temporary employee or equivalent, and paid on a daily or monthly basis or in any other manner whatsoever.

Article 2.

After the expiry of the time-limit referred to in the first paragraph of the preceding article, all appointments of civil servants, also in the forms mentioned in paragraph 3 of the preceding article, shall be on the basis of open competitive examination, under the terms and for the purpose of Law n. 7 of 15 March 1962.

Article 3.

1. Notwithstanding the provisions of art. 7 of Law n. 7 of 15 March 1962, and except as otherwise provided by art. 9 of the said law, Somali citizens may be temporarily appointed, as an exceptional measure and in case of urgent necessity, for specific duties or works to be carried out within a period not exceeding three months, provided that no civil servants are available or provided that the available civil servants are not qualified to carry out such duties or works.

2. The abovementioned appointments shall be effected by decree of the Prime Minister, on the proposal of the competent Minister.

- 1) the type and nature of the duty or work, and the reasons why it must be carried out urgently;
- 2) the full name of the person appointed;
- 3) the date on which the duty or work starts and the date within which it must be completed;
- 4) the gross daily salary in case of an employee, or the gross salary per hour in case of a labourer;
- 5) where the remuneration to be paid is on the basis of the amount of work done, the indication of the maximum amount of work to be done and the gross remuneration for each unit of such amount;
- 6) head of expenditure included in the budget for the payment of the salary or remuneration.

3. The persons referred to in the preceding paragraph shall not be placed in the permanent establishment of the civil service. They may be appointed in the Civil Service only on the basis of open competitive examination.

Article 4.

1. As a transitional measure, and apart from the Agreements of Technical Assistance stipulated between the Somali Republic and foreign Countries or International Organizations, foreign nationals may be appointed, when necessary, in the State Administration on the basis of an employment or work agreement, for a limited period of time.

2. Foreign nationals appointed under the terms of the preceding paragraph shall be subject, so far as applicable, to the provisions of Law n. 7 of 15 March 1962 and D.P.R. n. 184 of 28 March

1964 and any subsequent amendments thereto. For all matters not covered by the said laws, they shall be subject to the provisions of the Labour Code and other laws and regulations in force in Somalia, and their subsequent amendments.

3. Appointments provided for in this article shall be effected by decree of the Prime Minister on the proposal of the competent Minister, having heard the Council of Ministers.

4. In case of urgent necessity, foreign nationals may be appointed in the manner, for the period of time, and for the purpose, provided for in the preceding art. 3.

Article 5.

Any provision contrary to or inconsistent with this Decree-law is hereby abrogated.

Article 6.

1. This Decree-law shall be presented to the National Assembly under the terms and for the purposes of art. 63 of the Constitution.

2. This Decree-law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadiscio, 27 February 1965.

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

ADEN ABDULLA OSMAN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino Ufficiale No. 11 in data 1° Novembre 1964, è stata pubblicata la Legge 29 Ottobre 1964, n. 9, che tratta della conversione in Legge del D. L. 6 Settembre 1964, n. 10, concernente «La proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare», il cui articolo unico così statuisce:

«E' convertito in Legge il Decreto-legge 6 Settembre 1964, n. 10, concernente la proroga del termine previsto dalla Legge 14 Agosto 1963, n. 19 per stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare».

A seguito della nota n. 085 in data 8 Febbraio 1965, della Assemblée Nazionale, il predetto articolo unico

DEVE LEGGERSI

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 6 Settembre 1964, n. 10, con la seguente modifica:

«Art. 1 — Il termine previsto dall'Articolo 52 della Legge 14 Agosto 1963 n. 19, ai sensi del quale il Governo è delegato a stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate ad applicare in conformità dell'Articolo 30 della presente Legge, è prorogato fino al 30 Giugno 1965».



PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO REGIONE DEL BENADIR 1° Marzo 1965,
n. 90 — *Dichiarazione di pubblica utilità di terreno
per uso di costruzione di civili abitazioni in am-
pliamento della Città di Afgoi.*

Pag. 5

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Aviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi
Dahir Elmi Duale (Mogadiscio) — (130).*

» 7

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Roscianali Hussen Hagi Muragi (Mogadiscio) — (131).</i>	»	7
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mustaf Scek Hassan (Baidoa) — (132).</i>	»	8
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abdulcadir Mohamed Mohamud (Gardo) — (133).</i>	»	8
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scek Ah- med Scek Mohamed (detto Scek Gabale) (Aden Yaval) — (134).</i>	»	9
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi Abdi Hassan Marzuk (Mercà) — (135).</i>	»	9
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Muhsin Talib (Mogadiscio) — (136).</i>	»	10
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Società Cooperativa Zucchero Benadir (Mogadiscio) — (137).</i>	»	10
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Salim Abdalla Salah (Mogadiscio) — (138).</i>	»	11
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società KRAFT FOODS LTD. (Australia) — (139).</i>	»	11
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società KRAFT FOODS LTD. (Port Mel- bourne-Australia) — (140).</i>	»	12
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società J. G. GEIGY (Basilea-Svizzera) — (141).</i>	»	13
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società JOSEPH E. SEAGRAM & SONS LTD. (Montreal-Canada) — (142).</i>	»	14

DISTRETTO DI MERCA — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ali Scek Omar (143).</i>	Pag. 15
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi Giama Mussa (144).</i>	» 15
DISTRETTO DI AFGOI — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hassan Siad Hussen (145).</i>	
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Ammortamento della azione di Sh. So. 2.000 ri-favore del Sig. Abdullahi Addo Abdalla (146).</i>	» 16
S.I.S.BA. SOCIETA' ITALO SOMALA BANANICOLTURA con sede ad Afgoi — <i>Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria (147).</i>	» 17
SOCIETA' CIEFFE — <i>Avviso di convocazione della Assemblea Generale Straordinaria (148).</i>	» 17
SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE SOMALA (Mogadiscio) — <i>Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria (149).</i>	» 18
S.I.C.I.S. SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO-SOMALA (Afgoi) — <i>Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria (150).</i>	» 18
INDUSTRIA SAPONE HADRAMIA S.p.A. — <i>Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria (151).</i>	» 19
SOMALI GULF OIL COMPANY — <i>Nomina di nuovo Direttore Generale e Procuratore (152).</i>	» 19
SOCIETA' SOMALA IMBARCHI E SBARCHI MERCA-MOGADISCIO — <i>Verbale di Assemblea Ordinaria (153).</i>	» 20
SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA S. p. A. (Mogadiscio) — <i>Avviso convocazione di Assemblea (154).</i>	» 21

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

Decreto Regione del Benadir 1 Marzo 1965, n. 90.

Dichiarazione di pubblica utilità di terreno per uso costruzione di civili abitazioni in ampliamento della città di Afgoi.

IL GOVERNATORE DEL BENADIR

VISTA la Deliberazione Consigliare n. 35 del 23-11-1964 del Municipio di Afgoi, che approva il piano di esproprio di due lotti di terreno in agro di Afgoi per essere assegnati ad uso costruzione civili abitazioni, in ampliamento della città di Afgoi;

ATTESTATA la necessità, nell'interesse pubblico, dell'ampliamento predetto rilevatosi assolutamente necessario in ragione dell'aumentata popolazione della città di Afgoi, nei lotti di terreno a forma rettangolare di proprietà del Sig. HELLMANN, avente il primo i lati minori di ml. 250 ed i maggiori di ml. 490 corrispondenti ad ettari 12,250 — confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà DOLCI ed altri, ad Ovest con la proprietà DEL CARLO e ad Est con la nuova strada Afgoi-Scialambot; il secondo avente i lati minori di ml. 250 ed i maggiori di ml. 3.140 corrispondenti ad ettari 78,500, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà DOLCI ed altri, ad Ovest con la nuova strada Afgoi-Scialambot e ad Est con la vecchia strada Afgoi-Scialambot, come da allegata planimetria;

RITENUTO pertanto, che detti lotti di terreno, per i motivi di cui in premessa, devono essere espropriati;

VISTI gli Articoli 1 e segg. dell'Ordinanza 28 Maggio 1955, n. 12: *Norme sulla espropriazione, per causa di pubblica utilità, di beni immobili e relativi diritti.*

DECRETA:

Art. 1.

Il lotto di terreno di forma rettangolare avente i lati minori di ml. 250 ed i maggiori di ml. 490, corrispondenti ad ettari 12,250, incolto e boscoso, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà DOLCI ed altri, ad Ovest con la proprietà DEL CARLO e ad Est con la nuova strada Afgoi-Scialambot, di proprietà del Signor HELLMANN, viene dichiarato di pubblica utilità.

Art. 2.

Il lotto di terreno di forma rettangolare avente i lati minori di ml. 250 ed i maggiori di ml. 3.140, corrispondenti ad ettari 78,500, incolto e boscoso, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà DOLCI ed altri, ad Ovest con la nuova strada Afgoi-Scialambot e ad Est con la vecchia strada Afgoi-Scialambot, di proprietà del Sig. HELLMANN, si dichiara di pubblica utilità.

Art. 3.

Il Piano di pubblica utilità è unito al presente Decreto di cui forma parte integrante.

Art. 4.

Al Sindaco di Afgoi è demandata la esecuzione degli adempimenti previsti dall'Art. 4 dell'Ordinanza n. 12 del 28 Maggio 1955, citata nelle premesse.

Mogadiscio, li 1 Marzo 1965.

IL GOVERNATORE REGIONALE

(A. Raghe)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, AVVISI, COMUNICATI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Dahir Elmi Duale ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 17 Marzo 1965.

130

**IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi
tessili, profumeria, abbigliamento ed affini**

Si rende noto che il Sig. Roscianali Hussen Hagi Muragi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria ed affini, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 17 Marzo 1965.

131

**IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizi del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mustaf Scek Hassan ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Baidoa.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 17 Marzo 1965.

132

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizi del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdulcadir Mohamed Mohamud, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Gardo.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 17 Marzo 1965.

133

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizi del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Scek Ahmed Scek Mohamed (detto Scek Gabale) ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Aden Yaval.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 17 Marzo 1965.

134

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizi del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Abdi Hassano Marzuk ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Merca.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 28 Marzo 1965.

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizi del commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ahmed Muhsim Talib ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 28 Marzo 1965.

136

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero

Si rende noto che la Società Cooperativa Zucchero Benadir ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 28 Marzo 1965.

137

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso

Si rende noto che il Sig. Salim Abdalla Salah ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale delle Somalia.

Mogadiscio, li 28 Marzo 1965.

138

IL DIRETTORE

Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010343 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le KRAFT FOODS LIMITED, Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di VICTORIA, Commonwealth dell'Australia, il giorno 6 marzo 1965 — alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola consonante «K» chiusa in doppio esagono».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le KRAFT FOODS LIMITED.

Esso potrà essere accopagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: « Carne, pesce, pollame e cacciagione; estratti di carne; frutta e verdura conservata secca e cotta; gelatine, marmellate; uova, latte e altri latticini; olii e grassi commestibili; conserve e salamoia, ecc.» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le KRAFT FOODS LIMITED.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

139

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010344 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le KRAFT FOODS LIMITED, Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di VICTORIA, Commonwealth dell'Australia, con sede a PORT MELBOURNE, Salmon Street, P. O. Bx 1673 N., Australia, il giorno 18 febbraio 1965 — alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «KRAFT» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le KRAFT FOODS LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: « Carne, pesce, pollame e cacciagione; estratti di carne; frutta e verdura conservata secca e cotta; gelatine, marmellate; uova, latte e altri latticini; olii e grassi commestibili; conserve e salamoia, ecc.» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le KRAFT FOODS LIMITED.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

140

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussien

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010345 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le J. G. GEIGY S. A. Società Svizzera, con sede a BASILEA 21, il giorno 18 febbraio 1965 — alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola TINOPAL che sormonta il disegno a colori di donna come all'unito esemplare».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le J. G. GEIGY S. A.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per l'industria tessile, del sapone, della carta e delle pelli, preparazione e sostanze per uso lavanderia, preparazioni per pulire (non per uso dei processi industriali o nel corso della fabbricazione) e saponi ma esclusi da toletta» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le J. G. GIGY S. A.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010346 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le JOSEPH E. SEAGRAM & SONS LIMITED, Società costituita ed operante secondo le leggi del CANADA' e con sede a MONTREAL, 1430 Peel Street, Canada, il giorno 6 marzo 1965 — alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante delle parole «SEAGRAM'S V. O.» comunque scritte».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le JOSEPH E. SEAGRAM & SONS LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «WHISKI» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le JOSEPH E. SEAGRAM & SONS LIMITED.

Mogadiscio, li 10 Marzo 1965.

p. IL MINISTRO

Mohamed Haji Hussen

GOVERNO DELLA SOMALIA — Distretto di Merca

AVVISO AD OPPONENDUM

IL COMMISSARIO

Ai sensi delle disposizioni vigenti:

A V V E R T E

Che il Sig. Ali Scek Omar, ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno sito in Merca, come da planimetria a fianco segnata.

I N V I T A

Tutti coloro che vantassero diritti di proprietà ed abbiano a fare rivendicazioni su tale terreno, di presentare i rispettivi titoli di proprietà a questo Distretto entro il periodo di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

Merca, li 26 Novembre 1958.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Mohamed Ali Daar

143

REGIONE DEL BASSO GIUBA — Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 23 Aprile 1962, il Signor Giama Mussa, ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 924, sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 2 Giugno 1962.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Abdi Mire Nur

144

RERUBBLICA SOMALA — Distretto di Afgoi

AVVISO AD OPPONENDUM.

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 27 Febbraio 1962, il Sig. Hassan Siad Hussen, ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale sito in Afgoi, precisamente sul mercato, la dimensione del quale è di m. 22x10, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio di questo Distretto e della quale gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso ad opponendum sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per eventuali opposizioni.

Afgoi, li 26 Ottobre 1963,

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Uarsama Dorre Farah

145

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale del Benadir, con decreto del 22 Marzo 1965, su richiesta di Abdullahi Addo Abdalla, ha dichiarato l'ammortamento dell'azione n. 576 del valore di Sh. So. 2000 emessa dalla Società Somala Imbarchi-Sbarchi Mogadiscio-Merca ed ha autorizzato la Società emittente di rilasciare duplicato dell'azione ad Abdullahi Addo Abdalla, dopo trascorso un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Mogadiscio, li 25 Marzo 1965.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Omar Abdullo

146

**S. I. S. BA. SOCIETA' ITALO SOMALA BANACULTURA,
SEDE LEGALE AFGOI**

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I Signori Soci della S.I.S.BA., sono invitati a partecipare alla Assemblea Generale Ordinaria che si terrà nella sede sociale in Afgoi il giorno 16 Aprile 1965 alle ore 10 in prima convocazione ed il giorno 17 Aprile 1965 stessa ora e luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) — Approvazione relazione e bilancio relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 Dicembre 1963.
- 2.) — Elezioni cariche sociali.
- 3.) — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, li 15 Marzo 1965.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

147

C I E F F E

A V V I S O

Convocazione Assemblea Generale Straordinaria della Società

I Signori azionisti della Società CIEFFE sono invitati a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società che si terrà venerdì 19 Marzo alle ore 9 in prima convocazione presso la Sede Sociale in Scialamboṭ e sabato 20 Marzo stesso luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) — Relazione del Presidente;
- 2.) — Aumento del capitale sociale fino a So. 5 milioni;
- 3.) — Varie ed eventuali.

Scialamboṭ, 17 Marzo 1965.

IL PRESIDENTE

148

**SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE SOMALA S. p. A.
MOGADISCIO**

Avviso convocazione Assemblea Generale Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 29 Aprile 1965, alle ore 18 (diciotto) in prima convocazione per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) — Approvazione del bilancio e conto perdite e profitti dell'Esercizio chiuso al 31-12-1964.
- 2.) — Emolumento ai Sindaci.
- 3.) — Varie ed eventuali.

In mancanza del numero legale degli Azionisti, l'Assemblea di seconda Convocazione sarà tenuta il giorno 30 Aprile 1965 alle ore 18 (diciotto) nei locali della sede Sociale - Piazza Parlamento.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare, giustamente disposto dell'Art. 12 dello Statuto, le Azioni di loro proprietà, presso la sede della Società.

149

**IL PRESIDENTE
On. Hagi Iusuf Egal Ali**

**SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO-SOMALA S. p. A.
A F G O I**

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

Per il giorno 16 Aprile alle ore 10, è convocata, nella Sede di Mogadiscio, in via Seek Sacaudin, 39, l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della S.I.C.I.S. S.p.A. con sede in Afgoi, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) — Relazione dell'Amministratore.
- 2.) — Rinnovo delle cariche sociali.
- 3.) — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, li 25 Marzo 1965.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO
M. G. Loche**

150

INDUSTRIA SAPONE HADRAMIA S. p. A. — MOGADISCIO

AVVISO

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 29 Aprile 1965 alle ore 10 antimeridiane in prima convocazione per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) — Approvazione Bilancio e Conto Profitti e Perdite dell'Esercizio chiuso al 31-12-1964.
- 2.) — Nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 3.) — Nomina del Collegio Sindacale.
- 4.) — Emolumento ai Sindaci.
- 5.) — Varie ed eventuali.

In mancanza del numero legale degli Azionisti, l'Assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 30 Aprile 1965, alle ore 10 antimeridiane nei locali della Sede Sociale della Società — siti in Via Ruggero Santini.

Mogadiscio; li 27 Marzo 1965.

151

IL PRESIDENTE
Hagi Bachit Mohamed

SOMALI GULF OIL COMPANY

AVVISO

Nomina di nuovo Direttore Generale e Procuratore

Si informa che con atto del Notaio Signora Doroty M. Hughes, rogato in data 26 maggio 1964, in Pittsburg, in Pennsylvania, Stati Uniti d'America, debitamente autentificato e legalizzato dall'Ambasciata Somala in Washington D.C., depositato presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir, è stato nominato Direttore Generale e Procuratore della SOMALI GULF OIL COMPANY, in Somalia, il Signor SAMUEL BOWMAN FRAZIER, in sostituzione del Signor BARTHOLOMEW JAMES AIMONE.

Mogadiscio, li 11 Febbraio 1965.

152

SOMALI GULF OIL COMPANY
Samuel Bowman Frazier

SOCIETA' SOMALA IMBARCHI E SBARCHI
MERCA-MOGADISCIO S. p. A. — Sede Mogadiscio
Capitale Soc. Shs. 2.200.000 — interamente versato

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Sotto la presidenza di Scek Mohamed Abucar ha avuto luogo in Mogadiscio, il giorno 11 Marzo 1965, l'Assemblea degli azionisti della Società Somala Imbarchi e Sbarchi S. p. A.

Erano presenti 126 azionisti rappresentanti in proprio o per delega 967 delle 1100 azioni costituenti il Capitale Sociale.

L'Assemblea, con 953 voti favorevoli e 14 contrari ha preso le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2. — Approvazione del Bilancio e del conto Perdite e Profitti al 31-12-1964 che porta le seguenti risultanze:

a) — *STATO PATRIMONITILE*

Attività	So.	4.724.325,15
Passività	»	3.681.769,20
Saldo Attivo	So.	<u>1.042.555,95</u>

b) — *CONTO PERDITE E PROFITTI*

Ricavi	So.	12.045.007,—
Spese	»	<u>11.002.451,05</u>
Saldo Attivo	So.	<u>1.042.555,95</u>

3. — Ripartizione degli utili come segue:

— Alla Riserva Legale	So.	53.000,00
— Al Consiglio di Amm/ne	»	—
— Dividendo in ragione di Shs. So. 900 per azione	»	990.000,00
— Residuo da riportare a nuovo	»	<u>2.397,75</u>

TOTALE So. 1.045.397,75

L'Assemblea per acclamazione, ha rieletto per un altro triennio gli stessi amministratori:

- Scek Mohamed Abucar
- Scek Hagi Evo Mahad
- Cav. Hagi Herzi Farah Abdi
- Cav. Hagi Carama Nur Afi
- Hagi Scikeil Hagi Abatti
- Scerif Nur Ali Lel
- Osman Faghi Mohamed

Sempre per acclamazione l'Assemblea ha rieletto il vecchio Collegio Sindacale, sostituendo il Sindaco dimissionario Abdullahi Scek Maò con il Sindaco supplento Dr. Abdurahman Mohamed Hassan e pertanto il nuovo Collegio Sindacale per il prossimo triennio, risulta composto dai seguenti membri effettivi:

- Cap. Calif Maò Hassan
- Sig. Scek Issa Mohamed
- Dr. Abdurahman Mohamed Hassan.

Mogadiscio, li 11 Marzo 1965.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

153

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA — S. p. A.

S. C. I. S.

Sede Legale: Mogadiscio (Somalia) — Cap. Vers. Shs. So. 4.000.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società Commerciale Italo-Somala — S. C. I. S. — sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Lugano - Via Pioda, 8 - presso la Società E. I. F. A. — S. A. — il giorno 27 Aprile alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 5 Maggio alla stessa ora, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA:

- 1.) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e Rapporto del Collegio Sindacale;
- 2.) — Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso al 31-12-1964 e deliberazioni relative;
- 3.) — Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.) — Nomina del Collegio Sindacale a norma di Legge.


PARTE STRAORDINARIA:

- 1.) — Aumento del Capitale Sociale da 4 a 5 milioni di scellini somali;
- 2.) — Aggiornamento Statuto Sociale per adeguarlo alle norme di Legge ed alle esigenze sociali, mediante modifica di articoli.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro Soci, almeno 5 giorni prima di quella fissata per l'Assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE







DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 4 Aprile 1965

Suppl. n. 1 al n. 4

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


DECRETO-LEGGE 4 Aprile 1965, n. 4 — *Aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovrimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero.*

Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

N. N.



DECRETO-LEGGE 4 Aprile 1965, n. 4.

Aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovrimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO l'art. 1 del D. L. 23 dicembre 1963, n. 12, convertito con Legge 9 gennaio 1964, n. 3;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di elevare l'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e la sovrimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero allo scopo di reperire nuovi mezzi finanziari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e la sovrimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero di cui alla Legge 23 maggio 1961, n. 16, sono elevate da Shs. So. 83 (ottantatre) a Shs. So. 90 (novanta) per quintale.

Art. 2.

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 4 Aprile 1965.


ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLA FARAH





Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 5 — *Proroga entrata in vigore del Codice di Procedura Penale.* Pag. 2
- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 6 — *Norme relative all'inquadramento ed al trattamento economico del personale dello Stato.* » 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Aprile 1965, n. 91 — *Determinazione del prezzo di vendita dello zucchero nel Territorio Nazionale.* » 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

N. N.

— 2 —
PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D.L. 30 Marzo 1965, n. 5.

Proroga entrata in vigore del Codice di Procedura Penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità urgente di prorogare la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 1° giugno 1963 n. 1 — approvazione del Codice di Procedura Penale — onde consentire un più ampio margine di tempo per la diffusione del testo legislativo;

SULLA PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

La data di entrata in vigore del Codice di Procedura Penale, approvato con Decreto Legislativo 1° giugno 1963, n. 1 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica il 31 dicembre 1964, è prorogata al 1° agosto 1965.

Art. 2.

Il presente Decreto-legge sarà immediatamente presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge.

Mogadiscio, li 30 marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e AA. Religiosi «ad interim»

SCEK ABDULLE MAHAMUD

D.L. 20 Marzo 1965, n. 6.

Norme relative all'inquadramento e al trattamento economico del personale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTA l'ordinanza 23 dicembre 1955 n. 23 sul trattamento economico del personale militare o militarmente ordinato;

VISTA la General Notice No. 113, che riguarda «Rates of pay and Terms of Services of Somali Queen's Commissioned Officers» pubblicata nella Somaliland Protectorate Gazette, vol. 20 no. 20 del 7 maggio 1960;

VISTO il D.L. 12 giugno 1961 n. 140763 relativo alla unificazione sotto un unico comando dell'Esercito Nazionale e del Somaliland Scouts;

VISTO il Decreto-legge 5 ottobre 1964, n. 13, convertito nella legge 20 gennaio 1965, n. 1, concernente la ulteriore proroga al 31 marzo 1965 del termine previsto dall'art. 35 della legge 15 marzo 1962, n. 7 relativo alla istituzione dei ruoli e degli organici permanenti e all'inquadramento in essi del personale civile dello Stato;

VISTO il D.P.R. 25 febbraio 1965, n. 36185, di protocollo concernente la revoca del D.P.R. 30 novembre 1963, n. 328 e la proroga del termine per l'entrata in vigore del trattamento economico previsto dagli artt. 35 e 38 della precitata legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe e modifiche;

VISTO il Decreto-legge 27 febbraio 1965, n. 3 relativo a norme concernente l'inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali;

RITENUTA la urgente necessità, nell'imminenza della scadenza del termine stabilito dal precitato decreto-legge 5 ottobre 1964, n. 13, di provvedere ad emanare norme idonee a completare l'inquadramento di tutto il personale civile dello Stato, e nello stesso tempo, ad effettuare la revisione della tabella di conversione degli stipendi in relazione alla disponibilità del bilancio statale;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

In relazione alle nomine in ruolo dei dipendenti dello Stato per i quali i Ministeri hanno, entro il 1° aprile 1965, proposto alla Commissione per l'Inquadramento il passaggio nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato, ma la cui nomina non è stata perfezionata entro la predetta data, le disposizioni dell'art. 7 della legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale civile dello Stato, sono sospese dal 1° aprile 1965 al 30 settembre 1965.

Art. 2.

Il Presidente della Commissione per l'Inquadramento trasmetterà al Direttore Generale dell'Inquadramento e del Personale tutti i dati in suo possesso in merito alle proposte di nomina di cui all'articolo precedente. Il Direttore Generale dell'Inquadramento e Personale si assicurerà che siano completati tutti i dati necessari entro il termine del 30 settembre 1965 e presenterà al Consiglio dei Ministri, entro lo stesso termine, le proprie proposte per la nomina nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato delle persone di cui trattasi.

Art. 3.

Con le stesse modalità e negli stessi termini si provvederà a completare le nomine nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato del personale civile non di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali.

Art. 4.

Nelle more del perfezionamento delle nomine in ruolo delle persone proposte di cui agli articoli 2 e 3, il Consiglio dei Ministri può autorizzare l'assegnazione temporanea delle stesse nei posti provvisori all'uopo ed in via temporanea appositamente istituiti nell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione per l'Inquadramento e sentito il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sarà provveduto al relativo trattamento economico.

Art. 5.

Il Direttore Generale per l'Inquadramento e Personale dovrà rivedere tutti gli elenchi di nomina presentati dalla Commissione per l'Inquadramento al Consiglio dei Ministri e da questo già approvati al fine di effettuare un controllo di tutti i dati in essi con-

tenuti, di correggere eventuali errori manuali e di verificare la esattezza delle cifre relative agli stipendi percepiti e a quelli proposti.

Egli dovrà sottoporre le correzioni di cui al comma precedente agli ex-membri della Commissione per l'Inquadramento in carica alla data del 31 marzo 1965, onde ottenerne il parere a titolo consultivo.

Egli dovrà, inoltre, presentare le suddette correzioni e le osservazioni degli ex-membri della Commissione per l'Inquadramento al Consiglio dei Ministri non oltre il 30 settembre 1965, insieme con le sue proposte relative ad eventuali provvedimenti la cui adozione ritenga necessaria.

Art. 6.

E' istituita una Commissione per la revisione degli stipendi del personale dello Stato.

La Commissione ha il compito di:

- a) effettuare la revisione delle tabelle di conversione degli stipendi usate dalla Commissione per l'Inquadramento nello svolgimento dei suoi lavori;
- b) consultare la Commissione di Studio delle norme sull'Ordinamento del personale civile dello Stato per quanto riguarda l'adeguatezza del trattamento economico previsto nelle tabelle allegate alla legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive modifiche;
- c) studiare la struttura salariale relativa al personale militare e militarmente ordinato;
- d) consultare il Ministero delle Finanze per quanto riguarda la disponibilità dei fondi per provvedere al pagamento degli stipendi del personale civile, militare e militarmente ordinato dello Stato.

Inoltre, entro il termine del 30 settembre 1965, la Commissione stessa dovrà:

- a) presentare proposte finali al Consiglio dei Ministri circa i provvedimenti che, a suo giudizio, sono necessari al fine di migliorare il trattamento economico dei dipendenti dello Stato;
- b) presentare proposte finali al Consiglio dei Ministri per quanto riguarda gli eventuali cespiti o i necessari provvedimenti di carattere finanziario da adottare al fine di assicurare i fondi occorrenti a coprire la maggiore spesa derivante dall'adozione delle tabelle salariali proposte dalla Commissione stessa.

Art. 7.

La composizione della Commissione di cui all'articolo precedente, sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro. Nelle stesse forme sarà effettuata la nomina dei membri o la loro eventuale sostituzione necessaria.

Art. 8.

In deroga a quanto disposto dall'art. 38 della legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe e modifiche, nonché dai relativi decreti di attuazione, ed in deroga ai provvedimenti raccomandati dalla Commissione per l'Inquadramento e approvati dal Consiglio dei Ministri ed intesi ad assegnare ogni dipendente civile dello Stato ad un grado e a un posto specifici, nonché a definire il livello salariale ad ognuno spettante, si stabilisce, col presente decreto-legge, che i nuovi stipendi non verranno corrisposti prima che siano trascorsi due mesi dalla data in cui la Commissione per la Revisione degli Stipendi presenterà al Consiglio dei Ministri le sue proposte finali, relative ai provvedimenti necessari per assicurare i fondi occorrenti a coprire la maggiore spesa da essi derivante.

Art. 9.

Ogni norma contraria ed incompatibile con quelle del presente Decreto-legge è abrogata.

Art. 10.

Il presente Decreto-legge entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione all'Assemblea Nazionale.

E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 3 Aprile 1965, n. 91.

Determinazione del prezzo di vendita dello zucchero nel territorio Nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 16 agosto 1965 n. 183;

RITENUTA l'urgente necessità di diminuire il prezzo di vendita dello zucchero e garantire in tutto il Territorio Nazionale la vendita ad un prezzo unico;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata il prezzo di vendita dello zucchero nel Territorio Nazionale è fissato come segue:

— Prezzo di vendita franco magazzino fabbrica (compreso facchinaggio)	al q.le Sh. So. 113.—
— Bollo	» » » » 1.—
— Rimborso spese sacco	» » » » 3.50
— Per fondo opere sociali	» » » » 1.—
— Per cassa conguaglio spese trasporto	» » » » 13.—
— Per imposta fabbricazione	» » » » 90.—
— Compenso alle Cooperative	» » » » 3.50
— Compenso al dettagliante, compren- dente trasporto da deposito regionale a punti di vendita dettaglio	» » » » 15.—
Totale	al q.le Sh. So. 240.—

Prezzo di vendita al minuto per tutto il Territorio della Repubblica Shs. 2,40,— al kg.

Art. 2.

E' istituita la Cassa Conguaglio per le spese di trasporto alla quale dovranno, a cura e responsabilità della S.N.A.I., essere versati gli Shs. So. 13 al quintale di cui all'art. 1.

La Cassa conguaglio è amministrata dalla S.N.A.I. sotto il controllo del Ministro dell'Industria e Commercio.

Art. 3.

Le tariffe di trasporto dello zucchero da Giohar ai magazzini Regionali sono stabilite come segue:

	al	q	le	Sh.	So.	
da Giohar ad Hargeisa	»	»	»	»	»	25,—
da Giohar a Burao	»	»	»	»	»	22,—
da Giohar a Las Anot.	»	»	»	»	»	18,—
da Giohar a Gardo	»	»	»	»	»	21,—
da Giohar a Garoe	»	»	»	»	»	17,—
da Giohar a Galcaio	»	»	»	»	»	10,—
da Giohar a D. Mareb	»	»	»	»	»	7,—
da Giohar a El-Bur	»	»	»	»	»	5,—
da Giohar a B. Uen	»	»	»	»	»	3,—
da Giohar a B. Burti	»	»	»	»	»	1,50
da Giohar a Baidoa	»	»	»	»	»	5,—
da Giohar a B. Hacaba	»	»	»	»	»	4,—
da Giohar a Kisimayo	»	»	»	»	»	9,—
da Giohar a Giamama	»	»	»	»	»	7,—
da Giohar a Gelib	»	»	»	»	»	6,—
da Giohar a Mogadiscio	»	»	»	»	»	2,—

Art. 4.

La Cassa conguaglio funzionerà sulla base di un Regolamento che sarà approvato con Decreto del Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio.
OSMAN MAHAMUD ADDO

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 10 Aprile 1965

Suppl. n. 3 al n. 4

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino l'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO 3 Aprile 1965, n. 92 — *Regolamento per il funzionamento della Cassa di Conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero.*

Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

N. N.

REGOLAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO SPESE TRASPORTO ZUCCHERO



Con D.P.R. 91 del 3 Aprile, 1965, supplemento n. 2 al n. 4 del 10-4-1965 è stata istituita la cassa conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero di produzione nazionale dai magazzini SNAI di Giohar ai magazzini regionali di vendita.

La cassa conguaglio è amministrata dalla S.N.A.I. sotto il controllo del Ministero Industria e Commercio e dovrà funzionare secondo il seguente regolamento.

1.) Alla cassa andranno versati, a cura e responsabilità della S.N.A.I., Shs. So. 13,— per ogni quintale di zucchero venduto art. 1 D.P.R. n. 91 del 3 Aprile 1965.

2.) I pagamenti delle spese di trasporto, sulla base delle tariffe fissate per i vari percorsi dall'art. 3 del D.P.R. n. 91 del 3 Aprile verranno liquidati alle Cooperative, a valere sui fondi accantonati come dal precedente punto 1, dietro presentazione delle fatture quindicinali che le singole Cooperative dovranno presentare alla S.N.A.I. secondo le norme appresso stabilite.

Il pagamento verrà effettuato per contanti a presentazione fattura.

3.) All'atto del prelievo dello zucchero dai magazzini S.N.A.I. di Giohar le singole Cooperative dovranno presentare, oltre alla contabile bancaria attestante l'avvenuto versamento alla S.N.A.I. dell'importo corrispondente al quantitativo di zucchero richiesto un apposito buono di prelevamento — su carta intestata — sul quale andranno chiaramente indicati i quintali di zucchero da prelevare, il numero di targa dell'automezzo inviato per il prelievo, nonché il magazzino regionale di destinazione dello zucchero.

Il buono di prelevamento dovrà essere firmato dal legale rappresentante della Cooperativa. Tale buono dovrà essere fatto vi-

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. M. 8 Aprile 1965, N. 92.

Regolamento per il funzionamento della Cassa di Conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero.

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 83 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. n. 91 del 3 Aprile 1965, B. U. Suppl. N. 2 al N. 4 del 10 Aprile 1965;

RITENUTO necessario fissare le norme di funzionamento della Cassa Conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero istituita col D.P.R. sopracitato;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato il Regolamento per il funzionamento della Cassa di Conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero da Giohar ai magazzini regionali o distrettuali allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1965.

IL MINISTRO

Osman Mohamed Adde Ali

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 Foglio n. 30.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1965.

(Il Ministro Registrato ai Conti)

REGOLAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO SPESE TRASPORTO ZUCCHERO

— 0 —

Con D.P.R. 91 del 3 Aprile, 1965, supplemento n. 2 al n. 4 del 10-4-1965 è stata istituita la cassa conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero di produzione nazionale dai magazzini SNAI di Giohar ai magazzini regionali di vendita.

La cassa conguaglio è amministrata dalla S.N.A.I. sotto il controllo del Ministero Industria e Commercio e dovrà funzionare secondo il seguente regolamento.

1.) Alla cassa andranno versati, a cura e responsabilità della S.N.A.I., Shs. So. 13,— per ogni quintale di zucchero venduto art. 1 D.P.R. n. 91 del 3 Aprile 1965.

2.) I pagamenti delle spese di trasporto, sulla base delle tariffe fissate per i vari percorsi dall'art. 3 del D.P.R. n. 91 del 3 Aprile verranno liquidati alle Cooperative, a valere sui fondi accantonati come dal precedente punto 1, dietro presentazione delle fatture quindicinali che le singole Cooperative dovranno presentare alla S.N.A.I. secondo le norme appresso stabilite.

Il pagamento verrà effettuato per contanti a presentazione fattura.

3.) All'atto del prelievo dello zucchero dai magazzini S.N.A.I. di Giohar le singole Cooperative dovranno presentare, oltre alla contabile bancaria attestante l'avvenuto versamento alla S.N.A.I. dell'importo corrispondente al quantitativo di zucchero richiesto un apposito buono di prelevamento — su carta intestata — sul quale andranno chiaramente indicati i quintali di zucchero da prelevare, il numero di targa dell'automezzo inviato per il prelievo, nonché il magazzino regionale di destinazione dello zucchero.

Il buono di prelevamento dovrà essere firmato dal legale rappresentante della Cooperativa. Tale buono dovrà essere fatto vistare a cura dell'autotrasportatore, dal Comandante della Polistazione del luogo di destinazione dello zucchero all'atto dell'arrivo della merce al magazzino regionale.

Le fatture quindicinali che le singole Cooperative presenteranno alla S.N.A.I. per ottenere il pagamento delle spese di trasporto, verranno ritenute valide e pertanto liquidate solo e se corredate dei singoli buoni di consegna firmati dai Comandanti delle Polistazioni come sopra specificato.

4.) Mensilmente la S.N.A.I. sarà tenuta a presentare al Ministero dell'Industria e Commercio un prospetto della situazione della cassa conguaglio riportante gli estremi sia dei fondi accantonati che dei pagamenti effettuati per le spese di trasporto alle singole Cooperative.



PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 Febbraio 1965, n. 93 — *Revoca del D.P.R. 30 Novembre 1963, n. 328 e proroga del termine per l'entrata in vigore del trattamento economico previsto dagli artt. 35 e 38 della Legge 15 Marzo 1962, n. 7 e successive proroghe.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 Marzo 1965, n. 94 — *Cessazione del precedente e nomina del nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Mogadiscio.* » 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 Marzo 1965, n. 95 — *Revoca del precedente e nomina del nuovo Presidente dell'Ente Portuale della Somalia.* » 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 Marzo 1965, n. 96 — *Nomina del Presidente dell'Organizzazione Nazionale Automezzi e Trattori (O.N.A.T.), Sig. Mohiddin Mohallim Mohamed.* » 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 Marzo 1965, n. 97 — <i>Inquadramento e nomina del personale statale di ruolo.</i>	»	7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 Marzo 1965, n. 98 — <i>Nomina di Ministro «ad in- terim» della Giustizia ed Affari Religiosi.</i>	»	9
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 Marzo 1965, n. 99 — <i>Norme relative all'orario di servizio nelle Amministrazioni Statali.</i>	»	10
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 Aprile 1965, n. 100 — <i>Nomina di Ministro di Stato «ad interim» alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pianificazione, On.le Abdullahi Mohamed Qablan.</i>	»	11
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 Marzo 1965, n. 101 — <i>Compenso speciale mensile al personale del Ministero delle Informazioni.</i>	»	11
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 Febbraio 1965, n. 102 — <i>Delega al Ministero delle Comunicazioni e Trasporti.</i>	»	13
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 16 Feb- braio 1965, n. 103 — <i>Concessione e conseguente li- bera disponibilità di area di terreno demaniale a favore dei Signori Mohamed Saddik Ahmed e Suffi Mohamed Saddik.</i>	»	14
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13 Feb- braio 1965, n. 104 — <i>Concessione e conseguente li- bera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Riccio Vincenzo.</i>	»	15

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE

L'intestazione del Decreto 102 a pag. 13

Leggasi D.P.M. (Decreto Primo Ministro) 24 febbraio 1965, n. 102

e non

D.P.R. 24 febbraio 1965, n. 102, come erroneamente detto.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 25 Febbraio 1965, n. 93.

Revoca del D. P. R. 30 novembre 1963, n. 328 e proroga del termine per l'entrata in vigore del trattamento economico previsto dagli artt. 35 e 38 della legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, prima parte della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1962, n. 7: Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo, e successive modificazioni;

VISTI i DD. PP.RR. 15 dicembre 1962, n. 306 ed 11 giugno 1963, n. 176, relativi alla nomina dei membri della Commissione per l'Inquadramento del personale civile dello Stato;

VISTA la legge 20 giugno 1963, n. 14, concernente la proroga al 30 novembre 1963 del termine previsto dall'art. 35 della precitata legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTO il D. P. R. 23 novembre 1963, n. 327 con cui viene ricostituita la predetta Commissione per l'Inquadramento;

VISTO il D. P. R. 30 novembre 1963, n. 328, relativo all'inquadramento ed alla conversione degli stipendi del personale civile di ruolo dello Stato;

VISTO il Decreto legge 5 ottobre 1964, n. 13 convertito nella legge 20 gennaio 1965, n. 1 concernente la ulteriore proroga al 31 marzo 1965 del termine previsto dall'art. 35 della precitata legge 15 marzo 1962, n. 7, già prorogato con la sovradetta legge 20 giugno 1963, n. 14;

CONSIDERATO che, a seguito dell'ulteriore intervenuta proroga al 31 marzo 1965, non hanno più ragione di essere, così come predisposti, l'inquadramento, la conversione degli stipendi e la data di entrata in vigore del relativo trattamento economico previsti dal D. P. R. 30 novembre 1963, n. 328, essendo stato quest'ultimo emanato sull'erroneo presupposto che l'inquadramento del personale civile dello Stato avesse avuto compimento alla data stessa del 30 novembre 1963;

RITENUTO pertanto, necessario revocare il soprarichiamato D. P. R. 30 novembre 1963, n. 328, e prorogare il termine per l'entrata in vigore del trattamento economico previsto dall'art. 38 della precitata legge 15 marzo 1962, n. 7 al 1° aprile 1965;

SENTITO il parere della Commissione per l'Inquadramento;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo Unico

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 1963 è revocato il D. P. R. 30 novembre 1963, n. 328, relativo all'inquadramento del personale civile di ruolo dello Stato.

2. Con decorrenza 1° aprile 1965 entra in vigore il trattamento economico previsto nelle Tabelle A, B, C e D di cui all'art. 38 della legge 15 marzo 1962, n. 7.

3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 25 Febbraio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 22.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 21 Marzo 1965, n. 94.

**Cessazione del precedente e nomina del nuovo Comandante della
Capitaneria di Porto di Mogadiscio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 prima parte e 87 della Costituzione;

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 del Codice Marittimo, approvato con il D. Legislativo 21 febbraio 1959, n. 1;

VISTO l'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7, e successive modifiche, relativo all'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO l'art. 19 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTI DD. PP. RR. 15 dicembre 1962, n. 306, 11 giugno 1963, n. 176 e 23 novembre 1963, n. 327 relativi alla nomina di membri ed alla ricostituzione della Commissione per l'Inquadramento;

RITENUTA la necessità di provvedere, a seguito di inquadramento, alla sostituzione immediata del Comandante della Capitaneria di Porto di Mogadiscio che pertanto cessa dalla predetta carica, ed alla contemporanea nomina di altro Comandante della medesima Capitaneria di Porto;

SULLA PROPOSTA del Consiglio dei Ministri;

SENTITO il parere della Commissione per l'Inquadramento;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata il Sig. KALIF MAO' HASSAN è nominato Comandante della Capitaneria di Porto di Mogadiscio in sostituzione del Sig. OSMAN SCEK MAO' che, con la stessa decorrenza, cessa dalla predetta carica.

Mogadiscio, li 21 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti

MAHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 73.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMUD HAGI OSMAN

D. P. R. 21 Marzo 1965, n. 95.

Revoca del precedente e nomina del nuovo Presidente dell'Ente Portuale della Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 prima parte e 87 della Costituzione;

VISTI gli artt. 7 lettera f) e 19 della Legge del 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO l'art. 3 n. 1 lettera a) e lettera e) della Legge 14 giugno 1962 n. 19 sull'Ente Portuale della Somalia;

RITENUTA la necessità di provvedere — nell'interesse dell'Ente Portuale — alla revoca e alla sostituzione immediata del Presidente dell'Ente predetto;

SU PROPOSTA del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata il Sig. AHMED HAGI ADEN GULED è nominato Presidente dell'Ente Portuale, in sostituzione del Sig. SCEK ISSA MOHAMED che è revocato e cessa dalla carica.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 21 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti

MAHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 72.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMUD HAGI OSMAN

D. P. R. 22 Marzo 1965, n. 96.

Nomina del Presidente dell'Organizzazione Nazionale Automezzi e Trattori (O.N.A.T.), Mchiddin Mohallim Mohamed.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 prima parte della Costituzione;

VISTO la Legge 3 giugno 1962, n. 14 e successive modifiche, relative all'Ordinamento del Governo;

VISTO l'art. 6 comma secondo, del Decreto-legge 24 settembre 1963 n. 8, convertito con modifiche, nelle legge 18 novembre 1963, n. 23, relativo alla istituzione della Organizzazione Nazionale Automezzi e Trattori (O.N.A.T.);

VISTO il D. P. R. 13 dicembre, n. 358 relativo alla nomina del Presidente dell'O.N.A.T. Prof. Abdurahman Farah Ismail;

RITENUTO che, essendo stato il Prof. Abdurahman Farah Ismail destinato ad altro incarico, occorre provvedere alla nomina del Presidente dell'Organizzazione Nazionale Automezzi e Trattori medesima;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata il Sig. Mohiddin Mohallim Mohamed è nominato Presidente dell'Organizzazione Nazionale Auto-
mezzi e Trattori (O.N.A.T.) in sostituzione del Prof. Abdurahman Farah Ismail.

Mogadiscio, li 22 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 65.
Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 24 Marzo 1965. n. 97.
Inquadramento e nomina del Personale Civile Statale di ruolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 prima parte e 87 della Costituzione;
VISTO l'art. 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordina-
mento del personale civile dello Stato;
VISTI gli artt. 9 e segg. della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sul-
l'Ordinamento del Governo;
VISTO il D. P. R. 17 dicembre 1962, n. 316 sulla Organizzazio-
ne generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;
VISTO il D. P. R. 17 dicembre 1962, n. 306, 11 giugno 1963, n.
176 e 23 novembre 1963, n. 327, relativi alla nomina dei Membri e
alla ricostituzione della Commissione per l'Inquadramento;
VISTA la Legge 20 giugno 1963, n. 14, concernente la proro-
ga al 30 novembre 1963 del termine previsto dall'art. 35 della
precitata Legge 15 marzo 1962, n. 7;
VISTO il D. P. R. 4 novembre 1963, n. 72530 di protocollo, re-
lativo alla istituzione dei ruoli permanenti del personale civile
dello Stato;

VISTI gli artt. 1 e 2 della Legge 28 gennaio 1964, n. 6 relativo a modifiche alla precitata Legge 3 giugno 1962, n. 14 e alla istituzione della Azienda Speciale Stamperia di Stato;

VISTO il D. P. R. 30 novembre 1963, n. 328, relativo all'inquadramento e alla conversione degli stipendi del personale civile di ruolo dello Stato;

VISTO il Decreto-legge 5 ottobre 1964, n. 13 convertito nella Legge 20 gennaio 1965, n. 1 concernente la ulteriore proroga al 31 marzo 1965 del termine previsto dall'art. 35 della precitata Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTA la nuova organizzazione della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 maggio 1964, e successivamente in parte modificata nella seduta del 20 gennaio 1965.

CONSIDERATO che la Commissione per l'Inquadramento ha portato a termine tutti i suoi compiti previsti dall'art. 35 della sopra citata Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive modifiche;

RITENUTA pertanto, la necessità di provvedere all'Inquadramento ed alla nomina del personale civile statale di ruolo come in appresso specificato;

SENTITO il parere della Commissione per l'Inquadramento;
SULLA PROPOSTA del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Con decorrenza 1-4-1965, il sottoelencato personale civile di ruolo statale è inquadrato e nominato alla categoria, grado e posto come rispettivamente a fianco di ciascuna persona indicato:

MOHAMED AUALE LIBAN Capo di Gabinetto della Presidenza delle Repubblica	A-5
AHMED SHIRE LAWAHA Capo di Gabinetto del Primo Ministro	A-5
MOHAMED BURRALEH ISMAIL D. G. Inquadramento e Personale	A-5
AHMED BOTAN ISSAG D. G. ff. Direzione Pianificazione	A-6
DAHIR HAGI OSMAN D. G. Interni	A-5
AHMED SHEK ISSA D. G. Difesa	A-5
ABDULLAHI SCEK MOHAMED D. G. Giustizia e Affari Religiosi	A-5
DR. ELMI AHMED DUALEH D. G. Sanità e Lavoro	A-5
MOHAMED ADEN SHEFF D. G. Istruzione Pubblica	A-5

ALI JISSA FARAH D. G. Il. Finanze	A-6
AHMED JAMA ABDILLEH D. G. Lavori Pubblici	A-5
ALI SAID ARRALEH D. G. Comunicazioni	A-5
MOHAMED HAGI HUSSEIN D. G. Industria e Commercio	A-5
ABDURAHMAN MOHAMED HASSAN D. G. Agricoltura e Zootecnia	A-5
MOHAMED AHMED ABDILLEH Magistrato ai Conti	A-5

Mogadiscio, li 24 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 76.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 27 Marzo 1965, n. 98.

Nomina di Ministro «ad interim» della Giustizia e Affari Religiosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» della Giustizia e Affari Religiosi, dato che il titolare, On. Abdurahman Hagj Mumin, in data 29 marzo 1965, partirà per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 29 marzo 1965 il Ministro dei Lavori Pubblici On. Dr. Scek Abdulle Mahamud è nominato Ministro «ad interim» della Giustizia e Affari Religiosi.

Mogadiscio, li 27 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D. P. R. 29 Marzo 1965, n. 99.

Norme relative all'orario di servizio nelle Amministrazioni Statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive modifiche sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO l'art. 9 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 e successive modifiche, sull'Ordinamento del Governo;

CONSIDERATO che l'attuale orario di servizio nelle Amministrazioni Statali è insufficiente in quanto non consente, per la sua ristrettezza il normale svolgimento del lavoro di ufficio;

RITENUTA la necessità di adeguare l'orario predetto alle reali esigenze del servizio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1965 l'orario di servizio nelle Amministrazioni Statali è fissato in sette ore e mezzo giornaliere così distribuite;

- a) lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica;
dalle ore 7,30 a. m. alle ore 13 p. m. e dalle ore 16 alle ore 18 p. m.;
- b) giovedì: dalle ore 7,30 a. m. alle ore 13 p. m.;
- c) venerdì: riposo.

Art. 2.

Quando per disposizione di legge e particolari circostanze debba applicarsi l'orario ridotto, questo è fissato dalle ore 7,30 alle ore 12.

Art. 3.

E' fatta salva ogni altra disposizione al riguardo relativa al personale civile statale di religione non musulmana.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 23.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. R. 10 Aprile 1965, n. 100.

Nomina di Ministro di Stato «ad interim» alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pianificazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo» e successive modificazioni;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un Ministro di Stato «ad interim» alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pianificazione, essendo il Titolare, On. Ali Omar Scego; in data 4 aprile 1965, partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 4 Aprile 1965, il Sottosegretario al Ministero delle Finanze On. Abdullahj Mohamed Qablan, è nominato ministro di Stato «ad interim» alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pianificazione.

Mogadiscio, li 10 Aprile 1965.

IL PRESIDENTE ff.

On. Ahmed Scek Mohamed Absia

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D. P. R. 29 Marzo 1965, n. 101.

Compenso speciale mensile al Personale del Ministero delle Informazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'Ordinanza 15 marzo 1964, n. 8;

CONSIDERATO che parte del Personale del Ministero delle Informazioni oltre ai normali compiti dell'Ufficio, svolge speciale attività continuativa di servizio e di redazione, controllo ecc. ecc., attività esplicata anche in ore notturne e in giorni festivi;

RITENUTA in conseguenza la necessità di attribuire al predetto personale, per durata di un anno riconfermabile, un compenso speciale mensile;

SU PROPOSTA del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA del Ministro delle Informazioni in concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1965 è attribuita al Personale sottelenato del Ministero delle Informazioni per la durata di un anno riconfermabile un compenso speciale mensile, come a fianco di essi specificato:

1) Direttore del Corriere della Somalia	Sh. So.	300,00
2) Redattore del Corriere della Somalia	» »	300,00
3) Redattore del Sout el-Somal	» »	300,00
4) Redattore programma Radiodiffusione	» »	300,00
5) Operatori telescriventi (tre) ciascuno	» »	150,00
6) Direttore di Radio Mogadiscio	» »	300,00
7) Direttore della SONNA	» »	300,00
8) Direttore del Somalia News	» »	300,00
9) Operatori Radio Mog. (quattro) ciascuno	» »	100,00
10) Redattore Programma Radio Italiano	» »	300,00
11) Capo Tecnico	» »	300,00
12) Segretario del Ministro	» »	400,00
13) Direttore di Radio Hargeisa	» »	300,00
14) Capo Servizio Cinema e mezzi Visivi	» »	300,00
15) Redattore Somali National Review	» »	300,00
16) Redattore programma in lingua Somala	» »	300,00
17) Operatore Radio Mogadiscio	» »	100,00
18) Operatori Radio Hargeisa (quattro) ciascuno	» »	100,00
19) Redattore programma in lingua Somala	» »	300,00
20) Redattore programma in lingua Somala	» »	300,00
21) Redattore programma in lingua Somala	» »	300,00

La relativa spesa farà carico al titolo 8 Capitolo 10 dell'esercizio Finanziario in corso.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

Il Ministro delle Informazioni «ad interim»
ADEN ISSAK AHMED

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 75.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

MOLANMED HAGI OSMAN

D. P. R. 24 Febbraio 1965, n. 102.

Delega al Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO gli artt. 78 primo comma, 83 primo e terzo comma della Costituzione;

VISTI gli artt. 1, 3^o primo comma e 9 della Legge 3 giugno 1962, n. 15 e successive modifiche;

VISTO il D. P. R. 9 giugno 1964, n. 0/75042 di prot. relativo alla nomina di Funzionario Delegato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con potere di esigere le anticipazioni, far fronte alle spese di funzionamento e di redigere i rendiconti giustificativi delle anticipazioni;

VISTO il D. P. R. 13 giugno 1964, n. 0/7506 di prot. relativo alla nomina di Funzionario addetto agli acquisti e alla firma dei contratti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D. P. R. 1^o ottobre 1964 n. 274 relativo alla delega di attribuzioni al Ministro di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D. P. R. 24 febbraio 1965 n. 58 relativo alla nomina dell'On. Mohamud Abdi Nur a Ministro delle Comunicazioni e Trasporti, e sua cessazione dalla carica del Ministro di Stato;

RITENUTA la necessità di delegare all'On. Mohamud Abdi Nur, Ministro delle Comunicazioni e Trasporti in aggiunta alle proprie le stesse attribuzioni che già a lui spettavano nella sua qualità di Ministro di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata, l'On. Mohamud Abdi Nur Ministro delle Comunicazioni e Trasporti, è delegato a trattare tutti gli affari e a firmare tutti gli atti, decreti compresi, relativi alle materie specificate nel D. P. R. 1^o ottobre 1964, n. 270, che qui si intendono come integralmente trascritte.

Art. 2.

Sono fatte salve le funzioni conferite al Funzionario Delegato e al Funzionario addetto di cui ai precitati DD. PP. RR. del 9 e 13 gennaio 1964 n. 0/75042 e 0/7506 di protocollo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 24 Febbraio 1965

IL PRIMO MINISTRO
Abdirizak Hagi Hussien

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 71.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

Il Segretario del Magistrato ai Conti:

OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 16 Febbraio 1965, n. 103.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore dei Sigg. Mohamed Saddik Ahmed e Suffi Mohamed Saddik.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 14-5-1962, presentata dai Sigg. Mohamed Saddik Ahmed e Suffi Mohamed Saddik intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Valle Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 10 del 1-10-1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 300ª seduta del 19-11-1962;

VISTA la Bolletta n. 34403 in data 27 gennaio 1965, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che i Sigg. Mohamed Saddik Ahmed e Suffi Mohamed Saddik hanno pagato la somma di So. 529, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1052, è stata consegnata ai Sigg. Mohamed Saddik Ahmed e Suffi Mohamed Saddik come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 31 Gennaio 1965;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 6-2-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 19-11-1962, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio — Valle Nord, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 1532 di prot. in data 1 Febbraio 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuto a favore dei Sigg. Mohamed Saddik Ahmed e Suffi Mohamed Saddik la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1058, — sito in Mogadiscio — Valle Nord.

Mogadiscio, li 16 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 15.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 30 marzo 1965 al n. 226 Atti Pubblici,
Vol. 16, con Sh. So. 55.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 13 Febbraio 1965, n. 104.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Riccio Vincenzo.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, cesondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 23-4-1960, presentata dal Sig. Col. Hussen Culmie Afrah intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Medina;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2 del 1 Febbraio 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 2649 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 267° seduta del 18 Febbraio 1961;

VISTO il progetto n. 4271 variante al progetto n. 2649 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 284^o seduta del 18-4-1962 e concernente la costruzione di un edificio ad uso industriale;

VISTA la Bolletta n. 4469 in data 21 Maggio 1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hussen Culmie Afrah ha pagato la somma di So. 2.000, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 4.000, è stata consegnata al Sig. Hussen Culmie Afrah come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 27 Settembre 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 2 Dicembre 1963, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 18 Aprile 1962 è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in via Medina rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, con foglio n. 9553 di prot. in data 9 Ottobre 1963;

VISTO l'atto n. 3092 di Rep. in data 20 Aprile 1962, registrato a Mogadiscio il 9 Maggio 1962 al n. 2192 Atti Pubblici Vol. 39, a rogito Notaio Micheal Joseph Mariano, con il quale al Sig. Hussen Culmie Afrah cede e trasferisce al Sig. Riccio Vincenzo tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 4.000, sito in Mogadiscio — in Via Medina;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Riccio Vincenzo la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 4.000, sito in Mogadiscio — in Via Medina.

Mogadiscio, li 13 Febbraio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. N. 1 foglio N. 16.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 1 Aprile 1965 al n. 134 Atti Pubblici,
Vol. 16, con Sh. So. 145,30.*



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Annó V

Mogadiscio, 12 Aprile 1965

Suppl. N. 5 al N. 4

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE: 21 Dicembre 1964, n. 105: *Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore delle Signore Smqniotto Corinna e Bernasconi Liana.*

Pag. 2

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 408 — Progetto 216.16.07 — *Richiesta di prezzi per la fornitura di autobotti necessarie alla campagna contro la carestia.*

» 4

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 21 Dicembre 1964, n. 73.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore delle Signore Smaniotto Corinna e Bernasconi Liana.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.P.R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 323 di Rep. in data 21 Maggio 1963, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 12 del 1° Dicembre 1963, con il quale veniva dato alla Signora Amina Iassin Abdi un appezzamento di terreno a scopo edilizio della superficie di mq. 506 sito in Mogadiscio — Zona Valle Nord — a Nord del Km. 4 sulla nuova via di circonvallazione, ed attiguo a quello del Sig. Hagi Abdulcadir Bin Abubacar;

VISTO il D. A. n. 268 di Rep. in data 21 Giugno 1964, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 8 al n. 10 del 31 Ottobre 1964, con il quale veniva dato al Sig. Hagi Abdulcadir Bin Abubacar, un appezzamento di terreno a scopo edilizio della superficie di mq. 506, sito in Mogadiscio — Zona Valle Nord — a Nord del Km. 4 sulla nuova circonvallazione;

VISTA la scrittura privata di cessione diritti e ragioni in data 19 Luglio 1963, registrato a Mogadiscio il 24 Luglio 1963 al n. 3080 Atti Privati Vol. 43, esatti So. 30,30, con la quale la Signora Amina Iassin Abdi cede e trasferisce alle Signore Smaniotto Corinna nata Venzin e Bernasconi Liana nata Smaniotto, tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 506, sito in Mogadiscio — Zona Valle Nord — a Nord del Km. 4 sulla nuova strada di circonvallazione;

VISTO l'atto n. 019 di Rep. in data 19 Dicembre 1963, registrato a Mogadiscio il 22-12-1963 al n. 850 Atti Pubblici Vol. 14 a rogito Dr. Omar Hagi Mohamed Bod, con il quale il Signor Hagi Abdulcadir Bin Abubacar in proprio e quale erede e procuratore del defunto On.le Hagi Abdulcadir Bin Abubacar cede e trasferisce alle Signore Smaniotto Corinna nata Venzin e Bernasconi

Liana nata Smaniotto, tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 506, sito in Mogadiscio — Zona Valle Nord — a Nord del Km. 4 sulla nuova via di circonvallazione;

CONSIDERATO che i due lotti, i cui diritti vennero acquistati dalle Signore Smaniotto Corinna e Bernasconi Liana, sono stati unificati per una superficie di mq. $506 + 506 =$ mq. 1012, per costruirvi una unica villa con giardino e muro di ricinzione, come da progetti di variante n. 10532 del 14 Agosto 1963 approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta 318° del 9 Settembre 1963 (fabbricato) e progetto di variante n. 8255 del 31 Maggio 1964 approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta n. 332 del 6 Giugno 1964 (muro di cinta);

VISTO l'accertamento del Servizio Tecnico Erariale in data 28 Novembre 1964 con il quale si attesta che il fabbricato costruito sui due lotti dati in concessione edilizia ai Signori: Amina Iassin Abdi e Hagi Abdulcadir Bin Abubacar i quali ebbero a cedere i loro diritti e ragioni alle Signore Smaniotto Corinna e Bernasconi Liana, è conforme ai progetti di variante a suo tempo approvati dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio;

VISTO il nulla-osta di abitabilità rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 989 in data 26 Gennaio 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore delle Signore Smaniotto Corinna nata Venzin e Bernasconi Liana nata Smaniotto, la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1012, sita in Mogadiscio — Zona Valle Nord — a Nord del Km. 4 sulla nuova via di Circonvallazione.

Mogadiscio, li 21 Dicembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Hagi Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 331.

Mogadiscio, li 23 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 408 DELLA REPUBBLICA SOMALA

per un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

Progetto:: 216.16.07

Convenzione: 313-SI

OGGETTO: richiesta di prezzi per la fornitura di autobotti necessarie alla campagna contro la carestia, nella Repubblica Somala.

Caratteristiche della fornitura:

3 autobotti della capacità di m^3 10 circa, motore Diesel, potenza HP 120 circa, raffreddamento del motore per climi tropicali, cambio con riduttore, doppia trazione, pneumatici per zone sabbiose, ruota di scorta, guida a sinistra, cabina a tre posti, gancio posteriore per traino.

Accessori indispensabili: armature, parasole, indicatore livello combustibile, termometro per l'acqua, attrezzi di dotazione.

Le caratteristiche di cui sopra sono fornite a titolo indicativo. Potrà essere offerto qualsiasi altro materiale avente caratteristiche identiche o superiori e adatto alle condizioni tropicali e lavorative per la Campagna contro la carestia.

Pezzi di ricambio correnti:

Il partecipante presenterà, a parte della fornitura di cui sopra, un elenco particolareggiato dei pezzi di ricambio che egli giudica necessari indicando i prezzi unitari corrispondenti, calcolati CIF porto di sbarco Mogadiscio.

Valore dei pezzi di ricambio correnti pari al 5% dell'importo della fornitura.

Partecipazione:

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati Membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

Origine:

Le autobotti devono essere originarie di uno Stato Membro, oppure di uno Stato o Paese d'Oltremare associato alla Comunità Economica Europea.

Pagamenti:

I pagamenti relativi alla presente fornitura potranno essere eseguiti nella valuta del Paese in cui ha sede l'appaltatore o il costruttore.

Assistenza tecnica e manutenzione:

Il partecipante dovrà disporre a Mogadiscio od in un'altra località della Repubblica Somala di un servizio di assistenza tecnica per la manutenzione del materiale e per il sollecito rifornimento di pezzi di ricambio e deposito, od impegnarsi ad istituirlo.

Luogo di consegna:

CIF porto di sbarco Mogadiscio (Somalia).

Termine di consegna:

Al più presto possibile.

L'offerta vera e propria dovrà essere fatta sulle base seguente:

Calcolo dei prezzi:

Offerta a prezzo fermo e non modificabile per fornitura CIF porto di sbarco Mogadiscio (Somalia).

Modalità di pagamento:

- 50% dell'importo complessivo dell'ordinazione, dietro rimesso dei documenti d'imbarco delle forniture.
- 40% dopo l'avvenuto collaudo tecnico delle forniture a Mogadiscio.
- 10% a saldo, alla scadenza del periodo di garanzia e al più tardi 3 mesi dopo il collaudo tecnico della fornitura Mogadiscio.

Condizioni particolari di pagamento:

1. L'offerta può essere stilata, a scelta dell'offerente, sia nella valuta del Paese sede del fornitore o del produttore, sia in moneta locale (sh. somalo). Per poter confrontare le offerte tra di loro, la conversione della valuta in essa indicata nella moneta locale sarà eseguita dall'Ordinatore locale applicando i tassi di parità ufficiali (o il tasso di cambio) in vigore il giorno dell'apertura delle offerte.

2. Il contratto sarà stilato nella stessa valuta indicata nell'offerta.

3. A richiesta del fornitore, i pagamenti saranno effettuati direttamente nel Paese dell'appaltatore o di quello del produttore e nella valuta avente corso legale da indicarsi dall'offerente nell'offerta stessa.

Presentazione delle offerte:

Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire a mezzo busta sigillata a: Ambasciata della Repubblica Somala presso le Comunità Europee, 29, Avenue Brugmann, Bruxelles 6. Esse dovranno giungersi non più tardi del 6 maggio 1965 alle ore 15.

Tale busta recherà, in rosso, l'indicazione seguente:

«Offerte per la fornitura di autobotti necessarie alla campagna contro la carestia nella Repubblica SOMALA».

La busta dovrà contenere:

1. Un certificato d'origine delle autobotti ed un certificato di nazionalità del concorrente (secondo le leggi nazionali);

2. Due buste sigillate:

- a) la prima busta recherà l'indicazione «*Referenze*» e conterrà: le referenze tecniche che permettano di meglio giudicare il materiale proposto (resistenza del materiale alle condizioni climatiche e stradali, costo della manutenzione).
- b) la seconda busta sigillata recherà l'indicazione «*Offerte di prezzi*» e conterrà due offerte: Una per la fornitura di autobotti (termine di consegna da indicarsi) ed una seconda per i pezzi di ricambio proposti.

Validità dell'offerta:

Il partecipante dovrà impegnarsi, nel contesto dell'offerta stessa, a tenerla ferma e valida per due mesi.

Apertura delle offerte e giudizio relativo:

Le offerte saranno aperte in Commissione.

Le referenze tecniche permetteranno di eliminare, le offerte giudicate tecnicamente non soddisfacenti.

Qualsiasi offerta non conforme, sotto tutti i punti di vista, alle condizioni contenute nel presente documento non sarà presa in considerazione.

Nessuna informazione sarà data ai concorrenti sul contenuto delle proposte ricevute.

Norme:

Per tutto ciò che non si riveli contrario alle presenti disposizioni, l'esecuzione del contratto è sottomessa a:

Ordinamento Amministrativo Contabile approvato con D. M. del 28 luglio 1928 n. 4622 e successive modifiche.

Capitolo d'appalto:


Nessun altro documento è stato preparato in più delle informazioni di cui sopra. Tuttavia, il presente documento può essere ottenuto nelle quattro lingue ufficiali delle Comunità Europee su richiesta indirizzata a: Ambasciata della Repubblica Somala, 29, Avenue Brugmann, Bruxelles 6.

Ulteriori informazioni potranno ottenersi a:

Ambasciata della Repubblica Somala a Bruxelles, rappresentata presso la C.E.E., 29 Avenue Brugmann, Bruxelles 6.

Il Governo della Repubblica Somala garantisce la parità di condizioni a tutti i partecipanti originari degli Stati Membri e dei Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.





BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio 20 Aprile 1965

Suppl. N. 6 al N. 5

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 7 — *Indennità professionale e di alloggio per il personale civile dello Stato del ruolo tecnico professionale, in possesso di diploma di laurea.* Pag. 3
- DECREE-LAW 30 March 1965, No. 7 — *Post allowance and housing allowance for civil servants in the technical-professional grades holding a University degrees.* » 4
- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 8 — *Norme relative al trattamento per i militari dell'Esercito Nazionale, e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie ed agli Ilalo, estensibili anche ai volontari civili deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del Territorio dello Stato.* » 6
- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 9 — *Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso.* » 9

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 7.

Indennità professionale e di alloggio per il personale civile dello Stato del Ruolo tecnico-professionale, in possesso di diploma di laurea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO l'art. 17 primo comma della Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 1965, n. 1 contenente modificazioni alla precitata Legge 3 giugno 1962, n. 14;

RITENUTA la urgente necessità di istituire una indennità professionale e una indennità di alloggio per il personale civile dello Stato del ruolo tecnico-professionale, che esercita funzioni in relazione alla laurea conseguita;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dalla entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto-legge, sono istituite per il personale civile dello Stato in possesso di laurea in medicina, veterinaria, chimica, farmacia, agraria e ingegneria, o di laurea per l'insegnamento nelle Scuole Medie Superiori ed Istitutori Superiori Statali una indennità professionale di Sh. So. 500/- (cinquecento) lordi mensili, e una indennità di alloggio di Sh. So. 300/- (trecento) mensili lordi.

Art. 2.

Le indennità di cui all'articolo precedente spettano al personale civile dello Stato, in possesso della laurea nello stesso articolo precedente specificata, appartenenti alla Categoria A, Ruolo tecnico-professionale, che eserciti effettivamente funzioni presso le amministrazioni statali in relazione alla laurea conseguita.

Le predette indennità non spettano a quel personale civile statale che pur essendo di categoria A e munito di laurea appartenga al ruolo amministrativo esercitandone le relative funzioni.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sui titoli e sui capitoli corrispondenti alle indennità di carica e di alloggio del Bilancio di previsione dello Stato per il corrente anno finanziario o per quelli successivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di rispettiva appartenenza del personale beneficiario.

Art. 4.

Il presente Decreto-legge sarà presentato alla Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione;

Il detto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECREE-LAW 30 March 1965, n. 7.

Post allowance and housing allowance for civil servants in the technical-professional grades holding a University degree.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;

HAVING SEEN Article 17 (1) of Law n. 7 of 15 March 1962 on the Civil Services;

HAVING SEEN Law n. 14 of 3 June 1962 on the Organization of the Government;

HAVING SEEN Decree-law n. 1 of 7 February 1965 amending Law n. 14 of 3 June 1962;

CONSIDERING that there is an urgent necessity to grant a post allowance and a housing allowance to civil servants in the technical-professional grades holding posts corresponding to their academic qualifications;

ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

— 5 —

DECREES

Article 1

As from the date of entry into force of this law, civil servants holding a University degree in Medicine, Veterinary Science, Chemistry, Pharmacy, Agronomy and Engineering, or a University degree qualifying them to teach in Secondary Schools or Secondary Institutes, shall receive a post allowance in the amount of Sh. So. 500,- (gross) per month and a housing allowance in the amount of Sh. So. 300,- (gross) per month.

Article 2

The allowances referred to in Article 1 above shall be due to civil servants holding one of the University degrees specified in the preceding article, who are included in the technical-professional grades of Division «A» and academic functions within the Civil Service actually correspond to their academic qualifications.

The abovementioned allowances shall not be due to civil servants who, although included in Division «A» and in possession of a University degree, have been assigned to administrative posts and fulfil the tasks inherent to such posts.

Article 3

The relevant expenditure shall be charged, for the current and the subsequent years, to the appropriate heads (Presidency of the Council of Ministers and Ministries in which the personnel entitled to the allowances is employed) and sub-heads (post allowance and housing allowance) of the Budget of the State.

Article 4

This Decree-law shall be presented to the National Assembly for conversion into law, under the terms of Article 63 of the Constitution.

This Decree-law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 30 March 1965.

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSEIN

ADEN ABDULLA OSMAN

DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 8.

Norme relative al trattamento per i militari dell'Esercito Nazionale, e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie e agli Ilalo, estensibili anche ai volontari civili deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del territorio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e la urgenza di emanare norme atte a disciplinare il trattamento di quiescenza per i combattimenti svoltisi a decorrere del 6 febbraio 1964 lungo il confine «de facto» Somalo-Etiopico;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, delle Finanze e della Giustizia e Affari Religiosi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

In via temporanea e transitoria e fino a quando non sarà diversamente stabilito, sono approvate e rese esecutive le allegate Tabelle A e B e gli elenchi n. 1 e n. 2 delle lesioni, relative al trattamento di quiescenza ai militari dell'Esercito, delle Forze di Polizia, degli Ilalo, delle Guardie Carcerarie e del Corpo della Guardia di Finanza deceduti o feriti durante i combattimenti svoltisi a decorrere del 6 febbraio 1964 lungo il confine «de facto» Somalo-Etiopico.

Art. 2.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Decreto-legge, i benefici stabiliti nelle allegate Tabelle A e B sono estesi ai cittadini Somali che volontari combatteranno a fianco dei Reparti Regolari o che all'atto del combattimento verranno iscritti in apposito registro.

Art. 3.

Qualora non sia diversamente specificato negli allegati elenchi delle invalidità, si intende che non è consentito il cumulo di lesioni di diversa categoria ai fini della concessione delle previdenze considerate nella Tabella B.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare le norme regolamentari per l'esecuzione del presente Decreto-legge.

Art. 5.

1. — Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. — Il predetto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

3. — E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro della Difesa

ADEN ISSAK AHMED

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

Tabella (A)

**PREVIDENZE ECONOMICHE
A FAVORE DEI MILITARI DECEDUTI IN COMBATTIMENTO**

SENZA FIGLI MINORI	ELENCHI
--------------------	---------

Gratifica agli eredi pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno in servizio o frazione superiore a 6 mesi, più 30 mensilità dell'ultimo stipendio.

- 1) Gratifica agli eredi a due mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi.
- 2) Corresponsione della paga percepita dal defunto, a titolo di pensione a beneficio esclusivo dei figli fino al compimento della maggiore età.
- 3) Per maggiore età si intende il compimento del diciottesimo anno di età.

Tabella (B)

Invalidità permanente totale (ELENCO 1)	Invalidità permanente parziale categoria I (ELENCO 2)	Invalidità permanente parziale categoria II (ELENCO 3)	Ferite non invalidanti (1)
---	---	--	-------------------------------

- 1) Gratifica pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi, più 30 mensilità dell'ultimo stipendio.
- 2) Cessazione dal servizio e corresponsione a titolo di pensione del 50% della paga percepita all'atto della lesione.
- 3) La pensione di cui al n. 2 è vitalizia.
- 4) Per maggiore età si intende il compimento del quindicesimo anno di età.

- 1) Gratifica pari a 10 mensilità dello stipendio percepito.
- 2) Trattenimento in servizio con incarichi sedentari fino al raggiungimento dei limiti di età previsti.

- 1) Gratifica pari a 8 mensilità dello stipendio percepito.
- 2) Trattenimento in servizio con incarichi sedentari fino al raggiungimento dei limiti di età previsti.

- 1) Gratifica pari a 5 mensilità dello stipendio percepito.
- 2) Per ferite non invalidanti si intendono tutte le ferite, in qualsiasi sede del corpo riportate che non rientrano nei limiti definiti dagli Elenchi I e 2, e che quindi non comportano invalidità di nessun grado.

DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 9.
Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità urgente di istituire un Ente di diritto pubblico che, sostituendosi in parte dei compiti già spettanti al disciolto Ente Nazionale Ammassi e Motoaratura «E.N.A.M.», provveda, attraverso la raccolta, la lavorazione e la vendita, alla tutela della produzione ed alla valorizzazione dei tipi di produzione dell'incenso prodotto nelle Regioni della Migiurtinia e di Burao e ciò allo scopo di un migliore adeguamento alle esigenze dello sviluppo della economia nazionale;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Istituzione

1. — E' istituito l'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).
2. — L'E.N.I. è un Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 2.

L'E.N.I. ha sede in Bosaso, e può istituire filiali ed agenzie ed Uffici Commerciali, nel territorio della Repubblica ed all'estero.

Art. 3.

L'E.N.I. ha lo scopo di:

- a) promuovere ed organizzare lo sviluppo e la raccolta dello incenso nella Repubblica.
- b) tutelare la produzione attraverso l'incremento della vendita nell'interno, e la valorizzazione dei vari tipi di produzione somala per l'esportazione all'estero, previo selettivo, qualificazione e provvista di marchio depositato di prodotto somalo;
- c) provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato della produzione nazionale ed estera dell'incenso, mediante opportune rilevazioni statistiche per la prima.

Art. 4.

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da beni mobili (ivi comprese partite di incenso) ed immobili, ricevuti dalla liquidazione dell'E.N.A.M.;
- b) da beni mobili ed immobili eventualmente assegnati dal Governo della Repubblica per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) da fondi di riserva da costituire con una parte degli utili di esercizio;
- d) da ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte dello Stato o di Enti Pubblici;
- e) da donazioni, legati, liberalità e da qualsiasi altro provento pubblico o privato.

Della consistenza patrimoniale saranno tenute apposite scritture immobiliari, mobiliari e finanziarie.

Art. 5.

Organizzazione dell'Ente

Sono organi dell'E.N.I.:

- 1) Presidente
- 2) Consiglio di Amministrazione
- 3) Direttore
- 4) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente, di tre Membri designati dal Ministro dell'Industria e Commercio, e di altri tre designati dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, sentiti i Governatori Regionali competenti per i sopraddetti sei Membri.

Il Direttore partecipa in qualità di Segretario, senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7.

*Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione
e del Direttore*

Il Presidente ed il Direttore sono nominati con separati decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli altri Membri sono nominati con decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri.

La durata delle predette cariche è di tre anni, salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi e con le forme di cui al comma precedente.

Art. 8.

Attribuzione del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'E.N.I., ed esercita le funzioni a lui demandate dal presente decreto-legge e dallo Statuto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di Amministrazione e vigila sulle esecuzioni delle sue deliberazioni;
- d) nei casi di urgente necessità di assenza o di impedimento, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 9.

Attribuzione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'E.N.I.

Spetta in particolare, al Consiglio di Amministrazione deliberare;

- 1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'E.N.I. nei limiti delle norme giuridiche vigenti;
- 2) sui criteri da adottare per l'impiego dei fondi delle singole gestioni;
- 3) sul bilancio annuale;

- 4) sui regolamenti dell'E.N.I., ivi compresi quello circa l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale;
- 5) sulla proposta dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso;
- 6) sul selezionamento, sulla qualificazione e sulla provvista di deposito marchio depositato di prodotto somalo relativamente ai vari tipi di produzione dell'incenso per l'esportazione all'estero, oltre all'incremento della vendita nell'interno;
- 7) sull'autorizzazione ad atti di straordinaria amministrazione ad atti di ordinaria amministrazione quando quest'ultimi comportino oneri finanziari a 50.000 (cinquantamila) scellini somali;
- 8) su ogni questione di interesse generale, e su ogni altra materia che il Presidente ritenga di rilevante interesse.

Per quanto concerne la materia di cui al n. 5, il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare le proposte dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso deve tener conto anche dei risultati economici della gestione.

I prezzi sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, di concerto col Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore o chi ne fa le veci.

Art. 10.

Attribuzione del Direttore

Il Direttore:

- a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente firmando i relativi atti;
- b) è capo del personale, ne cura la disciplina, provvede alla sua assegnazione negli uffici e nelle sedi, salvo quando sia prevista dallo Statuto l'autorizzazione del Presidente;
- c) è a capo di tutti i servizi dell'Ente, provvedendo alla loro gestione ordinaria;

- d) è competente per gli atti di ordinaria amministrazione che importino impegni finanziari non superiori a Sh. So. 50.000 (cinquantamila);
- e) predisporre il bilancio e l'inventario dell'E.N.I. da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) ha la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- g) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi.

Art. 11.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi di cui al precedente comma.

Art. 12.

Attribuzione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo interno di controllo dell'Ente. Esercita le proprie funzioni con l'osservanza delle norme stabilite per i Sindaci dal Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio tra gli altri suoi poteri, ha quello di:


- a) esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Ente per la osservanza delle leggi, dei decreti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente;
- b) accertare in ogni momento la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 13.

Retribuzioni

1. — Le indennità, gli stipendi ed i compensi e le diarie di presenza spettanti al Presidente e al Direttore sono determinati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18.

2. — Ai membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti spettano una indennità annua, nonché un indennità di presenza per ogni riunione cui partecipano.





DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 25 Aprile 1965

Suppl. N. 7 al N. 4

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 24 Aprile 1965, n. 10 — *Onoranze al Generale di Divisione Daud Abdulle Herzi e provvidenze a favore della Sua famiglia.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 Aprile 1965, n. 106 — *Promozione per merito di guerra (alla memoria) al Generale Daud Abdulle Herzi.* » 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 1965, n. 107 — *Concessione di amnistia.* » 6
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 1965, n. 108 — *Restrizione in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.* » 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE.

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 Aprile 1965, n. 10.

Onoranze al Generale di Divisione Daud Abdulle e provvidenze a favore della Sua famiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

CONSIDERATA l'eccellenza dell'opera svolta dal Generale di Divisione Daud Abdulle al servizio della Nazione e le alte benemeritenze acquistate quale fondatore e primo Comandante dell'Esercito Nazionale;

RAVVISATA l'urgente necessità, in mancanza di adatte norme al riguardo, di stabilire alcune provvidenze a favore della vedova e dei figli del Defunto in segno di pubblica gratitudine alla Sua figura di cittadino esemplare, di fervente patriota e di insigne soldato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA:

Art. 1.

Il decesso del Generale di Divisione Daud Abdulle è considerato a tutti gli effetti lutto nazionale. Alla Sua salma verranno tributate onoranze funebri di Stato. La Bandiera nazionale verrà esposta a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici durante la giornata del 24 Aprile 1965.

Art. 2.

Allo scopo di onorare in maniera permanente e visibile la memoria del Generale di Divisione Daud Abdulle, sarà provveduto — con deliberazione delle autorità competenti — ad intitolare al Suo nome una strada della città di Mogadiscio.

Art. 3.

A favore della Sua famiglia composta della Vedova, Signora Håua Giama Carsce, e dei figli Soliman di anni 16, Faduma di anni 14, Ancia di anni 10, Ossob di anni 9, Kadigia di anni 8, Kaise di anni 7, Idil di anni 5, Habon di anni 2, Abian di mesi 7, nonchè del Padre Sig. Abdulle Hersi Elmi Alassò e della Madre Signora Suban Elmi Mohamed Bidar, vengono disposte le seguenti provvidenze:

a) L'istruzione dei figli, la loro assistenza sanitaria e l'assistenza sanitaria per i Genitori e la Vedova sono a carico dello Stato.

b) Donazione da parte dello Stato alla Vedova ed ai nove figli di una abitazione civile in muratura di nuova costruzione in Mogadiscio, sufficiente ad accogliere i medesimi.

c) Corresponsione al Padre, alla Madre, alla Vedova ed ai figli nominati nell'articolo 3 di un assegno alimentare e di mantenimento — a titolo speciale ed onorifico — dell'importo mensile netto di Sh. So. 1.500 (millecinquecento), da erogarsi per quanto attiene alla Vedova ed ai figli su quietanza della Vedova stessa, ed in caso di Sua premorienza o di passaggio a seconde nozze, su quietanza di un procuratore all'uopo nominato previo parere favorevole del Comandante dell'Esercito, per quanto attiene al Padre ed alla Madre, su rispettiva quietanza dei medesimi. L'assegno è considerato costituito di dodici quote di cui dieci da Sh. So. 120 (centoventi) ciascuna per ogni figlio e per la Madre del Compianto Generale Daud e due da Sh. So. 150 (centocinquanta) per il Padre e per la Vedova.

Per i Genitori e la Vedova la corresponsione dell'assegno è vitalizia.

Per i figli minori la corresponsione delle provvidenze di cui alle lettere a) e c) viene a cessare quando i medesimi abbiano raggiunto il ventunesimo anno di età, oppure al momento in cui inizino a svolgere un impiego retribuito.

La spesa relativa alla corresponsione dell'assegno alimentare e di mantenimento graverà sul bilancio del Ministero della Difesa.

Art. 4.

Il Ministero della Difesa, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero della Istruzione Pubblica e l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio emaneranno le norme di esecuzione relative al presente Decreto-legge.

Art. 5.

Il presente Decreto-legge sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione alla Assemblea Nazionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 24 Aprile 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Difesa a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dei Lavori Pubblici a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 24 Aprile 1965, n. 106.

Promozione per merito di guerra (alla memoria) al Generale Daud Abdulle Hersi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTA la Legge 6 Aprile 1960, n. 15 «Istituzione dell'Esercito Nazionale Somalo»;

CONSIDERATE le eccezionali benemerenze acquistate quale fondatore e Comandante dell'Esercito Nazionale e le elevate virtù militari dimostrate quale difensore della Patria;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa;

DECRETA:

Articolo Unico

Il Generale di Brigata Daud Abdulle Hersi è promosso al grado di Generale di Divisione per merito di guerra (alla memoria), con la seguente motivazione:

«Perfetta sintesi delle millenarie virtù della razza somala, con eroica, fredda, cosciente determinazione affrontava un nemico superiore in forze e mezzi. Consapevole della tremenda responsabilità di Comandante dell'Esercito Nazionale, ma animato da incrollabile fede nei destini gloriosi della Patria, con geniali piani di manovra concepiti ed attuati con mirabile celerità, riusciva a contenere e respingere i tentativi di invasione messi in atto dal nemico.

Fulgido esempio delle più elevate virtù militari».

«Aggressione alla Repubblica Somala Febbraio-Marzo 1964».

Mogadiscio, li 24 Aprile 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Difesa «ad interim»
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 30 Marzo 1965, n. 107.
Concessione di amnistia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 64 della Costituzione;

VISTA la legge 26 gennaio 1965 n. 2 concernente la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati politici e militari;

SU PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi di concerto con il Ministro della Difesa;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati politici e militari.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia di cui all'articolo precedente non si tiene conto dei precedenti penali.

Art. 3.

L'amnistia di cui all'art. 1 del presente Decreto non si applica nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4.

La presente amnistia ha efficacia per i reati politici e militari anteriormente al 31 dicembre 1963.

Art. 5.

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e AA. Religiosi «ad interim»

SCEK ABDULLE MAHAMUD

D.P.R. 30 Marzo 1965, n. 108.

Restrizione in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTI gli artt. 18 e 19 del decreto legge 26 settembre 1964, n. 12, convertito in legge 29 ottobre 1964, n. 8 relativo all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'estero.

VISTO l'art. 2 del D.P.R. del 26 settembre 1964, n. 203 ed il relativo allegato A «lista di esportazione» concernente le restrizioni in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

CONSIDERATO che per la tutela della produzione dell'incenso e la valorizzazione di vari tipi è necessario che l'incenso venga esportato dal nostro Paese già selezionato e qualificato secondo i criteri uniformi.

RITENUTA la necessità di includere l'incenso nella lista di merci soggette a licenza d'esportazione.

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio.

SENTITO il Consiglio dei Ministri.

DECRETA:

Art. 1.

L'esportazione dell'incenso è soggetta a licenza d'esportazione con decorrenza 1° Luglio 1965.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti dello Stato.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio


OSMAN MAHAMUD ADDE

VISTO e Registrato Reg. n. 1 foglio n. 27.

Mogadiscio li 4 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN





DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO V

Mogadiscio, 2 Maggio 1965

N. 5

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 Marzo 1965, n. 109 — *Trasferimento nei rouli civili dello Stato e nomina a Direttore Generale del Ministero delle Finanze, T. Col. Dr. Abdullahi Ahmed Addou.* Pag. 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 Aprile 1965, n. 110 — *Nomina di Ministro «ad interim» delle Comunicazioni e Trasporti, On.le Scek Abdule Mohamud.* » 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 Aprile 1965, n. 111 — *Inquadramento e nomina del Direttore Generale del Ministero delle Informazioni, Sig. Hassan Ali Mire.* » 6
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 Aprile 1965, n. 112 — *Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Italiana.* » 7

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED AFFARI RELIGIOSI 7 Aprile 1965, n. 113 — *Nomina della Commissione per la tenuta dell'Albo dei Patrocinatori Sciaraici.* » 8
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 29 Marzo 1965, n. 114 — *Delega al Sottosegretario di Stato del Ministero delle Finanze, On.le Abdullahi Mohamud Ahmed alla trattazione degli affari ed alla firma degli atti relativi ai servizi della Ragioneria Generale, del Provveditorato Generale dello Stato, nonchè alle controversie fiscali presso l'Autorità giudiziaria.* » 9
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13 Febbraio 1965, n. 115 — *Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Marano Sante.* » 10
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 7 Aprile 1965, n. 116 — *Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Scek Hussen.* » 11

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
— *Avviso ad opponendum a favore della Società National Engeneering & Construction Co. - Mogadiscio. (156)* » 12
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
— *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abucar Omar Salah - Mogadiscio. (157)* » 12
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
— *Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ali Mursal Aden - Bardera. (158)* » 13
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
— *Avviso ad opponendum a favore dell'On.le Mohamed Haji Duale Ahmed - Mogadiscio. (159)* » 13

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Saleh Abdalla Munasser - Brava. (160)</i>	»	14
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Società The Somali Brothers Trading Company - Mogadiscio. (161)</i>	»	14
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Società The Somali Brothers Trading Company - Mogadiscio. (162)</i>	»	15
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Società The Somali Brothers Trading Company - Mogadiscio. (163)</i>	»	15
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Aden Hascio Elmi Duale - Mogadiscio. (164)</i>	»	16
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abdi Awad Mohamed - Mogadiscio. (165)</i>	»	16
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Said Ahmed Said - Adale. (166)</i>	»	17
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scek Mohamed Dirir Mohamud - Dusa Mareb. - (167)</i>	»	17
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Said Murtin Hagi Ibrahim - Bossaso. (168)</i>	»	18
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi Hassan Egal - Galcaio. (169)</i>	»	18
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abdullahi Abdi Uarsame - Mogadiscio. (170)</i>	»	19
SOCIETA' F.I.M.A. Mogadiscio — <i>Estratto del verbale di Assemblée Generale Ordinaria. (171)</i>	»	19
FIAT SOMALIA S.p.A. Mogadiscio — <i>Estratto del verbale di Assemblée Generale Ordinaria. (172)</i>	»	20

— 4 —

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 29 Marzo 1965, n. 109.

Trasferimento nei ruoli civili dello Stato e nomina a Direttore Generale del Ministero delle Finanze, T. Col. Dr. Abdullahi Ahmed Addou.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 prima parte e 87 della Costituzione;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7 e successive modifiche sull'Ordinamento del Personale civile dello Stato;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316 sull'Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

VISTO il D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 36.274 di prot. relativo al Regolamento di organizzazione ed istituzione dell'organico permanente del Ministero delle Finanze e degli Uffici dipendenti;

VISTA la domanda in data 28 Febbraio 1965 del T. Col. Dr. Abdullahi Ahmed Addou Vice Comandante della Guardia di Finanza diretta ad ottenere il suo trasferimento nei ruoli civili della Pubblica Amministrazione;

VISTO il parere favorevole in data 18 Marzo 1965 del Ministro delle Finanze;

RITENUTO di dover provvedere, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, al trasferimento dai ruoli del Corpo della Guardia di Finanza a quello del personale civile dello Stato; provvedendo altresì al suo inquadramento nell'organico permanente del Ministero delle Finanze, nominandolo di questo ultimo Ministero Direttore Generale;

SENTITO il parere della Commissione per l'Inquadramento;

SULLA PROPOSTA del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° Aprile 1965 il T. Col. Dr. Abdullahi Ahmed Addou Vice Comandante della Guardia di Finanza è trasferito nei ruoli del Personale Civile dello Stato, ruolo amministrativo, categoria A, grado 5° ed è nominato Direttore Generale del Ministero delle Finanze.

Art. 2.

Al Funzionario di cui all'articolo precedente sono riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio e gli scatti biennali, sia la prima che i secondi acquisiti nel Corpo della Guardia di Finanza.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

ADEN ABDUULA OSMAN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 91.

Mogadiscio, li 18 Aprile 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 4 Aprile 1965, n. 110.

**Nomina di Ministro «ad interim» delle Comunicazioni e Trasporti,
On. Scek' Abdulle Mohamud.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;
VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

RITENUTO la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» delle Comunicazioni e Trasporti, essendo il Titolare On. Mohamud Abdi Nur, in data 27 marzo 1965 partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 27 marzo 1965 il Ministro On. Scek Abdulle Mohamud è nominato Ministro «ad interim» delle Comunicazioni e Trasporti.

Mogadiscio, li 4 Aprile 1965.

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

ff. IL PRESIDENTE
Ahmed Scek Mohamed Absie

D. P. R. 10 Aprile 1965, n. 111.

Inquadramento e nomina del Direttore Generale del Ministero delle Informazioni, Sig. Hassan Ali Mire.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'artt. 75 prima parte e 87 della Costituzione;

VISTA la Legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive modifiche sull'ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'ordinamento del Governo;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1965 n. 36.273 di protocollo relativo al Regolamento di organizzazione ed istituzione dell'Organico permanente del Ministero delle Informazioni e degli Uffici dipendenti;

RITENUTO di dover provvedere all'inquadramento nell'organico del Ministero delle Informazioni e degli Uffici dipendenti del Funzionario Sig. Hassan Ali Mire nominato altresì Direttore Generale del predetto Ministero;

SENTITO il parere della Commissione per l'inquadramento;
SU PROPOSTA del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo Unico

Con decorrenza 1° Aprile 1965 il Funzionario Sig. Hassan Ali Mire è inquadrato nell'organico permanente del Ministero delle Informazioni Categoria A, Grado 5° ed è nominato di tale Ministero Direttore Generale.

Mogadiscio, li 10 Aprile 1965.

ff. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
On. Ahmed Scek Mohamed Absie

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 93.
Mogadiscio, li 18 Aprile 1965.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED HAMED ABDILLEH

D. P. R. 26 Aprile 1965, n. 112.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 6,67 e 75 della Costituzione;

VISTO lo Scambio di Note fra la Somalia e l'Italia relativo agli immobili di proprietà dello Stato Italiano in Somalia avvenuto in Mogadiscio il 1° Luglio 1960;

RITENUTA la necessità di rendere efficace nell'ambito interno dell'ordinamento giuridico dello Stato il contenuto del precitato Scambio di Note;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro degli Affari Esteri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo a decorrere dalla data del 1° Luglio 1960, lo Scambio di Note, in pari data, avvenuto fra il Governo della Repubblica Somala da una parte ed il Governo della Repubblica Italiana dall'altra, reativo agli immobili di proprietà dello Stato Italiano in Somalia.

Art. 2.

Le disposizioni del precitato Scambio di Note avranno forza di legge, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della Costituzione, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità di quanto in esso stabilito.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle e dei Decreti della Repubblica Somala e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 26 Aprile 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dei Lavori Pubblici
SCEK ABDULLE

Il Ministro degli Esteri
AHMED IUSUF DUALEH

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

D. M. 7 Aprile 1965, n. 113.

Nomina della Commissione per la tenuta dell'Albo dei Patrocinatori sciaraitici.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO l'art. 14 dell'Ordinamento del Governo emanato con Legge 3 giugno 1962;

VISTA la Legge 27 giugno 1958, n. 21 Rep. (Patrocinio Legale), articolo 4;

RAVVISATA l'opportunità di dover procedere alla nomina dei componenti la Commissione speciale per l'Albo dei Patrocinatori Sciaraitici, in osservanza al disposto del citato art. 4;

RITENUTO che, a norma del detto art. 4, la Commissione è competente sia a provvedere all'esame dei nuovi candidati, sia a tenere e a rivedere l'Albo dei Patrocinatori Sciaraitici;

DECRETA:

La Commissione per la tenuta dell'Albo dei Patrocinatori Sciaraitici e per l'ammissione all'Albo stesso dei Procuratori Sciaraitici, per l'anno 1965, è composta come segue:

1. — Magistrato Dott. Severino Santiapichi — Presidente;
2. — Magistrato Scek Ibrahim Omar — Componente;
3. — Magistrato Scek Ali Mohamud — Componente.

Mogadiscio, li 7 Aprile 1965.

IL MINISTRO DI GIUSTIZIA E AA. RELIGIOSI
«ad interim»

Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 90.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAJI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 29 Marzo 1965, n. 114.

Delega al Sottosegretario di Stato del Ministero delle Finanze On.le Abdullahi Mohamed Ahmed alla trattazione degli affari ed alla firma degli atti relativi ai servizi della Ragioneria Generale, del Provveditorato Generale dello Stato nonchè alle controversie fiscali presso l'Autorità Giudiziaria.

IL MINISTRO

VISTO gli artt. 78, 79 e 83 della Costituzione;

VISTO l'art. 3, quarto comma, della Legge 3 giugno 1962, n. 14, modificato dall'art. 3 del D. L. 7 febbraio 1965, n. 1;

VISTO l'art. 16 della Legge 3 giugno 1962, n. 14, modificato dall'art. 11 del D. L. 7 febbraio 1965, n. 1;

VISTO l'art. 2 del D. P. R. 17 dicembre 1962 n. 316;

RITENUTA l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato del Ministero delle Finanze On.le Abdullahi Mohamed Ahmed, la materia relativa ai servizi della Ragioneria Generale, del Provveditorato Generale dello Stato, nonchè alle controversie fiscali presso l'Autorità Giudiziaria;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato del Ministero delle Finanze, On.le Abdullahi Mohamed Ahmed, è delegato a trattare tutti gli affari e a firmare tutti gli atti, «decreti compresi» relativi ai servizi della Ragioneria Generale, del Provveditorato Generale dello Stato, nonchè alle controversie fiscali presso l'Autorità Giudiziaria, con esclusione del voto nelle sedute del Consiglio dei Ministri e della controfirma degli atti legislativi, regolamentari ed amministrativi recanti la firma del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Sono fatte salve tutte le competenze spettanti al Direttore Generale del Ministero delle Finanze in base alle norme vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Magistrato ai Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 69.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FININZE

D. M. 13 Febbraio 1965, n. 115.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Marano Sante.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. M. n. 117 di Rep.; in data 6 Agosto 1961, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 5 a ln. 6 del 20 Giugno 1962, con cui veniva dato al Sig. Marano Sante in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 744, sito in Mogadiscio — Via B. Franchetti;

VISTO il verbale di accertamento in data 18-4-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 20-10-1960, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in via Barone Franchetti rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con fogli n. 4236 di prot. in data 7 Aprile 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Marano Sante la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 744, sita in Mogadiscio — in Via Barone Franchetti.

Mogadiscio, li 13 Febbraio 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 13.

Mogadiscio, li 20 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 20 Aprile 1965, al n. 268 Atti Pubblici,
Vol. 16 con Shs. So. 15,60.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 7 Aprile 1965, n. 116.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Scek Hussen.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;
VISTO D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge
3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 171 di Rep. in data 10 Novembre 1959, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 6 del 1° Giugno 1960, con cui veniva dato al Sig. Mihamed Scek Hussen in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 360, sito in Mogadiscio — presso Piazza Badoglio;

VISTO il progetto n. 7502 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Migadiscio nella sua 240° seduta del 24 Luglio 1959;

VISTO il progetto n. 354 variante al progetto n. 7502 approvato dalla Commissione Municipale di Mogadiscio nella sua 347° seduta del 19 Gennaio 1965 e concernente la costruzione di un edificio ad uso negozi ed abitazione;

VISTO il verbale di accertamento in data 2 Marzo 1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 19 Gennaio 1965, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, presso Piazza Badoglio rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Migadiscio con foglio n. 6271 di prot. in data 15 Febbraio 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Mohamed Scek Hussen la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 360, sito di mq. 360, sito in Mogadiscio — presso Piazza Badoglio;

IL MINISTRO

Dr. Scek Abdulle Mohamud

Mogadiscio, li 7 Aprile 1965.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 22.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 27 Aprile 1965 al n. 299 Atti Pubblici,
Vol. 16 con Shs. So. 13,20.*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Società National Engineering & Construction Co. ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 5 Aprile 1965.

(156)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abucar Omar Salah ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 5 Aprile 1965.

(157)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ali Mursal Aden ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Bardera.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 6 Aprile 1965.

(158)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che l'On.le Mohamed Hagi Duale Ahmed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 10 Aprile 1965.

(159)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Saleh Abdalla Munasser ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Brava.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 10 Aprile 1965.

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessuti, profumeria, abbigliamento ed affini

Si rende noto che la Società The Somali Brothers Trading Company ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessuti, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1965.

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Società The Somali Brothers Trading Company ha presentato domanda ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1965.

(162)

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari,
bevande ed affini**

Si rende noto che la Società The Somali Brother Trading Company ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1965.

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Aden Hasci Elmi Duale ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1965.

(164)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdi Awad Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1965.

(165)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Said Ahmed Said ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Adale.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 12 Aprile 1965.

(166)

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Scek Mohamud Dirir Mohamud ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Dusa Mareb.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

(167)

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Said Mumin Hagi Ibrahim ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Bosaso.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 21 Aprile 1965.

(168)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Hassan Egal ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Galcaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 25 Aprile 1965.

(169)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdullahi Abdi Uarsame ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 28 Aprile 1965.

(170)

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

F.I.M.A. - S. p. A. — MOGADISCIO
Capitale Sociale Sh. So. 1.100.000 Interamente Versato.

A V V I S O

Il 16 Aprile 1965, alle ore 17:00 ha avuto luogo, presso la Sede Sociale in Mogadiscio, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della F.I.M.A. S.p.A. che ha approvato il Bilancio ed il Conto Economico al 31 Dicembre 1964 nei seguenti risultati:

BILANCIO PATRIMONIALE:

Attività	Sh. S.	2.243.374,67
Capitale, Riserve, Passività e accantonamenti	»	2.140.718,56
Utile di Esercizio	»	102.656,11

CONTO ECONOMICO:

Proventi	Sh. So.	787.983,70
Spese	»	685.327,59
Utile di esercizio	»	102.656,11

Nella stessa seduta l'Assemblea ha approvato la Relazione dell'Amministratore Unico e quella del Collegio Sindacale.

Mogadiscio, 2 Aprile 1965.

F.I.M.A. S. p. A.
L'Amministratore Unico

FIAT SOMALIA S. p. A.
Capitale Sociale Sh. So. 500.000 — Sede in Mogadiscio

A V V I S O

Si comunica che il giorno 8 Aprile 1965 alle ore 9 si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria nella Sede Sociale della FIAT Somalia e che nel corso della medesima sono state approvate all'unanimità le seguenti deliberazioni:

1. — Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Esercizio 1964;
2. — Approvazione del Bilancio Patrimoniale e del Conto Perdite e Profitti al 31-12-1964 che presenta i seguenti risultati:

BILANCIO PATRIMONIALE:

Attività	Sh. So.	12.964.781,38
Passività	»	12.964.781,38

BILANCIO PERDITE E PROFITTI:

Attività	Sh. So.	1.701.159,48
Passività	»	1.701.159,48

Mogadiscio, 10 Aprile 1965.
(172)

FIAT SOMALIA S. p. A.



PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 1° Dicembre 1964, n. 117 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società F.I.M.A.* Pag. 3
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 6 Marzo 1965, n. 118 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Signora Ascia Cadar Egal.* » 4

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso ad opponendum a favore dei Signori Ali Hassan Giama ed Ali Moallim Abdi (Mogadiscio) — (173).* » 6

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore della Società Te-
rapeutica Somala S. p. A. (Mogadiscio) — (174)*
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mayer
Jacob Samuel (Mogadiscio) — (175).* » 7
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore della Ditta Fra-
telli Loche (Mogadiscio) — (176).* » 7
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore della Società So-
mala Farmaceutica S. p. A. (Mogadiscio) — (177).* » 8
- Società Azionaria Produttori Agricoli Somalia —
Avviso convocazione assemblea (178). » 8
- AGIP (Scmali) S. p. A. — *Avviso convocazione As-
semblea ordinaria.* » 9
- ERRATA CORRIGE — *Al Decreto-legge 30 Marzo 1965,
n. 8, relativo a: «Trattamento di quiescenza per i
militari dell'Esercito Nazionale, e per gli apparte-
nenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia
di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie ed
agli Italo, estensibili anche ai volontari civili, de-
ceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del
Territorio dello Stato.* » 10
- CORRIGENDUM — *Legislative Decree 12 June 1962
No. 3: Organization of the Judiciary. Article 11 (1).* » 16
-

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreto 1 Dicembre 1964, n. 117.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Società F.I.M.A.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 4 Dicembre 1960, presentata dalla Società F.I.M.A. intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — V. Bottego e U. Ferrandi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 4 del 1° Aprile 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 8117 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 271° seduta del 10 Giugno 1961;

VISTO il progetto n. 5327 variante al progetto n. 8117 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 330° seduta del 21-5-1964, e concernente la costruzione di un edificio ad uso magazzini e garage;

VISTA la Bolletta n. 5210 in data 5 Luglio 1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Società F.I.M.A. ha pagato la somma di Shs. So. 6.080, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta di mq. 304, è stata consegnata alla Società F.I.M.A. come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 26 Dicembre 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 6-9-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 21 Maggio 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, V. Bottego e U. Ferrandi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 8382 di prot. in data 27 Agosto 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Società F.I.M.A. (S.p.A.) la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 304, sita, in Mogadiscio — V. Bottego e U. Ferrandi.

Mogadiscio, li 1 Dicembre 1964.

IL MINISTRO
Awil Hagi Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 248.

Mogadiscio, li 15 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 2 Gen. 1965 al n. 1 Atti Pubblici Vol. 16.

Esatti So. 374,55 (Trecentosettanquattro e 55 centesimi).

IL PROCURATORE F.to Said Yusuf Ali.

Decreto 6 Marzo 1965, n. 118.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Signora Ascia Cadar Egal.

IL MINISTRO

VISTO gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.P.R. 23 Maggio 1961, N. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 6-4-1961, presentata dalla Sig.ra ASCIA CADAR EGAL intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Anzillotti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 12 del 10-12-1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTA il progetto n. 5955 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 287° seduta del 6-6-1962;

VISTA il progetto n. 13607 variante al progetto n. 5955 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 338° seduta del 31 Agosto 1964, e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la Bolletta N. 6173 in data 18 Giu. 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Sig.ra ASCIA CADAR EGAL ha pagato la somma di Sh.S. 758,40, — quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 379,20, — è stata consegnata alla Sig.ra ASCIA CADAR EGAL come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 Dicembre 1963;

VISTA il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTA il verbale di accertamento in data 6-12-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 31-8-1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTA il Nulla — Osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Villaggio Anzillotti rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio No. 17970 di prot. in data 29 Ottobre 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Sig.ra ASCIA CADAR EGAL la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 379,20 — sito in Mogadiscio — Villaggio Anzillotti.

Mogadiscio, li 6 Marzo 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 17.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 27 Aprile 1965, al n. 300 Atti Pubblici
Vol. 16, con Shs. So. 68.*

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che i Signori Ali Hassan Giama e Ali Moallim Abdi hanno presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, 5 Maggio 1965.

(173)

IL DIRETTORE
(Mohamed Haji Hassan)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del Commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Spett.le Società Terapeutica Somala. S. p. A., ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

(174)

IL DIRETTORE
(Mohamed Haji Hassan)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Esercizio del commercio all'ingrosso
di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini**

Si rende noto che il Sig. Mayer Jacob Samuel ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

(175)

**IL DIRETTORE
(Mohamed Haji Hassan)**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Esercizio del commercio all'ingrosso
di prodotti chimici farmaceutici ed affini**

Si rende noto che la Ditta Fratelli Loche ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti chimici farmaceutici ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

(176)

**IL DIRETTORE
(Mohamed Haji Hassan)**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Società Somalia Farmaceutica S. p. A., ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Ciunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

(177)

IL DIRETTORE
(Mohamed Hagi Hassan)

S. A. P. A. S.

SOCIETA' AZIONARIA PRODUTTORI AGRICOLI SOMALIA

Sede Legale: Scialambot (Somalia) — Capitale Versato Shs. So. 60.000

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società Azionaria Produttori Agricoli Somalia — S. A. P. A. S. — sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Scialambot, il giorno 28 maggio alle ore 9 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 4 giugno alla stessa ora, nello stesso luogo, per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e conto perdite e profitti al 31-12-1964 e deliberazioni relative.

Parte Straordinaria:

1. — Scioglimento della Società

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(1781)

AGIP (Somalia) S. p. A. con Sede in Mogadiscio
Capitale interamente versato Shs. So. 4.000.000

AVVISO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società per Azioni «AGIP (Somalia)» sono convocati in Assemblea Ordinaria — presso la Sede Sociale, sita in Viale Italia — il giorno 20 Giugno 1965 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione — qualora l'Assemblea non risulterà legalmente costituita — il giorno 21 Giugno 1965 alle ore 9,00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2.) Bilancio al 31-12-1964 e relative deliberazioni.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare.

Ogni Azionista, avante diritto ad intervenire, può farsi rappresentare da altra persona all'uopo delegata — anche a mezzo di semplice lettera — purchè il delegato non sia Amministratore o dipendente dell'AGIP (Somalia) S. p. A.

Mogadiscio, li 13 Maggio 1965.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Comm. Rag. Salvatore PISARRI)

ERRATA CORRIGE

Nel testo del Decreto-legge suddetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Suppl. n. 7 al n. 4 del 25 Aprile 1965, si è incorso, involontariamente, in alcuni errori ed omissioni, pertanto lo stesso *deve intendersi* concepito nella seguente integrale dizione, con l'aggiunta, oltre che delle allegate Tabelle A e B, anche degli annessi Elenchi n. 1 e n.2, relativi alle diverse forme di lesioni, elenchi che erano stati omessi nella precedente pubblicazione.

Resta, comunque, *non modificata*, a tutti gli effetti di legge, la data di entrata in vigore del predetto Decreto-legge che rimane quella del 26 Aprile 1965.

Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 8.

Norme relative al trattamento di quiescenza per i militari dell'Esercito Nazionale, e per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie e agli Ilalo, estensibili anche ai volontari civili, deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del territorio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e la urgenza di emanare norme atte a disciplinare il trattamento di quiescenza per chi ha partecipato ai combattimenti svoltisi a decorrere dal 6 Febbraio 1964 lungo il confine «de facto» Somalo-Etiopico;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro di concerto con i Ministri dell'Interno, della Difesa, delle Finanze e della Giustizia e Affari Religiosi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

In via temporanea e transitoria e fine a quando non sarà diversamente stabilito, sono approvate e rese esecutive le allegate Tabelle A e B e gli elenchi n. 1 e n. 2 delle lesioni, relative al trattamento di quiescenza ai militari dell'Esercito Nazionale, delle Forze di Polizia, degli Ilalo, delle Guardie Carcerarie e del Corpo della Guardia di Finanza deceduti o feriti durante i combattimenti svoltisi a decorrere dal 6 Febbraio 1964 lungo il confine «de facto» Somalo-Etiopico.

Art. 2.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Decreto-legge, i benefici stabiliti nelle allegate Tabelle A e B sono estesi ai cittadini civili Somali che volontari combatteranno a fianco dei Reparti Regolari a condizione che all'atto del combattimento siano iscritti in apposito Registro.

Art. 3.

Qualora non sia diversamente specificato negli allegati elenchi delle invalidità, si intende che non è consentito il cumulo di lesioni di diversa categoria ai fini della concessione delle previdenze considerate nella Tabella B.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare le norme regolamentari per l'esecuzione del presente Decreto-legge.

Art. 5.

1. Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

2. Il predetto Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Legge e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEIN

Il Ministro della Difesa

ADEN ISSAK AHMED

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

Tabella (A)

**PREVIDENZE ECONOMICHE
A FAVORE DEI MILITARI DECEDUTI IN GOMBATTIMENTO**

SENZA FIGLI MINORI	CON FIGLI MINORI
Gratifica agli eredi pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno in servizio o frazione superiore a 6 mesi, più 30 mensilità dell'ultimo stipendio.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="563 419 971 560">1) Gratifica agli eredi pari a due mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi.<li data-bbox="563 568 971 740">2) Corresponsione della paga percepita dal defunto, a titolo di pensione a beneficio esclusivo dei figli fino al compimento della maggiore età.<li data-bbox="563 748 971 837">3) Per maggiore età si intende il compimento del diciottesimo anno di età.

Tabella (B)

Invalidità permanente totale (ELENCO 1)	Invalidità permanente parziale categoria 1° (ELENCO 2)	Invalidità permanente parziale categoria 2° (ELENCO 2)	Ferite non invalidanti
1) Gratifica pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi, più 30 mensilità dell'ultimo stipendio. 2) Cessazione dal servizio e corresponsione a titolo di pensione del 50% della paga percepita all'atto della lesione. 3) La pensione di cui al n. 2 è vitalizia.	1) Gratifica pari a 10 mensilità dello stipendio percepito. 2) Trattenimento in servizio con incarichi sedentari fino al raggiungimento dei limiti di età previsti.	1) Gratifica pari a 8 mensilità dello stipendio percepito. 2) Trattenimento in servizio con incarichi sedentari fino al raggiungimento dei limiti di età previsti.	1) Gratifica pari a 5 mensilità dello stipendio percepito. 2) Per ferite non invalidanti si intendono tutte le ferite, in qualsiasi sede del corpo riportate, che non rientrano nei limiti definiti dagli Elenchi 1 e 2, e che quindi non comportano invalidità di nessun grado.

(Elenco 1)

**ELENCO DELLE LESIONI
CHE DETERMINANO INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE**

1) La perdita funzionale ed anatomica dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2) La perdita di tre arti, o quella totale delle due mani e di un piede, insieme.

3) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità assoluta o permanente.

4) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

5) Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo, o pericoloso a sé o agli altri.

6) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo o midollo spinale) con conseguente gravità da apportare, o isolatamente, o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

7) La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione ed amputazione delle cosce).

8) La perdita di ambo gli arti (superiore ed inferiore) dello stesso lato (disarticolazione ed amputazione del braccio e della coscia).

9) La perdita di un arto superiore e di uno inferiore, non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio o della coscia).

10) La perdita totale di una mano e dei due piedi.

11) La perdita totale di una mano e di un piede.

**ELENCO DELLE LESIONI
CHE DETERMINANO INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE**

I. Categoria

- 1) Sordità completa bilaterale.
- 2) Cecità assoluta di un occhio.
- 3) Perdita di molti denti con interessamento dei tessuti vicini.
- 4) Perdita di un rene con integrità del rene superstite.
- 5) Anchilosi totale dell'articolazione scapolo omerale.
- 6) Anchilosi totale dell'articolazione del gomito
- 7) Anchilosi totale dell'articolazione del polso.
- 8) Perdita di ampia estensione di tessuto muscolare in modo che ne risulti gravemente compromessa la funzionalità dell'arto superiore.
- 9) Perdita totale di un arto superiore o perdita parziale fino al limite di almeno metatarso.
- 10) Anchilosi totale dell'articolazione coxo femorale.
- 11) Anchilosi totale dell'articolazione del ginocchio.
- 12) Perdita di ampia estensione di tessuto muscolare in modo che ne risulti gravemente compromessa la funzionalità dell'arto inferiore.
- 13) Perdita totale di un arto inferiore o perdita parziale fino al limite della perdita di un piede.
- 14) Evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

II. Categoria

- 1) Sordità completa di un orecchio.
- 2) Menomazione della facoltà visiva per interessamento di uno o di entrambi gli occhi in modo che ne risulti diminuzione complessiva del visus di 6/10 inferiore.
- 3) Perdita di molti denti in modo che ne risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria, senza interessamento dei tessuti vicini.
- 4) Perdita di uno o più dita complete, o di una falange del pollice.
- 5) Anchilosi completa bilaterale delle articolazioni dei piedi.
- 6) Perdita di almeno quattro dita di un piede.
- 7) Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri.

Legislative Decree 12 June 1962 No. 3: Organization of the Judiciary.

CORRIGENDUM

Article 11 (1) should read as follows:

«1. In civil matters, appeals shall be preferred within thirty days from the date of the notification of the decision appealed against.

An appeal may be preferred by a declaration, made even orally, before the Registrar of the Court which delivered the decision appealed against; the Registrar shall, without delay, transmit to the higher Court the records of the case».

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 15 Maggio 1965

Suppl. n. 2 al n. 5

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


LEGGE 15 Maggio 1965, n. 3 — *Conversione in Legge, con modifica, del Decreto-legge 24 Aprile 1965, concernente «Onoranze al Generale di Divisione Daud Abdulle Hersi e provvidenze a favore della Sua famiglia.*

Pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, AVVISI, COMUNICATI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 Maggio 1965, n. 3.

Conversione in Legge, con modifica, del Decreto-legge 24 Aprile 1965, n. 10, concernente «Onoranze al Generale di Divisione Daud Abdulle Hersi e provvidenze a favore della Sua famiglia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 24 Aprile 1965, n. 10, concernente: «Onoranze al Generale di Divisione Daud Abdulle Hersi e provvidenze a favore della Sua famiglia».

Si ritengono soppresse, nello stesso Decreto-legge, alla lettera c) dell'articolo 3, le seguenti parole:

«O di passaggio a seconde nozze».

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN



**Pubblicazione Mensile****Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO**PARTE PRIMA****LEGGI E DECRETI**

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
5 Maggio 1965, n. 119 — *Cessazione del servizio per raggiunti limiti di età.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
5 Maggio 1965 n. 120 — *Cessazione dal servizio.* » 4
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**
27 Aprile 1965 n. 121 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdullahi Omaar.* » 6
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**
6 Marzo 1965 n. 122 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ibrahim Mohallim Ali.* » 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hussen Hassan Bangi - Mogadiscio. (180) » 9
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Avviso ad opponendum a favore della Società The Somali Cold Storage - Mogadiscio. (181) » 9
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamud Ali Nur Dighe - Calcaio. (182) » 10
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Avviso ad opponendum a favore della Società Solainsoma, s. r. l. - Mogadiscio. (183) » 10
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamud Hagi Osman - Lugh Ganana. (184) » 11
- S.I.C.A. F. BOERO & FIGLIO S: p. A. — *Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria. (185)* » 11
-

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 5 Maggio 1965, n. 119.

Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 p. p. della Costituzione;

VISTO l'art. 74 secondo comma della Costituzione;

VISTO l'art. 14 secondo comma della legge 15 Marzo 1962, n. 7, Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTI gli artt. 31 e 32 lettera (g) della precitata Legge 15 Marzo 1962, n. 7;

VISTO il D. L. 12 Giugno 1962, n. 3, Ordinamento Giudiziario;

RITENUTO essere notorio e risultare agli atti che il sottoelencato personale giudiziario alla data del 1-4-1965 abbia raggiunto o superato il compimento del sessantesimo anno di età;

VISTO il D.P.R. 28 Luglio 1962 n. 158 art. 3, secondo comma, lettera a);

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore Giudiziario nella seduta dell'8 Marzo 1964;

SU PROPOSTA del Ministro di Giustizia e Affari Religiosi;

VISTA l'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui al foglio n. 30249 di prot. del 1° Aprile 1965 relativo alla seduta del 29 Marzo 1965;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° Aprile 1965 il sottoelencato personale giudiziario è collocato a riposo per avere superato e compiuto il sessantesimo anno di età:

1. — SCEK AHMED SCEK MOHAMED OSMAN (1145);
2. — SCEK AMIN HASSANO MOHAMED (1506);
3. — SCEK ABDI MOHALLIM OSMAN (1505);
4. — SCEK ABDULLAHI MOHALLIM MUSSA (1634);
5. — SCEK HAGI AHMED ADEN HAGI (7039);
6. — SCEK ABUCAR SCEK OSMAN (1163);
7. — SCEK ALI HASSAN MOHAMUD (1897);
8. — SCEK ABDULLAHI LIBAN (2101);
9. — SCEK ABUCAR SCEK ABDULLAHI (13);

10. — SCEK OSMAN OMAR MUSSA (1718);
11. — SCEK SCERIF IBRAHIM (1678);
12. — SCEK AHMED MOHALLIM ALI (1143).

Art. 2.

Con successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà provveduto alla liquidazione, agli aventi diritto, del trattamento di previdenza prevista dall'Ordinanza n. 19 del 20 Agosto 1955 e dal Decreto 24 Gennaio 1956, n. 85 di Rep., e successivi disposizioni.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro di Giustizia e Affari Religiosi

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 117.

Mogadiscio, 12 Maggio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 5 Maggio 1965, n. 120.

Cessazione dal servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 p. p. della Costituzione;

VISTO l'art. 74 secondo comma della Costituzione;

VISTO la Legge 15 Marzo 1962, n. 7;

VISTO il Decreto Legge 12 Giugno 1962, n. 3, Ordinamento Giudiziario;

VISTO il D. P. R. 28 Luglio 1962, n. 158, art. 3, secondo comma, lettera (b);

CONSIDERATO che il sottoelencato personale giudiziario ha rifiutato di sottoporsi agli esami previsti dal citato Ordinamento giudiziario e successive norme regolamentari;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore giudiziario nella seduta dell'8 Marzo 1964;

SU PROPOSTA del Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi;

VISTA l'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui al foglio n. 30249 di prot. del 1° Aprile 1965 relativo alla seduta del 29 Marzo 1965;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° Aprile 1965 il sottoelencato personale giudiziario cessa dal servizio avendo rifiutato di sottoporsi agli esami di inquadramento previsto dalle norme regolamentari delle quali al D. P. R. 28 Luglio 1962 n. 158 citato nelle premesse:

1. — SCEK IUSUF AHMED NUR (6177);
2. — SCEK ALI MOHAMED NUR (1504);
3. — SCEK MOHAMED MOHAMUD NUR (1390).

Art. 2.

Con successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà provveduto alla liquidazione, agli aventi diritto, del trattamento di previdenza prevista dell'Odinanza n. 19 del 20 Agosto 1955 e dal Decreto 24 Gennaio 1956, n. 85 di Rep., e successivi disposizioni.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro di Giustizia e Affari Religiosi
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 118.
Mogadiscio, li 12 Maggio 1965.

Registrato al Cons.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 27 Aprile 1965, n. 121.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdullahi Omaar.

IL MINISTRO

VISTO gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 20 Marzo 1963, presentata dal Sig. Abdullahi Omaar intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Lazzaretto;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'Albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 4 del 20 Aprile 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 120085 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 318° seduta del 9 Settembre 1963;

VISTO il progetto n. 5439 variante al progetto n. 120085 approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 350° seduta del 30 Marzo 1965 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di magazzino;

VISTA la bolletta n. 15833 in data 16 Settembre 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Abdullahi Omaar ha pagato la somma di So. 4.070, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 2.035, è stata consegnata al Sig. Abdullahi Omaar come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 10 Ottobre 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria chelo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 21-4-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 30 Marzo 1965;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, sito in Via Lazzaretto rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 4145 di prot. in data 18 Aprile 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'aria di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Abdullahi Omaar la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 2.035, sito in Mogadiscio — Via Lazzaretto.

Mogadiscio, li 27 Aprile 1965.

IL MINISTRO
Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 26.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio l'8 Maggio 1965, al n. 337 Atti pubblici.
Vol. 16, con Sh. So. 252,35.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 6 Marzo 1965, n. 122.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ibrahim Mohallim Ali.

IL MINISTRO

VISTO gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. P. R. 29 Maggio 1951, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 13-2-1958, presentata dal Sig. Ibrahim Mohallim Ali intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un ampieggiamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Vil-

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2 del 1° Febbraio 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 286° seduta del 30-5-1962;

VISTA la bolletta n. 508570 in data 6 Marzo 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ibrahim Mohallim Ali ha pagato la somma di So. 1.560, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 260, è stata consegnata al Sig. Ibrahim Mohallim Ali come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Marzo 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 9-2-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 30-5-1962, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Villaggio Bondere — Via Romolo Onor, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 22820 di prot. in data 9 Gennaio 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ibrahim Mohallim Ali la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 260, sita in Mogadiscio — Villaggio Bondere — Via Romolo Onor.

Mogadiscio, li 8 Marzo 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 18.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili profumeria, abbigliamento ed affini

Si rende noto che il Sig. Hussen Hassan Bangi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di oggetti casalinghi, tessili, profumeria, abbigliamento ed affini in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 11 Maggio 1965.

(180)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Società The Somali Cold Storage ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 11 Maggio 1965.

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamud Ali Nur Dighe, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Galcaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 9 Maggio 1965.

(182)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Spett.le Società Solainsoma, s. r. l. ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 11 Maggio 1965.

(183)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamud Hagi Osman ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Lugh Ganana.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 9 Maggio 1965.

(184)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

S.I.C.A. F. BOERO & FIGLIO S. p. A.
Capitale Sociale Sh. So. 2.200.000 — Sede in Mogadiscio

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che avrà luogo presso la Sede Sociale in Mogadiscio, Via Adan Lord, il giorno 7 Giugno 1965, alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 Giugno 1965, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente:


ORDINE DEL GIORNO

- a) — Relazione dell'Amministratore Unico;
- b) — Relazione del Collegio Sindacale;
- c) — Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1964;
- d) — Varie.

Mogadiscio, li 12 Maggio 1965.

(185)

S. I. C. A.
R. Camenzind Proc.





PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 Maggio 1965, n. 123 — *Rettifica del nominativo del Direttore Generale del Ministero della Giustizia ed Affari Religiosi Sig. Abdullahi Hagi Mohamud detto «Insania».* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 Maggio 1965, n. 124 — *Emissione di francobolli celebrativi del Centenario dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni* » 4
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI 7 Marzo 1965, n. 125 — *Nomina del Funzionario delegato Sig. Abdullahi Hagi Mohamud.* » 5
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 4 Aprile 1965, n. 126 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Adda Megne Abdalla.* » 6

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E
COMMERCIO 27 Aprile 1965, n. 127 — *Approva-
zione del Regolamento relativo alla vendita all'in-
grosso dello zucchero.*

» 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE.

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 5 Maggio 1965, n. 123.

Rettifica del nominativo del Direttore Generale del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO gli artt. 75 prima parte e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1962 n. 7 e successive modifiche sull'Ordinamento del personale civile dello Stato;

VISTA la legge 3 giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D.P.R. 24 marzo 1965 n. 36299 di protocollo relativo alla nomina dei Direttori Generali dei Ministeri, ivi compreso quello del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi;

CONSIDERATO che il nominativo del Direttore Generale della Giustizia e Affari Religiosi Sig. Abdullahi Scek Mohamud è stato scritto erroneamente, mentre il vero nominativo è Sig. Abdullahi Haji Mohamud detto «Insania» e che pertanto occorre provvedere alla relativa rettifica;

SU PROPOSTA del Primo Ministro di concerto con il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il nominativo del Direttore Generale del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi indicato nel D. P. R. 24 marzo 1965 n. 36299 di protocollo come Sig. Abdullahi Scek Mohamud è rettificato in Abdullahi Haji Mohamud detto «Insania».

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI USSEN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 116.

Mogadiscio, li 12 Maggio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

D.P.R. 15 Maggio 1965, n. 124.

Emissione di francobolli celebrativi del Centenario dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 prima parte della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTO di dover celebrare il Centenario dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (100° I. T. U.);

SULLA PROPOSTA del Ministro per le Comunicazioni e Trasporti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di tre francobolli celebrativi del Centenario dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni — 100° I. T. U. — I francobolli sono stampati a rotocalco presso l'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma, su carta liscia bianca, filigranata, a tappeto di piccolo stelle a cinque punte, nel formato carta di mm. 30x40 e nel formato stampa di mm. 27x37; dentellatura: 14 dentelli su due centimetri.

Le vignette sono disposte in posizione verticale.

I francobolli sono stampati nei seguenti valori e quantitativi:

Valore da Sh. So. 0,25 di posta ordinaria — Pezzi 80.000 — fondo rosso.

Valore da Sh. So. 1,00 di posta aerea — Pezzi 80.000 — fondo verde.

Valore da Sh. So. 1,80 di posta aerea — Pezzi 80.000 — fondo viola.

I francobolli di cui al presente articolo sono validi a tutti gli effetti postali dal 17 Maggio 1965 al 17 Novembre 1965 e dopo tale data di cessazione di validità potranno essere cambiati con altri valori in corso di equivalente valore fino al 17 Gennaio 1966.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti

MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 42.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI

D. M. 7 Marzo 1965, n. 125.

Nomina di funzionario delegato Signor Abdullahi Hagi Mohamud.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, seconda comma della Costituzione;

VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 dell'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto Legge del 29 dicembre 1961, n. 2 dell'Ordinamento Amministrativo-contabile;

VISTA la Legge 31 dicembre 1963, n. 13 che approva il Bilancio di previsione per l'anno 1965.

VISTO l'art. 56, primo comma, del Regolamento della contabilità di Stato approvato con D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 317;

VISTO il Decreto n. 36299 in data 24-3-65, con il quale il Sig. Abdullahi Hagi Mohamud è nominato Direttore Generale del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi;

RITENUTO opportuno procedere alla delega al Direttore Generale relativamente alla coordinazione delle spese nei limiti del Bilancio;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° Aprile 1965 il Signor Abdullahi Hagi Mohamud — Direttore Generale del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi — è delegato ad amministrare i fondi del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi di cui al titolo 7 del bilancio dello Stato relativo all'esercizio del 1965.

Mogadiscio, li 7 Marzo 1965.

IL MINISTRO
Abdurahman Hagi Mumin

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 110.

Mogadiscio, li 12 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 4 Aprile 1965, n. 126.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Adda Megne Abdalla.

IL MINISTRO

VISTO gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1; «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. M. n. 25 di Rep. in data 21 Agosto 1962, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 1 al n. 2 del 10 Febbraio 1963, con cui veniva dato al Sig. Adda Megne Abdalla in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 3.660 — sito in Mogadiscio — a Nord del bivio del IV Km. per Afgoi;

VISTO il verbale di accertamento in data 6 Marzo 1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 10 Giugno 1961 è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, a Nord del bivio del IV Km. per Afgoi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 4165 di prot. in data 21-4-1962;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Adda Megne Abdalla la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 3.660 — sito in Mogadiscio — a Nord del bivio del IV Km. per Afgoi.

Mogadiscio, li 4 Aprile 1965.

IL MINISTRO

Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 23.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

D. M. 27 Aprile 1965, n. 127.

Approvazione del Regolamento relativo alla vendita all'ingrosso dello zucchero.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. n. 14 del 5 Aprile 1965.

RITENUTO necessario disciplinare l'organizzazione della vendita all'ingrosso dello zucchero in modo da garantire la distribuzione dello stesso in tutto il Territorio Nazionale;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato il Regolamento relativo alla vendita all'ingrosso dello zucchero allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 27 Aprile 1965.

IL MINISTRO
Osman Mahamud Adde

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 33.

Mogadiscio, li 9 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

**REGOLAMENTO PER I DEPOSITI REGIONALI DELLO ZUCCHERO
DELLE COOPERATIVE DI VENDITA ALL'INGROSSO**

1. — Le Cooperative o gli Enti che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dello zucchero per una determinata Regione, debbono ottenere la licenza per il commercio all'ingrosso dal Ministero dell'Industria e Commercio.

2. — Per ottenere la licenza di commercio all'ingrosso dello zucchero, i richiedenti dovranno dimostrare di essere in grado di svolgere alla loro attività in un determinato ambito regionale e

ubicato per la conservazione dello zucchero, capace di ricoverare almeno il presunto consumo di zucchero della Regione, per due mesi onde far fronte alle esigenze di consumo delle popolazioni durante il periodo delle piogge.

3. — I magazzini di cui al precedente articolo, dovranno essere dichiarati idonei allo scopo, sia con certificato dell'Ufficiale Sanitario del luogo, che con certificato delle Autorità Regionale e Distrettuale.

4. — Per ogni magazzino dovrà essere tenuto aggiornato un registro di carico e scarico. I registri dovranno sempre essere a disposizione dell'Autorità Regionale o Distrettuale per gli opportuni controlli.

5. — Il Ministro dell'Industria e Commercio determinerà, caso per caso, *ed in relazione ai vari periodi dell'anno*, i quantitativi dello zucchero che dovranno sempre essere disponibili nei vari magazzini Regionali.

6. — I magazzini Regionali dovranno essere assicurati contro i rischi di incendio e di furto.

7. — Le Cooperative non potranno chiedere l'aumento della tariffa del trasporto per qualsiasi ragione.

8. — Le Cooperative sono tenute a depositare una cauzione in proporzione alle quantità di zucchero che debbano tenere sempre nei vari magazzini Regionali.

Qualunque infrazione al presente Regolamento comporta il ritiro della licenza di vendita all'ingrosso dello zucchero e l'incameramento del deposito cauzionale. Il provvedimento di revoca dovrà essere preso con decreto motivato del Ministero dell'Industria e Commercio.

— 00 —

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 Gennaio 1965, n. 128 — *Indennità per decesso
od invalidità relativa agli allievi Ufficiali* Pag. 5
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 18 Set-
tembre 1963, n. 129 — *Concessione di area di ter-
reno demaniale a favore dei Sigg.ri Osman Mungano
Maie e Geilani Mungano Maie.* » 6
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
20 Aprile 1965, n. 130 — *Concessione di area di ter-
reno demaniale a favore della Società Basso Mu-
dugh, rappresentata dal Presidente Sig. Mohamed
Roble Amei.* » 7
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 13
Gennaio 1965, n. 131 — *Concessione di libera di-
sponibilità di area di terreno demaniale a favore
del Sig. Scerif Nur Imanchio.* » 9

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
ZOOTECNIA 24 Maggio 1965, n. 132 — *Norme
sulla obbligatorietà da parte delle aziende agricole
dotate di quota contingente banane da esportare
all'estero, di attuare determinati ordinamenti pro-
duttivi aziendali.*

» 10

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Osman
Ahmed Osman (detto Osman Alora). (186)* » 11
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Farah
Giama Herzi. (187)* » 11
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Farah
Giama Herzi. (188)* » 12
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Arte Ali
Abdi Guled. (189)* » 12
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore della Sig.ra Maria
Stuarda Veretti in Ahmed. (190)* » 13
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore della Società Pan-
Somali Tobacco & Cigarette Company. (191)* » 13
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Iusuf Hagi
Hassan Mahadalla. (192)* » 14
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Aves Has-
san Camis. (193)* » 14

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società J. R. Ceigy (Repubblica Svizzera).*
(194) » 15

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The American Tobacco Company,*
(U. S. A.). (195) » 16

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The American Tobacco Company*
(U. S. A.) (196) » 17

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Textron Inc. (197)* » 18

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società The House of Seagram Inc. (198)* » 19

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa a favore
della Società Carreras Limited. (199)* » 19

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — *Avviso ad
opponendum a favore del Sig. Abdurahman Halò
Abdi (rettifica). (200)* » 20

DISTRETTO DI CHISIMAIO — *Avviso ad opponen-
dum a favore del Sig. Ali Aden Ghedi. (201)* » 21

DISTRETTO DI CHISIMAIO — *Avviso ad opponen-
dum a favore del Sig. Bascir Mohamed Scirwa.*
(202) » 21

DISTRETTO DI MERCA — *Avviso ad opponendum a
favore del Sig. Omar Abicar Aden. (203)* » 22

SOCIETA' ITALSO S. p. A. Mogadiscio. — *Estratto
Verbale Assemblea. (204)* » 22

SOCIETA' S.A.C.A. S. p. A. Scialambot — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (205)	»	23
SOCIETA' FIAT SOMALIA S. p. A. Mogadiscio — <i>Nomina procuratore.</i> (206)	»	23
SOCIETA' AZIONARIA PRODUTTORI AGRICOLI SOMALIA - S.A.P.A.S. - Scialambot — <i>Avviso convocazione di Assemblea.</i> (207)	»	24
SOCIETA' UNIONE SVILUPPO COMMERCIO AFRICA «U.S.C.A.» Mogadiscio — <i>Avviso convocazione di Assemblea.</i> (208)	»	24
SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — S. p. A. S.A.I.S. Mogadiscio — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (209)	»	25
SOCIETA' NAZIONALE AGRICOLA INDUSTRIALE — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (210)	»	26
COOPERATIVA AGRICOLA BALAD — <i>Avviso Costituzione di Società.</i> (211)	»	26
TRIBUNALE DEL BENADIR — <i>Estratto di sentenza dichiarativa di fallimento.</i> (212)	»	27
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Società Farmaceutici.</i> (213)	»	27
SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA S. p. A. — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (214)	»	28
SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA S. p. A. — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (215)	»	28
AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA S. p. A. — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (216)	»	29
SOMALI AIRLINES S. p. A. — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (217)	»	29
AGRICOLA «GIORIO & C. S. p. A. — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (218)	»	30
SOCIETA' INCREMENTO PRODUZIONI AGRICOLE S.I.P.A. - S. p. A. — <i>Avviso convocazione Assemblea.</i> (219)	»	30

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 20 Gennaio 1965, n. 128.

Indennità per decesso od invalidità relativa agli Allievi Ufficiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTA la Legge 6 Aprile 1960, n. 15 «Istituzione dell'Esercito Nazionale della Somalia»;

VISTO il D. L. 22 Ottobre 1960, n. 2 «Reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito Nazionale»;

VISTA l'Ordinanza 23 Dicembre 1955, n. 23 «Trattamento economico del personale militare e militarmente ordinato»;

RITENUTO opportuno definire il trattamento dovuto agli Allievi Ufficiali in caso di decesso o di invalidità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Articolo Unico

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di decesso o di congedamento per invalidità dipendenti da cause di servizio, gli allievi ufficiali sono considerati come Sottotenenti a stipendio iniziale.

Mogadiscio, li 20 Gennaio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Difesa

AHMED ISSAK ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, Vol. 21.

Mogadiscio, li 24 Marzo 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 18 Settembre 1963, n. 129.

Concessione di area di terreno demaniale a favore dei Sigg.ri Osman Mungano Maie e Geilani Mungano Maie.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 29-3-1962, presentata dai Signori Osman Mungano Maie e Geilani Mungano Maie intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Villaggio Hagi Rag'ab;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 10 del 1° Ottobre 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua seduta del 3-4-1963;

VISTA la Bolletta n. 012538 in data 15 Maggio 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che i Signori Osman Mungano Maie e Geilani Mungano hanno pagato la somma di So. 450, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 225, è stata consegnata ai Signori Osman Mungano Maie e Geilani Mungano Maie, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 8 Agosto 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio ai Signori Osman Mungano Maie e Geilani Mungano Maie, l'area di terreno demaniale di mq. 225, sito in Mogadiscio nel Villaggio Hagi Ragiab, di cui alla planimetria allegata, ed alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo stipulato in data 17-9-1963 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e gli interessati Osman Mungano Maie e Geilani Mungano Maie.

Mogadiscio, li 18 Settembre 1963.

IL MINISTRO
Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato - Reg. n. 7 foglio n. 86.

Mogadiscio li 30 Settembre 1963.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR.

*Registrato a Mogadiscio, il 15 Marzo 1965 al n. 365 atti pubblici,
Vol. 16 con Shs. So. 59.50.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 20 Aprile 1965, n. 130.

**Concessione di area di terreno demaniale a favore della Società
Basso Mudugh, rappresentata dal Presidente Signor Mohamed
Roble Amei.**

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 9 Marzo 1961, presentata dal Sig. Abdullahi Hagi Farah intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio
— Via Filippini;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 5 del 25 Maggio 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 288^o seduta del 18-6-1962;

VISTA la bolletta n. 8953 in data 31 Ottobre 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Abdullahi Hagi Farah ha pagato la somma di Shs. So. 2.706, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta in mq. 451, è stata consegnata al Sig. Abdullahi Hagi Farah come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 28-11-1962;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 3178 di Rep. in data 5 Novembre 1963, registrato a Mogadiscio il 3 Ottobre 1963, al n. 4717 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Abdullahi Hagi Farah cede e trasferisce alla Società Basso Mudugh rappresentata dal Presidente Sig. Mohamed Roble Amei tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 451, sito in Mogadiscio — Via Filippini;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio a favore della Società Basso Mudugh, rappresentata dal Presidente Sig. Mohamed Roble Amei l'area di terreno demaniale di mq. 451, sito in Mogadiscio — Via Filippine, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 18 Aprile 1965, fra il Governo rappresentato dal Ministro dei Lavori Pubblici e la Società Basso Mudugh rappresentata dal Presidente Sig. Mohamed Roble Amei.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

IL MINISTRO
Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 25.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 12 maggio 1965 al n. 365 Atti Pubblici,
Vol. 16, con Shs. So. 170,85.*

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 13 Gennaio 1965, n. 131.

Concessione di libera disponibilità a favore del Sig. Scerif Nur Imanchio.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 221 di Rep. in data 22 Agosto 1964, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 10 del 1° Ottobre 1964, con cui veniva dato al Sig. Scerif Nur Imanchio in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 112,30, sito in Mogadiscio Corso Primo Luglio;

VISTO il progetto n. 10323 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 345° seduta del 1° Ottobre 1962;

VISTO il progetto n. 21816 variante al progetto n. 10323 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 345° seduta del 28 Novembre 1964 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTO il verbale di accertamento in data 17-12-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 28 Novembre 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in via Corso Primo Luglio rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 22012 di prot. in data 2 Dicembre 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuto a favore del Sig. Scerif Nur Imanchio la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 112,30, sito in Mogadiscio — via Corso Primo Luglio.

Mogadiscio; li 13 Gennaio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 4.

Mogadiscio, li 28 Febbraio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Cont:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

D.M. 24 Maggio 1965, n. 132.

Norme sulla obbligatorietà da parte delle aziende agricole dotate di quota contingente banana da esportare all'Estero, di attuare determinati ordinamenti produttivi aziendali.

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 75 della Costituzione;

VISTO l'articolo 21 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, che stabilisce le competenze del Ministero Agricoltura e Zootecnia relativamente all'organizzazione delle attività agricole e zootecniche;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 20 aprile 1963, n. 360 che attribuisce al Ministero Agricoltura e Zootecnia ad apportare tutte quelle modifiche che si terranno opportune relativamente a quanto predisposto nell'articolo 2;

RITENUTA la necessità di sopperire alle frequenti crisi produttive del settore agricolo nonché la necessità di diversificare l'attuale produzione agricola del territorio mediante l'adozione da parte delle aziende bananicole di un programma colturale che comprende l'esercizio annuale di colture diverse del banano.

DECRETA:

Art. 1.

A parziale modifica da quanto stabilito dell'Art. 2 del D.P.R. 20 Aprile 1963, n. 360 l'estensione e le colture da praticare oltre ai

a) Ettari 10 a cereali per le aziende del Giuba con quota-contingente goduta da ciascuna azienda, più precisamente:

a) Ettari 10 a cereali per le aziende del Giuba con quota-contingente contenuta fra i 2000 e i 2500 q.li annui; gli stessi obblighi valgono anche per le aziende del comprensorio di Genale con quota-contingente contenuta fra i 1500 e 2000 q.li annui;

b) Ettari 20 a cereali per le aziende del Giuba con quota-contingente contenuta fra i 2501 e i 3000 q.li annui; gli stessi obblighi valgono anche per le aziende del comprensorio di Genale con quota-contingente contenuta fra i 2001 e i 2500 q.li annui;

c) Ettari 30 a cereali per le aziende del Giuba con quota-contingente superiori a q.li 3000 annui; gli stessi obblighi valgono anche per le aziende del comprensorio di Genale con quota-contingente superiore a q.li 2500 annui.

d) Gli obblighi di cui alle lettere a, b, c, valgono anche per le aziende del Comprensorio di Afgoi; nelle misure indicate per le aziende del comprensorio di Genale.

Mogadiscio, li 24 Maggio 1965.

IL MINISTRO

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 44.

Mogadiscio, li 31 Maggio 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEHI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Osman Ahmed Osman (detto Osman Alora) ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Bosaso.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 23 Maggio 1965.

(186)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso

Si rende noto che il Sig. Farah Giama Herzi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 23 Maggio 1965.

IL DIRETTORE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Farah Giama Herzi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chi'simaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 23 Maggio 1965.

(188)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Arte Ali Abdi Guled ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Bardera.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 23 Maggio 1965.

(189)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Sig.ra Maria Stuarda Veretti in Ahmed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 23 Maggio 1965.

(190)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Società Pan-Somali Tabacco & Cigarette Company ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 29 Maggio 1965.

(191)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Iusuf Hagi Hassan Mahadalla ha presentato domanda tendente ad otténere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in El Bur.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 31 Maggio 1965.

(192)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Aves Hassan Camis ha presentato domando tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Afgoi.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 1 Giugno 1965.

(193)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010594 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le J. R. GEIGY S. A. Società costituita e operante secondo le leggi della Repubblica Svizzera e con sede a BASLE, Svizzera, il giorno 8 Aprile 1965, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante dalla parola «GESAPAX» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le J. R. GEIGY S. A.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso in agricoltura e in orticoltura e concimi (naturali e artificiali), preparazione per uccidere le erbacce e distruggere i vermi, insetticidi» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le J. R. GEIGY S. A.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010596 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di New Jersey, Stati Uniti d'America, e con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 150 East 42nd Street, il giorno 8 Aprile 1965, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante dalla parola «PINNACLE» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco, manifatturato o non manifatturato e sigarette e sigari» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

(195)

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010595 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di New Jersey, Stati Uniti d'America, e con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., 150 East 42nd Street, il giorno 8 Aprile 1965, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante da un disegno che raffigura: «Due rami di alloro che avvolgono in basso e ai lati uno scudo sul quale è un disegno di fantasia».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco, manifatturato o non manifatturato, sigarette e sigari» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le THE AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010597 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le **TEXTRON INC.** Società costituita ed operante secondo le leggi dello Stato di **RHODE ISLAND**, Stati Uniti d'America, e con sede a **PROVIDENCE**, il giorno 8 Aprile 1965, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante dalla parola «**TWISTON**» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le **TEXTRON INC.**

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Gioielleria genuina ed imitazione, compresi i braccialetti» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le **TEXTRON INC.**

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

IL MINISTRO

(197)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010593 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

che l'uso del marchio concesso alla Spett.le THE HOUSE OF SEAGRAM INC., registrato al n. 706429 del registro dei marchi rilasciati in questa Repubblica viene trasferito alla Spett.le MAISON J. H. SECREISTAT AINE, con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 706429 in data 2 Dicembre 1963, del Ministero Industria e Commercio — Dipartimento Industria — Ufficio Brevetti.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

IL MINISTRO

(198)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010598 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Società CARRERAS LIMITED, il cui indirizzo è: Christopher Martin Road, Basildon, Essex, (Inghilterra), il giorno 17 aprile 1965, alle ore 11.45, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia dal marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare bianca delimitata da quattro linee sottili contenenti una linea in grassetto che divide l'etichetta in due parte, nella parte superiore dell'etichetta vi è lo stemma bianco al centro, sul fondo nero rappresentante, un torrione al cui lati sono appoggiati due leoni. Nella parte inferiore al centro dell'etichetta è stampato il nome CARRERAS in stampatello maiuscolo e sotto in esso vi è la parola BUCKINGHAM anch'essa in stampatello maiuscolo. Ai lati di queste due parole si trova stampato verticalmente Carreras, Piccadilly, London, 150 Years in Tobacco. I colori od il nero non possono venire alterati o alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sotto forma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Società CARRERAS LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo o lavorato, sigarette, tabacco e sigari» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Società CARRERAS LIMITED.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

(199)

IL MINISTRO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO AD OPPONENDUM

**Atto di rettifica avviso ad opponendum a favore del
Sig. Abdurahman Halò Abdi**

Vista la domanda del Sig. Abdurahman Halò Abdi;

Visti gli atti d'Ufficio relativi alla richiesta di un appezzamento di terreno a scopo edilizio;

Visto l'avviso ad opponendum trasmesso in data 7-1-1961, per l'affissione all'albo Municipale e Distrettuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2 in data 1-2-1961, deve essere rettificato nel modo seguente:

La domanda di concessione a scopo edilizio deve portare la data del 4-9-1958, e non come erroneamente comunicato quella del 4-9-1959.

(200)

ff. IL DIRETTORE
Geom. S. Valdemarin

DISTRETTO DI CHISIMAIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che domanda pervenuta a questo Distretto in data 21-1-1964 il Sig. Ali Aden Ghedi ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1652 sito in Chisimaio, Via Dogana, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 6 Luglio 1964.

(201)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Mahdi Abdi Ali

DISTRETTO DI CHISIMAIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 4-2-1961, il Sig. Bascir Mohamud Scirwa, ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 4.950, sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 28 Febbraio 1961.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE

DISTRETTO DI MERCA

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con la domanda pervenuta a questo Distretto in data 24 Novembre 1959 del Sig. Omar Abicar Aden ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale di mq. 218,40 sito in Merca nella località denominata Beit Ras, come specifica l'allegato planimetrico, di cui gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio del Distretto di Merca.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'albo di questo Distretto., per le eventuali opposizioni.

Merca, li 17 Novembre 1959.

(203) **IL COMMISSARIO DISTRETTUALE**
Ahmed Gurre Mamun

ITALSO S. p. A. — MOGADISCIO

A V V I S O

Il giorno 25 Aprile 1965 ha avuto luogo nella sede sociale in Mogadiscio l'Assemblea generale ordinaria dei soci della ITALSO S. p. A., che ha approvato il Bilancio al 31 Dicembre 1964 ed il relativo Conto Economico nei seguenti risultati:

BILANCIO

Attività	1.093.588,83
Passività, capitale ed accantonamento	953.982,93
Utile d'esercizio	139.605,90

CONTO ECONOMICO

Utile lordo	370.574,88
Spese ed accantonamento	230.968,98
Utile d'esercizio	139.605,90

Mogadiscio, 10 Maggio 1965.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Antonio Serafini

SOCIETA' AZIONARIA COLTIVATORI AGRICOLI — S.A.C.A.

Avviso di convocazione di Assemblea generale ordinaria

I Signori Soci della S.A.C.A. S. p. A. — Scialambot — sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la Sede Sociale per il giorno 27 Giugno 1965, alle ore 9, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 Giugno 1965, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del collegio Sindacale;
2. — Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 1964;
3. — Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni Azionista, avente diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi in essa rappresentare, mediante delega scritta, da terza persona anche non azionista, purchè non Amministratore della Società.

Le deleghe debbono essere presentate almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Scialambot, li 31 Maggio 1965.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(205)

FIAT SOMALIA S. p. A. — MOGODISCIO

A V V I S O

La FIAT SOMALIA S. p. A., con sede in Mogadiscio Viale Garibaldi n. 1, rende noto che è rappresentata nella persona del Dr. Carlo GUERRIERI in qualità di procuratore, in sostituzione del Dr. Alessandro PIANTINI uscente.

In fede

Mogadiscio, li 27 Maggio 1965.

FIAT SOMALIA S. p. A.
(Dr. Carlo Guerrieri)
Procuratore

(206)

« S. A. P. A. S. »
SOCIETA' AZIONARIA PRODUTTORI AGRICOLI SOMALIA
Capitale Versato: Shs. So. 60.000 — Scialambot (Somalia)

AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società Azionaria Produttori Agricoli Somalia — S.A.P.A.S. — sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Scialambot; il giorno 18 Giugno 1965 alle ore 9 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 25 Giugno 1965 alla stessa ora, nello stesso luogo, per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e conto perdite e profitti al 31 Dicembre 1964 e deliberazioni relative.

PARTE STRAORDINARIA:

1. — Scioglimento della Società.

(207) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UNIONE SVILUPPO COMMERCIO AFRICA «U. S. C. A.»
Società per Azioni — Sede in Mogadiscio (Somalia)
Capitale Sociale interamente versato Shs. So. 500.000

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società Unione Sviluppo Commercio Africa — U.S.C.A. — sono convocati in Assemblea Ordinaria in Lugano — Via Pioda 8, presso la Società «E.I.F.A.» S. A. — per il giorno 15 Giugno 1965 alle ore 12 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 Giugno 1965 alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso il 31 Dicembre 1964;
3. — Determinazione del numero e nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative;
4. — Nomina del Collegio Sindacale a norma di Legge.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro Soci al meno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

(208)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA - «S.A.I.S.» - S. p. A.
Sede Mogadiscio (Repubblica Somala)
Capitale versato Shs. So. 13.200.000

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società Agricola Italo Somala — S.A.I.S. — S. p. A. — sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, P.ta Bossi, 2 presso la sede della Società «La Centrale» per il giorno 21 Giugno 1965 alle ore 16 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 Giugno 1965 alla stessa ora e nello stesso, luogo, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 1964 e deliberazioni relative.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, i quali abbiano richiesto ed ottenuto il biglietto d'ammissione, oppure quelli che nello stesso termine avranno depositato le loro azioni presso la sede della Società a Mogadiscio (Somalia), o presso gli uffici di recapito in Italia a Milano — P.ta Bossi, 2 — oppure presso la Banca per la Svizzera Italiana di Lugano (Svizzera).

SOCIETA' NAZIONALE AGRICOLA INDUSTRIALE

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società Nazionale Agricola Industriale S. p. A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede Sociale per il giorno 30 Giugno 1965, alle ore 11, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. — Relazione del Collegio Sindacale;
3. — Presentazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 1964 e relative deliberazioni.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano, entro tale termine, richiesto ed ottenuto dalla Società il biglietto di ammissione.

Qualora l'Assemblea non risultasse in numero legale per la prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 30 Luglio ore 11.

(210)

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

A V V I S O

Con atto n. 351 di Rep. del 7-2-1965 del Notaio Abdalla Hagi è stata costituita una Cooperativa denominata «Cooperativa Agricola Balad» ((Balad Agricultural Cooperative) con sede a Mogadiscio, registrata a Mogadiscio il 22-2-1965 al n. 129 Atti Pubblici Vol. 16. Il relativo atto è stato omologato con Decreto n. 149/65 del 24-5-1965 dal Tribunale Regionale di Mogadiscio e i relativi atti sono stati depositati a norma di legge in Cancelleria il 30-5-1965 e trascritti al n. 167 del Reg. d'ordine e al n. 565 del Registro delle imprese. Il Presidente della Cooperativa è il Sig. Ali Scek Mohamed ed il Direttore è l'On.le Mohamud Issa Giama.

Mogadiscio, 30 Maggio 1965.

(211)

MOHAMUD ISSA GIAMA

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

Estratto di sentenza dichiarativa di fallimento

Con sentenza del 18 Maggio 1965 il Sig. Giudice Regionale del Bénadir, ha dichiarato il fallimento di Aves Mugne Abdi commerciante in Mogadiscio;

— ha nominato Giudice Delegato se medesimo e curatore l'Avv. Rufai;

— ha ordinato al fallito di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro il termine di vetiquattro ore;

— ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione al passivo e di revindica;

— ha fissato per la verifica dello stato passivo la udienza del giorno 29 Giugno 1965 ad ore 8.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

(212)

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Hussen Aden

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO

**Voltura autorizzazione esercizio commercio
d'importazione ed esportazione**

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che il Sig. Osman Mohamud Adde, ha presentato domanda tendente ad ottenere la voltura a favore della Società Farmaceutici: Proc. Mohamud Herzi Farah, dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA — S. p. A.
Capitale Sociale Shs. So. 1.100.000 — Sede in Crisimaio

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della Società Agricoltori Giuba — S. A. G. — S. p. A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede Sociale in Chisimaio per le ore 9 del giorno 27 Giugno 1965 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 25 Luglio 1965 alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 1964 e deliberazioni relative;
3. — Nomina di un Amministratore in sostituzione di altro dimissionario;
4. — Nomina del Collegio Sindacale a norma di Legge.

(214) **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA S. p. A.
Capitale Sociale Shs. So. 3.000.000 — Sede in Chisimaio (Somalia)

AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano — Piazzetta Bossi, 2 — per il giorno 25 Giugno 1965 alle ore 11, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Spostamento della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 Dicembre di ogni anno e conseguente modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale;
2. — Spostamento della chiusura dell'esercizio sociale in corso al 31 Dicembre 1965.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti i quali abbiano depositato le loro azioni entro e non oltre il 20 Giugno 1965 presso: la Sede della Società a Chisimaio (Somalia), gli uffici di recapito della Società in Italia, Piazzetta Bossi, 2 — Milano — oppure presso la Banca della Svizzera Italiana o la Banca Prealpina di Lugano (Svizzera) ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.

(215)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA — A. C. S. — S. p. A.
Capitale Sociale Shs. So. 100.000 — Sede in Afgoi

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società A. C. S. sono convocati in Assemblée Ordinaria in Afgoi, presso la Sede Sociale, per il giorno 29 Giugno 1965 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 Giugno 1965 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione dell'Amministratore Unico;
2. — Relazione del Collegio Sindacale;
3. — Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 31-12-1964;
4. — Dimissioni dell'Amministratore per scadenza mandato e nomina del nuovo Amministratore;
5. — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, 1 Giugno 1965.

(216)

AMMINISTRATORE UNICO

SOMALI AIRLINES — Società per Azioni
Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale Shs. So. 1.000.000

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblée ordinaria per il giorno 30 Giugno 1965 alle ore 9,30, oppure il giorno 7 Luglio 1965 alla stessa ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e Conto Profitti e Perdite al 31 Dicembre 1964;
3. — Deliberazioni relative.

Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed abbiano effettuato, entro lo stesso termine, il deposito dei certificati azionari presso la Cassa Sociale, la quale provvederà al rilascio dei biglietti di ammissione.

Mogadiscio, li 5 Giugno 1965.

(217)

SOMALI AIRLINES S.p.A.
Com.te Bruno Trocca
Direttore Generale

AGRICOLA «GIORIO & C.»

S. p. A. — Capitale Sociale Shs. So. 1.000.000 — Sede in Mogadiscio

AVVISO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti della Società per Azioni AGRICOLA GIORIO & Co., con sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 Giugno 1965 alle ore 11 presso la Sede Sociale, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 Luglio 1965 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione dell'Amministratore Unico e rapporto del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 1964;
3. — Nomina dell'Amministratore Unico;
4. — Nomina del Collegio Sindacale a norma di Legge.

(218)

L'AMMINISTRATORE UNICO

SOCIETA' INCREMENTO PRODUZIONI AGRICOLE — S.I.P.A.
S. p. A. con Sede Sociale in Scialambot

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Torino, Via Don Minzoni n. 8 il giorno 30 Giugno 1965 alle ore 9 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 29 Luglio 1965 alla stessa ora e nello stesso luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:


ORDINE DEL GIORNO


1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;
2. — Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1964;
4. — Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. — Varie ed eventuali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea come sopra convocata gli Azionisti iscritti nel Libro Soci almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

(219)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 15 Giugno 1965

Suppl. N. 1 al N. 6

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 26
Maggio 1965, n. 133 — *Determinazione prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di nuova immissione in consumo.* Pag. 2
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 26
Maggio 1965, n. 134 — *Determinazione prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di nuova immissione in consumo.* » 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE.

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 26 Maggio 1965, n. 133.

Determinazione prezzo vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di nuova immissione in consumo.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 sul Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 297 del 28 novembre 1962 relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministero delle Finanze per la determinazione dei prezzi di vendita dei generi di monopolio;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette di prossima immissione in consumo: marca «SERDIKA K. S. Filtro» e «TRESOR K. S. filtro»;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette è fissato come segue:

- 1) — «SERDIKA K. S. Filtro»: Shs. So. 55,00 al Kg., pari a Shs. So. 1,10 al pacchetto da 20 pezzi.
- 2) — «TRESOR K. S. Filtro» Shs. So. 55,00 al Kg., pari a Shs. So. 1,10 al pacchetto da 20 pezzi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 26 Maggio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 45.

Mogadiscio, 31 Maggio 1965.

MINISTERO DELLE FINANZE
D. M. 26 Maggio 1965, n. 134.

Determinazione prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette di nuove immissione in consumo.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 sul Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 297 del 28 Novembre 1962 relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministro delle Finanze per la determinazione dei prezzi di vendita dei generi di monopolio;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette di prossima immissione in consumo: marca «CAIRO L. S. con filtro», «BOSTON L. S. con filtro»;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette è fissato come segue:

- 1) — Marca CAIRO L. S. Filtro: Shs. So. 100 al Kg., pari a Shs. So. 0,10 ogni pezzo.
- 2) — Marca BOSTON L. S. Filtro: Shs. So. 100 al Kg., pari a Shs. So. 0,10 ogni pezzo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.


Mogadiscio, li 26 Maggio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 46.
Mogadiscio, li 31 Maggio 1965.
MOHAMED AHMED ABDILLEH

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE






Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 1 Giugno 1965, n. 4 — *Conversione in Legge del Decreto-legge 7 Febbraio 1965, n. 1, concernente modificazioni alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14, relativa all'Ordinamento del Governo.* — Pag. 4
- LAW 1 June 1965, No. 4 — *Conversion into Law of Decree-law 7 February 1965, No. 1, amending Law No. 14 of 3 June 1962 on the «Organisation of the Government».* » 4
- LEGGE 1 Giugno 1965, n. 5 — *Conversione in Legge del Decreto-legge 27 Febbraio 1965, n. 2, concernente «Modificazioni; alla Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato», concernenti l'inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo.* » 5

- LAW 1 June 1965, No. 5 — *Conversion into Law of Decree-law No. 2 of 27 February 1965, on the amendments to Law No. 7 of 15 March 1962, on the Civil Service, concerning the establishment appointments and promotions, and increases in salary of civil servants.* » 6
- LEGGE 1 Giugno 1965, n. 6 — *Conversione in Legge del Decreto-legge 27 Febbraio 1965, n. 3, concernente l'inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali. Disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile.* » 6
- LAW 1 June 1965, No. 6 — *Conversion into Law of Decree-law No. 3 of 27 February 1965 on the establishment of personnel not belonging to the Civil Service employed by State Administrations. Temporary appointments.* » 7
- LEGGE 1 Giugno 1965 n. 7 — *Conversione in Legge del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 6, concernente le norme relative all'inquadramento ed al trattamento economico del personale dello Stato.* » 8
- LAW 1 June 1965, No. 7 — *Conversion into Law of Decree-law No. 6 of 30 March 1965, relating to provisions concerning the establishment and salary scales of State employees.* » 8
- LEGGE 1 Giugno 1965, n. 8 — *Conversione in Legge, con modifica, del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 7, concernente l'indennità professionale e di alloggio al personale civile dello Stato del ruolo tecnico-professionale in possesso di diploma di laurea.* » 9
- LEGGE 1 Giugno 1965, n. 9 — *Conversione in Legge del Decreto-legge 4 Aprile 1965, n. 4, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero.* » 10
- LEGGE 1 Giugno 1965, n. 10 — *Conversione in Legge del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 5, concernente la proroga del termine per l'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale.* » 10

LAW 1 June 1965, No. 10 — <i>Conversion into Law of Decree-law No. 5 of 30 March 1965, concerning: «Extension of the time-limit for the entry into force of the Criminal Procedure Code».</i>	»	11
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 Maggio 1965, n. 135 — <i>Nomina di Ministro «ad interim» della Sanità e Lavoro.</i>	»	12
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Maggio 1965, n. 136 — <i>Nomina di Ministro «ad interim» dell'Istruzione Pubblica.</i>	»	12

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

A P P E N D I X

DECREE-LAW No. 6 of 30 March 1965 — *Provisions concerning the establishment and salary scales of State employees.*

LEGGE 1 Giugno 1965, N. 4

Conversione in Legge del Decreto-legge 7 Febbraio 1965, n. 1, concernente modificazioni alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14, relativa all'Ordinamento del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 7 Febbraio 1965, n. 1, concernente modificazioni alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14, relativa all'Ordinamento del Governo.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, lì 1 giugno 1965.

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

ADEN ABDULLA OSMAN

LAW 1 JUNE 1965, No. 4.

Conversion into Law of Decree-law 7 February 1965, No. 1, amending Law No. 14 of 3 June 1962 on the «Organisation of the Government».

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly,

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Single Article

Decree-law No. 1 of 7 February 1965 amending Law No. 14 of 3 June 1962 on the «Organisation of the Government» is hereby converted into Law.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 1 June 1965.

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAJI HUSSEIN

ADEN ABDULLA OSMAN

LEGGE 1 Giugno 1965, N. 5.

Conversione in Legge del Decreto-legge 27 Febbraio 1965, n. 2, concernente «Modificazioni alla Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato», concernenti l'inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 27 Febbraio 1965, n. 2, concernente «Modificazioni alla Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato», concernenti l'inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 1 giugno 1965.

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAJI HUSSEIN

ADEN ABDULLA OSMAN

LAW 1 JUNE 1965, No. 5.

Conversion into Law of Decree-law No. 2 of 27 February 1965, on the amendments to Law No. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service, concerning the establishment, appointments and promotions, and increases in salary of civil servants.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly,

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Single Article

Decree-law No. 2 of 27 February 1965 on the amendments to Law No. 7 of 15 March 1962 on the Civil Service, concerning the establishment, appointments and promotions, and increases in salary of civil servants, is hereby converted into Law.

Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Regulations of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadiscio, 1 June 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister

ABDIRIZAK HAJI HUSSEIN

LEGGE 1 Giugno 1965, N. 6.

Conversione in Legge del Decreto-legge 27 Febbraio 1965, n. 3, concernente l'inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali. Disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 27 Febbraio 1965, n. 3, concernente l'inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali. Disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 1 giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

LAW 1 JUNE 1965, No. 6.

Conversion into Law of Decree-law No. 3 of 27 February 1965 on the establishment of personnel not belonging to the Civil Service employed by State Administrations — Temporary appointments.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly,

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Single Article

Decree-law No. 3 of 27 February 1965 on the establishment of personnel not belonging to the Civil Service employed by State Administrations — Temporary appointments, is hereby converted into Law.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Regulations of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadiscio, 1 June 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

LEGGE 1 Giugno 1965, N. 7.

Conversione in Legge del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 6, concernente le norme relative all'inquadramento ed al trattamento economico del personale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 6, concernente le norme relative all'inquadramento ed al trattamento economico del personale dello Stato.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 1 giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

LAW 1 JUNE 1965, No. 7.

Conversion into Law of Decree-law No. 6 of 30 March 1965, relating provisions concerning the establishment and salary scales of State employes.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly,

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Single Article

The Decree-law No. 6 of 30 March 1965, relating to provisions concerning the establishment and salary scales of State employes, is hereby converted into Law.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 1 June 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

LEGGE 1 Giugno 1965, N. 8.

Conversione in Legge, con modifica, del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 7, concernente la indennità professionale e di alloggio per il personale civile dello Stato del ruolo tecnico-professionale, in possesso di diploma di laurea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 7, concernente la indennità professionale e di alloggio per il personale civile dello Stato del ruolo tecnico-professionale, in possesso di diploma di laurea, con la proposta aggiuntiva del seguente tenore:

«Detti provvedimenti si intendono estesi anche ai laureati di fisica, geologia, biologia e matematica».

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 1 giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

LEGGE 1 Giugno 1965, N. 9.

Conversione in Legge del Decreto-legge 4 Aprile 1965, n. 4, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la presente Legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 4 Aprile 1965, n. 4, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione nazionale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato e sui prodotti confezionati a base di zucchero.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 1 Giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

LEGGE 1 Giugno 1965, N. 10.

Conversione in Legge del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 5, concernente la proroga del termine per l'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente Legge:

Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 5, concernente la proroga del termine per l'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 1 giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia ed AA.RR.
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

LAW 1 JUNE 1965, No. 10.

Conversion into Law of Decree-law No. 5 of 30 March 1965, concerning: «Extension of the time-limit for the entry into force of the Criminal Procedure Code.»

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly,

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Single Article

Decree-law No. 5 of 30 March 1965, concerning: «Extension of the time-limit for the entry into force of the Criminal Procedure Code» is hereby converted into Law.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 1 June 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Justice and Religious Affairs
ABDURAHMAN HAGI MUMIN

D.P.R. 2 Maggio 1965, N. 135.

Nomina di Ministro «ad interim» della Sanità e Lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo» e successive modifiche;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» della Sanità e del Lavoro, essendo il Titolare On.le Abdullahi Issa Mohamud, in data 2 Maggio 1965, partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 2 Maggio 1965 il Primo Ministro, On.le Abdirizak Hagi Hussen, è nominato Ministro «ad interim» della Sanità e del Lavoro.

Mogadiscio, li 2 maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 30 Maggio 1965, N. 136.

Nomina di Ministro «ad interim» della Istruzione Pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo» e successive modifiche;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» della Istruzione Pubblica, essendo il Titolare On.le Kenadit Ahmed Iusuf, in data 30 Maggio 1965, partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 30 Maggio 1965 il Primo Ministro, On.le Abdirizak Hagi Hussen, è nominato Ministro «ad interim» della Istruzione Pubblica.

Mogadiscio, li 30 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

A P P E N D I X

DECREE-LAW No. 6 of 30 March 1965

**PROVISIONS CONCERNING THE ESTABLISHMENT
AND SALARY SCALES OF STATE EMPLOYEES**

*The official text of this Decree-Law, in the italian language,
was published in the Official Bulletin, Supplement n. 2 to n. 4 of
10 april 1965.*

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;

HAVING SEEN Ordinance No. 23 of December 1955 on the salary scales of members of the Armed Forces and para-military organizations;

HAVING SEEN General Notice No. 113 on the Rates of pay and Terms of service of Somali Queen's Commissioned officers, published in the Somali Protectorate Gazette, vol. 20, No. 20 of 7 May 1960;

HAVING SEEN Decree-Law No. 140763 of 12 June 1961 placing the National Army and the Somaliland Scouts under a unified Command;

HAVING SEEN Decree-Law No. 13 of 5 October 1964, converted into Law No. 1 of 20 January 1965 further extending until 31 March 1965 the time-limit provided in Article 35 of Law No. 7 of 15 March 1962 for the establishment of permanent posts in the Civil Service and appointment to such posts of civil servants;

HAVING SEEN D.P.R. No. 36185 of 25 February 1965 revoking D.P.R. No. 328 of November 30, 1963 and extending the time-limit for the entry into force of the salary scales provided in article 35 and 38 of Law No. 7 of 15 March 1962 and the several extensions and amendments thereto;

HAVING SEEN Decree-Law No. 3 of 27 February 1965 on the establishment of personnel not belonging to the Civil Service employed by State Administrations;

RECOGNIZING that in view of the imminent expiry of the time-limit provided in Decree-Law No. 13 of 5 October 1964, there is an urgent necessity to issue appropriate provisions to allow for the finalization of the establishment and appointment of all civil servants and, at the same time, to revise the civil servants salary conversion tables employed in the work of the Establishment Commission and the salary scales of members of the armed forces and para-military organizations, taking into account the limit of budgetary appropriations;

ON THE PROPOSAL of the Prime Minister;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES

Article 1

With reference to the appointment of permanent civil servants who before 1 April 1965 have been nominated by Ministries to the Establishment Commission for appointment to posts in the civil service establishment, but whose appointment has not been completed by that date, the provisions of Article 7 of Law No. 7 of 15 March 1962 (Civil Service Law) are suspended from 1 April 1965 until 30 September 1965.

Article 2

The Chairman of the Establishment Commission shall forward all available data concerning such nominations to the Director-General of Establishment and Personnel, who shall secure the completion of all necessary data and shall submit to the Council of Ministers not later than 30 September 1965 his recommendations as to the appointment as permanent civil servants of the persons so nominated.

Article 3

The above provisions shall apply also to temporary and daily personnel employed by State Administrations, who have been nominated for permanent appointment to posts in the Civil Service Establishment, but whose appointments have not yet been completed.

Article 4

Pending final appointment of persons so nominated, the Council of Ministers may authorize their provisional appointment to posts temporarily established in the establishment of the Presidency Council of Ministers, by decree of the President of the Republic, having heard the Establishment Commission on the proposal of the Council of Ministers. The decree establishing such provisional posts shall also provide for the salary to be paid to persons appointed thereto.

Article 5

The Director-General of Establishment and Personnel shall review all classification lists presented by the Establishment Commission to the Council of Ministers and approved by the Council, to ensure the verification of data, the correction of clerical errors, and the accuracy of previous and proposed salary figures.

He shall submit any necessary corrections to the former members of the Establishment Commission, as it existed on 31 March 1965, and secure their comments thereon.

He shall present such corrections and the comments thereon to the Council of Ministers, not later than 30 September 1965, with recommendations for any action he feels necessary.

Article 6

There is hereby created a Public Service Salary Review Commission, which shall carry out the following duties:

- a) Review the salary conversion tables which were employed in the work of the Establishment Commission;

consult with the Civil Service Law Revision Commission

Law No. 7 of 15 March 1962, as amended;

- c) study the salary scales of the members of the armed forces and of para-military organizations;
- d) consult for payment of salaries to civil servants and members of the armed forces and of para-military organizations.

In addition the Commission shall, before 30 September 1965;

- a) Make final recommendations to the Council of Ministers regarding any steps which it considers necessary to improve the salary system and schedules of State employees;
- b) make final recommendations as to any sources of revenue or necessary financial measures to secure adequate funds to finance the salary scales which it proposes.

Article 7

The membership of the Commission referred to in Article above shall be fixed by decree of the President of the Republic, the proposal of the Prime Minister. Members shall be appointed, and, if necessary, replaced in the same manner.

Article 8

Notwithstanding the provisions of Article 38 of Law No. of 15 March 1962 and the several extensions and amendments thereto, and decrees issued in implementation thereof, and notwithstanding any actions recommended by the Establishment Commission and approved by the Council of Ministers placing officers of the civil service in categories and posts and specifying new salary levels for those officers, such new salary rates shall not be effective until two months after the Public Service Salary Revision Commission has made final recommendations to the Council of Ministers concerning the ways and means of securing necessary revenues to meet the increased cost of such new salaries.

Article 9

Any provision contrary to or inconsistent with this Decree-Law is hereby abrogated.

Article 10

This Decree-Law shall come into force immediately. It shall be published in the Official Bulletin and presented to the National Assembly for conversion into Law under the terms of Article 63 of the Constitution.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadiscio, 30 March 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

the Prime Minister

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 21 giugno 1965

Suppl. N. 3 al N. 6

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.S. 100. Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO 9 aprile 1965, n. 137: *Concessione novennale di grande pesca alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY»*

pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

Ministero dell'Industria e del Commercio

D. M. 9 aprile 1965 N. 137

Concessione novennale di grande pesca alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY».

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTI gli artt. 66 e segg. del D. Leg.vo 21 Febbraio 1959, n. 1 che ha approvato il Codice Marittimo;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modificazioni, relative all'Ordinamento del Governo;

VISTA la domanda in data 15 Ottobre, con la quale la Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY» con sede a Mogadiscio chiede la concessione di grande pesca in tutte le acque territoriali della Repubblica;

SU PROPOSTA propria, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici e con il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

Per la durata di nove anni a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, è accordata, alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY», con sede in Mogadiscio, una concessione di grande pesca in tutte le acque territoriali della Repubblica e la occupazione e l'uso degli appezzamenti demaniali descritti nell'unito disciplinare che si approva e che forma parte integrante del presente

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 9 Aprile 1965.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Osman Mohamud Adde

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Scek Abdulle Mohamud

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Mohamud Abdi Nur

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 Foglio n. 41

Mogadiscio 15 Maggio 1965

Il Magistrato ai Conti

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI GRANDE PESCA

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 8 otto del mese di Aprile in Mogadiscio, negli uffici del Ministero dell'Industria e Commercio.

PREMESSO

— che con domanda in data 15 ottobre 1964 la Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY», con sede legale in Mogadiscio, chiedeva una concessione di grande pesca in tutte le acque territoriali della Somalia, nonchè la concessione del terreno demaniale necessario per la costruzione ed il funzionamento di uno stabilimento per la lavorazione, il congelamento e la conservazione del pescato, delle attrezzature e degli impianti accessori, nonchè per la sistemazione e gli alloggi del personale della zona di Alula.

— che il Governo ha deciso di accogliere la domanda della predetta Società.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art 68 del Codice Marittimo le condizioni ed i termini della concessione vengono stabiliti nel presente disciplinare, sottoscritto, in segno di accettazione, dell'On.le OSMAN MOHAMUD' ADDE - Ministro dell'Industria e Commercio; per il Governo della Somalia, e dal Signor Abdullahi Omaar Awale, Presidente della SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY, per la predetta Società.

Art. 1

Il Governo della Somalia - in seguito denominato «Il Governo» - accorda alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY» - in seguito denominata «la Società» - una concessione di grande pesca, in tutte le acque territoriali della Somalia, per la durata di 9 (nove) anni.

La concessione darà diritto alla Società di esercitare in tutte le acque territoriali della Somalia la pesca ed ogni altra attività ad essa connessa, ossia la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso e la lavorazione dei sottoprodotti per la necessaria industrializzazione.

Per la esplicazione di tale attività e per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature relative, viene concesso alla Società la occupazione e l'uso, per nove anni, dalla data che sarà fissata dal decreto di approvazione del presente disciplinare, dell'appezzamento di terreno demaniale, così delimitato: ad Ovest di RAS FILUK, a partire dal punto determinato dalle coordinate $11^{\circ} 56', 22''$, di latitudine Nord e $50^{\circ} 37', 54''$ di longitudine Est, andando verso Sud per tre chilometri, e da lì verso Ovest per due chilometri, quindi a Nord per tre chilometri.

1,6 chilometri, sino all'incontro con il litorale, ed infine lungo il litorale sino al punto d'inizio, per la estensione di km² 4 (988 ettari circa), come dalla acclusa planimetria.

Art. 2

La durata novennale della concessione avrà decorrenza dalla data fissata nel decreto che approva il presente disciplinare.

Art. 3

La concessione del suolo viene data nello stato in cui esso si trova, restando a cura e spese della Società la esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne, condutture sotterranee, etc. dei quali la Società stessa assumerà la responsabilità e gli oneri.

Art. 4

La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza, con decreto, per periodi novennali - a giudizio insindacabile del Governo - purchè la Società ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza della concessione stessa.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice Marittimo la concessione non conferisce alcun diritto di esclusività a favore della Società. In ogni caso i cittadini somali potranno liberamente pescare - nelle forme e secondo gli usi consuetudinari - nel tratto di mare territoriale oggetto della concessione.

Art. 6

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato in caso di inadempienza agli obblighi del disciplinare.

Art. 7

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato qualora interessi marittimi e ragioni di pubblica utilità avessero a richiederlo. In tal caso la Società, avrà diritto ed una indennità da determinare nella misura e nei modi specificati nell'art. 17.

Art. 8

La concessione sarà revocata con decreto motivato dal Governo qualora la Società concessionaria non avrà avviato - entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, il seguente programma di sviluppo:

- a) pontile,
- b) edificio principale dello stabilimento, costituito da una singola ampia costruzione contenente la sala per il taglio, camere e depositi refrigeranti con gli adiacenti per la sala macchine, l'impianto di essicca-mento per la trasformazione in farina, magazzini, gli uffici e l'of-ficina per la manutenzione, etc.
- c) impianto di refrigerazione capace di congelare almeno 50 tonnel- late al giorno.
- d) gruppo elettrogeno: 4 generatori Diesel da 150 kw. e relativo equi- paggiamento.
- e) isolamento termico per l'impianto principale.
- f) impianto di recupero del calore e distillatore per la produzione di acqua dolce.
- g) impianto per produrre la farina di pesce.
- h) attrezzatura per il montaggio e lo spostamento dei materiali.
- i) serbatoi per depositi di acqua e carburante e impianto di distribu- zione.
- l) alloggi, edifici ed ammobigliamento per alloggiare circa 40 persone.
- m) imbarcazione da pesca ed relativo equipaggiamento.
- n) mezzi di sbarco.
- o) macchine varie, mezzi di telecomunicazione, attrezzi, macchine u- tensili, parti di ricambio ed altri equipaggiamenti.

Il tutto per il costo complessivo previsto di Sh. So 10.000.000 (dieci milioni).

Art. 9

La Società si obbliga di esercitare la pesca con mezzi idonei. La Società oltre a svolgere la propria attività di pesca con mezzi propri e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 10, acquisterà tutto il prodotto dei pescatori locali attinente alla conserva- zione e alla lavorazione nel proprio stabilimento, al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con la approvazione delle autorità locali.

Art. 10

Per l'ingaggio, la retribuzione e la previdenza sociale di tutto il personale dipendente, la Società dovrà attenersi alle norme del Codice del Lavoro, del Codice Marittimo e delle altre Leggi vigenti nella Repub-

Art. 11

Nel tratto di mare interessato dalla concessione in oggetto, è vietato dalla Società la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali non dannosi, i quali non siano pervenuti a dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento. E' altresì proibita la pesca con dinamite e con altre materie esplosive, è parimenti vietato di gettare e diffondere nelle acque materie atte ad inorbidire, stordire ed uccidere pesci ed altre specie acquatiche.

E' inoltre vietata la raccolta e la vendita degli animali storditi e uccisi con i mezzi suddetti.

Art. 12

La Società si obbliga a mantenere nelle aree demaniali accordatele in concessione ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare gli impianti ed i magazzini esistenti, in condizioni tali da dare sicuro affidamento in osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 13

La Società si impegna a provvedere a sue spese e cura, per la durata tutta della concessione, alla perfetta manutenzione delle opere, impianti, macchinari, magazzini, etc. installati nelle aree demaniali concesse. La Società si ritiene inoltre moralmente impegnata a dare il proprio apporto a quelle iniziative ed istituzioni dirette all'elevamento tecnico e culturale e sociale della popolazione del Distretto di Alula.

Art. 14

In riconoscimento della concessione della zona di pesca la Società pagherà al primo gennaio di ogni anno un canone di Sh. So. 2.000 e, per l'occupazione e l'uso della superficie specificata all'art. 1, sulla quale sorgono gli impianti per la lavorazione del prodotto della pesca e dei sottoprodotti la Società corrisponderà un canone annuo di Sh. So. 4.000.

Art. 15

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare, la Società verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare, la somma di Sh. So. 5.000 a titolo di deposito cauzionale.

Qualora ai sensi del presente disciplinare, il Governo dovesse pronunciare la decadenza alla concessione della Società per constatate inadempienze la Società presta sin d'ora il suo consenso affinché il Governo incarichi, a favore dell'Erario ed a suo insindacabile giudizio, tutta la cauzione.

Art. 16

La Società dovrà lasciare libero accesso nelle aree concesse negli stabilimenti erettivi e sui mezzi di pesca, agli Ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto e ad ogni altro incaricato del Governo che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio. La Società si obbliga di adempiere alle prescrizioni di polizia che il Governo riterrà di imporre per l'illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibili le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

Art. 17

Qualora la concessione venga revocata a norma degli articoli 7 e 8 del presente disciplinare, le opere fisse per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse (quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade di accesso e simili) diverranno di proprietà del Governo, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso. Rimarranno invece, di proprietà della Società, le installazioni adibite alla preparazione ed alla lavorazione dei prodotti della pesca e dei sottoprodotti nonché il materiale galleggiante e le reti, salvo al Governo il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento. Rimane comunque salvo il diritto da parte del Governo di pretendere la restituzione delle aree sulle quali sono sorte le installazioni di cui sopra, ridotte allo stato di ripristino. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di avere vigore per la mancanza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinuncia della Società stessa o per il fallimento della medesima.

Art. 18

Qualora la concessione venga revocata a norma dell'art. 6 del presente disciplinare, sarà dovuto alla Società un equo indennizzo che tenga conto delle spese sostenute, nonché del tempo per il quale la Società stessa ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore delle opere stabili erette sui beni connessi, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti. L'indennizzo di cui al comma precedente sarà fissato dal Governo concedente. In caso che la Società non ritenga equo e remunerativo l'indennizzo fissato essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un Consiglio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dal Governo, uno dalla Società ed il terzo con funzione di presidente, dai due arbitri o - in caso di disaccordo - dall'autorità Giudiziaria competente. Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori. Il Collegio arbitrale avrà sede in Mogadiscio.

Art. 19

La revoca della concessione dei casi previsti dai precedenti articoli 17 e 18 dovrà essere pronunciata con decreto motivato dal Ministro per l'Industria e Commercio, previa diffida della Società a presentare entro un termine di trenta giorni le sue deduzioni.

Art. 20

Alla data del 30 giugno di ogni anno la Società rimetterà al Governo una relazione scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno unitamente ai dati relativi ai prodotti pescati, a quello congelato, di sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

Art. 21

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subordinata al preventivo consenso del Governo, senza di che sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 22

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Società è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia, purchè non in contrasto con i diritti acquisiti dalla Società in virtù del presente disciplinare.

Art. 23

La sorveglianza sulle operazioni di pesca, di conservazione, di lavorazione, di confezione del prodotto, nonché l'accertamento e la repressione delle eventuali infrazioni alle norme giuridiche che regolano dette materie, saranno esercitate dalle competenti autorità dello Stato, e a norma di legge.

Art. 24

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli, in caso di infrazione alle clausole contrattuali fissato dal presente disciplinare per colpa della Società concessionaria, il Ministro dell'Industria e Commercio potrà disporre in sede amministrativa l'incameramento parziale o totale della cauzione di cui all'art. 15 in favore dello Stato.

Il provvedimento sarà adottato con provvedimento motivato, impugnabile davanti alla Corte Suprema a norma di legge.

La Società concessionaria sarà tenuta a reintegrare la cauzione entro tre mesi dalla esecuzione, se acquiscente o dell'eventuale rigetto dell'impugnazione se ricoprente.

Art. 25

Le vertenze fra il Governo e la Società in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione, sia al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Collegio Arbitrale istituito secondo le norme stabilite dall'art. 17.

Art. 26

Le spese e le tasse del presente atto sono a carico della Società.

Art. 27

Per tutto quanto non sia previsto dal presente Disciplinare valgono le norme di legge e di regolamento attualmente vigenti in Somalia e che potranno essere successivamente emanate, salvo quelle meno favorevoli.

Fatto, letto e sottoscritto.

Per la Società

ABDULLAHI OMAAR AWALE

Per il Governo

OSMAN MOHAMOUD ADDE

TESTE

D.G. M.H. HUSSEIN


Avv. GAETANO CHAPRON


La presente copia è conforme al suo originale esistente negli atti di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

MOHAMED HAGI HUSSEN

Mogadiscio, li 10 Giugno 1965





BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO V

Mogadiscio, 24 Giugno 1965 **Suppl. N. 4 al N. 6**

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

DISTRETTO DI CHISIMAIO — Avviso ad opponen

dum a favore del Sig. Abdi Egal Giama. (219 bis).

Pag. 3



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

DISTRETTO DI CHISIMAIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Distretto in data 24 Novembre 1964 dal Sig. On.le Abdi Egal Giama, ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.620 sito in Chisimaio, Via Goubuen, lato sinistro, come descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.


Si accordano trenta giorni dalla data del presente avviso ad opponendum, per ogni eventuale opposizione.

Chisimaio, li 10 Febbraio 1965.

(219 bis)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE

Mahdi Abdi





Anno V

Mogadiscio, li 27 Giugno 1965 Suppl. N. 5 al N. 6

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA


LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 1965, n. 1 —
Limiti massimi delle imposte, delle tasse e dei diritti indicati nell'Art. 30 della Legge 14 agosto 1963, n. 19 sulle Amministrazioni Municipali. Pag. 3
- LEGISLATIVE DECREE 9 June 1965, n. 1 — *Maximum limits of the rates, taxes and fees referred to in article 30 of Law n. 19 of 14 august 1963 on Local Administrations.* » 9

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

Decreto Legislativo 9 Giugno 1965, n. 1.

«Limiti massimi delle imposte, delle tasse e dei diritti indicati nell'Art. 30 della Legge 14 agosto 1963, n. 19, sulle Amministrazioni Municipali».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTO l'art. 52 della Legge 14 agosto 1963, n. 19, che delega il Governo a stabilire i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti di competenza delle Amministrazioni Municipali;

VISTO il Decreto-legge 6 Settembre 1964, n. 10 convertito, con emendamenti, nella Legge 29 Ottobre 1964, n. 9, concernente la proroga al 30 giugno 1965 del termine previsto dalla Legge 14 agosto 1963, n. 19;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

Limiti massimi dei tributi municipali

I limiti massimi delle imposte, tasse e diritti che le Amministrazioni Municipali possono applicare ai sensi dell'Art. 30 della Legge 14 agosto 1963, n. 19, sono stabiliti, per ogni anno solare, secondo le aliquote di cui ai successivi articoli del presente Decreto.

Art. 2.

Imposta proporzionale sul valore dei fabbricati

1. L'aliquota dell'imposta proporzionale sul valore dei fabbricati, prevista dall'art. 30, primo comma lettera a) della citata Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo dell'1% sul valore accertato del fabbricato formante oggetto dell'imposta valutato al netto di eventuali oneri ipotecari regolarmente iscritti in pubblici Registri a norma di legge, e di ogni altro onere reale gravante sull'immobile che risulti da prova scritta e di data certa

2. Oggetto dell'imposta è ogni fabbricato in muratura od altra stabile costruzione esistente nelle zone urbane o nei centri abitati, nonché ogni area edificabile esistente nelle zone e nei centri suddetti.

3. I fabbricati in appresso elencati, esenti per legge dall'imposta sui redditi, sono altresì esenti dall'imposta proporzionale di cui al precedente comma.

- a) fabbricati destinati all'esercizio del culto;
- b) cimiteri e loro dipendenze;
- c) fabbricati di proprietà dello Stato;
- d) fabbricati di proprietà delle Amministrazioni Municipali;
- e) fabbricati adibiti a sedi di Ambasciate, Legazioni o Consolati quando siano di proprietà dello Stato che essi rappresentano;
- f) fabbricati destinati a Scuole, anche private, organizzate non a scopo di lucro ed autorizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- g) fabbricati di proprietà delle Nazioni Unite e delle relative Agenzie specializzate, ovvero di Enti o di organizzazioni estere o internazionali in conformità ad accordi internazionali;
- h) fabbricati rurali.

Art. 3.

Imposta fissa sulle abitazioni tradizionali

1. L'aliquota dell'imposta fissa sulle abitazioni tradizionali e sui fabbricati non soggetti all'imposta proporzionale, prevista dall'art. 30 primo comma lettera b) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo di Sh. So. 15 per ogni abitazione o fabbricato formante oggetto dell'imposta.

2. L'imposta di cui al precedente comma è sostitutiva del tributo istituito ai sensi della Legge 26 novembre 1957, n. 16, che s'intende abrogata.

3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati e le costruzioni di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Imposta proporzionale sul valore dei terreni

1. L'aliquota dell'imposta proporzionale sul valore dei terreni prevista nell'art. 30 primo comma lettera c) della Legge n. 19 del 1963 non può eccedere il limite massimo dell'1% sul valore

accertato del terreno formante oggetto della imposta, al netto di eventuali oneri ipotecari regolarmente iscritti in pubblici Registri a norma di Legge, e di ogni altro onere reale gravante sull'immobile che risulti da prova scritta in data certa.

2. Oggetto dell'imposta è ogni terreno adibito ad azienda agricola, comprese le costruzioni, gli accessori e le pertinenze ivi esistenti.

3. Sono esenti dall'imposta i terreni di proprietà dello Stato o delle Amministrazioni Municipali.

Art. 5.

Imposta fissa sui terreni esenti dall'imposta proporzionale

1. L'aliquota dell'imposta fissa sui terreni non soggetti all'imposta proporzionale, prevista nell'art. 30 primo comma lettera d) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo di Sh. So. 2 per «dareb», su ogni terreno coltivato con sistemi tradizionali (sciamba, seccagna) formante oggetto dell'imposta.

2. L'imposta di cui al precedente comma è sostitutiva del tributo istituito ai sensi dell'Ordinanza 4 luglio 1952, n. 9 che s'intende abrogata.

3. Sono esenti dall'imposta i terreni di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 6.

Imposta di licenza sull'esercizio di attività economiche

Le aliquote dell'imposta di licenza municipale sull'esercizio di attività economiche, prevista nell'art. 30 primo comma lettera c) della Legge n. 19 del 1963, devono essere graduate in relazione alla potenzialità economica delle singole categorie di attività formanti oggetto dell'imposta in base alla classifica fissata con regolamento del Ministro dell'Interno, ai sensi del presente Decreto, ma non possono in alcun caso eccedere il limite massimo di Shs. 300.

Art. 7.

Imposta sui cani

L'aliquota dell'imposta sui cani, prevista nell'art. 30 primo comma lettera i) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo di Shs. 10 per ogni animale.

Art. 8.

Imposta sulle macchine da caffè espresso

L'aliquota dell'imposta sulle macchine da caffè espresso, prevista nell'art. 30 primo comma lettera l) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo di Shs. So. 30 per ogni congegno (o «cannello») atto alla preparazione di una tazza di caffè.

Art. 9.

Imposta di consumo sull'energia elettrica

1. L'aliquota dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, prevista nell'art. 30 primo comma lettera m) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo di Shs. So. 0,30 per ogni kwh. di energia consumata.

2. Sono esenti dall'imposta di cui al precedente comma lo Stato e le Amministrazioni Municipali.

Art. 10.

Addizionale municipale sui pubblici spettacoli

L'addizionale municipale sui pubblici spettacoli, prevista nell'art. 30 primo comma lettera n) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo del-5% sul costo dei biglietti d'ingresso.

Art. 11.

Imposta sulla compravendita di bestiame

1. L'aliquota dell'imposta sulla compravendita di bestiame, prevista nell'art. 30 primo comma lettera o) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il 5% del valore del capo.

2. Nel rispetto del predetto limite massimo, le Amministrazioni Municipali possono graduare l'ammontare del tributo per ogni singolo tipo di bestiame, in relazione al relativo prezzo medio di mercato.

Art. 12.

Imposta sulle insegne

1. L'aliquota dell'imposta sulle insegne, prevista nell'art. 30 primo comma lettera p) della Legge n. 19 del 1963, non può eccedere il limite massimo di Sh. So. 2 per ogni lettera inserita nell'insegna, o di Sh. So. 10 per insegna figurata.

2. Tale aliquota è raddoppiata, se l'insegna supera la superficie massima di un metro quadrato.

Art. 13.

Addizionale sull'imposta di circolazione autoveicoli

1. L'addizionale sull'imposta erariale di circolazione degli autoveicoli, prevista nell'art. 30 prima comma lettera q) della legge n. 19 del 1963, non può superare i seguenti limiti massimi:

a) 10% dell'imposta per gli autoveicoli, esclusi gli autocarri;

b) 5% dell'imposta per gli autocarri

2. L'addizionale è dovuta all'Amministrazione Municipale nella cui circoscrizione l'autoveicolo risulta immatricolato.

Art. 14.

Tasse, prezzi pubblici, contributi e diritti municipali

Le tasse e i prezzi pubblici, i contributi e i diritti municipali di certificazione e di segreteria, previsti nell'art. 30 primo comma lettera f), g), h), j) e k) della Legge n. 19 del 1963, non possono superare il 10% del costo effettivo del servizio pubblico prestato da ogni Amministrazione Municipale, accertato sulla base di dettagliata documentazione fornita dall'Amministrazione interessata al Ministro dell'Interno, prima dell'autorizzazione di cui all'art. 31 secondo comma della legge citata.

Art. 15.

E' vietata la stampa di bollettari, ricevute od altri documenti inerenti alla riscossione di tasse, imposte o diritti municipali, senza preventiva autorizzazione scritta del Ministro dell'Interno.

Chiunque contravviene alla presente disposizione è punito con le stesse pene previste nell'art. 505 del Codice Penale.

Art. 16.

Norme regolamentari

Il Ministro dell'Interno, sentito il Conglio dei Ministri, può emanare norme regolamentari per l'attuazione del presente Decreto Legislativo.

Art. 17.

Entrata in vigore

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Il presente Decreto Legislativo sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 9 Giugno 1965.

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno
ABDIKADIR MOHAMED ADEN

ADEN ABDULLA OSMAN



Legislative Decree 9 June 1965, No. 1.

**Maximum limits of the rates, taxes and fees referred to in Article 30
of Law No. 19 of 14 August 1963 on Local Administrations.**

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 62 of the Constitution;

HAVING SEEN Article 52 of Law No. 19 of 14 August 1963 delegating the Government the power to establish the maximum limits of the rates, taxes and fees to be levied and collected by Local Administrations;

HAVING SEEN Decree-Law No. 10 of 6 Septembre 1964, converted with amendments, into Law No. 9 of 29 October 1964, extending the time-limit provided by Law No. 19 of 14 August 1963 to 30 June 1965;

HAVING HEARD The Council of Ministers;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Interior;

DECREES

Article 1

Maximum Limits of Local Administration Rates, Taxes and Fees

The maximum limits of the rates, taxes and fees which may be levied by Local Administrations under the terms of Article 30 of Law No. 19 of 14 August 1963, shall be established, for each calendar year, in accordance with the provisions of the following articles of this Decree.

Article 2

Rate at a Uniform Percentage on the Value of Buildings

1. The rate at a uniform percentage on the value of buildings, provided for in Article 30, paragraph 1 (a), of Law No. 19 of 14 August 1963, shall not exceed the maximum limit of 1% of the assessed value of the building on which the rate is levied. The value

of the building shall be calculated irrespective of any mortgage registered according to law, and any other encumbrance on the building proved by a written registered document.

2. The rate shall be levied on any masonry building or other permanent construction within inhabited centres or areas, and on any building ground within such centres or areas.

3. The under-mentioned building which, according to law, are exempt from income tax, shall also be exempt from the rate at a uniform percentage referred to in the preceding paragraph:

- a) building utilised for worship;
- b) cemeteries and their annexes;
- c) buildings belonging to the state;
- d) buildings belonging to Local Administrations;
- e) premises of Embassies, Legations and Consulates, where such premises are the property of the foreign State represented by the Embassy, Legation or Consulate;
- f) public or private schools, not established for purposes of gain, authorized by the Ministry of Education;
- g) buildings belonging to the United Nations, or its Specialized Agencies, or Foreign or International bodies or Organizations, in accordance with international agreements;
- h) rural buildings.

Article 3

Fixed Rate on Dwellings

1. The fixed rate in respect of any dwellings and buildings not subject to the rate at a uniform percentage, provided for in Article 30, paragraph 1 (b) of Law No. 19 of 14 August 1963, shall not exceed the maximum limit of Shs. So. 15 for each dwelling or building per year.

2. The rate referred to in the preceding paragraph shall replace the fee provided for in Law No. 16 of 26 November 1957, which is hereby abrogated.

3. The buildings and constructions mentioned in paragraph 2 of the preceding article shall be exempt from the rate.

Article 4

Rate at a Uniform Percentage on the Value of Land

1. The rate at a uniform percentage on the value of land provided for in Article 30, paragraph 1 (c) of Law No. 19 of 14 August 1963, shall not exceed the maximum limit of 1%, on the assessed value of the land on which the rate is levied. The value of the land shall be calculated irrespective of any mortgage registered according to law, and any other encumbrance on the land proved by a written and registered document.

2. The rate shall be levied on any land utilized for agricultural purpose, including buildings and their appurtenances existing thereon.

3. The land belonging to the State or Local Administrations shall be exempt from the rate.

Article 5

Fixed Rate on Land not Subject to the rate at a Uniform Percentage

1. The fixed rate on land not subject to the rate at a uniform percentage, provided in Article 30, paragraph 1 (d) of Law No. 19 of 1963, shall not exceed the maximum limit of Sh. So. 2/- for each «dareb» on any land tilled in a traditional manner «not irrigated Sciamba» on which the rate is levied.

2. The rate referred to in the preceding paragraph shall replace the fee provided for in Ordinance No. 9 of 4 July 1962, which is hereby abrogated.

3. The land referred to in paragraph 3 of the preceding article shall be exempt from the rate.

Article 6

Trade Licensing Fee

The rates of the Local Administration licence fee on economic activities, provided for in Article 30, paragraph 1 (e) of Law No. 19 of 1963, shall be proportioned to the potential financial position of each category of activity on which the fee is levied on the basis

of the classification established by regulations issued by the Minister of Interior under the terms of Article 15 of this Decree. However, such rates shall not exceed the maximum limit of Sh. So. 300 per year.

Article 7

Dog Licence Fee

The dog licence fee provided for in Article 30, paragraph 1 (i) of Law No. 19 of 1963 shall not exceed the maximum limit of Sh. So. 10 for each animal per year.

Article 8

Rate on «Espresso» Coffee-machines

The rate on «espresso» coffee machines provided for in Article 30, paragraph 1 (1) Law No. 19 of 1963 shall not exceed the maximum limit of Sh. So. 30 per year for each device (or «tap») from which a cup of coffee can be obtained at a time.

Article 9

Rate on the Consumption of Electric Energy

1. The rate on the consumption of electric energy provided for in Article 30, paragraph 1 (m) of Law No. 19 of 1963 shall not exceed the maximum limit of Sh. So. 0,30 for each Kwh of energy consumed.

2. The State and Local Administration shall be exempt from the rate referred to in the preceding paragraph.

Article 10

Additional Local Administration Tax on Public Entertainments

The additional Local Administration tax on public entertainments provided for in Article 30, paragraph 1 (n) of Law No. 19 of 1963, shall not exceed the maximum limit of 5% of the price of the admittance ticket.

Article 11

Tax on the Sale Of Animals

1. The tax on the sale of animals provided for in Article 30, paragraph 1 (o) of Law No. 19 of 1963, shall not exceed 5% of the value of each animal.

2. Subject to the said maximum limit, Local Administration may fix the amount of the tax for each type of animal, in accordance with the respective average market price.

Article 12

Tax on Sign-Boards

1. The tax on sign-boards, provided in Article 30, paragraph 1 (p) of Law No. 19 of 1963, shall not exceed the maximum limit of Sh. So. 2 for each letter on a sign-board, or Sh. So. 10 for each figurative sign-board.

3. The amount of the tax shall be doubled, where the size of the sign-board exceeds 1 square metre.

Article 13

Additional Tax On the Circulation Tax On Motor-Vehicles

1. The additional tax on the circulation tax on motor-vehicles provided for in Article 30, paragraph 1 (q) of Law No.19 of 1963, shall not exceed the following maximum limits:

- a) 10% of tax on motor-vehicles, excluding trucks,
- b) 5% of tax on trucks.

2. The additional tax shall be paid to the Local Administration within which a motor-vehicles is registered.

Article 14

Local Administration Fees and Taxes

The Local Administration fees and taxes provided for in Article 30, paragraph 1 (f), (g), (h), (j) and (k) of Law No. 19 of 1963 shall not exceed 10% of the actual cost of the public service

provided by the Local Council. Such cost shall be assessed on the basis of detailed information submitted by the Local Council concerned to the Minister of Interior, prior to the approval provided for in Article 31, paragraph 2, of the aforementioned law.

Article 15

The printing of receipt-books, receipts and other documents connected with the collection of Local Taxes, rates and fees, shall be prohibited unless the prior written authorization of the Ministry of Interior has been obtained.

Whoever fails to comply with this provision shall be liable to the punishments prescribed by article 505 the Penal Code.

Article 16

Regulations

The Minister of Interior, having heard the Council of Ministers, may issue regulations for the implementation of this legislative decree.

Article 17

Entry Into Force

This Legislative decree shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.

This Legislative decree shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic.


All persons shall be obliged to observe it and cause others to observe it as a law of the Republic.


Mogadiscio, li 9 June 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Interior
ABDULCADIR MOHAMED ADEN





**Anno V****Mogadiscio 30 Giugno 1965****Suppl. N. 6 al N. 6****Pubblicazione Mensile****Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO**PARTE PRIMA****LEGGI E DECRETI**

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
del 24 Giugno 1965 n. 138 — *Nomina a Comandante dell'Esercito Nazionale e promozione del Colonnello Mohamed Siad-Barre al grado di Generale di Brigata.* Pag. 3
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE** del 9
Giugno 1964 n. 139 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Scerif Omar Imanchio Nur.* » 4
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE** del 20
Agosto 1964 n. 140 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Maranzania Corio.* » 5
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**
13 Giugno 1965, n. — *Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Dr. Tutti Fuloto.* » 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hagi Uehelie Mallim Farah (El Bur) - (220).</i>	Pag. 9
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hussen Cailie Giama (El Bur) - (221).</i>	» 9
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abdulle Negheie Halane (El Bur) - (222).</i>	» 10
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Abdulle Hussen (Galcaio) - (223).</i>	» 10
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore della Società Cooperativa Giuba (Mogadiscio) - (224).</i>	» 11
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore dell'Spettile the Eastern Trading Cooperative. (Mogadiscio) - (225).</i>	» 11
Ministero dell'Industria e Commercio — <i>Avviso ad opponendum a favore della Cooperativa Pescatori, (Mogadiscio) (226).</i>	» 12
Distretto di Chisimaio — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abdi Egal Giama (Chisimaio) - (227).</i>	» 12
Distretto di Afgoi — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scerif Mohamed Ibrahim (Afgoi) - (228).</i>	» 13
Società Somalgesira S.p.A. — <i>Avviso Convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria (229).</i>	» 13

D.P.R. 24 Giugno 1965 n. 138

**Nomina a Comandante dell'Esercito Nazionale e promozione del
Colonello Mohamed Siad Barre al grado di Generale di Brigata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'Art. 87 della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche
sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 6 Aprile 1960, n. 15 sulla istituzione dell'Eser-
cito Nazionale della Somalia;

VISTO il Decreto — legge 1° Marzo 1962, n. 1, convertito nel-
la Legge 26 Maggio 1962, n. 11, relativo al trattamento economi-
co agli Ufficiali Generali;

RITENUTO necessario, in relazione alle attuali esigenze del-
la Organizzazione dell'Esercito Nazionale della Somalia di pro-
cedere alla nomina del Comandante dell'Esercito Nazionale nella
persona del Colonello Mohamed Siad Barre, e di procedere, altresì,
alla di lui promozione al grado superiore;

IN ATTESA che siano emanate le norme relative all'Ordina-
mento dell'Esercito Nazionale ed allo stato giuridico degli Ufficia-
li;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo Unico

Con decorrenza 21 Giugno 1965, il Colonello Mohamed Siad
Barre è nominato Comandante dell'Esercito Nazionale.

Con la stessa decorrenza 21 Giugno 1965, agli effetti dell'an-
zianità assoluta e degli assegni, lo stesso Colonello Mohamed Siad
Barre è promosso al grado di Generale di Brigata.

Mogadiscio, li 24 Giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN
Il Ministri della Difesa
ADEN ISSAK AHMED

VISTO E REGISTRATO Reg. n. 2 foglio n. 28

Mogadiscio, li 29 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDI LEH

D. M. 9 Giugno 1964 n. 139

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig Scerif Omar Imanchio Nur.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R.D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R.D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 23/11/1960, presentata dal Sig. Scerif Omar Imanchio Nur intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — nei pressi del Viale Nazioni Uniti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato su Bollettino Ufficiale della Somalia n. 9 del 2 Settembre 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 303^a seduta del 17/12/1962;

VISTA la Bolletta n. 008575 in data 7 Marzo 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Scerif Omar Imanchio Nur ha pagato la somma di Sh. So. 3.864, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta mq. 3.864, è stata consegnata al Sig. Scerif Omar Imanchio Nur come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 25 Giugno 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

- 5 -

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Scerif Omar Imanchio Nur l'area di terreno demaniale di mq. 3.864, sito in Mogadiscio — nei pressi del Viale Nazione Unite, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo stipulato in data 6-6-1964, fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessato Sig. Scerif Omar Imanchio Nur.

Mogadiscio, il 9 Giugno 1964.

IL MINISTRO
Abdulcadir Mohamed Aden

VITSTO e Registro - Reg. n. 2 foglio n. 201.

Mogadiscio, li 12 luglio 1964.

Il Magistrato ai Conti:

F.to: Dott. ALI AHMED OMAR.

*Registrato a Mogadiscio il 5 giugno 1965 al n. 439 Atti Pubblici
Vol. 16 Esatti So. Duecentotrentanove e 10/100 So. 239, 10.*

D. M. 20 Agosto 1964 n. 140

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Maranzana Carlo.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 3-8-1962, presentata dal Sig. Maranzana Carlo intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, — Via

CONSIDERATO che, l'avviso ad oppendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 8 del 10-8-1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un muro di recinzione che è stato approvato dalla Commissione Edilizio Municipale di Mogadiscio nella sua 319^o seduta del 30 settembre 1963;

VISTO la Bolletta n. 16434 in data 20 Ottobre 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Maranzana Carlo ha pagato la somma di So. 1.300, — quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno di mq. 130, è stata consegnata al Sig. Maranzana Carlo come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23-10-1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 10 luglio 1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 30 Settembre 1964, è stata realizzata conformemente stesso;

VISTO Nulla-Osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio in Via Antonelli rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 3493 di prot. in data 13 Giugno 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguenza libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Maranzano Carlo la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 130, sito in Mogadiscio --- in Via Antonelli.

Mogadiscio, li 20 agosto 1964.

Il MINISTRO
Awil Hagi Abdullahi Farah

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 18.
Mogadiscio, li 25 agosto 1964.*

Il Magistrato ai Conti: Dott. Ali Ahmed Omar.

D. M. 13 Giugno 1965 n. 141

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Dr. Tulli Fulvio.

IL MINISTRO

VISTO gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO D. L. 7 febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento dal Governo;

VISTO D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO D. A. 13 settembre 1956; n. 115 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

VISTO il D. G. n. 16515 in data 9 gennaio 1940, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 4 in data 29 febbraio 1940, con cui veniva dato ai Sigg.ri Pezzangora Giuseppe & Martinez Giuseppe in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1.155. — sito in Mogadiscio — Via Dolo;

VISTO il progetto n. 8555 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 167° seduta del 28 settembre 1951;

VISTO il progetto n. 3226 variante al progetto n. 8555 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 350° seduta del 30-3-1965 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTO il verbale di accertamento in data 2-5-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 30 marzo 1965, è stata realizzata conformamente al progetto stesso;

VISTO il Nulla — Osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Via Dolo rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 4918 di prot. in data 5 aprile 1965;

VISTO l'atto n. 6103 di Rep. in data 16 febbraio 1965, registrato a Mogadiscio li 20-2-1965, al n. 124 Atti Pubblici Vol. 16 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sigg.ri Martinez Giuseppe & Pezzangora Giuseppe cedono e trasferiscono al Sig. Dr. Tulli Fulvio tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.155, — sito in Mogadiscio — in Via Dolo;

RETENUTO che, pertanto, il Dr. Tulli Fulvio è succeduto nella concessione a scopo edilizio data ai Sigg. Pezzangora Giuseppe & Martinez Giuseppe con il precitato Decreto n. 16515 del 9 gennaio 1940;

CONSIDERATO che il concessionario Dr. Tulli Fulvio ha adempiuto tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Tulli Fulvio la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1.155. — sito in Mogadiscio in Via Dolo.

Mogadiscio, li 13 giugno 1965.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il sottosegretario ai LL. PP.

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 figlio n. 44.
Mogadiscio, li 20 giugno 1965.
Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 21 giugno 1965 al n. 518 Atti pubblici.
Vol. 16 Esatti Sh.So. Diciannove e 60/100 Sh.So. 19,60.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPENENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Uehelie Malim Farah ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in El Bur.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 30 Giugno 1965.

(220)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hussen Caille Gama ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in El Bur.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 30 Giugno 1965.

(221)

IL DIRETTORE
Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdulle Negheie Halane ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in El Bur.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 30 Giugno 1965.

(222)

**IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Abdulle Hussen ha presentato domandatendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 22 Giugno 1965.

(223)

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero

Si rende noto che la Società Cooperativa Giuba ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 15 Giugno 1965.

IL DIRETTORE GENERALE

(224)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero

Si rende noto che la Spett.le the Eastern Trading Cooperative ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di zucchero in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 15 Giugno 1965

IL DIRETTORE GENERALE

(225)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di vendita di pesce

Si rende noto che la Spett.le Cooperativa Pescatori Benadir ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di vendita pesce in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 15 Giugno 1965.

(226)

IL DIRETTORE GENERALE

Distretto di Chisimaio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Distretto in data 17-10-64 il Sig. On.le Abdi Egal Giama, ha chiesto concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno delle superficie di mq. 1.200 sito in località via del Porto di Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio del Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'albo del Distretto, per eventuale opposizione.

Chisimaio, li 23-12-64.

(227)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE

Mahdi Abdi Ali

13

DISTRETTO DI AFGOI

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto con domanda pervenuta a questo Distretto in data 14-1-1962, il Sig. Scerif Mohamed Ibrahim, ha chiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vicenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale sito in Afgoi, come descritto nella planimetria depositata presso questo ufficio e di cui gli interessati possono prendere visione. Si accordano giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

Afgoi, li 18 Febbraio 1965.

(228)

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Hassan Omar

SOMALGESIRA — S.p.A.

AVVISO

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria — Straordinaria;

Il giorno 18 luglio 1965, in via Quarto Kilometro (nell'abitazione dello On. Abdi Bulla) alle ore 16,30 è convocata l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci.

Nel caso di insufficienza dei votanti l'Assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno seguente, 19 luglio, allo stesso luogo ed alla stessa ora, deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) — Relazione del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci;
- 2) — Approvazione del bilancio del 1964;
- 3) — Varii ed eventuali.

Parte straordinaria:

- 1) — Modifica dell'Art. 5 dello Statuto che si propone venga modificato come segue:
 - a) — Il capitale speciale è stabilito in Sh.So. 180.000 (centottantamila) suddiviso in numero 180 (centottanta) azioni da Sh.So. 1.000 (mille) caduna;
- 2) — Delibera di aumento del capitale Sociale da 24.000 a 180.000 Sh.So. e modalità di esecuzione;
- 3) — modifica dell'Art. 18 secondo capoverso, come segue:
 - a) — «essi sono incaricati per un anno e sono rieleggibili»;
- 4) — modifica dell'Art. 28 secondo capoverso, come segue:
 - a) — I sindaci saranno in carica un anno e sono rieleggibili»;
- 5) — Varie ed eventuali.


All'Assemblea possono partecipare gli azionisti che abbiano depositato presso la sede Sociale le azioni di cui sono possessori almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il relativo biglietto d'ammissione all'Assemblea.

Mogadiscio, li 27 giugno 1965.

(229)

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Abdullahi Mohamed







Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 Novembre 1963, n. 142 — *Assunzione a seguito
di Concorso pubblico per titoli ed esami di n. 5
Ufficiali Postali C/11° Sh. So. 250.* Pag. 6
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 Luglio 1964, n. 143 — *Aumento dell'indennità di
carica del Magistrato ai Conti.* » 7
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 Giugno 1965, n. 144 — *Nomina del Ministro del-
la Difesa On. Aden Issak Ahmed a Ministro «ad in-
terim» degli Affari Esteri.* » 8
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 Giugno 1965, n. 145 — *Nomina di Ministro «ad
interim» delle Comunicazioni e Trasporti On. Scek
Abdulle Mohamud.* » 9

- DECRETO AMMINISTRATIVO 28 Novembre 1963,
n. 146 — *Graduatoria del Concorso esterno per l'as-*
sunzione di n. 5 Ufficiali Postali alla Cat. «C» grado
XI, stipendio lordo mensile Sh. So. 350. Pag. 9
- DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 21 Giugno 1965, n. 147 — *Delega di*
attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri al Sottosegretario di Stato presso il Ministero
delle Finanze, On. Abdullahi Mohamud Ahmed (Qa-
blan). » 11
- DECRETO DEL MINISTERO GIUSTIZIA E AFFARI
RELIGIOSI 16 Maggio 1965, n. 148 — *Nomina di*
Assessori per le Corti di Assise e Corti d'Assise di
Appello per l'anno 1965 per le Regioni del Nord. » 12
- DECREE MINISTRY OF JUSTICE AND RELIGIOUSE
AFFAIRS 22 June 1965, n. 149. — *Nomination of*
the militar Assessors for the year 1965 of Hargeisa
and Burao Regions. » 15
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
11 Aprile 1965, n. 150 — *Concessione di libera di-*
sponibilità di terreno demaniale a favore del Sig.
Ahmed Mudde Hussen. » 16
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 3 Mag-
gio 1965, n. 151 — *Delega al Sottosegretario di*
Stato del Ministero della Sanità e Lavoro, On. Mo-
hamed Scek Mohamed Dahir. » 17
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE 31 Maggio 1965, n. 152 — *Delega*
del Sottosegretario di Stato al Ministero dei Lavori
Pubblici On. Mahamed Ali Dorre. » 18
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E
ZOOTECNIA 1 Giugno 1965, n. 153 — *Esami per il*
conseguimento del diploma di Assistente Vete-
rinari. / » 19
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 23 Di-
cembre 1964, n. 154 — *Concessione e conseguente*
libera disponibilità di area di terreno demaniale a
favore del Sig. Scerif Hassan Said Ahmed. » 21
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
25 Aprile 1965, n. 155 — *Concessione e conseguente*
libera disponibilità di area di terreno demaniale a
favore del Sig. Omar Mahamed Guled. » 23

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 20 Aprile 1965, n. 156 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdulcadir Mohamed Scirua.</i>	Pag. 24
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 7 Aprile 1965, n. 157 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mahamed Said Iò Uador.</i>	» 26
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 25 Aprile 1965, n. 158 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Scek Hussen Scek Abucar.</i>	» 28
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 6 Maggio 1965, n. 159 — <i>Concessione di area di terreno demaniale a favore della Sig.ra Habiba Ali Nur.</i>	» 29
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 29 Maggio 1965, n. 160 — <i>Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Kassim Saddik Summar.</i>	» 30
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 29 Maggio 1965, n. 161 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Aden Sciaiar.</i>	» 32
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 29 Maggio 1965, n. 162 — <i>Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Maurizio Venturini.</i>	» 33

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Solo Susice Narodni Podnik della Repubblica Cecoslovacca. (230)</i>	» 35
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Solo Susice Narodni Podnik della Repubblica Cecoslovacca. (231)</i>	» 36

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Salamander Aktiengesellschaft (Germania). (232)</i>	Pag. 37
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Sterling Products International, Incorporated (S. U. A.) (233)</i>	» 38
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Nassar Tewfik Nassar (U.A.R.) (234)</i>	» 39
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Eastern CO. S.A.E. (Egitto). (235)</i>	» 40
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Kristinus K. G. Kommanditgesellschaft (Germania). (236)</i>	» 41
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Kristinus K. G. Kommanditgesellschaft (Germania). (237)</i>	» 42
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Hayakawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (Giappone). (238)</i>	» 43
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Maidenform, Inc New York. (239)</i>	» 44
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Compagnie Francaise Des Petroles (Francia). (240)</i>	» 45
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Kristinus K. G. Kommanditgesellschaft (Germania). (241)</i>	» 46
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Carreras Limited (Inghilterra). (242)</i>	» 47

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Eska Narodni Podnik (Cecoslovacchia).</i> (243)	Pag. 48
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Zavody 9 Kvetna Narodni Podnik (Cecoslovacchia).</i> (244)	» 49
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Società Rembrandt Tobacco Corporation (Svizzera).</i> (245)	» 50
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Certificato deposito marchio d'impresa a favore della Ditta Arthur Bane (Inghilterra).</i> (246)	» 51

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 30 Novembre 1963, n. 142.

Assunzione a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 5 Ufficiali Postali a C/11° Sh. So. 250.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7 «Ordinamento del Personale»;

VISTO il foglio n. 621256 datato 25-2-1963, col quale il Ministero dei Lavori Pubblici e Comunicazioni proponeva che sia indetto un concorso Pubblico per l'assunzione di n. 5 Ufficiali Postali;

RITENUTA l'urgente necessità di dover indire a tal uopo un concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 5 Ufficiali Postali alla Cat. «C» grado XI stipendio mensile lordo Sh. So. 250, in considerazione del crescente sviluppo dell'organizzazione delle Comunicazioni;

VISTO il Decreto della graduatoria n. 0/48433 del 28-11-1963;

VISTO il Decreto di Bando di concorso n. 70738, registrato dal Magistrato ai Conti, Reg. n. 3 foglio n. 108 in data 30-11-1963;

SENTITA la Commissione del Pubblico Impiego nella sessione n. 12 del 28-3-1963;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31-10-1963;

DECRETA:

Art. 1

In via provvisoria, ai sensi dell'art. 38 dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato e fino all'istituzione dei ruoli degli organici permanenti del Personale, ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento stesso e successiva proroga, i sottoindicati partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami di cui sopra, che hanno su-

perato gli esami risultando vincitori del concorso stesso, sono assunti ed inquadrati, a decorrere dal 6 Aprile 1964, alla categoria, grado, stipendio e qualifica a fianco di ognuno di essi indicato:

1) Abdullahi Mohamud Farah	Ufficiale Postale	C/11° Sh. 250
2) Abdulkadir Mohamed Ali	»	» C/11° Sh. 250
3) Mohamed Farah Carsce	»	» C/11° Sh. 250
4) Mohamed Mohamud Mohamed	»	» C/11° Sh. 250
5) Ali Mohamed Hagi Abanur	»	» C/11° Sh. 250

Art. 2

La relativa spesa graverà sul titolo 12 capitolo 1 del Ministero dei LL. PP. e Comunicazioni del corrente esercizio finanziario 1964;

Mogadiscio, li 30 Novembre 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRASHID ALI SCIARMARCHE

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dei LL. PP. e CC.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 4 foglio n. 69.

Mogadiscio, li 21 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 15 Luglio 1964, n. 143.

Aumento dell'indennità di carica del Magistrato ai Conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 90 della Costituzione;

VISTO l'ordinamento del Governo approvato con la legge n. 14 del 3 Giugno 1962;

VISTO il D. A. 377176 del 22-1-1956 relativo alla determinazione dell'indennità di carica del Magistrato ai Conti, nella misura di Sh. So. 500 mensili;

RITENUTO opportuno aumentare detta indennità di carica da Sh. So. 500 a Sh. So. 800 mensili in considerazione della particolare natura della funzione del Magistrato ai Conti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14-4-1964;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza 1° Gennaio 1964, l'indennità di carica del Magistrato ai Conti viene aumentata da Sh. So. 500 a Sh. So. 800 mensili.

Art. 2

La relativa spesa graverà sul Capitolo 3 B/3 dell'Ufficio del Magistrato ai Conti del Bilancio 1964 e successivi Bilanci.

Mogadiscio, li 15 Luglio 1964.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 230.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1964.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

D. P. R. 22 Giugno 1965, n. 144.

Nomina del Ministro della Difesa On. Aden Issak Ahmed, a Ministro «ad interim» degli Affari Esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo» e successive modifiche;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» degli Affari Esteri, essendo il Titolare On. Ahmed Iusuf Duale, in data 22 Giugno 1965, partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 22 Giugno 1965, l'On. Aden Issak Ahmed, Ministro della Difesa, è nominato Ministro «ad interim» degli Affari Esteri.

Mogadiscio, li 22 Giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D. P. R. 22 Giugno 1965, n. 145.

Nomina di Ministro «ad interim» delle Comunicazioni e Trasporti, On. Scek Abdulle Mohamud.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo» e successive modifiche;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» delle Comunicazioni e Trasporti, essendo il Titolare On. Mohamud Abdi Nur, in data 20 Giugno 1965, partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 20 Giugno 1965 l'On. Scek Abdulle Mohamud, Ministro dei Lavori Pubblici, è nominato Ministro «ad interim» delle Comunicazioni e Trasporti.

Migadiscio, li 22 Giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D. P. M. 28 Novembre 1963, n. 146.

Graduatoria del Concorso esterno per l'assunzione di n. 5 Ufficiali Postali alla Cat. «C» grado XI. Stipendio lordo mensile Sh. 350.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO gli artt. 83, 88 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7 «Ordinamento del Personale»;

VISTO il foglio n. 621256 datato 25-2-1963, col quale il Ministero dei Lavori Pubblici e Comunicazioni propone di bandire un Concorso esterno per l'assunzione di n. 5 Ufficiali Postali;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 0/45006 del 1-1-1964, registrato dal Magistrato ai Conti, Reg. n. 1, foglio n. 21 del 25-1-1964, che bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 Ufficiali Postali Cat. «C» grado XI, stipendio lordo mensile Sh. 350 e nomina la Commissione Esaminatrice del concorso stesso;

VISTO gli artt. 7 e 8 del predetto bando di concorso;

VISTO il prospetto degli esami nonchè i verbali d'esame;

DECRETA:

Art. 1

E' approvato la seguente graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice del concorso di cui alle premesse:

A) — GRADUATORIA DEI VINCITORI:

1. — Abdullahi Mohamud Farah	Voti riportati	18-20	
2. — Abdulcadir Mohamed Ali	» »	17-20	
3. — Mohamed Farah Carsce	» »	16-20	
4. — Mohamed Mohamud Mahdi	» »	15-20	p.m.
5. — Ali Mohamed Hagi	» »	15-20	»

B) — GRADUATORIA DEGLI IDONEI:

6. — Abdalla Yassin Fadal	Voti riportati	15-20	p.m.
7. — Mohamud Mahdi Abchei	» »	14-20	»
8. — Muridi Abucar Mahdi	» »	14-20	»
9. — Abdi Bile Aden	» »	13-20	»
10. — Ahined Mohamed Issak	» »	13-20	»
11. — Maraadde Mohamed Ahmed	» »	13-20	»

Art. 2

I primi 5 nominativi concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra.

Mogadiscio, li 28 Novembre 1963.

IL PRIMO MINISTRO
Abdirascid Ali Sciarmarcho

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 181.

Mogadiscio, li 17 Maggio 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

D. P. M. 21 Giugno 1965, n. 147.

Delega di attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Finanze, On. Abdullahi Mohamed Ahmed «Qablan».

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 78, 1° comma, l'art. 83, 1° e 3° comma della Costituzione;

VISTI gli artt. 1 e 3, primo comma, e 9 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modificazioni sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. M. 1° Ottobre 1964, n. 270 relativo alla delega di attribuzioni al Ministro di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D. P. M. 24 Febbraio 1965, n. 102, contenente la delega delle attribuzioni di cui al precitato D. P. M. 1° Ottobre 1964, al Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;

RITENUTA la necessità, essendo il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti, On. Mohamud Adi Nur, in data 20 Giugno 1965, partito per l'estero, di delegare le sopradette attribuzioni al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Finanze, On. Abdullahi Mohamed Ahmed «Qablan»;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza 20 Giugno 1965 il Deputato On. Abdullahi Mohamed Ahmed «Qablan», Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Finanze, è delegato a trattare tutti gli affari ed a firmare tutti gli atti, decreti compresi, relativi alle materie indicate nei sopracitati DD. PP. MM. 1° Ottobre 1964, n. 270 e 24 Febbraio 1965, n. 102, con esclusione della controfirma dei provvedimenti firmati da S. E. il Presidente della Repubblica.

Art. 2

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 21 Giugno 1965.

IL PRIMO MINISTRO
Abdirizak Hagi Hussien

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 14.

Mogadiscio, li 24 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. M. 16 Maggio 1965, n. 148.

Nomina di Assessori per le Corti d'Assise e Corte d'Assise di Appello per l'anno 1965 per le Regioni del Nord.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, capoverso 2 della Costituzione;

VISTO l'Ordinamento del Governo emanato con la Legge n. 14 del 3 Giugno 1962;

VISTO l'art. 14 primo comma della stessa Legge che istituisce il Ministero di Grazia e Giustizia;

VISTO l'art. 26 dell'Ordinamento giudiziario approvato con Decreto-legislativo del 12 Giugno 1962, n. 3;

DECRETA:

I seguenti Signori sono nominati Assessori della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello, per le Regioni del Nord, per l'anno 1965:

REGIONE DI HARGEISA

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Haji Osman Farah | 29. Abdikarim Sul Moham. |
| 2. Mohamed Dubleh | 30. Mohamed Abdillahi |
| 3. Osman Ahmed Yabal | 31. Abdillahi Ahmed |
| 4. Abdillahi Moham. Hirat | 32. Adan Ismail Yunis |
| 5. Omer Hassan | 33. Mohamed Abdi Odawa |
| 6. Mohamed Abdi Saeed | 34. Noor Yassein Ismail |
| 7. Mohamed Sheks Ibrahim | 35. Ahmed Shekh Noor |
| 8. Mussa Ali Hassan | 36. Hassan Mohamed Madd. |
| 9. Mussa Warsama | 37. Mohamed Hassan Essa |
| 10. Ahmed Sheel | 38. Essa Hassan Hussein |
| 11. Ahmed Haji Sahardeed | 39. Abdurahman Mohamed Yusuf |
| 12. Ahmed Mohamed Amy | 40. Ali Arth |
| 13. Abdulkarim Ahmed | 41. Ibrahim Elmi Samantar |
| 14. Ahmed Yassein | 42. Abdi Ali Warsama |
| 15. Noor Dahir | 43. Abdirahman Yassein |
| 16. Adan Askar | 44. Mohamoud Dualeh Abd. |
| 17. Ahmed Musa | 45. Ahmed Abdi Mohamed |
| 18. Musa Mohamed Mogan | 46. Abdi Adan Billeh |
| 19. Hassan Gulaid Hersi | 47. Ali Abdi Odawa |
| 20. Abdillahi Aw Jama | 48. Ahmed Haji Noor |
| 21. Ali Haibeh | 49. Isman Raigal |
| 22. Hassan Ali | 50. Abdirahman Haji Ismail |
| 23. Abdurahman Haji Hass. | 51. Mohamed Abdillahi |
| 24. Haji Isman Jama | 52. Ibrahim Mohamed |
| 25. Mohamed Abdi Mattan | 53. Mohamed Sahardeed |
| 26. Ali Mohamed Awad | 54. Ahmed Mohamed |
| 27. Mihamed Ismail Kahin | 55. Ahmed Farah Haid |
| 28. Sayd Sulta Mohamed | |

REGIONE DI HARGEISA

56. Ibrahim Abdillahi
57. Abdulhaziz Hassan
58. Ali Abdullahi
59. Ali Mohamed Warsama
60. Mohamoud Ibrahim Adan
61. Yusuf Dualeh Mohamed
62. Abdi Mohamed Adan
63. Abdirahman Ali Saeed
64. Ali Omer Jama
65. Mohamed Farah
66. Mohamed Maddar
67. Hassan Nur Fahyed
68. Rashid Haji Ahmed
69. Abdulrahman Saeed
70. Ibrahim Mohamed Jama
71. Ismail Iusuf Hersi
72. Ahmed Musa Gul Moh.
73. Ali Mohamed Ahmed
74. Mohamed Saeed Abyan
75. Abdillahi Hussein Omar
76. Adan Maddar Anan
77. Ahmed Mohamed Ahmed
78. Mohamed Ahmed
79. Hassan Farah
80. Ahmed Idris
81. Abdullahi Hashi
82. Dahir Salan
83. Hassan Ahmed
84. Mohamed Saeed
85. Hussein Aw Nuh
86. Basha Mohamed
87. Mohamoud Abdullahi
88. Noor Abdullahi
89. Yassein Haji Farah
90. Hassan Megag Samater
91. Mohamed Abdisalan
92. Abdisalam Haji Adan
93. Mohamed Warsama Ahmed
94. Mohamed Warsama Shari
95. Ismail Ahmed
96. Ahmed Hersi Ali
97. Burreh Essa
98. Abdirahman Farah Sugai
99. Essa Abdisalam
100. Jibril Tukaleh
101. Mohamoud Mohamed Dualeh
102. Mohamed Haji Ali
103. Abdulrahman Mohamed
104. Mohamed Aw Abdi
105. Hassan Ali Mattan
106. Mohamed Abdillahi
107. Abdulgani Mohamed
108. Omer Jama Ismail
109. Abeed Haji Abdisalam
110. Suleiman Adan Bareed
111. Mohamed Abdillahi
112. Abdi Hussein Essa
113. Awil Haji Omer
114. Mohamed Ali Abdillahi
115. Abdi Sofe Abdulla
116. Mohamed Ali Elmi
117. Mohamed Abo Farah
118. Mohamoud Abdi Robleh
119. Abdi Ibrahim Ahmed
120. Mohamed Shaib Odawa
121. Omer Hussein Ibrahim
122. Mohamed Hussein Freid
123. Mohamed Hashi Elmi
124. Mohamed Hassan Dualeh
125. Mohamed Ahmed Mohamoud
126. Mohamoud Mohamde
127. Hassan Ali
128. Mohamed Adan Darry
129. Idris Sabat Farah
130. Osman Adan Doleh
131. Ibrahim Abdillahi
132. Mohamed Hassan Ahmed
133. Hassan Behi
134. Ahmed Mogeh Adan
135. Mohamed Ali Henry
136. Mohamed Hassan Adeer
137. Haibeh Elmi Awad
138. Iusuf Barreh
139. Abdullahi Ali Ismail
140. Yahya Haji Ibrahim
141. Mohamed Salah H. Ali
142. Mohamoud Haji Omer Asker

REGIONE DI HARGEISA

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 143. Mohamed Abdillahi Ra-geh | 146. Ahmed Hassan Aff |
| 144. Hassan Osman Hussein | 147. Abdi Mohamoud Jibril |
| 145. Ali Ahmed Hersi | 148. Ali Omer |
| | 149. Mohamoud Samater |

REGIONE DI BURAO

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ibrahim Haji Dualeh | 24. Haji Mohamed Noor |
| 2. Jama Adan Mohamed | 25. Gulaid Ali Abdi |
| 3. Ali Abokor | 26. Iusuf Boss Ahmed |
| 4. Mohamed Farah | 27. Mohamed Abdi Gulaid |
| 5. Mohamed Ibrahim | 28. Ahmed Hassan Ali |
| 6. Haji Ismail Iusuf | 29. Osmar Haji Musa |
| 7. Saeed Warsama | 30. Abdi Hersi Maddal |
| 8. Mohamoud Sh. Mohamed | 31. Osman Abdurahman Mursal |
| 9. Ibrahim Haji Hassan | 32. Mohamed Rashid Shekh Hassan |
| 10. Mohamoud Salah Ali | 33. Hussein Ismail Iusuf |
| 11. Abdillaih Abdi Samater | 34. Ahmed Jambir Kahin |
| 12. Adan Mohamed Mohamoud | 35. Abdillahi Elabeh Warsama |
| 13. Saeed Jama Feen | 36. Iusuf Ali Hassan |
| 14. Suleban Nooh | 37. Abdi Musa Warsama |
| 15. Hassan Haji Mohamed | 38. Mohamed Abdi Ismail |
| 16. Ibrahim Jama Gulaid | 39. Saeed Omer Hash-Hash |
| 17. Haji Mohamed Ajib Osm. | 40. Mohamed Adan |
| 18. Ibrahim Haji Abdi | 41. Ismail Abdirahman Haji Deria |
| 19. Suleban Abdi Dualeh | 42. Mohamed Haji Ibrahim |
| 20. Iusuf Abdi Atteyeh | 43. Ahmed Isman |
| 21. Mohamed Haji Ismail | |
| 22. Ibrahim Elmi Wais | |
| 23. Nuh Gulaid Jama | |

Mogadiscio, li 16 Maggio 1965.

IL MINISTRO
Abduraman Hagi Mumin

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 246.

Mogadiscio, li 24 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

M. D. No. 149 of 22 June 1965.

Nomination of the Military Assessors for the year 1965 of Hargeisa and Burao Regions.

THE MINISTER

HAVING SEEN article 75 (2) of the Constitution of the Somali Republic;

HAVING SEEN article 26 (1) and (3) of the Organisation of the Judiciary approved by Legislative Decree 12 June 1962, No. 3;

DECREES

The undermentioned Officers have been appointed Military Assessors to the Military Courts for the year 1965 in the Regions of Hargeisa and Burao:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Col. Mohamed Ainashe | 29. » Mohamoud Ahm. |
| 2. Lt. Col. Jama Aw Musa | 30. » Deria Hassan |
| 3. Major Mohamed Ali Samantar | 31. » Ibrahim Moham. |
| 4. Major Ibrahim Robleh | 32. » Osman Awad |
| 5. Lt. Mohamed Noor Galal | 33. » Dahir Elmi |
| 6. Lt. Hassan Farah | 34. » Ahmed Hassan |
| 7. Sub-Lt. Mohamed Shekh | 35. » Farah Awaleh |
| 8. » Awes Shekh Moh. | 36. Major Aboker Gaal |
| 9. » Hash Ali Robleh | 37. Sub-Lt. Hassan Aboker |
| 10. » Mohamed Abshir | 38. » Hersi Faheyeh |
| 11. » Mohamed Ahmed | 39. » Sudi Hassan |
| 12. » Ahmed Ugas | 40. » Mohamoud Shirwa |
| 13. » Ibrahim Abdi | 41. » Gaidi Khayad |
| 14. » Abdi Farah | 42. » Mohamoud Shekh |
| 15. » Mohamed Alin | 43. » Ali Hussein |
| 16. » Mohamed Ismail Bogor | 44. » Ali Musa |
| 17. » Mohamoud Got | 45. » Abdurahman Mohamed |
| 18. » Ibrahim Ahmed | 46. » Abdillahi Noor |
| 19. » Mohamed Yusuf | 47. Lt. Col. Ahmed Mohamed Abicar |
| 20. » Osman Salah | 48. Major Omer Mohamed |
| 21. » Mohamoud Adan | 49. Major Mohamed Jama Beleh |
| 22. » Mohamed Adan | 50. Capt. Musa Abdulla |
| 23. » Abdi Abdullahi | 51. » Farah Gedi |
| 24. » Mohamed Elmi | 52. » Ali Haji Adan |
| 25. » Ahmed Haji | 53. » Isman Noor |
| 26. » Essa Ascar | 54. Lt. Abdullahi Mohamud |
| 27. » Yusuf Talan | 55. Lt. Mohamoud Elmi |
| 28. » Osman Mohamed Gelle | |

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 56. Lt. Mohamed Abdi | 60. » Mohamed Yusuf |
| 57. Sub-Lt. Abdi Jama Hujaleh | 61. » Bedal Hersi |
| 58. » Yusuf Ali Tahar | 62. » Elmi Robleh |
| 59. » Mohamed Warsama | 63. » Jama Warsama |
| | 64. » Ahmed Warsama |

Mogadiscio, li 22 Giugno 1965.

THE MINISTER
Abdurahman Hagi Mumin

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 15.

Mogadiscio, li 24 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 11 Aprile 1965, n. 150.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Mudde Hussen.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. A. n. 131 di Rep. in data 17 Settembre 1959, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 1 al n. 11 del 15 Novembre 1959, con cui veniva dato al Sig. Ahmed Mudde Hussen in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 516,25, sito in Mogadiscio — Via Mongiardini;

VISTO il foglio n. 495833 di prot. in data 25 Aprile 1963, del Servizio Tecnico Erariale in cui si attesta che il Sig. Ahmed Mudde Hussen ha costruito sull'area di terreno avuto in concessione uno stabile conforme al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito dal Sig. Ahmed Mudde Hussen rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 4623 di prot. in data 26 Aprile 1962;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ahmed Mudde Hussen la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 516,25, sito in Mogadiscio — Via Mongiardini.

Mogadiscio, li 11 Aprile 1965.

IL MINISTRO
Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 21.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 4 Luglio 1965 al n. 563 Atti Pubblici,
Vol. 17, esatti So. 21,15.*

MINISTERO DELLA SANITA' E LAVORO

D. M. 3 Maggio 1965, n. 151.

Delega al Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità e Lavoro, On. Mohamed Scek Mohamed Dahir.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 78, 79 e 83 della Costituzione;

VISTI gli artt. 1, 2, 3 e 17 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'«Ordinamento del Governo»;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316 sull'Organizzazione generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

VISTO il D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 36275 di Protocollo, contenente il Regolamento di Organizzazione ed istituzione degli organi permanenti del Ministero della Sanità e Lavoro e degli Uffici dipendenti;

VISTO il D. P. R. 2 Maggio 1965, n. 36813 di Protocollo, relativo alla nomina del Ministro «ad interim» della Sanità e Lavoro;

RITENUTA la necessità di delegare, per il periodo di assenza del Ministro Titolare del Dicastero, il Deputato On. Mohamed Scek Mohamed Dahir, Sottosegretario di Stato al Ministero della Sanità e Lavoro, per la trattazione degli affari e per la firma degli atti che si riferiscono alle sotto notate materie;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza immediata, e per il periodo di assenza del Ministro Titolare del Dicastero, On. Abdullahi Issa Mohamud, il Deputato, On. Mohamed Scek Mohamed Dahir, Sottosegretario di Stato al Ministero della Sanità e Lavoro, è delegato a trattare

tutti gli affari ed a firmare tutti gli atti amministrativi, decreti compresi, relativi al predetto Ministero, fatta eccezione per la controfirma di S. E. il Presidente della Repubblica.

Art. 2

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 3 Maggio 1965.

IL MINISTRO «ad interim»
Abdirizak Hagi Hussien

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 155.

Mogadiscio, li 9 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

D. M. 31 Maggio 1965, n. 152.

Delega al Sottosegretario di Stato al Ministero dei Lavori Pubblici, On. Mohamed Ali Dorre.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 78, 79 e 83 della Costituzione;

VISTI gli artt. 1, 2, 3 e 18 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'«Ordinamento del Governo»;

VISTO il D. P. R. 17 Dicembre 1962, n. 316 sull'Organizzazione generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

VISTO il D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 36276 di Protocollo, contenente il Regolamento di Organizzazione ed istituzione degli organici permanenti del Ministero della Istruzione Pubblica e degli Uffici dipendenti;

VISTO il D. P. R. 30 Maggio 1965, n. 36814 di Protocollo, relativo alla nomina del Ministro «ad interim» della Istruzione Pubblica;

RITENUTA la necessità di delegare, per il periodo di assenza del Ministro Titolare del Dicastero, il Deputato On. Mohamed Ali Dorre, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Lavori Pubblici, per la trattazione degli affari e per la firma degli atti che si riferiscono alle sottoindicate materie del Ministero della Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza immediata e per il periodo di assenza del Ministro Titolare del Dicastero, On. Kenadit Ahmed Iusuf, il Deputato On. Mohamed Ali Dorre, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Lavori Pubblici, è delegato a trattare tutti gli affari ed a firmare tutti gli atti amministrativi, decreti compresi, relativi al Ministero della Istruzione Pubblica, fatta eccezione per la controfirma dei decreti di S. E. il Presidente della Repubblica.

Art. 2

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 31 Maggio 1965.

IL MINISTRO «ad interim»
Abdirizak Hagi Hussien

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 154.

Mogadiscio, li 9 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

D. M. 1° Giugno 1965, n. 153.

Esami per il Conseguimento del Diploma di Assistente Veterinari.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 33 secondo comma della Costituzione;

VISTA la Legge del 30 Giugno 1962 n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTO il D. P. 31 Dicembre 1963, n. 74 Rep. relativo alla Organizzazione dei Servizi Veterinari;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di avere un adeguato numero di Assistenti Veterinari ai fini della totale riorganizzazione di tali Servizi secondo le norme del Decreto Presidenziale sopracitato;

DECRETA:

Art. 1

In data 10 Giugno 1965 i Corsi di qualificazione per Assistenti Veterinari presso l'Istituto Sierovaccinogeno di Merca e il Veterinary Laboratory di Hargeisa iniziati il 1° Maggio 1964 e riservati al personale di ruolo e giornaliero del Dipartimento Produzioni e Sanità Animali, avranno termine.

Art. 2

Gli esami scritti e orali per il Conseguimento del Diploma di Assistenti Veterinari avranno luogo in Merca il giorno 15 Luglio e successivi ed in Hargeisa il giorno 25 Luglio e successivi.

Art. 3

Tali esami verteranno sulle seguenti materie di insegnamento:

- a) — Anatomia Generale;
- b) — Fisiologia;
- c) — Patologia Generale;
- d) — Materie mediche-Farmacologia;
- e) — Immunologia;
- f) — Malattie infettive;
- g) — Malattie parassitarie;
- h) — Ispezione delle carni;
- i) — Tecnica di laboratorio;
- j) — Zootecnia.

Art. 4

Tali esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

Art. 5

I primi 35 classificati del Corso di Merca ed i primi 8 classificati del Corso di Hargeisa, sempre che abbiano riportato la sufficienza in entrambe le prove saranno promossi e quindi conseguiranno il Diploma di Assistente Veterinario Distrettuale.

I successivi 6 classificati del Corso di Merca ed i successivi 4 classificati del Corso di Hargeisa, sempre che abbiano riportata la sufficienza, saranno anch'essi promossi e conseguiranno il Diploma di Assistenti Veterinari Laboratoristi.

Art. 6

Gli allievi promossi saranno gradualmente inquadrati nel Ruolo degli Assistenti Veterinari Governativi a seconda delle esigenze dei Servizi Veterinari e seguendo l'ordine della graduatoria ufficialmente compilata dalle Commissioni esaminatrici.

Art. 7

La Commissione esaminatrice per gli esami di Merca sarà così composta:

Dott. Abdullahi Ahmed Mohamed	—	Presidente
» Mohamed Ganni	—	Membro
» Giuseppe Carusillo	—	»
» Lorenzo Sobrero	—	»
» Mario Venturini	—	»
Perito agrario Ali Hussen Mohamed	—	»

E quella esaminatrice per gli esami di Hargeisa:

Dott. Abdullahi Ahmed Mohamed	—	Presidente
» P. Pilay	—	Membro
Assistente Veterinario Barre Issa	—	»
C. Din.ne Salah Abokar	—	»

Mogadiscio, li 1° Giugno 1965.

IL MINISTRO
Ismail Dualeh Warsama

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 23 Dicembre 1964, n. 154.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Scerif Hassan Said Ahmed.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;
VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;
VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;
VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;
VISTA la domanda in data 27 Marzo 1959, presentata dal Sig. Ahmed Mudde Hussen intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Locatelli;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 11 del 1° Novembre 1959, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 12906 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 246° seduta del 26 Novembre 1959;

VISTO il progetto n. 5423 variante al progetto n. 12906 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 308^o seduta del 3-4-1963 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 3275 in data 10 Giugno 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ahmed Mudde Hussen ha pagato la somma di So. 2.900, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1.160, è stata consegnata al Sig. Ahmed Mudde Hussen come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Giugno 1960;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 3-8-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 3-4-1963, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Via Locatelli — rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 7467 di prot. in data 8 Settembre 1963;

VISTA la scrittura privata in data 22 Luglio 1960, registrato a Mogadiscio, il 27 Aprile 1961 al n. 3288 Atti privati Vol. 33 autenticata dal Commissario Distrettuale di Merca ff. di Notaio in data 25-4-1961 con la quale il Sig. Ahmed Mudde Hussen cede e trasferisce a favore del Sig. Scerif Hassan Said Ahmed tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1160, sito in Mogadiscio — Via Locatelli;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Scerif Hassan Said Ahmed la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1160, sito in Mogadiscio — in Via Locatelli.

Mogadiscio, li 23 Dicembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 317.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 16-6-1965 al n. 495 Atti Pubblici,
Vol. 49, con Shs. So. 238,85,*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 25 Aprile 1965, n. 155.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Omar Mohamed Guled.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;
VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo»;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 28-8-1958, presentata dal Sig. Abdulle Nur Sobrie intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti, Valle Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 1 al n. 9 del 5 Settembre 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 2674 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 269° seduta del 18 Febbraio 1961;

VISTO il progetto n. 11207 variante al progetto n. 2674 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 317° seduta del 26 Agosto 1963 e concernente la costruzione di un edificio ad uso abitazione;

VISTE le bollette dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 4492 in data 4-6-1961 dell'importo di So. 630, e n. 205 in data 11-1-1962 dell'importo di So. 27, e n. 42037 in data 12-4-1965 dell'importo di So. 81, con le quali il Sig. Abdulle Nur Sobrie ha pagato in complessivo la somma di So. 738, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1314, è stata consegnata al Sig. Abdulle Nur Sobrie come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 Giugno 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 28-2-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 26 Agosto 1963, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Via B. Franchetti — Valle Nord, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 21261 di prot. in data 9 Gennaio 1965;

VISTO l'atto n. 596 di Rep. in data 30 Gennaio 1962, registrato a Mogadiscio il 13 Febbraio 1962 al n. 77 Atti Pubblici, Vol. 12, a rogito Notaio Michael Joseph Mariano con il quale il Sig. Abdulle Nur Sobrie cede e trasferisce al Sig. Hussen Mohamed Sciwa tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.314, sito in Mogadiscio Via Barone Franchetti — Valle Nord;

VISTO l'atto n. 2226 di Rep. in data 24 Aprile 1963, registrato a Mogadiscio il 29 Aprile 1963 al n. 239 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Hussen Mohamed Sciwa cede e trasferisce al Sig. Omar Mohamed Guled tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.314, sito in Mogadiscio Via Barone Franchetti — Valle Nord;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Omar Mohamed Guled la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1.314, sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti — Valle Nord.

Mogadiscio, li 25 Aprile 1965.

IL MINISTRO

Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 32.

Mogadiscio, li 2 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 30 Maggio 1965 al n. 410 Atti Pubblici, Vol. 16, con Shs. So. 73,90.

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

D. M. 20 Aprile 1965, n. 156.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdulcadir Mohamed Scirua.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 26 Luglio 1956, presentata dal Sig. Hagi Abdullahi Sciruà intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 12 del 10-12-1964, senza apposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 272° seduta del 15 Luglio 1961;

VISTE le bollette n. 114 in data 14 Marzo 1957 e n. 25378 del 9 Agosto 1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hagi Abdullahi Sciruà ha pagato la somma di So. 3.558, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1.779, è stata consegnata al Sig. Hagi Abdullahi Sciruà come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 7 Novembre 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il foglio n. 423251 di prot. in data 15 Agosto 1962 del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 15 Luglio 1961, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Via Barone Franchetti rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 6138 in data 19 Giugno 1962;

VISTA la scrittura privata di cessione diritti e ragioni in data 15 Settembre 1964, registrata a Mogadiscio il 19 Settembre 1964 al n. 3289 Atti Privati Vol. 47, Esatti Sh. So. 540,25, con il quale il Sig. Hagi Abdullahi Sciruà cede e trasferisce al Sig. Abdullahi Mohamed Sciruà tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.779, sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Abdulcadir Mohamed Scirua la concessione e la conseguente libera disponibilita' dell'area di terreno demaniale di mq. 1.779, sito in Mogadiscio — Via Barone Franchetti.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

IL MINISTRO

Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 28.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio l'8 Giugno 1965 al n. 455 Atti Pubblici,
Vol. 16. Esatti So. 224,20.*

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

D. M. 7 Aprile 1965, n. 157.

Concessione e conseguente libera disponibilita' di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Said Iò Uador.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 16 Gennaio 1960, presentata dal Sig. Mohamed Iò Uardahar intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 4 del 1-4-1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concerenente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio, nella sua 255° seduta del 4 Giugno 1960;

VISTA la bolletta n. 2680 in data 5 Novembre 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Iò Uardahar ha pagato la somma di So. 153,70, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 307,45, è stata consegnata al Sig. Mohamed Iò Uardahar come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Gennaio 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il foglio del Municipio di Mogadiscio — Segreteria e SS. GG. n. 3193 di prot. in data 3-3-1965 nel quale si dichiara che il nome del Sig. Mohamed Iò Uadahar è stato rettificato in Mohamed Said Iò Uador come risulta all'Ufficio Anagrafe Municipale;

VISTO il verbale di accertamento in data 8-3-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 4 Giugno 1960, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Villaggio Anzilotti rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 1921 di prot. in data 18 Febbraio 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Mohamed Said Iò Uador la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 307,45, sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti.

Mogadiscio li 7 Aprile 1965.

IL MINISTRO

Dr. Sceek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 27.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 3 Giugno 1965 al n. 434 Atti Pubblici,
Vol. 16. So. 35,70.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 25 Aprile 1965, n. 158.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Scek Hussen Scek Abucar.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 5 Agosto 1962, presentata dal Sig. Scek Hussen Scek Abucar Abdullahi intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Valle Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 10 al n. 12 del 20 Dicembre 1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 327° seduta del 24 Febbraio 1964;

VISTA la bolletta n. 19608 in data 11 Marzo 1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Scek Hussen Scek Abucar ha pagato la somma di So. 364,50, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge al-

CONSIDERATO che l'area di terreno di mq. 364,50, è stata consegnata al Sig. Scek Hussen Scek Abucar come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 11 Aprile 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 18-3-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 24 Febbraio 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Valle Nord rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 15365 di prot. in data 5 Ottobre 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Scek Hussen Scek Abucar Abdullahi la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 364,50, sito in Mogadiscio — Valle Nord.

Mogadiscio, li 25 Aprile 1965.

IL MINISTRO

Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato-Reg. n. 1, foglio n.31.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 10 Giugno 1965 al n. 468 Atti Pubblici, Vol. 16, con Shs. So. 44,35.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 6 Maggio 1965, n. 159.

Concessione di area di terreno demaniale a favore della Sig.ra Habiba Ali Nur.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. M. 26 Gennaio 1965, n. 50 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 19-9-1962, presentata dalla Sig.ra Habiba Ali Nur intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Belet-Uen;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Distretto di Belet-Uen, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia. Suppl. n. 2 al n. 12 del 20-12-1962, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di uno stabile in muratura che è stato approvato dal Servizio Tecnico Erariale in data 15-7-1963;

VISTA la bolletta n. 013920 in data 5 Agosto 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Sig.ra Habiba Ali Nur ha pagato la somma di So. 600, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1.200, è stata consegnata alla Sig.ra Habiba Ali Nur, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 31 Ottobre 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio alla Sig.ra Habiba Ali Nur l'area di terreno demaniale di mq. 1.200, sito in Belet-Uen di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 3 Maggio 1965 fra il Governo rappresentato dal Ministro dei Lavori Pubblici e l'interessata Sig.ra Habiba Ali Nur.

Mogadiscio, li 6 Maggio 1965.

IL MINISTRO

Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 33.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 5 Giugno 1965 al n. 440 Atti Pubblici, Vol. 16. Esatti Shs. So. 51,30.

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

D. M. 29 Maggio 1965, n. 160.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Kassim Siddik Summar.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n.5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. M. n. 364 di Rep. in data 28 Agosto 1962, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 13 al n. 12 del 31 Dicembre 1963, con cui veniva dato al Sig. Barre Iusuf Hassan in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 520, sito in Mogadiscio -- in Via Filippine;

VISTO il progetto n. 10509 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 243° seduta del 15 Ottobre 1959;

VISTO il progetto n. 3124 variante al progetto n. 10509 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 332° seduta del 6 Giugno 1964 e concernente la costruzione di un edificio ad uso negozi e magazzino;

VISTO il verbale di accertamento in data 15-5-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 6 Giugno 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Via Filippine — rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 7483 di prot. in data 28 Marzo 1965;

VISTO l'atto n. 1051 di Rep. in data 28 Giugno 1962, registrato a Mogadiscio il 30 Giugno 1962, al n. 386 Atti Pubblici Vol. 12 rogito Notaio Michael Joseph Marfano, con il quale il Sig. Barre Iusuf Hassan cede e trasferisce al Sig. Kassim Siddik Summar tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 520, sito in Mogadiscio — in Via Filippine;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Kassim Siddik Summar la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 520, sito in Mogadiscio — in Via Filippine.

Mogadiscio, li 29 Maggio 1965.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Sottogretario ai LL. PP.
Mohamde Ali Dorre

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 39.

Mogadiscio, li 5 Giugno 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio l'8 Giugno 1965 al n. 456 Atti Pubblici,
Vol. 16. Esatti Shs. So. 35,30.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 29 Maggio 1965, n. 161.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Aden Sciair.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 15 Novembre 1959, presentata dal Sig. Mohamed Aden Sciair intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — nei pressi della strada di Afgoi — Vallè Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 al n. 6 del 15-12-1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 330° seduta del 21 Maggio 1964;

VISTA la bolletta n. 25303 in data 9-6-1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Aden Sciair ha pagato la somma di So. 330, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 330, è stata consegnata al Sig. Mohamed Aden Sciair come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 16 Giugno 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 10-5-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 21 Maggio 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, nei pressi della strada di Afgoi — Valle Nord rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 2730 in data 8-5-1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Mohamed Aden Sciair la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 330, sito in Mogadiscio — nei pressi della strada di Afgof, Valle Nord.

Mogadiscio, li 29 Maggio 1965.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Sottogretario ai LL. PP.
Mohamed Ali Dorre

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 36.

Mogadiscio, li 2 Giugno 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio il 9 Giugno 1965 al n. 465 Atti Pubblici,
Vol. 16. Esatti Shs. So. 42,45.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 29 Maggio 1965, n. 162.

Concessione di libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Maurizio Venturini.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTO il D. M. n. 18 di Rep. in data 19 Dicembre 1962, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2 del 2 Febbraio 1963, con cui veniva dato al Sig. Maurizio Venturini in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale di mq. 1.260, sito in Mogadiscio — nel Quartiere Valle Nord;

VISTO il progetto n. 6339 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 270° seduta del 9 Maggio 1961;

VISTO il progetto n. 3036 variante al progetto n. 6339 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 308° seduta del 30-4-1963;

VISTO il progetto n. 16345 variante al progetto n. 3036 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 327° seduta del 24-2-1964;

VISTO il progetto n. 3896 variante al progetto n. 16345 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 350° seduta del 30-4-1965 e concernente la costruzione di un edificio ad uso Negozi e magazzino;

VISTO il verbale di accertamento in data 16-5-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 30 Aprile 1965, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, nel Quartiere Valle Nord rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 21652 di prot. in data 28 Aprile 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiti tutti gli obblighi normalmente imposti per la libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Maurizio Venturini la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1,260, sito in Mogadiscio — nel Quartiere Valle Nord.

Mogadiscio, li 29 Maggio 1965.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Sottogretario ai LL. PP.
Mohamed Ali Dorre

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 40.

Mogadiscio, li 5 Giugno 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio l'8 Giugno 1965 al n. 457 Atti Pubblici,
Vol. 16. Esatt. Shs. So. 21,45.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010691 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett. le Solo Susice, Narodni Podnik, Società Nazionale costituita ed operante secondo le leggi della Repubblica Cecoslovacca e con sede a Susice, Cecoslovacchia, il giorno 26 Aprile 1965, alle ore 11, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta sulla quale è raffigurata una «Chiave» circondata in ovale da due scritte, in alto «The Key» in bosso «Safety Match» il tutto incluso in un rettangolo».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Solo Susice, Narodni Podnik.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Fiammiferi» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Solo Susice, Narodni Podnik.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(230)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010690 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Solo Susice, Narodni Podnik, Società Nazionale costituita ed operante secondo le leggi della Repubblica Cecoslovacca e con sede a Susice, Cecoslovacchia, il giorno 26 Aprile 1965, alle ore 11, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta su la quale è raffigurata una «Forbice» circondata da due scritte, in alto «The Scissors» in basso «Safety Match» il tutto incluso in un rettangolo».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Solo Susice, Narodni Podnik.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Fiammiferi» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Solo Susice, Narodni Podnik.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(231)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010689 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Salamander Aktiengesellschaft, Società costituita ed operante secondo le leggi della Germania e con sede a Kornwestheim bei Stuttgart, Stammheimer Strasser, Germania, il giorno 26 Aprile 1965, alle ore 11, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito dal disegno di una «Salamandra circondata dalle parole in caratteri di fantasia Salamander Marke».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Salamander Aktiengesellschaft.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Calzature» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Salamander Aktiengesellschaft.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010688 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Sterling Products International, Incorporated, Società dello Stato del Delaware, S. U. A., e con sede a New York, Stato di New York, S. U. A., 90 Park Avenue, il giorno 26 Aprile 1965, alle ore 11, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «Malarquin» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Sterling Products International, Incorporated.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti farmaceutici» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Sterling Products International, Incorporated.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(233)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010687 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Nassar Tewfick Nassar, industria chimica di nazionalità Egiziana, con sede in Rue Abdel Moneim Attarine, Alessandria, Egitto, U.A.R., il giorno 26 Aprile 1965, alle ore 11, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il Marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «Askine» in caratteri di fantasia e in caratteri arabi».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Nassar Tewfick Nassar.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Preparazioni farmaceutici» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Nassar Tewfick Nassar.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(234)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010686 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Eastern CO.S.A.E. con sede a Guiza, Egitto, U.A.R., 450 Rue El Ahran, il giorno 26 Aprile 1965, alle ore 11, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «Cleopatra» (etichetta)».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Eastern CO.S.A.E.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo e manifatturato» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Eastern CO.S.A.E.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(235)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010685 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Kristinus K. G., Kommanditgesellschaft, Germania, di cui sono personalmente responsabili i Soci Dr. Friedrich Kristinus e Marie-Elisa Bach, nata Ritter, con sede al n. 10 della Karlstrasse, Monaco 2, Germania Occidentale, il giorno 20 Maggio 1965, alle ore 12, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta di colore rosso cupo al centro della quale è situato uno stemma a più colori recante sopra in caratteri minuti la scritta «Kristinus» in colore bianco e sotto a caratteri stampatello la scritta «PEER» e più sotto «EXPORT» pure in caratteri bianchi. Ai due estremi l'etichetta è attraversata da una riga in oro e sopra la riga inferiore, pure in oro e in caratteri minutissimi vi è la scritta «Filter».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Kristinus K. G.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Kristinus K. G.

Mogadiscio ,li 12 Giugno 1965.

(236)

p. IL MINISTRO
Mohamed Haji Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010684 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Kristinus K. G., Kommanditgesellschaft Germania, di cui i responsabili sono i Soci Dr. Friedrich Kristinus e Marie-Elisa Bach nata Ritter, con sede a Monaco, 2, Germania Occidentale, 10 Karlstrasse, il giorno 20 Maggio 1965, alle ore 12, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «WINDSOR» qui allegata».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Kristinus K. G.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Kristinus K. G.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(237)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagl Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010683 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Hayakawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (anche conosciuta come Hayakawa Electric Co. Ltd.), Società Giapponese con sede ad Osaka, Giappone, 232, 1-Chome, Nishitanabe-Machi, Abeno-Ku, il giorno 26 Aprile 1965, alle ore 11, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «SHARP» il disegno è formato da un ovale allungato nel di cui centro a caratteri di fantasia e sottolineata è inserita la parola «SHARP» ».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Hayakawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha.

Essò potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità, figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Essò serve a contraddistinguere: «Macchine per le telecomunicazioni, apparecchi ed attrezzi (così come radio e televisori trasmettenti e riceventi, macchine ed apparecchi radar, macchine ed apparecchi di telemetria e controllo remoto, macchine per la registrazione dei suoni, fonografi elettrici, fonografi registratori, nastri per registrazione, macchine ed apparati telefonici accessori e loro parti), macchine elettriche, apparecchi ed attrezzi (così come generatori, motori, convertitori, rettificatori, trasformatori, regolatori, quadri di controllo, relay, bulbi elettrici, apparati per illuminazione, accumulatori, fili elettrici, cavi, ferri elettrici, stufe elettriche, coperte elettriche, forni elettrici per cucinare, bollitori elettrici automatici, ventilatori elettrici, lavatrici elettriche, frigoriferi elettrici, condizionatori d'aria, rasoi elettrici, spazzatrici elettriche, campanelli elettrici e accessori e loro parti); Macchine elettroniche, apparecchi ed attrezzi, (così come macchine industriali per raggi K, valvole supersoniche per la misura delle profondità, contatori

geiger, macchine ad alta frequenza, tubi elettronici, accessori e loro parti); Elementi semiconduttori, tostatori elettrici, caffettiere elettriche, asciugatori dei capelli, bigodini per capelli, bollitori d'acqua elettrici, asciugatori dei vestiti, bollitori elettrici per il riso, mescolatori elettrici, tosatori elettrici, macchine elettriche per massaggi e loro parti» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Hayakawa Denki Kogyo Kabushiki Kaisha.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.
(238)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010682 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Maidenform, Inc., Società con sede a New York, Stato di New York, S.U.A., il giorno 20 Maggio 1965, alle ore 12, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «MAIDENFORM» in caratteri di fantasia».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Maidenform, Inc.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Indumenti intimi come reggipetti e ventriere, combinazioni di reggipetti e busti, reggipetti senza spalline (ad esempio aderenti alla linea dell'anca) corsetti giarrettiere a cintura, busti con mutande e mutandine, biancheria intima, biancheria per signora, sleepwear; giacche di lana, gonne e pantaloni da portare esteriormente; abiti da spaggia compresi i costumi per nuotare; abiti sportivi e abiti da ski» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Maidenform, Inc.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.
(239)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010681 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Compagnie Francaise Des Petroles, Società Francese con sede a Parigi (16e), Francia, 5 Rue Michel-Ange, il giorno 20 Maggio 1965, alle ore 12, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta formata da un disegno raffigurante «Un circolo attraversato da una fiamma stilizzata»».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Compagnie Francaise Des Petroles.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Combustibili fossili, solidi e liquidi; essenze, oli e grassi non commestibili» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Compagnie Francaise Des Petroles.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(240)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010692 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Kristinus K. G., Kommanditgesellschaft Germania, di cui sono personalmente responsabili i Soci Dr. Friedrich Kristinus e Marie-Elisa Bach, nata Ritter, con sede al n. 10 della Karlstrasse, Monaco, 2, Germania Occidentale, il giorno 20 Maggio 1965, alle ore 12, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta attraversata in alto da una riga di colore rosso, recante in basso a caratteri molto forti la scritta «LORD» e sotto in colore differente la scritta «EXTRA»; più sotto in caratteri minuti «IM RAUCH NIKOTINARM»; fra la parola «LORD» e la riga rossa in alto è situato uno stemma a più colori sotto il quale è scritto in oro «KRISTINUS».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le KRISTINUS K. G.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti di tabacco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le KRISTINUS K. G.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(241)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010697 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Società CARRERAS LTD., il cui indirizzo è: Christopher Martin, Road, Basildon, Essex, Inghilterra, il giorno 10 Maggio 1965, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare bianca delimitata da quattro linee sottili, nella parte superiore sono 2 quadrati, uno posto sul lato sinistro e l'altro quasi al centro contenenti a scritta CARRERAS, sotto dei quali sono stampati due rettangoli uno corto ed uno lungo, quello più lungo posto quasi al centro, contiene l'immagine di un militare. Nella parte superiore vi sono stampate le parole in stampatello maiuscolo «GUARDS», così pure al centro e sulla parte destra dell'etichetta in basso scritto verticalmente in stampatello maiuscolo «GUARDS». I colori ed il nero non possono essere alternati o alterati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Società CARRERAS LTD.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tabacco grezzo o lavorato, sigarette, tabacco o sigari, fiammiferi o accendifuoco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Società CARRERAS LTD.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(242)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010696 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Società Eska Narodni Podnik, di Gheb, Cecoslovacchia, una società nazionale debitamente costituita ed esistente a norma delle leggi della Cecoslovacchia, il giorno 19 Maggio 1965, alle ore 8,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «ESKA» in tutti i caratteri stampatelli maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero o a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Società Eska Narodni Podnik.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Può infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Biciclette, loro parti ed accessori» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Società Eska Narodni Podnik.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(243)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagi Hussien

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010695 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Società Zavody 9 Kvetna Narodni Podnik a Budejovica 64, Prague Nusle, Cecoslovacchia, il giorno 19 Maggio 1965, alle ore 8,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante una impronta costituita da una linea ellittica scura che contiene superiormente, sul fondo chiaro, la parola «JAWA» in caratteri affiancati da una raggera di linee scure disposte nella semiellisse».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Società Zavody 9 Kvetna Narodni Podnik.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Veicoli terrestri e loro parti ed accessori» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Società Zavody Kvetna Narodni Podnik.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010694 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Spett.le Società Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Ltd., una società a responsabilità limitata organizzata secondo le leggi della Svizzera il cui indirizzo è Weinbergstrasse 79, 8035, Zurigo Svizzera, il giorno 19 Maggio 1965, alle ore 8,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «REMBRANDT» in tutti caratteri stampatelli maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia, in nero o a colori, i colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Società Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Ltd.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Tutti i prodotti di tabacco» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Società Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Ltd.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

(245)

p. IL MINISTRO
Mohamed Hagt Hussen

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Certificato N. 1010693 di prot.

IL MINISTRO

Omissis

CERTIFICA:

La Ditta Sig. ARTHUR BANE, il cui indirizzo è 25 Thurloe Court, Fulham Road, London, S. W. 3 (Inghilterra), il giorno 10 Maggio 1965, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:


«Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «SYMPOULE» in tutti i caratteri stampatelli maiuscoli o minuscoli di qualunque calligrafia in nero o a colori. I colori delle lettere potranno essere alternati».

Detto marchio viene generalmente applicato direttamente sottoforma di etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente o in qualsiasi colore sui prodotti della Spett.le Ditta ARTHUR BANE.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Strumenti ed apparecchi per chirurgia, medicina e veterinaria (classe 46)» di propria fabbricazione e commercio della Spett.le Ditta ARTHUR BANE.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.





Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 6 Luglio 1965, n. 11 — *Bilancio speciale per lo sviluppo economico e sociale relativo all'esercizio finanziario 1965.* Pag. 3
- LAW 6 July 1965, n. 11 — *Special budget for the financial year 1965.* » 5
- LEGGE 6 Luglio 1965, n. 12 — *Istituzione delle indennità di toga e di alloggio per il personale della Magistratura.* » 6
- LEGGE 6 Luglio 1965, n. 13 — *Pagamento delle quote dovute alla Banca Africana di Sviluppo.* » 8
- LEGGE 6 Luglio 1965, n. 14 — *Modificazioni sulla Legge dell'O.N.A.T. (Organizzazione Nazionale Automezzi e Trattori).* » 9

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 Giugno 1965, n. 163 — *Nomina del Ministro del-
l'Interno On. Abdulcadir Mohamed Aden a Primo
Ministro «ad interim».* » 10
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19 Ot-
tobre 1964, n. 164 — *Concessione e conseguente
libera disponibilità di area di terreno demaniale a
favore del Sig. Sidi Scebo Hamud.* » 11
-

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO — *Avviso
ad opponendum a favore del Sig. Custer Ferruccio
Mogadiscio. - (247)* » 13
- DISTRETTO DI CHISIMAIO — *Avviso ad opponen-
dum a favore del Sig. Ahmed Ali Nur. - (248)* » 13
- SOCIETA' S.I.C.S. — *Bilancio al 31 Dicembre 1964.
(249)* » 14

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 Luglio 1965, n. 171.

Bilancio speciale per lo sviluppo economico e sociale relativo all'esercizio finanziario 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'allegato bilancio preventivo speciale per l'esercizio finanziario 1° Gennaio - 31 Dicembre 1965, restando sospesa, limitatamente all'esercizio in corso, l'applicazione dell'art. 14 (comma primo) dell'Ordinamento Amministrativo-contabile approvato con Decreto Legislativo 29 Dicembre 1961, n. 2.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato ad accertare ed a riscuotere le entrate e ad erogare le spese relative ai progetti per l'esercizio finanziario 1965 in conformità allo stato di previsione approvato in base al precedente articolo.

Ai fini della presente Legge, ogni progetto è considerato un titolo di spesa.

Alla fine di ogni trimestre, il Ministro competente deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Pianificazione) ed al Ministero delle Finanze, una relazione sull'impiego delle somme erogate.

Art. 3.

Ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 1961, n. 2, è conferita al Governo la facoltà di apportare, con proprio Decreto, variazioni al bilancio, limitatamente al trasferimento da un Capitolo all'altro nell'ambito dello stesso Progetto.

BILANCIO SPECIALE — SPECIAL BUDGET
RIEPILOGO — SUMMARY

Entrate	Sh. So.	27.890.760
Revenue		
Spese	»	39.140.474
Expenditure		
Trasferimenti del Bilancio Ordinario-65W.	»	11.249.714
Transfer from Ordinary Budget - 65 W.		

ENTRATE - 1965 — REVENUE - 1965

1. Trasferimento dal Credito URSS	Sh. So.	27.890.760
Soviet Credit		
2. Entrate provenienti dai progetti	»	100.000
Revenue from Projects		
3. Somma trasferita dal conto depositi	»	—
Transfer from deposits		
4. Trasferimento del Bilancio Ordinario	»	11.149.714
Transfer from Ordinary Budget		
TOTALE - TOTAL	»	39.140.474

TOTALE PER MINISTERI — REVISED MINISTERIAL TOTALS

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri	Sh. So.	375.620
Presidency of Council of Ministers		
2. Ministero della Istruzione Pubblica	»	1.038.540
Ministry of Education		
3. Ministero della Sanità e Lavoro	»	871.124
Ministry of Health and Labour		
4. Ministero delle Finanze	»	—
Ministry of Finance		
5. Ministero dei Lavori Pubblici	»	8.953.292
Ministry of Public Works		
6. Ministero delle Informazioni	»	2.050.000
Ministry of Informations		
7. Ministero dell'Industria e Commercio	»	16.651.100
Ministry of Industry and Commerce		
8. Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia	»	9.200.798
Ministry of Agriculture and Animal Husbandry		
TOTALE - TOTAL	»	39.140.474

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI

LAW 6 July 1965, n. 11.
Special Budget for the financial year 1965

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly,

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

It is hereby approved the attached estimated budget for the financial year 1 January - 31 December 1965, being pending for the running financial year, the enforcement of Article 14 (para 1) of the administrative accounting Procedure approved by the Legislative-Decree No. 2 of 29 December 1961.

Article 2

The Government is hereby authorized to assess and collect the revenue and to make payments with respect to projects for the financial year 1965 in accordance with the special estimated budget approved under the preceding article.

For the purposes of the present Law, each project shall be deemed to be a head of expenditure.

At the end of each quarter, the competent Ministry shall transmit a report on the use of the sums allotted to the Presidency of the Council of Ministers (Planning Office) and to Ministry of Finance.

Article 3

In accordance with Article 16 of Legislative-Decree of 29 December 1961, No. 2, the Government is hereby authorized to make virements, by decree, between subheads within the same project.

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 6 July 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDULCADIR MOHAMMAD ADEN

The Minister of Finance
AWIL HAGI ABDULLAHI

LEGGE 6 Luglio 1965, n. 12.

Istituzione delle indennità di Toga e di alloggio per il Personale della Magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai Magistrati che esercitano le funzioni dei gradi appresso indicati spetta una indennità di Toga nelle seguenti misure mensili lorde:

Presidente della Corte Suprema	Sh. So. 800,00
Primo Consigliere	» 600,00
Consigliere	» 400,00
Giudice Regionale	» 300,00
Vice Giudice Regionale	» 300,00
Giudice Distrettuale con funzione di Presidente del Tribunale Distrettuale	» 300,00
Giudice Distrettuale	» 200,00
Vice Giudice Distrettuale	» 150,00

2. Sono esclusi dall'indennità prevista nel comma precedente i Magistrati di cui all'art. 35 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3.

Art. 2.

I Magistrati che esercitano le funzioni dei gradi di Presidente della Corte Suprema, Procuratore Generale, Presidente del Tribunale di Appello e Presidente del Tribunale Regionale, hanno diritto all'alloggio gratuito di rappresentanza, o, in sostituzione, ad una indennità di alloggio rispettivamente nella misura lorda di Sh. So. 500 per il Presidente della Corte Suprema, Sh. So. 400 per il Procuratore Generale e Presidente del Tribunale di Appello, e Sh. So. 300 per il Presidente del Tribunale Regionale.

Art. 3.

I benefici di cui alla presente Legge sono dovuti agli aventi diritto con decorrenza dal 1° Aprile 1965, e le spese conseguenti gravano su apposito Capitolo da istituirsi nel Bilancio del Ministero della Giustizia e degli Affari Religiosi.

Gradi della Magistratura (articolo 18, comma 1°, Ordinamento Giudiziario.	Funzioni esercitate (art. 18, comma 2°, Ordinamento Giudiziario.	Numero di posti e grado equiparato. Tabella A allegata al D.L. 30 Novem. 1963, n. 11, convertito nella Legge 28 Dicem. 1963, n. 29.
Presidente della Corte Suprema	Presidente della Corte Suprema	1 I
Primo Consigliere	(V. Presidente della Corte Suprema) (Procuratore Gener.)	2 II II
Consigliere	Consigl. della Corte	12
Giudice Regionale	Presidente del Tribunale Regionale. (Giudice di Corte di Appello) Sostituto Procuratore Generale.	32 IV, e V, secondo l'anzianità nel grado.
Vice Giudice Regionale	Giudice di Tribunale Regionale	16 VI
Giudice Distrettuale	Presidente di Tribunale Distrettuale Giudice di Tribunale Distrettuale	45 VII
Vice Giudice Distrettuale	Giudice di Tribunale Distrettuale	72 VIII e IX, secondo l'anzianità nel grado.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro della Giustizia e AA. Religiosi

ABDURAHMAN HAGI MUMIN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLA

LEGGE 6 Luglio 1965, n. 13.

Pagamento delle quote dovute alla Banca Africana di Sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Pagamento delle quote)

1. La Banca Nazionale Somala è autorizzata a pagare, per conto della Repubblica, gli ammontari previsti nell'Accordo istitutivo della Banca Africana di Sviluppo quale quota della Somalia ed ogni altro ammontare che dovesse anche in seguito, essere dovuto in relazione all'adesione ed alla partecipazione della Repubblica all'Istituto previsto nell'Accordo medesimo.

2. Gli ammontari effettivamente corrisposti alla Banca Africana in oro e valuta estera saranno considerati in detrazione della riserva di garanzia della circolazione di cui al secondo comma dell'art. 6 del Decreto-legge 30 Giugno 1960, n. 3, convertito nella Legge 13 Gennaio 1961 n. 2.

3. Ai fini dei pagamenti da effettuare in valuta nazionale, la Banca Nazionale Somala è autorizzata ad emettere speciali titoli senza interessi e non negoziabili, aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal D.P.R. 25 Agosto 1962, n. 221 per i titoli emessi a favore del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, della Corporazione Finanziaria Internazionale e dell'Agenzia Internazionale dello Sviluppo.

Art. 2.

(Altre operazioni)

1. La Banca Nazionale Somala è autorizzata a svolgere tutte le operazioni per conto della Repubblica con la Banca Africana di Sviluppo.

2. La Banca è, altresì, autorizzata a divenire tramite delle comunicazioni, nonchè depositaria della predetta Banca Africana di Sviluppo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 40 dell'Accordo istitutivo di questa ultima.

Art. 3.

(Delega legislativa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, mediante Decreti Legislativi, entro 24 mesi a partire dall'entrata in vigore della presente Legge, eventuali altre norme di esecuzione e di coordinamento dipendenti dall'adesione della Somalia alla Banca Africana di Sviluppo.

2. Analoga delega, con la stessa durata e per gli stessi scopi, è concessa al Governo della Repubblica anche nei confronti dell'adesione della Somalia ai sensi della Legge 6 Luglio 1962, n. 22 al Fondo Monetario Internazionale, per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Corporazione Finanziaria ed all'Agenzia Internazionale dello Sviluppo.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»
ABDULCADIR MOHAMED ADEN
Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

LEGGE 6 Luglio 1965, n. 14.

Modificazioni sulla Legge dell'O.N.A.T. (Organizzazione Nazionale Automezzi e Traffori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 del Decreto-legge 24 Settembre 1963, n. 8, convertito con modifiche nella Legge 18 Novembre 1963, n. 23, è aggiunto il seguente quarto comma:

«4. Al duplice scopo di incoraggiare lo sviluppo dell'agricoltura, con una maggiore utilizzazione dei servizi e nello stesso tempo di impiegare interamente i veicoli ed i macchinari dell'ONAT,

il pagamento del canone di affitto di cui al predetto comma, può effettuarsi, da parte di agricoltori meno abbienti, persone fisiche o giuridiche private, anche con pagamento non anticipato, ma in ogni caso accompagnato da sufficiente garanzia, attraverso ipoteca, pegno, rilascio di cambiali con avallo ed ogni altra forma di garanzia, ivi compresa quella bancaria, ritenuta idonea al soddisfacimento del sopradetto canone di affitto».

Art. 2.

Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, di concerto con il Ministro delle Finanze, emanerà con proprio Decreto, norme regolamentari per disciplinare le modalità in base alle quali l'ONAT dovrà effettuare le proprie prestazioni, nonchè l'entità di tali prestazioni in rapporto alle condizioni previste.

Art. 3.

Ogni norma contraria e incompatibile con quelle della presente Legge, è abrogata.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 6 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia
ISMAIL DUALE UARSAMA

D. P. R. 26 Giugno 1965, n. 163.

Nomina del Ministro dell'Interni, On.le Abdulcadir Mohamed Aden, a Primo Ministro «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (1) della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo» e successive modifiche;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Primo Ministro «ad interim», essendo il Titolare, On.le Abdirizak Hagi Hussen, in data 25-6-1965 partito per l'estero.

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Con decorrenza 25-6-1965 l'On.le Abdulkadir Mohamed Aden, Ministro dell'Interno, è nominato Primo Ministro «ad interim».

Mogadiscio, li 26 Giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 29 Ottobre 1964, n. 164.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Sidi Scebo Hamud.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 1-11-1957, presentata dal Sig. Abdinur Mohamed Hussen intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un ampiezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Via Roma;

CONSIDERATO che l'avviso di opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto inesso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 1 de 2 Gennaio 1958, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 2ª seduta dell'11 Gennaio 1960;

VISTA la delibera n. 6758 in data 11-11-1959, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Abdinur Mohamed Hussen ha pagato la somma di So. 2.610, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1044, è stata consegnata al Sig. Abdinur Mohamed Hussen come si rileva dal verbale redatto dal Tecnico Erario in data 9 Dicem-

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria cre lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 10-5-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 11-1-1960, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Via Roma rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 6266 di prot. in data 4 Luglio 1961;

VISTO l'atto n. 13219 di Rep. in data 10 Febbraio 1960, registrato a Mogadiscio il 10 Febbraio 1960 al n. 123 Atti Pubblici Vol. X a rogito Notaio Mario Ciotola, con il quale al Sig. Abdinur Mohamed Hussen cede e trasferisce al Sig. Sidi Scebo Hamud tutti i diritti presenti e futuri su metà del terreno della concessione sopradetta pari a mq. 522, sito in Mogadiscio — in Via Roma;

VISTO l'atto n. 3454 di Rep. in data 8 Febbraio 1964, registrato a Mogadiscio il 2 Marzo 1964 al n. 143 Atti Pubblici Vol. 14 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale al Sig. Abdinur Mohamed Hussen cede e trasferisce al Sig. Sidi Scebo Hamud tutti i diritti presenti e futuri su metà del terreno della concessione sopradetta pari a mq. 522, sito in Mogadiscio — in Via Roma;

CONSIDERATO che con i due atti sopradescritti il Sig. Abdinur Mohamed Hussen cede e trasferisce al Sig. Sidi Scebo Hamud tutti i diritti presenti e futuri sulla totalità della superficie di mq. 1044;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Sidi Scebo Hamud la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1044, sito in Mogadiscio — in Via Roma;

Mogadiscio, 19 Ottobre 1964.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdullahi Farah

VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 180.

Mogadiscio, li 28 Ottobre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

Registrato a Mogadiscio il 16-5-1965 al n. 266 Atti Pubblici, Vol. 16. con Shs. So. 241.55.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Voltura autorizzazione esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Lusini Guido, ha presentato domanda tendente ad ottenere la voltura a favore del Sig. Ferruccio Custer, dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 28 Giugno 1965.

247

IL DIRETTORE GENERALE

DISTRETTO DI CHISIMAIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 3-8-1962, il Sig. Ahmed Ali Nur, ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.102 sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere in visione presso gli Uffici di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, per eventuali opposizioni.

Chisimaio, li 12 Novembre 1962.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

«S.I.C.S.» SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE SOMALA S.p.A.

Bilancio chiuso al 31 Dicembre 1964

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attivo	Shs. So.	5,000,534,88
Passivo	Shs. So.	4,815,347,52
Utile esercizio 1964	» »	185,187,36
	Shs. So.	<u>5,000,534,88</u>

RENDICONTO PROFITTI & PERDITE

R I C A V I

Ricavo lordo Commercio e Navigazione	Shs. So.	<u>609,411,76</u>
--------------------------------------	----------	-------------------

S P E S E & P E R D I T E


Spese Generali e ammortamenti	Shs. So.	505,224,40
Utile esercizio 1964	» »	<u>185,187,36</u>
	Shs. So.	<u>690,411,76</u>

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Hagi Yusuf Egal Ali







Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 Marzo 1965 n. 165 — *Modificazione dell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e norme relative al personale civile di ruolo dello Stato.*

Pag. 3

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
30 March 1965 n. 165 — *Amendment to the Permanent Establishment of the Presidency of the Council of Ministers and Provisions Concerning civil Servants.*

» 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 Marzo 1965 n. 166 — *Modificazione dell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e norme relative al personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali.*

» 8

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

30 March 1965 n. 166 — *Amendment to the permanent Establishment of the Presidency of the Council of Ministers and Provisions Concerning Personnel not Belonging to the Civil Service Employed by State Administrations.*

» 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4 Maggio n. 1965 n. 167 — *Composizione e nomina dei componenti la Commissione per la revisione degli stipendi del Personale dello Stato.*

» 13

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

D. P. R. 30 Marzo 1965 n. 165

Modificazione dell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e norme relative al personale civile di ruolo dello Stato.

IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 prima parte, 81, secondo comma e 85 della Costituzione;

VISTI artt. 2 e 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del personale civile dello Stato;

VISTO l'art. 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 17 dicembre 1962, n. 316 sulla Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

VISTI i DD. PP. RR. 15 dicembre 1962, n. 306, 11 giugno 1963, n. 176 e 23 novembre 1963, n. 327, relativi alla nomina dei membri ed alla ricostituzione della Commissione per l'Inquadramento;

VISTA la Legge 20 giugno 1963, n. 14, concernente la proroga al 30 novembre 1963 del termine previsto dall'art. 35 della precitata Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTO il Decreto-legge 5 ottobre 1964, n. 13, convertito in legge 20 gennaio 1965, n. 1, concernente la ulteriore proroga al 31 marzo del termine previsto dall'art. 35 della precitata Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTO l'art. 7 del Decreto-legge 7 febbraio 1965, n. 1, recante modificazioni alla precitata Legge 3 giugno 1962, n. 14 sullo Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto-legge 27 febbraio 1965, n. 2, recante modificazioni alla Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale civile dello Stato concernenti l'Inquadramento, la carriera e la corresponsione degli aumenti di stipendio al personale medesimo;

VISTO il D. P. R. 20 marzo 1965, n. 36268 di protocollo relativo al Regolamento di organizzazione ed istituzione dell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Uffici dipendenti;

VISTO il Decreto-legge 30 marzo 1965, n. 36332 di protocollo concernente le norme relative all'inquadramento e al trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato;

RITENUTA la necessità di istituire, in via transitoria una Sezione Riassegnazioni Provvisorie, presso il Dipartimento Inquadramento della Direzione Generale Inquadramento e Personale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutti gli adempimenti stabiliti nel precitato Decreto-legge 30 marzo 1965 n. 36.332 protocollo relativi al completamento del personale civile di ruolo statale;

SENTITO il parere della Commissione per l'Inquadramento;
SULLA PROPOSTA del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

In via transitoria è modificato l'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilito con il D. P. R. 20 marzo 1965, n. 36.268 di protocollo ed è istituita una Sezione Riassegnazioni Provvisorie presso il Dipartimento Inquadramento — Direzione Generale Inquadramento e Personale della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Tutti i dipendenti civili di ruolo dello Stato, per i quali i Ministeri hanno, entro il 1° aprile 1965, proposto alla Commissione per l'Inquadramento la nomina nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato, ma la cui nomina non è stata ancora approvata dal Consiglio dei Ministri, sono assegnati con il presente decreto alla Sezione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Il Direttore Generale dell'Inquadramento e Personale dovrà, sentito il parere del Direttore Generale dell'Istituto Somalo per la Pubblica Amministrazione riesaminare le proposte di nomina dei dipendenti in questione e dovrà, entro il termine del 30 settembre 1965, presentare al Consiglio dei Ministri opportune proposte per il trasferimento e la nomina dei dipendenti stessi ai posti di ruolo negli organici permanenti dei vari Ministeri, che si riterranno più appropriati in relazione alle qualifiche personali dei singoli dipendenti.

Art. 4

Il dipendente assegnato alla Sezione Riassegnazioni Provvisorie conserverà il grado e lo stipendio attuale. Al dipendente trasferito dalla Sezione Riassegnazioni Provvisorie ad un altro posto, verrà assegnato il grado e lo stipendio relativo al posto stesso, secondo i criteri precedentemente seguiti dalla Commissione per l'Inquadramento.

Art. 5

I dipendenti assegnati alla Sezione Riassegnazioni Provvisorie verranno considerati come temporaneamente distaccati presso i Ministeri presso i quali prestavano servizio prima del 1° aprile 1965 e continueranno a svolgere le stesse mansioni che erano loro affidate prima di tale data. Gli stipendi continueranno ad essere corrisposti dai rispettivi Ministeri di appartenenza.

Art. 6

La Sezione Riassegnazioni Provvisorie sarà soppressa con decorrenza dal 30 settembre 1965.

Art. 7

Ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con quella del presente Decreto è abrogata.

Art. 8

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dello Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 60.
Mogadiscio, 6 Giugno 1965.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 30 March 1965, n. 165.
Amendment to the Permanent Establishment of the Presidency of the Council of Ministers and Provisions Concerning Civil Servants.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 75, first paragraph, Article 81, second paragraph, and Article 85 of the Constitution;

HAVING SEEN Articles 2 and 35 of Law No. 7 of 15 March 1962 (Civil Service Law);

HAVING SEEN Article 23 of Law No. 14 of 3 June 1962 on the Organization of the Government;

HAVING SEEN D. P. R. No. 316 of 17 December 1962 on the General Organization of the Central Offices of the Administration;

HAVING SEEN D. P. R. No. 306 of 15 December 1962, D. P. R. No. 176 of 11 June 1963, and D. P. R. No. 327 of 23 November 1963 appointing the members of and reconstituting the Establishment Commission;

HAVING SEEN Law No. 14 of 20 June 1963 extending until 30 November 1963 the time-limit provided in Article 35 of Law No. 7 of 15 March 1962;

HAVING SEEN Decree-Law No. 13 of 5 October 1964, converted into Law No. 1 of 20 January 1965 further extending until 31 March 1965 the time-limit provided in Article 35 of Law No. 7 of 15 March 1962;

HAVING SEEN Article 7 of Decree-Law No. 1 of 7 February 1965 amending Law No. 14 of 3 June 1962 on the Organization of the Government;

HAVING SEEN Decree-Law No. 2 of 27 February 1965, containing amendments to Law N. 7 of 15 March 1962 (Civil Service Law) concerning the establishment, appointments, promotions, and increases in salary of Civil Servants;

HAVING SEEN D. P. R. No. 36268 of 20 March 1965 concerning the regulations on the Organization of the Presidency of Council of Ministers and subordinate offices and fixing the permanent establishment thereof;

HAVING SEEN Decree-Law No. 36332 of 30 March 1965 containing provisions on the establishment and salary scales of State Employees;

RECOGNIZING that it is necessary to create a Temporary Assignment Pool within the Establishment Department of the Directorate of Establishment and Personnel of the Presidency of the Council of Ministers to allow for the necessary action to be taken, in compliance with the provisions of Decree-Law No. 36332 of 30 March 1965, to finalize the appointment to posts in the Civil Service establishment of permanent civil servants;

HAVING HEARD the Establishment Commission;

ON THE PROPOSAL of the Council of Ministers;

DECREES

Article 1

The establishment of the Presidency Council of Ministers as fixed by D. P. R. No. 36268 of 20 March 1965 is hereby provisionally amended to create within the Establishment Department of the Directorate of Establishment and Personnel a Temporary Re-assignment Pool.

Article 2

All permanent civil servants who have been nominated by the ministries to the Establishment Commission before 1 April 1965 for appointment to posts in the civil service establishment but whose appointment to those posts has not yet been approved by the Council of Ministers, are hereby appointed to posts in the Re-assignment Pool referred to in Article 1 above.

Article 3

The Director-General of Establishment and Personnel shall review their nominations, with the advice of the Director-General of the Somali Institute of Public Administration, and shall, not later than 30 September 1965, recommend to the Council of Ministers their transfer and appointment to whatever permanent posts in the establishment of the several ministries shall appear appropriate in the light of their individual qualifications.

Article 4

Appointments to the Re-assignment Pool shall be at the grade and salary presently held by the officers so appointed. Transfers from the Pool to other posts shall be at the grades and salaries appropriate to those other posts, on the same bases previously employed by the Establishment Commission.

Article 5

Officers appointed to the Re-assignment Pool shall be considered temporarily seconded to the ministries in which they were working prior to 1 April 1965 and shall continue to carry out the duties assigned to them prior to that date. Salaries of persons so appointed shall continue to be paid by their respective ministries.

Article 6

The Re-assignment Pool shall cease to exist on 30 September 1965.

Article 7

Any regulation contrary to or inconsistent with the provisions of this decree is hereby abrogated.

Article 8

This decree shall come into force immediately. It shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadiscio, 30 March 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Registered Reg. No. 1, page 60.

Mogadiscio, 6 June 1965.

The Magistrate of Accounts

D. P. R. 30 Marzo 1965 n. 166

Modificazione dell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e norme relative al personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali.

IL PRESIDENTE DALLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 75 prima parte, 81, secondo comma e 85 della Costituzione;

VISTI gli artt. 2 e 35 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del personale civile dello Stato;

VISTO l'art. 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 17 dicembre 1962, n. 316 sulla Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

VISTI i DD. PP. RR. 15 dicembre 1962, n. 306, 11 giugno 1963, n. 176 e 23 novembre 1963, n. 327, relativi alla nomina dei membri ed alla ricostruzione della Commissione per l'Inquadramento;

VISTA la Legge 20 giugno 1963, n. 14, concernente la proroga al 30 novembre 1963 del termine previsto dall'art. 35 della precitata Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTO il Decreto-legge 5 ottobre 1964, n. 13, convertito nella Legge 20 gennaio 1965, n. 1, concernente la ulteriore proroga al 31 marzo 1965 del termine previsto dall'art. 35 della precitata Legge 15 marzo 1962, n. 7;

VISTO l'art. 7 del Decreto-legge 7 febbraio 1965, n. 1, recante modificazioni alla precitata Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto-legge 27 febbraio 1965 n. 3 relative all'inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali e alla disciplina delle assunzioni temporanee di personale civile;

VISTO il D. P. R. 20 marzo 1965, n. 36.268 di protocollo relativo al Regolamento di organizzazione ed istituzione dell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Uffici dipendenti;

VISTO il Decreto-legge 30 marzo 1965 n. 36332 di protocollo concernente le norme relative all'inquadramento e al trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato;

RITENUTA la necessità di istituire in via transitoria una Sezione Assegnazioni Provvisorie presso il Dipartimento Inquadramento della Direzione Generale Inquadramento e Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutti gli adempimenti stabiliti nel precitato Decreto-legge 30 marzo 1965 n. 36.332 di protocollo, relativi all'inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni Statali;

SENTITO il parere della Commissione Inquadramento;

SULLA PROPOSTA del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

In via transitoria è modificato l'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilito con il D. P. R. 20 marzo 1965 n. 36.268 di protocollo ed è istituita una Sezione Assegnazioni Provvisorie presso il Dipartimento Inquadramento — Direzione Generale Inquadramento e Personale della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

L'attuale personale avventizio o giornaliero, per il quale i vari Ministeri hanno, entro il 1° aprile 1965, proposto alla Commissione per l'Inquadramento il passaggio nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato, ma la cui nomina non è stata ancora approvata dal Consiglio dei Ministri, è assegnato con il presente decreto alla Sezione di cui al precedente art. 1. Tale personale avrà il grado indicato nella proposta di nomina, ma manterrà lo stipendio attualmente percepito.

Art. 3

Il Direttore Generale dell'Inquadramento e del Personale dovrà, sentito il parere del Direttore Generale dell'Istituto Somalo per la Pubblica Amministrazione, riesaminare le proposte di nomina del personale in questione e dovrà, entro il termine del 30 settembre 1965, presentare al Consiglio dei Ministri opportune proposte per il trasferimento e la nomina del personale stesso ai posti di ruolo negli organici permanenti dei vari Ministeri, che si riterranno più appropriati in relazione alle qualifiche personali dei singoli elementi. Tali trasferimenti, peraltro, saranno approvati solo nel caso che non sia disponibile nessun altro dipendente qualificato con maggiore anzianità di servizio di ruolo.

Art. 4

Al dipendente trasferito dalla Sezione Assegnazioni Provvisorie ad un posto di ruolo dell'organico permanente di un Ministero, verrà assegnato il grado e lo stipendio relativo al posto secondo criteri precedentemente seguiti dalla Commissione per l'Inquadramento.

Art. 5

I dipendenti assegnati alla Sezione Assegnazioni Provvisorie verranno considerati come temporaneamente distaccati presso i Ministeri presso i quali prestavano servizio prima dal 1° aprile 1965 e continueranno a svolgere le stesse mansioni che erano loro affidate prima di tale data. Gli stipendi continueranno ad essere corrisposti dai rispettivi Ministeri di appartenenza.

Art. 6

La Sezione Assegnazioni Provvisorie sarà soppressa con decorrenza dal 30 settembre 1965.

Art. 7

Ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con quelle del presente Decreto è abrogata

Art. 8

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato Reg. n. 1 foglio n. 61.
Mogadiscio, 6 Giugno 1965.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 30 March 1965 n. 166

Amendment to the Permanent Establishment of the Presidency of the Council of Ministers and Provisions Concerning Personnel not Belonging to the Civil Service Employed by State Administrations.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 75, first paragraph, Article 81, second paragraph, and Article 85 of the Constitution;

HAVING SEEN Articles 2 and 35 of Law No. 7 of 15 March 1962 (Civil Service Law);

HAVING SEEN Article 23 of Law No. 14 of 3 June 1962 on the Organization of the Government;

HAVING SEEN D. P. R. No. 316 of 17 December 1962 on the General Organization of the Central Offices of the Administration,

HAVING SEEN D. P. R. No. 306 of 15 December 1962, D. P. R. No. 176 of 11 June 1963, and D. P. R. No. 327 of 23 November 1963 appointing the members of and reconstituting the Establishment Commission;

HAVING SEEN Law No. 14 of 20 June 1963 extending until 30 November 1963 the time-limit provided in Article 35 of Law No. 7 of 15 March 1962;

HAVING SEEN Decree-Law No. 13 of 5 October 1964, converted into Law No. 1 of 20 January 1965 further extending until 31 March 1965 the time-limit provided in Article 35 of Law No. 7 of 15 March 1962;

HAVING SEEN Article 7 of Decree-Law No. 1 of 7 February 1965-amending Law No. 14 of 3 June 1962 on the Organization of the Government;

HAVING SEEN Decree-Law No. 3 of 27 February 1965 on the establishment of personnel not belonging to the Civil Service, employed by State Administrations, and temporary appointments;

HAVING SEEN D. P. R. No. 36268 of 20 March 1965 concerning the regulations on the Organization of the Presidency of Council of Ministers and subordinate offices and fixing the permanent establishment thereof;

HAVING SEEN Decree-Law No. 36332 of 30 March 1965 containing provisions on the establishment and salary scales of State Employees;

RECOGNIZING that it is necessary to create a Temporary Assignment Pool within the Establishment Department of the Directorate of Establishment and Personnel of the Presidency of the Council of Ministers to allow for the necessary action to be taken, in compliance with the provisions of Decree-Law No. 36332 of 30 March 1965, to finalize the appointment to the Civil Service

establishment of temporary and daily-paid personnel employed by State Administrations;

HAVING HEARD the Establishment Commission;
ON THE PROPOSAL of the Council of Ministers;

DECREES

Article 1

The establishment of the Presidency Council of Ministers as fixed by D.P.R. No. 36268 of 20 March 1965 is hereby provisionally amended to create within the Establishment Department of the Directorate of Establishment and Personnel a Temporary Assignment Pool.

Article 2

All persons now employed on a temporary or daily-paid basis, who have been nominated by the several ministries to the Establishment Commission before 1 April 1965 for permanent appointment to posts in the civil service establishment but whose appointment to those posts has not yet been approved by the Council of Ministers, are hereby appointed to posts in the Assignment Pool, at the grades for which they have been nominated and with the salaries which they now receive.

Article 3

The Director-General of Establishment and Personnel shall review their nominations, with the advice of the Director-General of the Somali Institute of Public Administration, and shall, not later than 30 September 1965, recommend to the Council of Ministers their transfer and appointment to whatever permanent posts in the establishment of the several ministries shall appear appropriate in the light of their individual qualifications. Such transfers shall be approved only if no qualified civil servant of greater seniority as a permanent civil servant is available.

Article 4

Transfers from the Assignment Pool to posts in ministry establishments shall be made at the grades and salaries appropriate to those posts, on the basis previously employed by the Establishment Commission.

Article 5

Person appointed to the Assignment Pool shall be considered temporarily seconded to the ministries in which they were working prior to 1 April 1965 and shall continue to carry out the duties assigned to them prior to that date. Salaries of persons so appointed shall continue to be paid by their respective ministries.

Article 6

The Assignment Pool shall cease to exist on 30 September 1965.

Article 7

Any regulation contrary to or inconsistent with the provisions of this decree is hereby abrogated.

Article 8

This decree shall come into force immediately. It shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it.

Mogadiscio, 30 March 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Registered Reg. No. 1 page 61.

Mogadiscio, 6 June 1965.

The Magistrate of Accounts

MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 4 Maggio 1965, n. 167.

Composizione e nomina dei componenti la Commissione per la revisione degli stipendi del Personale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, prima parte, della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche, sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 6, contenente norme relative all'inquadramento ed al trattamento economico del Personale dello Stato;

RITENUTA la necessità di determinare la composizione o di provvedere alla nomina dei membri della Commissione per la revisione degli stipendi del Personale dello Stato istituita nell'art. 5 del precitato Decreto-legge n. 6 del 30 Marzo 1965;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

1. — La composizione e la nomina della Commissione per la revisione degli stipendi del Personale dello Stato, di cui all'art. 7 del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 6, sono stabilite come segue:

DECRETA

Art. 1

- 1) Direttore Generale per l'Inquadramento e per il Personale Presidente
- 2) Direttore Generale del Ministero dell'Interno Membro
- 3) Direttore Generale del Ministero della Difesa Membro
- 4) Direttore Generale del Ministero delle Finanze Membro
- 5) Dr. Abdullahi Said Osman Membro
- 6) Dr. K. Philip — Consigliere Economico dell'ONU Membro
- 7) Sig. Mohamed Abdullahi Said Maghout, Consigliere per il Personale dell'ONU Membro

2. — In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne eserciterà le funzioni temporanee un Membro della Commissione scelto a maggioranza dai Membri stessi della Commissione.

3. — Eserciterà le funzioni di Segretario un Membro della Commissione scelto con lo stesso procedimento di cui al secondo comma.

Art. 2

Le funzioni della Commissione di cui all'articolo precedente, ed il termine entro il quale devono essere svolte, sono quelli stabiliti nell'art. 6 del Decreto-legge 30 Marzo 1965, n. 6 e comprendono anche la revisione degli stipendi del personale militare e militarizzato.

Art. 3

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio del Magistrato ai Conti per la registrazione.

Mogadiscio, li 4 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN


Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

VISTO e Registrato Reg. n. 1 foglio n. 156.

Mogadiscio, 12 Giugno 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH





BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI

Mogadiscio, 15 luglio 1965

Suppl. N. 3 al N. 7

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 13 Luglio 1965, n. 15 — *Modifica parziale della Legge 14 agosto 1963, n. 19 sulle Amministrazioni Municipali.* Pag. 3
- LAW 13 July 1965, No. 15 — *Amending Law No. 19 of Legge 14 agosto 1963, n. 19 sulle Amministrazioni.* » 8

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

A P P E N D I C E

LEGGE 14 agosto 1963, n. 19 — *Amministrazioni ed elezioni municipali nel testo integrale (allegato escluso) ed aggiornato con gli emendamenti di cui alla Legge 13 luglio 1965, n. 15*

» 15

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 Luglio 1965, n. 15.

Legge relativa alla modifica parziale della Legge 14 Agosto 1963, n. 19, sulle Amministrazioni ed Elezioni Municipali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'inizio del Capo III della Legge 14 Agosto 1963, n. 19, è inserito il seguente articolo aggiunto:

Art. 10 bis

Poteri del Consiglio Municipale

1. — Il Consiglio Municipale è il principale organo rappresentativo e deliberativo dell'Amministrazione Municipale.

2. — In tale qualità, il Consiglio Municipale:

- a) elegge il Sindaco, il Vice Sindaco ed i membri dei Comitati Municipali;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione Municipale;
- c) approva i Regolamenti Municipali;
- d) delibera i piani ed i programmi di massima per lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- e) autorizza e ratifica i provvedimenti amministrativi che non siano espressamente riservati dalla Legge e dai Regolamenti al Sindaco o ai Comitati Municipali;
- f) controlla l'operato del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Comitati Municipali;
- g) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.

Art. 2.

L'art. 11, sesto comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 11

Sindaco e Vice Sindaco

6. — Il Sindaco può essere rimosso dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo e approvata da almeno due terzi dei Consiglieri Municipali «con votazione palese». «In tale caso, il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco rimosso dalla carica in tutti gli affari di ordinaria amministrazione, e convoca il Consiglio per la nuova elezione del Sindaco, che deve avvenire entro tre giorni dalla rimozione».

Art. 3.

L'art. 12 della citata Legge n. 19 del 1963 è modificato come segue:

Art. 12

Poteri del Sindaco

1. — Il Sindaco è capo e primo cittadino dell'Amministrazione Municipale. E in tale veste:

- a) rappresenta l'Amministrazione Municipale nelle cerimonie ufficiali, nei giudizi ed in ogni altro rapporto esterno;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Municipale;
- c) coordina l'attività dei Comitati Municipali, di cui è presidente di diritto;
- d) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.

2. -- In caso di urgente necessità, ove non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Municipale, il Sindaco — sentito, ove possibile, il parere del Segretario Municipale — può adottare in via provvisoria provvedimenti di competenza del Consiglio Municipale, riferendone al Consiglio nella prima riunione successiva, per la necessaria ratifica. Tale potestà straordinaria non può essere esercitata in materia di votazione elettiva, di votazione di fiducia, di approvazione del Bilancio preventivo o del rendiconto consuntivo.

3. — Per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della circoscrizione municipale, il Sindaco è altresì funzionario del Governo.

Art. 4.

L'art. 17, secondo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 17

Composizione dei Comitati

2. — I Comitati eleggono un proprio Vice Presidente nella loro prima riunione, in modo analogo a quanto previsto nell'art. 11

Art. 5.

L'art. 19, terzo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 19

Riunioni

3. — I Consiglieri Municipali, i Comitati finanziari ed i Comitati di zona, devono riunirsi almeno una volta al mese; gli altri Comitati devono riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

Art. 6.

L'art. 22, quinto comma, della citata Legge n. 19 del 1963 è modificato come segue:

Art. 22

Spese dei Membri dei Consigli Municipali e Comitati

5. — In aggiunta alle indennità di cui sopra, i Consigli Municipali, devono, con l'approvazione dell'Autorità Tutoria, determinare una indennità mensile di rappresentanza da corrispondersi al Sindaco, ed ove la disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Municipale lo permetta, anche al Vice Sindaco, in misura non inferiore alla metà di quella corrisposta al Sindaco.

Art. 7.

Alla fine del Capo III della citata Legge n. 19 del 1963 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 22 bis

Sospensione dalla carica

I Consiglieri Municipali, il Sindaco, nonché il Vice Sindaco, sono sospesi di diritto dalla carica nel caso in cui venga iniziato a loro carico un procedimento penale per delitto comportante quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, o in cui la persona

offesa sia l'Amministrazione Municipale; decadono di diritto dalla carica, in caso di condanna penale per uno di tali delitti, o in caso di sopravvenuta ineleggibilità ai sensi di Legge.

Art. 8.

L'art. 24, terzo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 24

Segretario Municipale, Vice Segretario e Capi Servizio

3. — Il Ministro dell'Interno nomina il Segretario Municipale ed i Capi Servizi ritenuti necessari all'efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio. Con le stesse modalità sono adottati i provvedimenti di revoca e di trasferimento.

Art. 9.

L'art. 28, primo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 28

Formazione ed approvazione del Bilancio

1. — Il Comitato finanziario forma il progetto di bilancio preventivo, nel quale devono essere scritte tutte le entrate e tutte le spese dell'Amministrazione Municipale, e le sottopone all'approvazione del Consiglio Municipale. Il progetto di bilancio approvato dal Consiglio Municipale è trasmesso senza indugio dal Sindaco al Ministero dell'Interno.

2. — Il terzo comma dello stesso articolo 28 è soppresso.

Art. 10.

L'art. 37, secondo comma, (prima parte) della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 37

Contabilità

2. — Entro il primo Marzo di ogni anno, le Amministrazioni Municipali devono sottoporre al Ministero dell'Interno i rendiconti consuntivi annuali formati dal Comitato Finanziario ed approvati dal Consiglio Municipale.

Art. 11.

L'art. 44, secondo comma, della citata Legge n. 19 del 1963, è modificato come segue:

Art. 44

Scioglimento dei Consigli Municipali

2. — Entro il termine di sei mesi dalla data del Decreto di scioglimento del Consiglio Municipale, deve precedersi all'elezione di un nuovo Consiglio. Tale termine può essere prorogato con provvedimento motivato dal Ministro dell'Interno, ove ciò appaia necessario per motivi finanziari o di ordine pubblico.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, 13 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dell'Interno

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

LAW 13 July 1965, No. 15.

Law amending Law No. 19 of 14 August 1963 on Local Administration and Elections.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

At the beginning of Chapter III of the law dated the 14th of August, 1963, No. 19 it is being inserted the following additional article:

Article 10 bis

Powers of the Local Administration Council

1. — The Local Administration Council is the main representative and deliberative organ of the Local Administration.

2. — In this capacity the Local Administration Council:

- a) elects the Chairman, the Vice-Chairman and the members of municipal Committees;
- b) approves the budget estimates and the final accounts of the Local Administration;
- c) approves the municipal regulations; determines the main plans and programme for carrying out the administrative activity;
- e) authorizes or ratifies the administrative measures which are not expressly reserved by law or by regulations to the Chairman or to the Local Administration Committees;
- f) controls the action of the Chairman, the Vice-Chairman and of the municipal committees;
- g) exercises any other lawful power as may be necessary for the proper implementation of its functions.

Article 2

Article 11, sixth paragraph, of the above said law No. 19 of 1963 is modified as follows:

«The Chairman may be removed from office by a non-confidence motion, stating the grounds therefore, proposed by not less than one third and approved by not less than two thirds of the total number of the Councillors» «by open vote». In such case, the Vice-Chairman shall replace the Chairman who was removed from office, for not carrying out the affairs of ordinary administration and convenes the Council for the new election of the Chairman, which must take place within three days of the removal.

Article 3

Article 12 of the above mentioned law No. 19 of 1963 is modified as follows:

«The Chairman of a Council shall be the head and the first citizen of the Local Administration».

He shall:

- a) represent the Local Administration in ceremonial occasions, in judicial proceedings and in any other external relations;
- b) convene and preside over meetings of the Council;
- c) co-ordinate the activity of all Committees of the Council, of which he is Chairman by right;
- d) exercise any other lawful power as may be necessary for the proper implementation of his functions.

2. — In case of urgent necessity, whenever it is not possible to convene timely the Council, the Chairman, — after hearing, when possible, the Secretary — may adopt temporarily measures pertaining to the Council, informing there-of the Council at the next succeeding meeting for the necessary ratification. This extraordinary power cannot be exercised in matters relating to elective voting, non-confidence vote, approval of Budget estimates and annual accounts.

3. — As regards the safeguard of order and public security within the limits of the municipal district, the Chairman is also a Government official.

Article 4

Article 17, second paragraph, of the said law No. 19 of 1963 is modified as follow:

«Each Committee at its first meeting shall elect its Vice-Chairman in the same way as it is provided by article 11.

Article 5

Article 19, third paragraph of the said law No. 19 of 1963 is modified as follows:

«Councillors, Finance Committees and area Committees shall meet at least once a month; other Committees shall meet at least once every two months».

Article 6

Article 22, fifth paragraph, of the quoted law No. 19 of 1963, is modified as follows:

«In addition to the above allowances any Council must, with the approval of the supervisory authority, make provision for a monthly representation allowance to be paid to the Chairman of the Council and in case funds of the Local Administration are available also to the Vice-Chairman not less than the half of the allowance paid to the Chairman».

Article 7

At the end of the III Chapter of the quoted law No. 19 of 1963, is enclosed the following additional article:

Article 22 bis

The Councillors, the Chairman and the Vice-Chairman shall be suspended by right from office, in case penal proceedings have been instituted against them for a crime involving, as an accessory punishment the interdiction from the public offices or in which the offended person is the local administration; they lose the exercise of their functions, in case of a penal conviction for one of these crimes or in case of ineligibility or incompatibility according to the law.

Article 8

Article 24, third paragraph of the said law No. 19 of 1963 is modified as follows:

The Minister of Interior shall appoint the Executive Secretary and such Heads of Services as are deemed necessary for the efficient performance of the functions of the Council. These same procedures shall apply to the termination of appointment and transfer of above officials.

Article 9

Article 28, first paragraph of the said law No. 19 of 1963, is modified as follows:

«The Financial Committee of a Council shall prepare the draft estimates budget indicating the details of revenue and expenditure for approval by the Council. The draft budget approved by the Council shall be forwarded without delay by the Chairman to the Ministry of Interior».

2. — The third paragraph of the same article 28 shall be deleted.

Article 10

Article 37, second paragraph (first part) of the said law No 19 of 1963 is modified as follows:

«The Local Administrations, not later than the 1st of march of each year, must submit to the Ministry of Interior the annual accounts prepared by the Finance Committee and approved by the Council of the Local Administration».

Article 11

Article 44, second paragraph of the said law No. 19 of 1963, is modified as follows:

«Within the term of six months from the date of the Decree of dissolution of the municipal Council, a new Council must be elected. Such term may be postponed by a motivated provision of the Minister of Interior, in case this delay may appear necessary for financial reasons or of public security».

This Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees and published in the Official Belletin.


All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 13 July 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister «ad interim»
ABDULCADIR MOHAMED ADEN


The Minister of Interior
ABDULCADIR MOHAMED ADEN



A P P E N D I C E

Legge 14 agosto 1963, n. 19 «Amministrazioni ed Elezioni Municipali» nel testo integrale (Allegato escluso) ed aggiornato con gli emendamenti di cui alla Legge 13 Luglio 1965, n. 15.

La Legge 14 agosto 1963, n. 19 fu pubblicata nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 2 al n. 9 del 3 settembre 1963.



LEGGE 14 Agosto 1963, N. 19.

Amministrazioni ed Elezioni Municipali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Istituzione delle Amministrazioni Municipali

Art. 1

Le Amministrazioni Municipali

1. Ai fini della presente legge, il territorio della Repubblica è diviso in circoscrizioni, ciascuna sotto la giurisdizione di una Amministrazione Municipale.

2. Le Amministrazioni Municipali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso provvedimento sono stabilite la denominazione e la giurisdizione territoriale dell'Amministrazione Municipale.

3. Con le stesse modalità, di cui al precedente comma, possono essere soppresse singole Amministrazioni Municipali, ovvero apportate variazioni alla loro denominazione e giurisdizione territoriale.

Art. 2

Personalità Giuridica

Le Amministrazioni Municipali di cui al precedente articolo sono Enti pubblici con personalità e gestione autonoma, per l'esercizio delle podestà amministrative e regolamentari previste dalla legge.

Art. 3

Classificazione delle Amministrazioni Municipalì

1. Ai fini della presente legge, le Amministrazioni Municipalì sono suddivise nelle seguenti classi:

- Classe A: Amministrazione Municipale di Mogadiscio;
- Classe B: Amministrazioni Municipalì aventi sede in centri capoluogo di Regione;
- Classe C: Amministrazioni Municipalì aventi sede in centri capoluogo di Distretto;
- Classe D: Amministrazioni Municipalì aventi sede in altri centri.

2. Il Ministro dell'Interno può, con proprio decreto, assegnare le Amministrazioni Municipalì di cui alle Classi C e D del precedente comma alla Classe immediatamente superiore, quando ciò appaia opportuno in relazione al numero degli abitanti, alla estensione ed importanza economica della circoscrizione, ed alle possibilità finanziarie dell'Amministrazione Municipale interessata.

Art. 4

I Consigli Municipalì

1. Le Amministrazioni Municipalì sono rette da Consigli Municipalì eletti nei modi indicati nell'Allegato alla presente legge.

2. I Consigli Municipalì durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data delle votazioni elettorali, e sono composti di:

- 25 membri, per le Amministrazioni di Classe A;
- 21 membri, per le Amministrazioni di Classe B;
- 15 membri, per le Amministrazioni di Classe C;
- 11 membri, per le Amministrazioni di Classe D.

Art. 5

Nomine di Membri Aggiunti

Qualora si renda necessaria la collaborazione di esperti, il Consiglio Municipale può chiamare a partecipare alle proprie adunanze, membri aggiunti non aventi diritto al voto. Il numero complessivo dei membri aggiunti non può essere superiore ad un quarto dei Consiglieri Municipalì.

Art. 6

Autorità Tutoria

Il Ministro dell'Interno è l'Autorità Tutoria per tutti i Consigli Municipali. Peraltro il Ministro può, con proprio Decreto, designare quale Autorità Tutoria per singoli Consigli, il Governatore Regionale, o il Commissario Distrettuale competente per territorio.

CAPO II

Compiti, Funzioni e Poteri dei Consigli Municipali

Art. 7

Compiti dei Consigli Municipali

Con la collaborazione di idonei Comitati istituiti a norma degli articoli 14, 15 e 16, e subordinatamente alle altre disposizioni della presente legge, i Consigli Municipali:

- a) formulano le direttive intese ad assicurare l'efficace adempimento dei loro doveri e delle loro funzioni;
- b) nell'ambito della rispettiva giurisdizione territoriale provvedono all'istituzione dei servizi previsti dalla legge, nonchè di quei servizi che possono essere legalmente istituiti nell'interesse della popolazione;
- c) adottano le opportune misure finanziarie per l'espletamento delle loro funzioni;
- d) osservano le istruzioni legittimamente impartite dall'Autorità Tutoria.

Art. 8

Funzioni Obbligatorie dei Consigli Municipali

1. Ciascun Consiglio Municipale, nell'ambito della rispettiva giurisdizione territoriale, deve collaborare con le competenti autorità del Governo per il mantenimento della legge e dell'ordine e per il conseguimento di una buona amministrazione.

2. I Consigli Municipali hanno altresì il dovere di deliberare l'adozione delle misure necessarie a:

- a) tutelare o promuovere la salute e l'igiene pubblica;
- b) controllare le epidemie;
- c) istituire, regolare e controllare i mercati, nonchè — compatibilmente con le disposizioni di altre leggi in materia — la vendita di merci e bestiame fuori dei detti mercati;

- d) controllare la costruzione, le innovazioni e la demolizione degli edifici;
- e) rimuovere tutto ciò che può essere dannoso alla comunità;
- f) prevenire e alleviare le carestie.

3. I Consigli Municipali devono altresì stabilire lo stemma dell'Amministrazione Municipale subordinatamente all'approvazione dell'Autorità Tutoria, ed esercitare ogni altra funzione loro conferita dalla Legge.

Art. 9

Altre funzioni dei Consigli Municipali,

1. Le Amministrazioni Municipali possono, subordinatamente all'approvazione dell'Autorità Tutoria, esercitare una o più delle seguenti funzioni:

- a) istituzione e funzionamento delle scuole coraniche ed elementari;
- b) impianto, manutenzione e funzionamento dei servizi per il rifornimento idrico;
- c) impianto, manutenzione e funzionamento dei servizi di pubblica utilità quali l'elettricità e i trasporti, o il controllo su detti servizi quando questi siano gestiti da privati;
- d) manutenzione e riparazione di strade, piazze e luoghi pubblici, quali giardini e piazzali — illuminazione stradale;
- e) prevenzione, spegnimento e controllo degli incendi;
- f) sviluppo e miglioramento dell'agricoltura, conservazione del suolo, zootecnia, risorse forestali e ittiche, in conformità dell'orientamento generalmente seguito in tali campi sul piano nazionale;
- g) registrazione della popolazione e tenuta dei registri dello stato civile;
- h) tenuta dei registri degli elettori;
- i) piano regolatore;
- j) rilevamento delle piante dei centri urbani e registrazione della proprietà di terreni e fabbricati;
- k) costruzione e amministrazione di case popolari nei centri urbani;
- l) istituzione di servizi di assistenza sociale;
- m) preparazione e realizzazione di programmi per lo sviluppo della comunità;
- n) regolamento e controllo del traffico, subordinatamente alle disposizioni del Codice Stradale;
- o) operazioni commerciali necessarie al pubblico interesse;
- p) istituzione di servizi locali d'informazione;

- q) istituzione di fondi di previdenza, pensioni e assicurazioni a beneficio del personale di cui all'articolo 25 della presente legge;
- r) ogni altra funzione che possa essere volta nell'interesse della popolazione residente nella giurisdizione territoriale del Consiglio;

2. L'esercizio delle funzioni indicate nel comma precedente è obbligatorio per le Amministrazioni Municipali qualora ciò venga ordinato dall'Autorità Tutoria.

Art. 10

Poteri

Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui agli articoli 8 e 9, alle Amministrazioni Municipali compete:

- a) sostenere le spese necessarie derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni;
- b) emanare, modificare e revocare, con l'approvazione dell'Autorità Tutoria, regolamenti non incompatibili con la presente legge e con altre leggi, per lo svolgimento delle loro funzioni;
- c) stabilire le penalità per la violazione delle disposizioni dei regolamenti municipali emanati a norma della lettera b), entro i limiti fissati nell'articolo 47 della presente legge;
- d) accertare e riscuotere imposte, tasse e diritti applicati a norma della presente o di altre leggi, ove il diritto di riscossione sia attribuito alle Amministrazioni Municipali;
- e) in caso di pubblico interesse, chiedere alle autorità competenti l'espropriazione di beni nei limiti e nei modi prescritti dall'articolo 24 della Costituzione;
- f) esercitare controlli, fare ispezioni ed esercitare ogni altro legittimo potere necessario a garantire lo svolgimento delle loro funzioni;
- g) possedere beni, stipulare contratti, convenire in giudizio ed essere convenute, nonchè esercitare ogni altra facoltà attribuita ad una persona giuridica.

CAPO III

Organizzazione dei Consigli Municipali e dei Comitati

Art. 10 bis

Poteri del Consiglio Municipale

1. *Il Consiglio Municipale è il principale organo rappresentativo e deliberativo dell'Amministrazione Municipale.*
2. *In tale qualità, il Consiglio Municipale:*

- a) *elegge il Sindaco, il Vice Sindaco ed i Membri dei Comitati Municipali;*
- b) *approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione Municipale;*
- c) *approva i Regolamenti Municipali;*
- d) *delibera i piani ed i programmi di massima per lo svolgimento dell'attività amministrativa;*
- e) *autorizza e ratifica i provvedimenti amministrativi che non siano espressamente riservati dalla legge e dai Regolamenti al Sindaco o ai Comitati Municipali;*
- f) *controlla l'operato del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Comitati Municipali;*
- g) *esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.*

Art. 11

Sindaco e Vice Sindaco

1. Ogni Consiglio Municipale ha un Sindaco ed un Vice-Sindaco, eletti separatamente dal Consiglio nel proprio seno, con votazione segreta, nella prima riunione. Essi rimangono in carica per due anni dalla data dell'elezione, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla elezione dei loro successori, che ha luogo nella prima riunione del Consiglio successiva allo scadere del loro incarico.

2. Il Sindaco e il Vice-Sindaco uscenti possono essere rieletti.

3. Il Consigliere Municipale che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni di cui al primocomma, è eletto rispettivamente Sindaco e Vice-Sindaco.

4. Qualora due o più Consiglieri Municipali ottengano un eguale numero di voti, si procede ad una seconda votazione. Ove anche alla seconda votazione più Consiglieri ottengano lo stesso numero di voti, il Sindaco o il Vice-Sindaco è designato mediante sorteggio fra i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Alla prima riunione del Consiglio Municipale o qualora le cariche di Sindaco e Vice-Sindaco siano entrambe vacanti, l'elezione del Sindaco è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

6. *Il Sindaco può essere rimosso dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo ed approvata da almeno due terzi dei Consiglieri Municipali «con votazione palese». In tal caso, il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco rimosso dalla carica in tutti gli affari di ordinaria amministrazione, e convoca il Consiglio per la nuova elezione del Sindaco, che deve avvenire entro tre giorni dalla rimozione.*

Art. 12

Poteri del Sindaco

1. *Il Sindaco è capo e primo cittadino dell'Amministrazione Municipale. E, in tale veste:*

- a) *rappresenta l'Amministrazione Municipale nelle cerimonie ufficiali, nei giudizi ed in ogni altro rapporto esterno;*
- b) *convoca e presiede le riunioni del Consiglio Municipale;*
- c) *coordina l'attività dei Comitati Municipali, di cui è presidente di diritto;*
- d) *esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalla Legge e dai Regolamenti.*

2. *In caso di urgente necessità, ove non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio Municipale, il Sindaco, sentito, ove possibile, il parere del Segretario Municipale, può adottare, in via provvisoria, provvedimenti di competenza del Consiglio Municipale, riferendone al Consiglio nella prima riunione successiva, per la necessaria ratifica. Tale potestà straordinaria non può essere esercitata in materia di votazione elettiva, di votazione di fiducia, di approvazione del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.*

3. *Per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito della circoscrizione Municipale, il Sindaco è, altresì, funzionario del Governo.*

Art. 13

Vice Sindaco

In assenza del Sindaco, il Vice-Sindaco lo sostituisce ed esercita le funzioni indicate nell'articolo precedente.

Art. 14

Comitato Finanziario e Comitato del Personale

Ogni Consiglio Municipale deve istituire un Comitato Finanziario per la trattazione degli affari finanziari dell'Amministrazione.

Art. 15

Altri Comitati

I Consigli Municipali possono — e, se ordinato dall'Autorità Tutoria, devono — istituire comitati per fini generici o specifici, che appaiano necessari all'efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio.

Art. 16

Comitati di Zona

1. Oltre ai Comitati istituiti a norma degli articoli 14 e 15, i Consigli Municipali possono — e, se ordinato dall'Autorità Tutoria, devono — ripartire il territorio compreso nella giurisdizione dell'Amministrazione Municipale, in due o più circoscrizioni, e istituire un Comitato di Zona per ogni circoscrizione.

2. I Comitati di Zona sono composti dei membri del Consiglio Municipale, che rappresentano la circoscrizione e di altri Consiglieri assegnati dal Consiglio al Comitato. I Comitati di Zona possono invitare persone residenti nella rispettiva circoscrizione, che non siano membri del Consiglio Municipale, a partecipare alle riunioni, senza diritto al voto.

3. Le persone invitate a norma del comma precedente sono in aggiunta ai membri eletti a norma dell'articolo 18.

Art. 17

Composizione dei Comitati

1. I membri dei Comitati sono nominati dal Consiglio Municipale fra i Consiglieri Municipali ed i membri aggiunti.

2. I Comitati eleggono un proprio Vice Presidente nella loro prima riunione, in modo analogo a quanto previsto nell'Art. 11.

Art. 18

Membri Aggiunti

Ove sia necessario ottenere la collaborazione di esperti, i comitati possono chiamare a partecipare alle proprie adunanze membri aggiunti non aventi diritto al voto. Il numero complessivo di tali membri aggiunti non può essere superiore a un terzo del totale degli altri membri.

Art. 19

Riunioni

1. La prima riunione del Consiglio Municipale è indetta dall'Autorità Tutoria non oltre trenta giorni dopo la proclamazione dei risultati delle elezioni.

2. Le altre riunioni del Consiglio Municipale sono convocate dal Sindaco, di sua iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

3. *I Consiglieri Municipali, i Comitati finanziari ed i Comitati di zona, devono riunirsi almeno una volta al mese; gli altri Comitati devono riunirsi almeno una volta ogni due mesi.*

4. Le riunioni dei Consigli Municipali e dei Comitati di Zona sono pubbliche. Tuttavia, per giustificati motivi che devono essere fatti risultare dal verbale, il pubblico può essere escluso da una riunione o parte di essa.

5. Le riunioni degli altri Comitati non sono pubbliche.

6. Nelle riunioni dei Consigli Municipali e dei Comitati le votazioni sono palesi salvo in caso di elezioni e quando il Consiglio od il Comitato lo ritengano opportuno. Nei casi di cui all'articolo 39 la votazione deve essere sempre palese.

Art. 20

Quorum

Per la validità delle riunioni dei Consigli Municipali e dei Comitati è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 21

Verbali

1. Ad ogni riunione dei Consigli Municipali o dei Comitati, sono messi a verbale i nomi delle persone presenti e di quelle assenti.

2. Le risoluzioni e decisioni di un Consiglio Municipale o Comitato devono essere regolarmente verbalizzate e approvate, con gli eventuali emendamenti, nel corso della stessa riunione o alla successiva riunione del Consiglio Municipale o Comitato.

3. Copia dei verbali approvati deve essere trasmessa all'Autorità Tutoria entro quindici giorni dalla riunione e rimanere affissa nell'Albo Municipale per almeno sette giorni. Detti verbali possono essere in ogni tempo consultati dai residenti nella circoscrizione territoriale.

Art. 22

Spese dei Membri dei Consigli Municipali e Comitati

1. Entro il limite del bilancio approvato, ai membri dei Consigli Municipali e dei Comitati possono essere rimborsate le spese sostenute per prender parte alle riunioni e ad altri affari ufficiali dell'Amministrazione locale.

2. I rimborsi sono effettuati sotto forma di:

- a) indennità per coprire le spese di trasporto effettivo;
- b) gettone di presenza.

3. L'ammontare massimo della indennità per rimborso delle spese di trasporto, nonchè la misura del gettone di presenza sono fissati da ciascun Consiglio Municipale, previa approvazione dell'Autorità Tutoria.

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle persone invitate a partecipare alle riunioni dei Comitati di Zona, a norma dell'articolo 16 della presente legge.

5. *In aggiunta alle indennità di cui sopra, i Consigli Municipali, devono, con l'approvazione dell'Autorità Tutoria, determinare una indennità mensile di rappresentanza da corrispondersi al Sindaco ed ove la disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Municipale lo permetta, anche al Vice Sindaco, in misura non inferiore alla metà di quella corrisposta al Sindaco.*

Art. 22 bis

Sospensione dalla Carica

I Consiglieri Municipali, il Sindaco, nonchè il Vice Sindaco, sono sospesi di diritto dalla carica, nel caso in cui venga iniziato a loro carico un procedimento penale per delitto comportante quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, o in cui la persona offesa sia l'Amministrazione Municipale; decadono di diritto dalla

CAPO IV

Personale

Art. 23

Responsabilità per l'Esecuzione

Il Segretario Municipale e il personale da lui dipendente sono responsabili per l'esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio Municipale, compatibilmente con le disposizioni di questa e di ogni altra legge e con le istruzioni dell'Autorità Tutoria.

Art. 24

Segretario Municipale, Vice Segretario e Capi Servizio

1. Il Segretario Municipale, e ove esistano, il Vice Segretario e i Capi Servizio sono nominati tra i funzionari dello Stato in servizio presso il Ministero dell'Interno.

2. Un apposito ruolo dei funzionari addetti alle Amministrazioni Municipali sarà istituito con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità all'articolo 2 della Legge 15 marzo 1962, n. 7 (Ordinamento del Personale Civile dello Stato).

3. *Il Ministro dell'Interno nomina il Segretario Municipale ed i Capi Servizi ritenuti necessari all'efficace svolgimento delle funzioni del Consiglio. Con le stesse modalità sono adottati i provvedimenti di revoca o trasferimento.*

4. I Consigli Municipali possono formulare raccomandazioni al Ministro dell'Interno, in materia di trasferimento e di misure disciplinari nei confronti dei funzionari di cui al presente articolo.

5. Gli stipendi e le indennità dei funzionari di cui al presente articolo sono a carico dell'Amministrazione Municipale.

6. Subordinatamente alle direttive del Consiglio Municipale, i Capi Servizio, nello espletamento delle loro funzioni, devono uniformarsi ai principi generali seguiti, nei rispettivi settori, dai Ministri competenti.

Art. 25

Altro Personale

2. Le condizioni di servizio di detto personale sono stabilite dai Consigli Municipali previa approvazione dell'Autorità Tutoria, e sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

3. Il personale dipende amministrativamente dal Segretario Municipale.

4. I poteri inerenti alla nomina e alla cessazione dal servizio del personale sono esercitati dal Segretario Municipale, previa approvazione del competente Comitato del Consiglio.

5. Gli stipendi e le indennità di detto personale sono a carico dell'Amministrazione Municipale.

Art. 26

Partecipazione alle Riunioni e Verbali

1. Il Segretario Municipale, o persona da questi designata, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Municipale e dei Comitati, e ha diritto di prendervi la parola, senza diritto al voto. Peraltro, ove la questione in discussione riguarda il Segretario Municipale o il suo rappresentante, il Sindaco può ordinargli di ritirarsi.

2. Il Segretario Municipale è responsabile della tenuta di completi e accurati verbali di ogni riunione, decisione e risoluzione del Consiglio Municipale e dei Comitati, nonché della raccolta e custodia di leggi, regolamenti e altri documenti di interesse per gli affari del Consiglio.

CAPO V

Ordinamento Amministrativo-Contabile dei Consigli Municipali

SEZIONE I

Bilancio

Art. 27

Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia con il 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 28

Formazione e Approvazione del Bilancio

1. Il Comitato Finanziario forma il progetto di bilancio preventivo, nel quale devono essere scritte tutte le entrate e tutte le spese dell'Amministrazione Municipale, e le sottopone all'approva-

zione del Consiglio Municipale. Il progetto di bilancio approvato dal Consiglio Municipale, è trasmesso, senza indugio, dal Sindaco al Ministero dell'Interno.

2. Qualora il Consiglio Municipale intenda chiedere un contributo governativo, ovvero si prospetti la possibilità di una situazione deficitaria, il bilancio approvato dal Consiglio deve essere sottoposto al Ministro dell'Interno, non oltre il 15 luglio di ogni anno, per l'approvazione definitiva. Negli altri casi, il bilancio deve essere presentato al Ministro dell'Interno non oltre il 30 settembre di ogni anno.

3. *Soppresso con Legge 13 Luglio 1965, n. 15.*

4. I Consigli Municipali il cui bilancio preventivo non sia stato approvato o respinto entro il 31 dicembre, possono deliberare autorizzazioni di spese, in conformità al progetto di bilancio, per un ammontare non superiore, per ciascun mese, ad un dodicesimo delle entrate dell'anno precedente.

5. Qualora, nel corso dell'anno finanziario, si rendano necessarie variazioni dei titoli di spesa che non importino peraltro nuove spese, le variazioni stesse sono effettuate previa autorizzazione dell'Autorità Tutoria.

6. Qualora nuove spese, non iscritte nel bilancio di previsione, si rendano necessarie, le spese stesse non possono essere effettuate se non con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'Interno.

SEZIONE II

Entrate dei Consigli Municipali

Art. 29

Entrate

Le entrate delle Amministrazioni Municipali sono costituite:

- a) dalle imposte, tasse e diritti riscossi a norma dell'articolo 30 della presente legge;
- b) dai redditi dei loro immobili e mobili;
- c) dal ricavato delle alienazioni dei loro beni patrimoniali immobili e mobili.

Peraltro i beni elencati nel comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 2 del 29 dicembre 1961 sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile dello Stato, di proprietà delle Amministrazioni Municipali, sono inalienabili e non soggetti a prescrizioni;

d) dalle altre entrate previste dalla legge.

Imposte, Tasse e Diritti

1. Le Amministrazioni Municipali, previa deliberazione del Consiglio Municipale, sono autorizzate ad applicare e riscuotere una o più delle seguenti imposte, tasse e diritti:

- a) imposta proporzionale sul valore accertato dei fabbricati;
- b) imposta fissa sulle abitazioni tradizionali e sui fabbricati non soggetti all'imposta proporzionale di cui alla lettera a);
- c) imposta proporzionale sul valore accertato dei terreni;
- d) imposta fissa sui terreni non soggetti all'imposta proporzionale di cui alla lettera c);
- e) imposta di licenza sull'esercizio di attività economiche, salvo che l'applicazione e la riscossione della stessa non siano dalla legge attribuite ad altro ente;
- f) tassa di mercato;
- g) tassa di macellazione;
- h) tassa per servizi forniti dal Municipio, contributo di migliorìa e diritti di vaccinazione e inoculazione;
- i) imposte su cani;
- j) tassa di disinfestazione di animali;
- k) diritti di certificazione e di segreteria;
- l) imposta sulle macchine da caffè espresso;
- m) imposta di consumo sull'energia elettrica;
- n) addizionale municipale sui diritti erariali dei pubblici spettacoli;
- o) imposta di compravendita di bestiame;
- p) imposta sulle insegne;
- q) addizionale sulla tassa di circolazione degli autoveicoli.

2. Le imposte, tasse e diritti di cui al precedente comma sono in ogni caso subordinati al rispetto del limite massimo stabilito con il separato provvedimento legislativo di cui all'articolo 52 della presente Legge. (1)

Art. 31

Modalità dell'Applicazione di Imposte, Tasse e Diritti

1. I Consigli Municipali che intendono applicare una o più delle imposte, tasse e diritti di cui al comma 1 dell'articolo 30, devono, nella relativa deliberazione specificare:

- a) l'ammontare dell'imposta, tassa o diritto, col rispetto del limite massimo stabilito con il separato provvedimento legislativo di cui all'articolo 52 della presente legge;
- b) per le imposte di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo precedente, se l'imposta deve essere applicata a tutta la giurisdizione territoriale dell'Amministrazione Municipale, ovvero solo ad una delle sue parti; e in tal caso a quale parte;
- c) la data da cui le imposte, tasse e diritti divengono esigibili.

2. Per l'entrata in vigore della delibera di cui al precedente comma è necessario l'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 32

Riscossione delle Entrate

1. Le entrate delle Amministrazioni Municipali si riscuotono in contanti.

2. Di tutte le somme riscosse deve essere rilasciata quietanza.

SEZIONE III

Spese

Art. 33

Spese

Subordinatamente alle disposizioni della presente legge, le Amministrazioni Municipali sostengono tutte le spese necessarie all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 34

Mandati di Pagamento

Per ogni spesa deve essere emesso un mandato di pagamento in base a documentazione giustificativa.

SEZIONE IV

Contratti Art. 35

Firma dei Contratti

1. I contratti devono essere firmati dal Sindaco alla presenza del Segretario Municipale, il quale vi appone il sigillo dell'Amministrazione Municipale ed è responsabile della conservazione e registrazione, nonchè di ogni altra formalità inerente ai contratti stessi.

2. Sono nulli i contratti stipulati in violazione alle prescrizioni di cui al precedente comma.

Art. 36

Pubblici Incanti

1. I contratti per la fornitura di beni e materiali, e per l'esecuzione di lavori, e per la prestazione dei servizi che le Amministrazioni Municipali sono autorizzate a fornire, qualora l'ammontare della spesa ecceda i 2.500 scellini somali, devono essere preceduti da pubblico incanto, notizia del quale deve essere data almeno dieci giorni prima mediante pubblicazione sull'Albo dell'Amministrazione Municipale ed in altri luoghi ritenuti convenienti.

2. Gli incanti sono banditi dai Comitati Finanziari dei Consigli Municipali, i quali aggiudicano il contratto al concorrente che ha presentato l'offerta più bassa. Un'offerta diversa può essere accettata solo per validi motivi, che devono essere fatti risultare dal verbale.

3. Qualora l'ammontare della spesa ecceda i 30.000 scellini somali, il contratto non può essere aggiudicato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Tutoria.

SEZIONE V

Contabilità e Controllo

Art. 37

Contabilità

1. Le Amministrazioni Municipali devono tenere una fedele ed accurata contabilità di tutte le transazioni finanziarie inerenti agli affari dell'Amministrazione.

2. Entro il primo marzo di ogni anno, le Amministrazioni Municipali devono sottoporre al Ministro dell'Interno i rendiconti consuntivi annuali formati dal Comitato Finanziario ed approvati dal Consiglio Municipale.

Dai rendiconti annuali devono risultare i conti, i dati e le informazioni idonee a dimostrare i risultati della gestione del bilancio, il rapporto fra le entrate e le spese previste e quelle effettive, nonchè ogni altra informazione rilevante.

Art. 38

Controllo

1. La contabilità delle Amministrazioni Municipali è soggetta al controllo del Ministro dell'Interno.

2. Il Magistrato ai Conti partecipa a tale controllo nei soli casi in cui lo Stato contribuisca, in misura rilevante, mediante prestiti, sovvenzioni o contributi, al bilancio municipale.

SEZIONE VI

Responsabilità per le Irregolarità Contabili

Art. 39

Responsabilità Contabile

1. Salvo le eventuali responsabilità penali, chiunque effettui o autorizzi un pagamento illegale o cagioni, per negligenza o condotta riprovevole, un ammanco o una perdita è tenuto a rimborsare l'ammontare di detto pagamento illegale, ammanco o perdita.

2. La responsabilità del rimborso di cui al comma precedente grava sulla persona che ha effettuato il pagamento, salvo che il pagamento stesso non sia stato effettuato a seguito di istruzioni scritte impartite dal Consiglio Municipale o da un Comitato. In tal caso, la responsabilità grava sui membri del Consiglio o del Comitato che hanno votato a favore del pagamento.

3. Ove la questione relativa alla legittimità di un pagamento sia sollevata in una riunione del Consiglio Municipale o di un Comitato, il Segretario Municipale o la persona responsabile dei verbali deve far risultare dal verbale i nomi dei membri che hanno votato a favore del pagamento in questione.

Art. 40

Modalità del Rimborso

Nei casi indicati nel precedente articolo, ove l'Autorità Tutoria sia il Ministro dell'Interno, il rimborso è ordinato dal Ministro stesso. Ove l'Autorità Tutoria non sia il Ministro dell'Interno, il rimborso è ordinato dall'Autorità Tutoria dell'Amministrazione Municipale interessata.

SEZIONE VII

Disposizioni Generali

Art. 41

Investimenti di Fondi

Con l'approvazione del Ministro dell'Interno, i Consigli Municipali possono deliberare l'investimento di tutti o di parte dei fondi dell'Amministrazione Municipale, nell'interesse della Amministrazione stessa.

Art. 42

Mutui

I Consigli Municipali possono deliberare di contrarre mutui, salvo approvazione del Ministro dell'Interno ed alle condizioni dal medesimo ritenute necessarie.

Art. 43

Provvedimenti in Materia Finanziaria

I Consigli Municipali devono, se così disposto per iscritto dal Ministro dell'Interno, adottare tutte quelle misure in materia finanziaria che si rendessero necessarie.

CAPO VI

Disposizioni Varie, Transitorie e Finali

SEZIONE I

Disposizioni Varie

Art. 44

Scioglimento dei Consigli Municipali

1. Qualora il Consiglio Municipale non sia in grado di svolgere le sue funzioni o ripetutamente ometta di eseguire i compiti assegnati per legge, o commetta eccessi e abusi di potere, il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può con proprio provvedimento motivato, sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario Straordinario che avrà tutti i compiti, le funzioni e i poteri del Consiglio che è stato sciolto.

2. Entro il termine di sei mesi dalla data del Decreto di scioglimento del Consiglio Municipale, deve procedersi all'elezione di un nuovo Consiglio. Tale termine può essere prorogato con provvedimento motivato dal Ministro dell'Interno, ove ciò appaia necessario per motivi finanziari e di ordine pubblico.

3. Entro trenta giorni dallo scioglimento del Consiglio Municipale ciascun Consigliere può ricorrere alla Corte Suprema, a norma di legge, contestando la legalità dello scioglimento.

Art. 45

Decadenza e Revoca dei Consiglieri Municipali

1. Il Consigliere Municipale il quale perda i requisiti di cui all'Art. 3 dell'allegato (1) è dichiarato decaduto dalla carica dal Ministro dell'Interno, su proposta dell'Autorità Tutoria.

2. Il Consigliere Municipale il quale venga meno ai doveri inerenti alle sue funzioni può essere rimosso dalla carica dal Consiglio Municipale.

Art. 46

Successione nei Diritti e nelle Responsabilità

1. Subordinatamente alle disposizioni del Titolo I dell'Ordinamento Amministrativo Contabile dello Stato approvato con Decreto-Legislativo n. 2 del 29 dicembre 1961, tutti i beni appartenenti a ciascuna Amministrazione Municipale istituita a norma

(1) Elettorato passivo.

della Legge n. 9 del 30 dicembre 1956, o del «Local Government Council» istituito a norma della «Local Government Council's Ordinance, 1953», nonchè i relativi diritti e responsabilità sono trasferiti all'Amministrazione Municipale, istituita a norma della presente legge, avente giurisdizione sul territorio sul quale precedentemente all'entrata in vigore della presente Legge, si estendeva la giurisdizione dell'Amministrazione Municipale, e Local Government Council di cui sopra.

2. Ove il territorio di una preesistente Amministrazione Municipale o Local Government Council sia ripartito fra due o più Amministrazioni Municipali istituite a norma della presente legge, il Decreto Presidenziale istitutivo di dette Amministrazioni deve indicare in quale proporzione i beni, i diritti e le responsabilità dell'Amministrazione Municipale e del Local Government Council sono ripartiti fra le varie Amministrazioni Municipali.

Art. 47

Disposizioni Penali

1. Salvo quanto diversamente disposto per legge o regolamento, chiunque:

- a) contravviene ai regolamenti emanati dal Consiglio Municipale;
- b) non osserva i provvedimenti legittimamente emanati dal Sindaco, dal Segretario Municipale, o da un Capo Servizio, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da Sh. So. 50 a Sh. So. 500. Peraltro, qualora la contravvenzione violi un regolamento o un provvedimento relativo all'ordine pubblico o alla salute pubblica, il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000.

2. Nelle contravvenzioni previste dal comma precedente, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, il contravventore può conciliare versando all'ufficio dell'Amministrazione Municipale, entro sette giorni dalla data in cui la contravvenzione gli è stata contestata, una somma pari alla metà dell'ammenda minima prevista per l'infrazione commessa.

3. Le somme riscosse a norma del presente articolo fanno parte delle entrate dell'Amministrazione Municipale.

SEZIONE II

Disposizioni Transitorie

Art. 48

Personale

1. Il personale delle Amministrazioni Municipali e dei Local Government Councils in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può:

- a) essere trasferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ai ruoli dei funzionari dello Stato ed addetto al Ministero dell'Interno per essere destinato agli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 24 della presente legge. Tale personale sarà poi ammesso nello specifico ruolo dei funzionari addetti alle Amministrazioni Municipali previsto dal secondo comma del citato articolo;
- b) essere trasferito al personale dell'Amministrazione Municipale interessata, con deliberazione del Consiglio Municipale approvata dall'Autorità Tutoria.

2. Il personale trasferito a norma del comma precedente dovrà essere inquadrato anche in deroga alle disposizioni in materia di titoli di studio, di cui all'articolo 6 della Legge 15 marzo 1962 n. 7 (Ordinamento del Personale Civile dello Stato), in categoria e grado equiparati a quelli cui in precedenza apparteneva e conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità già acquisita.

3. Finchè non saranno effettuati i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, il personale delle Amministrazioni Municipali o dei Local Government Councils in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuerà a prestare servizio presso la rispettiva Amministrazione Municipale a norma della medesima, istituita alle medesime condizioni e con lo stesso trattamento ad essa applicabili alla data della sua entrata in vigore.

Art. 49

Finanze

Sino a quando non saranno applicate le disposizioni del Capo V, Sezione II, della presente legge, le entrate delle Amministrazioni Municipali continueranno ad essere regolate dalle norme della Legge n. 9 del 30 settembre 1956 (Ordinamento delle Amministrazioni Municipali) o della «Local Government Council's Ordinance

SEZIONE III

Disposizioni Finali

Art. 50

Abrogazioni

Sono abrogati la Legge n. 9 del 1956 sull'Ordinamento delle Amministrazioni Municipali, l'Ordinamento Tributario n. 1403 del 1939, la «Local Government Council's Ordinance del 1953», la Legge n. 15 del 1958 sulle «Elezioni Amministrative», ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente Legge e dell'Allegato.

Art. 51

Regolamenti

Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può emanare regolamenti per l'esecuzione della presente legge e dell'Allegato, ivi comprese norme relative alla registrazione degli elettori e alla loro distribuzione tra le varie circoscrizioni elettorali.

Art. 52

Delega Legislativa

Il Governo è delegato a stabilire con Decreto Legislativo, da emanarsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi delle imposte, tasse e diritti indicati nell'articolo 30 della presente legge. (1)

Art. 53

Entrata in Vigore

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Mogadiscio, addì 14 agosto 1963.

Il Primo Ministro «ad interim»

MOHAMUD ABDI NUR

Il Ministro dell'Interno

MOHAMUD ABDI NUR

ADEN ABDULLA OSMAN

1) Vedi nota all'Art. 30.

INDICE DELL'APPENDICE

AMMINISTRAZIONI (Omissis) MUNICIPALI

CAPO I - ISTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI.

	Pag.
Articolo 1 - Le Amministrazioni Municipali	15
Articolo 2 - Personalità giuridica	15
Articolo 3 - Classificazione delle Amministrazioni Municipali	16
Articolo 4 - I Consigli Municipali	16
Articolo 5 - Nomina di Membri aggiunti	16
Articolo 6 - Autorità Tutoria	17

CAPO II - COMPITI, FUNZIONI E POTERI DEI CONSIGLI MUNICIPALI

Articolo 7 - Compiti dei Consigli Municipali	17
Articolo 8 - Funzioni obbligatorie dei Consigli Municipali	17
Articolo 9 - Altre funzioni dei Consigli Municipali	18
Articolo 10 - Poteri	19

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI CONSIGLI MUNICIPALI E DEI COMITATI

Articolo 10 bis Poteri del Consiglio Municipale	19
Articolo 11 - Sindaco e Vice-Sindaco	20
Articolo 12 - Poteri del Sindaco	21
Articolo 13 - Vice-Sindaco	21
Articolo 14 - Comitato Finanziario e Comitato del Personale	21
Articolo 15 - Altri Comitati	22
Articolo 16 - Comitati di Zona	22

Articolo 17 - Composizione dei Comitati	22
Articolo 18 - Membri Aggiunti	22
Articolo 19 - Riunioni	23
Articolo 20 - Quorum	23
Articolo 21 - Verbali	23
Articolo 22 - Spese dei Membri dei Consigli Municipali e Comitati	24
Articolo 22 bis Sospensione dalla carica	24

CAPO IV - PERSONALE

Articolo 23 - Responsabilità per l'esecuzione	25
Articolo 24 - Segretario Municipale, Vice-Segretario e Capi Servizio	25
Articolo 25 - Altro Personale	25
Articolo 26 Partecipazione alle riunioni e verbali	26

CAPO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DEI CONSIGLI MUNICI- PALI

SEZIONE I - BILANCIO

Articolo 27 - Anno finanziario	26
Articolo 28 - Formazione e approvazione del Bilancio	26

SEZIONE II - ENTRATE DEI CONSIGLI MUNICIPALI

Articolo 29 - Entrate	27
Articolo 30 - Imposte, Tasse e Diritti	28
Articolo 31 - Modalità per l'applicazione di Imposte, Tasse e Diritti	29
Articolo 32 - Riscossione delle entrate	29

SEZIONE III - SPESE

Articolo 33 - Spese	29
Articolo 34 - Mandati di pagamento	29

SEZIONE IV - CONTRATTI

	Pag.
Articolo 35 - Firma dei contratti	30
Articolo 36 - Pubblici incanti	30

SEZIONE V - CONTABILITA' E CONTROLLO

Articolo 37 - Contabilità	30
Articolo 38 - Controllo	31

SEZIONE VI - RESPONSABILITA' PER LE
IRREGOLARITA' CONTABILI

Articolo 39 - Responsabilità contabile	31
Articolo 40 - Modalità del rimborso	32

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41 - Investimenti di fondi	32
Articolo 42 - Mutui	32
Articolo 43 - Provvedimenti in materia finanziaria	32

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE
E FINALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 44 - Scioglimento dei Consigli Municipali	33
Articolo 45 - Decadenza e revoca dei Consiglieri Municipali	33
Articolo 46 - Successione nei diritti e nelle responsabilità	33
Articolo 47 - Disposizioni penali	34

SEZIONE II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Articolo 48 - Personale	35
Articolo 49 - Finanze	35

SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 - Abrogazione	36
Articolo 51 - Regolamenti	36
Articolo 52 - Delega legislativa	36
Articolo 53 - Entrata in vigore	36

ALLEGATO ALLA LEGGE

ELEZIONI DEI CONSIGLI MUNICIPALI
(Omesso)





Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1 Giugno 1965, n. 16 — *Conversione in Legge con modifiche, del Decreto Legge 30 Marzo 1965, n. 8 concernente le norme relative al trattamento di quiscenza per i militari dell'Esercito Nazionale, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie ed agli Italo, estensibili anche ai volontari civili deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del Territorio dello Stato.*

pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965 N. 168. — *Nomina del Ministro della Sanità e Lavoro, On.le ABDULLAHI ISSA MOHAMMUD a Primo Ministro «ad interim» e a Ministro dell'Interno «ad interim».*

» 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965 N. 169 — <i>Nomina del Ministro delle Informazioni On.le Yusuf Aden Boukah a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim»</i>	»	4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965 N. 170 — <i>Nomina del Primo Ministro «ad interim» On.le ABDULCADIR MOHAMED ADEN a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».</i>	»	5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965 N. 171 — <i>Cessazione del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti «ad interim» e riassunzione della carica.</i>	»	6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965 N. 172 — <i>Cessazione del Ministro della Istruzione Pubblica «ad interim» e riassunzione della carica.</i>	»	6

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONE, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

SOCIETA' TERAPEUTICA SOMALA S.p.A. Mogadiscio — <i>Estratto verbale di Assemblea Generale ordinaria e straordinaria (250)</i>	»	7
SOCIETA' SOMALIA FARMACEUTICA S.p.A. Mogadiscio — <i>Estratto verbale di Assemblea Generale ordinaria e straordinaria. (251)</i>	»	8

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 4 al n. 7 del 20 luglio 1965, è stata pubblicata la Legge 1 giugno 1965, n. 16: Conversione in Legge con modifiche, del Decreto-legge 30 marzo 1965, n. 8 concernente le norme relative al trattamento di quiescenza per i militari dell'Esercito Nazionale, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Copro delle Guardie di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie ed agli Ilalo, estensibili anche ai volontari civili deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del Territorio dello Stato.

A seguito della nota n. 0710 in data 20 luglio 1965 dell'Assemblea Nazionale, il predetto articolo unico.

Deve leggersi


Articolo Unico

E' convertito in Legge il Decreto-legge 30 marzo 1965, n. 8, concernente le norme relative al trattamento per i militari dell'Esercito Nazionale per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie e agli Ilalo, estensibili anche ai volontari civili deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del territorio dello Stato, con l'articolo omissso nella precedente trasmissione da inserire fra l'articolo 3 e l'articolo 4 e la proposta aggiuntiva all'art. 1 del Decreto-legge del seguente tenore:

Art. Aggiuntivo

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Decreto-legge faranno carico sul titolo 11, Capitolo 22 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1965.

Detti provvedimenti si intendono estesi ai cittadini somali che nel futuro si troveranno impegnati in combattimenti lungo il confine artificiale dello Stato Somalo.



Legge 1 Giugno 1965, n. 16.

Conversione in Legge, con modifiche del Decreto-legge 30 Marzo 1965, N. 8, concernente le norme relative al trattamento di quiescenza per i militari dello Esercito Nazionale, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie ed agli Istituti estensibili anche ai volontari civili, deceduti o feriti in operazioni belliche di difesa del Territorio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

E' convertito in Legge, con modifiche, il Decreto-legge 30 Marzo 1965, N. 8, concernente le norme relative al trattamento di quiescenza per i militari dell'Esercito Nazionale, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie Carcerarie ed agli Istituti estensibili anche ai volontari civili deceduti e feriti in operazioni belliche di difesa del Territorio dello Stato, con la proposta aggiuntiva all'art. 1 del Decreto-legge del seguente tenore:

«Detti provvedimenti si intendono estesi ai cittadini somali che nel futuro si troveranno non impegnati in combattimenti lungo il confine artificiale dello Stato Somalo».

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 1 Giugno 1965.

IL PRIMO MINISTRO
Abdirizak Hagi Hussen

ADEN ABDULLA OSMAN

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Abdulcadir Mohamed Aden

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Aden Issak Ahmed

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED AA. RR.
Abdurahman Hagi Mumin

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Awil Hagi Abdullahi

D.P.R. 18 Luglio 1965, n. 168.

Nomina del Ministro della Sanità e Lavoro, On. ABDULLAHI ISSA MOHAMUD a Primo Ministro «ad interim» e a Ministro dell'Interno «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 della Legge 3 giugno 1962 n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1965 n. 163 di Rep. con il quale il Ministro dell'Interno On. ABDULCADIR MOHAMED ADEN è stato nominato Primo Ministro «ad interim» essendo il Titolare, On. ABDIRIZAK HAGI HUSSEN partito in missione per l'estero;

RITENUTO che l'On. ABDULCADIR MOHAMED ADEN deve a sua volta in data 19 luglio 1965 partire in missione per l'estero e pertanto, non essendo ancora rientrato il Titolare On. ABDIRIZAK HAGI HUSSEN è necessario procedere alla nomina di altro Primo Ministro «ad interim» e nello stesso tempo di procedere altresì, alla nomina del Ministro dell'Interno «ad interim»;

SU PROPOSTA del Primo Ministro «ad interim» e Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Con decorrenza 19 luglio 1965 l'On. ABDUULAH I ISSA MOHAMUD Ministro della Sanità e Lavoro è nominato Primo Ministro «ad interim» e Ministro dell'Interno «ad interim».

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

*IL PRIMO MINISTRO «a. i.»
Abdulcadir Mohamed Aden*

D.P.R. 18 Luglio 1965, n. 169.

Nomina del Ministro delle Informazioni On. YUSUF ADEN BOUKAH a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962 n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim», dovendo l'attuale Ministro «ad interim» dello stesso Dicastero On. ABDULCADIR MOHAMED ADEN partire in data 19 luglio 1965 per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro «ad interim»;

DECRETA:

Con decorrenza 19 luglio 1965, l'On. YUSUF ADEN BOUKAH Ministro delle Informazioni è nominato Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».

Mogadiscio, li 18 luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

*IL PRIMO MINISTRO «a. i.»
Abdulcadir Mohamed Aden*

D.P.R. 18 luglio 1965, n. 170.

Nomina del Primo Ministro «ad interim» On. ABDULCADIR MOHAMED ADEN a Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (1) della Legge 3 giugno 1962 n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTO la necessità di procedere alla nomina di un Ministro «ad interim» dell'Industria e Commercio, essendo il Titolare On.le OSMAN MOHAMUD ADDE in data 11 luglio 1965 partito per l'estero;

SU PROPOSTA del Primo Ministro «ad interim».

DECRETA:

Con decorrenza 11 luglio 1965 l'On. ABDULCADIR MOHAMED ADEN Primo Ministro «ad interim», è nominato Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim».

ADEN ABDULLA OSMAN

*IL PRIMO MINISTRO «a. i.»
Abdulcadir Mohamed Aden*

Mogadiscio, li 18 luglio 1965.

D.P.R. 18 luglio 1965, n. 171.

Cessazione del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti «ad interim» e riassunzione della carica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962 n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1962, n. 36990 di Prot. con il quale il Ministro dei Lavori Pubblici è stato nominato Ministro delle Comunicazioni e Trasporti «ad interim», essendo il Titolare On. MOHAMUD ABDI NUR partito in missione per l'estero;

RITENUTO che l'On. MOHAMUD ABDI NUR è rientrato in Patria in data 17 luglio 1965;

SU PROPOSTA del Primo Ministro «ad interim»;

DECRETA:

1. Con decorrenza 17 luglio 1965 il Ministro dei Lavori Pubblici On. SCEK ABDULLE MOHAMUD cessa dall'Interim» del Ministero delle Comunicazioni e Trasporti.

2. Con la stessa decorrenza l'On. MOHAMUD ABDI NUR riassume la carica di Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.

Mogadiscio, li 18 luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

IL PRIMO MINISTRO «a. i.»

Abdulcadir Mohamed Aden

D.P.R. 18 luglio 1965, n. 172.

Cessazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica «ad interim» e riassunzione della carica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 78 della Costituzione;

VISTO l'art. 8 (2) della Legge 3 giugno 1962 n. 14, e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1965, n. 36814 di Prot. con il quale il Primo Ministro è stato nominato Ministro della Istruzione Pubblica «ad interim» essendo il Titolare On. KENADID AHMED YUSUF partito in missione per l'estero;

RITENUTO che l'On. KENADID AHMED YUSUF è rientrato in Patria in data 17 luglio 1965;

SU PROPOSTA del Primo Ministro «ad interim»;

DECRETA:

1. Con decorrenza 17 luglio 1965 il Primo Ministro cessa dallo «Interim» del Ministero della Istruzione Pubblica.

2. Con la stessa decorrenza l'On. KENADID AHMED YUSUF riassume la carica di Ministro della Istruzione Pubblica.

Mogadiscio, li 18 luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

*IL PRIMO MINISTRO «a. i.»
Abdulcadir Mohamed Aden*

SOCIETA' TERAPEUTICA SOMALA «TERASOM»

Sede in Mogadiscio

AVVISO

Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Il 29 dicembre 1964, con atto a mio rogito n. 6467 di repertorio, registrato a Mogadiscio in data 14 giugno 1965, al n. 484 Atti Pubblici vol. 16, è stata tenuta una assemblea generale ordinaria e straordinaria con il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1°) Aumento del capitale sociale da Sh. So. 50.000 a Sh. So. 340.000.=
- 2°) Acquisto della Ditta intestata al Signor R. Sekali, per la somma di Sh. So. 66.512.=
- 3°) Modifica dell' art. 1 dell'Atto Costitutivo.
- 4°) Modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con decreto del 21 giugno 1965 e trascritto al n. 179 del registro d'ordine del registro d'ordine ed al n. 535 del registro delle società.

L'assemblea era presieduta dal presidente Signor Yassin Nur Hassan.

Mogadiscio, li 28 Giugno 1965.

Il Presidente

YASSIN NUR HASSAN

SOCIETA' SOMALIA FARMACEUTICA S.p.A. — Mogadiscio

AVVISO

Estratto verbale Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Il 29 dicembre 1964, con atto a mio rogito n. 6468 di repertorio, registrato a Mogadiscio in data 14 giugno 1965, al n. 484 Atti pubblici, Vol. 14 è stata tenuta una assemblea generale ordinaria e straordinaria con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1°) Trasferimento della licenza di Farmacia della Somalia (FARM), alla Farmaceutica.

PARTE STRAORDINARIA

- 1°) Aumento del capitale sociale da Sh. So. 50.000 a Sh. So. 200.000.=
- 2°) Designazione di due impiegati con potere di acquistare i fabbisogni per la Farmacia.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir in data 21 giugno 1965 e trascritto al n. 178 del registro generale ed al n. 536 del registro delle Società.

L'assemblea era presieduta dal presidente Signor Hagi Yusuf Egal.

Mogadiscio, li 28 giugno 1965.

251

Il Presidente

HAGI YUSUF EGAL

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VI

Mogadiscio, 1° Agosto 1965

N. 8

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- | | |
|---|--------|
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 Luglio 1965, n. 173 — <i>Convenzione Aggiuntiva
tra il Governo della Repubblica Somala e la «So-
mali Gulf Oil Company».</i> | Pag. 3 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 Luglio 1965, n. 174 — <i>Trasferimento dell'Uffi-
cio Case Popolari al Ministero dei Lavori Pubblici.</i> | » 5 |
| DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E
AA. RELIGIOSI 13 Giugno 1965, n. 175 — <i>Concor-
so al grado iniziale del ruolo delle Cancellerie giu-
diziarie.</i> | » 6 |
| DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 2 Set-
tembre 1961, n. 176 — <i>Concessione di area di ter-
reno demaniale a favore della Sig.ra Alima Aden
Mohamed.</i> | » 9 |
| DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
31 Maggio 1965, n. 177 — <i>Concessione e conse-
guente libera disponibilità di area di terreno dema-
niale a favore del Sig. Ali Herzi Mohamud.</i> | » 10 |

DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19 Dicembre 1964, n. 178 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Hagi Artan.</i>	»	11
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 31 Maggio 1965, n. 179 — <i>Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Iusuf Ali Barre.</i>	»	13
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 7 Aprile 1965, n. 180 — <i>Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Mohamed Attik Abd.</i>	»	14
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 11 Aprile 1965, n. 181 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Aden Ahmed Hussen.</i>	»	15
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 6 Maggio 1965, n. 182 — <i>Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdulcadir Ahmed Damdami.</i>	»	17
DECRETO DELLA REGIONE DEL BENADIR 17 Luglio 1965, n. 183 — <i>Dichiarazione di Pubblica Utilità di Terreno per accogliere le Popolazioni evacuate dal Villaggio Hudur Ossob ed eseguire opere di Pubblica Utilità.</i>	»	18

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

DISTRETTO DI AFGOI — <i>Avviso deposito del piano di espropriazione per Pubblica Utilità (Villaggio Hudur Ossob). (252)</i>	»	19
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Spett.le Cooperativa Autotrasportatori Chisimaio. (253)</i>	»	20
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ghelle Elmi Fahie. (254)</i>	»	21

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 17 Luglio 1965, n. 173.

Convenzione Aggiuntiva fra il Governo della Repubblica Somala e la «Somali Gulf Oil Company».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO l'Ordinamento Minerario della Somalia approvato con Ordinanza 15 agosto 1951, n. 13;

VISTA la Convenzione 19 aprile 1962, stipulata tra il Governo della Repubblica e la «Somali Gulf Oil Company», approvato con D.P.R. 17 Giugno 1962, n. 121;

VISTA la Convenzione Aggiuntiva stipulata tra il Governo della Repubblica Somala e la «Somali Gulf Oil Company», intesa a modificare alcune clausole della predetta Convenzione 19 aprile 1962;

RITENUTA la opportunità di procedere all'approvazione della precipitata Convenzione Aggiuntiva;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo Unico

E' approvata e resa esecutiva a decorrere dalla data del 1° Giugno 1965, la Convenzione Aggiuntiva in data 10 Luglio 1965 stipulata fra il Governo della Repubblica da una parte e la «Somali Gulf Oil Company» dall'altra, relativa ad alcune modificazioni dell'Articolo VII della Convenzione 19 Aprile 1962, fra le stesse Parti stipulata, di cui alle premesse.

Mogadiscio, li 17 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio «ad interim»
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOMALA E LA SOMALI GULF OIL COMPANY

L'anno millenoveccentosessantacinque, il giorno 10 del mese Luglio ed in Mogadiscio, tra il Governo della Repubblica Somala, rappresentato dall'On. Osman Mohamud Adde, nella sua qualità di Ministro dell'Industria e Commercio, e la Somali Gul Oil Company rappresentata da Samuel B. Frazier, nella sua qualità di Direttore;

TENUTA PRESENTE la Convenzione fra le stesse Parti, stipulata e firmata il giorno 10 Aprile 1962, ed approvata con D.P.R. 17 Giugno 1962, n. 121;

CONSIDERATA LA NECESSITA' di modificare il termine di preavviso per la rinuncia alla sopradetta Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue;

Articolo Unico

1. — La prima e la terza parte del n. (1) della lettera (A) -- Rinuncia — dell'Articolo VII, della Convenzione 19 Aprile 1962 tra il Governo Somalo e la Somali Gulf Oil Company, sono sostituite dalle seguenti parti;

Articolo VII

Rinuncia, Scadenza e Proroga

(A) RINUNZIA

(1) La Società avrà diritto, in qualsiasi momento di rinunciare alla presente Convenzione ed abbandonare l'impresa, dandone al Governo preavviso scritto di mesi 3 (tre) nelle fasi di ricerca ed esplorazione, e di mesi 12 (dodici) nella fase di produzione. Alle scadenze di detti periodi di preavviso la presente Convenzione, con tutti gli obblighi della Società, avrà fine e sarà risolta.

Omissis

Entro rispettivamente i detti 3 (tre), oppure 12 (dodici) mesi, il Governo ha diritto, dandone avviso scritto alla Società, di acquistare i predetti beni mobili ad un prezzo corrispondente al valore di sostituzione alla data della cessione meno il relativo deprezzamento.

2. — Le modificazioni di cui al comma precedente, hanno efficacia con decorrenza dal 1° Giugno 1965.

Firmata a Mogadiscio, Repubblica Somala, il 10 Luglio 1965, in sei (6) originali.

(Testimoni)

ARNE BJORGUNG

Per il Governo della Somalia
OSMAN MOHAMUD ADDE
Ministro dell'Industria e Commercio

G. CHAPRON

Per la Somali Gulf Oil Company
SAMUEL B. FRAZIER
Direttore

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 174.

Trasferimento dell'Ufficio Case Popolari al Ministero dei Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81 (2) e 82 della Costituzione;

VISTI gli artt. 16 e 19 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'«Ordinamento del Governo»;

VISTI gli artt. 11 e 19 del Decreto-legge 7 Febbraio 1965, n. 1, di modifica della Legge 3 Giugno 1962, n. 14;

VISTO l'art. 23 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14;

RITENUTA la necessità di provvedere al trasferimento dell'Ufficio Case Popolari dal Ministero delle Finanze al Ministero dei Lavori Pubblici, a seguito della riorganizzazione degli uffici governativi;

SU PROPOSTA del Primo Ministro, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro dei Lavori Pubblici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza immediata, l'Ufficio Case Popolari, già dipendente dal Ministero delle Finanze, viene trasferito al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 2

Il presente Decreto sarà trasmesso al Magistrato ai Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro «ad interim»
ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

Il Ministro delle Finanze
ABDULLAHI ADDO'

Il Ministro dei Lavori Pubblici
SCEK ABDULLE MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 79.

Mogadiscio, li 26 Luglio 1965.

Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AFFARI RELIGIOSI

D. M. 13 Giugno 1965, n. 175.

Concorso al grado iniziale del ruolo delle Cancellerie giudiziarie.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 secondo comma e 85 della Costituzione;

VISTO l'art. 14 della Legge 3 giugno 1962, n. 14 (emendato con D.L. 7 febbraio 1965 n. 1) sull'Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 15 terzo comma e 31 primo comma lettera b) del Decreto Legislativo 12 giugno 1962 n. 3 sull'Ordinamento Giudiziario in relazione all'Art. 7 della Legge 15 marzo 1962 n. 7 sull'«Ordinamento del Personale Civile dello Stato»;

VISTO l'art. 3 del Decreto regolamentare P. R. 28 luglio 1962, n. 158, contenente «Norme di attuazione dell'Ordinamento Giudiziario»;

RITENUTA la necessità di inserire nei ruoli delle Cancellerie giudiziarie a mezzo di pubblico concorso, elementi particolarmente idonei e qualificati, per l'adempimento delle funzioni ausiliarie di giustizia previste dalla legge;

RITENUTA l'opportunità di ammettere al concorso anche i Magistrati dichiarati «non idonei» alle funzioni giudicanti nell'esame d'inquadramento di cui al D. M. 16 marzo 1963 n. 85, considerando il servizio giudiziario da essi prestato come equipollente al titolo di studio richiesto dall'art. 6 primo comma lettera b) dell'Ordinamento del personale civile dello Stato per l'ammissione alla categoria B);

DECRETA:

Art. 1

E' bandito un concorso per 8 posti di grado iniziale nel ruolo delle Cancellerie giudiziarie.

Art. 2

1. Sono ammessi al concorso i cittadini somali che abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, che risultino fisicamente idonei al servizio e di buona condotta morale, e che siano in possesso del diploma di specializzazione della Scuola Discipline Islamica o titolo equivalente.

2. Sono ammessi al concorso, indipendentemente dai requisiti dell'età e del titolo di studio di cui al precedente comma, tutti quei Magistrati che pur avendo prestato servizio giudiziario per almeno tre anni, non abbiano conseguito l'idoneità nello speciale esame d'inquadramento di cui al D. M. 16 marzo 1963 n. 85.

Art. 3

1. Le domande d'ammissione al concorso, redatte in carta bollata da Sh. So. 2, debbono pervenire al Ministero della Giustizia e Affari Religiosi — Dipartimento Affari Religiosi — entro e non oltre il 30 luglio 1965.

2. Tutte le domande (ad eccezione di quelle presentate da ex Magistrati ai sensi del secondo comma del precedente articolo) devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di buona condotta;
- c) diploma o certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 primo comma del presente Decreto;
- d) fotografia con certificato di autenticazione;

Art. 4

1. L'esame di concorso consta di tre distinte prove scritte di cui una in materia di Diritto Islamico, una in materia di nozioni generali di cultura araba ed una in materia di aritmetica; nonché di successive prove orali vertenti sulle predette materie;

2. Alle prove orali possono partecipare esclusivamente i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione non inferiore a 18-30 di ciascuna prova.

3. Le prove scritte che orali verranno svolte esclusivamente in lingua araba.

Art. 5

La Commissione esaminatrice è così composta:

1. — Sottosegretario di Stato On. Scek Hassan Abdullahi — Presidente
2. — Scek Abdullahi Mohamed Ali Nada — Membro
3. — Prof. Abdulgani Scek Ahmed — Membro
4. — Aburahman Farah Ismail — Membro
5. — Scek Mohamed Amin Hagi Abdullahi — Membro
6. — Mohamed Scerif Mohamud Abdurahman con funzioni di Segretario.

Art. 6

La data delle singole prove (scritte e orali) è fissata dalla Commissione esaminatrice mediante avviso pubblicato sul «Corriere della Somalia» ed affisso nell'Albo della Corte Suprema e delle Corti di Appello di Mogadiscio e Hargeisa.

Art. 7

Al termine delle prove scritte e orali la Commissione esaminatrice formula una graduatoria generale dei candidati, che viene approvato con Decreto del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi.

Art. 8

I primi 8 classificati nella graduatoria sono inquadrati ai sensi di legge nel grado iniziale del ruolo cancellerie.

Art. 9

Tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 secondo comma del presente Decreto, non presentino in termini domanda di ammissione al concorso, od avendola presentata non partecipino alle prove scritte e orali, o avendovi partecipato non risultino vincenti al concorso, saranno passibili di provvedimenti di «cessazione dal servizio» ai sensi dell'art. 35 dell'Ordinamento del Personale Civile dello Stato in relazione all'art. 34 dell'Ordinamento giudiziario.

Mogadiscio, li 13 Giugno 1965.

IL MINISTRO
Abdurahman Hagi Mumin

VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 81.

Mogadiscio, li 19 luglio 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 2 Settembre 1961 n. 176.

Concessione di area di terreno demaniale a favore della Sig.ra Alima Aden Mohamed.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizi contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 4-7-1958, presentata dalla Signora Alima Aden Mohamed intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti — Valle Nord;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 6 del 20 giugno 1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 258° seduta del 20 agosto 1960;

VISTA la bolletta n. 1491 in data 24 settembre 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Signora Alima Aden Mohamed ha pagato la somma di So. 630, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta mq. 1260, è stata consegnata alla Signora Alima Aden Mohamed come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 26 ottobre 1960;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio alla Signora Alima Aden Mohamed l'area di terreno demaniale di mq. 1.260, sita in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti — Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si

approva e si rende esecutivo, stipulato in data 1 settembre 1961 fra il Governo rappresentato dal Ministro delle Finanze e l'interessata Signora Alima Aden Mohamed.

Mogadiscio, li 2 Settembre 1961.

IL MINISTRO
Abdulcadir Mohamed Aden

VISTO e Registrato, Reg. n. 9 foglio n. 152.

Mogadiscio, li 28 Novembre 1961.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. ALI AHMED OMAR

*Registrato a Mogadiscio, il 15 Luglio 1965 al n. 598 atti pubblici,
Vol. 17, con Shs. So. 73,20.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 31 Maggio 1965, n. 177.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ali Herzi Mohamud.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «Modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 20-10-1962, presentata dal Sig. Ali Herzi Mohamud intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Valle Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 7 del 2-7-1963, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 326^o seduta del 27 Gennaio 1964;

VISTA la bolletta n. 25297 in data 8-6-1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ali Herzi Mohamud ha pagato la somma di So. 405, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 405, è stata consegnata al Sig. Ali Herzi Mohamud come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 29 luglio 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 25-4-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato della Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 27 Gennaio 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Valle Nord rilasciato dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 791 di prot. in data 14 Marzo 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ali Herzi Mohamud la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 405, sito in Mogadiscio — Valle Nord.

Mogadiscio, li 31 Maggio 1965. D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Sottosegretario ai LL. PP.
Mohamed Ali Dorre

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 42.
Mogadiscio, li 5 Giugno 1965.*

*Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN*

Registrato a Mogadiscio, in data 28 Giugno 1965 al n. 535 atti pubblici, Vol. 17 con Shs. So. 46,55.

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 19 Dicembre 1964, n. 178.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Mohamed Hagi Artan.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956; n. 99 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 28-1-1958, presentata dal Sig. Mohamed Hagi Artan intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Via Romolo Gessi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2 del 1° Agosto 1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 263° seduta dell'8 Dicembre 1960;

VISTA la bolletta n. 3051 in data 24 Aprile 1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Mohamed Hagi Artan ha pagato la somma di So. 744, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 297,60, è stata consegnata al Sig. Mohamed Hagi Artan come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 21 Luglio 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 26-10-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 8-12-1960, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Via Romolo Gessi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 6121 di prot. in data 10 Agosto 1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Mohamed Hagi Artan la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 297,60, sito in Mogadiscio — Via Romolo Gessi.

Mogadiscio, li 19 Dicembre 1964.

IL MINISTRO

Awil Hagi Abdullahi Farah

VISTO E Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 318.

Mogadiscio, li 31 Dicembre 1964.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio, il 6 Luglio 1965 al n. 576 atti pubblici.
Vol. 17 con Shs. So. 64,20.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 31 Maggio 1965, n. 179.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Iusuf Ali Barre.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 5-7-1960, presentata dal Sig. Iusuf Ali Barre intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Zona Uardiglei;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 10 del 1° Ottobre 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 304° seduta del 7 Gennaio 1963;

VISTA la bolletta n. 005379 in data 3 Gennaio 1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Iusuf Ali Barre ha pagato la somma di So. 1.965,40, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 982,70, è stata consegnata al Sig. Iusuf Ali Barre, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 17 Febbraio 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Iusuf Ali Barre l'area di terreno demaniale di mq. 982,70, sito in Mogadiscio — Zona Uardiglei, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unico disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 27 Maggio 1965 fra il Governo rappresentato dal Ministro dei Lavori Pubblici e l'interessato Sig. Iusuf Ali Barre.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Mogadiscio, li 31 Maggio 1965. Il Sottosegretario ai L.L. PP.

Mohamed Ali Dorro

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 41.

Mogadiscio, li 5 Giugno 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio, il 4 Luglio 1965 al n. 564, atti pubblici.
Vol. 17, con Shs. So. 127,05.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 7 Aprile 1965, n. 180.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Mohamed Attik Abò.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1 «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 18 Novembre 1961, presentata dal Sig. Cav. Baba Maie intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Valle Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 1 a n. 9 del 10-9-1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 320° seduta del 14 Ottobre 1962;

VISTA la bolletta n. 33215 in data 22-12-1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Cav. Baba Maie ha pagato la somma di So. 297, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 594, è stata consegnata al Sig. Cav. Baba Maie, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 18 Gennaio 1965;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 6132 di Rep. in data 22 Febbraio 1965, registrato a Mogadiscio, il 27 Febbraio 1965 al n. 140 Atti Pubblici Vol. 16 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Cav. Baba Maei Mallim cede e trasferisce al Sig. Hagi Mohamed Attik Abò tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 594, sito in Mogadiscio — Valle Nord;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Hagi Mohamed Attik Abò l'area di terreno demaniale di mq. 594, sito in Mogadiscio in Valle Nord, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate

nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipu-
ato in data 4 Aprile 1965, fra il Governo rappresentato dal Mini-
stro dei Lavori Pubblici e l'interessato Sig. Hagi Mohamed Attik
Abò.

Mogadiscio, li 7 Aprile 1965.

IL MINISTRO
Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 20.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio, il 7 Luglio 1965 al n. 573 atti pubblici,
Vol. 17 con Shs. So. 37,65.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 11 Aprile 1965, n. 181.

**Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a
favore del Sig. Aden Ahmed Hussen.**

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costi-
tuzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge
3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA la domanda in data 31 Luglio 1958, presentata dal Sig.
Aden Ahmed Hussen intesa ad ottenere in concessione a scopo
edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito a Mogadiscio
— nel nuovo Quartiere Valle Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante
l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge al-
l'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 4 al n. 6 del 25 Giugno
1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 7876 concernente la costruzione di un
edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Comi-
missione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 258° seduta
del 20 Agosto 1960;

VISTO il progetto n. 3454 variante al progetto n. 7876 appro-
vato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 343° se-
duta del 22 Ottobre 1964 e concernente la costruzione di un edifi-
cio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 2648 in data 27 Ottobre 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Aden Ahmed Hussen ha pagato la somma di So. 533,75, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1067,50, è stata consegnata al Sig. Aden Ahmed Hussen come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 8 Gennaio 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 30-1-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 22 Ottobre 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, nel nuovo Quartiere Valle Nord rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 20045 di prot. in data 17-12-1964;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Aden Ahmed Hussen la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1067,50, sito in Mogadiscio — nel nuovo Quartiere Valle Nord.

Mogadiscio, li 11 Aprile 1965.

IL MINISTRO

Dr. Sceik Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 24.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio, il 3 Luglio 1965 al n. 556 atti pubblici,
Vol. 17 con Shs. So. 56,65.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 6 Maggio 1965, n. 182.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdulcadir Ahmed Damdami.

IL MINISTRO

VISTI gli artt. n. 77 e n. 83, 2° comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 28 Maggio 1963, presentata dal Sig. Abdulcadir Ahmed Damdami intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 2 del 20-2-1964, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 332° seduta del 6 Giugno 1964;

VISTA la bolletta n. 25352 in data 25 Luglio 1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Abdulcadir Ahmed Damdami ha pagato la somma di So. 288, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 144, è stata consegnata al Sig. Abdulcadir Ahmed Damdami, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 22 Agosto 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Abdulcadir Ahmed Damdami l'area di terreno demaniale di mq. 144, sito in Mogadiscio — Villaggio Anzilotti, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 27 Aprile 1965 fra il Governo rappresentato dal Ministro dei Lavori Pubblici e l'interessato Sig. Abdulcadir Ahmed Damdami.

Mogadiscio, li 6 Maggio 1965.

IL MINISTRO

Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 34.

Mogadiscio, li 18 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

*Registrato a Mogadiscio, il 18 Luglio 1965 al n. 614 atti pubblici,
Vol. 17, con Shs. So. 38,65.*

AMMOCATIONE CONSERVARE DATO
STATE COUNSEL

REGIONE DEL BENADIR

D. G. 17 Luglio 1965, n. 183.

Dichiarazione di Pubblica Utilità di terreno per accogliere le Popolazioni evacuate dal Villaggio Hudur Ossob ed eseguire opere di Pubblica Utilità..

IL GOVERNATORE DEL BENADIR

VISTA la Deliberazione Consigliare n. 35 del 23-11-1964 del Municipio di Afgoi, che approva il Piano di Esproprio di due lotti di terreno in agro di Afgoi per accogliere le Popolazioni evacuate dal Villaggio Hudur Ossob con Deliberazione n. 8 del 27-7-1963 e per eseguire, per conto dell'Amministrazione Municipale di Afgoi, altre opere di Pubblica Utilità come Strada Comunale, Vie, Piazze, Giardini, Mercati, Pozzi, Moschee, Scuole ed Infermeria;

VISTO il proprio Decreto n. 1/65 datato 1-3-1965, ritenuto doverlo modificare per errata indicazione della precitata Deliberazione n. 35 del 23-11-1964 del Municipio di Afgoi;

ATTESTATA la necessità, nell'interesse Pubblico, delle opere summenzionate nei lotti di terreno a forma rettangolare di proprietà dei Fratelli Hellmann ed altri eventuali aventi diritto, avente il primo i lati minori di ml. 250, ed i maggiori di ml. 490, corrispondenti ad Ettari 12,250, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà Dolci ed altri, ad Ovest con la proprietà Dal Carlo e ad Est con la nuova strada Afgoi-Scialambot: il secondo avente i lati minori di ml. 250, ed i maggiori di ml. 3.140, corrispondenti ad Ettari 78,500, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà Dolci ed altri, ad Ovest con la nuova strada Afgoi-Scialambot e ad Est con la vecchia strada Afgoi-Scialambot, come da allegata planimetria;

RITENUTO pertanto, che detti lotti di terreno, per i motivi di cui in premesse devono essere espropriati;

VISTI gli Articoli 1 e segg. dell'Ordinanza 28 Maggio 1955 n. 12 «Norme sulla Espropriazione, per causa di Pubblica Utilità, di beni immobili e relativi diritti»;

DECRETA:

Art. 1

Il lotto di terreno di forma rettangolare avente i lati minori di ml. 250, ed i maggiori di ml. 490, corrispondenti ad Ettari 12,250. incolto e boscoso, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà Dolci ed altri, ad Ovest con la proprietà Dal Carlo e ad Est con la nuova strada Afgoi-Scialambot, di proprietà dei Fratelli Hellmann ed altri eventuali aventi diritto, viene dichiarato di Pubblica Utilità.

Art. 2

Il lotto di terreno di forma rettangolare avente i lati minori di ml. 250, ed i maggiori di ml. 3.140, corrispondenti ad Ettari 78,500, incolto e boscoso, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà Dolci e d'altri, ad Ovest con la proprietà Dal Carlo e ad Est con la nuova strada Afgoi-Scialambot e ad Est con la vecchia strada Afgoi-Scialambot, di proprietà dei Fratelli Hellmann ed altri eventuali aventi diritto, viene dichiarato di Pubblica Utilità.

Art. 3

Il Piano di Espropriazione è unito al presente Decreto di cui forma parte integrante.

Art. 4

Il presente Decreto abroga e sostituisce il precitato Decreto n. 1/65 datato 1-3-1965.


Art. 5

Al Sindaco di Afgoi è demandata la esecuzione degli adempimenti previsti dall'Art. 4 dell'Ordinanza n. 12 del 28 Maggio 1955, citata nelle premesse.

Mogadiscio, li 17 Luglio 1965.

IL GOVERNATORE REGIONALE

A. Raghe



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MUNICIPIO DI AFGOI

A V V I S O

Deposito del Piano di Espropriazione per Pubblica Utilità di terreno per accogliere le Popolazioni evacuate dal Villaggio Hudur Ossob ed eseguire opere di Pubblica Utilità per conto dell'Amministrazione Municipale di Afgoi.

IL SINDACO

VISTO il terzo comma dell'Art. 4 dell'Ordinanza n. 12 del 28 Maggio 1955:

A V V E R T E

Che presso l'Ufficio del Municipio di Afgoi è depositato il Piano di Espropriazione nonchè l'elenco indicativo dei confini e delle generalità dei proprietari, relativi alla dichiarazione di Pubblica Utilità di terreno per opere da eseguire a favore delle Popolazioni evacuate dal Villaggio Hudur Ossob ed altre opere di Pubblica Utilità per conto dell'Amministrazione Municipale di Afgoi, in base al Decreto del Governatore della Regione del Benadir n. 1/65 bis. in data 17-7-1965 concernente due lotti di terreno a forma rettangolare, aventi il 1° lotto i lati minori di ml. 250 ed i maggiori di ml. 490, corrispondenti ad Ettari 12,250, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà Dolci ed altri, ad Ovest con la proprietà Dal Carlo e ad Est con la nuova strada Afgoi-Scialambot;

2° lotto: avente i lati minori di ml. 250 ed i maggiori di ml. 3.140, corrispondente ad Ettari 78,500, confinante a Nord con la strada Mogadiscio-Afgoi, a Sud con la proprietà Dolci ed altri, ad Ovest con la nuova strada Afgoi-Scialambot e ad Est con la vecchia strada Afgoi-Scialambot.

Chiunque vi abbia interesse, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica, può interporre ricorso per iscritto al Governatore della Regione del Benadir contro la dichiarazione di Pubblica Utilità o contro il Piano di Esproprio, oppure contro entrambi.

Afgoi, 17 Luglio 1965.

(252)

IL SINDACO
Scerif Hassan Mohamed

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Spett.le Cooperativa Autotrasportatori Chisimaio, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 26 Luglio 1965.
(253)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione


Si rende noto che il Sig. Ghelle Elmi Fahie, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chisimaio.


Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 26 Luglio 1965.

(254)

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan







Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 Luglio 1965, n. 183 — *Istituzione Amministrazione Municipale di EL UAK nel Distretto di Lugh Ganane.* Pag. 3
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 20 Luglio 1965, n. 184 — *Determinazione prezzo di vendita al pubblico di nuovo tipo di sigarette da immettere in consumo.* » 4
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 20 Luglio 1965, n. 185 — *Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei sigari Toscani.* » 4
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
12 Giugno 1965 n. 186 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Haji Nasir Salim Ferdi.* » 5

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed
Ahmed Alawi. (255)* » 7
- TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR — *Avviso
ammortamento libretto risparmio a favore del Sig.
Abdulmuid Hassan Omar. (256)* » 7
- SOCIETA' SINCLAIR SOMAL CORPORATION —
*Avviso degli azionisti della Sinclair Somal Corpo-
ration. (257)* » 8
-

LEGGI E DECRETI
PARTE PRIMA

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 183.

Istituzione Amministrazione Municipale di El Uak nel Distretto di Lugh Ganane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTO l'art. 1 comma 1 e 2 della Legge 14 Agosto 1963, n. 19 sulle Amministrazioni ed Elezioni Municipali;

VISTO il Decreto Presidenziale 30 Settembre 1963, n. 225 relativo all'Istituzione delle Amministrazioni Municipali;

RITENUTO che all'Amministrazione ed alla tutela degli interessi Municipali facenti Capo ai Centri urbani di Dolo e El Uak possa essere più convenientemente provveduto da distinte Amministrazioni, e che con l'occasione l'intero Territorio del Distretto di Lugh sia da ripartire fra le rispettive Amministrazioni Municipali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministero dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° Gennaio 1965 è istituita l'Amministrazione Municipale di El Uak, con sede nel Centro urbano recante la stessa denominazione.

Art. 2.

La circoscrizione dell'Amministrazione Municipale di El Uak è precisata nell'allegata Mappa, che fa parte integrante del presente Decreto. Nello stesso allegato è precisata la nuova circoscrizione dell'Amministrazione Municipale di El Uak.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro ad interim
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dell'Interno
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 20 Luglio 1965, n. 184.

Determinazione prezzo di vendita al pubblico di nuovo tipo di sigarette da immettere in consumo.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 Luglio 1955 sul Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il decreto Presidenziale n. 297 del 28 Novembre 1962 relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministro delle Finanze per la determinazione dei prezzi di vendita dei generi di monopolio;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette di marca B. T. King Size Filtro di prossima immissione in consumo;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette di marca B. T. King Size Filtro è fissata in Shs. So. 65,00 al Kg., pari a Shs. So. 0,13 ogni sigaretta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 20 Luglio 1965.

IL MINISTRO

Awil Haji Abdullahi Farah

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 20 Luglio 1965, n. 185.

Determinazione del nuovo prezzo di vendita al pubblico dei sigari Toscani.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 Luglio 1955 sul Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi;

VISTO il decreto Presidenziale n. 297 del 28 Novembre 1962 relativo alla delega concessa dal Presidente della Repubblica al Ministro delle Finanze per la determinazione dei prezzi di vendita dei generi di monopolio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla variazione della tariffa relativa ai sigari Toscani;

VISTO il Decreto n. 123 di rep. del 29 Settembre 1951 che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico dei sigari Toscani;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei sigari Toscani di produzione della Direzione Generale dei Monopoli in Roma è aumentato da Shs. So. 60 al Kg. a Shs. So. 120 al Kg. pari a Shs. So. 0,60 per sigaro (Kg. 1 = 200 sigari).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 20 Luglio 1965.

IL MINISTRO
Awil Haji Abdulahi Farah

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 12 Giugno 1965, n. 186.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Haji Nasir Salim Ferdi.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 20 Aprile 1951, presentata dal Sig. Haji Nasir Salim Ferdi intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — nei pressi di Via Roma;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 2 del 1-2-1955, senza opposizione di terzi;

VISTO il progetto n. 13033 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella 212° seduta del 22 Novembre 1957;

VISTO il progetto n. 16056 variante al progetto n. 13033 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 345° seduta del 28 Novembre 1964 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di Scuola;

VISTO il foglio n. 851637 di prot. in data 25-5-1957, dell'Ufficio Tasse sugli Affari dal quale si rileva che il Sig. Hagi Nasir Salim Ferdi ha pagato con bolletta n. 198 in data 25 Maggio 1957 la somma di So. 1.440, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 720, è stata consegnata al Sig. Hagi Nasir Salim Ferdi come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 5 Ottobre 1957;

VISTO il verbale di accertamento in data 29 Marzo 1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 28-11-1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, nei pressi di Via Roma, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 11158 di prot. in data 4 Marzo 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Hagi Nasir Salim Ferdi la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 720, sito in Mogadiscio — nei pressi di Via Roma.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Sottosegretario ai LL. PP.
F. lo Mohamed Ali Dorre

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 45.
Mogadiscio, li 30 Giugno 1965.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Voltura autorizzazione esercizio commercio all'ingrosso
di generi alimentari**

Si rende noto che il Sig. Ali Munassar Ali, ha presentato domanda tendente ad ottenere la voltura a favore del Sig. Mohamed Ahmed Alau, dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, 2 Agosto 1965.

(255)

IL DIRETTORE
Mohamed Haji Hassan

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

**Avviso ammortamento libretto risparmio a favore
del Sig. Abdulmuid Hassan Omar**

Il Giudice Regionale

Letta l'istanza che precede;

Ritenuto l'attendibilità dei fatti ivi esposti, anche in relazione di quanto comunicato dal Banco di Roma — Filiale di Mogadiscio — con nota senza numero in data 30 Giugno 1965;

Ritenuto la propria competenza;

Visti gli artt. 69 e 74 del D. 21-12-1963 n. 1736;

DECRETA l'ammortamento del libretto di risparmio n. 353024 del 28 dicembre 1964 di Shs. So. 1.000 (mille) intestato a Abdulmuid Hassan Omar, ricorrente;

AUTORIZZA l'istituto emittente a rilasciare il duplicato del libretto dopo trascorso un termine di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore;

FIRST PART

LAWS AND DECREES

LAW No. 26 of 14 December 1963

SUBJECT : Ratification of the Agreement establishing the African Development Bank.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

TAKING NOTE of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law :

Article 1

The President of the Republic is hereby authorized to ratify the Agreement establishing the African Development Bank, concluded in Khartoum on 4 August 1963.

Article 2

The provisions of the above mentioned Agreement shall have the force of law, in accordance with Article 6, paragraph one, of the Constitution, with effect from the date established in Article 65 of the Agreement.

This law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 14 December 1963.

ADEN ABDULLA OSMAN

ABDIRASHID ALI SCERMARCHE
Prime Minister

ABDIRASHID ALI SCERMARCHE
Minister of Foreign Affairs (ad interim)

AGREEMENT ESTABLISHING THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK

THE GOVERNMENTS on whose behalf this Agreement is signed; DETERMINED to strengthen African solidarity by means of economic co-operation between African States;

CONSIDERING the necessity of accelerating the development of the extensive human and natural resources of Africa in order to stimulate economic development and social progress in that region;

REALIZING the importance of co-ordinating national plans of economic and social development for the promotion of the harmonious growth of African economies as a whole and the expansion of African foreign trade and, in particular, inter-African trade;

RECOGNIZING that the establishment of a financial institution common to all African countries would serve these ends;

HAVE AGREED to establish hereby the African Development Bank (hereinafter called the «Bank») which shall be governed by the following provisions :

CHAPTER I

Purpose, Functions, Membership and Structure

Article 1

Purpose

The purpose of the Bank shall be to contribute to the economic development and social progress of its members - individually and jointly.

Article 2

Functions

(1) To implement its purpose, the Bank shall have the following functions :

a) to use the resources at its disposal for the financing of investment projects and programmes relating to the economic and social development of its members, giving special priority to :

(i) projects or programmes which by their nature or scope concern several members; and

(ii) projects or programmes designed to make the economies of its members increasingly complementary and to bring about an orderly expansion of their foreign trade;

b) to undertake, or participate in, the selection, study and preparation of projects, enterprises and activities contributing to such development;

c) to mobilize and increase in Africa, and outside Africa, resources for the financing of such investment projects and programmes;

d) generally, to promote investment in Africa of public and private capital in projects or programmes designed to contribute to the economic development or social progress of its members;

e) to provide such technical assistance as may be needed in Africa for the study, preparation, financing and execution of development projects or programmes; and

f) to undertake such other activities and provide such other services as may advance its purpose.

(2) In carrying out its functions, the Bank shall seek to co-operate with national, regional and sub-regional development institutions in Africa. To the same end, it should co-operate with other international organizations pursuing a similar purpose and with other institutions concerned with the development of Africa.

(3) The Bank shall be guided in all its decisions by the provisions of Articles 1 and 2 of this Agreement.

Article 3

Membership and Geographical Area

(1) Any African country which has the status of an independent State may become a member of the Bank. It shall acquire membership in accordance with paragraph (1) or paragraph (2) of Article 64 of this Agreement.

(2) The geographical area to which the membership and development activities of the Bank may extend (referred to in this Agreement as «Africa» or «African», as the case may be) shall comprise the continent of Africa and African islands.

Article 4

Structure

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, at least one Vice-President and such other officers and staff to perform such duties as the Bank may determine.

CHAPTER II

Capital

Article 5

Authorized Capital

(1) a) The authorized capital stock of the Bank shall be 250,000,000 units of account. It shall be divided into 25,000 shares of a par value of 10,000 units of account each share, which shall be available for subscription by members.

b) The value of the unit of account shall be 0,88867088 gramme of fine gold.

(2) The authorized capital stock shall be divided into paid-up shares and callable shares. The equivalent of 125,000,000 units of account shall be paid up, and the equivalent of 125,000,000 units of account shall be callable for the purpose defined in paragraph (4) (a) of Article 7 of this Agreement.

(3) The authorized capital stock may be increased as and when the Board of Governors deems it advisable. Unless that stock is increased solely to provide for the initial subscription of a member, the decision of the Board shall be adopted by a two-thirds majority of the total number of Governors, representing not less than three-quarters of the total voting power of the members.

Article 6

Subscription of Shares

(1) Each member shall initially subscribe shares of the capital stock of the Bank. The initial subscription of each member shall consist of an equal number of paid-up and callable shares. The initial number of shares to be subscribed by a State which acquires membership in accordance with paragraph (1) of Article 64 of this Agreement, shall be that set forth in its respect in Annex A to this Agreement, which shall form an integral part thereof. The initial number of shares to be subscribed by other members shall be determined by the Board of Governors.

(2) In the event of an increase of the capital stock for a purpose other than solely to provide for an initial subscription of a member, each member shall have the right to subscribe, on such uniform terms and conditions as the Board of Governors shall determine, a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total capital stock

of the Bank. No member, however, shall be obliged to subscribe to any part of such increased stock.

(3) A member may request the Bank to increase its subscription on such terms and conditions as the Board of Governors may determine.

(4) Shares of stock initially subscribed by States which acquire membership in accordance with paragraph (1) of Article 64 of this Agreement shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a majority of the total voting power of the members decides in special circumstances to issue them on other terms.

(5) Liability on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.

(6) Shares shall not be pledged nor encumbered in any manner. They shall be transferable only to the Bank.

Article 7

Payment of Subscription

(1) a) Payment of the amount initially subscribed to the paid-up capital stock of the Bank by a member which acquires membership in accordance with paragraph (1) of Article 64, shall be made in six instalments, the first of which shall be five per cent, the second thirty-five per cent, and the remaining four instalments each fifteen per cent of that amount.

b) The first instalment shall be paid by the Government concerned on or before the date of deposit, on its behalf, of the instrument of ratification or acceptance of this Agreement in accordance with paragraph (1) of Article 64. The second instalment shall become due on the last day of a period of six months from the entry into force of this Agreement or on the day of the said deposit, whichever is the later day. The third instalment shall become due on the last day of a period of eighteen months from the entry into force of this Agreement. The remaining three instalments shall become due successively each on the last day of a period of one year immediately following the day on which the preceding instalment becomes due.

(2) Payments of the amounts initially subscribed by the members of the Bank to the paid-up capital stock shall be made in gold or convertible currency. The Board of Governors shall determine the mode of payment of other amounts subscribed by the members of the paid-up capital stock.

(3) The Board of Governors shall determine the dates for the payment of amounts subscribed by the members of the Bank to the

paid-up capital stock to which the provisions of paragraph (1) of this Article do not apply.

(4) a) Payment of the amounts subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its obligations incurred, pursuant to paragraph (1) b) and d) of Article 14, on borrowing of funds for inclusion in its ordinary capital resources or guarantees chargeable to such resources.

b) In the event of such calls, payment may be made at the option of the member concerned in gold, convertible currency or in the currency required to discharge the obligation of the Bank for the purpose of which the call is made.

c) Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares.

(5) The Bank shall determine the place for any payment under this Article provided that, until the first meeting of its Board of Governors provided in Article 66 of this Agreement, the payment of the first instalment referred to in paragraph (1) of this Article shall be made to the Trustee referred to in Article 66.

Article 8

Special Funds

(1) The Bank may establish, or be entrusted with the administration of, Special Funds which are designed to serve its purpose and come within its functions. It may receive, hold, use, commit or otherwise dispose of resources appertaining to such Special Funds.

(2) The resources of such Special Funds shall be kept separate and apart from the ordinary capital resources of the Bank in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.

(3) The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the administration and use of each Special Fund; provided always that :

a) such special rules and regulations shall be subject to paragraph (4) of Article 7, Articles 9 to 11, and those provisions of this Agreement which expressly apply to the ordinary capital resources or ordinary operations of the Bank;

b) such special rules and regulations must be consistent with the provisions of this Agreement which expressly apply to special resources or special operations of the Bank; and that

c) where such special rules and regulations do not apply, the Special Funds shall be governed by the provisions of this Agreement.

Article 9

Ordinary Capital Resources

For the purposes of this Agreement, the expression «ordinary capital resources» of the Bank shall include :

a) authorized capital stock of the Bank subscribed pursuant to the provisions of Article 6 of this Agreement;

b) funds raised by borrowing of the Bank, by virtue of powers conferred in paragraph a) of Article 23 of this Agreement, to which the commitment to calls provided for in paragraph (4) of Article 7 of this Agreement applies;

c) funds received in repayment of loans made with the resources referred to in paragraphs a) and b) of this Article; and

d) income derived from loans made from the aforementioned funds; income from guarantees to which the commitments to calls provided for in paragraph (4) of Article 7 of this Agreement applies; as well as

e) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its special resources.

Article 10

Special Resources

(1) For the purposes of this Agreement, the expression «special resources» shall refer to the resources of Special Funds and shall include :

a) resources initially contributed to any Special Fund;

b) funds borrowed for the purpose of any Special Fund, including the Special Fund provided for in paragraph (6) of Article 24 of this Agreement;

c) funds repaid in respect of loans or guarantees financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations governing that Special Fund are received by the Special Fund;

d) income derived from operations of the Bank by which any of the aforementioned resources or funds are used or committed if, under the rules and regulations governing the Special Fund concerned, that income accrues to the said Special Fund; and

e) any other resources at the disposal of any Special Fund

(2) For the purposes of this Agreement, the expression «special resources appertaining to a Special Fund» shall include the resources, funds and incomes which are referred to in the preceding paragraph and are - as the case may be - contributed to, borrowed or received by, accruing to, or at the disposal of the Special Fund concerned in conformity with the rules and regulations governing that Special Fund.

Article 11

Separation of Resources

(1) The ordinary capital resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of, entirely separate from special resources. Each Special Fund, its resources and accounts shall be kept entirely separate from other Special Funds, their resources and accounts.

(2) The ordinary capital resources of the Bank shall under no circumstances be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of operations or other activities of any Special Fund. Special resources appertaining to any Special Fund shall under no circumstances be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of operations or other activities of the Bank financed from its ordinary capital resources or from special resources appertaining to any other Special Fund.

(3) In the operations and other activities of any Special Fund, the liability of the Bank shall be limited to the special resources appertaining to that Special Fund which are at the disposal of the Bank.

CHAPTER III

Operations

Article 12

Use of Resources

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth in Articles 1 and 2 of this Agreement.

Article 13

Ordinary and Special Operations

(1) The operations of the Bank shall consist of ordinary operations and of special operations.

- (2) The ordinary operations shall be those financed from the ordinary capital resources of the Bank.
- (3) The special operations shall be those financed from the special resources.
- (4) The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and the special operations of the Bank separately. The Bank shall adopt such other rules and regulations as may be required to insure the effective separation of the two types of its operations.
- (5) Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary capital resources of the Bank; expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the appropriate special resources. Other expenses shall be charged as the Bank shall determine.

Article 14

Recipients and Methods of Operations

(1) In its operation, the Bank may provide or facilitate financing for any member, political sub-division or any agency thereof or for any institution or undertaking in the territory of any member as well as for international or regional agencies or institutions concerned with the development of Africa. Subject to the provisions of this Chapter, the Bank may carry out its operations in any of the following ways:

a) by making or participating in direct loans out of:

- (i) funds corresponding to its unimpaired subscribed paid-up capital and, except as provided in Article 20 of this Agreement, to its reserves and undistributed surplus; or out of
- (ii) funds corresponding to special resources; or

b) by making or participating in direct loans out of funds borrowed or otherwise acquired by the Bank for inclusion in its ordinary capital resources or in special resources; or

c) by investment of funds referred to in sub-paragraph a) or b) of this paragraph in the equity capital of an undertaking or institution; or

b) by guaranteeing, in whole or in part, loans made by others.

(3) The provisions of this Agreement applying to direct loans which the Bank may make pursuant to sub-paragraph a) or b) of the preceding paragraph shall also apply to its participation in any direct loan undertaken pursuant to any of those sub-paragraphs. Equally, the provisions of this Agreement applying to guarantees of loan undertaken

by the Bank pursuant to sub-paragraph d) of the preceding paragraph shall apply where the Bank guarantees part of such a loan only.

Article 15

Limitations on Operations

- (1) The total amount outstanding in respect of the ordinary operations of the Bank shall not at any time exceed the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserve and surplus included in its ordinary capital resources excepting, however, the special reserve provided for in Article 20 of this Agreement.
- (2) The total amount outstanding in respect of the special operations of the Bank relating to any Special Fund shall not at any time exceed the total amount of the unimpaired special resources appertaining to that Special Fund.
- (3) In the case of loans out of funds borrowed by the Bank to which the commitment to calls provided for in paragraph (4) of Article 7 of this Agreement applies, the total amount of principal outstanding and payable to the Bank in a specified currency shall not at any time exceed the total amount of principal outstanding in respect of funds borrowed by the Bank that are payable in the same currency.
- (4) a) In the case of investments made by virtue of paragraph (1)

the proceeds of any financing undertaken pursuant to its ordinary operations shall be spent in the territory of any particular country nor that such proceeds shall not be spent in the territory of any particular country;

- e) In making or guaranteeing a loan, the Bank shall pay due regard to the prospects that the borrower and the guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the loan;
- f) In making or guaranteeing a loan, the Bank shall be satisfied that the rate of interest and other charges are reasonable and such rate, charges and the schedule for the repayment of the principal are appropriate for the project concerned;
- g) In the case of a direct loan made by the Bank, the borrower shall be permitted by the Bank to draw its funds only to meet

- b) shall provide that - subject to paragraph (3) c) of this Article - payments to the Bank of amortization, interest, commission and other charges shall be made in the currency loaned, unless - in the case of a direct loan made as part of special operations - the rules and regulations provide otherwise.

(2) In the case of loans guaranteed by the Bank, the contract of guarantee:

- a) shall establish, in conformity with the operational principles set forth in paragraph (1) of Article 17 of this Agreement and subject to the other provisions of this Chapter, all the terms and conditions of the guarantee concerned including those relating to the fees, commission, and other charges of the Bank; and, in particular
- b) shall provide that - subject to paragraph (3) c) of this Article - all payments to the Bank under the guarantee contract shall be made in the currency loaned, unless - in the case of a loan guaranteed as part of special operations - the rules and regulations provide otherwise; and
- c) shall also provide that the Bank may terminate its liability with respect to interest if, upon default by the borrower and the guarantor, if any, the Bank offers to purchase, at par and interest accrued to a date designated in the offer, the bonds or other obligations guaranteed.

(3) In the case of direct loans made or loans guaranteed by the Bank, the Bank

- a) in determining the terms and conditions for the operation, shall take due account of the terms and conditions on which the corresponding funds were obtained by the Bank;
- b) where the recipient is not a member, may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or institution of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan;
- c) shall expressly state the currency in which all payments to the Bank under the contract concerned shall be made. At the option of the borrower, however, such payments may always be made in gold or convertible currency or, subject to the agreement of the Bank, in any other currency; and
- d) may attach such other terms or conditions, as it deems appropriate, taken into account both the interest of the member directly concerned in the project and the interests of the members as a whole.

Article 19

Commission and Fees

(1) The Bank shall charge a commission on direct loans made and guarantees given as part of its ordinary operations. This commission, payable periodically, shall be computed on the amount outstanding on each loan or guarantee and shall be at the rate of not less than one per cent per annum unless the Bank, after the first ten years of its operation, decides to change this minimum rate by a majority of two-thirds of its members representing not less than three-quarters of the total voting power of the members.

(2) In guaranteeing a loan as part of its ordinary operations, the Bank shall charge a guarantee fee, at a rate determined by the Board of Directors, payable periodically on the amount of the loan outstanding.

(3) Other charges of the Bank in its ordinary operations and the commission, fees and other charges in its special operations shall be determined by the Board of Directors.

Article 20

Special Reserve

The amount of commissions received by the Bank pursuant to Article 19 of this Agreement shall be set aside as a special reserve which shall be kept for meeting liabilities of the Bank in accordance with Article 21. The special reserve shall be held in such liquid form, permitted under this Agreement, as the Board of Directors may decide

Article 21

Methods of meeting liabilities of the Bank (Ordinary operations)

(1) Whenever necessary to meet contractual payments of interest, other charges or amortization on the borrowing of the Bank, or to meet its liabilities with respect to similar payments in respect of loans guaranteed by it and chargeable to its ordinary capital resources, the Bank may call an appropriate amount of the unpaid subscribed callable capital in accordance with paragraph (4) of Article 7 of this Agreement.

(2) In cases of default in respect of a loan made out of borrowed funds or guaranteed by the Bank as part of its ordinary operations, the Bank may, if it believes that the default may be of long duration, call an additional amount of such callable capital not to exceed in

any one year one per cent of the total subscriptions of the members, for the following purposes :

- a) To redeem before maturity, or otherwise discharge, its liability on all or part of the outstanding principal of any loan guaranteed by it in respect of which the debtor is in default; and
- b) To repurchase, or otherwise discharge, its liability on all or part of its own outstanding borrowing.

Article 22

Methods of meeting liabilities on borrowing for Special Fund

Payments in satisfaction of any liability in respect of borrowings of funds for inclusion in the special resources appertaining to a Special Fund shall be charged :

- (i) first, against any reserve established for this purpose for or within the Special Fund concerned; and
- (ii) then, against any other assets available in the special resources appertaining to the Special Fund.

CHAPTER IV

Borrowing and other additional Powers

Article 23

General Powers

In addition to the powers provided elsewhere in this Agreement, the Bank shall have power to :

- a) borrow funds in member countries or elsewhere, and in that connexion to furnish such collateral or other security as it shall determine provided always that :
 - (i) before making a sale of its obligations in the market of a member, the Bank shall have obtained its approval; and
 - (ii) where the obligations of the Bank are to be denominated in the currency of a member, the Bank shall have obtained its approval; and
 - (iii) where the funds to be borrowed are to be included in its ordinary capital resources, the Bank shall have ob-

tained, where appropriate, the approval of the members referred to in sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph that the proceeds may be exchanged for any other currency without any restrictions;

- b) buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested provided always that it shall have obtained the approval of any member in whose territory the securities are to be bought or sold;
- c) guarantee or underwrite securities in which it has invested in order to facilitate their sale;
- d) invest funds not needed in its operations in such obligations as it may determine and invest funds held by the Bank for pensions or similar purposes in marketable securities;
- e) undertake activities incidental to its operations such as, among others, the promotion of consortia for financing which serves the purpose of the Bank and comes within its functions;
- f) (i) provide all technical advice and assistance which serve its purpose and come within its functions; and
(ii) where expenditure incurred by such a service is not reimbursed, charge the net income of the Bank therewith and, in the first five years of its operations, use up to one per cent of its paid-up capital on such expenditure; provided always that the total expenditure of the Bank on such services in each year of that period does not exceed one-fifth of that percentage; and
- g) exercise such other powers as shall be necessary or desirable in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement.

Article 24

Special Borrowing Powers

(1) The Bank may request any member to loan amounts of its currency to the Bank in order to finance expenditure in respect of goods or services produced in the territory of that member for the purpose of a project to be carried out in the territory of another member.

(2) Unless the member concerned invokes economic and financial difficulties which, in its opinion, are likely to be provoked or aggravated by the granting of such a loan to the Bank, that member shall comply with the request of the Bank. The loan shall be made for a period

to be agreed with the Bank, which shall be in relation to the duration of the project which the proceeds of that loan are designed to finance.

(3) Unless the member agrees otherwise, the aggregate amount outstanding in respect of its loans made to the Bank pursuant to this Article shall not, at any time, exceed the equivalent of the amount of its subscription to the capital stock of the Bank.

(4) Loans to the Bank made pursuant to this Article shall bear interest, payable by the Bank to the lending member, at a rate which shall correspond to the average rate of interest paid by the Bank on its borrowings for Special Funds during a period of one year preceeding the conclusion of the loan agreement. This rate shall in no event exceed a maximum rate which the Board of Governors shall determine from time to time.

(5) The Bank shall repay the loan, and pay the interest due in respect thereof, in the currency of the lending member or in a currency acceptable to the latter.

(6) All resources obtained by the Bank by virtue of the provisions of this Article shall constitute a Special Fund.

Article 25

Warning to be placed on Securities

Every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any government unless it is in fact the obligation of a particular government in which case it shall so state.

Article 26

Valuation of Currencies and Determination of Convertibility

Whenever it shall become necessary under this Agreement :

(i) to value any currency in terms of another currency, in terms of gold or of the unit of account defined in paragraph (1) d) of Article 5 of this Agreement; or

(ii) to determine whether any currency is convertible such valuation or determination, as the case may be, shall be reasonably made by the Bank after consultation with the International Monetary Fund.

Article 27

Use of Currencies

(1) Members may not maintain or impose any restrictions on the holding or use by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments anywhere, of the following :

- a) gold or convertible currencies received by the Bank in payment of subscriptions to the capital stock of the Bank from its members;
- b) currencies of members purchased with the gold or convertible currencies referred to in the preceding sub-paragraph;
- c) currencies obtained by the Bank by borrowing, pursuant to paragraph a) of Article 23 of this Agreement, for inclusion in its ordinary capital resources;
- d) gold or currencies received by the Bank in payment on account of principal, interest, dividends or other charges in respect of loans or investments made out of any of the funds referred to in sub-paragraphs a) to c) or in payment of commissions or fees in respect of guarantees issued by the Bank; and
- e) currencies, other than its own, received by a member from the Bank in distribution of the net income of the Bank in accordance with Article 42 of this Agreement.

(2) Members may not maintain or impose any restrictions on the holding or use by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments anywhere, of currency of a member received by the Bank which does not come within the provisions of the preceding paragraph, unless :

- a) that member declares that it desires the use of such currency to be restricted to payments for goods or services produced in its territory; or
- b) such currency forms part of the special resources of the Bank and its use is subject to special rules and regulations.

(3) Members may not maintain or impose any restrictions on the holding or use by the Bank, for making amortization or anticipatory payments or for repurchasing - in whole or in part - its obligations, of currencies received by the Bank in repayment of direct loans made out of its ordinary capital resources.

(4) The Bank shall not use gold or currencies which it holds for the purchase of other currencies of its members except :

- a) in order to meet its existing obligations; or

- b) pursuant to a decision of the Board of Directors adopted by a two-thirds majority of the total voting power of the members.

Article 28

Maintenance of Value of the Currency Holdings of the Bank

- (1) Whenever the par value of the currency of a member is reduced in terms of the unit of account defined in paragraph (1) b) of Article 5 of this Agreement, or its foreign exchange value has, in the opinion of the Bank, depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an amount of its currency required to maintain the value of all such currency held by the Bank, excepting currency derived by the Bank from its borrowing.
- (2) Whenever the par value of the currency of a member is increased in terms of the said unit of account, or its foreign exchange value has, in the opinion of the Bank, appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank, excepting currency derived by the Bank from its borrowing.
- (3) The Bank may waive the provisions of this Article where a uniform proportionate change in the par value of the currencies of all its members takes place.

CHAPTER V

Organization and Management

Article 29

Board of Governors : Powers

- (1) All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors. In particular the Board shall issue general directives concerning the credit policy of the Bank.
- (2) The Board of Governors may delegate to the Board of Directors all its powers except the power to :
- a) decrease the authorized capital stock of the Bank;
 - b) establish or accept the administration of Special Funds;
 - c) authorize the conclusion of general arrangements for co-

operation with the authorities of African countries which have not yet attained independent status or of general agreements for co-operation with African governments which have not yet acquired membership of the Bank, as well as of such agreements with other governments and with other international organizations;

- d) determine the remuneration of directors and their alternates;
- e) select outside auditors to certify the General Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss of the Bank and to select such other experts as may be necessary to examine and report on the general management of the Bank;
- f) approve, after reviewing the report of the auditors, the General Balance Sheet and Statement of Profit and Loss of the Bank; and
- g) exercise such other powers as are expressly provided for that Board in this Agreement.

(3) The Board of Governors shall retain full powers to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors pursuant to paragraph (2) of this Article.

Article 30

Board of Governors : Composition

(1) Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one governor and one alternate governor. They shall be persons of the highest competence and wide experience in economic and financial matters and shall be nationals of the member States. Each governor and alternate shall serve for five years, subject to termination of appointment at any time, or to reappointment, at the pleasure of the appointing member. No alternate may vote except in the absence of his principal. At its annual meeting, the Board shall designate one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the Chairman at the next annual meeting of the Board.

(2) Governors and alternates shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

Article 31

Board of Governors : Procedure

(1) The Board of Governors shall hold an annual meeting and

such other meetings as may be provided for by the Board or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five members of the Bank or by members having one-quarter of the total voting power of the members.

(2) A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the total number of Governors or their alternates, representing not less than two-thirds of the total voting power of the members.

(3) The Board of Governors may by regulations establish a procedure whereby the Board of Directors may, when it deems such action advisable, obtain a vote of the governors on a specific question without calling a meeting of the Board.

(4) The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorised, may establish such subsidiary bodies and adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank.

Article 32

Board of Directors : Powers

Without prejudices to the powers of the Board of Governors as provided in Article 29 of this Agreement, the Board of Directors shall be responsible for the conduct of the general operations of the Bank and for this purpose shall, in addition to the powers provided for it expressly in this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular :

- a) elect the President and, on his recommendation, one or more Vice Presidents of the Bank and determine their terms of service;
- b) prepare the work of the Board of Governors;
- c) in conformity with the general directives of the Board of Governors, make decisions concerning particular direct loans, guarantees, investments in equity capital and borrowing of funds by the Bank;
- d) determine the rates of interest for direct loans and of commissions for guarantees;
- e) submit the accounts for each financial year and an annual report for approval to the Board of Governors at each annual meeting; and

f) determine the general structure of the services of the Bank

Article 33

Board of Directors: Composition

(1) The Board of Directors shall be composed of nine members who shall not be governors or alternate governors. They shall be elected by the Board of Governors in accordance with Annex B to this Agreement, which shall form an integral part thereof. In electing the Board of Directors, the Board of Governors shall have due regard to the high competence in economic and financial matters required for the office.

(2) Each director shall appoint an alternate who shall act for him when he is not present. Directors and their alternates shall be nationals of member States; but no alternate may be of the same nationality as his director. An alternate may participate in meetings of the Board but may vote only when he is acting in place of his director.

(3) Directors shall be elected for a term of three years and may be re-elected. They shall continue in office until their successors are elected. If the office of a director becomes vacant more than 180 days before the end of his term, a successor shall be elected in accordance with Annex B to this Agreement, for the remainder of the term by the Board of Governors at its next session. While the office remains vacant the alternate of the former director shall exercise the powers of the latter except that of appointing an alternate.

Article 34

Board of Directors: Procedure

(1) The Board of Directors shall function in continuous session at the principal office of the Bank and shall meet as often as the business of the Bank may require.

(2) A quorum for any meeting of the Board of Directors shall be a majority of the total number of directors representing not less than two-thirds of the total voting power of the members.

(3) The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no director of its nationality, a member may be represented at a meeting of the Board of Directors when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.

Article 35

Voting

(1) Each member shall have 625 votes and, in addition, one vote for

each share of the capital stock of the Bank held by that member.

(2) In voting in the Board of Governors, each governor shall be entitled to cast the vote of the member he represents. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the voting power represented at the meeting.

(3) In voting in the Board of Directors, each director shall be entitled to cast the number of votes that counted towards his election, which votes shall be cast as a unit. Except as otherwise provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the voting power represented at the meeting.

Article 36

The President: Appointment

The Board of Directors, by a majority of the total voting power of the members, shall elect the President of the Bank. He shall be a person of the highest competence in matters pertaining to the activities, management and administration of the Bank and shall be a national of a member State. While holding office, neither he nor any Vice-President shall be a governor or a director or alternate for either. The term of office of the President shall be five years. It may be renewed. He shall, however, cease to hold office if the Board of Directors so decides by a two-thirds majority of the voting power of the members.

Article 37

The Office of the President

(1) The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.

(2) The President shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank. He shall be responsible for the organization of officers and staff of the Bank whom he shall appoint and release in accordance with regulations adopted by the Bank. He shall fix the terms of their employment in accordance with the rules of sound management and financial policy.

(3) The President shall be the legal representative of the Bank.

(4) The Bank shall adopt regulations which shall determine who shall legally represent the Bank and perform the other duties of the Pre-

sident in the event that he is absent or that his office should become vacant.

(5) In appointing the officers and staff, the President shall make it his foremost consideration to secure the highest standards of efficiency, technical competence and integrity. He shall pay full regard to the recruitment of personnel among nationals of African countries, especially as far as senior posts of an executive nature are concerned. He shall recruit them on as wide a geographical basis as possible.

Article 38

Prohibition of Political Activity The International Character of the Bank

(1) The Bank shall not accept loans or assistance that could in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.

(2) The Bank, its President, Vice-Presidents, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the functions of the Bank.

(3) The President, Vice-Presidents, officers and staff of the Bank, in discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

Article 39

Office of the Bank

(1) The principal office of the Bank shall be located in the territory of a Member State. The choice of the location of the principal office of the Bank shall be made by the Board of Governors at its first meeting, taking into account the availability of facilities for the proper functioning of the Bank.

(2) Notwithstanding the provisions of Article 35 of this Agreement, the choice of the location of the principal office of the Bank shall be made by the Board of Governors in accordance with the conditions that applied to the adoption of this Agreement.

(3) The Bank may establish branch offices or agencies elsewhere.

Article 40

Channel of Communications, Depositories

- (1) Each member shall designate an appropriate authority with which the Bank may communicate in connexion with any matter arising under this Agreement.
- (2) Each member shall designate its central bank or such other institution as may be agreed by the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holding of currency of that member as well as other assets of the Bank.
- (3) The Bank may hold its assets, including gold and convertible currencies, with such depositories as the Board of Directors shall determine.

Article 41

*Publication of the Agreement, Working Languages,
Provision of Information and Reports*

- (1) The Bank shall endeavour to make available the text of this Agreement and all its important documents in the principal languages used in Africa. The working languages of the Bank shall be if possible African languages, English and French.
- (2) Members shall furnish the Bank with all information it may request of them in order to facilitate the performance of its functions.
- (3) The Bank shall publish and transmit to its members an Annual Report containing an audited statement of the accounts. It shall also transmit quarterly to the members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations. The Annual Report and the Quarterly Statement shall be drawn up in accordance with the provisions of paragraph (4) of Article 13 of this Agreement.
- (4) The Bank may also publish such other reports as it deems desirable to carry out its purpose and functions. They shall be transmitted to the members of the Bank.

Article 42

Allocation of Net Income

- (1) The Board of Governors shall determine annually what part of the net income of the Bank shall

its Special Funds, shall be allocated after making provision for reserves - to surplus and what part, if any, shall be distributed.

(2) The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member.

(3) Payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine.

CHAPTER VI

Withdrawal and Suspension of Members, Temporary Suspension and Termination of Operations of the Bank

Article 43

Withdrawal

(1) Any member may withdraw from the Bank at any time by transmitting a notice in writing to the Bank at its principal office.

(2) Withdrawal by a member shall become effective on the date specified in its notice but in no event less than six months after the date that notice has been received by the Bank .

Article 44

Suspension

(1) If it appears to the Board of Directors that a member fails to fulfil any of its obligations to the Bank, that member shall be suspended by that Board unless the Board of Governors at a subsequent meeting, called by the Board of Directors for that purpose, decides otherwise by a decision taken by a majority of the Governors exercising a majority of the total voting power of the members.

(2) A member so suspended shall automatically cease to be a member of the Bank one year from the date of suspension unless a decision is taken by the Board of Governors by the same majority to restore the member to good standing.

(3) While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, and shall remain liable for all obligations.

Article 45

Settlement of Accounts

(1) After the date on which a State ceases to be a member (hereinafter in this Article called the «termination date»), the member shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans or guarantees contracted before the termination date is outstanding; but it shall cease to incur liabilities with respect to loans and guarantees entered into thereafter by the Bank and to share either in the income or the expenses of the Bank.

(2) At the time a State ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of its shares as a part of the settlement of accounts with that State in accordance with the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the termination date.

(3) The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions :

- a) Any amount due to the State concerned for its shares shall be withheld so long as that State, its central bank or any of its agencies remains liable, as borrower or guarantor, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the liability of the State resulting from its subscription for shares in accordance with paragraph (4) of Article 7 of this Agreement. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six months after the termination date.
- b) Payments for shares may be made from time to time, upon their surrender by the Government of the State concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph (2) of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities on loans and guarantees referred to in sub-paragraph a) of this paragraph until the former member has received the full repurchase price.
- c) Payments shall be made in the currency of the State receiving payment or, if such currency is not available, in gold or convertible currency.
- d) If losses are sustained by the Bank on any guarantees or loans which were outstanding on the termination date and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date the State concerned shall

repay upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced, if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph (4) of Article 7 of this Agreement, to the extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had accrued and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

(4) If the Bank terminates its operations pursuant to Article 47 of this Agreement within six months of the termination date, all rights of the State concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 47 and 49.

Article 46

Temporary Suspension of Operations

In an emergency the Board of Directors may suspend temporarily operations in respect of new loans and guarantees pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

Article 47

Termination of Operations

(1) The Bank may terminate its operations in respect of new loans and guarantees by a decision of the Board of Governors exercising a majority of the total voting power of the members.

(2) After such termination the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

Article 48

Liability of Members and Payment of Claims

(1) In the event of termination of the operations of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims shall have been discharged.

(2) All creditors holding direct claims shall be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank on calls on unpaid

subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgement, to insure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.

Article 49

Distribution of Assets

(1) In the event of termination of operations of the Bank, no distribution shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until :

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and

(ii) the Board of Governors has taken a decision to make a distribution. This decision shall be taken by the Board exercising a majority of the total voting power of the members.

(2) After a decision to make a distribution has been taken in accordance with the preceding paragraph, the Board of Directors may by a two-thirds majority vote make successive distributions of the assets of the Bank to members until all assets have been distributed. This distribution shall be subject to the prior settlement of all outstanding claims of the Bank against each member.

(3) Before any distribution of assets is made, the Board of Directors shall fix the proportionate share of each member according to the ratio of its shareholding to the total outstanding shares of the Bank.

(4) The Board of Directors shall value the assets to be distributed at the date of distribution and then proceed to distribute in the following manner :

a) There shall be paid to each member in its own obligations or those of its official agencies or legal entities within its territories, to the extent that they are available for distribution, an amount equivalent in value to its proportionate share of the total amount to be distributed.

b) Any balance due to a member after payment has been made in accordance with the preceding sub-paragraph, shall be paid in its currency, to the extent that it is held by the Bank, up to an amount equivalent in value to such balance.

c) Any balance due to a member after payment has been made in accordance with sub-paragraphs a) and b) of this paragraph shall be paid in gold or currency acceptable to that member, to the extent that they are held by the Bank, up to an amount equivalent in value to such balance.

d) Any remaining assets held by the Bank after payments have been made to members in accordance with sub-paragraphs a) to c) of this paragraph shall be distributed pro rata among the members.

(5) Any member receiving assets distributed by the Bank in accordance with the preceding paragraph, shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed before their distribution.

CHAPTER VII

Status, Immunities, Exemptions and Privileges

Article 50

Status

To enable it to fulfil its purpose and the functions with which it is entrusted, the Bank shall possess full international personality. To those ends, it may enter into agreements with members, non-member States and other international organizations. To the same ends, the status, immunities, exemptions and privileges set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.

Article 51

Status in Member Countries

In the territory of each member the Bank shall possess full juridical personality and, in particular, full capacity:

- a) to contract;
- b) to acquire and dispose of immovable and movable property;
and
- c) to institute legal proceedings.

Article 52

Judicial Proceedings

(1) The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process except in cases arising out of the exercise of its borrowing powers when it may be sued only in a court of competent jurisdiction in the territory of a member in which the Bank has its principal office, or

in the territory of a member or non-member State where it has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process or has issued or guaranteed securities. No actions shall, however, be brought by members or persons acting for or deriving claims from members.

(2) The property and assets of the Bank shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgement against the Bank.

Article 53

Immunity of Assets and Archives

(1) The property and assets of the Bank, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from the search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.

(2) The archives of the Bank and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wherever located.

Article 54

Freedom of Assets from Restriction

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank and subject to the provisions of this Agreement, all property and other assets of the Bank shall be exempt from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Article 55

Privilege for Communications

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of other members.

Article 56

Personal Immunities and Privileges

(1) All governors, directors, alternates, officers and employees of the Bank

- (i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity;
 - (ii) where they are not local nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and
 - (iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.
- (2) Experts and consultants performing missions for the Bank shall be accorded such immunities and privileges as are, in the opinion of the Bank, necessary for the independent exercise of their functions during the period of their mission, including the time spent on journeys in connexion therewith.

Article 57

Exemption from Taxation

- (1) The Bank, its property, other assets, income and its operations and transactions, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation relating to the payment, withholding or collection of any tax or duty.
- (2) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Bank to directors, alternates, officers and other professional staff of the Bank.
- (3) No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
 - (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or
 - (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.
- (4) No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
 - (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or

- (ii) if the sole jurisdictional basis of such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Article 58

Notification of Implementation

Each member shall promptly inform the Bank of the specific action which it has taken to make effective in its territory the provisions of this Chapter.

Article 59

Application of Immunities, Exemptions and Privileges

The immunities, exemptions and privileges provided in this Chapter are granted in the interest of the Bank. The Board of Directors may waive, to such extent and upon such conditions as it may determine, the immunities and exemptions provided in Articles 52, 54, 56 and 57 of this Agreement in cases where its action would in its opinion, further the interests of the Bank. The President shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in cases where, in his opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Bank.

CHAPTER VIII

Amendments, Interpretation, Arbitration

Article 60

Amendments

(1) Any proposal to introduce modifications to this Agreement, whether emanating from a member, a governor or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before that Board. If the proposed amendment is approved by the Board, the Bank shall, by circular letter or telegram, ask the members whether they accept the proposed amendment. When two-thirds of the members, having three-quarters of the total voting power of the members have accepted the proposed amendment, the Bank shall certify the fact by formal communication addressed to

(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Article, acceptance by all the members is required for any amendment modifying:

- (i) the right secured by paragraph (2) of Article 6 of this Agreement;
- (ii) the limitation on liability provided in paragraph (5) of that Article; and
- (iii) the right to withdraw from the Bank provided in Article 43 of this Agreement.

(3) Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal communication provided for in paragraph (1) of this Article unless the Board of Governors specifies a different period.

(4) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, three years at the latest after the entry into force of this Agreement and in the light of the experience of the Bank, the rule according to which each member should have one vote shall be examined by the Board of Governors or at a meeting of Heads of State of the member countries in accordance with the conditions that applied to the adoption of this Agreement.

Article 61

Interpretation

(1) The English and French texts of this Agreement shall be regarded as equally authentic.

(2) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank or between any members of the Bank shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no director of its nationality on that Board, a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in such cases. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.

(3) In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph (2) of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be sought, under a procedure to be established in accordance with paragraph (3) of Article 31 of this Agreement, within three months. That decision shall be final.

Article 62

Arbitration

In the case of a dispute between the Bank and the Government

of a State which has ceased to be a member, or between the Bank and any member upon the termination of the operations of the Bank, such dispute shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the Government of the State concerned, and the third arbitrator, unless the parties otherwise agree, shall be appointed by such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. The third arbitrator shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

CHAPTER IX

Final provisions

Article 63

Signature and Deposit

- (1) This Agreement, deposited with the Secretary-General of the United Nations (hereinafter called the «Depository»), shall remain open until 31 December 1963 for signature by the Governments of States whose names are set forth in Annex A to this Agreement.
- (2) The Depository shall communicate certified copies of this Agreement to all the Signatories.

Article 64

Ratification, Acceptance, Accession and Acquisition of Membership

- (1) (a) This Agreement shall be subject to ratification or acceptance by the Signatories. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited by the Signatory Governments with the Depository before 1 July 1965. The Depository shall notify each deposit and the date thereof to the other Signatories.

(b) A State whose instrument of ratification or acceptance is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member on the date on which its instrument of ratification or acceptance is deposited.
- (2) States which do not acquire membership of the Bank in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article, may become

members - after the Agreement has entered into force - by accession thereto on such terms as the Board of Governors shall determine. The Government of any such State shall deposit, on or before a date appointed by that Board, an instrument of accession with the Depository who shall notify such deposit and the date thereof to the Bank and to the Parties to this Agreement. Upon the deposit, the State shall become member of the Bank on the appointed date.

Article 65

Entry into Force

This Agreement shall enter into force upon the deposit of instrument of ratification or acceptance by twelve signatory Governments whose initial subscriptions, as set forth in Annex A to this Agreement, in aggregate comprise not less than sixty-five percent of the authorized capital stock of the Bank; provided always that 1 January 1964 shall be the earliest date on which this Agreement may enter into force in accordance with the provisions of this Article.

Article 66

Commencement of operations

- (1) As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a governor, and the Trustee appointed for this purpose and for the purpose indicated in paragraph (5) of Article 7 of this Agreement shall call the first meeting of the Board of Governors.
- (2) At its first meeting, the Board of Governors:
 - (a) shall elect nine directors of the Bank in accordance with paragraph (1) of Article 33 of this Agreement; and
 - (b) make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations.
- (3) The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations.

DONE in Khartoum, this fourth day of August Nineteen Hundred and Sixty-Three, in a single copy in the English and French languages.

ANNEX A

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock of the Bank

MEMBER	Paid-up share	Callable share	Total Subscription (in million of units of account)
1. Algeria	1,225	1,225	24.50
2. Burundi	60	60	1.20
3. Cameroun	200	200	4.00
4. Central African Republic	50	50	1.00
5. Chad	80	80	1.60
6. Congo (Brazzaville)	75	75	1.50
7. Congo (Leopoldville)	650	650	13.00
8. Dahomey	70	70	1.40
9. Ethiopia	515	515	10.30
10. Gabon	65	65	1.30
11. Ghana	640	640	12.80
12. Guinea	125	125	2.50
13. Ivory Coast	300	300	6.00
14. Kenya	300	300	6.00
15. Liberia	130	130	2.60
16. Libya	95	95	1.90
17. Madagascar	260	260	5.20
18. Mali	115	115	2.30
19. Mauretania	55	55	1.10
20. Morocco	755	755	15.10
21. Niger	80	80	1.60
22. Nigeria	1,205	1,205	24.10
23. Rwanda	60	60	1.20
24. Senegal	275	275	5.50
25. Sierra Leone	105	105	2.10
26. Somalia	110	110	2.20
27. Sudan	505	505	10.10
28. Tanganyika	265	265	5.30
29. Togo	50	50	1.00
30. Tunisia	345	345	6.90
31. Uganda	230	230	4.60
32. U.A.R. (Egypt)	1,500	1,500	30.00
33. Upper Volta	65	65	1.30

ANNEX B

Election of Directors

(1) At the election of directors each governor shall cast all votes of the member he represents for a single person.

(2) The nine persons receiving the highest number of votes shall be directors, except that no person who receives less than ten per cent of the total voting power of the members shall be considered as elected.

(3) If nine persons are not elected at the first ballot, a second ballot shall be held in which the person who received the lowest number of votes in the preceding ballot shall be ineligible and in which votes shall be cast only by :

(a) governors who voted in the preceding ballot for a person who is not elected; and


(b) governors whose votes for a person who is elected are deemed, in accordance with paragraph 4 of this Annex, to have raised the votes cast for that person above twelve per cent of the total voting power of the members.

(4) (a) In determining whether the votes cast by a governor shall be deemed to have raised the total number of votes for any person above twelve per cent, the said twelve per cent shall be deemed to include, first, the votes of the governor casting the highest number of votes for that person, and then, in diminishing order, the votes of each governor casting the next highest number until twelve per cent is attained.

(b) Any governor part of whose votes must be counted in order to raise the votes cast for any person above ten per cent shall be considered as casting all his votes for that person even if the total number of votes cast for that person thereby exceeds twelve per cent.

(5) If, after the second ballot, nine persons are not elected, further ballots shall be held in conformity with the principles laid down in this Annex, provided that after eight persons are elected, the ninth may be elected - notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Annex - by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the ninth director.

Democratic and Popular Republic of Algeria
Kingdom of Burundi
Federal Republic of Cameroun
Central African Republic
Republic of Chad
Republic of Congo (Brazzaville)
Republic of Congo (Leopoldville)
Republic of Dahomey
Empire of Ethiopia
Republic of Gabon
Republic of Ghana
Republic of Guinea
Republic of Ivory Cost
Kenya
Republic of Liberia
Kingdom of Libia
Republic of Malagasy
Republic of Mali
Islamic Republic of Mauritania
Kingdom of Morocco
Republic of Niger
Federation of Nigeria
Republic of Ruanda
Republic of Senegal
Sierra Leone
Republic of Somalia
Republic of the Sudan
Republic of Tanganyika
Republic of Togo
Republic of Tunisia
Uganda
United Arab Republic
Republic of Upper Volta



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI -

Mogadiscio, 31 agosto 1965

Suppl. N. 3 al N. 8

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.S. 100. Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

PARTE SECONDA


DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

APPENDIX

LAW No. 25 of 14 December 1963 - *Ratification of the Convention of Association Between the European Economic Community and the African and Malagasy States Associated with that Community* Pag. 3

(The official text of this Law, in the Italian Language, was published in the Official Bulletin, Supplement no. 6 to no. 12 of 26 December 1963)



LAW No. 25 of 14 December 1963.

SUBJECT : Ratification of the Convention of Association Between the European Economic Community and the African and Malagasy States associated with that Community.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
TAKING NOTE of the approval of the National Assembly;

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1

The President of the Republic is hereby authorized to ratify the Convention of Association between the European Economic Community and the African and Malagasy States associated to that Community, concluded in Yaounde on 20 July 1963.

Article 2

The provisions of the above mentioned Convention shall have the force of law, in accordance with Article 6, paragraph one, of the Constitution, with effect from the date established in Article 57, paragraph one, of the Convention.

This law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.


All persons shall be required to observe it and cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 14 December 1963.


ADEN ABDULLA OSMAN

ABDIRASCID ALI SCERMARCHE
Prime Minister

ABDIRASCID ALI SCERMARCHE
Minister of Foreign Affairs «ad Interim»



**Convention of Association
between the European Economic Community
and the African and Malagasy States
associated with that Community**



SUMMARY
CONVENTION OF ASSOCIATION

between the European Economic Community and the African and Malagasy States associated with that Community

Title I	Trade	Page 15
Title II	Financial and technical co-operation	» 23
Title III	Right of establishment, services, payments and capital	» 29
Title IV	Institutions of the Association	» 35
Title V	General and final provisions	» 41
Annex to the Convention		» 49

PROTOCOLS

Protocol 1	Concerning the implementation of Art. 3 of the Convention of Association	» 52
Protocol 2	Concerning the implementation of Art. 6 of the Convention of Association	» 53
Protocol 3	Concerning the concept of «goods originating in...» for the purpose of implementing the Convention of Association	» 55
Protocol 4	Relating to the action to be taken by the High Contracting Parties concerning their mutual interests with particular regard to tropical products	» 55
Protocol 5	Concerning the Administration of the financial aids	» 56
Protocol 6	Concerning the operating expenses of the Institutions of the Association	» 66
Protocol 7	Concerning the value of the unit of account	» 67

AGREEMENT

concerning products falling within the competence of the European Coal and Steel Community	» 71
--	------

Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States, adopted on 19 December 1962, concerning transitional provisions for the period between 1 January 1963 and the date of entry into force of the Convention of Association (Annex I) » 86

Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States concerning the liberalization of payments (Annex II) » 87

Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States relating to Protocol No. 5 annexed to the Convention of Association (Annex III) » 88

Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the use of the balance of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories (Annex IV) » 89

Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on assigning additional aid to the Republic of Somalia, to be drawn on the balance of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories (Annex V) » 90

Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning a review of financial aid at the end of the three years following the entry into force of the Convention of Association (Annex VI) » 91

Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning nuclear products (Annex VII) » 92


Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning increased consumption of goods originating in Associated States (Annex VIII) » 93

Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning the tariff quota for imports of bananas (Annex IX) » 94

Declaration by the Representative of the Government of the Federal Republic of Germany concerning the definition of German nationals (Annex X) » 95

Declaration by the Representative of the Government of the Federal Republic of Germany concerning the application of the Convention of Association to Berlin (Annex XI) » 96

P R E A M B L E



His Majesty the King of the Belgians,
The President of the Federal Republic of Germany,
The President of the French Republic,
The President of the Republic of Italy,
Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg,
Her Majesty the Queen of the Netherlands,

Contracting Parties to the Treaty establishing the European Economic Community signed at Rome on 25 March 1957 and hereinafter designated «the Treaty», whose States are hereinafter referred to as «Member States».

and the Council of the European Economic Community
of the first part, and

His Majesty the Mwami of Burundi,
The President of the Federal Republic of Cameroon,
The President of the Central African Republic,
The President of the Republic of Chad,
The President of the Republic of the Congo (Brazzaville),
The President of the Congolese Republic (Leopoldville),
The President of the Republic of Dahomey,
The President of the Gabon Republic,
The President of the Republic of the Ivory Coast,
The President of the Republic of Madagascar,
The Head of State, President of the Council of the Government of the
Republic of Mali,

The President of the Islamic Republic of Mauritania,
The President of the Republic of Niger,
The President of the Republic of Rwanda,
The President of the Republic of Senegal,
The President of the Republic of Somalia,
The President of the Republic of Togo,
The President of the Republic of the Upper Volta,
whose States are hereinafter referred to as «Associated States»
of the second part,

HAVING REGARD TO the Treaty establishing the European Economic
Community,

REAFFIRMING accordingly their desire to maintain their Association,

WISHING to demonstrate their common desire for co-operation on the
basis of complete and friendly relations, observing the principles
of the United Nations Charter,

RESOLVED to develop economic relations between the Associated States
and the Community,

DETERMINED to pursue their efforts together with a view to the eco-
nomic, social and cultural progress of their countries,

DESIROUS of furthering the industrialization of the Associated States and the diversification of their economies, with a view to enabling them to strengthen their economic independence and stability,

CONSCIOUS of the importance of developing inter-African trade and co-operation as well as international economic relations,

HAVE DECIDED to include a new Convention of Association between the Community and the Associated States and to this end have designated as Plenipotentiaries:

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS

Mr. Henri FAYAT, Minister, deputy to the Minister of Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Mr. Walter SCHEEL, Minister of Co-operation

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC

Mr. Raymond TRIBOULET, Minister of Co-operation

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Mr. Emilio COLOMBO, Minister of Finance

HER ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG

Mr. Eugène SCHAUS, Minister of Foreign Affairs and of Foreign Trade

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS

Mr. Joseph LUNS, Minister of Foreign Affairs

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

Mr. Joseph LUNS, President of the Council of the E.E.C

Mr. Walter HALLSTEIN, President of the Commission of the E.E.C.

HIS MAJESTY THE MWAMI OF BURUNDI

Mr. Lorgio NIMUBONA, Minister of Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROON

Mr. Victor KANGA, Minister of the National Economy

THE PRESIDENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Mr. Jean Christophe MACKPAYEN, Minister of Foreign Affairs

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHAD

Mr. Maurice NGANGTAR, Minister of Foreign Affairs


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE CONGO (BRAZZ.)

Mr. Victor SATHOUD, Minister of Planning

THE PRESIDENT OF THE CONGOLESE REPUBLIC (LEOPOLD).

Mr. Marcel LENGEMA, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs

- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF DAHOMEY
Mr. APLOGAN, State Secretary, Ministry of African Affairs
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF GABON
Mr. André-Gustave ANGUILE, Minister of State for Economic Affairs
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE IVORY COAST
Mr. Lambert AMON TANOH, Minister of National Education,
Accounting Minister of Finance
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR
Mr. Alfred RAMANGASOAVINA, Keeper of the Seals, Minister of Justice
- THE HEAD OF STATE, PRESIDENT OF THE COUNCIL OF GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI
Mr. Jean-Marie KONE, Minister of State for Planning
- THE PRESIDENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA
Mr. Mohammed SIDI, Minister of Foreign Affairs
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NIGER
Mr. Ikhia ZODI, Minister of African Affairs
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA
Mr. Callixte HABAMENSHI, Minister of Foreign Affairs
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SENEGAL
Mr. Djime Momar GUEYE, Ambassador, Representative to the E. E. C.
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SOMALIA
Mr. Ali Omar SCEGO, Ambassador, Representative to the E.E.C.
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TOGO
Mr. Jean AGBEMEGNAN, Minister of Commerce and Industry
- THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE UPPER VOLTA
Mr. Moise TRAORE, Minister of the National Economy
- WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form.
HAVE AGREED upon the following provisions :



Title I

T R A D E



Article 1

With a view to promoting an increase of trade between the Associated States and the Member States, strengthening their economic relations and the economic independence of the Associated States and thereby contributing to the development of international trade, the High Contracting Parties have agreed upon the following provisions which shall regulate their mutual relations.

CHAPTER 1

CUSTOMS DUTIES AND QUANTITATIVE RESTRICTIONS

Article 2

1. Goods originating in Associated States shall, when imported into Member States, benefit from the progressive abolition of customs duties and charges having an effect equivalent to such duties, resulting between Member States under the provisions of Articles 12, 13, 14, 15 and 17 of the Treaty and the decisions which have been or may be adopted to accelerate the rate of achieving the aims of the Treaty.

2. Nevertheless, upon the entry into force of the Convention, Member States shall abolish the customs duties and charges having an effect equivalent to such duties which they apply to the goods originating in Associated States which are listed in the Annex to this Convention.

At the same time Member States shall apply the common customs tariff duties of the Community to imports of these goods from third countries.

3. Imports from third countries of unroasted coffee into the Benelux countries on the one hand, and of bananas into the Federal Republic of Germany in the other hand, shall be subject to the terms set out respectively, as to unroasted coffee, in the Protocol this day concluded between the Member States and, as to bananas, in the Protocol concluded on 25 March 1957 between the Member States and in the Declaration annexed to this Convention.

4. Application of the provision of this Article shall not predetermine the treatment to be applied to certain agricultural products under the provisions of Article 11 of this Convention.

5. At the request of an Associated State, there shall be consultations within the Association Council regarding the conditions of appli-

Article 3

1. Each Associated State shall accord identical tariff treatment to goods originating in any of the Member States; Associated States not applying this rule on the entry into force of this Convention shall do so within the following six months.

2. In each Associated State goods originating in Member States shall benefit, under the terms set out in Protocol No. 1 annexed to this Convention, from the progressive abolition of customs duties and charges having an effect equivalent to such duties which that Associated State applies to imports of these goods into its territory.

Provided always that, each Associated State may retain or introduce customs duties and charges having an effect equivalent to such duties which correspond to its development needs or its industrialization requirements or which are intended to contribute to its budget.

The customs duties and charges having an effect equivalent to such duties levied by Associated States in accordance with the foregoing sub-paragraph, as also any alteration which they may make in these duties and charges under the provisions of Protocol No. 1, may not either de jure or de facto give rise to any direct or indirect discrimination between Member States.

3. At the request of the Community and in accordance with the procedure laid down in Protocol No. 1, there shall be consultations within the Association Council regarding the conditions of application of this Article.

Article 4

1. Insofar as an Associated State levies export duties on exports of its products to Member States, these duties may not give rise, de jure or de facto, to any direct or indirect discrimination between Member States and may not be higher than those applied to products exported to the most favoured third country.

2. Without prejudice to the application of Article 13, paragraph 2 of this Convention, the Association Council shall take suitable measures if the application of such duties leads to serious disturbances in the conditions of competition.

Article 5

1. With regard to the abolition of quantitative restrictions, Member States shall apply to imports of goods originating in the Associated States the relevant provisions of the Treaty, and of the decisions which have been or may be adopted to accelerate the rate of achieving the aims of the Treaty, which they apply in their relations with each other.

2. At the request of an Associated State, there shall be consultations within the Association Council regarding the conditions of application of this Article.

Article 6

1. Associated States shall, not later than four years after the entry into force of the Convention, abolish all quantitative restrictions on imports of goods originating in Member States and all measures having equivalent effect. This abolition shall be carried out progressively under the conditions set out in Protocol No. 2 annexed to this Convention.

2. Associated States shall refrain from introducing any new quantitative restrictions or measures having equivalent effect on imports of goods originating in Member States.

3. Should the measures provided for in Article 3 prove insufficient to meet their development needs and their industrialization requirements, or in the event of difficulties in their balance of payments, or, where agricultural products are concerned, in connection with the requirements arising from existing regional market organizations, Associated States may, notwithstanding the provisions of the two foregoing paragraphs and subject to the terms of Protocol No. 2, retain or introduce quantitative restrictions on imports of goods originating in Member States.

4. Associated States in which imports come within the province of a State trading monopoly or of any body which, de jure or de facto, either directly or indirectly limits, controls, directs or influences them, shall take any steps necessary to attain the objectives defined in this Title and to abolish progressively any discrimination in conditions of supply and marketing of goods.

Without prejudice to the application of Article 7 below, foreign trade plans drawn up by the Associated States shall not contain or bring about, de jure or de facto, any direct or indirect discrimination between Member States.

The Associated States concerned shall inform the Association Council of the steps taken to implement the provisions of this paragraph.

5. At the request of the Community, there shall be consultations within the Association Council regarding the conditions of application of this Article.

Article 7

Without prejudice to the special provisions for border trade,

to goods originating in Member States shall in no case be less favourable than that applied to goods originating in the most favoured third country.

Article 8

This Convention shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions or free-trade areas among Associated States.

Article 9

This Convention shall not preclude the maintenance or establishment of customs unions or free-trade areas between one or more Associated States and one or more third countries insofar as they neither are nor prove to be incompatible with the principles and provisions of the said Convention.

Article 10

The provisions of the foregoing Articles 3, 4 and 6 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy, public security, the protection of human, animal or plant life or health, the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value, or the protection of industrial and commercial property. Provided always that such prohibitions or restrictions shall not be used as means of arbitrary discrimination nor a disguised restriction on trade.

CHAPTER 2

PROVISIONS CONCERNING CERTAIN AGRICULTURAL PRODUCTS

Article 11

When drawing up its common agricultural policy, the Community shall take the interests of the Associated States into consideration as regards products similar to and competitive with European products. The Community and the Associated States concerned shall consult together for this purpose.

The treatment applicable to imports into the Community of these products, if they have originated in the Associated States, shall be determined by the Community in the course of defining its com-

mon agricultural policy, after consultation within the Association Council.

CHAPTER 3

PROVISIONS CONCERNING COMMERCIAL POLICY

Article 12

1. On matters of commercial policy, the Contracting Parties agree to keep each other informed and, should one of them so request, to consult together for the purpose of giving good effect to this Convention.
2. Such consultation shall bear on measures concerning trade with third countries if these measures are likely to harm the interests of one or more Contracting Parties, with particular reference to:
 - a) the suspension, alteration or abolition of customs duties,
 - b) the granting of tariff quotas at reduced or zero duties, other than the quotas to in Article 2, paragraph 3, above,
 - c) the introduction, reduction or abolition of quantitative restrictions, without prejudice to the obligations incumbent upon certain Contracting Parties by reason of their membership of G.A.T.T.
3. Upon the entry into force of this Convention, the Association Council shall define the procedure for consultation and exchange of information in respect of the implementation of this Article.

CHAPTER 4

SAFEGUARD CLAUSES

Article 13

1. If serious disturbances occur in one sector of the economy of an Associated State or jeopardize its external financial stability, that State may take the necessary protective measures, notwithstanding the provisions of Article 3, paragraph 2, sub-paragraph 1 and Article 6, paragraphs 1, 2 and 4.

These measures and the methods of applying them shall be notified immediately to the Association Council.

2. If serious disturbances occur in one sector of the economy of the Community or of one or more Member States, or jeopardize their external financial stability, and if difficulties arise which may result in a region suffering grave economic hardship, the Community may take, or may authorize the Member State or States concerned to take such measures as may prove necessary in their relations with the Associated States, notwithstanding the provisions of Articles 2 and 5.

These measures and the methods of applying them shall be notified immediately to the Association Council.

3. For the purpose of implementing paragraphs 1 and 2 of this Article, priority shall be given to such measures as will least disturb the functioning of the Association. These measures shall not exceed the limits strictly necessary to remedy the difficulties that have arisen.

4. There shall be consultations within the Association Council regarding the measures taken under paragraphs 1 and 2 of this Article.

Such consultations shall be held at the request of the Community in respect of measures under paragraph 1 and at the request of one or more Associated States in respect of those under paragraph 2.

CHAPTER 5

GENERAL PROVISIONS

Article 14

Without prejudice to the special provisions laid down in this Convention, and particularly those of Article 3 above, each Contracting Party shall refrain from any measure or practice of an internal fiscal nature that directly or indirectly sets up any discrimination between its own and similar products originating in the territories of the other Contracting Parties.

Title II

**Financial and Technical
Co-operation**



Article 15

Under the conditions determined below, the Community shall participate in measures calculated to promote the economic and social development of the Associated States, by supplementing the efforts achieved by those States.

Article 16

For the purposes set out in Article 15, and for the duration of this Convention, an aggregate amount of 730 million units of account shall be provided as follows :

- a) 666 million units of account by the Member States; this amount, to be paid into the European Development Fund, hereinafter referred to as «the Fund», shall be employed up to 620 million units of account in the form of grants and the balance in the form of loans on special terms;
- b) up to 64 million units of account by the European Investment Bank, hereinafter referred to as «the Bank», in the form of loans granted by it under the terms set out in Protocol No. 5 concerning the administration of the financial aids, to this Convention.

Article 17

Under the terms laid down by this Convention and by Protocol No. 5, the amount fixed in Article 16 above shall be employed as follows :

1. in the field of economic and social investments,
 - for basic economic and social schemes,
 - for production schemes of general interest,
 - for production schemes providing normal financial returns,
 - for relevant technical assistance before, during and after such investments;
2. in the field of general technical co-operation,
 - for surveying the development prospects of the economies of the Associated States,
 - for staff training and vocational training programmes;
3. in the field of aids for diversification and production,
 - for measures essentially intended to make marketing possible at competitive prices on the Community's markets as a whole, by encouraging, in particular, rationalization of cropping and sales methods, and by aiding producers to make the necessary adaptations;

Article 25

As regards operations financed by the Fund or by the Bank, participation in the letting out of contracts, invitations for tenders, purchasing and other contracts shall be open, on equal terms, to all natural and legal persons who are nationals of the Member States or the Associated States.

Article 26

The amounts allocated for financing schemes or programmes, under the provisions of this Title, shall be utilized in accordance with the purposes decided upon and shall be expended to the best economic advantage.

Article 27

The Association Council shall lay down the general pattern for financial and technical co-operation within the framework of association, more particularly in the light of an annual report to be submitted to it by the organ responsible for administering the Community's financial and technical aid.

Article 28

If any Associated State should fail to ratify the Convention, under the terms set out in Article 57, or denounce the Convention in accordance with Article 60, it shall then be obligatory upon the Contracting Parties to adjust the amount of financial aid fixed in Articles 16 and 18.

Title III

Right of Establishment, Services, Payments and Capital

to be companies under civil commercial law, including co-operative societies and other legal persons under public or private law, but not including non-profit-making companies.

Companies of a Member State or an Associated State shall be companies constituted in accordance with the law of a Member State, or an Associated State, and having their registered office, central administration, or main establishment in a Member State or an Associated State; nevertheless, should they have only their registered office in a Member State or an Associated State, their business must be actively and continuously linked with the economy of that Member State or Associated State.

Article 34

The Association Council shall take any decisions required to further implementation of Articles 29 to 33 above.

Article 35

Each Signatory State undertakes, to the full of its powers, to authorize payments relating to trade in goods, services and capital and to wages, as also the transfer of such payments to the Member State or Associated State in which the creditor or the beneficiary is resident, in so far as the movement of such goods, services, capital or persons has been liberalized in implementation of this Convention.

Article 36

Throughout the whole duration of the loans and advances referred in Chapters III, IV and V of Protocol No. 5, the Associated States undertake to make available to debtors the foreign currency necessary for the repayment of capital and interest on loans granted for schemes to be carried out in their territory and for repayment of advances granted to the stabilization funds.

Article 37

1. Associated States shall make every endeavour not to introduce any new exchange restriction that would affect the treatment applied to investments and to current payments connected with the movements of capital resulting therefrom, where these are effected by persons residing in the Member States, and not to make the existing controls

2. To the extent necessary for achieving the objectives of this Convention, the Associated States undertake to treat nationals and companies of Member States on an equal footing, not later than 1 January 1965, in respect of investments made by them as from the date of the entry into force of the Convention, as also of movements of capital resulting therefrom.


Article 38

The Association Council shall formulate any appropriate recommendations to the Contracting Parties concerning the implementation of Articles 35, 36 and 37 above.



Title IV

Institutions of the Association



Article 39

The Institutions of the Association shall be :

- the Association Council assisted by the Association Committee,
- the Parliamentary Conference of the Association,
- the Court of Arbitration of the Association.

Article 40

The Association Council shall be composed, on the one hand, of the members of the Council of the European Economic Community and members of the Commission of the European Economic Community and, on the other hand, of one member of the Government of each Associated State.

Any member of the Association Council prevented from attending may be represented. The representative shall exercise all the rights of the accredited member.

Proceedings of the Association Council shall only be valid if half the members of the Council of the Community, one member of the Commission and half the accredited members representing the Governments of the Associated States are present.

Article 41

The office of President of the Association Council shall be exercised alternately by a member of the Council of the European Economic Community and a member of the Government of an Associated State.

Article 42

Meetings of the Association Council shall be called once a year by the President.

Furthermore it shall meet whenever necessary, in accordance with the conditions laid down in its rules of procedure.

Article 43

The Association Council shall express itself by mutual agreement between the Community on the one hand and the Associated States on the other.

The Community on the one hand and the Associated States on the other shall, each by means of an internal Protocol, determine their procedure for arriving at their respective positions.

Article 44

In cases covered by this Convention, the Association Council

shall dispose of the power of decision; such decisions shall be binding upon the Contracting Parties, who shall be under the obligation to take all necessary measures to carry them out.

The Association Council may likewise formulate such resolutions, recommendations or opinions as it may deem necessary to achieve the common objectives and to ensure that the Association system works efficiently.

The Association Council shall periodically study the results of the Association system in the light of that system's objectives.

The Association Council shall lay down its rules of procedure.

Article 45

The Association Council shall be assisted in the performance of its task by an Association Committee composed on the one hand of one representative of each Member State and one representative of the Commission and, on the other, of one representative of each Associated State.

Article 46

The office of the Chairman of the Association Committee shall be filled by the State which is presiding over the Association Council.

The Association Committee shall lay down its rules of procedure, which shall be submitted to the Association Council for approval.

Article 47

1. In its rules of procedure the Association Council shall define the duties and powers of the Association Committee, with the object, in particular, of ensuring the continuity of co-operation essential to the satisfactory operation of the Association.

2. The Association Council may when necessary delegate to the Association Committee the exercise of the powers entrusted to it by this Convention, under the terms and within the limits laid down by the Council.

In that event, the Committee shall give its decisions in accordance with the terms of Article 43.

Article 48

The Association Committee shall account for its actions to the Association Council, particularly in matters which have been the subject of a delegation of powers.

It shall also submit any useful proposal to the Association Council.

Article 49

The duties of the Secretariat of the Association Council and the Association Committee shall be carried out on a basis of parity and in accordance with the rules of procedure of the Association Council.

Article 50

The Parliamentary Conference of the Association shall meet once a year. It shall be composed, on a basis of parity, of members of the Assembly and members of the Parliaments of the Associated States.

Each year the Association Council shall submit a report on its activities to the Parliamentary Conference.

The Parliamentary Conference may vote resolutions on matters concerning the Association. It shall appoint its President and its officers and shall adopt its own rules of procedure.

The Parliamentary Conference shall be prepared by a Joint Committee set up on a basis of parity.

Article 51

1. Disputes concerning the interpretation or the application of the present Convention which might arise between one Member State, several Member States or the Community on the one hand, and one or more Associated States on the other, shall be submitted by one of the parties to the dispute to the Association Council which shall seek an amicable settlement at its next meeting. If this cannot be achieved and if the parties to the dispute fail to agree upon an appropriate solution, the dispute shall, at the request of the earliest petitioner, be submitted to the Court of Arbitration of the Association.

2. The Court of Arbitration shall be composed of five members: a President who shall be appointed by the Association Council and four judges chosen from among persons whose independence and competence can be fully guaranteed. The judges shall be appointed by the Association Council within three months after the entry into force of the Convention and for the duration thereof. Two of the judges shall be appointed by the Council of the European Economic Community and the other two by the Associated States. For each judge, following the same procedure, the Association Council shall appoint a deputy who shall sit in the event of the accredited judge being unable to do so.

3. The Court of Arbitration shall act by majority vote.

4. The decisions of the Court of Arbitration shall be binding on

the parties to the dispute who shall be under the obligation to take all necessary measures to carry them out.

5. Within three months after the judges are appointed, the Association Council shall lay down the Statute of the Court of Arbitration, on a proposal of that Court.

6. The Court of Arbitration shall adopt its rules of procedure within the same period.

Article 52


The Association Council may make any useful recommendation for the purpose of facilitating contacts between the Community and the representatives of the various trades and professions of the Associated States.

Article 53

The administrative expenses of the Institutions of the Association shall be defrayed in accordance with the terms set out in Protocol No. 6 annexed to this Convention.

Title V

General and Final Provisions



Article 54

No treaties, conventions, agreements or arrangements of whatever form or nature between one or more Member States and one or more Associated States shall preclude the implementation of the provisions of this Convention.

Article 55

This Convention shall apply to the European territory of the Member States of the Community on the one hand, and to the territory of the Associated States on the other.

The First Title of this Convention shall also apply to the relations between the French Overseas Territories and the Associated States.

Article 56

As far as the Community is concerned, this Convention shall be validly concluded by a decision of the Council of the Community taken in conformity with the provisions of the Treaty and notified to the Parties. It shall be ratified by the Signatory States in conformity with their respective constitutional requirements.

The instruments of ratification and the act of notification of the conclusion of the Convention shall be deposited with the Secretariat of the Councils of the European Communities, who shall give notice thereof to the Signatory States.

Article 57

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the date on which the instruments of ratification of the Member States and of at least fifteen of the Associated States and the instrument notifying the conclusion of the Convention by the Community have been deposited.

2. Any Associated State which has not ratified the Convention by the date of its entry into force as provided for in the previous paragraph, shall be able to proceed with this ratification only during the twelve months following such entry into force, unless before the expiry of this period it gives notice to the Association Council of its intention to ratify the Convention not later than six months after this period, and on condition that it deposits its instruments of ratification within the same time limit.

3. As regards those States which have not ratified the Convention by the date of its entry into force as laid down in paragraph 1, the provisions of the Convention shall become applicable on the first day of the month following the deposit of their respective instruments of ratification.

Signatory States who ratify the Convention in accordance with the terms of paragraph 2 shall recognize the validity of all measures taken in implementation of the said Convention between the date of its entry into force and the date when its provisions become applicable to them. Without prejudice to any delay which might be granted to them by the Association Council, they shall, not later than six months after depositing their instruments of ratification, carry out all the obligations which devolve upon them under the terms of this Convention or of implementing decisions adopted by the Association Council.

4. The rules of procedure of the organs of the Association shall lay down if and under what conditions the representatives of Signatory States which, on the date of entry into force of the Convention, have not yet ratified it, shall sit in the organs of the Association as observers. The arrangements thus adopted shall only be effective until the date on which the Convention becomes applicable to these States; in any case, they shall cease to apply on the date on which, according to the terms of paragraph 2 above, the State concerned shall no longer be able to proceed with the ratification of the Convention.

Article 58

1. The Association Council shall be informed of any request made by a State for accession to or association with the Community.

2. There shall be consultations within the Association Council on any request for association with the Community made by a State which has an economic structure and production comparable to those of the Associated States if the Community, after examining the said request, has laid it before the Association Council.

3. The agreement of association between the Community and any State covered by the previous paragraph may provide for the accession of that State to the present Convention. That State shall then enjoy the same rights and be subject to the same obligations as the Associated States. Provided always that the agreement which associates with the Community may determine the date on which certain of these rights and obligations shall become applicable to it.

Such accession shall not adversely affect the advantages accruing to the Associated States which are signatories to this Convention from the provisions relating to financial and technical co-operation.

Article 59

This Convention shall be concluded for a period of five years from the date of its entry into force.

Article 60

One year before the expiry of this Convention, the Contracting Parties shall examine the provisions which might be made for a further period.

The Association Council shall if necessary take any transitional measures required until the new Convention enters into force.

Article 61

The Community and the Member States shall undertake the obligations set out in Article 2, 5 and 11 of the Convention with respect to Associated States which, on the grounds of international obligations applying at the time of the entry into force of the Treaty establishing the European Economic Community and subjecting them to a particular customs treatment, may consider themselves not yet able to offer the Community the reciprocity provided for by Article 3, paragraph 2 of the Convention.

The Contracting Parties concerned shall re-examine the situation not later than three years after the entry into force of the Convention.

Article 62

This Convention may be denounced by the Community in respect of any Associated State and by any Associated State in respect of the Community by means of six months' notice.

Article 63

The Protocols annexed to this Convention shall form an integral part thereof.

Article 64

The present Convention, drawn up in a single original in the German, French, Italian and Netherlands languages, each of these texts being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Secretariat of the Councils of the European Communities which shall transmit a certified copy to the Government of each of the Signatory States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Convention.

For His Majesty the King of the Belgians,
H. FAYAT (L.S.)

For the President of the Federal Republic of Germany,
W. SCHEEL (L.S.)

For the President of the French Republic,
R. TRIBOULET (L.S.)

For the President of the Republic of Italy,
E. COLOMBO (L.S.)

For Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg
E. SCHAUS (L.S.)

For Her Majesty the Queen of the Netherlands,
J. LUNS (L.S.)

For the Council of the European Economic Community,
J. LUNS (L.S.)
W. HALLSTEIN (L.S.)

Provided that the Community shall be finally bound only after the other Contracting Parties have been notified that the procedures required by the Treaty establishing the European Economic Community have been completed.

For His Majesty the Mwami of Burundi,
L. NIMUBONA (L.S.)

For the President of the Federal Republic of Cameroon,
V. KANGA (L.S.)

For the President of the Central African Republic,
J. MACKPAYEN (L.S.)

For the President of the Republic of Chad,
M. NGANGTAR (L.S.)

For the President of the Congolese Republic (Leopoldville),
M. LENGEMA (L.S.)

For the President of the Republic of Dahomey,
APLOGAN (L.S.)

For the President of the Republic of Gabon,
A. ANGUILE (L.S.)

For the President of the Republic of the Ivory Coast,
L. AMON TANOH (L.S.)

For the President of the Republic of Madagascar,
A. RAMANGASOAVINA (L.S.)

For the Head of State, President of the Council of Government
of the Republic of Mali,
J. KONE (L.S.)

For the President of the Islamic Republic of Mauritania,
M. SIDI (L.S.)

For the President of the Republic of Niger,
I. ZODI (L.S.)

For the President of the Republic of Rwanda,
C. HABAMENSHI (L.S.)

For the President of the Republic of Senegal,
D. GUEYE (L.S.)

For the President of the Republic of Somalia,
A. SCEGO (L.S.)

For the President of the Republic of Togo,
J. AGBEMEGNAN (L.S.)

For the President of the Republic of the Upper Volta,
M. TRAORE (L.S.)



ANNEX
to the Convention



ANNEX

- A. *List of goods originating in the Associated States and admitted free of customs duty into the Community as from the date of entry into force of the Convention.*

(Article 2 of the Convention)

Tariff heading	Description of products
08.01 C	Pineapples
ex 08.01 D	Coconut (desiccated)
09.01 A I a	Coffee, unroasted, not freed of caffeine
09.02 B	Tea, other than imported immediate packings of net capacity of 3 kg. or less
09.04 A I	Pepper (of the genus «Piper»), not crushed or ground
09.05	Vanilla
09.07 A	Cloves (whole fruit, cloves and stems) not crushed or ground
ex 09.08 A II	Nutmeg, not crushed or ground, other than that intended for the industrial manufacture of essential oils or resinoids.
18.01	Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted

- B. *Tropical woods.*

The Council of the European Economic Community has agreed to implement the provisions laid down in the Protocol relating to List G. within the context of the negotiations with the United Kingdom.

PROTOCOL No. 1

*concerning the implementation of Article 3
of the Convention of Association*

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED upon the following provisions which shall be annexed to the Convention :

Article 1

1. For the purpose of implementing Article 3 of the Convention, each Associated State shall, within a period of two months from the entry into force of this Convention, communicate to the Association Council its customs tariff or the complete list of customs duties and charges having an effect equivalent to such duties imposed on 31 December 1962 on all imported goods, indicating the duties and charges that apply to goods originating in Member States and other Associated States, those that apply to goods originating in third countries, and the export duties.

In this communication, each Associated State, shall specify those of the duties or charges referred to in the foregoing paragraph which, in its opinion, correspond to its development needs or its industrialization requirements or are intended to contribute to its budget. It shall give the reasons for their retention or introduction.

2. At the request of the Community, there shall be consultations within the Association Council on the customs tariffs or lists referred to in paragraph 1 above. If no request for consultation has been made within a time-limit of three months, the Association Council shall be deemed to have noted these tariffs or lists.

Article 2

On the basis of the tariffs or lists which the Association Council has noted, and without prejudice to the provisions of Article 3, paragraph 1, of the Convention, each Associated State shall make an annual reduction of 15%, as from the first day of the seventh month after the entry into force of the Convention, in the customs duties and charges having an effect equivalent to such duties applicable to imports of goods originating in the Member States, other than those which are recognized as being necessary to the development and industrialization of the Associated State concerned or which are intended to contribute to its budget.

Article 3

Each Associated State hereby declares its readiness to reduce customs duties and charges having an effect equivalent to such duties, in respect of Member States, more rapidly than is provided for under the foregoing article if its economic situation so permits.

Article 4

Any increase in customs duties and charges having an effect equivalent to such duties which are recognized as necessary to the development and industrialization of an Associated State, or which are intended to contribute to its budget, shall be communicated by that State to the Association Council before entering into force and shall be a matter for consultation should the Community so request.

PROTOCOL No. 2

*concerning the implementation of Article 6
of the Convention of Association*

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED upon the following provisions which shall be annexed to the Convention :

Article 1

For any product originating in Member States, imports of which into the territory of an Associated State are subject to quantitative restrictions or measures having an effect equivalent to such restrictions, that Associated State shall establish a global quota which it shall open without discrimination to Member States other than that State, imports from which are already unrestricted.

Where the Association Council finds that imports of a given product have, for two consecutive years, been less than the quotas opened under Article 2 below, the Associated State shall abolish all quotas on this product.

Article 2

The global quota referred to in the first sub-paragraph of Article 1 above shall be established and increased in accordance with the following provisions :

a) In each Associated State where imports are limited by quantitative restrictions, the amount of the basic quota shall be equal to the amount of the quota for the year 1959, calculated in accordance

with Article 11 of the Implementing Convention concerning the Association with the Community of the Overseas Countries and Territories signed on 25 March 1957 and annexed to the Treaty, and increased by 75%. This basic quota shall amount to at least 15% of the total imports of the said product into the Associated State during the last year for which statistical data are available.

Where, in respect of a non-liberalized product, no quota has been opened for imports into an Associated State, that State shall establish a quota equal to at least 15% of the total imports of the said product into that Associated State during the last year for which statistical data are available.

In respect of products which have never been imported by an Associated State, that State shall establish an appropriate quota.

The basic quota thus established shall be increased by 20% for the first year and then annually, in relation to the previous year, by 20% for the second year, by 30% for the third year, and by 40% for the fourth year.

b) Each Associated State into which imports are limited other than by quantitative restrictions shall establish a global quota for each non-liberalized product from the date of the entry into force of the Convention; the quota shall be open to the Member States without discrimination and equal to the amount of the product imported from Member States by that Associated State during the last year for which statistics are available. This quota shall not be less than 15% of the total imports of the same product into that Associated State during the reference year.

The basic quota thus established shall be increased in accordance with the terms set out in sub-paragraph 4 of paragraph a) above.

Article 3

Each Associated State shall, not later than 1 February of each year, open the quotas established in conformity with Article 2 of this Protocol for imports of goods originating in Member States. These measures, as also those referred to in Article 5 below, shall be published in the official Gazette of the State concerned and shall furthermore be the subject of a communication to the Association Council.

Article 4

Each Associated State hereby declares its readiness to abolish quantitative restrictions on imports and measures having equivalent effect more rapidly than is provided for in this Protocol, if its economic situation so permits.

Article 5

1. Under the conditions set out in Article 6, paragraph 3 of the Convention, an Associated State may retain or introduce quantitative restrictions on imports of goods originating in Member States, subject to prior consultation within the Association Council and to the establishment of global quotas open without discrimination to goods originating in Member States.

2. The Association Council shall hold the consultation referred to in the foregoing paragraph not later than two months after the date on which the Associated State requests authority to adopt the measures referred to in the said paragraph.

If there has been no consultation within this time-limit, the Associated State may adopt the measures which it has requested.

PROTOCOL No. 3

*concerning the concept of «goods originating in ...»
for the purpose of implementing the Convention of Association*

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED on the following provisions which shall be annexed to the Convention :

1. On the basis of a draft prepared by the Commission, and not later than the first day of the seventh month following the entry into force of the Convention, the Association Council shall lay down the definition of the concept of «goods originating in ...» for the purpose of implementing Title I of the Convention. It shall also determine the methods of administrative co-operation.

2. The system in force on 31 December 1962 shall continue to apply until the implementation of the new provisions.

PROTOCOL No. 4

*relating to measures to be taken by the High Contracting Parties
concerning their mutual interests
with particular regard to tropical products*

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED upon the following provisions which shall be annexed to the Convention :

1. The Contracting Parties agree to take into account their mutual interest on the international level, in accordance with the principles forming the basis of the Convention.
2. To this end, they shall ensure the necessary co-operation, particularly by means of consultations within the Association Council, and shall give each other all possible assistance.
3. Such consultations shall take place more particularly with a view to undertaking appropriate measures, by common consent and on the international level, to solve the problems that arise out of the disposal and marketing of tropical products.

PROTOCOL No. 5

concerning the administration of the financial aids

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED upon the following provisions which shall be annexed to the Convention

CHAPTER I

*Economic and social investments and technical assistance
connected with investments*

Article 1

1. For the financing of the measures referred to in Article 17, paragraph 1 of the Convention, the Governments of the Associated States shall establish, as far as possible within the framework of a development plan, basic economic and social schemes, production schemes of general interest and production schemes providing normal financial returns, and shall prepare requests for technical assistance connected with investments.
2. Nevertheless, the Community may, where necessary, set up technical assistance schemes connected with investments, with the consent and for the benefit of an Associated State.

Article 2

Schemes shall be financed by grants, by loans on special terms, by loans granted by the Bank possibly carrying rebates of interest, or by the simultaneous use of several of the above means.

Article 3

Schemes shall be submitted to the Community, addressed to the Commission. However, those schemes for which a loan is requested from the Bank shall be addressed to the Bank, either directly by the parties concerned, or through the Commission, or through the Associated State on whose territory the scheme is to be carried out.

Article 4

1. Technical assistance connected with investments shall be financed by grants.
2. Such assistance shall cover the following measures in particular
 - planning,
 - special and regional development surveys,
 - technical and economic surveys, needed for the preparation of investment schemes,
 - help in preparing files,
 - help with the technical execution and supervision of work,
 - temporary help in setting up, starting, and running a particular investment or plant,
 - temporary responsibility for expenses in respect of the technicians and supplies needed to carry out an investment scheme efficiently.

Article 5

The competent authorities of the Associated States shall be responsible for carrying out the schemes submitted by their respective governments and financed by the Community.

CHAPTER II

Technical co-operation

Article 6

The financing of the measures referred to in Article 17, paragraph 2 of the Convention shall be effected either at the request of the Governments of Associated States, to be presented preferably in the context of programmes covering one or more years, or as a proposal of the Community.

Article 7

Measures taken by the Community in the field of technical

Article 8

Requests from Associated States shall be submitted to the Community, addressed to the Commission.

Article 9

The Community's financial measures in the field of technical co-operation shall in particular include :

- a) sending experts, advisers, technicians and instructors to Associated States, at the request of such States, for a definite task and a limited period;
- b) supplying materials for experiments and demonstrations;
- c) preparing surveys of the development and diversification prospects of the economies of Associated States, surveys of problems of interest to the associated countries as a whole, such as the preparation and distribution of standard plans for certain buildings or market surveys;
- d) granting scholarships for the purpose of training staff, in the universities and specialized institutions of Associated States or, where this is not possible, of Member States;
- e) vocational training by means of grants or training schemes in Associated States or, where this is not possible, in Member States;
- f) organizing short training courses for nationals of Associated States;
- g) general information and documentation for the purpose of encouraging the economic and social development of the Associated States, the development of trade between these States and the Community, and the efficient attainment of the Fund's objectives.

Article 10

The Governments of the Associated States and, where appropriate, specialized institutions or other specialized bodies of Member States or Associated States, shall be responsible for carrying out technical co-operation programmes submitted by the Government.

CHAPTER III

Loans on special terms

Article 11

Convention shall be used for financing investment schemes of general interest to the recipient State in so far as the capacity of these schemes to show direct profits, as also the capacity of the State concerned to bear the debt at the time when the loan is granted, permit of such financing.

Article 12

Such loans may be granted for a maximum period of 40 years and may be exempted from amortization for a period of up to 10 years. They shall enjoy favourable terms of interest.

Article 13

The Community shall lay down the terms under which loans are to be granted and the procedures for effecting and recovering them.

CHAPTER IV

Loans by the European Investment Bank

Article 14

The examination by the Bank of the eligibility of schemes and the granting of loans to Associated States or to enterprises under their jurisdiction shall be carried out in accordance with the terms, conditions and procedures laid down by the Statutes of the Bank and shall take into consideration the capacity of the State concerned to bear the debt. The Bank shall finance only those schemes upon which the Associated State or States concerned have expressed a favourable opinion.

Article 15

The length of the amortization period for each loan shall be determined on the basis of the economic characteristics of the schemes to be financed; this period may not exceed 25 years.

Article 16

Loans may be used to meet import expenditure and local expenditure needed for carrying out approved investment schemes.

Article 17

Loans shall carry the same rate of interest as that employed by the Bank at the time when the loan is signed. At the request of the recipients loans may carry a rebate on interest under the terms of Article 19 of the Convention.

Article 18

The decision to grant rebates on interest shall be taken by the Community. The amount of the rebates shall be paid directly to the Bank.

CHAPTER V

Advances to stabilization funds

Article 19

For the purpose of financing the measures referred to in Article 17, paragraph 4 of the Convention, advances may be granted to stabilization funds existing or to be set up in the Associated States.

Article 20

Requests for advances shall be submitted to the Community, addressed to the Commission, by the Governments of the Associated States concerned. They shall be accompanied by a report prepared by the Board of Directors of the stabilization fund concerned.

Article 21

The Community shall determine the amount and the duration of advances. These advances shall be guaranteed by the Associated State concerned. Their normal term shall be that of the Convention.

CHAPTER VI

Aids for diversification and production

Article 22

The aids for production and diversification referred to in Article 17, paragraph 3 and Article 18, b) of the Convention shall be apportioned and used in accordance with the terms set out below.

Article 23

The purpose of aids for production shall be to assist producers of the Associated States in progressively adapting their production to the requirements of marketing at world prices.

The purpose of aids for diversification shall be to enable the Associated States to reform their structure and to achieve appropriate diversification in the fields of agriculture, industry and commerce.

Article 24

Aids for production and diversification shall be apportioned as follows :

- 1^o) 183 million units of account to aids for production and diversification to the following eleven Associated States : Cameroon, the Central African Republic, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey, the Ivory Coast, Madagascar, Mali, Niger, Senegal and Togo;
- 2^o) 32 million units of account to aids for diversification to the following four Associated States: Burundi, Congo (Leopoldville), Rwanda and Somalia;
- 3^o) 15 million units of account to aids for diversification to the following three Associated States: Gabon, Mauritania and Upper Volta.

Article 25

For the purpose of financing the measures set out in Article 23 above, and within the limit of the amount allocated to it under that Article, each Associated State shall within three months after the Convention enters into force submit a programme covering a period not longer than the duration of the Convention, which shall provide either for aids for production and for diversification simultaneously, or for aids for diversification only.

A

States benefiting simultaneously from aids for diversification and production

Article 26

1. For each of the eleven Associated States benefiting simultaneously from aids for diversification and production, the five-year share of the sum of 183 million units of account to be used for establishing its programme shall be calculated in relation to its exports of the following products: coffee, groundnuts, groundnut oil, palm oil, desiccated coconut, cotton, pepper, rice, sugar, gum arabic.
2. On the basis of the provisions in the foregoing paragraph, the five-year share of each of these Associated States shall be fixed as follows (in millions of units of account) :

Cameroon	15.8
Central African Republic	6.8
Chad	5.7

Congo (Brazzaville)	6.4
Dahomey	5.5
Ivory Coast	46.7
Madagascar	31.6
Mali	5.6
Niger	6.5
Senegal	46.7
Togo	5.7

Article 27

Each Associated State receiving aids for production and aids for diversification simultaneously shall take the following principles into account when drawing up its five-year programme :

1. aids to production may not exceed three-quarters of the five-yearly amount granted by the Community to that Associated State under the combined heading of aids for production and for diversification;

2. aids for production may be allocated by the Community to each Associated State from the first year of the Convention. They shall be on a decreasing scale from the date when the procedure begins, in respect of each product, which is to lead to marketing at world prices, so that the complete abolition of such aids may be reached not later than the end of the duration of the Convention;

3. each Associated State shall see to it that, out of the amount allocated under the heading of aids to production, the producers devote a suitable proportion to the structural improvement of cropping plans.

Article 28

The Community shall examine, together with each Associated State, whether that State's programme conforms to the principles laid down in Article 27 above. After this scrutiny and, where appropriate, after the programme has been adjusted, the Community shall note it and decide upon the amount of the first yearly instalment of its contribution.

Article 29

1. Immediately after the end of each year as from the date of entry into force of the Convention, the Community shall examine whether the aids for diversification and for production have been used

during the past year in accordance with the purposes assigned for these aids, as laid down in the provisions of the Convention and of this Protocol.

2. This scrutiny shall bear particularly upon :

- the analysis, product by product, of the movement of world prices in relation to the prices used as a basis for calculating the share of each Associated State mentioned in Article 26;
- the comparison, product by product, of the levels of tonnage actually exported in relation to the levels used as a basis for determining the said share;
- the amount of aids allocated by other sources for the purpose of achieving the objectives set out in Article 23.

3. Following this scrutiny, and after making any necessary adjustment to the next yearly instalment of the programme laid down in Article 25, the Community shall give its final decision on the amount of the instalment.

4. If, at the end of this scrutiny, the Community observes that the aid for production allocated to the Associated State concerned in respect of the past year has not been fully utilized, the Community shall, after consulting with that State, decide how the balance should be appropriated.

Article 30

1. The amount of the aid allocated to producers, as determined under the provisions of Articles 28 and 29 above, shall be paid in the form of grants to bodies approved by the Community and by the Associated States.

2. The yearly amount and the procedures for utilizing the aid allocated to each State for each branch of production shall be published by appropriate means within that Associated State.

Article 31

The amounts allocated under the heading of aids to production shall be utilized in accordance with the appropriations and procedures laid down by the Community after consultation with the Associated State concerned.

Such action as needs to be taken for the purpose of implementing the provisions of this Chapter shall be the responsibility of each Associated State to the extent that it is concerned therein.

The Community shall see to it that the prescription in the first sub-paragraph of this Article is observed and shall take any appropriate measures where necessary.

Article 32

For the purpose of implementing Articles 28 to 30 above, each Associated State shall annually submit a detailed report on the use of the sums received under the heading of aids to production. It shall attach all relevant documents and in particular reports from the approved bodies.

The Associated State shall co-operate in any inspection considered desirable by the Community, especially with regard to the said bodies.

Article 33

Sums which are assigned to aid for diversification by Associated States benefiting simultaneously from aids to production and aids to diversification, shall be used in accordance with the provisions of Articles 36 to 38.

B

States benefiting from aids for diversification

Article 34

1. The sums provided for under Article 24, paragraph 2, shall be apportioned as follows (in millions of units of account):

— Burundi	5.25
— Congo (Leopoldville)	15
— Rwanda	5.25
— Somalia	6.50

2. The sums provided for under Article 24, paragraph 3 shall be apportioned as follows (in millions of units of account):

— Gabon	4
— Mauritania	5
— Upper Volta	6

Article 35

On the basis of the programme provided for in Article 25 above, the Community, together with each of the seven Associated States referred to in the foregoing Article, shall consider whether their respective proposals concerning the use of aids for diversification takes the objectives assigned to these aids into account.

Article 36

Schemes under aids for diversification shall be financed by

grants, by loans on special terms, by loans granted by the Bank possibly with rebates of interest, or by the simultaneous of several of the above means.

Article 37

Within the context of its programme, each Associated State shall submit requests to the Community for aids for diversification on the basis of definite schemes

Article 38

The provisions of Chapters I, II, III and IV of this Protocol shall apply, as necessary, to the financing of schemes to aid for diversification.

CHAPTER VII

Miscellaneous provisions

Article 39

With a view to permitting of swift intervention to provide emergency help from Fund resources to any Associated State stricken by natural disaster, a Reserve Fund shall be created, to be financed by a levy of 1% on that part of the grants which is included in the amount referred to in Article 18, a) of the Convention.

Article 40

Financing and administrative expenses arising out of the administration of the Fund shall be charged to the resources set aside for grants.

Article 41

Goods which have been imported into an Associated State under a supply contract financed by the Community shall not be counted in the quotas open to Member States.

Article 42

The Community and the Associated States shall collaborate in all measures necessary to ensure that the amounts assigned by the Community are utilized in accordance with the provisions of Article 26 of the Convention.

PROTOCOL No. 6

*concerning the operating expenses
of the Institutions of the Association*

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED upon the following provisions which shall be annexed to the Convention :

Article 1

The Member States and the Community on the one hand, and the Associated States on the other, shall be responsible for such expenditure as they shall incur by reason of their participation in the meetings of the Association Council and its dependent organs, both with regard to staff, travel and living expenses and to postal and telecommunications expenses.

Expenditure in connection with interpretation at meetings, translation and reproduction of documents, and the material organization of meetings (premises, furnishings, porters, etc.) shall be borne by the Community or by the Associated States according to whether the meetings take place on the territory of a Member State or on that of an Associated State.

Article 2

The Community and the Associated States shall be severally responsible for the travel and living expenses of their respective participants at the meetings of the Parliamentary Conference of the Association and of the Joint Committee.

Similarly they shall be responsible for the travel and living expenses of the personnel required for these meetings as well as for postal and telecommunications expenses.

Expenditure in connection with interpretation at meetings, translation and reproduction of documents, and the material organization of meetings (premises, furnishings, porters, etc.) shall be borne by the Community or by the Associated States according to whether the meetings take place on the territory of a Member State or on that of an Associated State.

Article 3

Members of the Court of Arbitration shall be entitled to have their travel and living expenses refunded. The latter shall be fixed at 20 units of account for each day during which members of the Court of Arbitration sit. These sums shall be paid to them by the Court of Arbitration.

The travel and living expenses of the members of the Court of Arbitration shall be met as to one half by the Committee and as to the other half by the Associated States.

Expenditure in connection with interpretation at meetings, translation and reproduction of documents, and the material organization of hearings (premises, personnel, interpretation, etc.) shall be borne by the Community.

Expenditure relating to special investigations shall be settled by the Court of Arbitration with the other costs under the terms laid down by its statute; to cover such expenditure the parties shall advance deposits under the terms laid down by the Order of the Court of Arbitration, or of its President, in which such measures are prescribed.

PROTOCOL No. 7

concerning the value of the unit of account

THE HIGH CONTRACTING PARTIES

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Convention :

Article 1

The value of the unit of account used to express sums in the Convention of Association or in the provisions adopted in implementation of this Convention shall be 0.88867088 grams of fine gold.

Article 2

The parity of the currency of a Member State in relation to the unit of account defined in Article 1 shall be the relation between the weight of fine gold contained in this unit of account and the weight of fine gold corresponding to the parity of such currency as declared to the International Monetary Fund. Should there be no declared parity, or should the rates of exchange applied to current payments differ from the parity by a margin greater than that authorized by the Monetary Fund, the weight of fine gold corresponding to the parity of the currency shall be calculated on the basis of the rate of exchange applied in the Member State, for current payments, on the date of the calculation, to a currency directly or indirectly defined and convertible into gold, and on the basis of the parity of that convertible currency as declared to the Monetary Fund.

Article 3

The unit of account, as defined in Article 1 above, shall remain unchanged throughout the whole effective duration of the Convention. However, if before the date of expiry of the Convention there should ensue a uniformly proportionate alteration in the parity of all currencies in relation to gold, by a decision of the International Monetary Fund, under Article 4, section 7 of its Statutes, then the weight of fine gold defining the unit of account shall vary in inverse ratio to such alteration.

If one or more Member States should not implement the decision of the International Monetary Fund referred to in the preceding paragraph, the weight of fine gold defining the unit of account shall vary in inverse ratio to the alteration decided upon by the International Monetary Fund. However, the Council of the European Economic Community shall examine the situation thus created and, on a proposal of the Commission and after obtaining the opinion of the Monetary Committee, shall take the necessary measures by qualified majority vote.

In witness whereof, the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties have signed the seven Protocols above.

Done at Yaoundé on the twentieth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-three.

W. SCHEEL

H. FAYAT

R. TRIBOULET

E. COLOMBO

E. SCHAUS

J. LUNS

J. LUNS

W. HALLSTEIN

A. ANGUILE

L. AMON TANOI

M. TRAORE

A. RAMANGASOAVINA

I. ZODI

A. SCEGO

D. GUEYE

L. NIMUBONA

C. HABAMENSHI

M. LENGEMA

V. KANGA

M. SIDI

J. KONE

APLOGAN

V. SATHOUD

M. NGANGTAR

J. AGBEMEGNAN

J. MACKPAYEN



A G R E E M E N T

**Concerning Products Falling within the Competence
of the European Coal and Steel Community**



His Majesty the King of the Belgians,
The President of the Federal Republic of Germany,
The President of the French Republic,
The President of the Republic of Italy,
Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg,
Her Majesty the Queen of the Netherlands,

Contracting Parties to the Treaty establishing the European Coal and Steel Community signed at Paris on 17 April 1951, whose States are hereinafter referred to as «Members States»,

of the first part, and

His Majesty the Mwami of Burundi,
The President of the Federal Republic of Cameroon,
The President of the Central African Republic,
The President of the Republic of Chad,
The President of the Republic of the Congo (Brazzaville),
The President of the Congolese Republic (Leopoldville),
The President of the Republic of Dahomey,
The President of the Gabon Republic,
The President of the Republic of the Ivory Coast,
The President of the Republic of Madagascar,
The Head of State, President of the Council of Government of the Republic of Mali,
The President of the Islamic Republic of Mauritania,
The President of the Republic of Niger,
The President of the Republic of Rwanda,
The President of the Republic of Senegal,
The President of the Republic of Somalia,
The President of the Republic of Togo,
The President of the Republic of the Upper Volta,

whose States are hereinafter referred to as «Associated States»,

of the second part,

HAVING REGARD to the Treaty establishing the European Coal and Steel Community,

HAVING REGARD to the Treaty establishing the European Economic Community, with particular regard to Article 232 thereof,

TAKING INTO CONSIDERATION the fact that the Convention of Association between the European Economic Community and the African and Malagasy States associated with this Community signed on this day, does not apply to products falling within the competence of the European Coal and Steel Community,

BEING ANXIOUS however to maintain and increase trade in these products between the Member States and the Associated States,

HAVE designated, as Plenipotentiaries :

HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS

Mr. Henry Fayat, Minister, deputy to the Minister of Foreign Affairs,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Hr. Walter Scheel, Minister of Co-operation

THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC

Mr. Raymond Triboulet, Minister of Co-operation,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Mr. Emilio Colombo, Minister of Finance,

HER ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUCHESS OF LUXEMBOURG

Mr. Eugène Schaus, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade,

HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS

Mr. Joseph Luns, Minister of Foreign Affairs,

HIS MAJESTY THE MWAMI OF BURUNDI

Mr. Lorgio Nimubona, Minister of Foreign Affairs,

THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF CAMEROON .

Mr. Victor Kanga, Minister of the National Economy,

THE PRESIDENT OF THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

Mr. Jean Christophe Mackpayen, Minister of Foreign Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHAD

Mr. Murice Ngangtar, Minister of Foreign Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE CONGO
(BRAZZAVILLE)

Mr. Victor Sathoud, Minister of Planning,

THE PRESIDENT OF THE CONGOLESE REPUBLIC
(LEOPOLDVILLE)

Mr. Marcel Lengema, State Secretary, Ministry of Foreign Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF DAHOMEY

Mr. Aplogan, State Secretary, Ministry of African Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF GABON

Mr. André-Gustave Anguile, Minister of State for Economic Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE IVORY COAST

Mr. Lambert Amon Tanoh, Minister of National Education, Acting Minister of Finance,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MADAGASCAR

Mr. Alfred Ramangasoavina, Keeper of the Seals, Minister of Justice,

THE HEAD OF STATE, PRESIDENT OF THE COUNCIL OF GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALI

Mr. Jean-Marie Kone, Minister of State for Planning,

THE PRESIDENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA

Mr. Mohammed Sidi, Minister of Foreign Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NIGER

Mr. Ikhia Zori, Minister of African Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA

Mr. Callixte Habamenshi, Minister of Foreign Affairs,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SENEGAL

Mr. Djime Momar Gueye, Ambassador, Representative to the E.E.C.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SOMALIA

Mr. Ali Omar Scego, Ambassador, Representative to the E.E.C.,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TOGO

Mr. Jean Agbemegnan, Minister of Commerce and Industry,

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE UPPER VOLTA

Mr. Moise Traore, Minister of the National Economy,

WHO, having exchanged their Full Powers, found in good and due form,

HAVE AGREED, for the term of the Convention of Association, upon the following provisions :

Article 1

Subject to any measures which may be taken in implementation of Chapter X of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community, products falling within the competence of this Community shall, if they originate in Associated States, benefit on importation into Member States from the total abolition of customs duties and charges ~~having an effect equivalent to such duties.~~

Article 2

Without prejudice to the implementation of the provisions of Article 61 of the Convention of Association, the Associated States shall, in respect of such of the aforesaid products as originate in Member States, take steps to abolish customs duties and charges having an effect equivalent to such duties and also quantitative restrictions and measures having equivalent effect under terms analogous to those laid down in Chapter 1 of Title I and in Article 13, paragraph 1, of the Convention of Association, as also in Protocols Nos. 1 and 2 annexed thereto.

Article 3

The Parties concerned shall consult together whenever, in the opinion of one of the Parties, the application of the above provisions so requires.

Article 4

This Agreement shall not modify the powers and competences stemming from the provisions of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community.

Article 5

This Agreement shall be approved by each Signatory State in conformity with its own constitutional requirements. The Government of each State shall notify the Secretariat of the Councils of the European Communities of the completion of the procedures required for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the same date as the Convention of Association.

Article 6

This Agreement shall be concluded for a period of five years from the date of its entry into force. It shall cease to apply to any Signatory State which, under Article 62 of the Convention of Association, is no longer a Party to that Convention.

Article 7

The present Agreement, drawn up in a single original in the German, French, Italian and Netherlands languages, each of these texts being equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Secretariat of the Councils of the European Communities which shall transmit a certified copy to the Government of each of the Signatory States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

Done at Yaoundé on the twentieth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-three.

For His Majesty the King of the Belgians,
H. FAYAT

For the President of the Federal Republic of Germany,
W. SCHEEL

For the President of the French Republic,
R. TRIBOULET

For the President of the Republic of Italy,
E. COLOMBO

For Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg,
E. SCHAUS

For Her Majesty the Queen of the Netherlands,
J. LUNS

For His Majesty the Mwami of Burundi,
L. NIMUBONA

For the President of the Federal Republic of Cameroon,
V. KANGA

For the President of the Central African Republic,
J. MACKPAYEN

For the President of the Republic of Chad,
M. NGANGTAR

For the President of the Republic of the Congo (Brazzaville),
V. SATHOUD

For the President of the Congolese Republic (Leopoldville),
M. LENGEMA

For the President of the Republic of Dahomey,
APLOGAN

For the President of the Republic of Gabon,
A. ANGUILE

For the President of the Republic of the Ivory Coast,
L. AMON TANOÏH

For the President of the Republic of Madagascar,
A. RAMANGASOAVINA

*For the Head of State, President of the Council of Government
of the Republic of Mali,*

J. KONE

For the President of the Islamic Republic of Mauritania,

M. SIDI

For the President of the Republic of Niger,

I. ZODI

For the President of the Republic of Rwanda,

C. HABAMENSHI

For the President of the Republic of Senegal,

D. GUEYE

For the President for the Republic of Somalia,

A. SCEGO

For the President of the Republic of Togo,

J. AGBEMEGNAN

For the President of the Republic of the Upper Volta,

M. TRAORE

FINAL ACT



The plenipotentiaries of

His Majesty the King of the Belgians,
The President of the Federal Republic of Germany,
The President of the French Republic,
The President of the Republic of Italy,
Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg,
Her Majesty the Queen of the Netherlands,
and the Council of the European Economic Community

of the first part

and of His Majesty the Mwami of Burundi,

The President of the Federal Republic of Cameroon,
The President of the Central African Republic,
The President of the Republic of Chad,
The President of the Republic of the Congo (Brazzaville),
The President of the Congolese Republic (Leopoldville),
The President of the Republic of Dahomey,
The President of the Gabon Republic,
The President of the Republic of the Ivory Coast,
The President of the Republic of Madagascar,
The Head of State, President of the Council of Government of the
Republic of Mali,
The President of the Islamic Republic of Mauritania,
The President of the Republic of Niger,
The President of the Republic of Rwanda,
The President of the Republic of Senegal,
The President of the Republic of Somalia,
The President of the Republic of Togo,
The President of the Republic of the Upper Volta,

of the second part

being met at Yaoundé, on the twentieth day of July One thousand
nine hundred and sixty-three

for the purpose of signing the Convention of Association between
the European Economic Community and the African and Malagasy
States associated with this Community, have adopted the following
texts :

the Convention of Association between the European Economic Community and the African and Malagasy States associated with this Community, and the Annex thereto,

the Protocols listed below :

1. Protocol No. 1 concerning the implementation of Article 3 of the Convention of Association,
2. Protocol No. 2 concerning the implementation of Article 6 of the Convention of Association,
3. Protocol No. 3 concerning the concept of «goods originating in....» for the purpose of implementing the Convention of Association,
4. Protocol No. 4 relating to measures to be taken by the High Contracting Parties concerning their mutual interests with particular regard to tropical products,
5. Protocol No. 5 concerning the administration of the financial aids,
6. Protocol No. 6 concerning the operating expenses of the Institutions of the Association,
7. Protocol No. 7 concerning the value of the unit of account.

The Plenipotentiaries of the Member States and the Plenipotentiaries of the Associated African and Malagasy States have furthermore adopted the text of the Agreement concerning products falling within the competence of the European Coal and Steel Community.

The Plenipotentiaries of the Member States and the Plenipotentiaries of the Associated African and Malagasy States have also adopted the texts of the Joint Declarations listed below and annexed to the present Final Act :

1. Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States adopted on 19 December 1962, concerning transitional provisions for the period between 1 January 1963 and the date of the entry into force of the Convention of Association (Annex I).
2. Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States concerning the liberalization of payments (Annex II).
3. Declaration by the Representatives of the Governments the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States relating to Protocol No. 5 annexed to the Convention of Association (Annex III).

The Plenipotentiaries of the Associated African and Malagasy States have also noted the decisions and declarations listed below and annexed to the present Final Act :

1. Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the use of the balance of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories (Annex IV).
2. Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on assigning additional aid to the Republic of Somalia, to be drawn on the balance of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories (Annex V).
3. Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning a review of financial aid at the end of the three years following the entry into force of the Convention of Association (Annex VI).
4. Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning nuclear products (Annex VII).
5. Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning increased consumption of goods originating in Associated States (Annex VIII).
6. Declaration by the Representatives of the Governments of the Member States concerning the tariff quota for imports of bananas (Annex IX).
7. Declaration by the Representative of the Government of the Federal Republic of Germany concerning the definition of German nationals (Annex X).
8. Declaration by the Representative of the Government of the Federal Republic of Germany concerning the application of the Convention of Association to Berlin (Annex XI).

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

Done at Yaoundé, on the twentieth day of July in the year one thousand nine hundred and sixty-three.

For His Majesty the King of the Belgians,
H. FAYAT

For the President of the Federal Republic of Germany,
W. SCHEEL

For the President of the French Republic,
R. TRIBOULET

For the President of the Republic of Italy,
E. COLOMBO

For Her Royal Highness the Grand Duchess of Luxembourg,
E. SCHAUS

For Her Majesty the Queen of the Netherlands,
J. LUNS

For the Council of the European Economic Community,
J. LUNS W. HALLSTEIN

For His Majesty the Mwami of Burundi,
L. NIMUBONA

For the President of the Federal of Republic of Cameroon,
V. KANGA

For the President of the Central African Republic,
J. MACKPAYEN

For the President of the Republic of Chad,
M. NGANGTAR

For the President of the Republic of the Congo (Brazzaville),
V. SATHOUD

For the President of the Congolese Republic (Leopoldville),
M. LENGEMA

For the President of the Republic of Dahomey,
APLOGAN

For the President of the Republic of Gabon,
A. ANGUILE

For the President of the Republic of the Ivory Coast,
L. AMON TANOH

For the President of the Republic of Madagascar,
A. RAMANGASOAVINA

*For the Head of State, President of the Council of Government
of the Republic of Mali,*
J. KONE

For the President of the Islamic Republic of Mauritania,
M. SIDI

For the President of the Republic of Niger,
I. ZODI

For the President of the Republic of Rwanda,
C. HABAMENSHI

For the President of the Republic of Senegal,
D. GUEYE

For the President of the Republic of Somalia,
A. SCEGO

For the President of the Republic of Togo,
J. AGBEMEGNAN

For the President of the Republic of the Upper Volta,
M. TRAORE

ANNEX I

*Declaration by the Representatives
of the Governments of the Member States
and the Representatives of the Governments of the Associated States
adopted on 9 December 1962,
concerning transitional provisions for the period between
1 January 1963 and
the date of entry into force of the Convention of Association*

The Representatives of the Governments of the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States, acting within the scope of their respective Governments' authority, record their agreement on the following provisions which shall apply during the period between 1 January 1963 and the date of the entry into force of the new Convention of Association but not later than 31 December 1963.

1. The Member States and the Associated States shall proceed with the abolition amongst themselves of customs duties and charges having an effect equivalent to such duties in accordance with the system in force on 31 December 1962.
2. Import quotas imposed in Associated States on goods originating in Member States, and in Member States on goods originating in Associated States, shall remain at the level fixed for the year 1962, as it resulted from application of the Treaty, subject to such provisions as may be adopted by the European Economic Community within the framework of the common agricultural policy.
3. When drawing up the common agricultural policy, the Community shall take the interests of the Associated States into consideration as regards products which are similar to and competitive with European products. The Community and the Associated States concerned shall consult together for this purpose.
4. The system governing the right of establishment as it resulted from application of the Treaty on 31 December 1962 shall continue unchanged.
5. The Signatory Parties to the new Convention of Association shall refrain from taking any measures which would be contrary to the said Convention.

The Representatives of the Governments of the Member States and the Representatives of the Governments of the Associated States which are Signatories to the said Convention will consult together

ANNEX II

*Declaration by the Representatives of the Governments
of the Member States
and the Representatives of the Governments
of the Associated States
concerning the liberalization of payments*

The Governments of the Member States and the Governments of the Associated States will endeavour, within the limits of their powers therein, to liberalize the payments covered by Article 35 of the Convention, beyond the degree provided for in that Article in so far as their economic situation in general and the state of their balance of payments in particular permit them to do so.

ANNEX III

*Declaration by the Representatives
of the Governments of the Member States
and the Representatives of the Governments of the Associated States
relating to Protocol No. 5 annexed to the Convention of Association*

The Governments of the Member States and of the Associated States,

Having regard to the provisions of Article 17, paragraph 3, of the Convention and the provisions of Protocol No. 5 and in particular Article 23 thereof,

Note the timetable annexed below, upon which the Contracting Parties concerned have agreed, setting out the dates on which, progressively and from this time until the expiry of the said Convention, certain products shall be marketed at world prices.

TIMETABLE FOR THE INTRODUCTION OF MARKETING AT WORLD PRICES

1. For the dessicated coconut, pepper, palm oil, cotton and gum arabic, at the opening of the 1963-1964 season.
2. For rice and sugar, as soon as the common agricultural policy on these products is implemented.
3. For oil-seeds and oleaginous fruit, as soon as the common agricultural policy on these products is implemented and not later than the beginning of the 1964-1965 season.
4. For coffee, marketing at competitive prices shall be progressively introduced from the opening date of the season beginning in the second half of 1963; it shall be in full operation not later than the opening date of the season beginning in the second half of 1967. The yearly rate of progressive approximation to world prices shall be within the range of 15% to 35%. The Association Council shall consider what rate is to be applied at the beginning of each season.

ANNEX IV

*Decision of the Representatives of
the Governments of the Member States,
meeting within the Council,
on the use of the balance of the
Development Fund
for the Overseas Countries and Territories*

Resources of the Development Fund for the Overseas Countries and Territories which had not yet been appropriated on 31 December 1962 shall continue to be used for the benefit of the Associated African and Malagasy States as well as the dependent associated overseas countries and territories and the French overseas departments, under the terms laid down in the Implementing Convention annexed to the Treaty and in the regulations in force at that date.

ANNEX V

*Decision of the Representatives of
the Governments of the Member States,
meeting within the Council,
on assigning additional aid
to the Republic of Somalia, to be drawn on
the balance of the Development Fund
for the Overseas Countries and Territories*

In order to take into consideration a wish expressed by the Representatives of the Associated African and Malagasy States, the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, record their agreement that the Commission be authorised to adopt for financing by the Development Fund for the Overseas Countries and Territories additional projects to be carried out in the Republic of Somalia. The funds required for such financing shall be drawn on the credits set out in the second line of the table in Annex B of the Implementing Convention annexed to the Treaty.

ANNEX VI

*Declaration by the Representatives of the Governments
of the Member States
concerning a review of financial aid at the end of the
three years following the entry into force of
the Convention of Association*

The Governments of the Member States of the European Economic Community,

Without thereby envisaging the premature negotiation of a new Convention,

Agree to review the financial aids at the end of the three-year period following the entry into force of this Convention, for the purpose of revealing their imperfections, and to take such decisions as may prove necessary in the light of experience gained during that period.

ANNEX VII

*Declaration by the Representatives
of the Governments of the Member States
concerning nuclear products*

It follows from the combined provisions of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and the Treaty establishing the European Economic Community, that the provisions of Title I of the new Convention of Association apply to the goods and products covered by Articles 92 onwards of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.

ANNEX VIII

*Declaration by the Representatives
of the Governments of the Member States
concerning increased consumption of
goods originating in Associated States*

The Member States will study ways and means to promote increased consumption of goods originating in the Associated States.

ANNEX XI

*Declaration by the Representative of the Government
of the Federal Republic of Germany
concerning the application of the Convention of
Association to Berlin*

The Convention of Association shall apply equally to Land Berlin, in so far as the Government of the Federal Republic of Germany does not make a declaration to the contrary to the other Contracting Parties within a period of three months from the entry into force of the Convention.

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VI

Mogadiscio, 31 August 1965

Suppl. n. 4 al n. 8

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


DECREE-LAW No. 11 of 18 July 1965 — *National Housing Agency.* Pag. 3

DECRETO-LEGGE 18 Luglio 1965, n. 11 — *Ente Nazionale per l'Edilizia.* » 10

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

Decree-Law No. 11 of 18 July 1965.
National Housing Agency.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;
CONSIDERING that there is an urgent necessity to enact a
decree-law establishing a Housing Agency to promote low-cost
housing in the Somali Republic;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Public Works;
HAVING HEARD the Council of Ministers;

D E C R E E S:

CHAPTER I

ESTABLISHMENT, FUNCTIONS AND POWERS
OF THE HOUSING AGENCY

Article 1

1. The National Housing Agency is hereby established.
2. The Agency shall be an autonomous body with juridical personality.
3. The Agency shall have its Head Office in Mogadiscio, and may establish branches in other places as and when found necessary.

Article 2

1. The scope of the Agency shall be to promote low-cost housing in the Somali Republic.
2. For this purpose, the Agency may:
 - a) establish a housing programme based on government policies and directives;
 - i) for the provision of adequate housing facilities for families unable to acquire accommodations within the normal market mechanism;
 - ii) for offering assistance and encouragement to private building materials and construction industry;
 - iii) for channelizing its own internal operations in order to maximize housing services required by the population;

- b) provide low-cost housing in the Somali Republic;
 - i) by Aided Self-help;
 - ii) by Contract;
 - iii) by cooperative associations;
- c) prepare standard plans, design and specifications for various types of houses for low income groups with due regard to climate, cultural heritage and habits of people;
- d) undertake statistical and survey work and prepare the programmes of the Agency;
- c) establish and maintain a revolving fund to finance the construction of low-cost housing;
- f) control and administer the rental or sale of low-cost housing;
- g) explore and arrange institutional finance (from such institutions as Banks, credit institutions, etc.) to individuals, cooperatives and employers for housing purposes;
- h) administer the rental of those government-owned houses throughout the Republic which are assigned to and under the control of the Agency;
- i) determine the demand for building materials; make recommendations with regard to production, distribution and use of traditional and non-traditional materials; encourage the manufacture of local materials according to prescribed standards by expediting the mass manufacture of bricks and other clay products like clay floor and roof tiles, lime for mortar, cement and lime-sand blocks, standardized section of doors and windows, cement pre-cast units and other building components; and recommend and prescribe standardization of mass production of building components and elements, soil stabilised constructional elements, and economies in use of local Government stores and other low-cost indigenous materials;
- j) collect and analyse information and data on the latest technological advances in countries of this climate zone and create conditions for their adoption in the local environments;
- k) examine the building costs with a view to reduction of overhead and other expenses;
- l) recommend and help in the preparation of a building Code, standard specifications, analysis and schedule of rates for the Country;

- m) survey the availability of technicians and labour on various levels and initiate training programmes and refresher courses for various categories of staff;
- n) prescribe minimum standards for housing construction and environmental conditions and prepare recommendations for necessary legislation for enforcing thereof;
- c) acquire, design and develop suitable land sites at reasonable rates;
- p) perform such related functions as may be temporarily assigned by the responsible Minister;
- q) recommend regulations to be issued by decree of the Minister of Public Works covering any or all of the Agency's activities.

Article 3

The Agency shall have the power to do everything that may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions within the limits established by this law.

CHAPTER II

ORGANISATION

Article 4

The following shall be the organs of the Agency:

- a) the Managing Director;
- b) the Co-Managing Director;
- c) the Advisory Committee;
- d) the Board of Auditors, consisting of a Chairman and two Auditors.

Article 5

1. The Managing Director, the Co-Managing Director and the members of the Board of Auditors shall be appointed by decree of the President of the Republic on the proposal of the Minister of Public Works, having heard the Council of Ministers.
2. The Managing Director and the Co-Managing Director shall devote their full time to the Agency.

Article 6

1. The Managing Director shall represent the Agency.
2. The Managing Director shall be responsible for the preparation of the policies and programmes of the Agency. He shall be the *ex-officio* Technical Director.

3. The Co-Managing Director:

- a) shall be the Head of the staff of the Agency;
- b) shall appoint the members of the staff, on the advice of the Managing Director and with the approval of the Advisory Committee;
- c) shall be in charge of the day-to-day administration of the Agency;
- d) shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Agency and for the operation of the funds of the Agency;
- e) shall be responsible for keeping the records of the meetings of the Advisory Committee;
- f) shall be responsible for the implementation of the decisions of the Advisory Committee.

4. In the case of the absence or inability of the Managing Director, he shall be temporarily replaced by the Co-Managing Director: likewise the Co-Managing Director shall be temporarily replaced by the Managing Director. In the case of absence or inability of both the Managing Director and Co-Managing Director, they shall be temporarily substituted by officers of the Agency nominated by the Minister of Public Works.

Article 7

An Advisory Committee is hereby established consisting of:

- a) Minister of Public Works — Chairman
- b) Managing Director of the Agency — Member
- c) Co-Managing Director of the Agency — Member
- d) Director General of Public Works — Member
- e) Director General of Finance — Member
- f) Director General of Planning — Member
- g) President, Credito Somalo — Member
- h) Two Members nominated by the Resident Representative, U.N.T.A.B. — Members

Article 8

- 1. The Advisory Committee shall be responsible for the general direction and administration of the Agency.
- 2. The Advisory Committee shall meet at least once in a month.

Article 9

The Managing Director, the Co-Managing Director and the staff of the Agency shall, while acting in pursuance of this law, or Regulations or Rules made hereunder, be deemed to be officers within the meaning of Article 5 of the Civil Service Law (Law No. 7 of 15 March 1962) for purposes of responsibility of officers.

Article 10

1. The remuneration and other conditions of service of the Managing Director, the Co-Managing Director and the members of the Board of Auditors shall be established by the President of the Republic, on the proposal of the Minister of Public Works, having heard the Council of Minister.

2. The remuneration and other conditions of service of the staff of the Agency shall be established by Rules of the Agency made hereunder.

Article 11

1. The organisation of the Agency shall include the following Departments and services:

- a) Architectural Department;
- b) Engineering and Construction Department;
- c) Social Service;
- d) Finance and Property Service;
- e) Administrative Service.

2. The Managing Director may with the approval of the Advisory Committee add one or more departments or services to those listed above or make deletions therefrom.

3. The functions of the departments and services shall be laid down in the by-laws of the Agency.

CHAPTER III

FINANCE, BUDGET, ACCOUNTS AND AUDIT

Article 12

The capital of the Agency shall consist of:

- a) an initial capital of So.Sh. 1,000,000/=- granted by the State;
- b) any other contribution granted by the State or Public Bodies, for the purpose of increasing the initial capital;
- c) rent from, and sale proceeds of, buildings belonging to the Agency;
- d) any other receipts, both public and private.

Article 13

The Agency may, with the approval of the Minister of Public Works, having heard the Council of Ministers, borrow money from foreign institutions and from local banks for the purpose of carrying out its functions under this law.

Article 14

The Agency shall, not later than 30 September in each year and in such forms as may be prescribed in the By-laws, submit to the Council of Ministers for approval, through the Minister of Public Works, a statement to be called the Annual Budget Statement for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Agency. A copy of the Annual Budget Statement shall be simultaneously submitted to the Minister of Finance.

Article 15

1. The financial year of the Agency shall begin on the first day of January and end on the thirty first day of December.
2. Within three months from the end of each financial year, the Co-Managing Director shall prepare the Annual Accounts and the Profit and Loss Statement of the Agency and shall submit them to the Managing Director. Within the following month, the Managing Director shall prepare the final Annual Accounts and Profit and Loss Statement and shall transmit them to the Board of Auditors together with a report.
3. The Board of Auditors shall, within one month from the date on which the accounts have been transmitted to it, send the Annual Accounts and the Profit and Loss Statement together with the enclosures, to the Advisory Committee. The accounts shall be accompanied by a written report containing the comments of the Board of Auditors.
4. The Advisory Committee having heard the Magistrate of Accounts, shall approve the Annual Accounts and give instructions for their publication in the Official Bulletin, at the Agency's expense.

Article 16

The accounts of the Agency shall be maintained in such manner as may be prescribed in the Rules issued by the Minister of Public Works, having heard the Magistrate of Accounts and the Managing Director of Credito Somalo.

CHAPTER IV
**PROVISION REGARDING THE EXISTING HOUSING OFFICE
AND THE HOUSING FUND**

Article 17

1. The Housing Office attached to the Ministry of Finance is hereby transferred to the Agency.
2. The administration and management of the Housing Fund established in pursuance of the Agreement dated 18 March 1962 between the Government of Somalia and the United Nations, shall vest jointly in the Resident Representative of the United Nations Technical Assistance Board and the Managing Director of the National Housing Agency.

CHAPTER V
FINAL PROVISIONS

Article 18

The Minister of Public Works may, with the approval of the Council of Ministers, issue the by-laws of the Agency.

Article 19

1. The Minister of Public Work may, with the approval of the Advisory Committee, make rules to provide for matters not covered by the by-laws referred to in the previous article.
2. In particular, and without prejudice to the general principle laid down in the preceding paragraph, the Minister of Public Works may make rules providing for the appointment, promotion and conditions of service of the Agency's staff, following the procedure referred to in para (1) of this article.

Article 20

Any provision contrary to or inconsistent with this decree-law is hereby abrogated.

Article 21

This decree-law shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.

Article 22

This decree-law shall be presented to the National Assembly for conversion into law, under the terms of Article 63 of the Constitution.

Mogadiscio, 18 July 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAJI HUSSEIN
Minister of Public Works
Dr. SHEIKH ABDULLA MOHAMUD

Decreto-Legge 18 Luglio 1965, n. 11.

Ente Nazionale per l'Edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di istituire un Ente per l'Edilizia allo scopo di promuovere l'edilizia popolare nella Repubblica Somala;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

D E C R E T A:

CAPO I

ISTITUZIONI, FUNZIONI E POTERI DELL'ENTE PER L'EDILIZIA

Art. 1

1. E' istituito l'Ente Nazionale per l'Edilizia.
2. L'Ente ha personalità giuridica propria e gestione autonoma.
3. L'Ente ha sede in Mogadiscio e può istituire filiali in altre località se e quando ciò appaia necessario.

Art. 2

1. L'Ente ha lo scopo di promuovere l'edilizia popolare nella Repubblica Somala.
2. A tal fine, l'Ente può:
 - a) formulare un programma edilizio in base alla politica e alle direttive del Governo:
 - i) per procurare idonei alloggi a famiglie che non hanno la possibilità di procurarsi un alloggio sul mercato regolare;
 - ii) per offrire aiuto e incoraggiamento all'industria privata dei materiali da costruzione ed edilizia;

- iii) per organizzare le proprie operazioni interne allo scopo di incrementare al massimo i servizi edilizi richiesti dalla popolazione;
- b) provvedere allo sviluppo dell'edilizia popolare nella Repubblica Somala:
 - i) con aiuti ai lavoratori che si costruiscono la casa;
 - ii) con contratti d'appalto;
 - iii) con cooperative;
- c) preparare piante, progetti e capitolati standard per vari tipi di abitazioni destinate a gruppi familiari a basso reddito, tenendo conto del clima, delle eredità culturali e delle abitudini della popolazione;
- d) svolgere lavori statistici e di ricerca e preparare i programmi dell'Ente;
- e) istituire e mantenere un fondo rotativo per il finanziamento della costruzione di case popolari;
- f) controllare e amministrare l'affitto o la vendita delle case popolari;
- g) reperire e organizzare finanziamenti (da parte di Banche, istituti di credito, ecc.) a favore di privati, cooperative e datori di lavoro a fini edilizi;
- h) amministrare gli affitti delle case demaniali esistenti nel territorio della Repubblica assegnate all'Ente e poste sotto il suo controllo;
- i) determinare il fabbisogno di materiali da costruzione, formulare raccomandazioni per la produzione, distribuzione e uso di materiali tradizionali e non tradizionali; incoraggiare la fabbricazione di materiali locali in conformità agli standard prescritti, accelerando la produzione di massa di mattoni e altri prodotti argillosi quali tegole e mattonelle di argilla, calce per malta, cemento e blocchi di calce e sabbia, sezioni standardizzate di porte e finestre, parti prefabbricate in cemento e altri elementi da costruzione; nonché raccomandare e prescrivere la standardizzazione della produzione di massa di parti ed elementi per fabbricati; nonché l'uso parsimonioso delle scorte di materiale locale di proprietà del Governo e degli altri materiali locali a basso costo;
- j) raccogliere e analizzare informazioni e dati sui più avanzati metodi tecnologici adottati in paesi aventi le stesse caratteristiche climatiche, e creare le condizioni per l'adozione di tali metodi nell'ambiente locale.
- k) esaminare i costi di costruzione, allo scopo di ridurre i costi e le spese eccessive;

- l) formulare raccomandazioni e collaborare alla preparazione di un Codice dell'Edilizia, di capitoli standard, e di studi e tabelle delle tariffe per il Paese;
- m) studiare la possibilità di tecnici e manodopera a vari livelli e iniziare programmi di addestramento e corsi di aggiornamento per le varie categorie di personale;
- n) prescrivere gli standards minimi per la costruzione di abitazioni e per le condizioni ambientali, e formulare raccomandazioni per l'emanazione di norme legislative che impongano il rispetto di detti standards;
- X o) acquistare e valorizzare appropriati appezzamenti di terreno, nonché tracciarne la planimetria, a prezzi ragionevoli;
- p) svolgere ogni altra funzione connessa all'edilizia che venga temporaneamente assegnata all'Ente dal Ministro competente;
- q) formulare raccomandazioni per la preparazione di regolamenti da emanarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in materie di competenza dell'Ente.

Art. 3

Sono attribuiti all'Ente tutti i poteri e le facoltà necessarie o utili per lo svolgimento della sua attività nei limiti stabiliti dalla presente Legge.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Sono organi dell'Ente:

- a) il Direttore;
- b) il Co-Direttore;
- c) il Comitato Consultivo;
- d) il Collegio dei Revisori, composto di un Presidente e di due Revisori.

Art. 5

1. Il Direttore, il Co-Direttore e il Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Il Direttore e il Co-Direttore sono tenuti a dedicare all'Ente tutta la loro attività professionale.

Art. 6

1. Il Direttore rappresenta l'Ente.
2. La formulazione delle direttive generali e dei programmi dell'Ente è di competenza del Direttore, che è altresì, di diritto, il Direttore Tecnico dell'Ente.
3. Il Co-Direttore:
 - a) è capo dei dipendenti dell'Ente;
 - b) provvede alla nomina dei dipendenti dell'Ente; su proposta del Direttore e previa approvazione del Comitato Consultivo;
 - c) è incaricato dell'ordinaria amministrazione dell'Ente;
 - d) è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione dei fondi dell'Ente;
 - e) si occupa della raccolta dei verbali delle riunioni del Comitato Consultivo;
 - f) provvede all'attuazione delle decisioni del Comitato Consultivo.
4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal Co-Direttore; in analoghe circostanze il Co-Direttore è temporaneamente sostituito dal Direttore. In caso di assenza o inabilità di entrambi, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate da funzionari dell'Ente designati dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 7

E' istituito un Comitato Consultivo composto:

- | | |
|--|--------------|
| a) dal Ministro dei Lavori Pubblici | — Presidente |
| b) dal Direttore dell'Ente | — Membro |
| c) dal Co-Direttore dell'Ente | — Membro |
| d) dal Direttore Generale dei Lavori Pubblici | — Membro |
| e) dal Direttore Generale delle Finanze | — Membro |
| f) dal Direttore Generale della Pianificazione | — Membro |
| g) dal Direttore Generale del Credito Somalo | — Membro |
| h) da due membri nominati dal Rappresentante Residente del TAB | — Membri |

Art. 8

1. La direzione generale e l'amministrazione dell'Ente sono di competenza del Comitato Consultivo.
2. Il Comitato Consultivo si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 9

Il Direttore, il Co-Direttore e i dipendenti dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente Legge, dallo Statuto e dalle Norme regolamentari dell'Ente, hanno le stesse responsabilità di ufficio di cui all'art. 5 della Legge 15 Marzo 1962 n. 7 sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato.

Art. 10

1. Il trattamento economico e le condizioni di servizio del Direttore, del Co-Direttore e dei membri del Collegio dei Revisori sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Il trattamento economico e le condizioni di servizio dei dipendenti dell'Ente sono stabiliti con Norme emanate dall'Ente stesso a termini della presente legge.

Art. 11

1. L'Ente comprende i seguenti Dipartimenti e Servizi:
 - a) Dipartimento Architettura;
 - b) Dipartimento Ingegneria e Costruzioni;
 - c) Servizio Sociale;
 - d) Servizio Finanze e Proprietà;
 - e) Servizio Amministrazione.
2. Il Direttore, previa approvazione del Comitato Consultivo, può abolire uno o più Dipartimenti e Servizi fra quelli sopra elencati, oppure crearne dei nuovi.
3. Le funzioni dei Dipartimenti e Servizi sono stabilite dallo Statuto dell'Ente.

CAPO III

FINANZE, BILANCIO, CONTABILITA' E CONTROLLO

Art. 12

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da un fondo iniziale di dotazione di Sh.So. 2.000.000/— conferito dallo Stato;

- b) da eventuali ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte dello Stato o di Enti pubblici;
- c) dai proventi dell'affitto o della vendita di edifici appartenenti all'Ente;
- d) da qualsiasi altro provento, pubblico o privato.

Art. 13

L'Ente può, previa approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, contrarre prestiti con istituti di credito esteri e con banche locali per lo svolgimento della sua attività ai sensi della presente Legge.

Art. 14

L'Ente provvede, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a presentare al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, tramite il Ministro dei Lavori Pubblici, un programma generale di attività per l'anno successivo, compilato sui moduli prescritti dallo Statuto, indicando le relative previsioni di spesa e i possibili mezzi con cui farvi fronte. Copia del programma annuale deve essere contemporaneamente inviata al Ministro delle Finanze.

Art. 15

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, il Co-Direttore predispone il bilancio consuntivo e il conto profitti e perdite dell'Ente, e li presenta al Direttore. Entro il mese successivo il Direttore provvede alla redazione definitiva del bilancio e del conto profitti e perdite, e li trasmette al Collegio dei Revisori unitamente ad una relazione illustrativa.
3. Il Collegio dei Revisori, entro il mese successivo alla trasmissione di cui al precedente comma, invia il bilancio e il conto profitti e perdite, con gli allegati, al Comitato Consultivo formulando al riguardo le sue osservazioni con relazione scritta.
4. Il Comitato Consultivo, sentito il Magistrato ai Conti, provvede all'approvazione del bilancio, e dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a spese dell'Ente.

Art. 16

La contabilità dell'Ente è tenuta nei modi stabiliti dalle Norme regolamentari emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Magistrato ai Conti e il Direttore del Credito Somalo.

CAPO IV

**DISPOSIZIONI RIGUADANTI L'ATTUALE UFFICIO EDILIZIA
E IL FONDO PER L'EDILIZIA**

Art. 17

1. L'Ufficio Edilizia del Ministero delle Finanze è trasferito all'Ente.
2. La gestione e amministrazione del Fondo per l'Edilizia istituito in base all'accordo stipulato il 18 Marzo 1962 tra il Governo della Somalia e le Nazioni Unite, è affidata congiuntamente al Rappresentante Residente del Technical Assistance Board delle Nazioni Unite e al Direttore dell'Ente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Il Ministro dei Lavori Pubblici può, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, emanare lo Statuto dell'Ente.

Art. 19

1. Il Ministro dei Lavori Pubblici può, con l'approvazione del Comitato Consultivo, emanare norme regolamentari interne per disciplinare le materie non contemplate dallo Statuto di cui al precedente articolo.
2. In particolare, fermo restando il principio generale stabilito nel comma precedente, il Ministro può, con le norme di cui al comma stesso provvedere alle nomine, promozioni e condizioni di servizio del personale dipendente.

Art. 20

E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente Legge.

Art. 21

Il presente Decreto-legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Art. 22

Il presente Decreto-legge sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge, a norma dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 18 luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Dott. SHEIK ABDULLA MOHAMUD



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 Giugno 1965, n. 187 — <i>Riconoscimento della «Red Crescent Somali Society».</i>	Pag. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965, n. 188 — <i>Nomina di Capo Diparti- mento presso il Ministero della Istruzione Pubblica.</i>	» 18
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965, n. 189 — <i>Nomina di Capo Diparti- mento presso il Ministero della Istruzione Pub- blica.</i>	» 19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965, n. 190 — <i>Nomina di Capo Diparti- mento presso il Ministero delle Informazioni.</i>	» 20
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Luglio 1965, n. 191 — <i>Nomina di Capo Diparti- mento presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica.</i>	» 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 Luglio 1965, n. 192 — *Nomina di Capo Dipartimento presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica.*

» 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 Luglio 1965, n. 193 — *Determinazione prezzi di bevande analcoliche di produzione locale e di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di farina, riso, dura ed acqua minerale di produzione locale.*

» 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 Luglio 1965, n. 194 — *Istituzione Commissione Consultiva circa le vertenze relative alle concessioni di terreni demaniali.*

» 27

DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

4 Agosto 1965, n. 195 — *Conferimento supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1965-1966.*

» 28

DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

1° Agosto 1965, n. 196 — *Riconferma supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie ed a carattere professionale per l'anno scolastico 1965-1966.*

» 30

DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 Luglio 1965, n. 197 — *Riconferma supplenza nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1965-1966.*

» 34

DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 Luglio 1965, n. 198 — *Riconferma supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1965-1966.*

» 35

DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 Luglio 1965, n. 199 — *Riconferma supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie a carattere professionale per l'anno scolastico 1965-1966.*

» 37

DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 Luglio 1965, n. 200 — *Riconferma incarico d'insegnamento nelle scuole primarie per l'anno scolastico 1965-1966 a maestri sprovvisti del titolo di studio specifico.*

38

- DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
28 Luglio 1965, n. 201 — *Riconferma incarico d'inssegnamento nelle scuole primarie, per l'anno scolastico 1965-1966, a maestri diplomati.* » 41
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' E LAVORO 1° Agosto 1965, n. 202 — *Delega all'On. Mohamed Scek Mohamed Dahir, Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità e Lavoro.* » 43
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
14 Luglio 1965, n. 203 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Bascir Hagi Musse.* » 44
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
6 Giugno 1965, n. 204 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Cesare Del Bon.* » 45
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
14 Luglio 1965, n. 205 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Scek Muridi Uali.* » 47
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
12 Giugno 1965, n. 206 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Mohamed Muctar.* » 48
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
20 Aprile 1965, n. 207 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Scek Hilole.* » 49
- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
14 Agosto 1965, n. 208 — *Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Hagi Afrah.* » 51
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 10 Agosto 1965, n. 209 — *Istituzione di una Commissione di collaudo per la revisione degli automezzi da trasporto, con o senza rimorchiato in servizio nel territorio della Repubblica.* » 52

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed- Gure Mamun (Obbia). 258</i>	Pag. 54
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Mohamed Abdulle Uardere (Obbia). 259</i>	» 54
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scek Nu- reni Omar (Mogadiscio). 260</i>	» 55
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Hussen Mohamed (Mogadiscio). 261</i>	» 55
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Hassan Mohamed Hassan (Mogadiscio). 262</i>	» 56
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Ahmed Mohsin Talib (Mogadiscio). 263</i>	» 56
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Abdulcadir Scek Ali Issa (El Bur). 264</i>	» 57
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponen- dum a favore del Sig. Ali Aden Ghedi (Chisimaio). 265</i>	» 57
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponen- dum a favore del Sig. Nasser Scek Ahmed (Chisi- maio). 266</i>	» 58
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponen- dum a favore del Sig. Farah Gure Ali (Chisimaio). 267</i>	» 58
DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponen- dum a favore dei Sig.ri Ali Basal e Hassan Issa (Chisimaio). 268</i>	» 59

DISTRETTO DI CHISIMAIO — <i>Avviso ad opponendum a favore della Signora Zeinab Mohamud Ahmed (Chisimaio).</i> 269	Pag. 59
DISTRETTO DI MERCA — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scerif Hashim Bin Ahmed (Merca).</i> 270	» 60
DISTRETTO DI MERCA — <i>Avviso ad opponendum a favore del Sig. Scerif Nur Dandir Culaten (Merca).</i> 271	» 60
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Decreto ammortamento libretto risparmio a favore del Sig. Abdi Aden Ismail (Mogadiscio).</i> 272	» 61
UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Decreto ammortamento assegni circolari a favore dei Signori Salim Mobark e Awad Salim Sair (Mogadiscio).</i> 273	» 61
TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Ammortamento assegno circolare intestato a Nassir Ali Abdalla (Mogadiscio).</i> 274	» 62
TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Ammortamento assegno circolare a favore della Signora Adar Hussen Mohamed (Mogadiscio).</i> 275	» 62
UFFICIO DEL NOTAIO — <i>Avviso costituzione della Società HAMAR - S.p.A. (Mogadiscio).</i> 276	» 63
UFFICIO DEL NOTAIO — <i>Avviso costituzione della Società Cooperativa S.C.I.P.S. (Mogadiscio).</i> 277	» 63
UFFICIO DEL NOTAIO — <i>Avviso costituzione della Società in Accomandità Semplice S.I.S.I.C.I.S. (Mogadiscio).</i> 278	» 64
SOCIETA' S. A. C. A. — <i>Avviso Estratto Verbale Assemblea (Scialambot).</i> 279	» 64

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 17 Giugno 1965, n. 187.

Riconoscimento della «Red Crescent Somali Society».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la domanda in data 8 Giugno 1965 presentata dall'On. Abdullahi Issa Mohamud nella sua qualità di Presidente della «Red Crescent Somali Society», con la quale viene richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Codice Civile in vigore, della «Red Crescent Somali Society»;

VISTO l'atto costitutivo della predetta «Red Crescent Somali Society in data 27 Aprile 1965 a Rogito M. J. Mariano Notaio di Mogadiscio, n. 6531 di rep.;

RITENUTO opportuno riconoscere la personalità giuridica della «Red Crescent Somali Society»;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

E' riconosciuta la personalità giuridica della «Red Crescent Somali Society» con sede a Mogadiscio.

Art. 2

E' approvato l'allegato Statuto organico della «Red Crescent Somali Society» composto di n. 36 articoli.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente. Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 17 Giugno 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN.

Il Ministro dell'Interno
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

STATUTES

OF THE SOMALIA RED CRESCENT SOCIETY

CHAPTER I.

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Constitution

The Somalia Red Crescent Society was founded on the 27th April, 1963. Its constitution is based on the Geneva conventions to which the Somalia Republic is a party, and on the principles formulated by the International Conference of the Red Cross.

It is a legally constituted association under Somalian Law. It possesses legal status. Its term of existence is unlimited. Its headquarters are in Mogadiscio.

Article 2

Character

The Somalia Red Crescent is officially recognised by the Somalia Government as an autonomous voluntary relief society, auxiliary to the public authorities and particularly to the Medical Services of the Armed Forces in accordance with the provisions of the said Geneva Conventions, and as the only National Red Crescent Society which may carry out its activities in the territory of the Somalia Republic according to the basic principles of the International Red Cross.

Article 3

Structure

The Somalia Red Crescent comprises:

- 1) A central organisation consisting of a General Assembly, a Central Council, and Executive Committee.
- 2) A regional organisation consisting of Regional Committees and their controlling and executive organs.
- 3) A local organisation consisting of local branches and their controlling and executive organs.

The organisation of the Junior Red Crescent conforms to the rules drawn up by the Central Council.

Article 4

Emblem

The Somalia Red Crescent has as emblem, the heraldic sign of a red crescent on white background, the use of which is governed by the Geneva Conventions and by law.

CHAPTER II.

OBJECT

Article 5

General Object and Principal Aims

The general object of the Somalia Red Crescent Society is to prevent and alleviate suffering with complete impartiality, without any distinction based on race, nationality, class, religion or political opinions. For this purpose its task is:

1) To act in case of war, and in peace prepare to act as an auxiliary to the Medical Services of the Armed Forces, to work in all the field covered by the Geneva conventions, and on behalf of all ward victims with civilian and military.

2) In case of catastrophes or public disasters, to provide the victims with the necessary emergency relief rapidly and effectively.

3) To assist in the campaign against epidemics, in the prevention of disease and in the improvement of standards of health by providing medical care and by spreading knowledge of ygiene.

4) To promote the Junior Red Crescent movement among children within the framework of the national and international rules governing that movement.

5) To recruit, instruct, and assign nurses, social welfare and relief workers and any other personnel, voluntary or not, who are necessary for carrying out its task.

6) To propagate the ideal and the humanitarian principles of the Red Crescent with a view to developing the feeling of solidarity and mutual understandings among all men and all nations.

CHAPTER III.

MEMBERS

Article 6

Membership of the Society

Membership of the Somalia Red Crescent Society is open to everyone without any distinction based on race, class, religion or political opinions.

It may include active, honorary, and associated members.

Article 7

Active Members

The statute of active member is obtained by adhering to these statutes and by paying an annual fixed minimum subscription of 10.00 Scellini per annum or by duly recognised forms of services.

Article 8

Honorary Members

The Central Council may confer the statutes of honorary member upon persons who rendered exceptional services to the Somalia Red Crescent Society.

Article 8 bis

Associate Members

Persons who by virtue of their business or other activities have no time to give personal services to the Somalia Red Crescent Society but wish to show their interest by financial contributions may be enrolled as associate members upon pay and of a subscription of 5.00 Scellini per annum. They should be supplied with full information at regular intervals regarding the activities of the society to maintain their interest and support.

Article 9

Resignation and Expulsion

The status of active member is lost through resignation, expulsion for serious causes, through non payment of the subscription through ceasing to give service.

CHAPTER IV.

GENERAL ASSEMBLY

Article 10

Composition

The General Assembly represents the Somalia Red Crescent Society as a whole. It is composed of the members of the Central Council, of the Chairmen of the Council of Local Branches, and of one elected representative of each Local Branch.

Article 11

Powers

The General Assembly is the highest authority of the Somalia Red Crescent. It elects the members of the Central Council. It approves the annual reports. It votes the budget submitted by the Central Council and approves the accounts of the past financial year. It fixes the amount of subscriptions. It approves amendments to the Statutes in conformity with the relevant provisions. It discusses all items entered on the final agenda which it has adopted.

Article 12

Sessions

The General Assembly meets every year in ordinary session at a time and place laid down by the previous General Assembly. It meets in extraordinary session on the initiative of the Central Council or at the request of 1/5 of the members of the Somalia Red Crescent Society.

Article 13

Procedure

The General Assembly is presided over by the President of the Somalia Red Crescent Society. Except where otherwise provided for in these Statutes, the General Assembly takes all its decisions with a quorum of $\frac{1}{2}$ of its members and by a majority of those present and voting.

Each of its members has a single vote.

CHAPTER V.
CENTRAL COUNCIL

Article 14

Composition

The Somalia Red Crescent Society is controlled and administered by Central Council composed:

- 1) Of 12 members elected by the General Assembly, 4 of these shall retire and be replaced at each General Assembly.
- 2) Of the Chairmen of the Regional Committees.
- 3) Of 6 members appointed by the following Government departments:

Prime Minister's Office, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Defence, the Ministry of Education, the Ministry of Health and Labour, and the Ministry of Foreign Affairs.

- 4) Of 3 outstanding personalities chosen by the Central Council for their special qualifications or because of their special interest in the Red Crescent.

The term of office of members of the Central Council is 2 years. It may be renewed.

Article 15

Powers

Subject to the provisions of articles 35 and 36 and within the framework of the decision of the General Directives adopted by the General Assembly, the Central Council is vested with all the powers necessary for carrying out the aims of the Somalia Red Crescent Society.

It elects from those of its members who were elected by the General Assembly, the President, two Vice Presidents, the Treasurer general, the Secretary General, Members of the Executive Committee and Finance Commission, it arranges for the replacement when vacancies occur, or if they are repeatedly absent from meetings in which they are required to take part, it takes decisions regarding the setting up or dissolution of Regional Committees and it approves the appointment of the Chairmen, Vice Chairmen and Members of these Committees.

It draws up, approves or amends all regulations which are necessary in order to give effect to the present tasks.

It sets out the Committees or Commissions which it deems desirable or necessary for carrying out these tasks.

It votes on measures taken by the Executive Committee or President between its sessions.

It takes decision on important items of expenditure not provided for in the Budget, after receiving the opinion of the Finance Commission.

It awards decorations, medals and rewards and confers the status of honorary member.

It appoints the governor representing the Somalia Red Crescent Society on the Board of Governors of the League of Red Societies.

Article 16

Sessions

The Central Council meets in ordinary session every six months. Extraordinary sessions of the Central Council are held on the initiative of the President or of the Executive Committee or at the request of 1/3 of its members.

Article 17

Procedure

The Central Council is presided over by the President of the Somalia Red Crescent Society. It takes all its decisions with a quorum of $\frac{1}{2}$ of its members and by a majority of those present voting. Each of its members has a single vote.

CHAPTER VI.

EXECUTIVE COMMITTEE

Article 18

Composition

The Executive Committee is composed of the President, the two Vice President, the Treasurer General, the Secretary General, and of four members elected by the Central Council for a period of two years of whom two shall retire, the vacancies being refilled each year.

All the members of the Executive Committee are eligible for re-election.

Article 19

Powers

The Executive Committee is presided over by the President of the Somalia Red Crescent Society. It is vested with whatever powers are delegated to it by the Central Council. It takes decisions on any important matters which may arise by a quorum of 2/3 of its members and by a majority of those present and voting.

Article 20

Convocation

The Executive Committee meets whenever it is convened by the President and at least once every three months.

Article 21

Functions of the President

The President represents the Somalia Red Crescent Society in its relations with the Public Authorities and with the other members of the National Red Cross as well as its dealings with third parties and before courts of Law.

The President supervises the carrying out of decisions taken by the higher organs. He is competent to take any urgent measures in the interval between their sessions or when it is impossible for them to meet owing to exceptional circumstances, he is responsible for giving an account of special measures at the next meeting of the organs in question.

The President appoints and dismisses heads of services subject to the agreement of the Central Council, and sanctions expenditure.

If the President is prevented from carrying out his functions his place is taken by one of the Vice Presidents or by the Secretary General.

Article 22

Secretary General

The Secretary General is appointed by the Central Council. His work is remunerated, or if he is working in a voluntary capacity allowance may be paid.

He deals with current matters and supervises the working of the various services under the authority of the President. He is ex-officio secretary of the higher organs.

CHAPTER VII

REGIONAL COMMITTEES

Article 23

Composition and Functions

The Regional Committees appointed by the Central Council are composed of a Chairman, a Vice Chairman, and of eight members. The functions of Regional Committees are to promote the establishment of local branches to co-ordinate the activities of the local branches and to ensure liaison with the Central Council.

They take all their decisions with a quorum of $\frac{1}{2}$ of their members and by a majority of those present and voting.

The proceedings of the meetings of the Regional Committees have to be communicated to the Central Council.

Article 24

Local Branches

Local branches are set up by the Central Council. Each local branch may form itself into sub-committees, with the agreement of the Central Council after consultation with the Regional Committee concerned.

Article 25

Annual Meetings of Local Branches

Each local branch convenes an annual meeting of members of the Somalia Red Crescent Society in its district, in order to arrange for the replacement of the members of its council, to approved reports on the latter's management, to vote the budget and to discuss all the question on the agenda.

Article 26

Council of Local Branches

Each local branch is administered by a Council composed of 10 annually elected members including a Chairman, two Vice Chairman, a Treasurer, a Secretary, and 5 representatives appointed by the local district-municipal and educational authorities.

The councils of local branches promote the development of the Somalia Red Crescent Society in their districts and administer Red Crescent Services locally in accordance with the instructions received from higher organs.

Article 27

Chairmen of the Council of Local Branches

Each local branch council elects its Chairman whose appointment is submitted to the Central Council of the National Red Crescent for approval.

The Chairman of the said councils supervise the carrying out by their local branches all tasks which are the responsibility of the Red Crescent at the local level. They are responsible to the Central Council of the Red Crescent and to the council of their local branch.

Their appointment may be cancelled by the Central Council in case of serious misdemeanour.

CHAPTER VIII.

FINANCIAL PROVISIONS

Article 28

Financial resources

The resources of the Somalia Red Crescent Society consist of the subscriptions paid by its members, the income derived from its real and personal propriety, funds collected from the public, gifts accepted in accordance with the law, grants, and payments received for services rendered.

Article 29

Reserve Funds and Special Funds

The Central Council may decide to open a reserve fund or other special funds and may determine the composition and amount of special funds after consultation with the Finance Commission.

Article 30

Financial Year

The financial year begins on January 1st and closes on December 31st each year.

Article 31

Budget and Financial Reports

The budget and the reports duly audited on the past financial year in which are incorporated the budgets and reports, also audited, of the regional committees and local branches are submitted each year to the General Assembly for vote and approval.

Article 32

Finance Commission

The Finance Commission whose members are elected by the Central Council is composed of one of the Vice Presidents of the Somalia Red Crescent as Chairman; one Vice Chairman, 4 members and the Treasurer General as ex-officio member.

It gives advice on all financial questions and in particular on the budgets, on the annual accounts and on the Treasurer General's report.

CHAPTER IX.

INTERNATIONAL RELATIONS

Article 33

The Somalia Red Crescent Society is party to the solidarity which unites all members of the International Red Cross, National Red Cross and Red Crescent Societies and International Organisation of the Red Cross and maintains continuous relations with them. Should officially recognised National Societies of other countries request permission to carry out their activities on the territory of the Somalia Republic, the Somalia Red Crescent Society may authorise such Societies to be represented by delegations duly accredited to the Central Council in accordance with the rules laid down by the International Conference of the Red Cross.

CHAPTER X.

P R O C E D U R E

Article 34

Regulations

The Central Council draws up and amends all such laws and regulations as are necessary for the implementation of these statutes.

Article 35

Amendments of the Statutes

These statutes can only be amended after examination by the Central Council and by a decision of the General Assembly taken by a 2/3 majority of those present and voting.

Article 36

Dissolution

The Somalia Red Crescent Society can only be dissolved by law or by a decision of the General Assembly taken with a quorum of 2/3 of its members and by a 2/3 majority of those present and voting.

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 188.

Nomina di Capo Dipartimento presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'art. 1 del D. A. 24 Giugno 1959, n. 43, recante modifiche all'art. 1 del D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo;

VISTA l'Ordinanza 5 Aprile 1954, n. 9, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO l'ar. 9 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

CONSIDERATO che il Funzionario Mohamed Abucar Abati (F. N. 0820) ha ricoperto di fatto la carica di Capo Dipartimento II del Ministero Istruzione Pubblica per il periodo dal 21 Maggio 1964 al 31 Marzo 1965;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, alla nomina di diritto, al fine di sanare la posizione amministrativa del predetto per la corresponsione delle indennità di carica e di alloggio spettanti allo stesso;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Il Signor Mohamed Abucar Abati è nominato, ora per allora, Capo Dipartimento II per il periodo dal 21 Maggio 1964 al 31 Marzo 1965.

Art. 2

Al predetto, per il periodo di cui al precedente art. 1, saranno corrisposte le indennità di carica e di alloggio previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

La spesa relativa graverà sul Titolo e Capitolo del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per il corrente esercizio finanziario.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro ad interim

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica

Dr. KENADIT AHMED JUSUF

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 96.

Mogadiscio, li 1 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 189.

Nomina di Capo Dipartimento presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'art. 1 del D. A. 24 Giugno 1959, n. 43, recante modifiche all'art. 1 del D. A. 18 Maggio 1956, n. 78, sull'Ordinamento del Governo;

VISTA l'Ordinanza 5 Aprile 1954, n. 9, sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

CONSIDERATO che il Funzionario (Cat. A-5°) Omar Hussen Giumale (F. N. 2958) ha ricoperto di fatto la carica di Capo Dipartimento dell'Istruzione Pubblica presso quel Ministero per il periodo dal 1° Novembre 1961 al 31 Marzo 1964;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, alla nomina di diritto, al fine di sanare la posizione amministrativa del predetto per la corresponsione delle indennità di carica e di alloggio spettanti allo stesso;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Il Signor Omar Hussen Giumale è nominato, ora per allora, Capo Dipartimento Istruzione Pubblica per il periodo dal 1° Novembre 1961 al 31 Marzo 1964.

Art. 2

Al predetto, per il periodo di cui al precedente art. 1, saranno corrisposte le indennità di carica e di alloggio previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

La spesa relativa graverà sul Titolo e Capitolo del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per il corrente esercizio finanziario.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro ad interim

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dell'Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica

Dr. KENADIT AHMED JUSUF

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 95.

Mogadiscio, li 1 Agosto 1965.

Il Magistrato Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 190.

Nomina di Capo Dipartimento presso il Ministero delle Informazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'art. 1 del D. A. 24 Giugno 1959, n. 43, recante modifiche all'art. 1 del D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo;

VISTA l'Ordinanza 5 Aprile 1954, n. 9, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO l'art. 9 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

CONSIDERATO che il Funzionario (Cat. A-5°) Omar Hussen Giumale (F. N. 2958) ha ricoperto di fatto la carica di Capo Dipartimento Informazioni del Ministero delle Informazioni per il periodo dal 21 Maggio 1964 al 31 Marzo 1965;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, alla nomina di diritto al fine di sanare la posizione amministrativa del predetto per la corresponsione delle indennità di carica e di alloggio spettanti allo stesso;

SU PROPOSTA del Ministro delle Informazioni;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Il Signor Omar Hussen Giumale è nominato, ora per allora, Capo Dipartimento Informazioni per il periodo dal 21 Maggio 1964 al 31 Marzo 1965.

Art. 2

Al predetto, per il periodo di cui al precedente art. 1, saranno corrisposte le indennità di carica e di alloggio previste dalle disposizioni vigenti;

Art. 3

La spesa relativa graverà sul Titolo e Capitolo del Ministero delle Informazioni, per il corrente esercizio Finanziario.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro ad interim

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

Il Ministro delle Informazioni

JUSUF ADEN BOUKAH

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 85.

Mogadiscio, li 26 Luglio 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 191.

Nomina di Capo Dipartimento presso Il Ministero dell'Istruzione Pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'art. 1 del D. A. 24 Giugno 1959, n. 43, recante modifiche all'art. 1 del D. A. 18 Maggio 1956, n. 78, sull'Ordinamento del Governo;

VISTA l'Ordinanza 5 Aprile 1954, n. 9, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO l'art. 9 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

CONSIDERATO che il Funzionario (Cat. A-7°) Hagi Elmi Abdulle (F. N. 2940) ha ricoperto di fatto la carica di Capo Dipartimento Amministrativo del Ministero Istruzione Pubblica per il periodo dal 1° Dicembre 1963 al 31 Marzo 1965;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, alla nomina di diritto, al fine di sanare la posizione amministrativa predetta per la corresponsione delle indennità di carica e di alloggio spettanti allo stesso;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Il Signor Hagi Elmi Abdulle è nominato, ora per allora, Capo Dipartimento Amministrativo per il periodo dal 1° Dicembre 1963, al 31 Marzo 1965;

Art. 2

Al predetto, per il periodo di cui al precedente art. 1, saranno corrisposte le indennità di carica e di alloggio previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

La spesa relativa graverà sul Titolo e Capitolo del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per il corrente esercizio finanziario.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro ad interim

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica

Dr. KENADIT AHMED JUSUF

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 97.

Mogadiscio, li 1 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 192.

Nomina di Capo Dipartimento presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'art. 1 del D. A. 24 Giugno 1959, n. 43, recante modifiche all'art. 1 del D. A. 18 Maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo;

VISTA l'Ordinanza 5 Aprile 1954, n. 9, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTO l'art. 9 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

CONSIDERATO che il Funzionario (Cat. A-7°) Said Abdurahman Ali ha ricoperto di fatto la carica di Capo Dipartimento I del Ministero Istruzione Pubblica per il periodo dal 21 Maggio 1964 al 31 Marzo 1965;

RITENUTO necessario provvedere, ora per allora, alla nomina di diritto, al fine di sanare la posizione amministrativa del predetto per la corresponsione delle indennità di carica e di alloggio spettanti allo stesso;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Il Signor Said Abdurahman Ali è nominato, ora per allora, Capo Dipartimento I per il periodo dal 21 Maggio al 31 Marzo 1965.

Art. 2

Al predetto, per il periodo di cui al precedente art. 1, saranno corrisposte le indennità di carica e di alloggio previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

La spesa relativa graverà sul Titolo e Capitolo del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per il corrente esercizio finanziario.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro ad interim

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze

AWIL HAGI ABDULLAHI FARAH

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica

Dr. KENADIT AHMED JUSUF

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 98.

Mogadiscio, li 1 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 193.

Determinazione prezzi di bevande analcoliche di produzione locale e di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di farina, riso, dura, ed acqua minerale di produzione locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, parte prima, della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza 10 Marzo 1953, n. 6, relativa alle norme per la determinazione dei prezzi di vendita delle merci di prima necessità e dei servizi pubblici essenziali;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modificazioni sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 16 Dicembre 1964, n. 42, relativo alla nomina dei rappresentanti dei consumatori e delle categorie economiche del Comitato di Controllo dei prezzi;

RAVVISATA la necessità di ridurre, nella Regione del Benadir, i prezzi di alcuni generi analcolici di prima necessità a base di zucchero e di determinare altresì i prezzi massimi di vendita al minuto e all'ingrosso di alcuni generi alimentari di prima necessità;

SENTITO il parere del Comitato Controllo Prezzi, in data 13 e 23 Giugno 1965;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. Con effetto immediato, nella Regione del Benadir, i prezzi massimi di vendita al pubblico per le bevande analcoliche di produzione locale, nei Bar e Ristoranti di 1° e 2° categoria elencati nella tabella allegata, sono determinati come risultano a fianco di ciascun esercizio;

2. I bar della 3° categoria vendono a centesimi 0,10 di meno rispetto a quelli della 2° categoria.

3. E' fatto obbligo agli esercenti dei Bar e Ristoranti di ogni categoria, compresi quelli aperti di notte, di esporre nell'interno del locale, in maniera ben visibile, una Lista dei Prezzi delle varie consumazioni.

Art. 2

Con pari effetto immediato, nella Regione del Benadir, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio del riso, farina, dell'acqua minerale di produzione locale e delle aranciate di produzione locale, è determinata dai prezzi massimi seguenti:

R I S O

Prima Qualità: Indiano, Siamese e Cinese.

Ingrosso Sh. So. 140 al Q.le

Dettaglio » » 1,50 » Kg

Seconda Qualità: Cinese.

Ingrosso Sh. So. 130 al Q.le

Dettaglio » » 1,40 » Kg.

F A R I N A

Ingrosso Sh. So. 100 al Q.le

Dettaglio » » 1,10 » Kg.

D U R A

Ingrosso Sh. So. 65,00 al Q.le

Dettaglio » » 1,10 » Sus

ACQUA MINERALE LOCALE

Ingrosso Sh. So. 20 la cassa da 48 bottiglie

Ingrosso Sh. So. 20 la cassa da 80 bottiglie
piccole.

ARANCIATE LOCALI

Ingrosso Sh. So. 35 la cassa da 100 bottiglie.

Art. 3

Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, e salvo quanto sarà provveduto con separato decreto per le Regioni di Hargeisa e Burao, è data facoltà ai Governatori Regionali di fissare i prezzi delle merci di prima necessità.

Art. 4

Il presente Decreto ha carattere temporaneo.

Art. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MOHAMUD ADDE

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 87.

Mogadiscio, li 15 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

PREZZI UNITARI MASSIMI

Nome dei Bar	Caffè	Caffè latte	Capp.no	Latte	Tè	Aran- ciata	Sprem. pomp. bicch.	Acqua min.le piccola	Acqua min.le grande	Sprem. limone bicch.	Scir.po
I CATEGORIA	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.
1. Scebeli	0,35	0,70	0,45	0,70	0,35	0,75	0,65	0,45	0,75	0,55	0,55
2. Giuba	0,35	0,70	0,45	0,70	0,35	0,75	0,65	0,45	0,75	0,55	0,55
3. Bar Nazionale	0,30	0,70	0,45	0,70	0,35	0,75	0,65	0,45	0,75	0,55	0,55
4. Azan	0,35	0,70	0,45	0,70	0,35	0,75	0,65	0,45	0,75	0,55	0,55
5. Bar Lido	0,35	0,70	0,45	0,70	0,35	0,75	0,65	0,45	0,75	0,55	0,55
6. Tre Fontane	0,35	0,70	0,45	0,70	0,35	0,75	0,65	0,45	0,75	0,55	0,55
II CATEGORIA	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.
7. Super Cinema	0,30	0,65	0,40	0,65	0,20	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
8. Ala Central	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
9. Gelespress	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
10. Savoia	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
11. Alto Giuba	0,30	0,65	0,40	0,65	0,15	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
12. Fiat	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
13. Roma	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
14. Agip	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50

Nome dei Bar	Caffè	Caffè latte	Capp.no	Latte	Tè	Aran- ciata	Sprem. pomp. bicch.	Acqua min.le piccola	Acqua min.le grande	Sprem. limone bicch.	Scir.po
II CATEGORIA	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.	So.
15. Croce del Sud	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
16. Hauash	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
17. Haidafin	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
18. Indipendenza	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
19. Sport	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
20. Ala Bar	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
21. Gibuti	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50
22. 4° Kilometro	0,30	0,65	0,40	0,65	0,30	0,70	0,60	0,40	0,70	0,50	0,50

N. B. — I locali notturni quali:

1. 4° Kilometro
2. Tre Fontane
3. Bar Lido

sono autorizzati a vendere il 50% di più rispetto agli altri locali nelle ore notturne dopo le ore 22.

Restano invariati i prezzi relativi fissati per i Bar della II Categoria.

I Bar della III Categoria, invece, vendono a centesimi 0,10 di meno rispetto a quelli della II Categoria.

D. P. R. 18 Luglio 1965, n. 194.

Istituzione Commissione Consultiva circa le vertenze relative alle concessioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, prima parte, della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14, e successive modificazioni, sull'«Ordinamento del Governo»;

RITENUTA la necessità di istituire una Commissione Consultiva circa le vertenze relative alle concessioni di terreni demaniali a qualsiasi scopo;

SU PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, Building and Lands Department, con competenza su tutto il Territorio, una Commissione Consultiva che dovrà esprimere il suo parere tecnico su tutte le vertenze e contestazioni attualmente pendenti nelle varie regioni della Repubblica; tra persone fisiche e giuridiche, compresa la Pubblica Amministrazione, per questioni riguardanti concessioni di terreni demaniali a qualsiasi scopo.

Art. 2

La Commissione è composta dai seguenti membri:

1. — Presidente: il Sottosegretario del Ministero dei LL. PP.;
2. — Segretario membro: il Direttore del Building and Lands Department del Ministero dei Lavori Pubblici;
3. — Membro: il Direttore del Dipartimento Amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici;
4. — Membro: il Governatore Regionale competente per Territorio;
5. — Membro: il Sindaco territorialmente competente;
6. — Membro: il Direttore del Mapping and Service Department del Ministero dei Lavori Pubblici;
7. — Membro: un funzionario designato dal Ministero delle Finanze.

Art. 3

La Commissione è unica per il Territorio della Repubblica ed ha sede in Mogadiscio.

Essa, nell'espletamento delle sue attribuzioni, può avvalersi dell'opera di periti, procedere a sopralluoghi, interpellare organi tecnici o amministrativi e sentire le parti interessate anche in contraddittorio.

Art. 4

1. Le decisioni della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Ogni decisione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Nel corso della riunione, nessuno dei partecipanti può prendere la parola senza aver chiesto ed ottenuto il permesso dal Presidente.

Tutte le domande devono essere indirizzate al Presidente.

4. Di ogni riunione della Commissione deve essere redatto un verbale.

Art. 5

Sentito il parere consultivo della Commissione, il Ministro dei Lavori Pubblici delibera sull'esito della vertenza.

Mogadiscio, li 18 Luglio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro ad interim
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro dei Lavori Pubblici
Dr. SCEK ABDULLE MOHAMUD M.
VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 92.
Mogadiscio, li 1 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

-----00-----

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D. P. M. 4 Agosto 1965, n. 195.

Conferimento supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1965-1966.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;
VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTA la legge 15 Marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato» e successive modifiche;

VISTO l'art. 3 del Decreto legge 27 Febbraio 1965, n. 3, relativo alla disciplina delle assunzioni temporanee del personale civile;

VISTO il Decreto 3 Febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'Ordinanza 18 Gennaio 1958, n. 1, contenente disposizioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie;

CONSIDERATA la necessità di coprire, per l'anno scolastico 1965-66, una cattedra vacante per l'insegnamento di 20 ore settimanali di lingua inglese presso la Scuola Media Superiore di Mogadiscio;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1

Per l'anno scolastico 1965-66, e limitatamente al periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 1965, è conferita la supplenza per l'insegnamento di 20 ore settimanali di lingua inglese alla Signora Margaret Aden Elmi, con assegnazione alla Scuola Media Superiore di Mogadiscio.

Art. 2

Il trattamento economico dovuto alla stessa è stabilito nella misura lorda mensile di Sh. So. 1.000 (mille), più le gratifiche annuali previste dalle leggi in vigore.

Art. 3

La spesa relativa graverà sul Titolo 9, Cap. 2, dell'esercizio finanziario 1965.

Mogadiscio, li 4 Agosto 1965.

IL PRIMO MINISTRO a. i.
Abdullahi Issa Mohamud

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA
Kenadit Ahmed Yusuf

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 108.

Mogadiscio, li 16 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED ABDILLEH

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D. P. M. 1 Agosto 1965, n. 196.

Riconferma supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie ed a carattere professionale per l'anno scolastico 1965-66.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTA la legge 15 Marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato» e successive modifiche;

VISTO l'art. 3 del Decreto legge 27 Febbraio 1965, n. 3, relativo alla disciplina delle assunzioni temporanee del personale civile;

VISTO il Decreto 3 Febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'ordinanza 18 Gennaio 1958, n. 1, contenente disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie;

VISTO il Decreto 17 Gennaio 1955, n. 9, modificato col Decreto 30 Marzo 1955, n. 44, contenente disposizioni per l'assunzione di istruttori pratici nelle scuole secondarie a carattere professionale;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

- 29 Luglio 1964, n. 707.650, registrato il 9-8-1964, al n. 1-249;
 - 28 Luglio 1964, n. 707.598, registrato il 9-8-1964, al n. 1-248;
 - 28 Luglio 1964, n. 707.597, registrato il 9-8-1964, al n. 1-246;
 - 4 Agosto 1964, n. 707.879, registrato il 15-9-1964, al n. 2-50;
 - 27 Settem. 1964, n. 710.324, registrato il 27-10-1964, al n. 2-75;
 - 15 Ottobre 1964, n.711.160, registrato il 31-12-1964, al n. 2-135;
 - 14 Febbraio 1965, n. 801.470, registrato il 22-4-1965 al n. 1-97;
 - 31 Marzo 1965, n. 803.211, registrato il 21-4-1965, al n. 1-94;
- in virtù dei quali furono conferite supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie ed a carattere professionale per l'anno scolastico 1964-65;

RITENUTO di riconfermare, per esigenze di servizio, le supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie ed a carattere professionale, anche per l'anno scolastico 1965-66, a quegli insegnanti che trovavansi in servizio alla data del 30 Giugno 1965;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1

Per l'anno scolastico 1965-66 e limitatamente al periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 1965 è riconfermata la supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie od a carattere professionale ai sottoelencati insegnanti ed istruttori pratici, allo stipendio lordo mensile e con assegnazione alla scuola a fianco di ciascuno indicati;

- 1) — Abdi Ibrahim Dagane — Sh. So. 300 — Istruttore pratico Scuola Avviamento Professionale tipo Industriale;
- 2) — Abdi Nur Yusuf Muhumed — Sh. So. 600 — Lingua araba Scuola Media Inferiore — Mogadiscio;
- 3) — Abdi Roble Amarreh — Sh. So. 350 — Lingua inglese Scuola Discipline Islamiche — Mogadiscio;
- 4) — Abdo Gassim Nagi — Sh. So. 540 — Matematica Scuola Avviamento Professionale Commerciale — Mogadiscio;
- 5) — Abdullahi Abdi Issa -- Sh. So. 700 -- Rag. e Comput. Scuola Avviamento Professionale Commerciale di Mogadiscio;
- 6) — Abdulaziz Mohammed Hosh — Sh. So. 600 — Lingua inglese Istituto Tecnico Geometri — Mogadiscio;
- 7) — Abdulaziz Scek Ismail — Sh. So. 600 — Lingua araba Istituto Magistrale — Mogadiscio;
- 8) — Abdulqadir Bascir Mahmud — Sh. So. 450 — Esercitazioni marinesche Scuola Professionale Marittima — Mogadiscio;
- 9) — Abdulqadir Ismail Saïd — Sh. So. 300 — Eserc. pratiche Scuola Professionale Agraria di Genale;
- 10) — Abdulqadir Mohamed Ali — Sh. So. 350 — Lingua inglese Scuola Media Inferiore — Mogadiscio;
- 11) — Abdulqadir Muhieddin Omar — Sh. So. 600 — Disegno e tecnologia Scuola Avv. Prof. Industriale — Mogadiscio;
- 12) — Abdurrahman Nur Mohammed — Sh. So. 300 — Istruttore pratico Scuola Avv. Prof. Industriale — Mogadiscio;
- 13) — Abucar Gabou Sobrie — Sh. So. 350 — Istruttore pratico Scuola Avviamento Prof. Industriale — Mogadiscio;
- 14) — Ahmed Mohammed Sobrie — Sh. So. 600 — Stenografia e dattilografia Scuola Avv. Prof. Comm. — Mogadiscio;
- 15) — Ahmed Nur Dudi — Sh. So. 300 — Istruttore pratico Scuola Avviamento Professionale Industriale — Mogadiscio;
- 16) — Ahmed Salim Nassir — Sh. So. 300 — Istruttore pratico Scuola Avv. Prof. Industriale di Mogadiscio;

- 17) — Ali Dahir Farah — Sh. So. 600 — Lingua araba Scuola Media Inferiore di Giohar;
- 18) — Ali Hagi Yusuf Hassan - Sh. So. 300 - Lingua araba Scuola Media Inferiore — Mogadiscio;
- 19) — Ali Hassan Gaal — Sh. So. 300 — Istruttore pratico Scuola Avv. Prof. Industriale di Mogadiscio;
- 20) — Amina Abocor Hagi Farah — Sh. So. 350 — Istr. pratica Scuola Femm. Economia Domestica — Mogadiscio;
- 21) — Ascia Dalmar Ali — Sh. So. 450 — Istr. pratica Scuola Femm. Economia Domestica — Mogadiscio;
- 22) — Catherine Mariano — Sh. So. 800 — Matematica e Fisica Istituto Magistrale — Afgoi;
- 23) — Giama Hagi Hassan — Sh. So. 600 — Lingua inglese Scuola Media Inferiore di Mogadiscio;
- 24) — Halima Hagi Farah — Sh. So. 600 — Lingua araba e religione Scuola Avv. Prof. Commerciale di Mogadiscio;
- 25) — Hassan Ali Hussen — Sh. So. 300 — Istruttore pratico Scuola Avv. Prof. Industriale di Mogadiscio;
- 26) — Hussein Abdulle Mahmud — Sh. So. 300 — Istruttore pra

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D. P. M. 28 Luglio 1965, n. 197.

Riconferma supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1965-66.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTA la legge 15 Marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato» e successive modifiche;

VISTO l'art. 3 del Decreto legge 27 Febbraio 1965, n. 3, relativo alla disciplina delle assunzioni temporanee del personale civile;

VISTO il Decreto 3 Febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'ordinanza 18 Gennaio 1958, n. 1, contenente disposizioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie;

VISTO il Decreto 12 Gennaio 1965, n. 800.314 di prot., registrato il 7-3-1965 al Reg. n. 1-53, del Ministro dell'Istruzione Pubblica, concernente il conferimento della supplenza d'insegnamento alla Signora Evelyne Gutale Murdoch per l'anno scolastico 1964-1965;

PITENUTO di dover riconfermare la supplenza d'insegna-

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D. P. M. 28 Luglio 1965, n. 198.

Riconferma supplenze d'insegnamento nelle scuole secondarie per l'anno scolastico 1965-66.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTA la legge 15 Marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato» e successive modifiche;

VISTO l'art. 3 del Decreto legge 27 Febbraio 1965, n. 3, relativo alla disciplina delle assunzioni temporanee del personale civile;

VISTO il Decreto 3 Febbraio 1954, n. 10, convalidato legislativamente con l'ordinanza 18 Gennaio 1958, n. 1, contenente disposizioni per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

- 29 Luglio 1964, n. 707.650, registr. il 9-8-1964, al Reg. n. 1-249;
- 15 Ottobre 1964, n. 711.160, reg. il 31-12-1964, al Reg. n. 2-135;

RITENUTO di dover riconfermare, per esigenze di servizio, anche per l'anno scolastico 1965-66, la supplenza d'insegnamento nelle scuole secondarie, ad un gruppo di insegnanti già in servizio alla data del 30 Giugno 1965;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1

Per l'anno scolastico 1965-66, e limitatamente al periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 1965, è riconfermata la supplenza di insegnante nelle scuole secondarie, per venti ore settimanali ciascuno, ai seguenti insegnanti, per le materie e la scuola a fianco di ciascuno indicate:

- 1) — Aden Scek Abdullahi — Lingua araba e religione — Scuola di Discipline Islamiche di Mogadiscio;
- 2) — Ali Mohammed Adday — Lingua inglese — Scuola Media Inferiore di Gardo;
- 3) — Ali Salim Nassir — Materie scientifiche — Scuola Media Superiore di Mogadiscio;

- 4) — Khadigia Mohammed Aleji — Sh. So. 300 — istruttrice pratica lavori donneschi Scuola Femm. Econ. Domestica di Mogadiscio;
- 5) — Mohamed Ahmed Hagi Omar — Sh. So. 350 — lingua inglese Scuola Discipline Islamiche di Mogadiscio;
- 6) — Mohammed Ibrahim Abdulle — Sh. So. 350 — lingua inglese Scuola Media Inferiore di Mogadiscio;
- 7) — Sceik Osman Warsame Hassan — Sh. So. 300 — religione Scuola Media Inferiore di Galcalo;
- 8) — Shafyi Mohammed Ahmed — Sh. So. 350 — lingua araba Scuola Avv. Prof. Industriale di Mogadiscio.

Art. 2

In occasione delle ricorrenze delle festività del Ramadàn e dell'Arafa è corrisposta a ciascuno dei predetti insegnanti una gratifica pari ad un quarto dello stipendio mensile specificato all'articolo precedente.

Art. 3

La spesa relativa graverà sul Titolo 9, Cap. 2, dell'esercizio finanziario 1965.

Mogadiscio, 28 Luglio 1965. IL PRIMO MINISTRO a. i.
Abdullahi Issa Mohamud

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA
Kenadit Ahmed Yusuf

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 110.
Mogadiscio, li 16 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED HAMED ABDILLEH

-----00-----

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D. P. M. 28 Luglio 1965, n. 200.

Riconferma incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, per l'anno 1965-66, a
maestri sprovvisti del titolo di studio specifico.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTA la legge 15 Marzo 1962, n. 15, «Ordinamento del personale civile dello Stato» e successive modifiche;

VISTO l'art. 3 del Decreto legge 27 Febbraio 1965, n. 3, relativa alla disciplina delle assunzioni temporanee del personale

VISTO il Decreto 12 Febbraio 1957, n. 22 «Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole primarie»;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

- 12-7-1964, n. 706.980, registrato il 9-8-1964 al n. 1-247;
- 25-8-1964, n. 708.810, registrato il 23-9-1964 al n. 2-56;
- 26-8-1964, n. 708.846, registrato il 23-9-1964 al n. 2-57;
- 17-9-1964, n. 709.830, registrato il 27-10-1964 al n. 2-73;
- 4-1-1965, n. 800.105, registrato il 20-1-1965 al n. 1-6;

RITENUTO di dover procedere, per esigenze di servizio, alla riconferma dell'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, per l'anno scolastico 1965-66, ad un gruppo di maestri sprovvisti del titolo di studio specifico, che per l'anno scolastico 1964-65 furono riconfermati nell'incarico d'insegnamento con i decreti sopra specificati;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1

Per l'anno scolastico 1965-66, e limitatamente al periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1965, è riconfermato l'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie ai sottoelencati maestri sprovvisti del titolo di studio specifico, con assegnazione alla sede a fianco di ciascuno indicata;

- 1) — Abbas Abdulla Iman — BULO BURTI
- 2) — Abdi Mohammed Yusuf — CHISIMAIO
- 3) — Abdullahi Mohammed Mahmud — MOGADISCIO
- 4) — Ahmed Nur Yusuf — BULO BURTI
- 5) — Ahmed Osman Omar — MOGADISCIO
- 6) — Ahmed Salad Mahmud — BULO BURTI
- 7) — Ascia Ahmed Mohammed — GELIB
- 8) — Ascia Scek Mohammed Awale — GALCAIO
- 9) — Batula Mohammed Ali — MOGADISCIO
- 10) — Carura Abdi Ahmed — BELET UEN
- 11) — Farah Ahmed Omar — BUR HACABA
- 12) — Fatuma Ahmed Faghj — MOGADISCIO
- 13) — Fatuma Elmi Yusuf — MOGADISCIO
- 14) — Fatuma Farah Egal — MOGADISCIO
- 15) — Fatuma Hassan Omar — DUSA MAREB
- 16) — Fatuma Omar Mohammed — MOGADISCIO
- 17) — Fatuma Scek Mohammed Icar — MOGADISCIO
- 18) — Fatuma Scek Osman — MOGADISCIO
- 19) — Habiba Ali Nur — MOGADISCIO

- 20) — Halima Ali Warsame — GALCAIO
- 21) — Hassan Mohammed Mahmud — MOGADISCIO
- 22) — Hawa Aden Mohammed — MOGADISCIO
- 23) — Hawa Ali Farah — MOGADISCIO
- 24) — Hawa Giama Warsame — MOGADISCIO
- 25) — Hussein Yusuf Guled — BULO BURTI
- 26) — Issa Omar Mussa — MOGADISCIO
- 27) — Istanbul Mohammed Hassan — MOGADISCIO
- 28) — Madina Hagi Mahmud — MOGADISCIO
- 29) — Mardia Abdurahman Said — MOGADISCIO
- 30) — Mariam Giama Olad — MOGADISCIO
- 31) — Mariam Hagi Ali Mire — MOGADISCIO
- 32) — Mariam Mohammed Yusuf — MOGADISCIO
- 33) — Mariam Salah Ali — MOGADISCIO
- 34) — Mohammed Abdulqadir Mohammed — MOGADISCIO
- 35) — Mohammed Abdurraahman Yusuf — BULO BURTI
- 36) — Mohammed Said Issa — CHISIMAIO
- 37) — Mohammed Sceek Abdullahi Sceek — BOSASO
- 38) — Omar Issak Salad — BULO BURTI
- 39) — Ruchia Ismail Farah — MOGADISCIO
- 40) — Salma Abdalla Hagi Ahmed — MERCA
- 41) — Sceikali Mohammed Aden — MOGADISCIO
- 42) — Sceek Omar Hussein Moallim — MOGADISCIO
- 43) — Yassin Omar Abdi — GIAMAMA
- 44) — Zahra Hagi Hassan — MOGADISCIO
- 45) — Zeinab Farah Waes — BULO BURTI
- 46) — Zeinab Hagi Mohammed — MOGADISCIO

Art. 2

Ai medesimi spetta il trattamento economico lordo mensile di Shs. So. 200 (duecento) ciascuno, più le indennità e le gratifiche previste dalle norme in vigore.

Art. 3

La relativa spesa graverà sul Tit. 9, Cap. 1, dell'esercizio finanziario 1965.

Mogadiscio, 28 Luglio 1965.

IL PRIMO MINISTRO a. i.
Abdullahi Issa Mohamud

IL MINISTRO DELL'ISTRUZ. PUBBLICA
Kenadit Ahmed Yusuf

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 109.

Mogadiscio, li 16 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D. P. M. 28 Luglio 1965, n. 201.

Riconferma incarico d'insegnamento nelle scuole primarie per l'anno scolastico 1965-66,, a maestri diplomati.

IL PRIMO MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14, «Ordinamento del Governo della Somalia» e successive modifiche;

VISTA la legge 15 Marzo 1962, n. 7, «Ordinamento del personale civile dello Stato» e successive modifiche;

VISTO l'art. 3 del Decreto legge 27 Febbraio 1965, n. 3, relativo alla disciplina delle assunzioni temporanee del personale civile;

VISTO il Decreto 12 Febbraio 1957, n. 22, «Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole primarie;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

- 12 Luglio 1964, n. 706.909, registrato il 30-8-1964, al n. 2-22;
- 4 Agosto 1964, n. 707.880, registrato il 23-9-1964, al n. 2-58;
- 6 Agosto 1964, n. 707.984, registrato il 15-9-1964, al n. 2-49;
- 16 Settem. 1964, n. 709.711, registrato il 27-10-1964, al n. 2-72;
- 25 Novem. 1964, n. 712.930, registrato il 31-12-1964, al n. 2-154;

RITENUTO di dover procedere, per esigenze di servizio, alla riconferma dell'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie, per l'anno scolastico 1965-66, ai maestri diplomati ai quali, per l'anno scolastico 1964-65 fu conferito o riconfermato l'incarico d'insegnamento con i Decreti sopra specificati;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

DECRETA:

Art. 1

Per l'anno scolastico 1965-66 e limitatamente al periodo dal 1° Luglio al 30 Settembre 1965, è riconfermato l'incarico d'insegnamento nelle scuole primarie ai sottoelencati maestri diplomati, con assegnazione alla sede a fianco di ciascuno indicata:

- 1) — Abdi Ahmed Mohammed — ALULA (Ghesselei)
- 2) — Abdi Ali Abdi — MOGADISCIO
- 3) — Abdi Hassan Kubo — GALCAIO
- 4) — Abdi Mohammed Aden — GALCAIO
- 5) — Abdullahi Mohammed Hassan — MOGADISCIO
- 6) — Abdullahi Osman Hussen — EL BUR
- 7) — Abdulqadir Abdi Kheire — ADEN YAVAL
- 8) — Abdulqadir Abdi Mohammed — ALULA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 14 Luglio 1965, n. 203.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Bascir Haji Musse.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 6-5-1960, presentata dal Sig. Bascir Haji Musse, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — a Nord della bitumata — Mogadiscio-Afgoi;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 1 al n. 5 del 15 Novembre 1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 8925 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 260° seduta del 29 Settembre 1960;

VISTO il progetto n. 8664 variante al progetto n. 8925 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 382° seduta del 8-6-1965, e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 1484 in data 18 Settembre 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Bascir Haji Musse ha pagato la somma di So. 500, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno di mq. 5.00, è stata consegnata al Sig. Bascir Haji Musse come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 6 Giugno 1960;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 29-6-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 8 Giugno 1965, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, a Nord della bitumata Mogadiscio-Afgoi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 8935 di prot. in data 22 Giugno 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Bascir Hagi Musse la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 5.000, sito in Mogadiscio — a Nord della bitumata Mogadiscio-Afgoi.

Mogadiscio, li 14 Luglio 1965.

IL MINISTRO
Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 52.
Mogadiscio, li 27 Luglio 1965.
Il Sostituto Magistrato ai Conti:
Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

—————00—————

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 6 Giugno 1965, n. 204.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Cesare Del Bon.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 30 Aprile 1959, presentata dal Sig. Lipari Salvatore intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — a Nord dell'Ospedale Forlanini — presso Via Bur Gao;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 8 del 1-8-1959, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 9771 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 261° seduta del 29 Ottobre 1960;

VISTO il progetto n. 16613 variante al progetto n. 9771 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 325° seduta del 7 Gennaio 1964 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di officina e abitazione;

VISTA la bolletta n. 3416 in data 20 Dicembre 1960, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Lipari Salvatore ha pagato la somma di So. 1.600, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 3.200, è stata consegnata al Sig. Lipari Salvatore come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 15 Settembre 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 18-4-1964, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 7 Gennaio 1964, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito in Mogadiscio, a Nord dell'Ospedale Forlanini — Via Bur Gao — rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 11141 di prot. in data 25 Novembre 1962;

VISTO l'atto n. 503 di Rep. in data 9 Gennaio 1962, registrato a Mogadiscio il 13 Gennaio 1962 al n. 17 Atti Pubblici Vol. 12 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano, con il quale il Sig. Lipari Salvatore cede e trasferisce al Sig. Cesare Del Bon tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 3.200, sito in Mogadiscio — a Nord dell'Ospedale Forlanini — presso Via Bur Gao;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Cesare Del Bon la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 3.200, sito in Mogadiscio — a Nord dell'Ospedale Forlanini — nei pressi di Via Bur Gao.

Mogadiscio, li 6 Giugno 1965.

IL MINISTRO
Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 47.

Mogadiscio, li 27 Luglio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 14 Luglio 1965, n. 205.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Scek Muridi Uali.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D. A. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 25-7-1960, presentata dalla Signorina Faduma Ahmed Ossoble intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — nei pressi del 4° Km.;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 3 al n. 6 del 15-12-1960, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 268° seduta del 31 Marzo 1961;

VISTE le bollette n. 6668 in data 23 Agosto 1961 e n. 6731 del 11 Ottobre 1961, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Signorina Faduma Ahmed Ossoble ha pagato la somma di So. 2.312,50, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta di mq. 4.625, è stata consegnata alla Signorina Faduma Ahme Ossoble, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 Ottobre 1961;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 1339 di Rep. in data 1 Dicembre 1961, registrato a Mogadiscio, il 2 Gennaio 1962 al n. 3 Atti Pubblici Vol. 12 a rogito Notaio Dott. Mohamed Uarsame Ali-Danet, con il quale la Signorina Faduma Ahmed Ossoble cede e trasferisce al Sig. Hagi Scek Muridi Uali tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie dimq.4.625, sito in Mogadiscio — nei pressi del 4° Km.;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Hagi Scek Muridi Uali l'area di terreno demaniale di mq. 4.625, sito in Mogadiscio — nei pressi del 4° Km., di cui alla planimetria allegata e alle condizioni

contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 13-7-1965 fra il Governo rappresentato dal Ministro dei LL. PP. e l'interessato Sig. Hagi Scek Muridi Uali.

Mogadiscio, li 14 Luglio 1965.

IL MINISTRO
Dr. Scek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n.1, foglio n. 53.

Mogadiscio, li 27 Luglio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

—00—

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 12 Giugno 1965, n. 206.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hagi Mohamud Muctar.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 12-1-1963, presentata dal Sig. Hagi Mohamed Muctar intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in Villaggio Anzilotti;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 2 del 20 Febbraio 1964, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 330° seduta del 21 Maggio 1964;

VISTA la bolletta n. 25334 in data 30 Giugno 1964, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hagi Mohamed Muctar ha pagato la somma di So. 576, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta di mq. 288, è stata consegnata al Sig. Hagi Mohamed Muhtar, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 2 Agosto 1964;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio al Sig. Hagi Mohamed Muhtar l'area di terreno demaniale di mq. 288, sito in Mogadiscio — in Villaggio Anzilotti, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 9 Giugno 1965, fra il Governo rappresentato dal Ministro dei LL. PP. e l'interessato Sig. Hagi Mohamed Muhtar.

Mogadiscio, li 12 Giugno 1965.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Sottosegretario ai LL. PP.
Mohamed Ali Dorre

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 49.

Mogadiscio, li 27 Luglio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

— 00 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 20 Aprile 1965, n. 207.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Scek Hilole.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. A. 12 Settembre 1956, n. 99 di Rep.;

VISTO il D. A. 13 Settembre 1956, n. 115 di Rep.;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 21-1-1958, presentata dal Sig. Ahmed Scek Hilole intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Villaggio Arabo;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 11 del 1° Novembre 1958, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 762 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 233° seduta del 24 Gennaio 1959;

VISTO il progetto n. 317 variante al progetto n. 762 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 348° seduta dell'8 Febbraio 1965 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 168 in data 13 Febbraio 1959, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ahmed Sceek Hilole ha pagato la somma di So. 191,25, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta di mq. 191,25, è stata consegnata al Sig. Ahmed Sceek Hilole come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 Giugno 1959;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 9-3-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 8-2-1965, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Villaggio Arabo rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 22590 di prot. in data 27 Febbraio 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ahmed Sceek Hilole la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 191,25, sito in Mogadiscio — Villaggio Arabo.

Mogadiscio, li 20 Aprile 1965.

IL MINISTRO
Dr. Sceek Abdulle Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 29.

Mogadiscio, li 5 Maggio 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

D. M. 14 Agosto 1965, n. 208.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Haji Afrah.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D. L. 7 Febbraio 1965, n. 1, «modificazione alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14» relativa all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 14-2-1962, presentata dal Sig. Ahmed Haji Afrah intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Valle Nord;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 5 del 2 Maggio 1962, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto n. 6419 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 288^o seduta del 18-6-1962;

VISTO il progetto n. 6158 variante al progetto n. 6419 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 351^o seduta del 9 Maggio 1965 e concernente la costruzione di un edificio ad uso abitazione;

VISTA la bolletta n. 6162 in data 25-6-1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ahmed Haji Afrah ha pagato la somma di So. 729, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno di mq. 729, è stata consegnata al Sig. Ahmed Haji Afrah come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 14 Luglio 1962;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 4-8-1965, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 9 Maggio 1965, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, Valle Nord, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 10710 di prot. in data 19 Luglio 1965;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ahmed Hagi Afrah la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 729, sito in Mogadiscio — in Valle Nord.

Mogadiscio, li 14 Agosto 1965.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Sottosegretario ai LL. PP.
Mohamed Ali Dorre

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 60.
Mogadiscio, li 31 Agosto 1965.*

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

—00—

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI

D. M. 10 Agosto 1965, n. 209.

Istituzione di una Commissione di Collaudo per la revisione degli automezzi da trasporto con o senza rimorchio in servizio nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modificazioni (Ordinamento del Governo);

VISTO l'art. 47 del Decreto legislativo 16 Dicembre 1962 n. 4 che ha approvato il Codice Stradale;

RAVVISATA la necessità di istituire una Commissione Collaudatrice per la revisione degli automezzi da trasporto con o senza rimorchio, di portata da 3 Tonnellate e più al fine di accertare se sussistono le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità del veicolo;

RITENUTA inoltre, la necessità di provvedere alla nomina dei membri della precipitata Commissione Collaudatrice;

DECRETA:

Art. 1

E' istituita presso il Ministero Comunicazioni e Trasporti la Commissione di Collaudo avente lo scopo di accertare se sussistono le condizioni di sicurezza per la circolazione degli automezzi pesanti con o senza rimorchio di portata da tre Tonnellate e più.

Art. 2

La Commissione è composta da:

- 1) — un Giudice in qualità di Presidente;
- 2) — un Ufficiale della Polizia Stradale;
- 3) — un Ingegnere meccanico;
- 4) — un Esperto meccanico;
- 5) — un Funzionario tecnico del Ministero Comunicazioni e Trasporti;
- 6) — un Segretario.

Art. 3

Le decisioni della detta Commissione, saranno valide se sono presenti la maggioranza dei membri; in caso di parità di voti, vale quello del Presidente.

Art. 4

La Commissione ha sede in Mogadiscio presso l'Ufficio P.R.A. Via Lungo Mare C. Colombo.

Art. 5

Fatto salve, le sanzioni previste dal Codice Stradale al riguardo, tutti gli automezzi di cui all'art. 1 che non verranno presentati alla Commissione Collaudatrice per la revisione prevista del presente decreto, non potranno più circolare con decorrenza dal 1° Gennaio 1966 e saranno dichiarati non idonei, alla circolazione stessa.

Art. 6

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e efficacia fino al 31 Dicembre 1965.

Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e inserito nella raccolta dei Decreti della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 10 Agosto 1965.

IL MINISTRO
Mohamud Abdi Nur

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 89.

Mogadiscio, li 15 Agosto 1965.

Il Magistrato ai Conti: MOHAMED AHMED ABDILLEH

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ahmed Gure Mamun, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Obbia.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio li 10 Agosto 1965.

258

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

-----00-----

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Abdulle Uardere, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Obbia.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio li 10 Agosto 1965.

259

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Scek Nureni Omar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio li 10 Agosto 1965.

260

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

— 00 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Ahmed Hussen Mohamed ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio li 10 Agosto 1965.

261

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hassan Mohamed Hassan ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 26 Luglio 1965.

262

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

—00—

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che il Sig. Ahmed Mohsin Talib ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 2 Agosto 1965.

263

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdulcadir Scek Ali Issa ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in El Bur.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 28 Agosto 1965.

264

IL DIRETTORE
Mohamed Hagi Hassan

DISTRETTO DI CHISIMAIO

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Distretto in data 18 Maggio 1963, il Sig. Ali Aden Ghedi, chiede di ottenere in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale sito in Chisimaio, meglio descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio del Distretto di Chisimaio.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo di questo Distretto, per eventuali opposizioni.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE
Abdi Mire Nur

DISTRETTO DI MERCA

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Distretto in data 15-1-1962, il Sig. Scerif Hascim Bin Ahmed, ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.911,78, sito in Merca, come descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

Merca, li 25 Marzo 1962.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE

Ahmed Alasso Ali

270

DISTRETTO DI MERCA

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Distretto in data 8-11-1962 il Sig. Scerif Nur Danider Culaten, ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 300, sito in Merca, nella zona Baia Nord, come descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto.

Si accordano giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso per eventuali opposizioni.

Merca, li 1 Dicembre 1962.

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

A V V I S O

Amortamento libretto di risparmio

Il Giudice Regionale del Benadir con decreto del 3-5-1965 ha dichiarato l'ammortamento del libretto di risparmio n. 326554 emesso dal Banco di Roma — Filiale di Mogadiscio, ed intestato ad Abdi Aden Ismail.


Ha autorizzato l'istituto emittente a rilasciare il duplicato del libretto in questione ad Abdi Aden Ismail dopo trascorso un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica, purchè, nel frattempo, non venga fatta opposizione dal detentore.

Ha disposto che il duplicato del libretto venga consegnato ad Abdi Aden Ismail o eventualmente a persona da esso indicata e munita di regolare e formale procura scritta.

Mogadiscio, li 10 Agosto 1965. **IL GIUDICE REGIONALE**
Dr. I. Dall'Asta

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Hussen Aden

272



TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

A V V I S O

Amortamento assegni circolari

Il Giudice Regionale del Benadir, con decreto in data 2 Agosto 1965 ha dichiarato l'ammortamento degli assegni circolari nn. 42804 di Shs. So. 2300 e 42805 di Shs. So. 2000 rispettivamente intestati a Salim Mobarak Salah e Awad Salim Sair e girati entrambi ad Abdalla Auad Salim, emessi dall'Agenzia del Credito Somalo di Giamama.

Ha autorizzato l'istituto emittente a rilasciare il duplicato degli assegni in questione ad Abdalla Auad Salim, dopo trascorso un termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica purchè, nel frattempo, non venga fatta opposizione dal detentore.

Ha disposto che i duplicati degli assegni vengano consegnati ad Abdalla Auad Salim, od eventualmente a persona da esso indicata, munita di regolare e formale procura scritta.

Mogadiscio, li 10 agosto 1965. **IL GIUDICE REGIONALE**
Dr. I. Dall'Asta

IL CANCELLIERE REGIONALE
Hussen Aden

273

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

A V V I S O

Ammortamento assegno circolare

Il Giudice Regionale del Benadir con decreto in data 2 Agosto 1965, ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 012944 di Shs. So. 232,07 intestato a Nassir Ali Abdalla (Beneficiario Mariam Mussa Bogor) emesso dalla Banca Nazionale Somala di Mogadiscio.

Ha autorizzato l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dell'assegno in questione a Mariam Mussa Bogor, dopo trascorso un termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica, purchè, nel frattempo, non venga fatta opposizione dal detentore.

Ha disposto che il duplicato dell'assegno venga consegnato a Mariam Mussa Bogor, o eventualmente a persona da essa indicata e munita di regolare e formale procura scritta.

Mogadiscio, li 10 Agosto 1965. IL GIUDICE REGIONALE

Dr. I. Dall'Asta

IL CANCELLIERE DIRIGENTE

Hussen Aden

274



TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

A V V I S O

Ammortamento assegno circolare

Il Giudice Regionale del Benadir, con decreto in data 1 Settembre 1965, dichiara l'ammortamento dell'assegno circolare n. 43446/C del 19 Agosto 1965 di Shs. So. 2.400 (duemilaquattrocento) intestato alla Signora Adar Hussen Mohamed, rilasciato dal Credito Somalo di Mogadiscio.

Autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dell'assegno dopo trascorso un termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.;

Dispone che il duplicato dell'assegno stesso venga consegnato personalmente ad Adar Hussen Mohamed, o eventualmente a persona da lei indicata, munita di regolare e formale procura scritta.

Manda al ricorrente di provvedere alla notifica del presente decreto al Credito Somalo di Mogadiscio, il quale lo terrà affisso per la durata di giorni 15 nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 1 Settembre 1965. IL GIUDICE REGIONALE

Dr. I. Dall'Asta

IL GIUDICE REGIONALE

Hussen Aden

275

UFFICIO DEL NOTAIO

A V V I S O

Costituzione di Società

Con atto n. 412 di Rep. del 14 Giugno 1965 del Notaio Abdalla Hagi Farah è stata costituita una Società Commerciale denominata «HAMAR S. p. A.» con sede in Mogadiscio, registrata a Mogadiscio il 21 Giugno 1965, al n. 517 Atti Pubblici, Vol. 16.

Il relativo atto è stato omologato con decreto n. 169 in data 22 Giugno 1965 del Tribunale Regionale, e i relativi atti sono stati depositati a norma di legge in Cancelleria il 22 Giugno 1965. e trascritti al n. 174 del registro d'ordine e al n. 569 del registro delle Società.

Presidente della Società è il Signor On.le Osman Hagi Hassan Jama e Direttore il Signor Aden Osman Scek.

Mogadiscio, li 23 Giugno 1965.
276

IL NOTAIO
Abdalla Hagi Farah

UFFICIO DEL NOTAIO

A V V I S O

Costituzione di Società Cooperativa

Costituzione della Società Cooperativa Intercategoria Porti della Somalia — S.C.I.P.S. — con sede legale a Mogadiscio.

Il giorno 1 del mese di Maggio 1965, con atto a mio rogito n. 7841 di repertorio, registrato a Mogadiscio al n. 409 Atti Pubblici Vol. 16, il 29-5-1965, è stata costituita la Società Cooperativa Intercategoriale Porti della Somalia — S.C.I.P.S. — con sede legale a Mogadiscio, avente lo scopo di proteggere i diritti dei suoi membri confronti di tutti gli Enti Pubblici, Ditte private, nonché di coordinare i vari servizi ad essa affidati e dare una maggiore garanzia ai proprietari delle merci sia in terra che in mare.

Il predetto atto è stato omologato dell'Ill.mo Sig. Giudice Regionale del Benadir il 31 Maggio 1965, registrato a Mogadiscio al n. 213 Atti Giudiziari Vol. VII, il 3-6-1965, e trascritto al n. 168 del Registro d'Ordine e al n. 566 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 7 Giugno 1965.
277

IL NOTAIO
Dr. Mohamed Uarsama Ali-Danet

UFFICIO DEL NOTAIO

A V V I S O

Costituzione di Società

Costituzione della Società In Accomandita Semplice Incremento Commerciale Industriale — S.I.S.I.C.I.S. — con sede legale a Mogadiscio.

Il giorno 22 del mese di Giugno 1965, con atto a mio rogito n. 7924 di repertorio, registrato a Mogadiscio al n. 409 Atti Pubblici Vol. 16, in data 23-6-1965, è stata costituita la Società In Accomandita Semplice Incremento Commerciale Industriale — S.I.S.I.C.I.S. — con sede legale a Mogadiscio, col capitale sociale di Sh. So. 15.000 (quindicimila), avente lo scopo di commerciare entro i fuori del Territorio Nazionale con tutte le attività commerciali adoperando in proprio e di agire per conto e nome di altre Società nella qualità di mandatrice per incremento commerciale ed industriale in transazione finanziaria.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice Regionale del Benadir il 17-7-1965, registrato a Mogadiscio al n. 311 Atti Giudiziari Vol. V, il giorno 11-7-1965 e trascritto al n. 135 del Registro d'Ordine e al n. 574 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 2 Agosto 1965.

278

IL NOTAIO

Dr. Mohamed Uarsama Ali-Danet

SOCIETA' S. A. C. A.

A V V I S O

Estratto Verbale Assemblea

Il giorno 27 Giugno 1965 ha avuto luogo nella sede sociale in Scialambot l'assemblea generale ordinaria dei Soci della S.A.C.A., che ha approvato il Bilancio al 31 Dicembre 1964 ed il relativo Conto Economico nei seguenti risultati:

BILANCIO

Passivo	Shs. So.	27.664.879,06
Attivo	» »	26.904.450,00

Perdita d'esercizio	Shs. So.	760.429,06
---------------------	----------	------------

CONTO PERDITE & PROFITTI

Spese	Shs. So.	3.056.980,69
Ricavi	» »	2.296.551,63

Perdita d'esercizio	Shs. So.	760.429,06
---------------------	----------	------------

Scialambot, li 27, Giugno 1965.

279

IL PRESIDENTE

Carlo Vecco



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero, Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga e spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA


LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGISLATIVO 9 Settembre 1965 n. 2 —
Disposizioni Relative ai Titoli di Credito. Pag. 3
- LEGISLATIVE DECREE 9 September 1965 No. 2 —
Credit Instruments. » 75

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO

9 Settembre 1965, n. 2.

Disposizioni relative ai Titoli di Credito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 62 della Costituzione;

IN VIRTU' dei poteri conferiti al Governo con l'articolo 29 della Legge Bancaria 14 Agosto 1963, n. 18;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

E' approvato il testo delle «Disposizioni sui Titoli di Credito» con gli allegati A e B.

Art. 2

Ogni norma contraria ed incompatibile con quelle di cui al precedente articolo, è abrogata.

Art. 3


Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Mogadiscio, li 9 Settembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAH



DISPOSIZIONI RELATIVE AI TITOLI DI CREDITO

—00—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Natura ed efficacia)

Il titolo di credito attribuisce a chi ne è possessore legittimato il diritto di esigere dal debitore, verso presentazione del titolo, la prestazione in esso indicata.

Art. 2

(Classificazione)

Il titolo di credito è:

- a) *al portatore*, se trasferibile mediante consegna;
- b) *all'ordine*, se trasferibile mediante girata;
- c) *nominativo*, se trasferibile mediante conforme annotazione sul titolo e nel registro dell'emittente.

Art. 3

(Conversione)

1. Il titolo al portatore può essere convertito in titolo nominativo, su richiesta ed a spese del possessore.

2. Il titolo nominativo può essere convertito in titolo al portatore, su richiesta ed a spese dell'intestatario legittimato, salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente.

Art. 4

(Riunione e frazionamento)

1. I titoli emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo da parte dell'emittente, su richiesta ed a spese del possessore.

2. Negli stessi modi, il titolo multiplo può essere frazionato in più titoli di taglio minore.

Art. 5

(Liberazione del debitore)

Il debitore che adempie la prestazione nei confronti del possessore del titolo è liberato dall'obbligazione anche se il possessore non sia il titolare del diritto, purchè l'adempiente sia esente da dolo o da colpa grave.

Art. 6

(Eccezioni opponibili)

1. Al possessore del titolo, il debitore può opporre soltanto:

- a) le eccezioni personali relative al possessore medesimo;
- b) le eccezioni derivanti da falsità della firma del debitore, o da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo;
- c) le eccezioni concernenti la forma del titolo, o il suo contesto letterale;
- d) le eccezioni relative alla mancanza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione.

2. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore abbia agito intenzionalmente ai danni del debitore medesimo.

Art. 7

(Possesso di buona fede)

Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione del titolo.

Art. 8

(Diritti accessori)

Il trasferimento del titolo di credito si estende anche ai diritti accessori che sono ad esso inerenti.

Art. 9

(Vincoli sul credito)

1. Il pegno, il sequestro, il pignoramento, ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato nel titolo di credito non hanno effetto, se non siano attuati sul titolo stesso.

2. Il vincolo non si estende ai premi ed alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

Art. 10

(Usufrutto sul titolo)

1. Il caso di usufrutto sul titolo di credito, il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi ed alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.

2. L'importo dei premi deve essere investito in modo fruttifero, su accordo delle parti o — in difetto — d'ordine del Giudice.

Art. 11

(Titoli di credito speciali)

Le norme relative ai titoli di credito sono applicabili anche:

- a) ai *titoli rappresentativi di merci*, che attribuiscono al possessore legittimato il possesso delle merci in esso specificate, nonchè il diritto di esigerne la consegna e di disporne mediante trasferimento del titolo;
- b) ai *titoli azionari*, che attribuiscono al possessore legittimato tutti i diritti patrimoniali e personali inerenti alla qualità di socio dell'ente commerciale emittente.

Art. 12

(Titoli impropri)

Le norme relative ai titoli di credito non sono applicabili:

- a) ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto ad una prestazione (*documenti di legittimazione*);
- b) ai documenti che servono solo a consentire il trasferimento di un diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (*titoli apparenti*).

CAPO II

I TITOLI AL PORTATORE

Art. 13

(Trasferimento)

Il trasferimento del titolo al portatore si opera mediante consegna.

Art. 14

(Legittimazione del possessore)

Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato, in base alla presentazione del titolo.

Art. 15

(Limitazione della libertà di emissione)

Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore, se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 16

(Deterioramento del titolo)

Il possessore di un titolo deteriorato, che sia non più idoneo alla circolazione ma sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, contro la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Art. 17

(Smarrimento o sottrazione del titolo)

1. Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento di un titolo al portatore smarrito o sottratto.

2. Tuttavia il possessore di un titolo al portatore che ne provi lo smarrimento o la sottrazione può — nei modi ordinari — esigere dall'emittente la prestazione in esso indicata, dopo decorso il termine di prescrizione del titolo stesso.

3. Il debitore che prima del termine suddetto esegue la prestazione a favore del possessore del titolo smarrito o sottratto è liberato dalla obbligazione, salvo che risulti provato il vizio del possesso del presentatore.

4. Restano salve, in ogni caso, le eventuali ragioni del venditore verso il possessore del titolo.

Art. 18

(Distruzione del titolo)

1. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, può esigere dall'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente, contro il pagamento delle relative spese.

2. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si applicano le norme di cui al precedente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo, e quelle di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo diciassette non sono applicabili ai biglietti di banca.

CAPO III

I TITOLI ALL'ORDINE

Art. 19

(Legittimazione del possessore)

Il possessore del titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso indicato, in base ad una serie continua di girate.

Art. 20

(Trasferimento)

1. Il trasferimento del titolo all'ordine si opera mediante girata.
2. La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
3. La girata è valida anche se priva della indicazione del giratario (girata in bianco).
4. La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 21

(Girata condizionale o parziale)

1. Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
2. La girata parziale è nulla.

Art. 22

(Effetti della girata)

1. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
2. Se un titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata con il proprio nome o con quello di un'altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo, o trasmetterlo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova.

Art. 23

(Obblighi del girante)

Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'eventuale inadempienza dell'emittente.

Art. 24

(Girata per incasso o per procura)

1. Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per l'incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girarlo fuorchè per procura.

2. L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni che avrebbe potuto apporre al girante.

3. L'efficacia della girata per procura non cessa per causa di morte o di sopravvenuta incapacità del girante.

Art. 25

(Girata in pegno)

1. Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo; ma l'eventuale girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

2. L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente ai danni dell'emittente.

Art. 26

(Cessione)

Il trasferimento di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione ordinaria.

Art. 27

(Ammortamento)

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo all'ordine, il possessore può farne denuncia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale Regionale del luogo in cui il titolo è pagabile. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titoli in bianco, gli elementi idonei ad identificarlo.

2. Il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sul diritto del ricorrente e sulla verità dei fatti da lui dedotti pronuncia con Decreto l'ammortamento del titolo, dispone la notifica del Decreto al debitore e la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica, ed autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla pubblicazione. Se in tale data il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

3. Il Decreto di ammortamento è notificato al debitore e pubblicato sul Bollettino Ufficiale a cura del ricorrente.

4. Il pagamento effettuato al detentore prima della notificazione del Decreto di ammortamento, libera il debitore.

Art. 28

(Opposizione)

1. Entro il termine di cui al secondo comma dell'Art. 27, il detentore del titolo può produrre opposizione al Decreto di ammortamento avanti al Tribunale che l'ha pronunciato, mediante ricorso proposto nei modi ordinari e notificato al ricorrente ed al debitore.

2. L'opposizione è inammissibile, se insieme al ricorso non è depositato il titolo di credito presso la Cancelleria del Tribunale.

3. Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi è risultato avente diritto all'ammortamento.

Art. 29

(Diritti del ricorrente)

Prima della scadenza del termine di cui al secondo comma dell'Art. 27, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare il suo diritto; e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista,

può esigere la prestazione in esso indicata versando idonea cauzione, o chiedere il deposito giudiziario della somma corrispondente.

Art. 30

(Effetti dell'ammortamento)

1. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'Art. 27 senza che sia presentata opposizione, il titolo non ha più efficacia. Restano peraltro salve le eventuali ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

2. Chi ha ottenuto il Decreto di ammortamento può, mediante esibizione del Decreto stesso e di un certificato della Cancelleria attestante la mancanza di tempestiva opposizione, esigere la prestazione indicata nel titolo, ovvero — qualora esso sia in bianco e non ancora scaduto — il rilascio di un duplicato da parte dell'emittente.

CAPO IV

I TITOLI NOMINATIVI

Art. 31

(Legittimazione del possessore)

Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base all'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e alla conforme annotazione nel registro dell'emittente.

Art. 32

(Trasferimento)

1. Il trasferimento del titolo nominativo si opera normalmente mediante annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente.

2. Salva diversa disposizione di legge, il trasferimento del titolo può anche operarsi mediante rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare e conforme annotazione nel registro dell'emittente.

3. Colui che chiede l'intestazione del titolo in favore di una altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo a quest'ultima intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre mediante certificazione notarile. Se l'intestazione e il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto notarile.

4. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

5. L'emittente che esegue il trasferimento nei modi stabiliti dalla legge è esonerato da responsabilità, salvo il caso di sua colpa.

Art. 33

(Trasferimento mediante girata)

1. Salvo diversa disposizione di legge, il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da Notaio.

2. La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante, e deve contenere l'indicazione del giratario. Se il titolo non è interamente liberato, è anche necessaria la sottoscrizione del giratario.

3. Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell'emittente, fino a che non sia fatta annotazione nel registro del medesimo. Il giratario che si dimostri possessore del titolo in base ad una serie continua di girate ha diritto ad ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.

Art. 34

(Vincoli sul credito)

1. Nessun vincolo sul credito può produrre effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione nel titolo e nel registro dell'emittente.

2. Tale annotazione è effettuata con le forme stabilite nel terzo comma dell'Art. 32.

Art. 35

(Usufrutto del credito)

Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

Art. 36

(Pegno del titolo)

1. La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente.

2. Il giratario in garanzia non può trasmettere il titolo ad altri, se non mediante girata per procura.

Art. 37

(Ammortamento)

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario e il giratario di esso possono farne denuncia all'emittente e chiedere al Tribunale l'ammortamento del titolo in conformità al disposto dell'Art. 27.

2. Se trattasi di azioni nominative, il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni stesse anche in pendenza del termine di cui al secondo comma dell'Art. 27, prestando — ove del caso — idonea cauzione.

3. L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le eventuali ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

(Rinvio a norme speciali)

Le norme generali del presente Decreto si applicano in quanto non sia diversamente disposto dalle norme speciali di cui ai successivi articoli.

Art. 39

(Cambiale e vaglia cambiario)

La cambiale e il vaglia cambiario sono regolati in conformità alle Convenzioni di Ginevra 7 Giugno 1930, a norma dell'Allegato A.

Art. 40

(Assegno bancario e assegno circolare)

L'assegno bancario e l'assegno circolare sono regolati in conformità alle Convenzioni di Ginevra 19 Marzo 1931, a norma dell'Allegato B.

Art. 41

(Biglietti di banca)

I biglietti di banca ed altri titoli pubblici dell'Istituto di Emisione sono regolati da Leggi speciali.

Art. 42

(Altri titoli)

Le azioni e le obbligazioni di società commerciali, i titoli di deposito, i titoli di trasporto ed altri titoli equivalenti, sono regolati da norme speciali dell'ordinamento civile, commerciale e marittimo.

DISPOSIZIONI SULLA CAMBIALE E SUL VAGLIA CAMBIARIO

— 00 —

TITOLO I

L A C A M B I A L E

CAPO I

EMISSIONE E FORMA DELLA CAMBIALE

Art. 1

La cambiale contiene:

- a) la denominazione di «cambiale», inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- b) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- c) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- d) l'indicazione della scadenza;
- e) l'indicazione del luogo di pagamento;
- f) il nome di colui al quale, o all'ordine del quale, deve farsi il pagamento (prenditore);
- g) l'indicazione della data e del luogo in cui la cambiale è emessa;
- h) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Art. 2

1. Il titolo cui manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

2. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

3. In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e insieme domicilio del trattario.

4. La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

5. Se sono indicati più luoghi di pagamento, si intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione e il pagamento.

Art. 3

1. La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.
2. Può essere tratta sullo stesso traente.
3. Può essere tratta per conto di un terzo.

Art. 4

1. La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, in luogo anche diverso da quello ove il trattario è domiciliato.

2. Se non è scritto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.

Art. 5

1. Nella cambiale pagabile a vista od a certo tempo vista, il traente può disporre che la somma sia produttiva di interessi. In qualunque altra specie di cambiale, la promessa di interessi si ha per non scritta.

2. Gli interessi decorrono dalla data della cambiale, quando non sia indicata una decorrenza diversa.

Art. 6

1. La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

2. Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 7

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o al nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 8

Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nominativo o la ditta di colui che si obbliga.

Art. 9

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore, con la clausola «per assistenza» o altra equivalente. Se è omessa detta clausola od altra equivalente, il curatore è obbligato personalmente.

Art. 10

Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, con l'autorizzazione del Tribunale competente.

Art. 11

Chi appone la firma su una cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio; e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 12

1. La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.

2. La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma di legge, disponga diversamente.

Art. 13

1. Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

2. Il traente può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione. Ogni clausola con la quale egli si esoneri dalla responsabilità per il pagamento, si ha per non scritta.

Art. 14

1. Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere apposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

2. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno della emissione del titolo. Tale decadenza non è peraltro opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.

CAPO II

G I R A T A

Art. 15

1. La cambiale, ancorchè non espressamente tratta all'ordine, è trasferibile mediante girata.

2. Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o una espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nelle forme e con gli effetti di una cessione ordinaria.

3. La girata può essere fatta anche a favore del trattario (anche se non accettante) o del traente, o di qualunque altro obbligato. Dette persone possono di nuovo girare la cambiale.

Art. 16

1. La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale essa sia subordinata, si ha per non scritta.

2. La girata parziale è nulla.

3. La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 17

1. La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento), e deve essere sottoscritta dal girante.

2. La girata è valida, ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In tal caso, la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

Art. 18

1. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.
2. Se la girata è in bianco, il portatore può:
 - a) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
 - b) girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
 - c) trasmettere la cambiale ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Art. 19

1. Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.

2. Egli può vietare una nuova girata; e in tal caso, non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.

Art. 20

1. Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una seria continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a tale effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da una altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

2. Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nei modi di cui al precedente comma non è tenuto a riconsegnarla, se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Art. 21

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente ai danni del debitore.

Art. 22

1. Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura», od altra clausola che implichi semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

2. Gli obbligati non possono, in questo caso, opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

3. Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 23

1. Se alla girata è apposta la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno», od altra clausola che implichi pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

2. Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 24

1. La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno, la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento e dopo spirato il termine per levare protesto, produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

2. La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

Art. 25

1. Con la cessione di una cambiale, derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, ovvero derivante da atto separato ancorchè anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente; ma il cessionario resta soggetto alle eccezioni opponibili al cedente.

2. Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.

CAPO III

ACCETTAZIONE

Art. 26

La cambiale può essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio, sia dal portatore che da un semplice detentore, fino alla scadenza.

Art. 27

1. Il traente può prescrivere nella cambiale che essa sia presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, o senza alcun termine.

2. Il traente può prescrivere nella cambiale che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

3. Il traente può anche vietare nella cambiale che essa sia presentata all'accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

4. Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.

Art. 28

1. La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data.

2. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

3. Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Art. 29

1. Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dalla inosservanza di tale richiesta, se essa non sia stata menzionata nel protesto.

2. Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.

Art. 30

1. L'accettazione è scritta sulla cambiale, con la parola «accettato», «visto» o con altre equivalenti; ed è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale come accettazione.

2. Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore esiga che vi sia apposta quella della presentazione. Se la data manca, il portatore per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente deve farne constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

Art. 31

1. L'accettazione deve essere incondizionata. Il trattario può peraltro limitarla ad una parte della somma.

2. Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno, l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

Art. 32

1. Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

2. Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

Art. 33

1. Con l'accettazione, il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza.
2. In mancanza di pagamento il portatore, ancorchè sia il traente, ha contro l'accettante una azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli articoli 55 e 56.
3. Il trattario che accetta resta obbligato, anche se ignora il fallimento del traente.

Art. 34

1. Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.
2. Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o ad un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.

CAPO IV

A V A L L O

Art. 35

1. Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo, per tutta o parte della somma.
2. Questa garanzia può essere prestata da un terzo, od anche da un firmatario della cambiale.

Art. 36

1. L'avallo è apposto sulla cambiale e sullo allungamento. Esso è espresso con le parole «per avallo» o con altra formula equivalente; ed è sottoscritto dall'avallante.
2. L'avallo si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purchè non si tratti della firma del trattario o del traente.
3. L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione, s'intende dato per il traente.

Art. 37

1. L'avallante è obbligato allo stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

2. L'obbligazione dell'avallante è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

3. L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

CAPO V

SCADENZA

Art. 38

1. La cambiale può essere tratta:

- a) a vista;
- b) a certo tempo vista;
- c) a certo tempo data;
- d) a giorno fisso.

2. Le cambiali a scadenze diverse o successive sono nulle.

Art. 39

1. La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata al pagamento nel termine di un anno dalla data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

2. Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In tal caso, il termine di presentazione decorre da tale data.

Art. 40

1. La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data di accettazione o da quella del protesto.

2. In mancanza di protesto, l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione dell'accettazione.

Art. 41

1. La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade il giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza di giorno corrispondente, la cambiale scade l'ultimo del mese.

2. Se la cambiale è tratta ad uno o più mesi e mezzo data e vista, si computano prima i mesi interi.

3. Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.

4. Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non già una o due settimane, ma otto o quindici giorni effettivi, inclusi quelli festivi.

5. Con l'espressione «mezzo mese» s'intende il termine di quindici giorni.

Art. 42

1. Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza s'intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

2. Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione.

3. I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del secondo comma.

4. Le precedenti disposizioni non si applicano se da clausola espressa dalla cambiale, od anche dalle sole enunciazioni del titolo, risulti l'intenzione di adottare norme diverse.

CAPO VI

PAGAMENTO

Art. 43

1. Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data deve presentarla al pagamento il giorno in cui essa è pagabile, o in uno dei due giorni feriali successivi.

2. La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 44

1. La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo.

2. Quando tale indirizzo manchi, deve essere presentata per il pagamento:

- a) al domicilio del trattario, od a persona designata sul titolo a pagare per esso;
- b) al domicilio dell'accettante per intervento, o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
- c) al domicilio dell'indicato al bisogno.

Art. 45

1. Il trattario che paga la cambiale può esigere che essa gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

2. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

3. In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

Art. 46

1. Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

2. Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

3. Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 47

1. Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.

2. Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

4. Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

Art. 48

1. Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'articolo 43, qualsiasi debitore ha la facoltà di depositare la somma presso l'Autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

2. Per le cambiali pagabili nello Stato, l'Autorità competente a ricevere il deposito è l'Istituto di Emissione.

CAPO VII

REGRESSO

Art. 49

L'azione cambiaria è «diretta» o «di regresso». E' diretta, quando è rivolta contro l'accettante ed i suoi avallanti; è di regresso, quando è rivolta contro ogni altro obbligato.

Art. 50

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

- A) alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
- B) anche prima della scadenza,
 - a) nel caso in cui l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
 - b) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; ovvero di cessazione dei pagamenti da parte del medesimo, ancorchè non constatata con sentenza; ovvero ancora, di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
 - c) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Art. 51

1. Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto di protesto.

2. Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione dell'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 29, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

3. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma, relative al protesto per mancata accettazione.

4. Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

5. In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

6. In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

Art. 52

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente, in caso di mancata accettazione entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto, ovvero al giorno della presentazione se nella cambiale vi sia la clausola «senza spese».

Ogni girante, nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

2. Se, in conformità del precedente comma, l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

3. Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

4. Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

5. Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato, se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

6. Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 53

1. Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola «senza spese» od altra clausola equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

2. Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti, nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

3. Se la clausola è apposta dal traente, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono repetibili contro tutti i firmatari.

Art. 54

1. Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

2. Il portatore ha diritto di agire verso queste persone individualmente o congiuntamente: e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.

3. Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

4. L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se successivi a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 55

1. Il portatore può chiedere in via di regresso:

- a) l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata, con gli interessi, se siano stati indicati;
- b) gli interessi dalla scadenza, in misura eguale a quella indicata nel titolo a norma dell'Art. 5 o in mancanza, al tasso legale;
- c) le spese per il protesto, gli avvisi dati e le altre spese.

2. Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dell'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale della Banca di Emissione alla data del regresso, nel luogo del domicilio del portatore.

Art. 56

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

- a) la somma integrale sborsata;
- b) gli interessi sulla somma, in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'Art. 5, o in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;
- c) le spese sostenute.

Art. 57

1. Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.

2. Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 58

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che dal pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto, per rendere possibile l'esercizio degli ulteriorj regressi.

Art. 59

1. Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa), tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

2. La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

3. Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista, tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista, tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.

Art. 60

1. Spirati i termini stabiliti:

- a) per la presentazione, se trattasi di cambiale a vista o a certo tempo vista, o di cambiale con clausola «senza spese»;
- b) per levare il protesto, in ogni altro caso; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

2. Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

3. Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può valersene.

Art. 61

1. Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge od altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prorogati.

2. Il portatore è tenuto a dare avviso, senza indugio, del caso di forza maggiore al girante precedente; ed a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso. Per il resto, si applicano al caso le disposizioni dell'Art. 52.

3. Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

4. Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

5. Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore, al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista, al termine di trenta giorni si aggiunge il termine della vista indicato nella cambiale.

6. Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.

Art. 62

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria, e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 63

1. La cambiale ha gli effetti del titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori, a norma degli articoli 55, 56 e 59.

2. La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti, in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è emessa.

Art. 64

L'opposizione non sospende l'esecuzione; ma il Presidente del Tribunale competente, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con provvedimento motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, contro idonea cauzione.

Art. 65

1. Nei giudizi cambiari, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'Art. 2, e quelle non vietate dall'Art. 21.

2. Se le eccezioni siano di lunga indagine, il Giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con o senza cauzione. Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi motivi, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

3. Se la sospensione fosse stata già concessa col provvedimento indicato nell'articolo precedente, il Giudice in prosieguo di giudizio decide la conferma o la revocazione del provvedimento.

Art. 66

1. Se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.

2. Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.

3. Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale, e depositandola presso la cancelleria del Giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Art. 67

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro gli obbligati, e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.

Art. 68

1. Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un Notaio o da un Ufficiale giudiziario.

2. Nelle circoscrizioni municipali nelle quali non esista Notaio od Ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal Segretario municipale.

3. Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 69

1. Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale, o sul suo duplicato, o sulla sua copia, ovvero sul foglio di allungamento. Il foglio di allungamento può essere aggiunto anche dal Notaio o dall'Ufficiale giudiziario o dal Segretario municipale, i quali in ogni caso devono apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione del foglio.

2. Se il protesto è fatto con atto separato, chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale, o sul duplicato, o sulla copia, o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Art. 70

1. Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'Art. 44, contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.

2. Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento, a scelta di chi vi procede.

3. L'incapacità delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'Art. 51.

4. Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

Art. 71

Il protesto deve contenere:

- a) la data;
- b) il nome del richiedente;
- c) l'indicazione dei luoghi in cui è fatto, e la menzione delle ricerche eseguite a termini dell'Art. 44;
- d) l'oggetto delle richieste, il nome delle persone, le risposte avute o i motivi per quali non se ne ebbe alcuna;
- e) la sottoscrizione del Notaio, o dell'Ufficiale giudiziario, o del Segretario municipale.

2. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.

3. Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto.

Art. 72

1. A méno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato, e firmata dal trattario.

2. Tale dichiarazione per avere gli effetti del protesto, deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.

3. Nei casi previsti nel primo comma, la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

Art. 73

1. I Notai, gli Ufficiali giudiziari e i Segretari municipali debbono tener nota, nel registro repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.

2. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.

CAPO VIII

INTERVENTO

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 74

1. Il traente, il girante o l'avallante possono indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

2. La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

3. L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario, o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l'accettante.

4. L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso d'inosservanza di tale termine, egli è responsabile per la sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Sezione II

Accettazione per intervento

Art. 75

1. L'accettazione per intervento può essere fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.

2. Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti, a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

3. Negli altri casi di intervento, il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.

Art. 76

L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale, ed è firmata dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione, l'accettazione si reputa data per il traente.

Art. 77

1. L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

2. Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i garantj possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell'Art. 55, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

3. Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento, l'obbligazione dell'accettante per intervento si estingue.

Sezione III

Pagamento per intervento

Art. 78

1. Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza, o prima di essa.

2. Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

3. Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

4. Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto; e, se questo era stato già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono repetibili, ancorchè il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola «senza spese».

Art. 79

1. Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento, o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio in detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.

2. Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata, e i giranti sesseguenti, sono liberati.

Art. 80

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Art. 81

1. Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale, con l'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

2. La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.

Art. 82

1. Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo, ma non può girare nuovamente la cambiale.

2. I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto, sono liberati.

3. Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

CAPO IX

DUPLICATI E COPIE

Sezione I

Duplicati

Art. 83

1. La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

2. I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

3. Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto, egli deve rivolgersi al suo girante immedia-

to, il quale è tenuto a prestare l'opera sua verso il proprio girante, e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

Art. 84

1. Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la restituzione.

2. Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse, e i giranti susseguenti, sono obbligati per tutti i duplicati che portano la loro firma e non siano stati restituiti.

Art. 85

1. Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui essa si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

2. Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constatare con protesto:

- a) che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato, malgrado sua richiesta;
- b) che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

Sezione II

C O P I E

Art. 86

1. Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

2. La copia deve riprodurre esattamente l'originale, con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano. Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.

Art. 87

1. La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

2. In caso di rifiuto, il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia, se non dopo aver fatto constatare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

3. Se l'originale, dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola «da qui la girata non vale che sulla copia», od altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla.

CAPO X

ALTERAZIONI

Art. 88

1. In caso di alterazione del testo della cambiale, chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

2. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

CAPO XI

AMMORTAMENTO

Art. 89

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denuncia al trattario, e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile o del luogo in cui egli ha domicilio.

2. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti a identificarla.

3. Il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un Decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronunzia l'ammortamento e ne autorizza

il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica, se la cambiale sia già scaduta o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia successiva a detta pubblicazione, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

4. Il Decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

5. Malgrado la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del Decreto libera il debitore.

Art. 90

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con atto da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al Tribunale del luogo di pagamento.

Art. 91

Durante il termine stabilito nell'Art. 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti; e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento contro cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 92

1. Trascorso il termine indicato nell'Art. 89 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del Decreto e di un certificato della Cancelleria del Tribunale comprovante la non interposta opposizione, ovvero su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento o, qualora la cambiale sia in bianco o non sia ancora scaduta, richiederne un duplicato.

2. Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti gli interessi nella misura indicata negli articoli 55 e 56, salvo che la somma sia stata depositata a norma dell'Articolo 48 per conto della persona a favore della quale ha luogo l'ammortamento o è pronunciata la sentenza.

Art. 93

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata; ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

CAPO XII

PRESCRIZIONE

Art. 94

1. Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.

2. Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile, o da quelle della scadenza se vi sia la clausola «senza spese».

3. Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi, a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

4. L'azione d'arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

Art. 95

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96

Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente, tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

2. Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo, detto termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 97

Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 98

Non sono ammessi giorni di rispetto, nè legali nè giudiziari.

Art. 99

Agli effetti delle presenti Disposizioni, col termine «domicilio» s'intende il luogo di residenza, e col termine «luogo di pagamento» l'intero territorio del Municipio.

TITOLO II

IL VAGLIA CAMBIARIO

Art. 100

Il vaglia cambiario contiene:

- a) la denominazione del titolo, inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- b) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- c) l'indicazione della scadenza;
- d) l'indicazione del luogo di pagamento;
- e) il nome di colui al quale, o all'ordine del quale, deve farsi il pagamento (prenditore);
- f) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- g) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

2. Il vaglia cambiario può anche denominarsi «pagherò cambiario», o «cambiale».

Art. 101

1. I titoli nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.

2. Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

3. In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

4. Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo d'emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.

Art. 102

1. In quanto non siano compatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale, e concernenti:

- a) la girata;
- b) la scadenza;
- c) il pagamento;
- d) l'azione cambiaria, il regresso per mancato pagamento e il protesto;
- e) il pagamento per intervento;
- f) le copie;
- g) le alterazioni;
- h) le prescrizioni;
- i) i giorni festivi, il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di rispetto.

2. Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, le differenze nella indicazione della somma, gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'art. 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri, e la cambiale in bianco.

3. Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo. Se l'avallo nel caso previsto dall'art. 36 ultimo comma non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.

4. Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento e quelle dell'art. 99.

Art. 103

1. L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

2. Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente, nel termine fissato dall'art. 28. Il termine decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto, la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 104

1. La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinato all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo.

2. Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo, se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.

3. L'inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dal Giudice anche d'ufficio.

Art. 105

1. Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista, od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista, portino l'indicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta, oltre che sul capitale, anche sull'importo degli interessi; i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gl'interessi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi.

**DISPOSIZIONI SULL'ASSEGNO BANCARIO
E SULL'ASSEGNO CIRCOLARE**

TITOLO I

L'ASSEGNO BANCARIO

CAPO I

EMISSIONE E FORMA DELL'ASSEGNO BANCARIO

Art. 1

1. L'assegno bancario (chèque) contiene:
 - a) la denominazione di assegno bancario (chèque), inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
 - b) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
 - c) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
 - d) l'indicazione del luogo di pagamento;
 - e) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
 - f) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Art. 2

1. Il titolo al quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

2. In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

3. In mancanza di questa o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.

4. L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 3

1. L'assegno bancario è tratto su un banchiere. Tuttavia, il titolo emesso o pagabile fuori dal territorio dello Stato è valido come assegno bancario, anche se tratto su persona che non sia banchiere.

2. L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, in conformità di una convenzione espressa e tacita. Il titolo, tuttavia, vale, come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.

Art. 4

1. L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

2. Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di prescrizione.

Art. 5

1. L'assegno bancario può essere pagabile:

- a) a una persona determinata, con o senza l'espressa clausola «all'ordine»;
- b) a una persona determinata, con la clausola «non all'ordine» od altra equivalente;
- c) al portatore.

2. L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

3. L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 6

1. L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente.

2. L'assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo.

3. L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.

Art. 7

Qualsiasi promessa d'interesse inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 8

L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorchè il terzo non sia banchiere.

Art. 9

1. L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

2. Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 10

Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false, o firme di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o al nome delle quali esso è stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 11

Ogni sottoscrizione deve contenere il nominativo o la ditta di colui che si obbliga.

Art. 12

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio, e l'inabilitato, non assumono obbligazione se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per assistenza» od altra equivalente. Se sia emessa detta clausola o altra equivalente, il curatore è obbligato personalmente.

Art. 13

Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in nome di costoro, con l'autorizzazione del Tribunale competente.

Art. 14

Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio; e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 15

La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.

Art. 16

Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale egli sia esonerato da tale responsabilità, si ha per non scritta.

CAPO II

TRASFERIMENTO

Art. 17

1. L'assegno bancario pagabile ad una determinata persona con o senza la clausola espressa «all'ordine», è trasferibile mediante girata.

2. L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine», od altra equivalente, non può essere che trasferito nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

3. La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 18

1. La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

2. La girata parziale è nulla.

3. E' egualmente nulla la girata del trattario.

4. La girata al portatore vale come girata in bianco.

5. La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

Art. 19

1. La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere scritta dal girante.

2. La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso, la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.

Art. 20

1. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.

2. Se la girata è in bianco, il portatore può:

a) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

b) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco, o a persona determinata;

c) trasmettere l'assegno bancario ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

3. Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purchè non si tratti della firma del traente.

4. Ogni avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione, s'intende dato per il traente.

Art. 30

1. L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

2. L'obbligazione dell'avallante è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

3. L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.

CAPO IV

PRESENTAZIONE E PAGAMENTO

Art. 31

1. L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

2. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, è pagabile nel giorno di presentazione.

Art. 32

1. L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di venti giorni, se è pagabile nello stesso municipio in cui fu emesso; di trenta giorni se pagabile in altro municipio.

2. L'assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di trenta o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

3. I suddetti termini decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

2. L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine», od altra equivalente, non può essere che trasferito nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.

3. La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 18

1. La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.

2. La girata parziale è nulla.

3. E' egualmente nulla la girata del trattario.

4. La girata al portatore vale come girata in bianco.

5. La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

Art. 19

1. La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere scritta dal girante.

2. La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso, la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.

Art. 20

1. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.

2. Se la girata è in bianco, il portatore può:

- a) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
- b) girare l'assegno bancario di nuovo in bianco, o a persona determinata;
- c) trasmettere l'assegno bancario ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

Art. 21

1. Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.

2. Egli può vietare una nuova girata. In questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.

Art. 22

Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo, se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di questa ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 23

Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 24

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario il nuovo portatore cui è pervenuto l'assegno bancario (sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto, nella maniera indicata dall'art. 22), non è tenuto a riconsegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 25

La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente e con i portatori precedenti; a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 26

1. Se alla girata è apposta clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od altra clausola che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non può girarlo che per procura.

2. Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

3. Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 27

1. La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente, oppure dopo spirato il termine per la presentazione, produce solo gli effetti della cessione ordinaria.

2. La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

CAPO III

A V A L L O

Art. 28

1. Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

2. Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

Art. 29

1. L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.

2. E' espresso con le parole «per avallo», o con altra formula equivalente. E' sottoscritto dall'avallante.

3. Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purchè non si tratti della firma del traente.

4. Ogni avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione, s'intende dato per il traente.

Art. 30

1. L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

2. L'obbligazione dell'avallante è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

3. L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.

CAPO IV

PRESENTAZIONE E PAGAMENTO

Art. 31

1. L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

2. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione, è pagabile nel giorno di presentazione.

Art. 32

1. L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di venti giorni, se è pagabile nello stesso municipio in cui fu emesso; di trenta giorni se pagabile in altro municipio.

2. L'assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di trenta o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

3. I suddetti termini decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

Art. 33

Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 34

La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 35

1. L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
2. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

Art. 36

La morte del traente, o la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione, lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 37

1. Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.
2. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
3. In caso di pagamento parziale, il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.

Art. 38

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

1. Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

2. Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.

3. Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

4. Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

CAPO V

FORME SPECIALI DI ASSEGNO BANCARIO

Art. 40

1. Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo, con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

2. Lo «sbarramento» è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

3. Lo sbarramento è «generale», se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione, o vi è la semplice parola «banchiere» od altra equivalente; è «speciale», se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

4. Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

5. La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 41

1. L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che ad un banchiere o ad un cliente del trattario:

2. Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o — se questi è il trattario — ad un suo cliente. Tuttavia, il banchiere designato può servirsi per l'incasso di un altro banchiere.

3. Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da un altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone, tranne le anzidette.

4. Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di stanza di compensazione.

5. Il trattario o il banchiere che non osserva le precedenti disposizioni risponde del danno, nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 42

1. Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» od altra espressione equivalente.

2. In questo caso, l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accredito in conto, giro in conto compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

3. La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.

4. Il trattario che non osserva le norme sopra indicate risponde del danno, nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

5. Il trattario non è tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.

Art. 43

1. L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Il prenditore non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso; e quest'ultimo non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante tale divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.

2. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento.

3. La clausola «non trasferibile» può essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

4. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.

5. Le disposizioni dei precedenti comma si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica.

Art. 44

Il traente dell'assegno bancario può subordinare il pagamento all'esistenza sul titolo, nel momento della presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore (assegno «turistico»).

CAPO VI

R E G R E S S O

Art. 45

1. Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario — presentato in tempo utile — non è pagato, purchè il rifiuto del pagamento sia constatato:

- a) con atto autentico (protesto);
- b) oppure con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione;
- c) oppure con dichiarazione di una stanza di compensazione, datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

2. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

Art. 46

1. Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

2. Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto e la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 47

1. Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente; o, se vi sia la clausola «*senza spese*», lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante, nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso, deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando il nome e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

2. Se in conformità al precedente comma, l'avviso è dato al firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato, entro lo stesso termine, al suo avallante.

3. Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

4. Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, ed anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.

5. Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato, se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

6. Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.

Art. 54

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria, e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 55

1. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo, per il capitale e per gli accessori, a norma degli articoli 50 e 51.

2. L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti, in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.

Art. 56

L'opposizione non sospende l'esecuzione; ma il Presidente del Tribunale competente, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con provvedimento motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi contro idonea cauzione.

Art. 57

1. Il debitore può opporre in giudizio soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario, ai sensi dell'art. 2, e quelle non vietate dall'art. 25.

2. Se le eccezioni siano di lunga indagine, il Giudice, su istanza del creditore, emette sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

3. Può anche concedere, su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo ove lo ritenga opportuno idonea cauzione.

4. Se la sospensione fosse stata già concessa col provvedimento indicato nell'articolo precedente, il Giudice in prosieguo di giudizio decide la conferma o la revocazione del provvedimento stesso.

2. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

Art. 46

1. Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

2. Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto e la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 47

1. Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente; o, se vi sia la clausola «*senza spese*», lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante, nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso, deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando il nome e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

2. Se in conformità al precedente comma, l'avviso è dato al firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato, entro lo stesso termine, al suo avallante.

3. Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

4. Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, ed anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.

5. Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato, se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

6. Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.

Art. 48

1. Il traente, il girante o l'avallante possono, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto e dalla dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.

2. Tale clausola, salvo il disposto dell'Art. 45 ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario nei termini prescritti, nè dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

3. Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 49

1. Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

2. Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari, individualmente o congiuntamente; e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.

3. Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.

4. L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriore a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 50

Il portatore può chiedere, in via di regresso:

- a) l'ammontare dell'assegno non pagato;
- b) gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- c) le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati, ed ogni altra spesa.

Art. 51

Chi ha pagato l'assegno bancario può ripetere dai suoi garanti:

- a) la somma integrale sborsata;
- b) gli interessi sulla somma, calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;
- c) le spese sostenute.

Art. 52

1. Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente, e il conto di ritorno quietanzato.

2. Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 53

1. Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prorogati.

2. Il portatore è tenuto a dare immediato avviso del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario e sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso. Per il resto, si applicano le disposizioni dell'Art. 47.

3. Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento; e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

4. Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorchè detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

5. Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto bancario o di ottenere la constatazione equivalente.

Art. 54

Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria, e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 55

1. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo, per il capitale e per gli accessori, a norma degli articoli 50 e 51.

2. L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti, in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno è stato emesso.

Art. 56

L'opposizione non sospende l'esecuzione; ma il Presidente del Tribunale competente, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con provvedimento motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi contro idonea cauzione.

Art. 57

1. Il debitore può opporre in giudizio soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario, ai sensi dell'art. 2, e quelle non vietate dall'art. 25.

2. Se le eccezioni siano di lunga indagine, il Giudice, su istanza del creditore, emette sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

3. Può anche concedere, su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo ove lo ritenga opportuno idonea cauzione.

4. Se la sospensione fosse stata già concessa col provvedimento indicato nell'articolo precedente, il Giudice in prosieguo di giudizio decide la conferma o la revocazione del provvedimento stesso.

Art. 58

1. Se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.

2. Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la Cancelleria del Giudice competente, dopo aver adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Art. 59

1. Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.

2. Eguale azione può esercitare, nelle condizioni suddette, anche contro i giranti.

Art. 60

1. Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un Notaio o da un Ufficiale giudiziario.

2. Nelle circoscrizioni municipali nelle quali non esista Notaio od Ufficiale giudiziario, il protesto può essere levato dal Segretario municipale.

3. Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 61

1. Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato, ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal Notaio o dall'Ufficiale giudiziario o dal Segretario municipale, i quali in ogni caso devono apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione del foglio.

2. Se il protesto è fatto con atto separato, chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Art. 62

1. Il protesto deve farsi nel luogo di pagamento, contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento, anche se non presenti.

2. Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può essere fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento, a scelta di chi vi procede.

3. L'incapacità del trattario o del terzo indicato nell'Art. 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso; salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.

4. Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva ugualmente al suo nome, secondo le regole precedenti.

Art. 63

1. Il protesto deve contenere:

- a) la data;
- b) il nome del richiedente;
- c) l'indicazione del luogo in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite;
- d) l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
- e) la sottoscrizione del Notaio, o dell'Ufficiale giudiziario, o del Segretario municipale procedente.

2. Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario.

3. Per più assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto.

Art. 64

1. Il protesto ai sensi dell'art. 45 può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.

2. Tale dichiarazione, per avere gli effetti del protesto, deve essere sottoposta a registrazione negli stessi termini.

Art. 65

Nei casi previsti nel precedente articolo, la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

CAPO VII

DUPLICATI

Art. 66

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese, e pagabile in altro Paese può essere emesso in diversi esemplari (duplicati).

Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

Art. 67

1. Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulla gli effetti degli altri duplicati.

2. Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse, ed i giranti susseguenti, sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

CAPO VIII

ALTERAZIONI

Art. 68

1. In caso di alterazione del testo di un assegno bancario, chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima, risponde nei termini del testo originario.

2. Qualora non risulti dal titolo, o non si dimostri, che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che essa sia stata apposta prima.

CAPO IX

AMMORTAMENTO

Art. 69

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, o in cui il richiedente ha domicilio.

2. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.

3. Il Presidente del Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un Decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

4. Il Decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

5. Malgrado la denuncia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

Art. 70

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con un atto, da notificarsi al ricorrente, al trattario o al traente, per comparire davanti al Tribunale del luogo di pagamento.

Art. 71

Durante il termine stabilito nell'art. 69, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti; ed ha facoltà di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione, o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 72

Trascorso il termine indicato nell'articolo 69 senza opposizione o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito perde ogni efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del Decreto e di un certificato della Cancelleria del Tribunale comprovante la non interposta opposizione, e su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.

Art. 73

In caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile», non si fa luogo ad ammortamento; ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato, denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.

Art. 74

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

CAPO X

PRESCRIZIONE

Art. 75

1. Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

2. Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri, si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

3. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.

Art. 76

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Agli effetti della presente legge, sotto il nome di «banchiere» si comprendono le Aziende di credito abilitate a norma della Legge bancaria 10 agosto 1963 n. 18.

Art. 78

1. La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

2. Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario, e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente, è un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 79

Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 80

Non sono ammessi giorni di rispetto, nè legali nè giudiziari.

Art. 81

Agli effetti della presente legge, col termine «domicilio» s'intende il luogo di residenza; e col termine «luogo di pagamento», l'intero territorio municipale.

TITOLO II

L'ASSEGNO CIRCOLARE

Art. 82

1. L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un Istituto di credito a ciò autorizzato dal Comitato Risparmio e Credito ai sensi della Legge bancaria, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, ed è pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

2. L'Istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire, in conformità alla legge, una cauzione a garanzia, sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale. La misura di tale cauzione è fissata annualmente dal Comitato Risparmio e Credito, in misura proporzionale all'ammontare degli assegni di ciascun Istituto in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 83

1. L'assegno circolare contiene:

- a) la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto del titolo;
- b) la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
- c) l'indicazione del prenditore;
- d) l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso;
- e) l'indicazione del prenditore;
- f) la sottoscrizione dell'Istituto emittente.

2. Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.

Art. 84

1. Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

2. L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

3. La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

Art. 85

1. In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare, o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni sulla cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione; nonchè quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni; e quelle relative all'assegno bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile, e turistico.

2. Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 74, con le seguenti modificazioni:

- a) Il ricorso deve essere fatto al Presidente del Tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'Istituto emittente o del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.
- b) La notificazione del Decreto di ammortamento deve essere fatta ad uno dei più vicini stabilimenti dell'Istituto; il quale, a spese del ricorrente, ne dà subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta con atto da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'Istituto, dinanzi al Tribunale che ha emesso il Decreto.
- c) La denuncia di smarrimento non rende responsabile l'Istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del Decreto. Parimenti, la notificazione del Decreto non rende responsabile l'Istituto, qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'Istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.
- d) In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non si fa luogo alla procedura di ammortamento; ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denuncia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

TITOLO III

NORME COMUNI

CAPO I

NORME PENALI

Art. 86

1. Il delitto di emissione di assegno a vuoto è punito a norma dell'Art. 498 del Codice Penale.

2. Le pene di cui al predetto articolo sono ridotte alla metà, se il colpevole fornisce al trattario, prima della presentazione dell'assegno o lo stesso giorno di essa, la somma dovuta.

3. Il reato non è punibile se il fatto è dovuto ad errore scusabile, concorrendo la circostanza di cui al precedente comma.

Art. 87

1. L'Istituto non autorizzato, o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, è colpito da una pena pecuniaria da Scellini Somali 10.000 a Scellini Somali 100.000, salve le altre sanzioni previste da speciali disposizioni di legge.

2. La mancanza di autorizzazione non pregiudica il diritto del portatore di buona fede, di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.

CAPO II

NORME TRIBUTARIE

Art. 88

1. La validità dell'assegno bancario non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso, tuttavia, se non è stato regolarmente bollato nel tempo prescritto dalla legge, non ha qualità di titolo esecutivo.

2. Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo, se non ha corrisposto la tassa di bollo dovuta, pagando la relativa penalità.

3. L'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dal Giudice anche d'ufficio.

Art. 89

Il possessore di un assegno bancario, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno irregolare nel bollo all'Ufficio fiscale competente per la regolarizzazione, pagando la tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.

Art. 90

1. Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'Art. 4, (efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi) è dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di Sh. So. 1 per ogni Sh. So. 10.000 o frazione di 10.000, sull'importo dell'assegno.

2. La tassa è riscossa mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.

Art. 91

Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno, non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione, o semprechè la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione è applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di legge.

LEGISLATIVE DECREE

9 September 1965, No. 2.

Credit Instruments.

THE PRESIDENTE OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN article 62 of the Constitution;

BY VIRTUE of the powers conferred to the Government by article 29 of the Banking Law No. 18 of 14th August 1963;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Finance;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

Article 1

The text of «Credit Instrument» with annexes A and B is hereby approved.

Article 2

Any other provision contrary to or inconsistent with those of the preceding article, is abrogated.

Article 3

This Legislative Decree shall enter into force on the ninetieth day following that of its publication.

Mogadiscio, 9 September 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Finance
AWIL HAGI ABDULLAHI

CREDIT INSTRUMENTS

— 00 —

CHAPTER I

Article 1

Nature and Validity

The Credit Instrument gives the legitimate holder the right of getting from the debtor, upon presentment of the instrument, the performance provided therein.

Article 2

Classification

The credit instrument is:

- a) to Bearer, if it is transferable by delivery;
- b) to Order, if transferable by endorsement;
- c) nominative, if transferable by certified annotation on the instrument and on the record of the drawer.

Article 3

Transformation of instruments

1. Bearer instruments may be converted into nominative upon request and at the expenses of the holder.

2. Nominative instruments may be converted into bearer instruments, upon request and at the expenses of the party whose name appears on the face of such an instrument, except the case in which the transformation of the instrument has been expressly barred by the drawer.

Article 4

Consolidation and Division of Instruments

1. Credit Instruments issued in series may be consolidated into one multiple instrument by the drawer, upon request and at the expenses of the holder.

2. Multiple instruments may, in the same manner, be fractioned into portions of minor amounts.

Article 5

Discharge of the Debtor

The debtor who carries out performance with respect to the holder of the instrument is discharged from the obligation, even though the holder is not the owner of the instrument, provided the performer be exempt from intentional wrong or from gross negligence.

Article 6

Exceptions which can be raised

1. A debtor may raise against the holder of a credit instrument:

- a) such defences as are personal to such holder;
- b) those arising from forgery of his own signature or those based on insufficient powers or legal capacity of representation at the time of issue;
- c) those based on defects in form, and those based on the literal context of the instrument;
- d) those based on the lack of conditions necessary for a plaintiff to exercise his rights of action.

2. A debtor may raise against the holder of the instrument the defenses based upon the personal relationship with the previous holders only such holder acted intentionally to the detriment of the debtor in acquiring the credit instrument.

Article 7

Effects of possession in good-faith

Whoever has acquired possession in good faith of a credit instrument, in accordance with the rules regulating the form of circulation thereof, is not subject to an action of replevin.

Article 8

Transfer of Accessory Rights

The transfer of a credit instrument includes also the transfer of all accessory rights therein.

Article 9

Validity of liens imposed on an instrument of credit

1. A pledge, sequestration, pawn, or any other lien established in a credit instrument, has no effect unless noted on the instrument itself.
2. The lien does not apply to premiums and to other speculative profits derived from the instrument.

Article 10

Usufruct on instruments

1. In the case of credit instruments subject to usufruct, the enjoyment of the usufructuary includes premiums and other speculative profits derived from the instrument.
2. The amount of premiums must be invested in a fruitful way, by agreement of the parties or, in default of it, by order of the judge.

Article 11

Special Credit Instruments

The provisions pertaining to credit instruments are also applicable to the following:

- a) instruments representing goods which give the legitimate holder the possession of the goods specified the-

- rein, together with the right of asking for their release and of disposing of them by a transfer of the instrument;
- b) stocks which give their legitimate holder all patrimonial and personal rights pertaining to the quality of being a member of the issuing commercial body.

Article 12

Improper Credit Instruments

The provisions relating to credit instruments are not applicable:

- a) to documents whose sole purpose is to identify the party entitled to obtain the performance (*Documents of Legitimacy*);
- b) to documents whose sole purpose is to consent to the transfer of a right without observing the formalities which accompany assignments (*Apparent Instruments*).

CHAPTER II

INSTRUMENTS TO BEARER

Article 13

Transfer of Instruments

Instruments to Bearer are transferable by delivery.

Article 14

Indentification of the holder

The holder of a bearer instrument is entitled to demand compliance with the obligations mentioned therein, upon presentment of the instrument for payment.

Article 15

Restrictions on power to issue

A credit instrument containing an obligation to pay a certain sum of money may not be issued to the bearer except in the cases provided by the Law.

Article 16

Mutilation of document

The holder of a bearer instrument which has been mutilated and is no longer fit to circulate, but is still unmistakably identifiable has the right to obtain from the party who issued it another instruments, upon return of the original and reimbursement of expenses.

Article 17

Loss or theft of Bearer Instruments

1. Unless special laws provide otherwise, cancellation of lost or stolen bearer instruments is not permitted.

2. However holder of a bearer instrument who can prove the loss or the theft thereof is entitled to obtain from the drawer the performance indicated therein, after the period for prescription of the instrument has expired.

3. A debtor who discharges the obligation in favour of the holder of the instrument prior to such a time of prescription is released, unless it is proved that he had knowledge of the deficit in the title of possession of the party who presented the instrument for payment.

4. In all cases the rights whic the complainant has against the holter of the instrument are unaffected.

Article 18

Destruction of the Instrument

1. A possessor of a bearer instrument who proves the destruction thereof, has the right to demand from the drawer a duplicate or an equivalent instrument, against the payment of the relative expenses.

2. If proof of the destruction is not made satisfactorily, the provisions of the preceding Article shall be applicable.

3. The provisions of this Article and those contained in Article 17, paragraphs 2, 3 and 4 are not applicable to bank-notes.

CHAPTER III

INSTRUMENTS TO ORDER

Article 19

Identification of the holder

The holder of an instrument payable to order is entitled to exercise the rights mentioned therein through an unbroken chain of endorsements.

Article 20

Transfer of Instruments to order

1. The transfer of instruments to order is done through endorsement.

2. The endorsement shall be placed on the corresponding document and signed by the endorser.

3. The endorsement is effective also if it does not indicate the endorsee (blank endorsement).

4. The endorsement to bearer has the same effects as an endorsement in blank.

Article 21

Conditional or Partial Endorsements

1. Every condition imposed in an endorsement shall be considered as not having been written.

2. Partial endorsements are null and void.

tions to the cancellation before the Tribunal which decreed such a cancellation, serving notice thereof on the party who sued for cancellation and on the debtor liable.

2. Objection is not admissible unless the instrument is deposited in the Office of the Clerk of the Court.

3. If the objection is overruled, the instrument is delivered to the party who petitioned for cancellation.

Article 29

Right of Petitioner during valid period for objection

Before the expiration of the limit of time established by the second paragraph of Article 27, the petitioner may perform all acts for the preservation of his rights and, if the instrument has matured or has become payable at right, he may demand payment upon posting bond, or request the deposit of the sum in the Court.

Article 30

Effects of Cancellation

1. After the period established by the second paragraph of Article 27 has expired without objections being raised, the instrument is no longer valid, except as concerns the rights of the actual holder against the party who obtained the cancellation.

2. The party who obtained cancellation may, by presentment of the pertinent decree and of a certificate of the Clerk of the Tribunal witnessing the fact that no objection has been made, demand the discharge of the obligation contained in the instrument, or, if the instrument is in blank or has not yet matured, he may demand its duplicate.

CHAPTER IV

NOMINATIVE INSTRUMENTS

Article 31

Identification of the holder

The holder of a nominative instrument is entitled to exercise the rights mentioned therein by reason of an entry in his favour recorded on the instrument and on the records of the issuing party.

2. If proof of the destruction is not made satisfactorily, the provisions of the preceding Article shall be applicable.

3. The provisions of this Article and those contained in Article 17, paragraphs 2, 3 and 4 are not applicable to bank-notes.

CHAPTER III

INSTRUMENTS TO ORDER

Article 19

Identification of the holder

The holder of an instrument payable to order is entitled to exercise the rights mentioned therein through an unbroken chain of endorsements.

Article 20

Transfer of Instruments to order

1. The transfer of instruments to order is done through endorsement.

2. The endorsement shall be placed on the corresponding document and signed by the endorser.

3. The endorsement is effective also if it does not indicate the endorsee (blank endorsement).

4. The endorsement to bearer has the same effects as an endorsement in blank.

Article 21

Conditional or Partial Endorsements

1. Every condition imposed in an endorsement shall be considered as not having been written.

2. Partial endorsements are null and void.

Article 22

Effects of Endorsement

1. Endorsement transfers all rights inherent in the instrument.

2. If endorsement is made in blank, the holder may fill in his name or the name of a third party, make a new endorsement, or transfer the instrument to a third party without filling in the endorsement or making a new one.

Article 23

Unless the Law or a clause on the face of the instrument provide otherwise, an endorser is not liable for the non-performance of the obligation on the part of the issuer.

Article 24

Endorsement by a Collecting Agent or by Power of Attorney

1. If endorsements contain clauses granting power of attorney for collection, the endorsee may exercise all rights inherent in the instrument but may not endorse it; except on the basis of a power of attorney.

2. The issuer may raise against the endorsee by power of attorney only those defenses which he has against the endorser.

3. The validity of the power of attorney contained in an endorsement does not expire with the supervening death or incapacity of the endorser.

Article 25

Endorsement of an Instrument used as Security

1. If an endorsement contains the clause «in guarantee» or «pledged» the endorsee may exercise all rights inherent in the instrument, but any endorsement made by such endorsee has only the effects of an endorsement by power of attorney.

2. The issuer of the instrument may only raise against an endorser who is a guarantor the personal defenses which he might have against the endorser, unless the endorsee has acted intentionally to the detriment of the drawer in receiving the instrument.

Article 26

Assignment of Order Instrument

Acquisition of an order instrument by means other than endorsement produces the effects of an assignment.

Article 27

Procedure for Cancellation

1. In the case of loss, theft or destruction of the instrument, the holder may report to the debtor and demand the cancellation by petitioning the President of the Tribunal of the place in which the party principally liable must comply with the obligations contained in the instrument. The petition shall indicate the essential elements of the instrument and, if the instrument is in blank, other elements sufficient to identify it.

2. The President of the Tribunal, having ascertained the accuracy of the facts and the rights of the debtor, may decree cancellation and authorize payment of the instrument thirty days from the date of publication of the Decree in the Official Bulletin of the Republic, provided that in the meanwhile the actual holder of the instrument does not appear to object to the cancellation. If, at the time of publication, the instrument has not yet become due, this period of time runs from the date of maturity.

3. Notice of the Decree shall be given to the party of cancellation principally liable and the petitioner shall cause its publication in the Official Bulletin of the Republic.

4. If before receiving notice of the Decree of Cancellation, payment is made to the person who presents the instrument for payment, the debtor is released, notwithstanding the recourse which has been made.

Article 28

Objections by Actual Holder of the Instrument

1. Within the limit of time provided in the second paragraph of Article 27, the actual holder of the instrument may raise objec-

tions to the cancellation before the Tribunal which decreed such a cancellation, serving notice thereof on the party who sued for cancellation and on the debtor liable.

2. Objection is not admissible unless the instrument is deposited in the Office of the Clerk of the Court.

3. If the objection is overruled, the instrument is delivered to the party who petitioned for cancellation.

Article 29

Right of Petitioner during valid period for objection

Before the expiration of the limit of time established by the second paragraph of Article 27, the petitioner may perform all acts for the preservation of his rights and, if the instrument has matured or has become payable at right, he may demand payment upon posting bond, or request the deposit of the sum in the Court.

Article 30

Effects of Cancellation

1. After the period established by the second paragraph of Article 27 has expired without objections being raised, the instrument is no longer valid, except as concerns the rights of the actual holder against the party who obtained the cancellation.

2. The party who obtained cancellation may, by presentment of the pertinent decree and of a certificate of the Clerk of the Tribunal witnessing the fact that no objection has been made, demand the discharge of the obligation contained in the instrument, or, if the instrument is in blank or has not yet matured, he may demand its duplicate.

CHAPTER IV

NOMINATIVE INSTRUMENTS

Article 31

Identification of the holder

The holder of a nominative instrument is entitled to exercise the rights mentioned therein by reason of an entry in his favour recorded on the instrument and on the records of the issuing party.

Article 32

Transfer of Nominative Instruments

1. The transfer of a nominative instrument is generally effected by entering the name of the purchaser on the instrument and on the records of the issuer.

2. Unless otherwise provided by law, the transfer of the instrument may also be effected by the issuance of a new instrument made in the name of the new owner and with annotation in the record of the issuer.

3. A person who demands that the instrument be issued in favour of another person, or the issuance of a new instrument be made in the name of another person, shall prove his own identity and legal capacity to dispose of such rights, by means of certificate by a notary or exchange broker. If the issuance or the delivery is requested by the party acquiring the instrument, he shall have to produce the instrument and prove his rights by means of an authenticated document.

4. The entries in the record and on the instrument are made at the behest and under the responsibility of the issuer.

5. An issuer who effects a transfer in the manner provided by Law is exonerated from all responsibility, except in the case of negligence.

Article 33

Transfer by Endorsement

1. Unless otherwise provided by law, a nominative instrument may also be transferred by endorsement duly authenticated by a notary or exchange broker.

2. The endorsement must be dated and signed by the endorser and must contain the name of the endorsee. If the instrument is not entirely released, the signature of the endorsee is also required.

3. Transfer by endorsement has no effect with regard to the issuer until entry thereof is made in the records. An endorsee who proves himself to the holder of an instrument by means of an unbroken chain of endorsements is entitled to obtain the entry of the transfer in the records of the issuer.

Article 34

Liens imposed on credit evidenced by instruments

1. No lien on the credit evidenced by the instrument is effective with regard to the issuer or to third parties, unless the lien is evidenced by a corresponding entry in the instrument and in the records.

2. The provisions of the second paragraph of Article 32 apply for the formalities of entry.

Article 35

Usufruct of Credit

Whoever has the usufruct of a claim contained in a nominative instrument has the right to obtain an instrument separate from the one of the owner.

Article 36

Pledges

1. A nominative instrument may be pledged by means of delivery of such instrument, endorsed with the clause «in guarantee» or other similar endorsement.

2. The endorsee in such forms of endorsement may not transfer the instrument except through endorsement by power of attorney.

Article 37

Cancellation

1. In the case of loss, theft or destruction of the nominative instrument the person whose name appears on the face of the instrument and the endorsee may report the fact to the issuer and demand the cancellation of the instrument by petitioning the Tribunal in accordance with Article 27 of this Decree.

2. In the case of loss, theft or destruction of nominative shares during the period established by the provision contained in the second paragraph of Article 27, the petitioner may exercise all rights inherent in such shares, except for the posting bond, if necessary.

3. Cancellation extinguishes the instrument, but does not prejudice the rights of the holder against the party who obtained the new instrument.

CHAPTER V

FINAL PROVISIONS

Article 38

Commitment to Special Provisions

The general provisions of this Decree are applied unless otherwise specified by special provisions in the following Articles.

Article 39

Bills of Exchange and Promissory Notes

The Bills of Exchange and the Promissory Notes are regulated in conformity with the Geneva Convention of 17th June 1930, on the basis of Annex A.

Article 40

Cheques and Banker's drafts

The Cheques and the Banker's Drafts are regulated in conformity with the Geneva Convention of 19th March 1931, on the basis of Annex B.

Article 41

Bank-Notes

The Bank-notes and other public instruments of the Issuing Institutions are regulated by special Laws.

Article 42

Other Instruments

Shares and bonds of commercial companies, instruments of deposits, instruments of transport and other similar documents are regulated by special provisions of the Civil, Commercial and Maritime Codes.

**PROVISIONS ON THE BILLS OF EXCHANGE AND THE
PROMISSORY NOTES**

— 00 —

TITLE I

BILLS OF EXCHANGE

CHAPTER I

ISSUE AND FORM OF A BILL OF EXCHANGE

Article 1

A bill of exchange contains:

- a) the term «bill of exchange» inserted in the body of the instrument and expressed in the language employed in drawing up the instrument,
- b) an unconditional order to pay a determinate sum of money,
- c) the name of the person who is to pay (drawee),
- d) a statements of the time of payment,
- e) a statement of the place where payment is to be made,
- f) the name of the person to whom or to whose order payment is to be made (beneficiary),
- g) a statement of the date and the place where the bill is issued,
- h) the signature of the person who issues the bill (drawer).

Article 2

1. An instrument in which any of the requirements mentioned in the preceding Article is wanting is invalid as a bill of exchange, except in the cases specified in the following paragraphs.

2. A bill of exchange in which the time of payment is not specified is deemed to be payable at sight.

In default of special mention, the place specified beside the name of the drawee is deemed to be the place of payment, and at the same time the place of the domicile of the drawee.

4. A bill of exchange which does not mention the place of its issue is deemed to have been drawn in the place mentioned beside the name of the drawer.

5. If several places for payment are indicated, it is understood that the holder is entitled to submit in any of them the bill of exchange for acceptance and payment.

Article 3

1. A bill of exchange may be drawn payable to the drawer's order.

2. It may be drawn on the drawer himself.

3. It may be drawn for account of a third person.

Article 4

1. A bill of exchange is payable at the domicile of a third person either in the locality where the drawee has his domicile or in another locality.

2. If it is not written that the payment will be made at the third party by the drawee, it is understood that it will be made by the third party.

Article 5

1. When a bill of exchange is payable at sight, or at a fixed period after sight, the drawer may stipulate that the sum payable shall bear interest. In the case of any other bill of exchange, this stipulation is deemed not to be written. The rate of interest must be specified in the bill; in default of such specification, the stipulation shall be deemed not to be written.

2. Interest runs from the date of the bill of exchange, unless some other date is specified.

Article 6

1. When the sum payable by a bill of exchange is expressed in words and also in figures, and there is discrepancy between the two, the sum denoted by the words is the amount payable.

2. Where the sum payable by a bill of exchange is expressed more than once in words or more than once in figures, and there is discrepancy, the smaller sum is the sum payable.

Article 7

If a bill of exchange bears signature of persons incapable of binding themselves by a bill of exchange, or forged signature of fictitious persons, or signature which for any other reason cannot bind the persons who signed the bill of exchange or on whose behalf it was signed, the obligations of the other persons who signed it are none the less valid.

Article 8

Every bill of exchange must indicate the name of the person or the firm undertaking the obligation.

Article 9

The emancipated underage not authorized to stay in business, and the disabled persons are not to enter any bill of exchange obligations if their signature is not accompanied by that of their guardian with the clause «for assistance» or other similar endorsements. In default of such clause or of equivalent one, the guardian is personally bound.

Article 10

The parent or the guardian not authorized to practising business on behalf of the under age or of the emancipated person can enter a bill of exchange obligation on their behalf, with the authorization of the competent Tribunal.

Article 11

Whosoever puts his signature on a bill of exchange as representing a person for whom he had no power to act is bound himself

as a party to the bill and, if he pays, has the same rights as the person for whom he purported to act. The same rule applies to a representative who has exceeded his power.

Article 12

1. The power of entering obligations in the name and on behalf of third parties does not necessarily imply the faculty of entering bill of exchange obligations, unless otherwise evidenced.

2. The authority of entering obligations in the name and on behalf of a businessman includes also the authority of entering bill of exchange obligations, provided that the representation deed, published in accordance with the provisions of the Law, does not state otherwise.

Article 13

1. The drawer guarantees both acceptance and payment.

2. He may release himself from guaranteeing acceptance. Every stipulation by which he releases himself from the guarantee of payment is deemed not to be written.

Article 14

1. If a bill of exchange, which was incomplete when issued, has been completed otherwise than in accordance with the agreements entered into, the non-observance of such agreements may not be set up against the holder unless he has acquired the bill of exchange in bad faith or, in acquiring it, has been guilty of gross negligence.

2. The holder forfeits the right of filling up blank bills after three years from the day of issue of the bill. This forfeiture however is not chargeable to the faith holder who had received the instrument already completed.

CHAPTER II

ENDORSEMENTS

Article 15

1. Every bill of exchange, even if not expressly drawn to order, may be transferred by means of endorsement.

2. When the drawer has inserted in a bill of exchange the words «not to order» or an equivalent expression, the instrument can only be transferred according to the form, and with the effects of an ordinary assignment.

3. The bill may be endorsed even in favour of the drawee, whether he has accepted or not, or of the drawer, or of any other party to the bill. These persons may re-endorse the bill.

Article 16

1. An endorsement must be unconditional. Any condition to which it is made subject is deemed not to be written.

2. A partial endorsement is null and void.

3. An endorsement «to bearer» is equivalent to an endorsement in blank.

Article 17

1. An endorsement must be written on the bill of exchange or on a slip affixed thereto (allonge). It must be signed by the endorser.

2. The endorsement may leave the beneficiary unspecified or may consist simply of the signature of the endorser (endorsement in blank). In the latter case, the endorsement, to be valid, must be written on the back of the bill of exchange or on the slip attached thereto (allonge).

Article 18

1. An endorsement transfers all the rights arising out of a bill of exchange.

2. If the endorsement is in blank, the holder may:

- a) fill up the blank either with his own name or with the name of some other persons,
- b) re-endorse the bill in blank, or to some other persons,
- c) transfer the bill to a third person without filling up the blank, and without endorsing it.

Article 19

1. In the absence of any contrary stipulation, the endorser guarantees acceptance and payment.

2. He may prohibit any further endorsement; in this case, he gives no guarantee to the persons to whom the bill is subsequently endorsed.

Article 20

1. The possessor of a bill of exchange is deemed to be the lawful holder if he establishes his title to the bill through an uninterrupted series of endorsements, even if the last endorsement is in blank. In this connection, cancelled endorsements are deemed not to be written. When an endorsement in blank is followed by another endorsement, the person who signed this last endorsement is deemed to have acquired the bill by endorsement in blank.

2. Where a person has been dispossessed of a bill of exchange, in any manner whatsoever, the holder who establishes his right thereto in the manner mentioned in the preceding paragraph is not bound to give up the bill unless he has acquired it in bad faith, or unless in acquiring it he has been guilty of gross negligence.

Article 21

A person sued on a bill of exchange cannot set up against the holder defences founded on their personal relations with the drawer or with previous holders, unless the holder, in acquiring the bill, has knowingly acted to the detriment of the debtor.

Article 22

1. When an endorsement contains the statements «value in collection», «for collection», «by procuration», or any other phrase implying a simple mandate, the holder may exercise all rights arising out of a bill of exchange, but he can only endorse it in his capacity as agent.

2. In this case, the parties liable can only set up against the holder defences which could be set up against the endorser.

3. The mandate contained in an endorsement by procuration does not terminate by reason of the death of the party giving the mandate or by reason of his becoming legally incapable.

Article 23

1. When an endorsement contains the statements «value in security», «value in pledge», or any other statement implying a pledge, the holder may exercise all the rights arising out of the bill of exchange, but an endorsement by him has the effects only of an endorsement by an agent.

2. The parties liable cannot set up against the holder defences founded on their personal relations with the endorser, unless the holder, in receiving the bill, has knowingly acted to the detriment of the debtor.

Article 24

1. An endorsement after maturity has the same effects as an endorsement before maturity. Nevertheless, an endorsement after protest for non payment, or after the expiration of the limit of time fixed for drawing up the protest, operates only as an ordinary assignment.

2. Failing proof to the contrary, an endorsement without date is deemed to have been placed on the bill before the expiration of the limit of time fixed for drawing up the protest.

Article 25

1. With the assignment of a bill of exchange deriving from an endorsement made after the protest for non-payment or after the expiration of the limit of time fixed for drawing up the protest, or deriving from separate deed, although preceding the expiration date, the rights of the assignee for the bill of exchange are transmitted to the assignor. But the assignee is still subject to the exceptions chargeable to the assignor.

2. The assignee has the right to be given the bill of exchange.

CHAPTER III

ACCEPTANCE

Article 26

Until maturity, a bill of exchange may be presented to the drawee for acceptance at his domicile, either by the holder or by a person who is merely in possession of the bill.

Article 27

1. In any bill of exchange, the drawer may stipulate that it shall be presented for acceptance with or without fixing a time limit for presentment.

2. In any bill of exchange, the drawer may stipulate that presentment for acceptance shall not take place before a named date.

3. Except in the case of a bill of exchange payable at the address of a third party or in a locality other than that of the domicile of the drawee, or, except in the case of a bill drawn payable at a fixed period after sight, the drawer may prohibit presentment for acceptance.

4. Unless the drawer has prohibited acceptance, every endorser may stipulate that the bill shall be presented for acceptance, with or without fixing a limit of time for presentment.

Article 28

1. Bills of exchange payable at a fixed period after sight must be presented for acceptance within one year of their date.

2. The drawer may abridge or extend this period.

3. These periods may be abridged by the endorsers.

Article 29

1. The drawee may demand that a bill shall be presented to him a second time on the day after the first presentment. Parties interested are not allowed to set up that this demand has not been complied with unless this request is mentioned in the protest.

2. The holder is not obliged to surrender to the drawee a bill presented for acceptance.

Article 30

1. An acceptance is written on the bill of exchange. It is expressed by the word «accepted» or any other equivalent term. It is signed by the drawee. The simple signature of the drawee on the face of the bill constitutes an acceptance.

2. When the bill is payable at a certain time after sight, or when it must be presented for acceptance within a certain limit of time in accordance with a special stipulation, the acceptance must be dated, as of the day when the acceptance is given, unless the holder requires that it shall be dated as of the day of presentment. If it is undated, the holder, in order to preserve his right of recourse against the endorsers and the drawer, must authenticate the omission by a protest drawn up within the proper time.

Article 31

1. An acceptance is unconditional, but the drawee may restrict it to part of the sum payable.

2. Every other modification introduced by an acceptance into the tenor of the bill of exchange operates as a refusal to accept. Nevertheless, the acceptor is bound according to the terms of his acceptance.

Article 32

1. When the drawer of a bill has indicated a place of payment other than the domicile of the drawee without specifying a third party at whose address payment must be made, the drawee may name such third party at the time of the acceptance. In default of this indication, the acceptor is deemed to have undertaken to pay the bill himself at the place of payment.

2. If a bill is payable at the domicile of the drawee, the latter may in his acceptance indicate an address in the same place where payment is to be made.

Article 33

1. By accepting, the drawee undertakes to pay the bill of exchange at its maturity.

2. In default of payment, the holder, even if he is the drawer, has a direct action on the bill of exchange against the acceptor for all that can be demanded in accordance with Articles 55 and 56.

3. The drawee, once he has accepted, is bound even if he ignored the bankruptcy of the drawer.

Article 34

1. Where the drawee who has to put his acceptance on a bill has cancelled it before restoring the bill, acceptance is deemed

to be refused. Failing proof to the contrary, the cancellation is deemed to have taken place before the bill was restored.

2. Nevertheless, if the drawee has notified his acceptance in writing to the holder or to any party who has signed the bill, he is liable to such parties according to the terms of his acceptance.

CHAPTER IV

A V A L S

Article 35

1. Payment of a bill of exchange may be guaranteed by an «aval» as to the whole or part of its amount.

2. This guarantee may be given by a third person or even by a person who has signed as a party to the bill.

Article 36

1. The «aval» is given on the bill itself and on the «allonge». It is expressed by the words «good as aval» or by any other equivalent formula. It is signed by the giver of the «aval».

2. It is deemed to be constituted by the mere signature of the giver of the «aval» placed on the face of the bill, except in the case of the signature of the drawee or the drawer.

3. An «aval» must specify for whose account is given. In default of this, it is deemed to be given for the drawer.

Article 37

1. The giver of an «aval» is bound in the same manner as the person for whom he has a guarantor.

2. His undertaking is valid even when the liability which he has guaranteed is inoperative for any reason other than defect of form.

3. He has, when he pays a bill of exchange, the rights arising out of the bill of exchange against the person guaranteed and against those who are liable to the latter on the bill of exchange.

CHAPTER V
M A T U R I T Y

Article 38

1. A bill of exchange may be drawn payable:
 - a) at sight;
 - b) at a fixed period after sight;
 - c) at a fixed period after date;
 - d) at a fixed date.
2. Bills of exchange at other maturities or payable by instalments are null and void.

Article 39

1. A bill of exchange at sight is payable on presentment. It must be presented for payment within a year of its issue. The drawer may abridge or extend this period. These periods may be abridged by the endorsers.

2. The drawer may prescribe that a bill of exchange payable at sight must not be presented for payment before a named date. In this case, the period for presentment begins from the said date.

Article 40

1. The maturity of a bill of exchange payable at a fixed period after sight is determined either by the date of the acceptance or by the date of the protest.

2. In the absence of the protest, an undated acceptance is deemed, so far as regards the acceptor, to have been given on the last day of the limit of time for the presentment for acceptance.

Article 41

1. Where a bill of exchange is drawn at one or more months after the date or after sight, the bill matures on the corresponding date of the month when payment must be made. If there is no corresponding date, the bill matures on the last day of this month.

2. When a bill of exchange is drawn at one or more months and a half after date or sight, entire months must first be calculated.

3. If the maturity is fixed at the commencement, in the middle (mid-January or mid-February, etc.) or at the end of the month, the first fifteenth or last day of the month is to be understood.

4. The expression «eight days» or «fifteen days» indicates not one or two weeks, but a period of eight or fifteen actual days.

5. The expression «half month» means a period of fifteen days.

Article 42

1. When a bill of exchange is payable on a fixed day in a place where the calendar is different from the calendar in the place of issue, the day of maturity is deemed to be fixed according to the calendar of the place of payment.

2. When a bill of exchange drawn between two places having different calendars is payable at a fixed period after date, the day of issue is referred to the corresponding day of the calendar in the place of payment, and the maturity is fixed accordingly.

3. The time for presenting bills of exchange is calculated in accordance with the rules of the preceding paragraph.

4. These rules do not apply if a stipulation in the bill or even the simple terms of the instrument indicate an intention to adopt some different rule.

CHAPTER VI

P A Y M E N T

Article 43

1. The holder of a bill of exchange payable on a fixed day or at a fixed period after date or after sight must present the bill for payment either on the day on which it is payable or no one of the two business days which follow.

2. The presentment of a bill of exchange at a clearing-house is equivalent to a presentment for payment.

Article 44

1. The bill of exchange must be presented for payment in the place and at the address indicated in the instrument.

2. In case of shortage of said address, it must be presented for payment:

- a) at the domicile of the drawee, or to the person indicated in the bill;
- b) to the domicile of the person accepting by intervention, or of the person indicated on the bill to pay on his behalf;
- c) to the domicile of the person actually indicated.

Article 45

1. The drawee who pays the bill of exchange may require that it shall be given up to him receipted by the holder.

2. The holder may not refuse partial payment.

3. In case of partial payment the drawee may require that mention of this payment shall be made on the bill, and that a receipt thereof shall be given to him.

Article 46

1. The holder of a bill of exchange cannot be compelled to receive payment thereof before maturity.

2. The drawee who pays before maturity does so at his own risk and peril.

3. He who pays at maturity is validly discharged, unless he has been guilty of fraud or gross negligence. He is bound to verify the regularity of the series of endorsements, but not the signatures of the endorsers.

Article 47

1. When a bill of exchange is drawn payable in a currency which is not that of the place of payment, the sum payable may be paid in the currency of the country, according to its value on the

date of maturity. If the debtor is in default, the holder may at his option demand that the amount of the bill be paid in the currency of the country according to the rate on the day of maturity or the day of payment.

2. The usages of the place of payment determine the value of foreign currency. Nevertheless, the drawer may stipulate that the sum payable shall be calculated according to a rate expressed in the bill.

3. The foregoing rules shall not apply to the case in which the drawer has stipulated that payment must be made in a certain specified currency (stipulation for effective payment in foreign currency).

4. If the amount of the bill of exchange is specified in a currency having the same denomination, but a different value in the country of issue and the country of payment, reference is deemed to be made to the currency of the place of payment.

Article 48

1. When a bill of exchange is not presented for payment within the limit of time fixed by Article 43, every debtor is authorized to deposit the amount with the competent authority at the charge, risk and peril of the holder.

2. For the bills of exchange payable by the State, the competent authority to receive the deposit is the Issuing Body.

CHAPTER VII

RECOURSE FOR NON-ACCEPTANCE OR NON-PAYMENT

Article 49

The bill of exchange action can be «direct» or «of recourse». It is «direct» when it is set up against the accepting persons and their guarantors. It is «of recourse» when it is set up against any other liable party.

Article 50

The holder may exercise his right of recourse against the endorsers, the drawer and the other parties liable:

At maturity: if the payment has not been made.

Even before maturity:

- a) if there has been total or partial refusal to accept,
- b) in the event of the bankruptcy of the drawee, whether he has accepted or not, or in the event of a stoppage of payment in his part, even when not declared by a judgement, or where execution has been levied against his goods without result.
- c) in the event of the bankruptcy of the drawer of a non-acceptable bill.

Article 51

1. Default of acceptance or of payment must be evidenced by an authentic act (protest for non-acceptance or non-payment).

2. Protest for non-acceptance must be made within the limit of time fixed for presentment for acceptance. If in the case contemplate by Article 29, paragraph 1, the first presentment takes place on the last day of that time, the protest may nevertheless be drawn up on the next day.

3. Protest for non-payment of a bill of exchange payable on a fixed day or at a fixed period after date or sight must be made on one of the two business days following the day on which the bill is payable. In the case of a bill payable at sight, the protest must be drawn up under the conditions specified in the foregoing paragraph for the drawing up of a protest for a non-acceptance.

4. Protest for non-acceptance dispenses with presentment for payment and protest for non-payment.

5. If there is a stoppage of payment on the part of the drawee, whether he has accepted or not, or if execution has been levied against his goods without result, the holder cannot exercise his right of recourse until after presentment of the bill to the drawee for payment and after the protest has been drawn up.

6. If the drawee, whether he has accepted or not, is declared bankrupt, or in the event of the declared bankruptcy of the drawer of a non-acceptable bill, the production of the judgement declaring the bankruptcy suffices to enable the holder to exercise his rights of recourse.

Article 52

1. The holder must give notice of non-acceptance or non-payment to his endorser and to the drawer within the four business days which follow the day for protest or, in case of a stipulation

«retour sans frais», the day for presentment. Every endorser must, within the two business days following the day on which he receives notice, notify this endorser of the notice he has received, mentioning the names and addresses of those who have given previous notices, and so on through the series until the drawer is reached. The periods mentioned above run from the receipt of the preceding notice.

2. When, in conformity with the preceding paragraph, notice is given to a person who has signed a bill of exchange, the same notice must be given within the same limit of time to his avaliseur.

3. Where an endorser either has not specified his address or has specified it in illegible manner, it is sufficient that notice should be given to the preceding endorser.

4. A person who must give notice may give it in any form whatever, even by simply returning the bill of exchange.

5. He must prove that he has given notice within the time allowed. This time limit shall be regarded as having been observed if a letter giving the notice has been posted within the prescribed time.

6. A person who does not give notice within the limit of time mentioned above does not forfeit his rights. He is responsible for the injury, if any, caused by his negligence, but the damages shall not exceed the amount of the bill of exchange.

Article 53

1. The drawer, an endorser, or a person guaranteeing payment by «aval» (avaliseur) may, by the stipulation «retour sans frais», «sans protest», or any other equivalent expression written on the instrument and signed, release the holder from having a protest of non-acceptance or non-payment drawn up in order to exercise his rights of recourse.

2. This stipulation does not release the holder from presenting the bill within the prescribed time, or from the notices he has to give. The burden of proving the non-observance of the limit of time lies on the person who seeks to set it up against the holder.

3. This stipulation is written by the drawer, it is operative in respect of all persons who have signed the bill; if it is written by an endorser or an avaliseur, it is operative only in respect of such endorser or avaliseur, if, in spite of the stipulation written by the

drawer, the holder has the protest drawn up, he must bear the expenses thereof. When the stipulation emanates from an endorser or avaliseur, the cost of the protest, if one is drawn up, be recovered from all the persons who have signed the bill.

Article 54

1. All drawers, acceptors, endorsers or guarantors by «aval» of a bill of exchange are jointly and severally liable to the holder.

2. The holder has the right of proceeding against all these persons individually or collectively without being required to observe the order in which they have become bound.

3. The same right is possessed by any person signing the bill who has taken it up and paid it.

4. Proceedings against one of the parties liable do not prevent proceedings against the others, even though they may be subsequent to the party first proceeded against.

Article 55

1. The holder may recover from the person against whom he exercises his rights of recourse:

- a) the amount of the unaccepted or unpaid bill of exchange with interests, if interest has been stipulated for;
- b) the interests at maturity at the rate indicated in the bill according to the provisions of Article 5 or, in default of this, the official rate;
- c) the expenses of protest and of the notice given as well as other expenses.

2. If the right of recourse is exercised before maturity, the amount of the bill shall be subject to a discount. This discount shall be calculated according to the official rate of discount (bank-rate) ruling on the date when recourse is exercised at the place of the domicile of the holder.

Article 56

A party who takes up and pays a bill of exchange can recover from the parties liable to him:

- a) the entire sum which he has paid;
- b) interest on said sum calculated at the rate indicated in the bill according to the provisions of Article 5 or, in its

default, at the official rate practised on the day when he made the payment;

- c) any expenses which he has incurred.

Article 57

1. Every party liable against whom a right of recourse is or may be given up to him with the protest and a receipted account.

2. Every endorser who has taken up and paid a bill of exchange may cancel his own endorsement and those of subsequent endorsers.

Article 58

In the case of the exercise of the right of recourse after a partial acceptance, the party who pays the sum in respect of which the bill has not been accepted can require that this payment shall be specified on the bill and that he shall be given a receipt therefor. The holder must also give him a certified copy of the bill, together with the protest, in order to enable subsequent recourse to the exercised.

Article 59

1. Every person having right of recourse may, in the absence of a agreement to the contrary, reimburse himself by means of a fresh bill (redraft) to be drawn at sight on one of the parties liable to him and payable at the domicile of that party.

2. The redraft includes, in addition to the sums mentioned in Articles 55 and 56, brockage and the cost of stamping the redraft.

3. If the redraft is drawn by the holder, the sum payable is fixed according to the rate for a sight bill drawn at the place of his domicile. If the redraft is drawn by an endorser, the sum payable is fixed according to the rate for a sight bill drawn at the place where the drawer of the redraft is domiciled upon the place of domicile of the party liable.

Article 60

1. After the expiration of the limits of time fixed:

- a) for the presentment of a bill of exchange drawn at sight or at a fixed period after sight, or with a clause of «retour sans frais»;

- b) for drawing up the protest for non-acceptance or non-payment; the holder loses his rights or recourse against the other parties liable, with the exception of the acceptor.

2. In default of presentment for acceptance within the limit of time stipulated by the drawer, the holder loses his rights of recourse for non-payment, as well as for non-acceptance, unless it appears from the terms of the stipulation that the drawer only meant to release himself from the guarantee of acceptance.

3. If the stipulation for a limit of time for presentment is contained in an endorsement, the endorser alone can avail himself of it.

Article 61

1. Should the presentment of the bill of exchange of the drawing up of the protest within the prescribed limits of time be prevented by an insurmountable obstacle (legal prohibition, prescription legal) by any State or other case of *vis major*, these limits of time shall be extended.

2. The holder is bound to give notice without delay of the case of *vis major* to his endorser and to specify this notice, which he must date and sign, on the bill or on the allonge; in other respects the provisions of Article 52 shall apply.

3. When *vis major* has terminated, the holder must without delay present the bill of exchange for acceptance and payment and, if need be, draw up the protest.

4. If *vis major* continues to operate beyond thirty days after maturity, recourse may be exercised, and neither presentment nor the drawing up of a protest shall be necessary.

5. In the case of bills of exchange drawn at sight or at a fixed period after sight, the time-limit of thirty days shall run from the date on which the holder, even before expiration of the time for presentment, has given notice of *vis major* to his endorser. In the case of bills of exchange drawn at a certain time after sight, the above time-limit of thirty days shall be added to the period after sight specified in the bill of exchange.

6. Facts which are purely personal to the holder or to the person whom he has entrusted with the presentment of the bill or drawing up of the protest are not deemed to constitute cases of *vis major*.

Article 62

The bill of exchange action does not take place among several liable persons having similar position in the bill of exchange, and the case is solved with the provisions pertaining to the joint obligations.

Article 63

1. The bill of exchange has the effects of an executory title for the capital and the accessories, according to the provisions of Article 55, 56 and 59.

2. The bill of exchange issued abroad has the same effects as long as these are recognized by the laws of the place where the bill of exchange has been issued.

Article 64

Opposition does not stop the execution, but the President of the competent Tribunal can, upon recourse of the opponent party refusing to acknowledge his signature or the representation or pleading serious and well-grounded reasons, with motivated provision not subject to appeal and after examining the documents submitted, wholly or partially suspend the executory deeds, against proper security.

Article 65

1. In the bill of exchange lawsuits, the debtor can only appeal against the invalidity of the bill of exchange, in accordance with the provisions of Article 2 and against matters not forbidden by Article 21.

2. If the proceedings require a long investigation, the Judge, upon request of the creditor, shall pass a temporary judgement with or without caution money. He can also grant, upon request of the debtor, when serious reason concur, the suspension of the execution procedure imposing, if he so decides, a proper caution money.

3. Should the suspension be already granted with the provisions contained in the preceding Article, the Judge in furtherance of his judgement may decide its confirmation or revokation.

Article 66

1. If an action derivates from the relationship which brought about the issuance or the transmission of the bill of exchange, the

same shall subsist in spite of the issuance or the transmission of the bill of exchange, provided that it is proved that there has been no substitution.

2. Such action can only be exercised after having ascertained with the protest the lack of acceptance or the non payment.

3. The bearer can only exercise the causal action by offering the debtor the returning of the bill of exchange and depositing it with record-office of the competent Judge, provided that the necessary formalities to retain the actions of recourse to which the debtor might be entitled to, are fulfilled.

Article 67

Should the bearer lose the action against the liable persons, and have no causal action against them, he may proceed against the drawer or the acceptor or the endorser for the amount they had unlawfully profitted to his detriment.

Article 68

1. The protest must be drawn up with only one original deed by a Notary Public or by a Law Officer.

2. In the municipal areas in which there is no Notary Public or Law Officer the protest may be drawn by the Municipal Secretary.

3. No. witnesses are required to be present for the drawing up of the protest.

Article 69

1. A protest can be made with a separate deed or be entered on either the bill of exchange or parts of a set, its copy, or no its allonge. The allonge can also be added by a Notary or by a Law Officer or by a Municipal Secretary who, in any case, must affix their seal on the conjunction line of the sheet.

2. If the protest is made with a separate deed, whoever draws it must note it on either the bill of exchange, on its parts of a set, on its copy or on the allonge, unless the protest is made without the possession of the bill itself.

Article 70

1. The protest must be made in the places and against the persons indicated in Article 44, even if the persons are not present.
2. If the domicile of the liable parties cannot be found, the protest can be served in any locality in the place of payment, at the choice of the server.
3. The invalidity of the persons against whom the protest is set up does not discharge them from the obligations of the bill, except those mentioned in the last paragraph of Article 51.
4. If the person to whom the bill of exchange is to be presented is dead, the protest must, all the same, be drawn up against his name, according to the preceding provisions.

Article 71

1. The protest must contain:
 - a) the date,
 - b) the name of the requesting party,
 - c) an indication of the places in which it is done, and a mention of the shortage of address in the cases provided in Article 44,
 - d) the object of the request made to them, the name of persons and their answers or why they had not answered,
 - e) the signature of the Notary Public, the Law Officer or the Municipal Secretary.
2. The protest on a separate deed must contain the transcription of the bill of exchange.
3. For more than one bill of exchange to be paid by the same person in the time and place, the creditor may draw the protest on only one single deed.

Article 72

1. Unless the drawer has stipulated the obligation of protest on the bill, the protest can be substituted, if the bearer agrees, by a statement of refusal of acceptance or of payment written and dated on the bill of exchange, or on the allonge, or on a separate deed, and signed by the drawer,

2. For such a statement to have the effects of the protest it should be registered in the same manner as the protest.

3. In the cases contemplated in the first paragraph, an endorsement without date is supposed to have been made prior to the statement.

Article 73

1. The Notary Public, the Law Officer and the Municipal Secretary must keep record of all the protest drawn by them, indicating the requirements of the preceding Article, daily in order, of date.

2. The original copy of the protest on separate deed must be handed over to the bearer of the bill of exchange.

CHAPTER VIII

INTERVENTION FOR HONOUR

Section I

General Provisions

Article 74

1. The drawer, an endorser, or a person giving an «aval» may specify a person who is to accept or pay in case of need.

2. A bill of exchange may, subject as hereinafter mentioned, be accepted or paid by a person who intervenes for the honour of any debtor against whom a right of recourse exists.

3. The person intervening may be a third party, even the drawee, or, save the acceptor, a party already liable on the bill of exchange.

4. The person intervening is bound to give, within two business days, notice of his intervention to the party for whose honour he has intervened. In default, he is responsible for the injury, if any, due to his negligence, but the damages shall not exceed the amount of the bill of exchange.

Section II

Acceptance by Intervention (For Honour)

Article 75

1. There may be acceptance by intervention in all cases where the holder has a right of recourse before maturity on a bill which is capable of acceptance.

2. When the bill of exchange indicates a person who is designated to accept or pay it in case of need at the place of payment, the holder may not exercise his rights or recourse before maturity against the person naming such a referee in case of need and against subsequent signatories, unless he has presented the bill of exchange to the referee in case of need and until, if acceptance is refused by the latter, this refusal has been authenticated by a protest.

3. In other cases of intervention the holder may refuse an acceptance by intervention. Nevertheless, if he allows it, he loses his rights or recourse before maturity against the person on whose behalf such acceptance was given and against subsequent signatures.

Article 76

Acceptance by intervention is specified on the bill of exchange. It is signed by the person intervening. It mentions the person for whose honour it has been given and, in default of such mention, the acceptance is deemed to have been given for the honour of the drawer.

Article 77

1. The acceptor by intervention is liable to the holder and to the endorsers, subsequent to the party for whose honour he intervened, in the same manner as such party.

2. Notwithstanding an acceptance by intervention, the party for whose honour it has been given and the parties liable to him may require the holder, in exchange for payment of the sum mentioned in Article 55, to deliver the bill, the protest and a receipted account, if any.

3. If the bill of exchange is not presented for acceptance not later than the day following the last day allowed for drawing up the protest for non-payment, the obligation of the acceptor by intervention is extinguished.

Section III

Payment by Intervention

Article 78

1. Payment by intervention may take place in all cases where, either at maturity or before maturity, the holder has a right of recourse on the bill.

2. Payment must include the whole amount payable by the party for whose honour it is made.

3. It must be made at the latest on the day following the last day allowed for drawing up the protest for non-payment.

4. The payment by intervention must result from the protest; and if this has already been drawn up, the Law Officer who is drawing it must note it down in furtherance of the protest. The expenses of the protest are subject to reimbursement even if the drawer has written «retour sans frais» on the bill of exchange.

Article 79

1. If a bill of exchange has been accepted by a person intervening who is domiciled in the place of payment, or if persons domiciled there have been named as referees in case of need, the holder must present the bill to all these persons and, if necessary, have a protest for non-payment drawn up at the latest on the day following the last day allowed for drawing up the protest.

2. In default of protest within this limit of time, the party who has named the referee in case of need, or whose account the bill has been accepted, and the subsequent endorsers, are discharged.

Article 80

The holder who refuses payment by intervention loses his right of recourse against any persons who would have been discharged thereby.

Article 81

1. Payment by intervention must be authenticated by a receipt given on the bill of exchange mentioning the person for whose honour payment has been made. In default of such mention, payment is deemed to have been made for the honour of the drawer.
2. The bill of exchange and the protest, if any, must be given up to the person paying by intervention.

Article 82

1. The person paying by intervention acquires the rights arising out of the bill of exchange against the party for whose honour he has paid and against persons who are liable to the latter on the bill of exchange. Nevertheless, he cannot re-endorse the bill of exchange.
2. Endorsers subsequent to the party for whose honour payment has been made are discharged.
3. In case of competition for payment by intervention, the payment which effects the greater number of releases has the preference. Any person who, with a knowledge of the facts, intervenes in a manner contrary to this rule, loses his rights of recourse against those who would have been discharged.

CHAPTER IX

PARTS OF A SET AND COPIES

Section I

Parts of a Set

Article 83

1. A bill of exchange can be drawn in a set of two or more identical parts.
2. These parts must be numbered in the body of the instrument itself; in default, each part is considered as a separate bill of exchange.

3. Every holder of a bill of exchange which does not specify that it has been drawn as a sole bill may, at his own expenses, require the delivery of two or more parts. For this purpose he must apply to his immediate endorser, who is bound to assist him in proceeding against his own endorser, and so on in the series until the drawer is reached. The endorsers are bound to reproduce their endorsements on the new parts of the set.

Article 84

1. Payment made on one part of the set operates as a discharge even though there is no stipulation that this payment annuls the effect of the other parts. Nevertheless, the drawee, is liable on each accepted part which he has not recovered.

2. An endorser who has transferred parts of a set to different persons, as well as subsequent endorsers, are liable on all the parts bearing their signature which have not been restored.

Article 85

1. A party who has sent one part for acceptance must indicate on the other parts the name of the person in whose hands this part is to be found. That person is bound to give it up to the Lawful holder of another part.

2. If he refuses, the holder cannot exercise his right of recourse until he has had a protest drawn up specifying:

- a) that the part sent for acceptance has not been given up to him on his demand.
- b) that acceptance or payment could not be obtained on another of the parts.

Section II

Copies

Article 86

1. Every holder of a bill of exchange has the right to make copies of it.

2. A copy must reproduce the original exactly, with the endorsements and all other statements to be found therein. It must specify where the copy ends. It may be endorsed and guaranteed by «aval» in the same manner and with the same effects as the original.

Article 87

1. A copy must specify the person in possession of the original instrument. The latter is bound to hand over the said instrument to the lawful holder of the copy.

2. If he refuses, the holder may not exercise his right for recourse against the persons who have endorsed the copy or guaranteed it by «aval» until he has had a protest drawn up specifying that the original has not been given up to him on his demand.

3. Where the original instrument, after the last endorsement before the making of the copy, contains a clause «commencing from here an endorsement is only valid if made on the copy» or some equivalent formula, a subsequent endorsement on the original is null and void.

CHAPTER X

ALTERATIONS

Article 88

1. In case of alteration of the text of a bill of exchange, parties who have signed subsequent to the alteration are bound according to the terms of the altered text; parties who have signed before the alteration are bound according to the terms of the original text.

2. If it is not shown in the instrument or it is impossible to show that the signature has been affixed before or after, it is presumed that it has been affixed before.

CHAPTER XI

CANCELLATION

Article 89

1. In case of loss, abstraction or destruction, the bearer of the bill of exchange can sue the drawee and ask for the cancellation of

the instrument with recourse to the President of the Tribunal of the place where the bill exchange is payable or of the place where he has his domicile.

2. The recourse must indicate the essential features of the bill of exchange and, if it is the case of a blank bill of exchange, those sufficient to identify it.

3. The President of the Tribunal, having made the proper investigation to the truthfulness of the recourse and the rights of the bearer, issues as soon as possible a Decree in which, mentioning the data of the bill of exchange, decrees its cancellation and authorizes its payment after thirty days from the date of its publication in the Official Bulletin of the Republic, if the bill of exchange has already expired or is at sight, or on maturity if it has not yet matured, provided that in the meantime no opposition is made on the part of the holder.

4. The decree must be, on the initiative of the complaint, notified to the drawee and published in the Official Bulletin of the Republic.

5. In spite of the suit, the payment of the bill of exchange to the holder prior to notification of the Decree, discharges the debtor.

Article 90

The opposition of the holder must in any case be brought with a deed to be notified to the complaint and to the drawee of the bill of exchange to appear before the Tribunal at the place of payment.

Article 91

During the time period fixed by Article 89 the complaint may perform all those acts intended to preserve his rights, and in the case of bills of exchange at sight or already expired, or matured he has the right to ask for payment against security or to deposit the sum of money with the judiciary authority.

Article 92

1. After the expiration of the time-limit indicated in Article 89, without opposition, or if the opposition is definitely overruled, the lost bill of exchange has no validity whatsoever. The person who obtained the cancellation may, upon submitting the Decree, or

a certificate of the record-office of the Tribunal showing that no opposition has been presented, or upon submitting the definite sentence against the opposition, ask for its payment, or in the case of a bill of exchange in blank of yet to mature, to request a part of a set.

2. On the matured bill of exchange or at sight declared not valid, an interest in the amount of rate indicated in Articles 55 and 56, is charged, unless the sum has been deposited according to the provisions of Article 48 on behalf of the person in whose favour the cancellation is granted or the sentence is pronounced.

Article 93

The cancellation extinguishes all rights deriving from the cancelled bill of exchange, but does not impair, however, the possible reason of the holder to recourse against whoever obtained the cancellation.

CHAPTER XII

LIMITATION OF ACTIONS

Article 94

1. All actions arising out of a bill of exchange against the acceptor are barred after three years, reckoned from the date of maturity.

2. Actions by the holder against the endorsers and against the drawer are barred after one year from the date of a protest drawn up within proper time, or from the date of maturity where is a stipulation «retour sans frais».

3. Action by endorsers against each other and against the drawer are barred after six months, reckoned from the day when the endorser took up and paid the bill or from the day when he himself was sued.

4. The action for reimbursement of expenses is barred after one year reckoned from the day of the loss of the bill of exchange action.

Article 95

Interruption of the period of limitation is only effective against the person in respect of whom the period has been interrupted.

CHAPTER XIII

FINAL PROVISIONS

Article 96

1. Payment of a bill of exchange which falls due on a legal holiday (jour ferie legal) cannot be demanded until the next business day. So, too, all other proceedings relating to a bill of exchange, in particular presentment for acceptance and protest, can only be taken on a business day.

2. Where any of these proceedings must be taken within a certain limit of time the last day of which is a legal holiday (jour ferie legal), the limit of time is extended until the first business day following the expiration of that time. Intermediate holidays (jours feries) are included in computing limits of time.

Article 97

Legal or contractual limits of time do not include the day on which the period commences.

Article 98

No days of grace, whether legal or judicial, are permitted.

Article 99

To the effects of these provisions the term «domicile» is understood to mean the place of residence, and the term «place of payment» to mean the entire area of the municipality.

TITLE II

PROMISSORY NOTES

Article 100

1. A promissory note contains:
 - a) the term «promissory note» inserted in the body of the instrument and expressed in the language employed in drawing up the instrument,

- b) an unconditional promise to pay a determinate sum of money,
- c) a statement of the time of payment,
- d) a statement of the place where payment is to be made,
- e) the name of the person to whom or to whose order the payment is to be made,
- f) a statement of the date and of the place where the promissory note is issued,
- g) the signature of the person who issues the instrument (maker).

2. The promissory note may also be called «I Owe You» or «Bill of exchange».

Article 101

1. An instrument in which any of the requirements mentioned in the preceding Article are wanting is invalid as a promissory note except in the cases specified in the following paragraphs.

2. A promissory note in which the time of payment is not specified is deemed to be payable at sight.

3. In default of special mention, the place where the instrument is made is deemed to be the place of payment and at the same time the place of the domicile of the maker.

4. A promissory note which does not mention the place of its issue is deemed to have been in the place mentioned beside the name of the maker.

Article 102

1. The following provisions relating to bills of exchange apply to promissory notes so far as they are not inconsistent with the nature of these instruments, viz:

- a) Endorsement,
- b) Time of Payment,
- c) Payment,
- d) Recourse in case of non-payment,
- e) Payment by intervention,
- f) Copies,

- g) Alterations,
- h) Limitation of actions,
- i) Holidays computation of limits of time and prohibition of days of grace.

2. The following provisions are also applicable to a promissory note: the provisions concerning a bill of exchange payable at the address of a third party or in locality other than that of the domicile of the drawee; stipulation for interest; discrepancies as regards the sum payable; the consequences of signature under the conditions mentioned in Article 7; the consequences of signature by a person who acts without authority or who exceeds his authority; and provision concerning a bill of exchange in blank.

3. The following provisions are also applicable to a promissory note: provisions relating to guarantee by «aval»; in the case provided for in Article 36, last paragraph, if the «aval» does not specify on whose behalf it has been given, it is deemed to have been given on behalf of the maker of the promissory note.

4. The provisions relating to the cancellation and those contained in Article 99 are also applicable to the promissory note.

Article 103

1. The maker of a promissory note is bound in the same manner as an acceptor of a bill of exchange.

2. Promissory notes payable at a certain time after sight must be presented for the visa of the maker within the limits of time fixed by Article 28. The limit of time runs from the date of the visa signed by the maker on the note. The refusal of the maker to give his visa with the date thereon must be authenticated by a protest the date of which marks the commencement of the period of time after sight.

TITLE III

COMMON PROVISIONS

Article 104

1. The Law on Stamp is not to comply with the validity of bill of exchange and of the promissory note, including those at

sight and at a certain time after sight. They do not, however, have the validity of executory instruments if they are not regularly stamped at the origin or in the time prescribed by the Law.

2. The bearer cannot exercise the rights inherent to the bill of exchange if he did not pay the stamp-duty and relative penalties.

3. The invalidity as an executory instrument must be detected and pronounced by a Judge or by an ex-officio.

Article 105

Whenever the bill of exchange payable at sight or at a certain time after sight, or the promissory note payable at sight or at a certain time after sight, bears the indication of interests, the gradual stamp-duty is due, on the capital and on the amount of interests as well, and must be computed on the basis of the rate indicated on the instrument and according to the period of validity of the instrument itself in respect to the stamp. Interests can, in no case, be computed for a period higher than ten months.



TITLE I

C H E Q U E S

CHAPTER I

THE DRAWING AND THE FORM OF A CHEQUE

Article 1

A cheque contains:

- a) the term «cheque» inserted in the body of the instrument and expressed in the language employed in drawing up the instrument;
- b) an unconditional order to pay a determinate sum of money;
- c) the name of the person who is to pay (drawee);
- d) a statement of the place where the payment is to be made;
- e) a statement of the date when, and the place where, the cheque is drawn;
- f) the signature of the person who draws the cheque (drawer).

Article 2

1. An instrument in which any of the requirements mentioned in the preceding article is wanting is invalid as a cheque, except in the case specified in the following paragraphs.

2. In the absence of special mention, the place specified beside the name of the drawee is deemed to be the place of payment. If several places are named beside the name of the drawee, the cheque is payable at the first place named.

3. In the absence of these statements, and of any other indication, the cheque is payable at the place where the drawee has his principal establishment.

4. A cheque which does not specify the place at which it was drawn, is deemed to have been drawn in the place specified beside the name of the drawer.

Article 3

1. A cheque is drawn on a banker. However, an instrument issued or payable outside the territory of the Country is valid as a cheque, although it is drawn on a person who is not a banker.

2. A cheque must be drawn on a banker holding funds proposal of the drawer and in conformity with an agreement, expressed or implied, whereby the drawer is entitled to dispose of those funds by cheque. Nevertheless, if these provisions are not complied with, the instrument is still valid as a cheque.

Article 4

1. A cheque cannot be accepted. A statement of acceptance on a cheque shall be disregarded.

2. Any statement of certification, confirmation, vise, and any other equivalent expression, written on the instrument and signed by the drawee, has the effect of ascertaining the availability of funds and the prevention of their withdrawal on the part of the drawer before the expiry of the time limits.

Article 5

1. A cheque may be payable:

- a) to a specified person, with or without the express clause «to order», or
- b) to a specified person, with the words «not to order» or equivalent words;
- c) to bearer.

2. A cheque may be payable to a specified person with the words «to bearer», or any other equivalent words, is deemed to be a cheque to bearer.

3. A cheque which does not specify the payee is deemed to be a cheque to bearer.

Article 6

1. A cheque may be drawn to the drawer's own order.
2. A cheque may be drawn for account of a third person.
3. A cheque may not be drawn on the drawer himself unless it is drawn by one establishment on another establishment belonging to the same drawer.

Article 7

Any stipulation concerning interest which may be embodied in the cheque shall be disregarded.

Article 8

A cheque may be payable at the domicile of a third person either in the locality where the drawee has his domicile or in another locality, provided always that such third person is a banker.

Article 9

1. Where the sum payable on a cheque is expressed in words and also in figures, and there is any discrepancy, the sum denoted by the words is the amount payable.

2. Where the sum payable by a cheque is expressed more than once in words or more than once in figures, and there is any discrepancy, the smaller sum is the sum payable.

Article 10

If a cheque bears signatures of persons incapable of binding themselves by a cheque, or forged signatures, or signatures of fictitious persons, or signatures which for any other reason cannot bind the persons who signed the cheque or on whose behalf it was signed, the obligations of the other persons who have signed it are none the less valid.

Article 11

A signature must indicate the name or the firm of the person undertaking the obligation.

Article 12

The emancipated underage not authorised to stay in business, and the disabled persons, do not enter into any obligation if their signature is not accompanied by that of their guardian with the clause «for assistance» or other similar expression. In default of such clause or of equivalente one, the guardian is personally bound.

Article 13

The parent or the guardian not authorised to practice business on behalf of the underage or of the disabled person can enter obligations on their names behind an authorization of the competent Tribunal.

Article 14

Whosoever puts his signature on a cheque as representing a person for whom he had no power to act is bound himself as a party to the cheque and, if he pays, he has same rights as the person for whom he purported to act. The same rule applies to a representative who has exceeded his powers.

Article 15

The power to enter into obligations in the name and on behalf of third parties includes also the power to issue and endorse cheques, unless the representation deed states otherwise.

Article 16

The drawer guarantees payment. Any stipulation by which the drawer releases himself from this guarantee shall be disregarded.

CHAPTER II

NEGOTIATION

Article 17

1. A cheque made available to a specified person, with or without the express clause «to order» may be transferred by means of endorsement.

2. A cheque made payable to a specified person, in which the words «not to order» or any equivalent expressions have been inserted, can only be transferred according to the form and with the effects of an ordinary assignment.

3. A cheque be endorsed even to the drawer or to any other party to the cheque.
endorsement in blank.

Article 18

1. An endorsement must be unconditional. Any condition to which it is made subject shall be disregarded.

2. A partial endorsement is null and void.

3. An endorsement by the drawee is also null and void.

4. An endorsement to the «bearer» is equivalent to an endorsement in blank.

5. An endorsement to the drawee has the effect only of a receipt, except in the case where the drawee has several establishments and the endorsement is made in favour of an establishment other than that on which the cheque has been drawn.

Article 19

1. An endorsement must be written on the cheque or on a slip affixed thereto (allonge). It must be signed by the endorser.

2. The endorsement may leave the beneficiary unspecified or may consist simply of the signature of the endorser (endorsement in blank). In the latter case, the endorsement, to be valid, must be written on the back of the cheque or on the slip attached thereto (allonge).

Article 20

1. An endorsement transfers all the rights arising out of a cheque.
2. If the endorsement is in blank, the holder may:
 - a) fill up the blank either with his own name or with the name of some other person;
 - b) re-endorse the cheque in blank or to other person;
 - c) transfer the cheque to a third person without filling up the blank and without endorsing it.

Article 21

1. In the absence of any contrary stipulation, the endorser guarantees payment.
2. He may prohibit any further endorsement; in this case he gives no guarantee to the persons to whom the cheque is subsequently endorsed.

Article 22

The possessor of an endorsable cheque is deemed to be the lawful holder if he establishes his title to the cheque through an uninterrupted series of endorsements, even if the last endorsement is in blank. In this connection, cancelled endorsement shall be disregarded. When a an endorsement in blank is followed by another endorsement, the person who signed this last endorsement is deemed to have acquired the cheque by the endorsement in blank.

Article 23

An endorsement on a cheque to bearer renders the endorser liable in accordance with the provisions governing the right of recourse; but it does not convert the instrument into a cheque to order.

Article 24

Where a person has in any manner whatsoever, been disposed of a cheque (whether it is a cheque to bearer or an endorsable cheque to which the holder establishes his rights in the man-

ner mentioned in Article 19), the holder into whose possession the cheque has come is not bound to give up the cheque unless he has acquired in bad faith or unless in acquiring it he has been guilty of gross negligence.

Article 25

Persons sued on a cheque cannot set up against the holder defences founded on their personal relations with the drawer or with previous holders, unless the holder in acquiring the cheque has knowingly acted to the detriment of the holder.

Article 26

1. When an endorsement contains the statement «value in collection», «for collection», «by procuration», or any other phrase implying a simple mandate, the holder may exercise all rights arising out of the cheque, but he can endorse it only in his capacity as agent.

2. In this case the parties liable can only set up against the holder defences which could be set up against the endorser.

3. The mandate contained in an endorsement by procuration does not terminate by reason of the death of the party giving the mandate or by reason of his becoming legally incapable.

Article 27

1. An endorsement after protest or after an equivalent declaration or after the expiration of the limit of time for presentment operates only as an ordinary assignment.

2. Failing proof to the contrary, an undated endorsement is deemed to have been placed on the cheque prior to the protest or equivalent declaration or prior to the expiration of the limit of time referred to in the preceding paragraph.

CHAPTER III

A V A L S

Article 28

1. Payment of a cheque may be guaranteed by an «aval» as to the whole or part of its amount.

2. This guarantee may be given by a third person other than the drawee, or even by a person who has signed the cheque.

Article 29

1. An «aval» is given either on the cheque itself or on an allonge.

2. It is expressed by the words «good as aval», or by any other equivalent formula. It is signed by the giver of the «aval».

3. It is deemed to be constituted by the mere signature of the giver of the «aval», placed on the face of the cheque, except in the case of the signature of the drawer.

4. An «aval» must specify for whose account it is given. In default of this, it is deemed to be given for the drawer.

Article 30

1. The giver of an «aval» is bound in the same manner as the person for whom he has become guarantor.

2. His undertaking is valid even when the liability which he has guaranteed is inoperative for any reason other than defect of form.

3. He has, when he pays the cheque, the rights arising out of the cheque against the person guaranteed and against those who are liable to the letter on the cheque.

CHAPTER IV

PRESENTMENT AND PAYMENT

Article 31

1. A cheque is payable at sight. Any contrary stipulation shall be disregarded.

2. A cheque presented for payment before the date stated as the date of issue is payable on the day of presentment.

Article 32

1. A cheque payable in the country in which it was issued must be presented for payment within eight days.

2. A cheque issued in a country other than that in which it is payable must be presented within a period of thirty days, according as to whether the place of issue and the place of payment are situated respectively in the same continent or in different continents.

3. The date from which the above mentioned periods of time shall begin to run shall be that stated on the cheque as the date of issue.

Article 33

Where a cheque is drawn in one place and is payable in another having a different calendar, the day of issue shall be construed as being the corresponding day of the calendar of the place of payment.

Article 34

Presentment of a cheque at a clearing-house is equivalent to presentment for payment.

Article 35

1. The countermand of a cheque only takes effect after the expiration of the limit of time for presentment.

2. If a cheque has not been countermanded, the drawee may pay it even after the expiration of the time-limit.

Article 36

Neither the death of the drawer nor his incapacity taking place after the issue of the cheque shall have any effect as regards the cheque.

Article 37

1. The drawee who pays a cheque may require that it shall be given up to him receipted by the holder.

2. The holder may not refuse partial payment.

3. In case of partial payment the drawee may require that the partial payment shall be mentioned on the cheque and that a receipt shall be given to him.

Article 38

The drawee who pays an endorsable cheque is bound to verify the regularity of the series of endorsements, but not the signature of the endorseurs.

Article 39

1. When a cheque is drawn payable in a currency which is not that of the place of payment, the sum payable may, within the limit of time for the presentment of the cheque, be paid in the currency of the country according to its value on the date of presentment or on the day of payment.

2. The usages of the place of payment shall be applied in determining the value of foreign currency. Nevertheless, the drawer may stipulate that the sum payable shall be calculated according to a rate expressed in the cheque.

3. The foregoing rules shall not apply to the case in which the drawer has stipulated that payment must be made in a certain specified currency (stipulation for effective payment in a foreign currency).

4. If the amount of the cheque is specified in a currency having the same denomination but a different value in the country of issue and the country of payment, reference is deemed to be made to the currency of the place of payment.

CHAPTER V

CROSSED CHEQUES AND CHEQUES PAYABLE IN ACCOUNT

Article 40

1. The drawer or holder of a cheque may cross it with the effects stated in the next article thereof.

3. The crossing is general if it consists of the two lines only.
2. A crossing takes the form of two parallel lines drawn on the face of the cheque. The crossing may be general or special, or if between the lines the term «banker» or some equivalent expression is inserted; it is special if the name of a banker is written between the lines.

4. A general crossing may be converted into a special crossing, but a special crossing may not be converted into a general crossing.

5. The obliteration either of a crossing or of name of the banker shall be regarded as not having taken place.

Article 41

1. A cheque which is crossed generally can be paid by the drawee only to a banker or to a customer of the drawee.

2. A cheque which is crossed specially can be paid by the drawee only to the named banker, or if the latter is the drawee, to his customer. Nevertheless, the named banker may procure the cheque to be collected by another banker.

3. A banker may not acquire a crossed cheque except from one of his customers or from another banker. He may not collect it for the account of other persons than the foregoing.

4. A cheque bearing several special crossing may not be paid by the drawee except in a case where there are two crossings, one of which is for collection through a clearing-house.

5. The drawee or banker who fails to observe the above provisions is liable for resulting up to the amount of the cheque.

Article 42

1. The drawer or the holder of a cheque may forbid its payment in cash by writing transversally across the face of the cheque the words «payable in account» or a simial expression.

2. In such a case the cheque can only be settled by the drawee by means of book-entry (credit in accunt, transfer from

one account to another, set off or clearing-house settlements). Settlement by book-entry is equivalent to payment.

3. Any obliteration of the words «payable in account» shall be deemed not to have taken place.

4. The drawee who does not observe the foregoing provisions is liable for resulting damage up to the amount of the cheque.

5. The drawee is not bound to credit the cheque but to some of his customers.

Article 43

1. The cheque issued with the clause «not transferable», can only be paid to the payee or, upon his request, credited to his account. The payee can endorse the cheque only to a banker for collection; and the latter can no longer endorse it.

2. The endorsement made in spite of his prohibition shall be disregarded. The cancellation of the clause shall be deemed not to have taken place. Whoever pays a «not transferable» cheque to a person other than the payee or the banker to whom it is endorsed for collection, is responsible for the payment.

3. The clause «not transferable» can also be affixed by the banker, upon request of the customer.

4. The same clause can be affixed by an endorser for the same effects.

5. The provisions of the preceding paragraph are only applicable to cheques payable within the territory of the Republic.

Article 44

The drawer of the cheque can, upon presentment, condition payment to the existence on the instrument of two authentic signatures of the payee (Travellers' cheque).

CHAPTER VI

RECOURSE FOR NON-PAYMENT

Article 45

1. The holder may exercise his right of recourse against the endorsers, the drawer and the other parties liable if the cheque on presentment in due time is not paid, and if the refusal to pay is evidenced:

- a) by a formal instrument (protest), or
- b) by a declaration dated and written by the drawee on the cheque and specifying the day of presentment, or
- c) by a dated declaration made by a clearing-house, stating that the cheque has been delivered in due time and has not been paid.

2. The holder maintains his rights against the drawer, although the cheque has not been presented in due time or the protest, or the equivalent statement, has not been drawn up. If, after the lapse of the time-limit for presentment, the availability of the sum is lacking on the account of the drawee, the holder forfeits his rights totally or limitedly to the sum lacking.

Article 46

1. The protest or the equivalent statement must be drawn up before the expiration of the limit of time for presentment.

2. If the cheque is presented on the last day of the limit of time, the protest may be drawn up or the equivalent declaration made on the first business day following.

Article 47

1. The holder must give notice of non-payment to his endorser and to the drawer within the four business days which follow the day on which the protest is drawn up or equivalent declaration is made or, in case of a stipulation «retour sans frais», the day of presentment. Every endorser must, within the two business days following the day on which he receives notice, inform his endorser of the notice which he has received, mentioning the names and addresses of those who have given the previous notices and so on through the series until the drawer is reached. The periods mentioned above run from the receipt of the preceding notice.

2. When, in conformity with the preceding paragraph, notice is given to a person who has signed a cheque, the same notice must be given within the same limits of time to his «avaliseur».

3. Where an endorser either has not specified his address or has specified it in an illegible manner, it is sufficient if notice is given to the endorser preceding him.

4. The person who must give notice may give it in any form whatever, even by simply returning the cheque.

5. He must prove that he has given notice within the limit of time prescribed. This time limit shall be regarded as having been observed if a letter giving the notice has been posted within the said time.

6. A person who does not give notice within the limit of time prescribed above does not forfeit his rights. He is liable for the damage, if any, caused by his negligence, but the amount of his liability shall not exceed the amount of the cheque.

Article 48

1. The drawer, an endorser, or an «avaliseur» may, by the stipulation «retour sans frais», «sans protest», or any other equivalent expression written on the instrument and signed, release the holder from having a protest drawn up or an equivalent declaration made in order to exercise his right of recourse.

2. This stipulation, without prejudice to the last paragraph of article 45, does not release the holder from presenting the cheque within the prescribed limit of time, or from giving the requisite notice. The burden of proving the non-observance of the limit of time lies on the person who seeks to set it up against the holder.

3. If the stipulation is written by the drawer, it is operative in respect of all persons who have signed the cheque; if it is written by an endorser or an «avaliseur», it is operative only in respect of such endorser or «avaliseur». If, in spite of the stipulation written by the drawer, the holder has the protest drawn up or the equivalent declaration made, he must bear the expenses thereof. When the stipulation emanates from an endorser or avaliseur, the cost of the protest or equivalent declaration, if drawn up or made, may be recovered from all the persons who have signed the cheque.

Article 49

1. All the persons liable on a cheque are jointly and severally bound to the holder.

2. The holder has the right to proceed against all these persons individually or collectively without being compelled to observe the order in which they have become bound.

3. The same right is possessed by any person signing the cheque who has taken it up and paid it.

4. Proceeding against one of the parties liable do not prevent proceedings against to others, even though such other parties may be subsequent to the party first proceeded against.

Article 50

The holder may claim from the party against whom he exercises his rights of recourse:

- a) the unpaid amount of the cheque;
- b) interest at the legal rate as from the day of presentment;
- c) the expenses of the protest or equivalent declaration, and of the notices given as well other expenses.

Article 51

A party who takes up and pays a cheque can recover from the parties liable to him:

- a) the entire sum which he has paid;
- b) interest on the said sum calculated at the legal rate as from the day on which he made payment;
- c) any expenses which he has incurred.

Article 52

1. Every party liable against whom a right of recourse is, or may be, exercised, can require against payment, that the cheque shall be given up to him with the protest or equivalent declaration and a receipted account.

2. Every endorser who has taken up and paid a cheque may cancel his own endorsement and those of subsequent endorsers.

Article 53

1. Should the presentment of the cheque or the drawing up of the protest or the making of equivalent declaration within the

prescribed limits of time be prevented by an insurmountable obstacle (legal prohibition «prescription legal» by any State or other case of vis major), these limits of time shall be extended.

2. The holder is bound to give notice without delay of the case of vis major to his endorser and to make a dated and signed declaration of this notice, on the cheque or on an allonge; in other respects, the provisions of article 47 shall apply.

3. When vis major has terminated, the holder must without delay, present the cheque for payment and, if need be, procure a protest to be drawn up or an equivalent declaration made.

4. If vis major continues to operate beyond fifteen days after the date on which the holder, even before the expiration of the time-limit for presentment has given notice of vis major to his endorser, recourse may be exercised and neither presentment nor a protest nor an equivalent declaration shall be necessary.

5. Facts which are purely personal to the holder or to the person whom he has entrusted with the presentment of the cheque or the drawing up of the protest or the making of the equivalent declaration are not deemed to constitute cases of vis major.

Article 54

The bill of exchange action does not take place amongst several liable persons who hold similar position in the cheque; their relation is regulated by the provisions pertaining to the joint obligations.

Article 55

1. According to the provisions of article 50 and 51, the cheque has the effects of an executory title for the capital and accessories.

2. A cheque issued abroad has the same effects as long as it is recognized by the Laws of the place where the cheque has been issued.

Article 56

The opposition does not suspend the execution; but the President of the competent Tribunal, upon recourse of the opponent

party disowning his signature or the representation or pleading serious and well-ground reasons, can, with a motivated provisions not subject to appeal, and after having examined the documents submitted, wholly or partially suspend the executory procedure against suitable caution money.

Article 57

1. The debtor can introduce in the judgement only the exceptions of voidance of the cheque, in accordance with provisions of Article 2, and those not forbidden by Article 25.

2. If the exceptions required a long investigation, the judge, upon request of the creditor, shall pass a temporary judgement, with or without caution money.

3. He can also, upon request of the debtor, suspend the execution of the judgement for serious reasons, with caution money, if he retains it necessary.

4. Should the suspension be already granted by the provisions contained in the preceding Article, the judge, in furtherance of his judgement, decides the confirmation or the repealing of the provisions.

Article 58

1. If from the relationship which brought about the issuance or the transmission of the cheque, derivates an action, the same subsists in spite of the issuance or the transmission of the instrument, unless it can be proved that there has been novation.

2. The bearer can only exercise the casual action by offering to the debtor the return of the cheque and depositing it with the record-office of the competent judge, after having fulfilled the necessary formalities to retain for the debtor himself the actions of recourse to which he might be entitled.

Article 59

1. Should the bearer lose the bill of exchange action against all liable persons and not have the causal actions against the same, he can proceed against the drawer for not having made funds available or for having unlawfully profitted to his detriment.

2. The same action can be exercised, under the above mentioned conditions, against the endorsers.

Article 60

1. The protest must be drawn up with a unique deed by a Notary Public or by a Law Officer.
2. In the municipal areas in which there is no Notary Public or a Law Officer the protest can be drawn up by the Secretary of the municipality.
3. The presence of witnesses in drawing up the protest is not deemed necessary.

Article 61

1. The protest can be drawn up with a separate deed or be written on the cheque, on its duplicate, on the copy, or on its allonge. This sheet can also be added by a Notary Public or by a Law Officer or by a Secretary of a municipality who, in any event, must affix their seal on the conjunction line of the sheet.
2. If the protest is drawn up with a separate deed, whoever takes the action must mention it on the cheque, on its duplicate, on the copy, or on the allonge, unless it has been necessary to go on with the protest although lacking the possession of the instrument.

Article 62

1. The protest must be drawn up in the place of payment, against the drawee or the third party indicated for the payment, even if they are not present.
2. If the domicile of the said persons cannot be found, the protest can be drawn up in any locality in the place of payment, at the choice of the server.
3. The inability of the drawee or of the third party indicated in Article 8 does not exempt them from the obligation of the protest being drawn up against them; unless the drawee has become bankrupt, in which case the presentment of the sentence stating his bankruptcy is enough to act as course.
4. If the drawee of the third party is deceased, the protest is drawn up all the same in his name, in accordance with the preceding rules and regulations.

Article 63

1. A protest must contain:
 - a) the date;
 - b) the name of the requesting party;
 - c) the indication of the place where it is drawn up and a mention of the research carried out;
 - d) the object of the request, the name of the requested person, and the replies received or the reasons for which no reply has been received.
 - e) the signature of the Notary Public, or of the Law Officer or of the Secretary of the municipality.
2. A protest on separate deed must contain the transcription of the cheque.
3. For more than one cheque to be paid by the same person in the same place, the creditor can draw up the protest with only one deed.

Article 64

1. The protest, in accordance with the provisions of Article 45, can be substituted, if the bearer agrees to it, by a statement of non-payment, written and dated on the instrument or on the allonge and signed by the drawee.

2. Such a statement, in order to have the effects of the protest, must be registered within the same time-limits.

Article 65

In the cases contemplated in the preceding article the endorsement without date is deemed to have been made before the statement.

CHAPTER VII

PART OF A SET

Article 66

With the exception of the bearer cheques, any cheque issued in one country and payable in another or payable in a separate part

overseas of the same country or viceversa, or issued and payable in the same or different part of overseas of the same country, may be drawn in a set of identical parts. When a cheque is in a set of parts, each part must be numbered in the body of the instrument, failing which each part is deemed to be a separate cheque.

Article 67

1. Payment made on one part operate as a discharge, even though there is no stipulation that such payment shall render the other part of no effect.

2. An endorser who has negotiated parts to different persons and also the endorsers subsequent to him are liable on all the parts bearing their signatures which have not been given up.

CHAPTER VIII

ALTERATIONS

Article 68

1. In case of alteration of the text of a cheque, parties who have signed subsequent to the alteration are bound according to the terms of the altered text; parties who have signed before the alteration are bound according to the terms of the original text.

2. When it is not shown in the instrument, or it is not proved, that the signature has been affixed before or after, it is deemed that it has been affixed before.

CHAPTER IX

CANCELLATION

Article 69

1. In case of loss, abstraction or destruction the bearer of the cheque can sue the drawee and request the cancellation with recourse to the President of the Tribunal of the place in which the cheque is payable or in which the requesting party has his domicile.

2. The President must indicate the essential features of the cheque.

3. The President of the Tribunal, whereas the proper controls on the truth of the facts and on the rights of the bearer, issues as soon as possible a Decree in which, mentioning the date of the cheque, decrees its cancellation and authorizes its payment after fifteen days from the date of its publication in the Official Bulletin, provided that in the meantime no opposition has been made on the part of the holder.

4. The Decree must be, on the initiative of the suer notified to the drawee and published in the Official Bulletin of the Republic.

5. In spite of the suit, the payment of the cheque to the holder prior to the notification of the Decree, discharges the debtor.

Article 70

The opposition of the bearer must, in any case, be reckoned with a deed to be notified to the suer, to the drawer or to the drawee, to appear before the tribunal of the place of payment.

Article 71

During the period of time established in article 69, the suer has the right to carry out all those acts intended to keep his rights and has the faculty of asking for the payment of the cheque through caution money or to request the judiciary deposit of the sum.

Article 72

After the expiry of the time-limit indicated in article 69, without opposition or with a rejected opposition with absolute sentence, the lost cheque loses all validity. Whoever gets the cancellation can, after submitting the Decree and of a certificate of the record office of the Tribunal showing that no opposition has been put in, and upon submission of the absolute sentence which rejects the opposition, ask for the payment.

Article 73

In case of a cheque issued with the clause «not transferable» there shall be no cancellation; but the payee has the right of obtaining at his own expenses a duplicate copy reporting the loss,

the destruction or the abstraction to the drawee and to the drawer

Article 74

The cancellation extinguishes all rights deriving from the cheque declared non-effective but does not affect the possible reasons of the bearer against whoever obtained the cancellation.

CHAPTER X

LIMITATION OF ACTIONS

Article 75

1. Actions of recourse by the holder against the endorsers, the drawers and the other parties liable are barred after six months as from the expiration of the time-limit fixed for presentment.

2. Actions of recourse by the different parties liable for the payment of a cheque against other such parties are barred after six months as from the day on which the party liable has paid the cheque or the day on which he was sued thereon.

3. The enrichment action is barred after one year as of the day of the loss of the action deriving from the instrument.

Article 76

Interruption of the period of limitation is only effective against the person in respect of whom the period has been interrupted.

CHAPTER XI FINAL PROVISIONS

Article 77

In the present Law the word «banker» includes the persons or institutions assimilated by the law to bankers.

Article 78

1. The presentment or protest of a cheque may only take place on a business day.

2. When the last of the limit of time prescribed by the Law for performing any act relating to the cheque, and particularly for presentment or for the drawing up of a protest or of the making of an equivalent declaration, is a legal holiday, the limit of time is extended until the first business day which follows the expiration of that time. Intermediate holidays are included in computing limits of time.

Article 79

The limits of time stipulated in the present law shall not include the day on which the period commences.

Article 80

No days of grace, whether legal or judicial, are permitted.

Article 81

For the purpose of this Law, the word «domicile» means the entire municipal area.

TITLE II

THE BANKER'S DRAFT

Article 82

1. The banker's draft is an instrument of credit to order, issued by a Credit institution authorized for this purpose by the Credit and Savings Committee, in accordance with the Banking Law, for amounts available at the moment of issuance, and is payable at sight at any address indicated by the issuer.

2. The authorized institution shall hold, in accordance with the Law, a safety caution on which the holders of the said instruments have special privilege.

Article 83

1. A banker's draft must contain:
 - a) the term «banker's draft» inserted in the body of the instrument;
 - b) an unconditional promise to pay at sight a determinate sum of money;
 - c) the name of the payee;
 - d) a statement of the date and of the place where the banker's draft is made;
 - e) the name of the payee;
 - f) the signature of the issuing institution.
2. An instrument in which some of the above mentioned features are wanting is not valid as Banker's draft.
3. The extent of such caution is determined on a yearly basis by the Credit and Savings Committee, in amounts proportional to the sum of cheques issued by each institution and circulating at December 31, or each year.

Article 84

1. The holder is barred from the action of recourse if he does not present the instrument for payment within 30 days from the issuance date.
2. The action against the issuer is barred after three years from the issuance date.
3. An endorsement in favour of the issuer discharges the draft.

Article 85

1. In so far as they are not inconsistent with the very nature of the banker's draft, unless contrary provision is provided for in the present Law, the provisions of the bill of exchange pertaining to the endorsement, the payment, the protest, the recourse, the limitation of actions, those relating to instruments with forged signatures or with signatures of incapable persons binding themselves, and subscription; and those connected with crossed cheques, cheques to be credited, not transferable cheques and traveller's cheques, are applicable to the Banker's Draft.

2. The provisions of articles 69 and 74 shall be applied for the cancellation of the banker's draft, with the following modifications:

- a) Recourse must be made to the President of the Tribunal of the place where there is an office of the issuing institution or of the place in which the suer has his domicile.
- b) Notification of the cancellation Decree must be made to one of the nearest offices of the Institution which, at the expenses of the suer, give immediate notice to all offices where the draft is payable. Any opposition must be drawn up with a deed to be served to the suer and the representative of the Institution, before the Tribunal which issue the Decree.
- c). The Institution which pays for banker's draft to bearer before the notification Decree of the loss is not held responsible. Likewise the institution is not held responsible for paying for banker's draft at other institutions without knowledge of the Notification Decree.
- d) In case of loss, destruction or abstraction of a banker's draft issued with the clause «not transferable» the cancellation procedure shall not be applied; but, the payee has the right to obtain payment for the banker's draft from the Branch Office where the declaration has been made twenty days after the declaration.



TITLE III

COMMON PROVISIONS

CHAPTER I

PENAL PROVISIONS

Article 86

1. The drawing of a worthless cheque is punished according to the provisions contained in article 498 of the Penal Code.
2. The penalties referred to in the said Article are reduced by half if the offender pays the sum due to the drawee, before, or on the day of presentment of the cheque.
3. An offence due to a minor error, involving the circumstances of the previous paragraph is not punishable.

Article 87

1. Unless otherwise provided in any special provision, the issue of Banker's draft by an authorized institution or by an Institution from which authorization has been withdrawn, is punishable with a fine ranging between So. Sh. 10,000 and 100,000.
2. The lack of authorization does not impair the good-faith payee the right of getting paid the Issuing Institution and of drawing up possible recourse actions.

CHAPTER II

FISCAL PROVISIONS

Article 88

1. The validity of the banker's draft is not subordinated to the observance of the Law on Stamps. It has, however, no validity as executory instrument, if it has not been stamped within the time limits prescribed by the Law.

2. The holder cannot exercise the rights of exchange in the instrument if he does not pay the stamps due and the relating penalties.

3. The invalidity of a cheque as an executory instrument must be detected and declared by a judge, even ex officio.

Article 89

The bearer of a banker's draft in order to exercise his rights of recourse must take the irregular cheque to the competent Fiscal Office to regulate it by paying the stamp duties within thirty days from the date of presentment of the cheque for payment.

Article 90

1. For every mention written on the banker's draft, in accordance with the provisions of article 4 (valid only to ascertain the availability of funds), independently from the stamps due on the banker's draft, another stamp duty of So. Sh. 1 for every So. Sh. 10,000 or fraction thereof, is due on the amount of the cheque.

2. Tax is paid by applying stamps on to the instrument and nullified by the date and signature of the drawer.

Article 91

Unless otherwise stated by law, whensoever the date indicated as the date of issue of the banker's draft is subsequent to that of effective issue or differs from it more than four days, the gradual taxation is applied to the banker's draft, unless it is justified by the time limit necessary to reach the destination or by the impossibility of presentment.



DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VI

Mogadiscio, 18 Settembre 1965

Suppl. n. 1 al n. 9

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA


LEGGI E DECRETI

- | | |
|--|--------|
| DECRETO LEGGE 28 Agosto 1965, n. 12 — <i>Istituzione della Centrale del Latte.</i> | Pag. 3 |
| DECREE LAW No. 12 of 28 August 1965 — <i>Mogadiscio Milk Factory.</i> | » 9 |
| DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 9 Ottobre 1959, n. 210 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hassan Nur Elmi.</i> | » 14 |

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

ERRATA CORRIGE al Decreto-legge 18 luglio 1965 n. 11, relativo all'Ente Nazionale per l'Edilizia pubblicato nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 4 al n. 8 del 31 Agosto 1965.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 28 Agosto 1965, n. 12.
Istituzione della Centrale del Latte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 63 della Costituzione;
RITENUTA l'urgente necessità di emanare un decreto istitu-
tivo della Centrale del Latte a Mogadiscio,
SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

CAPO I.

Istituzione, Funzioni e Poteri della Centrale del Latte

Art. 1

1. E' stata istituita la Centrale del Latte «Uarscedda Anaha» di Mogadiscio.
2. La Centrale è un Ente pubblico con personalità giuridica propria e gestione autonoma.
3. La Centrale ha sede in Mogadiscio e può istituire filiali in altre località se e quando ciò appaia utile o necessario.

Art. 2

Gli scopi e le funzioni della Centrale sono:

1. l'acquisto di latte dai produttori locali;
2. la produzione di latte pastorizzato, latte scremato, yogurt, panna, gelati, formaggi, burro o altri prodotti lattiero-caseari secondo le norme d'igiene stabilite da speciali regolamenti del Ministero della Sanità e Lavoro;
3. vendita della propria produzione ai prezzi che verranno stabiliti dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 3

1. Previa approvazione del Ministro dell'Industria e Commercio, è attribuito alla Centrale il potere di acquistare aziende connesse all'industria del latte, operanti nel territorio della Repubblica, e di investire capitali nelle aziende stesse.

2. Sono altresì attribuiti alla Centrale tutti i poteri e le facoltà necessarie o utili per lo svolgimento della sua attività, nei limiti stabiliti dalla presente Legge.

CAPO II.

Organizzazione

Art. 4

Sono organi della Centrale;

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione, composto del Presidente della Centrale e quattro membri;
- c) il Direttore, che non è membro del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori, composto di un Presidente e due Revisori.

Art. 5

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, con approvazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. La durata delle cariche del Consiglio di Amministrazione è di tre anni ed è rinnovabile.

Art. 6

1. Il Presidente rappresenta la Centrale.

2. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le assemblee annuali, ponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 7

La Direzione generale e l'amministrazione della Centrale sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8

1. Il Direttore:

- a) è l'organo esecutivo della Centrale;
- b) provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) è a capo dei dipendenti della Centrale e provvede alla loro nomina o al loro licenziamento. La nomina o il licenziamento dei dirigenti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) è incaricato dell'ordinaria amministrazione della Centrale e può anche autorizzare atti o prendere decisioni che comportino spese fino ad un massimo di Sh. So. 5000 senza richiedere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- e) è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione dei fondi della Centrale.

2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma non ha diritto al voto.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore viene temporaneamente sostituito da persona designata dal Ministro dell'Industria e Commercio.

4. Il Direttore è tenuto a dedicare alla Centrale tutta la sua attività professionale.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla contabilità e sulle spese della Centrale.

Art. 10

1. Il trattamento economico e le condizioni di servizio dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il trattamento economico e le condizioni di servizio dei dipendenti della Centrale del Latte sono stabiliti con Norme emanate a termini dell'art. 20 della presente Legge.

Art. 11

Il Presidente, il Direttore ed i dipendenti della Centrale non possono dedicarsi ad attività commerciali, industriali o finanziarie contrarie agli interessi della Centrale o in concorrenza con la Centrale stessa.

Art. 12

I membri del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore ed i dipendenti della Centrale, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, o dallo Statuto o dalle Norme Regolamentari della Centrale, hanno le stesse responsabilità di ufficio di cui all'art. 5 della Legge sul Pubblico Impiego (Legge 15 Marzo 1962 n. 7).

Art. 13

1. Ove ciò sia ritenuto assolutamente necessario:
 - a) la gestione della Centrale potrà temporaneamente venire affidata ad un Amministratore straordinario che eserciti le funzioni e i poteri del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore; ovvero
 - b) la Centrale può essere posta in liquidazione, e a tale scopo può essere sottoposta ad un liquidatore.

2. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III.

Finanze, Bilancio, Contabilità e Controllo

Art. 14

Il patrimonio della Centrale è costituito:

- a) da un fondo iniziale di dotazione di Sh. So. 330.000 — conferito dallo Stato;
- b) da eventuali ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte della Stato o di Enti Pubblici;
- c) dai fondi di riserve, da costituire attraverso l'accantonamento di una parte degli utili di esercizio.
- d) da qualsiasi provento.

Art. 15

La Centrale può, previa approvazione del Ministero dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, contrarre prestiti con istituti di credito esteri e con banche locali per lo svolgimento della sua attività ai sensi della presente Legge.

Art. 16

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a presentare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione, tramite il Ministro dell'Industria e Commercio, un programma generale di attività per l'anno successivo, indicando le relative previsioni di spesa e i possibili mezzi con cui farvi fronte. Copia del programma annuale deve essere contemporaneamente inviata al Ministro delle Finanze.

Art. 17

1. L'esercizio finanziario della Centrale ha inizio il 1° Gennaio e ha termine il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Entro tre mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario il Direttore predispone il bilancio consuntivo e il conto profitti e perdite e li presenta al Consiglio di Amministrazione. Entro il mese successivo il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione definitiva del bilancio e del conto profitti e perdite e li trasmette al Collegio dei Revisori unitamente ad una relazione illustrativa.

3. Il Collegio dei Revisori, entro un mese dalla data della trasmissione di cui al precedente comma, invia il bilancio ed il conto profitti e perdite, con gli allegati, al Consiglio dei Ministri, formulando al riguardo le proprie osservazioni con relazione scritta.

4. Il Consiglio dei Ministri, sentito il Magistrato ai Conti, provvede all'approvazione del bilancio e dispone la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, a spese della Centrale.

Art. 18

La contabilità della Centrale è tenuta nei modi stabiliti dalle Norme regolamentari emanate dal Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Magistrato ai Conti.

CAPO IV.

Disposizioni finali

Art. 19

Il Ministro dell'Industria e Commercio può, con l'approvazione del Consiglio dei Ministri, emanare lo statuto della Centrale.

Art. 20

Il Ministro dell'Industria e Commercio può, con l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, emanare Norme regolamentari interne per disciplinare le materie non contemplate dallo Statuto di cui al precedente articolo.

Art. 21

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo, alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge, a norma dell'art. 63 della Costituzione.

Il presente Decreto-legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 28 Agosto 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio
OSMAN MOHAMUD ADDE

DECREE-LAW No. 12 of 28 August 1965.
Mogadiscio Milk Factory.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;

CONSIDERING that there is an urgent necessity to enact a decree-law establishing the Mogadiscio Milk Factory;

ON THE PROPOSAL of the Ministry of Industry and Commerce;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

CHAPTER I.

Establishment, Functions and Powers of the Milk Factory

Article 1

1. The Mogadiscio Milk Factory (Uarscedda Anaha) (hereinafter referred to as Factory), is hereby established.

2. The Factory shall be an autonomous public body with juridical personality.

3. The Factory shall have its head-office in Mogadiscio and may establish branches in other places as and when found necessary or expedient.

Article 2

The scope and functions of the Factory shall be:

- 1) to buy milk from local producers;
- 2) to process milk into pasteurized milk, yougurt, cream, ice-cream, cheese, butter or any other milk products under hygienic conditions, in conformity with special regulations from the Ministry of Health and Labour;
- 3) to sell the Factory's products at prices to be determined by the Minister of Industry and Commerce.

Article 3

1. The Factory shall have the power, with the prior approval of the Minister of Industry and Commerce, to acquire, or participate in any enterprise within the Somali Republic related to the dairy industry.

2. The Factory shall have the power to do everything that may be necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions within the limits established by this law.

CHAPTER II.

Organization

Article 4

The following shall be the organs of the Factory:

- a) the Chairman of the Factory;
- b) the Board of Directors, consisting of the following members: the Chairman of the Factory and four Directors;
- c) the Manager, who shall not be a member of the Board of Directors;
- d) the Board of Auditors consisting of a Chairman and two Auditors.

Article 5

1. The members of the Board of Directors and the Board of Auditors shall be appointed by decree of the President of the Republic, on the proposal of the Minister of Industry and Commerce, with the approval of the Council of Ministers.

2. The Manager shall be appointed by decree of the Minister of Industry and Commerce, having heard the Board of Directors.

3. The members of the Board of Directors shall be appointed for a period of three years and they may be reappointed.

Article 6

1. The Chairman shall represent the Factory.

2. He shall convene and preside over the meetings of the Board of Directors as well as the Annual Meeting and determine the agenda therefor.

3. In the case of absence or incapacity of the Chairman, he shall be temporarily substituted by the oldest member of the Board of Directors.

Article 7

The Board of Directors shall be responsible for the general direction and administration of the Factory.

Article 8

1. The Manager:
 - a) shall be the Chief Executive of the Factory;
 - b) shall be responsible for the proper implementation of the decisions of the Board of Directors;
 - c) shall be the Head of the staff of the Factory and shall appoint or dismiss them. In the case of senior staff, any appointment or dismissal shall be subject to the approval of the Board of Directors;
 - d) shall be in charge of the day-to-day administration of the Factory, and may authorize any act or take any decision involving expenditure up to Sh. So. 5000 without the approval of the Board of Directors;
 - e) shall be responsible for the maintenance of the books and accounts of the Factory and for the operation of the funds of the Factory.

2. The Manager shall participate in the meetings of the Board of Directors, but shall not have the right to vote.

3. In case of absence or incapacity of the Manager, the Minister of Industry and Commerce shall nominate a substitute who shall temporarily replace the Manager.

4. The Manager shall devote his full time to the Factory.

Article 9

The Board of Auditors shall audit the accounts and the expenditure of the Factory.

Article 10

1. The remuneration and other conditions of service of the members of the Board of Directors and of the Board of Auditors and the Manager shall be established by decree of the President of the Republic on the proposal of the Council of Ministers.

2. The remuneration and other conditions of service of the staff of the Factory shall be established by the Rules of the Factory made under article 20 of this law.

Article 11

The Chairman, Manager and members of the staff shall not engage in any commercial, industrial or financial activity contrary to the interest of or in competition with, the Factory.

Article 12

The members of the Board of Directors, the Manager and the staff of the Factory shall, while acting in pursuance of this law, or by-laws or Rules made hereunder, be deemed to be officers within the meaning of Article 5 of the Civil Service Law (Law No. 7 of 15 March 1962) for purposes of responsibility of officers.

Article 13

1. Where it is considered absolutely necessary:
 - a) the operation of the Factory can be temporarily entrusted to a special administrator, who shall exercise the functions and powers of the Chairman of the Factory, the Board of Directors and the Manager; or
 - b) the Factory may be liquidated and an official liquidator may be appointed for the purpose.

2. The measures referred to in the preceding paragraph shall be adopted by decree of the President of the Republic, on the proposal of the Minister of Industry and Commerce, having heard the Council of Ministers.

CHAPTER III.

Finance, Budget, Accounts and Audit

Article 14

The capital of the Factory shall consist of:

- a) an initial capital of Sh. So. 330.000 granted by the State;
- b) any other contribution which may be granted by the State or Public Bodies for the purpose of increasing the initial capital;
- c) reserve funds set aside from the Factory's profits;
- d) any other receipts.

Article 15

The Factory may, with the approval of the Minister of Industry and Commerce, having heard the Council of Ministers, borrow money from foreign institutions and from local banks for the purpose of carrying out its functions under this law.

Article 16

The Board of Directors shall, not later than 30 September in each year, submit to the Council of Ministers, for approval, through the Minister of Industry and Commerce, a statement to be called the Annual Budget Statement for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Factory. A copy of the annual budget statement shall be simultaneously submitted to the Minister of Finance.

Article 17

1. The financial year of the Factory shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December.

2. Within three months from the end of each financial year, the Manager shall prepare the Annual Accounts and the Profit and Loss Statement of the Factory and shall submit them to the Board of Directors. Within the following month, the Board of Directors shall prepare the final Annual Accounts and Profit and Loss Statement and shall transmit them to the Board of Auditors together with a report.

3. The Board of Auditors shall, within one month from the date on which the accounts have been transmitted to it, send the Annual Accounts and the Profit and Loss Statement, together with the enclosures, to the Council of Ministers. The accounts shall be accompanied by a written report containing the comments of the Board of Auditors.

4. The Council of Ministers, having heard the Magistrate of Accounts, shall approve the Annual Accounts and give instructions for their publication in the Official Bulletin, at the Factory's expense.

Article 18

The Accounts of the Factory shall be maintained in such manner as may be prescribed in the Rules issued by the Minister of Industry and Commerce, having heard the Magistrate of Accounts.

CHAPTER IV.

Final Provisions

Article 19

The Minister of Industry and Commerce may, with the approval of the Council of Ministers, issue the by-laws of the Factory.

Article 20

The Minister of Industry and Commerce may, with the approval of the Board of Directors, make rules to provide for matters not covered by the by-laws referred to in the previous article.

Article 21

This Decree-Law shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin and shall be presented to the National Assembly for conversion into law under Article 63 of the Constitution.

This Decree-Law shall be included in the Official Compilation of Laws and Decrees of the Somali Republic and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a law of the Republic.

Mogadiscio, 28 August 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Industry and Commerce
OSMAN MOHAMUD ADDE

-----OO-----

MINISTERO DELLE FINANZE

D. M. 9 Ottobre 1959, n. 210.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Hassan Nur Elmi.

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 Novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 Maggio 1956, n. 1, «Istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 13 Settembre 1956, n. 99 di Rep. «Delega al Ministero per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessione edilizie»;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R. D. 7 Febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 24 Agosto 1957, presentata dal Sig. Hassan Nur Elmi tendente ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — Viale del Lido;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 12 del 1° Dicembre 1957, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio, nella sua 215° seduta del 22 Gennaio 1958,

VISTA la bolletta n. 18 in data 4 Gennaio 1958, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hassan Nur Elmi ha pagato la somma di So. 2.200, quale prezzo di cessione dell'area richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 550, è stata consegnata al Sig. Hassan Nur Elmi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 15 Gennaio 1958;

VISTO il foglio n. 616699 di prot. in data 19 Settembre 1959, del Servizio Tecnico Erariale con cui si attesta che il Sig. Hassan Nur Elmi ha costruito sull'area avuta in concessione uno stabile conforme al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito dal Sig. Hassan Nur Elmi rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 4357 di prot. in data 5 Maggio 1959;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per ottenere la concessione e la libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta al Sig. Hassan Nur Elmi la libera disponibilit  dell'area di terreno demaniale di mq. 550, sita in Mogadiscio — Viale del Lido.

Mogadiscio, li 9 Ottobre 1959.

IL MINISTRO
Osman Ahmed Roble

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 foglio n. 742.

Mogadiscio, li 23 Febbraio 1960.

Il Magistrato ai Conti:

Dr. S. SPADARO

Registrato a Mogadiscio il 6 Settembre 1965 al n. 774 Atti Pubblici Vol 17. Esatti So. 144,30.

IL PROCURATORE
Said Yusuf Ali

ERRATA CORRIGE

Al Decreto-legge 18 luglio 1965, n. 11 «Ente Nazionale per l'Edilizia», pubblicato nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 4 al n. 8 in data 31 agosto 1965.

ERRATA CORRIGE

A pag. 14 del Bollettino predetto, nella dizione italiana del Decreto-legge, al Capo III, Art. 12, ove   detto: «Il patrimonio dell'Ente   costituito: a) da un fondo iniziale di dotazione di Sh. So. 2.000.000/- conferito dallo Stato.

DEVE LEGGERSI

«Il patrimonio dell'Ente   costituito: a) da un fondo di dotazione di Sh. So. 1.000.000/- (Un milione) conferito dallo Stato».



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.


SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


DECRETO-LEGGE 9 Settembre 1965, n. 13 — <i>Norme relative all'Ordinamento dell'Aviazione Civile.</i>	Pag. 3
DECREE-LAW No. 13 of 9 September 1965, — <i>Organization of Civil Aviation.</i>	» 11
DECRETO LEGGE 9 Settembre 1965, n. 14 — <i>Estensione a tutto il territorio della Repubblica della Legge 22 Gennaio 1960, n. 7 relativa all'Imposta di bollo ed all'uso della carta da bollo filigranata.</i>	» 19
DECREE LAW N. 14 of 9 September 1965 — <i>Extension to the whole Territory of the Republic of Law No. 7 of 22 January 1960 concerning the Stamp Tax and the use of watermarked stamped paper.</i>	» 20



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 Settembre 1965, n. 13.

Norme relative all'Ordinamento dell'Aviazione Civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO l'art. 13 del Decreto-legge 7 febbraio 1965, n. 1, convertito nella Legge 1 Giugno 1965, n. 4 concernente Modificazioni alla legge 3 Giugno 1962, n. 14 relativa all'Ordinamento del Governo;

RITENUTA l'urgente necessità di emanare norme relative all'Ordinamento dell'Aviazione Civile;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;

DECRETA:

CAPO I.

Attribuzioni del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti in materia di Aviazione Civile

Art. 1

Attribuzioni Generali

Nell'adempimento dei compiti previsti dalla Legge sull'Ordinamento del Governo in materia di aviazione civile, il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti:

- a) adotta i provvedimenti necessari per lo sviluppo dell'aviazione civile;
- b) assume le iniziative e esercita i controlli necessari per garantire la sicurezza e l'efficienza nell'uso degli aeromobili civili;
- c) organizza e dirige un servizio unificato di telecomunicazione e meteorologia;
- d) promuove opportune ricerche sui problemi relativi all'aviazione civile;
- e) adempie ad ogni altro compito previsto dalle Leggi e dai regolamenti nella stessa materia.

Art. 2

Esecuzione di accordi internazionali

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione:

- a) della Convenzione 7 dicembre 1944 sull'Aviazione Civile Internazionale;
- b) della Convenzione 11 ottobre 1947 sull'Organizzazione Meteorologica Mondiale;
- c) di ogni altra Convenzione relativa alle stesse materie, o a materie analoghe e connesse, che successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto-Legge divenga vincolante per la Repubblica.

Art. 3

Controllo del traffico aereo

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti provvede alla istituzione e gestione dei servizi necessari all'esercizio del controllo del traffico aereo per tutti gli aeromobili, nell'ambito dello spazio aereo della Repubblica.

Art. 4

Servizi meteorologici

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti provvede alla istituzione e gestione di un servizio meteorologico unificato e delle relative telecomunicazioni sia per le esigenze dell'aviazione civile che per tutte le altre necessità della Repubblica, in questo campo

Art. 5

Aeroporti civili e diritti aeroportuali

1. Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti provvede alla istituzione e gestione di aeroporti per l'aviazione civile, nonché alla costruzione e manutenzione di strade, accessi, edifici, installazioni e apparecchiature per l'uso degli aeroporti stessi.

2. Il Ministro provvede altresì a stabilire, di concerto col Ministro delle Finanze, i diritti di atterraggio e di parcheggio di aeromobili, nonché gli altri diritti relativi a prestazioni e servizi resi nell'ambito di detti aeroporti e a predisporre un sistema unificato di riscossione di tali diritti.

Art. 6

Rilascio di autorizzazioni, licenze e brevetti

1. Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti provvede a norma di legge alla registrazione degli apparecchi per l'aviazione civile; al rilascio di certificati di navigabilità aerea; nonchè alla concessione di licenze, brevetti e certificati a piloti e ad altro personale addetto all'aviazione civile.

2. Ai fini di cui al precedente comma, il Ministro ha facoltà:

- a) di disporre le indagini di ordine tecnico necessarie per l'accertamento dei prescritti requisiti;
- b) di stabilire, di concerto col Ministro delle Finanze, i diritti relativi al rilascio delle autorizzazioni, delle licenze, dei brevetti e dei certificati.

3. Il Ministro provvede altresì alla revoca ed al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze, dei brevetti e dei certificati di cui sopra, quando i prescritti requisiti vengono a mancare.

Art. 7

Concessioni di navigazione aerea e permessi di sorvolo

Il Ministro è competente al rilascio di concessioni per l'istituzione e la gestione di linee di navigazione aerea civile. Può, a tal fine, consentire l'occupazione di terreni o la costruzione di edifici o di installazioni permanenti, nonchè l'uso di aeroporti civili nel territorio nazionale; e può inoltre concedere permessi generali o particolari di sorvolo e atterraggio ad aerei civili stranieri.

Art. 8

Inchieste amministrative

1. Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti può disporre inchieste amministrative su qualsiasi incidente attinente all'aviazione civile, che abbia a verificarsi nel territorio nazionale o nello spazio aereo sovrastante; nonchè, qualora l'incidente concerna apparecchi registrati nella Repubblica Somalia, anche al di fuori del territorio nazionale o dello spazio aereo sovrastante.

2. Nel corso delle inchieste di cui al precedente comma, il Ministro può adottare le misure necessarie per evitare interferenze alle indagini da parte di estranei; e a tal uopo può vietare l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata. Può inoltre disporre la rimozione totale o parziale degli apparecchi o di altri oggetti necessari all'inchiesta.

Art. 9

Provvedimenti patrimoniali attinenti all'aviazione civile

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti:

- a) amministra i beni demaniali e patrimoniali destinati all'aviazione civile;
- b) promuove a norma di legge l'acquisto, l'espropriazione, la vendita ed ogni altro atto di disposizione di beni o diritti a tal fine necessari;
- c) determina con decreto le aree soggette a speciali limitazioni e controlli ai fini dell'aviazione civile;
- d) emana i provvedimenti relativi alla demolizione e all'asportazione totale o parziale di costruzioni, piantagioni, pali, cavi, condotti, elettrodotti, costruzioni od installazioni di qualsiasi natura esistenti in dette aree, nonchè all'interruzione del traffico o alla deviazione di strade, o altre vie di comunicazione, quando ciò sia necessario per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'aviazione civile.

Art. 10

Tutela dei diritti di terzi

1. Nei casi di espropriazione di cui alla lettera b) del precedente articolo, il proprietario espropriato ha diritto ad equo e tempestivo indennizzo.

2. I provvedimenti di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere tempestivamente notificati agli interessati, i quali hanno diritto al pagamento di un corrispettivo per gli eventuali danni loro arrecati.

Art. 11

Convenzione ed accordi in materia di aviazione civile

1. Le convenzioni e gli accordi internazionali con Stati esteri od altri soggetti di diritto internazionale, relativi all'aviazione civile, sono stipulati a norma di legge, previa consultazione con il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.

2. Ogni altra convenzione ed accordo relativo allo stesso oggetto è stipulato a norma di legge dallo stesso Ministro.

CAPO II.

Organizzazione aeroportuale

Art. 12

Direzione di Aeroporto

1. Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti nomina presso ogni Aeroporto un funzionario responsabile della direzione dei servizi di competenza del Ministero, ivi comprese le telecomunicazioni ed il controllo del traffico aereo, servizi meteorologici e quelli connessi con l'esecuzione dei lavori aeroportuali.

Alle dipendenze di detto funzionario è posto personale del Ministero in numero adeguato.

Art. 13

Servizi aeroportuali speciali

1. Nell'ambito di ogni aeroporto, i seguenti servizi speciali connessi con l'aviazione civile sono esercitati:

- a) dai competenti organi del Ministero della Sanità e Lavoro, per quanto concerne l'igiene e la sanità pubblica;
- b) dai competenti organi dei Ministeri delle Finanze e dell'Industria e Commercio, per quanto concerne l'applicazione delle norme doganali e valutarie;
- c) dal Ministero dell'Interno per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e l'immigrazione.

2. Gli organi di cui al precedente comma, ed ogni altro organo che svolga pubbliche funzioni nell'ambito dell'Aeroporto sono tenuti a mantenere rapporti di stretta collaborazione col funzionario dirigente l'Aeroporto nell'adozione e per l'esecuzione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 14

Aeroporti civili e militari

I provvedimenti relativi agli aeroporti destinati congiuntamente all'aviazione civile e militare sono adottati dal Ministero delle Comunicazioni e Trasporti di concerto col Ministero della Difesa.

Art. 15

Aerotrasporto di armi e munizioni di guerra

1. Nessuno può servirsi di aerei civili per il trasporto di armi e munizioni di guerra senza speciale autorizzazione rilasciata dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti, di concerto col Ministro della Difesa.

2. Ai fini del presente Decreto-Legge, sono «armi o munizioni di guerra» quelle ordinariamente destinate ad impiego bellico.

CAPO III.

Commissione consultiva per la Navigazione Aeerea

Art. 16

Composizione della Commissione

1. Presso il Ministero delle Comunicazioni e Trasporti, è istituita una Commissione Consultiva per la Navigazione Aerea.

2. La Commissione è composta di un Presidente o di quattro Membri, nominati dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti fra persone dotate di particolare competenza ed esperienza in materia di navigazione aerea e dei servizi ad essi connessi.

3. Il Presidente e i Membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Segretario della Commissione è nominato dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.

Art. 17

Attribuzioni della Commissione Consultiva

1. La Commissione Consultiva per la Navigazione Aerea:
 - a) esamina le istanze e i reclami relativi alla navigazione aerea civile e ai servizi ad essa connessi, trasmettendo al riguardo le proprie osservazioni e raccomandazioni al Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;
 - b) esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa all'aviazione civile ed alla navigazione aerea, sulla quale venga interpellata dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti.

2. I membri della Commissione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni concernenti materie nelle quali essi abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse economico.

CAPO IV.

Competenza e norme sanzionatorie

Art. 18

Sanzione penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni legalmente adottate in materia di aviazione civile è punito a norma dell'articolo 505 del Codice Penale.

Art. 19

Sanzioni amministrative

Indipendentemente dalla sanzione penale di cui al precedente articolo, le leggi e i regolamenti possono prevedere speciali sanzioni amministrative per l'infrazione di disposizioni legalmente adottate in materia di aviazione civile.

Art. 20

Competenza penale

La cognizione del reato di cui all'articolo 18 spetta in via esclusiva al Tribunale Regionale territorialmente competente.

CAPO V.

Norme transitorie e finali

Art. 21

Norme transitorie

I certificati di navigabilità aerea, le licenze, i brevetti ed altri certificati rilasciati dalle competenti autorità e validi alla data dell'entrata in vigore del presente Decreto-legge, continuano ad essere validi fino alla loro scadenza, salvo le eventuali disposizioni

emanate, a norma del presente Decreto-legge, dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti, concernenti la revoca, conferma o rinnovo di detti certificati, licenze e brevetti.

Art. 22

Norme regolamentari

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti può emanare regolamenti per l'esecuzione del presente Decreto-legge.

Art. 23

Norme abrogate

Ogni disposizione contraria ed incompatibile con quelle del presente Decreto-legge è abrogata.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge ai sensi dell'articolo 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 9 Settembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti
MOHAMUD ABDI NUR

DECREE-LAW No. 13 of 9 September 1965.
Organisation of Civil Aviation.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution and Article of Law No. 14 of 3 June 1962, on the Organisation of Government, as amended by Decree Law No. 1 of 1965;

RECOGNISING the urgent necessity to make provisions governing the organisation of Civil Aviation;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Communications and Transport;

HEREBY DECREES

CHAPTER I

Functions and Powers of the Minister of Communications and Transport with regard to Civil Aviation

Article 1

General Powers

In the performance of the functions relating to civil aviation, referred to in Law No. 14 of 3 June 1962, as amended, the Minister of Communications and Transport shall:

- a) adopt the necessary measures to ensure the development of civil aviation;
- b) promote safety and efficiency in the use of civil aircraft, and exercise the necessary control thereof;
- c) organise and operate telecommunications and a unified meteorological service;
- d) promote research into questions relating to civil aviation;
- e) carry out any other function relating to civil aviation, as may be prescribed by law and regulations.

Article 2

Power to Implement International Agreements

The Minister of Communications and Transport shall adopt the necessary measures to implement:

- a) the Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944;

- b) the Convention of the World Meteorological Organisation of 11 October 1947;
- c) any other Convention on the same or related subjects to which the Somali Republic may become a Party after the entry into force of this Decree law.

Article 3

Air Traffic Control

The Minister of Communications and Transport shall establish and operate the services necessary for the exercise of air traffic control of all aircraft flying within the air space of the Republic.

Article 4

Meteorological Services

The Minister of Communications and Transport shall establish and operate a unified Meteorological service with related telecommunications, to serve Civil Aviation and all other needs of the Republic in this field.

Article 5

Civil Airports and Airport Charges

1. The Minister of Communications and Transport may, for the purpose of civil aviation, establish and operate airports, and provide and maintain in connection therewith roads, approaches, buildings, installations and apparatus.

2. The Minister of Communications and Transport may, in agreement with the Minister of Finance, establish landing and parking fees, as well as other charges for services rendered in the aforementioned airports, and arrange a unified system of collection of such fees and charges.

Article 6

Power to Issue Authorisations, Licences and Certificates

1. The Minister of Communications and Transport shall provide for the registration of aircraft for civil aviation, and the issuance of Certificates of Airworthiness, as well as Licences and Certificates to pilots and other civil aviation personnel.

2. For the purpose referred to in the preceding paragraph, the Minister may:

- a) provide for the technical inquiries necessary to verify whether the prescribed requirements are fulfilled;
- b) establish, in agreement with the Minister of Finance, the fees for the issuance of authorisations, licences and certificates.

3. Where the prescribed requirements are no longer fulfilled, the Minister shall have the power to revoke or withdraw the authorisations, licences and certificates referred to in paragraph 1.

Article 7

Air Navigation Concessions and Overflight Permits

The Minister of Communications and Transport shall have the power to grant concessions for the establishment and operations of civil airlines. For this purpose, he may authorise the occupation of land and the construction of buildings and permanent installations as well as the use of civil airports in the territory of the Republic; he may also grant general or special authorisations to foreign civil aircraft to overfly or land in the territory of the Republic.

Article 8

Investigations

1. The Minister of Communications and Transport shall have the power to arrange for the investigation of civil aviation accidents occurring within the territory of the Republic or its air space, and those occurring outside the national territory and air space in cases where aircraft registered in the Somali Republic are involved therein.

2. Pending the investigations referred to above, the Minister may adopt the necessary measures to prevent interference in the conduct of such investigations; for this purpose, he may prohibit access to unauthorised persons. He may also order the removal of part of, or the whole aircraft or other objects necessary for the investigation.

Article 9

Provisions Concerning Property

The Minister of Communications and Transport shall:

- a) administer State property for the use of civil aviation;
- b) request that the necessary steps be taken, in accordance with law, for the acquisition, expropriation, sale of other modes of disposal or transfer of property or rights as may be necessary for the purpose of civil aviation;
- c) establish, by decree, the areas subject to special restrictions and control for civil aviation purpose;
- d) take the necessary measures for the demolition or removal, total or partial, of buildings, plantations, poles, cables, conduits, power lines, obstructions or installations of any kind existing in the above mentioned areas; he may also order the interruption of traffic or the diversion of roads or other land or waterways, where it is necessary to ensure the security and efficiency of civil aviation.

Article 10

Right to Compensation

1. Where property is expropriated under Article 9 (b) above, the owner of such property shall be entitled to equitable and timely compensation.

Article 11

Civil Aviation Conventions and Agreements

1. International conventions and agreements with foreign States or other subjects of international law, concerning civil aviation, may be made, according to law, after prior consultation with the Minister of Communications and Transport.

2. The Minister of Communications and Transport shall have the power to make, according to law, any other convention or agreement on the same subject.

CHAPTER II.

Organisation of Airports and related Services

Article 12

Officer in Charge of Airport

1. The Minister of Communications and Transport shall appoint for each airport an officer in charge of the services for which his Ministry is responsible, including telecommunications, air traffic control, meteorology and any other service and works connected with the airport.

2. The above mentioned officers shall be provided with adequate staff from the Ministry of Communications and Transport.

Article 13

Special Airport Services

1. At each airport:

- a) public health and hygiene services shall be provided by the appropriate organs of the Ministry of Health and Labour;
- b) customs and foreign exchange services shall be provided by the appropriate organs of the Ministries of Finance and Industry and Commerce;
- c) services relating to immigration and public order shall be provided by the Ministry of Interior.

2. The above mentioned organs, as well as any other organ performing public services at the airports, shall cooperate closely with the officer in charge of the airport in the adoption and implementation of measures within their respective competence.

Article 14

Airports Used Jointly for Civil and Military Purposes

All measures concerning the airports used jointly for civil and military purposes shall be adopted by the Ministry of Communications and Transport in agreement with the Ministry of Defence.

Article 15

Carriage of Arms or Ammunitions of War

1. No person shall use civil aircraft for the carriage of arms or ammunition of war without special authorisation issued by the Minister of Communications and Transport, in agreement with the Minister of Defence.

2. For the purposes of this decree law, the term «arms or ammunition of war» means arms or ammunition normally used in warfare.

CHAPTER III.

Advisory Commission for Air Navigation

Article 16

Composition of the Advisory Commission for Air Navigation

1. An Advisory Commission for Air Navigation shall be established in the Ministry of Communications and Transport.

2. The Commission shall consist of a Chairman and four members, appointed by the Minister of Communications and Transport from among persons possessing special qualifications and experience on the subject of air navigation and related services.

3. The term of office of the Chairman and the members of the Commission shall be three years. They may be reappointed.

4. The Secretary of the Commission shall also be appointed by the Minister of Communications and Transport.

Article 17

Duties of the Advisory Commission for Air Navigation

1. The Advisory Commission for Air Navigation shall:

- a) investigate petitions and claims relating to civil air navigation and related services, and submit its comments and recommendations to the Minister of Communications and Transport;
- b) advise on any matter relating to civil aviation and air navigation, at the request of the Minister of Communications and Transport.

2. The members of the Commission shall abstain from participating in the deliberations of the Commission on matters in which they have a financial interest, either directly or indirectly.

CHAPTER IV.

Penal Provisions and Jurisdiction

Article 18

Penal Sanction

Whoever contravenes any measure lawfully adopted in matters of civil aviation shall, where the act does not constitute a more serious offence, be punished in accordance with Article 505 of the Penal Code.

Article 19

Administrative Sanctions

Without prejudice to the penal sanction referred to in the preceding article, special administrative sanctions may be imposed by law or regulation in respect of failure to comply with measures lawfully adopted in matters of civil aviation.

Article 20

Penal Jurisdiction

The Regional Courts territorially competent shall have exclusive jurisdiction in respect of offences referred to in Article 18.

CHAPTER V.

Transitional and Final Provisions

Article 21

Transitional Provisions

All Certificates of Airworthiness, Licences, pilot's Certificates and other Certificates and authorisations issued by the competent authorities and still valid on the date of entry into force of this decree law remain valid until their expiry; provided that the Mi-

nister of Communications and Transport may, under this decree law, issue provisions for the revocation, validation or renewal of such Licences, Certificates and authorisations.

Article 22

Regulations

The Minister of Communications and Transport may make regulations for the proper implementation of this decree law.

Article 23

Abrogation

Any provision contrary to or inconsistent with this decree law is hereby abrogated.

Article 24

Entry into Force

This decree law shall enter into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin, and shall be presented to the National Assembly for conversion into law in accordance with Article 63 of the Constitution.

Mogadiscio, 9 September 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

The Minister of Communications and Transport
MOHAMUD ABDI NUR

DECRETO LEGGE 9 Settembre 1965, n. 14.

**Estensione a tutto il Territorio della Repubblica della Legge 22 Gennaio 1960 n. 7
relativa all'imposta di Bollo ed all'uso della carta da bollo filigranata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di estendere a tutto il Territorio della Repubblica la legge 22 Gennaio 1960 n. 7, relativa all'imposta di bollo ed all'uso della carta da bollo filigranata;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

La Legge 22 Gennaio 1960 n. 7 relativa all'imposta di bollo ed all'uso della carta da bollo filigranata, è estesa a tutto il Territorio della Repubblica.

Art. 2

Il Governo è delegato ad emanare con decreto legislativo, entro il 31 Dicembre 1966, nuove norme relative all'Imposta di Bollo.

Art. 3

Il presente Decreto-Legge sarà presentato all'Assemblea Nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione.

Il presente Decreto-Legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente Decreto-Legge sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 9 Settembre 1965.

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

ADEN ABDULLA OSMAN

DECREE LAW No. 14 of 9 September 1965.

Extension to the whole Territory of the Republic of Law No. 7 of 22 January 1960 concerning the Stamp Tax and the use of watermarked stamped paper.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

HAVING SEEN Article 63 of the Constitution;

CONSIDERING the urgent necessity to extend Law No. 7 of 22 January 1960, concerning the Stamp Tax and the use of watermarked stamped paper, to the whole Territory of the Republic;

ON THE PROPOSAL of the Minister of Finance;

HAVING HEARD the Council of Ministers;

DECREES:

Article 1

Law No. 7 of 22 January 1960, concerning the Stamp Tax and the use of watermarked stamped paper, is hereby extended to the whole Territory of the Republic.

Article 2

The Government is hereby delegated to issue within 31 December 1966, by legislative decree, new provisions governing the Stamp Tax.

Article 3

This Decree-Law shall be presented to the National Assembly under the terms and for purposes of Article 63 of the Constitution.

This Decree-Law shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin, and shall be included in the Official Compilation of Law and Decrees of the Somali Republic.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 9 September 1965.

The Prime Minister
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

ADEN ABDULLA OSMAN

The Minister of the Finance
AWIL HAGI ABDULLAHI

-----00-----

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI


- DECRETO LEGGE 18 Settembre 1965 n. 15 — *Proroga della Legge 31 Dicembre 1964 n. 12 relativa alla istituzione di addizionali straordinarie per l'assistenza alle zone colpite dalla carestia.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 15 Maggio 1965 n. 211 — *Divieto di esportazione di legna da ardere e di carbone di legna, in conformità all'ordinamento delle Operazioni Economiche con l'estero.* » 4
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 14 Settembre 1965, n. 212 — *Indennità di carica e di alloggio al Magistrato ai Conti, Direttori Generali, Direttori e Funzionari equiparati.* » 5



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 Settembre 1965, n. 15.

Proroga della Legge 31 Dicembre 1964, n. 12, relativa alla Istituzione di addizionali straordinari e per l'assistenza alle zone colpite dalla carestia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTA la Legge 31 Dicembre 1964, n. 12 relativa all'istituzione, fino al 30 Settembre 1965, di addizionali straordinarie per l'assistenza alle zone colpite dalla carestia.

CONSIDERATA la urgente necessità di provvedere alla proroga della predetta Legge ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 relativi alle addizionali sugli assegni e le indennità del Capo dello Stato, dei deputati dell'Assemblea Nazionale, e dei membri del Governo, nonché sugli stipendi dei dipendenti e dei Stato, dei Municipi e degli Enti di Diritto Pubblico;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PARERE del Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Il termine di scadenza previsto dall'art. 1 della Legge 31 Dicembre 1964, n. 12, è prorogato, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 e 8 relativi alle addizionali sugli assegni e le indennità del Capo dello Stato, dei deputati dell'Assemblea Nazionale e dei membri del Governo nonché sugli stipendi dei dipendenti dello Stato, dei Municipi e degli Enti di Diritto Pubblico.

Art. 2

Il Presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge della Repubblica.

Mogadiscio, 18 Settembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

D. P. R. 15 Maggio 1965, n. 211

Divieto di esportazione di legna da ardere e di carbone di legna, in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, prima parte, della Costituzione;

VISTI gli articoli 2 e 19 del Decreto-legge 26 Settembre 1964, n. 12 convertito con modificazioni nella Legge 29 Ottobre 1964, n. 8, relativa alle operazioni economiche con l'estero;

VISTO l'art. 2 del D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203, relativo a restrizioni in conformità all'Ordinamento delle Operazioni con l'Estero;

RITENUTA la necessità, allo scopo di proteggere lo sviluppo delle risorse agricole, commerciali ed industriali della Repubblica, di vietare la esportazione della legna da ardere e del carbone di legna e conseguentemente modificare la lista di esportazioni (allegato A) di cui all'art. 2 del precitato D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia;

DECRETA:

Art. 1

1. Con decorrenza 1° Luglio 1965 e fino a quando non sarà disposto diversamente, è vietata l'esportazione dal Territorio della Repubblica della legna da ardere e del carbone di legna, anche previa concessione di apposita licenza.

2. Le voci «legna da ardere» e «carbone di legna» della lista di esportazione (Allegato A) di cui all'art. 2 del D. P. R. 26 Settembre 1964, n. 203, sono pertanto da considerarsi cancellate.

Art. 2

In deroga a quanto disposto nel primo comma dell'articolo precedente, le licenze di esportazione per le sopradette voci «legna da ardere» e «carbone di legna», concesse alla data di pubblicazione del presente decreto, continueranno ad essere valide, fino ad esaurimento dei quantitativi di merce giacente e pronta per l'esportazione, anche dopo la data del 1° Luglio 1965.

Art. 3

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 15 Maggio 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MOHAMUD ADDE

Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia

ISMAIL DUALE UARSAMA

-----00-----

D. P. R. 14 Settembre 1965, n. 212.

Indennità di carica e di alloggio al Magistrato ai Conti, Direttori Generali, Direttori e funzionari equiparati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTO l'Ordinanza 5 Aprile 1964, n. 9;

VISTA la Legge 15 Marzo 1962, n. 7 e successive modifiche, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

VISTA la Legge 3 Marzo 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTA la necessità di determinare le indennità di carica e di alloggio spettanti al Magistrato ai Conti, ai Direttori Generali, ai Direttori e ai funzionari equiparati;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza 1° Aprile 1965, ai funzionari che esercitano le funzioni appresso indicate spetta una indennità di carica nelle seguenti misure mensili lorde:

Magistrato ai Conti

Shs. So. 800

Direttori Generali, Avvocato Erariale e
funzionari equiparati

» » 500

Direttori di Dipartimento, Segretario
Consiglio dei Ministri, Sostituto Ma-
gistrato ai Conti, Sostituto Avvocato
Erariale, Governatori Regionali e
funzionari equiparati

Shs. So. 300

Commissari Distrettuali e Delegati Di-
strettuali

» » 150

Art. 2

1. Al Magistrato ai Conti, ai Direttori Generali, all'Avvocato Erariale e ai funzionari equiparati, spetta l'alloggio di rappresentanza o, in mancanza di stabili demaniali, il rimborso forfettario della spesa in misura di Shs. So. 500 (cinquecento) mensili.

2. Ai Direttori di Dipartimento, al Segretario del Consiglio dei Ministri, al Sostituto Magistrato ai Conti, al Sostituto Avvocato Erariale, e ai funzionari equiparati (ad eccezione dei Governatori Regionali), spetta l'alloggio di servizio o, in mancanza di stabili demaniali, il rimborso forfettario della spesa in misura di Shs. So. 300 (trecento).

3. Ai Governatori Regionali, Commissari Distrettuali e Delegati Distrettuali, spetta l'alloggio di rappresentanza.

Art. 3

Le spese relative di cui ai precedenti articoli graveranno sui Titoli e sui Capitoli concernenti le indennità varie rispettivamente della Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, del Bilancio Ordinario 1965 e dei successivi.

Art. 4

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle del presente Decreto è abrogata.

Art. 5

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

Mogadiscio, li 14 Settembre 1965.


ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN
Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VI

Mogadiscio, 29 Settembre 1965

Suppl. n. 4 al n. 9

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO




PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 Settembre 1965, n. 213 — *Emissione di una serie
di francobolli celebrativi dell'VIII Fiera Internazio-
nale della Somalia.*

Pag. 2



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D. P. R. 26 Settembre 1965, n. 213.

Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'VIII Fiera Internazionale della Somalia. Tali francobolli riportano le cinque principali industrie della Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 pp. della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche sull'Ordinamento del Governo;

RITENUTO di dover emettere una serie di francobolli dell'VIII Fiera Internazionale della Somalia. Tali francobolli riportano le cinque principali industrie della Somalia: S.N.A.I. — CON-CERIE — CARNE — LATTE e TONNO.

SU PROPOSTA del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

E' autorizzata l'emissione di una serie di cinque francobolli celebrativi dell'VIII Fiera Internazionale della Somalia.

I francobolli sono stampati a rotocalco presso l'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma, su carta liscia bianca, filigranata, a tappeto di piccole stelle a cinque punte, nel formato carta di mm. 30x40 e nel formato di stampa mm. 27x37, dentellatura 14 dentellati su due centimetri.

Le vignette sono disposte in posizione orizzontale.

I francobolli sono stampati nei seguenti valori e quantitativi, con descrizione delle vignette.

VALORE:

da Sh. So. 0,10 di posta ordinaria n. 70.000	—	Industria	Conceria
» » » 0,25 » » » 70.000	»	»	Carne
» » » 0,35 » » » 70.000	»	»	Tonno
» » » 1,50 » » » 70.000	»	»	Zucchero

I francobolli di cui al presente articolo sono validi, a tutti gli effetti postali, dal 28 Settembre 1965 al 28 Marzo 1966, e dopo tale data di cessazione di validità potranno essere cambiati con altri valori in corso, di equivalente valore, fino al 31 Maggio 1966.

Mogadiscio, li 26 Settembre 1965.

ADEN ABDULLE OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN


Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti
MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 129.
Mogadiscio, li 26 Settembre 1965.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMED AHMED ABDILLEH

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.



**ELENCO DEI BOLLETTINI UFFICIALI
PUBBLICATI NEL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 1965**

Bollettino Ufficiale N. 1 del 2 Gennaio 1965.

Bollettino Ufficiale N. 1 al N. 1 del 16 Gennaio 1965.

Bollettino Ufficiale Suppl. N. 2 al N. 1 del 31 Gennaio 1965.

Bollettino Ufficiale N. 2 del 1° Febbraio 1965.

Bollettino Ufficiale N. 1 al N. 2 dell'8 Febbraio 1965.

Bollettino Ufficiale Suppl. N. 2 al N. 2 del 20 Febbraio 1965.

Bollettino Ufficiale Suppl. N. 3 al N. 2 del 28 Febbraio 1965.

Bollettino Ufficiale N. 3 del 1° Marzo 1965.

Bollettino Ufficiale Suppl. N. 1 al N. 3 del 10 Marzo 1965.

Bollettino Ufficiale Suppl. N. 2 al N. 3 del 25 Marzo 1965.
